VIRGILIO ILARI

STORIA DEL SERVIZIO MILITARE IN ITALIA

Volume Quinto

LA DIFESA DELLA PATRIA (1945-1991)

Tomo Secondo

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE LEGISLAZIONE E STATISTICHE

CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

RIVISTA MILITARE

RIVISTA MILITARE

Direttore Responsabile

Pier Giorgio Franzosi

© ROMA - MAGGIO 1992
Proprietà letteraria artistica
e scientifica riservata

TIPOGRAFIA PAOLO GIANNINI

VIRGILIO ILARI

STORIA DEL SERVIZIO MILITARE IN ITALIA

Volume Quinto

LA DIFESA DELLA PATRIA (1945-1991)

Tomo Secondo

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE LEGISLAZIONE E STATISTICHE

CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI

RIVISTA MILITARE

INDICE DEL PRIMO VOLUME

PARTE I - LE MILIZIE NAZIONALI (1506-1799)

I. La difesa dello stato e la creazione delle milizie contadine nell'Italia del XVI secolo

II. Milizia e coscrizione negli Stati Italiani del XVII e XVIII secolo

PARTE II - COSCRIZIONE OBBLIGATORIA E GUARDIA NAZIONALE (1796-1870)

III. Coscrizione obbligatoria e milizia nazionale in Italia nel periodo napoleonico (1796-1815)

IV. Coscrizione obbligatoria e milizia nazionale in Europa dal 1815 al 1870

V. Coscrizione obbligatoria e milizie provinciali nell'Italia della restaurazione (1814-1848)

VI. Dal «sistema prussiano perfezionato» di Carlo Alberto all'«esercito di qualità» di tipo francese di La Marmora e Fanti

VII. L'esercito dell'utopia: i modelli militari «alternativi» della sinistra risorgimentale e la questione della guardia nazionale (1821-1882)

INDICE DEL SECONDO VOLUME

PARTE III - LA «NAZIONE ARMATA» (1871-1918)

VIII. La «nazione armata» nell'esperienza degli Stati Europei (1871-1818)

IX. L'identificazione della «Nazione armata» nell'Esercito permanente dalle riforme di Ricotti al 1914

X. Il sistema di reclutamento e di mobilitazione dal 1871 al 1914

XI. Assolvimento degli obblighi di leva e discriminazione sociale dal 1861 al 1914. Volontariato di un anno, III categoria e riforme, progetti di tassa militare, giurisdizione speciale di leva, leva di mare

XII. Rifiuto e consenso al servizio militare. Renitenza, disagio nelle caserme, azione antimilitarista, educazione del soldato

XIII. La Grande Guerra 1915-18: mobilitazione militare e mobilitazione civile dal 1911 al 1921

INDICE DEL TERZO VOLUME

PARTE IV - LA «NAZIONE MILITARE» (1919-1943)

XIV. Dalla «nazione armata» alla «nazione organizzata per la guerra»: l'ordinamento dell'Esercito dal 1919 al 1926

XV. La «modernizzazione» conservatrice: l'ordinamento dell'Esercito dal 1927 al 1940

XVI. Il servizio militare tra le due guerre: legislazione e statistiche

XVII. La «nazione militare»: istruzione premilitare, corsi di cultura militare, ufficiali di complemento, sistema di mobilitazione

Parte V - IL «FRONTE DEL LAVORO»

XVIII. L'«organizzazione della nazione per la guerra» (1925-1943): Commissione suprema di difesa e mobilitazione civile

XIX. La «disciplina dei cittadini in tempo di guerra» e il servizio obbligatorio del lavoro

INDICE DEL QUARTO VOLUME

PARTE VI - «SOLDATI E PARTIGIANI» (1943-1945)

XX. La mobilitazione militare e civile nella guerra 1940-45

1. Confronto tra lo sforzo bellico nelle guerre 1915-18 e 1940-43. La dissoluzione dell'8 settembre
2. Servizio militare e servizio del lavoro nell'Italia occupata
3. Il movimento partigiano e il Corpo Volontari della Libertà
4. Le Forze regolari nella guerra di Liberazione
5. La smobilitazione e il rimpatrio dei prigionieri e degli internati

INDICE DEL QUINTO VOLUME - TOMO I

PARTE VII - L'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO E IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO (1945-1991)

Introduzione - L'evoluzione del reclutamento e dell'ordinamento dell'Esercito dal 1945 a oggi

XXI. L'ordinamento dell'Esercito dal 1945 al 1991. La pianificazione militare nel dopoguerra. L'«esercito di transizione», le limitazioni militari del Trattato di pace, l'ordinamento del 1948, il riarmo del 1950-54, le riduzioni operate dal 1956 al 1968, la «ristrutturazione del 1975, le ulteriori riduzioni operate nel 1988-91

XXII Sistema di reclutamento e «modello di difesa». I progetti alleati per un esercito professionale, il mantenimento della coscrizione obbligatoria, eventualmente integrata da specializzati a lunga ferma («modello misto»). Il dibattito alla Costituente sull'art. 52, la ripresa del dibattito sull'esercito professionale e/o sulla milizia di mobilitazione, e, il dibattito sulla «difesa territoriale» e sulla durata della ferma, la questione del rapporto tra mobilitazione e «prontezza operativa» (1944-1991)

Aggiornamento 1990-1991

Parte ottava

SERVIZIO MILITARE (OBBLIGATORIO E VOLONTARIO) E SERVIZIO CIVILE (SOSTITUTIVO E NAZIONALE)

«L'obbligo di prestare servizio militare armato non è un dovere inderogabile per tutti i cittadini. Dovere inderogabile è soltanto la difesa della patria, cui il servizio militare obbligatorio si collega pur differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente»

Corte Costituzionale, sentenza n. 164, 24 maggio 1985, 70° dell'entrata in guerra dell'Italia

XXIII

LEVA, SELEZIONE, RECLUTAMENTO: LEGISLAZIONE E STATISTICHE. OBBLIGHI MILITARI, POSIZIONE DI LAVORO, REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE, SELEZIONE FISIO-PSICO-ATTITUDINALE, DISPENSE A DOMANDA E D'AUTORITÀ, CONGEDO ANTICIPATO, AGEVOLAZIONI PER RESIDENTI ALL'ESTERO ED ESPATRIATI, RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO, SERVIZIO AUSILIARIO, INCIDENZA DEL CALO DELLE NASCITE SUL RECLUTAMENTO DELLE FF.AA. (1945-1990)

Sezione I
Obblighi militari, posizione di lavoro, servizio ausiliario

Leva, selezione e reclutamento: legislazione e statistiche dal 1945 al 1990

Il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono stati oggetto, dal 1945 al 1990, di 78 provvedimenti legislativi: 32 nel periodo 1945-63, 18 nel periodo 1964-75 e 28 nel periodo 1975-91.

Il primo gruppo di disposizioni recava modifiche e integrazioni alla normativa prebellica sul servizio militare, contenuta nei testi unici delle leggi sul reclutamento dell'Esercito (RDL 24 febbraio 1938 n. 329) e della Marina (RD 28 luglio 1932 n. 1365) e nelle disposizioni sulla leva per l'Aeronautica (RDL 19 gennaio 1939 n. 340), rimasti in vigore fino al 1964.

Gli articoli 1 e 4 della legge 12 dicembre 1962 n. 1862 conferivano al Governo la delega legislativa per la revisione delle leggi sul reclutamento, con particolare riguardo agli istituti della dispensa (riordino dei titoli), del ritardo per motivi di studio

(elevando il limite di età) e dell'idoneità limitata (da sostituire con quello dell'idoneità fisico-professionale alle diverse specializzazioni militari), nonché al riordino del servizio della leva (soppressione delle Commissioni mobili e riordino del numero e delle sedi dei Consigli e degli Uffici di leva). Le norme delegate, approvate con *DPR 14 febbraio 1964, n. 237*, «sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica», sostituirono i precedenti testi unici, restando peraltro in vigore, in quanto compatibili, le norme esecutive approvate con i RD 6 giugno 1940 n. 1481 e 3 aprile 1942 n. 1133. Il DPR 237/1964 comprendeva «disposizioni generali» e due titoli («la leva militare» e «il servizio militare», in 14 «capi»), per complessivi 158 articoli e 1 Allegato. Con DPR 28 maggio 1964 n. 496 vennero anche approvati i nuovi elenchi «A» e «B» delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare (in sostituzione di quelli approvati con DPR 603/1948).

Seguirono tra il 1966 e il 1975 altri 16 provvedimenti legislativi di modifica o integrazione, tra cui i più importanti furono la «Legge Pedini» sul servizio civile nei paesi in via di sviluppo (1966) e quella sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare e sull'istituzione del «servizio civile sostitutivo» (1972).

L'11 marzo 1975 venne presentato in Senato un d.d.l. del Governo (su proposta del ministra della Difesa Forlani) recante «nuove norme per il servizio di leva», discusso il 2, 9, 23 e 30 aprile e approvato il 6 maggio dalla Commissione Difesa del Senato con emendamenti e da quella della Camera il 22 maggio (assorbendo le p.d.l. n. 33, 1234, 1537 e 1893 Senato e n. 154, 663, 1335, 1827, 1973, 1992 e 2723 Camera). La *legge 31 maggio 1975 n. 191* comprendeva 42 articoli (di cui 25 sostitutivi di altrettanti articoli del DPR 237/1964) e 1 Allegato.

Dopo un lungo iter, protrattosi attraverso ben tre Legislature, venne approvata la *legge 24 dicembre 1986 n. 958* recante «norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata». La legge, derivante dall'unificazione di numerose proposte, tutte di iniziativa parlamentare, comprendeva 52 ar-

ticoli, in massima parte relativi a nuovi istituti o recanti modifiche a disposizioni non comprese nel DPR 234/1964 e nella L. 191/1975. Con DPR 2 settembre 1985 n. 1008 venne anche approvato un nuovo elenco delle imperfezioni e infermità esimenti, sostitutivo di quello del 1964.

Gli *altri 75 provvedimenti legislativi* emanati fra il 1945 e il 1991 riguardavano invece i seguenti aspetti e istituti particolari:

— 4 il servizio militare in pendenza di rapporto di lavoro (diritto alla conservazione del posto e computo nell'anzianità) (DLgsLgt 418/1946, DLgsCPS 303/1946, L. 949/1949 e 370/1955);

— 4 la modifica degli obblighi militari: riduzione dell'obbligo personale di servizio militare al 45° anno di età (DLgCPS 347/1946); abolizione dell'obbligo della frequenza dei corsi AUC (RDL 604/1946); riduzione della ferma a 15 mesi nell'Esercito e nell'Aeronautica e a 24 mesi in Marina (L. 164/1963); facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età (L. 259/1966);

— 3 il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e l'istituzione del servizio civile sostitutivo (L. 772/1972 e 695/1974; con norme esecutive DPR 1139/1977);

— 2 la modifica dei requisiti per la soggezione alla leva di mare (L. 1331/1962) e dei titoli per la dispensa dal servizio militare in Marina (L. 238/1975);

— 4 rinvio e dispensa per i giovani in servizio civile di cooperazione all'estero («legge Pedini») (L. 1033/1966, 75/1970, art. 40 38/1979 e 49/1987);

— 2 l'esonero dei figli degli invalidi di guerra (art. 89 DPR 915/1978) e dei caduti e invalidi per servizio (art. 9 L. 111/1984);

— 8 la ratifica ed esecuzione di accordi internazionali bilaterali in materia di servizio militare dei doppi cittadini (Francia, Danimarca, Cile, Brasile, Olanda, Spagna, S. Marino, Belgio);

— 11 il reclutamento dei commissari di leva e la composizione dei consigli e commissioni mobili di leva e del consiglio consultivo d'appello;

— 7 il servizio ausiliario di leva nell'Arma dei Carabinieri (DLgLgt 857/1945), nei Vigili del Fuoco (L. 913/1950; 1078/1955; 521/1988), negli Agenti di Custodia (L. 198/1975 e 186/1977) e nella Polizia di Stato (L. 343/1980);

— 2 il riconoscimento del servizio prestato nel Corpo Forestale dello Stato (L. 1198/1965) e nei ruoli direttivi dei Vigili del Fuoco ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio militare (L. 945/1966);

— 2 l'estensione dei casi di dispensa d'autorità (DLgsCPS 1624/1947; art. 3 L. 839/1949; L. 269/1991);

— 4 agevolazioni ai residenti all'estero ed espatriati (L. 839/1949; 433/1966; 934/1969; 338/1977);

— 1 l'esonero dei profughi per rimpatrio forzato dall'estero (art. 23 L. 763/1981);

— 6 la dispensa, il rinvio o il servizio locale nei VV.FF. di giovani residenti in comuni terremotati (L. 953/1970, Valle del Belice; L. 1155/1971 e 1975, Tuscania e Arlena di Castro; art. 23 L. 546/1977 e 560/1981, Friuli V.G. e Veneto; art. 14 DL 776/1980, Campania e Basilicata);

— 1 agevolazioni ai giovani appartenenti a famiglie numerose (artt. 8 e 9, L. 551/1961; cfr. art. 3 L. 1331/1962);

— 2 l'istituto del ritardo per motivi di studio (L. 1466/1962 e 538/1988);

— 2 il differimento della prestazione del servizio di leva per contratto o frequenza di un corso di formazione professionale (art. 8 L. 285/1977 e art. 13 L. 845/1978);

— 1 l'istituto del congedo anticipato a domanda (L. 104/1955, ammissione degli adottati e affiliati);

— 5 l'aumento delle paghe nette (L. 183/1962; 881/1971; 755/1978; 440/1981; 342/1986);

— 1 la disciplina delle licenze (L. 50/1990);

— 1 le indennità per gli infortuni e i superstiti dei caduti per causa di servizio (L. 308/1981);

— 1 l'aumento dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (L. 1248/1957).

Alcuni aspetti di questa normativa sono stati oggetto di *pronunce della Corte Costituzionale*[1]. Quattro di esse si riferisco-

no alla L. 772/1972 sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare. La sentenza n. 164/1985 ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità relativa all'intera legge e all'art. 3 (esame della fondatezza e sincerità dei motivi addotti dal richiedente). Le sentenze n. 113/1986, 409 e 470/1989 hanno invece dichiarato incostituzionali rispettivamente gli articoli 11 (giurisdizione dei tribunali militari per il reato di cui all'art. 8), 8-2° comma (raddoppio della pena edittale rispetto a quella stabilita per il rifiuto del servizio militare) e 5-1° comma (maggior durata del servizio civile rispetto a quello militare).

Sono stati altresì dichiarati incostituzionali:

— con sentenza n. 41/1990, l'art, 21, 2° comma, L. 191/1975, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo per motivi di studio sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo;

— con sentenza n. 974/1988, gli art. 1 lett. *b*) del DPR 237/1964 e 8, ultimo comma, della L. 13 giugno 1912 n. 535, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato dove abbiano già prestato servizio militare;

— con sentenza n. 387/1989, l'art. 34, 1° comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 (disciplina delle agevolazioni tributarie, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

— con sentenza n. 144/1984, l'art. 2 DLgsCPS 303/1946, nella parte in cui dispone che i lavoratori «anteriormente chiamati alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi».

Commenti alle norme sul servizio militare e *guide pratiche* per fruire dei benefici previsti sono stati pubblicati nel 1980 (Salvatore Ferraretti: *Militare a casa*), 1985 («Claudio Casamaggi»), 1987 (Falco Accame), 1988 (*Il servizio militare - Guida per chi va soldato*, Mondadori), 1989 (Giuseppe Dema-

gistris)[2], 1991 (Il servizio militare, Mondadori, 2ª ed. aggiornata). Le più recenti trattazioni specifiche relative al concetto di obbligazione militare, ai reati di leva e ai profitti penali delle norme in materia di obiezione di coscienza sono quelle di Leonardo Campanelli, David Brunelli e Giuseppe Mazzi (1986)[3].

A partire dal 1965 la Direzione Generale LST (Nucleo Statistica e Bilancio) del Ministero della Difesa-Esercito riprese la redazione delle *relazioni al Ministro sulla leva di terra*, a partire da quella sui giovani nati nell'anno 1942. Dal 1967 la relazione sulla leva di terra è effettuata dall'Ufficio del Direttore Generale di Levadife (3ª Sezione O.M.S.). Le relazioni si succedettero a cadenza annuale fino alla ventunesima (giugno 1985, classe 1964). Quelle relative alle classi 1965 e 1966 seguirono nel febbraio 1988 e nel 1990.

Gli obblighi militari di leva e di servizio: soppressione degli obblighi di istruzione pre- e postmilitare e di frequenza dei corsi AUC; soggezione e questioni di cittadinanza (doppi cittadini ed ex-cittadini, apolidi residenti, rifugiati, cittadini vaticani); esclusioni per interdizione perpetua dai pubblici uffici; termine degli obblighi di servizio; età di chiamata alla leva e alle armi; definizione e durata della ferma di leva, anticipo e ritardo nel congedamento

Dopo il 1945 sono state apportate numerose modificazioni alle norme concernenti il tipo, la durata e la soggezione agli obblighi (o, come una parte della dottrina giuridica li ritiene, alle «obbligazioni»)[4] militari.

È da notare, anzitutto, la *soppressione* di cinque categorie di speciali obblighi militari, gravanti in precedenza sulla generalità dei cittadini soggetti alla leva o soltanto sugli arruolati nelle Forze Armate. Anzitutto, l'obbligo di servizio militare da prestare, «dalla data della leva fascista all'atto della chiamata alle armi, nell'ambito delle organizzazioni del regime», previsto dall'art. 10, lett. *a*) del RDL 329/1938. In secondo luogo, quelli relativi all'istruzione pre- e postmilitari, sanciti dagli

artt. 98 e 176 del RDL 329/1938, non più menzionati nel DPR 237/1964, e del resto non attivabili in conseguenza dell'art. 63 del Trattato di pace, il quale vietava all'Italia di impartire l'istruzione militare, sotto qualsiasi forma, se non al personale incorporato nelle FF.AA. (inclusi i Carabinieri). Infine l'obbligo di frequenza dei corsi AUC per i giovani in possesso di determinati titoli di studio, stabilito nel 1923 e regolamentato dalle leggi 28 dicembre 1931 n. 1700 e 14 giugno 1940 n. 1014, e soppresso dal RDL 15 maggio 1946 n. 604. Venne infine soppresso anche l'obbligo di notifica al Distretto Militare dei cambiamenti di residenza gravante sui SU e militari di truppa in congedo illimitato ex-art. 168 RDL 329/1938, non più incluso nel DPR 237/1964.

In tal modo le categorie di *obblighi militari* personali vennero ridotte a otto: cinque di carattere generale — di leva (di iscrizione sulle liste e di risposta alla chiamata della propria classe), di servizio militare alle armi (ferma di leva e richiamo), di risposta alle chiamate di controllo della forza in congedo — e tre gravanti su particolari categorie di cittadini (di soggezione alla leva di mare e servizio in Marina; di arruolamento eccezionale all'estero nella Marina Militare; di volo per i militari dell'Aeronautica).

La *soggezione alla leva* (art. 1 DPR 237/64 = art. 1, 1° comma, RDL 329/38) riguardava anzitutto i cittadini maschi, senza più le esclusioni previste dall'art. 1, 2° comma, RDL 329/38 (cittadinanza senza il godimento dei diritti politici: senza obblighi di leva; dell'Egeo: italiana «libica»): in secondo luogo gli ex-cittadini e infine gli apolidi residenti.

L'art. 1, 3° comma, L. 958/1986, ha dichiarato soggetti alla leva «tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore». Teoricamente, la scomparsa del qualificativo «maschi», avrebbe comportato la soggezione agli obblighi di leva anche dei cittadini di *sesso femminile*: tuttavia nella prassi nulla è mutato, e la coscrizione obbligatoria ha continuato a riguardare esclusivamente quelli di sesso maschile.

Come in precedenza, erano assoggettati alla leva anche coloro che avessero acquistato la cittadinanza dopo il concorso

alla leva della propria classe di età e prima del termine dell'obbligo di servizio: inclusi, ovviamente, quanti conservavano, accanto all'Italiana, la cittadinanza originaria, con la conseguenza che i *doppi cittadini* potevano essere assoggettati all'obbligo di servizio militare sia nei confronti della Repubblica che dell'altro Stato.

Tuttavia a tal riguardo temperamenti vennero introdotti dalla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 (ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966 n. 876). Quest'ultima prevedeva che i cittadini in possesso della nazionalità di due o più Stati contraenti fossero tenuti ad adempiere i loro obblighi militari nei confronti di uno solo di detti Stati.

Inoltre in proposito vennero stipulati *accordi e convenzioni* internazionali sull'equivalenza del servizio militare dei doppi cittadini con Francia (1953 e 1974), Danimarca (1954), Cile (1956), Brasile (1958), Olanda (1961), Spagna (1974), S. Marino (1980) e Belgio (1981)[5], mentre altre trattative vennero avviate con Austria, Germania Federale, Israele e Sud Africa.

La legge 21 aprile 1983 n. 123 impose ai doppi cittadini l'obbligo di una opzione, pena l'automatica perdita della cittadinanza italiana (ma la legge 15 maggio 1986 n. 180 consentì di riacquistarla mediante successiva dichiarazione). L'Amministrazione della Difesa ne dette una interpretazione estensiva, ritenendo che a seguito della rinuncia alla cittadinanza italiana venissero meno anche gli obblighi di leva, con conseguente cancellazione (a domanda o d'ufficio) dalle liste di leva (circolare LEVA/C.5/UDG 1° luglio 1986)[6]. Ciononostante continuarono a verificarsi casi limite come quello (1987) di un giovane italo-francese, in servizio di leva nell'Esercito italiano, arrestato per mancanza alla chiamata in occasione di una licenza in Francia e avviato alle armi nell'Esercito francese, e condannato per diserzione in Italia[7].

Eppure, secondo il principio già fissato dall'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555, l'art. 1, lett. *b*) DPR 237/64 continuava ad assoggettare alla leva, oltre che i cittadini e i doppi cittadini, anche gli *ex-cittadini*, cioè coloro i quali avevano perduto la cittadinanza (spontaneamente o senza concorso di vo-

lontà propria) per acquisto di quella straniera e rinunzia a quella italiana.

Anzi, la condizione di costoro, pur essendo sostanzialmente non diversa da quella dei doppi cittadini, era divenuta deteriore, in quanto non garantita da accordi internazionali volti a evitare che fossero chiamati di leva sia in Italia sia nel paese di elezione.

In considerazione di questa disparità di trattamento, la Corte Costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974, ha dichiarato incostituzionali gli art. 1, lett. *b*), DPR 237/1964 e 8, u.c., L. 535/1912, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

La terza categoria di soggetti alla leva (art. 1, lett. *c*) DPR 237) è costituita dagli *apolidi residenti* nel territorio nazionale, ancorché la residenza sia stata fissata in periodo successivo alla leva della loro classe di età e prima del termine degli obblighi di servizio. Tuttavia la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ha escluso dall'obbligo gli apolidi ai quali si applichi la qualifica di «rifugiati».

Non sono quindi soggetti alla leva gli stranieri, ancorché residenti. Un caso particolare è costituito dai *cittadini vaticani*: vengono considerati tali in virtù dell'art. 9 del Trattato del Laterano (L. 22 maggio 1929 n. 810) tutti coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano. Tuttavia essi, ove perdano il requisito della residenza e non abbiano altra cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana: di conseguenza l'esenzione dagli obblighi militari può essere disposta nei loro confronti solo a titolo temporaneo.

L'art. 3 n. 1 della legge 555/1912 stabilisce, come *condizione per l'acquisto della cittadinanza* italiana, la prestazione del servizio militare nella Repubblica. A tale proposito il Consiglio di Stato, 3ª Sezione, nell'adunanza del 28 luglio 1965, espresse il parere che per acquistare la cittadinanza italiana occorre che il servizio sia effettivamente prestato. Lo straniero che al fine

di acquistare la cittadinanza italiana chieda di assolvere il servizio militare nella Repubblica, diviene cittadino italiano al momento dell'incorporazione.

L'art. 54 DPR 237/64 (corrispondente all'art. 68 RDL 329/38) riserva all'autorità giudiziaria italiana la definizione delle questioni di controversa cittadinanza, al pari di quelle relative al domicilio, all'età, ai diritti civili e alla filiazione.

L'*obbligo di leva* consiste nel dovere per tutti i giovani che nell'anno solare compiono il 18° anno di età di *farsi iscrivere* nelle liste di leva del Comune di residenza o di quello dove si è scelto il proprio domicilio legale (art. 42 RDL 239/38 = art. 44 DPR 237/64), e di *rispondere alla chiamata* di leva della propria classe. Trattandosi di minore, l'obbligo della iscrizione ricade sull'esercente la patria potestà: tuttavia il genitore o il tutore, ove omettano l'adempimento di curare la detta iscrizione, non incorrono in particolari sanzioni. Solo il giovane il quale «fu omesso nella formazione delle liste della sua classe e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della medesima», rimanendo in tale posizione fino alla chiusura delle operazioni di leva, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Una sanzione indiretta in proposito è l'*esclusione dai pubblici uffici* dei cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva che non provino di aver soddisfatto all'obbligo stesso (art. 4 DPR 237/64 = art. 2 RDL 329/38).

La *Chiamata delle classi alla leva* era fissata nell'anno di compimento del 20° anno di età, salva la facoltà di anticiparla per rendere possibile l'eventuale anticipo della chiamata alle armi (art. 51 RDL 329/38 = art. 44 DPR 237/64). Di fatto, a partire dal 1964, la chiamata alla leva è stata effettuata nell'anno di compimento del 19° di età, e quella alle armi nel 20°. Tale termine è stato anticipato al 18° anno di età dall'art. 2 L. 191/1975: peraltro la legge 31 marzo 1966 n. 259 aveva già prevista la facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età, con conseguente arruolamento e incorporazione degli idonei in occasione della prima chiamata alle armi. Di conseguenza nel 1975 quest'ultimo termine è stato anticipato al 17° anno.

Più ristretta dell'obbligo di leva è la sfera di *soggezione all'obbligo del servizio militare*. Non vi soggiaccioni infatti;

a) gli esclusi dalle Forze Armate per interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) gli esenti per trattato o convenzione internazionale;

c) i riformati per non idoneità al servizio militare (salvo l'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata a visita di revisione).

Altre categorie sono invece *esentate*, *esonerate* o *dispensate* dal compiere la ferma di leva, e talora anche dal richiamo alle armi;

a) gli ammessi a dispensa, esenzione o esonero in relazione a disposizioni speciali in materia ecclesiastica;

b) gli ammessi a dispensa a domanda per ragioni di famiglia;

c) gli ammessi a dispensa d'autorità (aventi statura non superiore a m. 1,54; eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare; stranieri che acquistano la cittadinanza italiana quando per compiere la ferma debbano iniziare il servizio dopo il compimento del 30° anno di età);

d) gli ammessi a dispensa temporanea perché residenti all'estero e a dispensa definitiva perché rimpatriati dopo il 30° anno di età (termine poi ridotto al 26° o 28° anno di età);

e) gli esonerati a richiesta dei genitori per essere figli di vedove o invalidi di guerra;

f) gli ammessi a dispensa quali profughi per rimpatrio forzato dall'estero;

g) gli ammessi a dispensa per avere effettuato due anni di servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo;

i) gli ammessi a dispensa dal servizio militare per obiezione di coscienza, soggetti peraltro alla prestazione del servizio civile sostitutivo.

L'art. 6 DPR 237 (= art. 4 RDL 329), *esclude* dal servizio militare e dall'appartenenza alle Forze Armate coloro che, in applicazione della legge penale, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale

straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, essendo incompatibile l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con lo speciale rapporto di diritto pubblico istituito dal servizio militare tra gli individui che lo prestano e la pubblica Amministrazione.

L'obbligo del servizio militare *decorre* dalla data dell'arruolamento fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 45° di età (così ridotto dal DLgsCPS 2 agosto 1946 n. 347). È da rilevare che il termine di 45 anni è intermedio fra quelli stabiliti nel 1875 e 1929 (rispettivamente 39 e 55 anni). I militari della Marina, e quelli dell'Aeronautica che non siano aiuto specialisti o aiuto specializzati, vengono trasferiti nei ruoli della forza in congedo dell'Esercito dopo il 31 dicembre dell'anno in cui compiono, rispettivamente, il 39° e il 25° anno di età. Fanno eccezione gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, per i quali si applicano le leggi che particolarmente li riguardano (art. 9 DPR 237/64).

L'obbligo del servizio militare *si soddisfa* parte sotto le armi, salvo le dispense dal compiere la ferma o le esenzioni dai richiami, parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato (art. 10 DPR 237/64).

La *ferma di leva era definita* dall'art. 10, 2° e 3° comma, RDL 329/38) «quella parte dell'obbligo di servizio che si compie sotto le armi... per chiamata d'autorità allo scopo di prima e generale istruzione militare». L'art. 80 del DPR 237/64 modificò leggermente la determinazione dello scopo («di acquisire la necessaria istruzione militare»). L'art. 3, 2° comma, della L. 958/1986 ha invece stabilito che «la ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attività operativa».

L'art. 101 RDL 329/38 fissava la *chiamata alle armi* nell'Esercito e nell'Aeronautica «normalmente» nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il 21° anno di età, salva la facoltà del ministro di anticiparla al 20° ovvero, «quando speciali circostanze lo esigano», di rinviarla parzialmente o totalmente al 22°. «In contingenze straordinarie» i giovani arruolati potevano essere chiamati alle armi anche prima di tali termini. Per la Marina, invece, la chiamata alle armi era fissata al 20° anno di

età. L'art. 78 DPR 237/64 recepiva tali disposizioni, aggiungendo alle facoltà del ministro quella di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni. Di fatto, a partire dal 1964, la chiamata alle armi venne costantemente anticipata al 20° anno anche per la leva di terra (Esercito ed Aeronautica). L'art. 79 modificava invece in senso restrittivo la chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione, aggiungendo che essi dovevano «seguire le sorti della loro classe di nascita».

L'art. 3 della legge 191/1975 ha invece fissato la chiamata alle armi al 19° anno di età, confermando le facoltà del ministro relative all'anticipazione o posticipazione di un anno e alla chiamata delle classi per contingenti o scaglioni. L'anticipo della chiamata alla leva e alle armi venne attuato gradualmente a partire dal 1976, secondo le norme transitorie fissate dall'art. 38 della stessa legge.

Esamineremo più avanti dettagliatamente le disposizioni relative al *ritardo*, *rinvio* o *differimento* della prestazione del servizio di leva per le seguenti ragioni:

a) per motivi di studio (universitari e allievi di istituti di istruzione secondaria);

b) per studi preparatori per le missioni cattoliche (allievi interni in Istituti della Repubblica) e per l'esercizio del ministero di culti ammessi dallo Stato (scuole rabbiniche e facoltà teologiche);

c) per gli indispensabili al governo di aziende agricole industriali e commerciali cui attendano per conto proprio o della famiglia;

d) per stipulazione di un contratto di formazione professionale previsto dalla legge sull'occupazione giovanile;

e) per avere un fratello alle armi o per contemporanea presentazione alle armi di due fratelli;

f) per servizio civile volontario di cooperazione allo sviluppo in paesi extraeuropei;

g) per esercizio di funzioni pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e assessori comunali);

h) per residenza in comune terremotato, in mancanza di titolo all'esenzione.

La *durata della ferma di leva* era di mesi 18 per l'Esercito e l'Aeronautica e di mesi 28 per la Marina.

Essa venne ridotta rispettivamente a 15 e 24 mesi dalla legge 18 febbraio 1963 n. 164 (cfr. art. 81 DPR 237/64), e a 12 e 18 dall'art. 1 L. 191/85. Quest'ultimo fissò pure a 15 e 18 mesi la durata della ferma per coloro che conseguono a domanda la nomina ad Ufficiale di complemento rispettivamente nelle prime due Forze Armate e nella Marina. La riduzione della ferma in Marina a 12 mesi (15 per gli Ufficiali di complemento), venne disposta dall'art. 3 L. 958/1986. Tutte queste riduzioni vennero disposte con gradualità (artt. 2 L. 164/1963; 37 L. 191/75 e 41 L. 958/86).

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

L'art. 83, 1° comma, DPR 237/64 prevedeva che i militari prosciolti dalla ferma volontaria per motivi diversi da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio fossero tenuti a prestare la ferma di leva per l'intera durata, non essendo computabile in essa il tempo trascorso presso Istituti, Accademie o Scuole delle Forze Armate o Corpi armati dello Stato anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza. L'art. 18 L. 191/1975 ha esteso tale norma anche agli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria, e ha reso non computabile anche il tempo trascorso posteriormente alla chiamata alle armi della classe di appartenenza. Tuttavia gli artt. 107 e 108 danno facoltà al ministro per la difesa di accordare una riduzione del servizio alle armi agli ufficiali e agli aspiranti del servizio permanente o di complemento con obblighi di leva (in relazione alle esigenze di ciascuna Forza Armata), nonché ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

Non è computabile altresì nella ferma di leva il tempo trascorso dai militari in stato di diserzione o allontanamento illecito o scontando la pena loro inflitta, ovvero in stato di detenzione in attesa di giudizio se questo fu seguito da condanna: in tali casi la ferma deve essere completata per il periodo mancante (art. 83, 2° comma).

Non è computabile neppure il periodo trascorso in licenza di convalescenza ovvero presso luoghi di cura per malattie o infermità non dovute a causa di servizio, se non nei limiti di 15 e 45 giorni rispettivamente per la licenza e la degenza. Tuttavia tali limiti possono essere aumentati con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati (art. 24, commi 8- 10, L. 958/1986).

L'art. 114 del DPR 237/64 (= art. 166 RDL 329/38) consente di *ritardare il collocamento in congedo illimitato* per fine ferma per altrettanti giorni quanti sono: a) quelli necessari per ultimare le punizioni disciplinari in corso; b) quelli trascorsi in camera di punizione durante la seconda metà del servizio prestato; c) quelli di ritardata presentazione alle armi senza giustificato motivo.

L'art. 115 consente inoltre di ritardare il congedamento dei militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione sino all'arrivo della nave nel primo porto della Repubblica, e quello dei militari in servizio all'estero o su navi stazionarie all'estero qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo.

Gli artt. 105 (modificato dall'art. 26 L. 191/75) e 106 DPR 237/64 danno peraltro facoltà al ministro di *anticipare l'invio in congedo illimitato* sia a domanda (per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati, che diano titolo a dispensa), sia d'autorità (nel caso in cui, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esuberante).

Servizio militare (ferma di leva e richiamo) in pendenza di rapporto di lavoro (conservazione del posto, computo nell'anzianità e benefici per le assunzioni e i pubblici concorsi); riconoscimento del servizio di leva ai fini previdenziali; differimento del servizio al termine del contratto o corso di formazione; qualificazione professionale durante il servizio militare e agevolazione dell'inserimento nelle attività produttive; soccorsi alle famiglie bisognose

Come si è detto nel III volume[8], l'art. 2111 codice civile del 1942, recependo la norma fissata dall'art. 16 della legge sull'impiego privato (RDL 13 novembre 1924 n. 1825), configurava espressamente (salvo il patto contrario) la chiamata alle armi come causa di risoluzione automatica del contratto di lavoro. Peraltro la legge 10 giugno 1940 n. 653 aveva stabilito, limitatamente ai soli impiegati privati e lavoratori assimilati e alla sola ipotesi del richiamo o trattenimento alle armi, che quest'ultimo aveva effetto sospensivo e che il lavoratore aveva diritto alla conservazione del posto, salvo l'onere di mettersi a disposizione del datore di lavoro entro il termine di 5-15 giorni dalla cessazione del servizio militare, a seconda della durata del richiamo.

In tal modo veniva trasferito a carico del datore di lavoro il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro. L'ambito di applicazione del principio fu esteso nell'immediato dopoguerra, con effetto retroattivo, a tutti i reduci dal DLgsLgt 14 febbraio 1946 n. 27. Il decreto subordinava peraltro la riassunzione (da richiedere entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto o dalla data di rimpatrio o di congedamento) alla mancanza dei mezzi indispensabili per il mantenimento. Caratteristiche essenziali della disciplina erano il diritto alla conservazione del posto per almeno un anno e il computo nell'anzianità del periodo trascorso prima della riassunzione. Analoghe norme vennero stabilite dal RD 26 marzo 1946 n. 138 per il pubblico impiego.

Il *DLgsCPS 13 settembre 1946 n. 303* estese infine la disciplina anche ai lavoratori chiamati alle armi per adempiere agli

obblighi di leva. L'art. 1 attribuiva alla chiamata alle armi effetti sospensivi e non risolutivi del rapporto di lavoro, e riconosceva che il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Lasciava però ai singoli contratti di lavoro l'eventuale computo del periodo trascorso prima della riassunzione agli effetti dell'anzianità. L'art. 3 stabiliva peraltro a carico del lavoratore, a pena di risoluzione del contratto, l'onere di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, entro 30 giorni dal congedamento per fine ferma o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo. L'art. 4 puniva inoltre penalmente (con l'ammenda) le contravvenzioni al decreto (da accertarsi da parte dell'Ispettorato del lavoro).

A tale principio fu data sanzione costituzionale dal famoso emendamento Moro inserito nell'*art. 52*, 1° comma, Costituzione, laddove stabilisce che l'adempimento dell'obbligo di servizio militare «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».

Le disposizioni del DLgsCPS n. 303/46 vennero in seguito estese alle seguenti categorie:

a) lavoratori delle classi anteriori al 1924 chiamati dopo la guerra a completare i corsi AUC o compiere il servizio di prima nomina interrotti in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943 (legge 23 dicembre 1949, n. 949);

b) operai permanenti e temporanei e incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato, e personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate richiamati o trattenuti alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, salvo l'onere di porsi a disposizione del datore di lavoro entro un termine variabile dai 5 ai 15 giorni a seconda della durata del richiamo (legge 3 maggio 1955, n. 370).

Durante il periodo di richiamo alle armi l'impiegato ha diritto anche a un *trattamento economico*, consistente per i primi due mesi in una indennità mensile pari alla retribuzione, e per la residua durata del richiamo pari alla differenza fra il trattamento retributivo goduto durante il rapporto di lavoro e quello militare.

Non avevano invece diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di richiamo alle armi i lavoratori dipendenti da privati. A questi ultimi spettavano solo (ai sensi dell'art. 4 della legge 370/55, che fa rinvio agli artt. 2111, 2° comma, e 2110, 1° e 3° comma, codice civile) la corresponsione di una *indennità* e il computo nell'anzianità di servizio del periodo di richiamo.

La legge 10 dicembre 1957 n. 1248 aumentò anche la misura dei *soccorsi giornalieri* alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (lire 300 per il militare e la moglie, 200 per il genitore e 150 per il figlio, il fratello o la sorella, l'avo o l'ava), ferma restando quella dei soccorsi giornalieri previsti per la moglie e i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva.

Tuttavia l'art. 2 del DLgsCPS 303/1946 limitava l'applicazione del decreto ai lavoratori (a partire dalla classe 1924) che anteriormente alla chiamata alle armi fossero alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da almeno tre mesi. Questa norma, recepita dall'art. 77, 2° comma, DPR 237/64, venne poi dichiarata incostituzionale con *sentenza n. 144* del 10 maggio 1984.

L'art. 77 venne pertanto modificato dall'art. 22 L. 958/1986. Quest'ultimo recepiva esclusivamente le disposizioni relative agli effetti sospensivi della chiamata alle armi, al diritto alla conservazione del posto di lavoro e all'onere di presentazione entro 30 giorni (corrispondenti a quelle dell'art. 1, 1° comma, e 3 del citato DLgsCPS 303/46), omettendo la condizione (dichiarata, come si è detto, incostituzionale) che il rapporto di lavoro fosse instaurato da almeno tre mesi.

Lo stesso articolo ha altresì previsto altri due *benefici* derivanti dalla prestazione del servizio militare di leva o di richiamo in pendenza di rapporto di lavoro, estendendoli anche alla prestazione del servizio militare volotario:

a) elevazione del limite massimo di età richiesto per la partecipazione ai pubblici concorsi di un periodo pari al servizio militare (volontario, di leva e di leva prolungata) effettivamente prestato (ma comunque non superiore a tre anni);

b) valutazione nei pubblici concorsi dei periodi di effettivo servizio militare (di leva, di richiamo, di ferma volontaria e rafferma) con lo stesso punteggio attribuito dalle commissioni esaminatrici per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Il riconoscimento del diritto del lavoratore alla conservazione del posto anche in caso di chiamata alle armi era inteso a impedire che gli effettivamente incorporati fossero penalizzati rispetto ai riformati, esonerati e dispensati. Allo stesso scopo tendeva anche l'esclusione dai pubblici uffici dei cittadini che non potessero dimostrare di aver soddisfatto gli obblighi di leva o di esserne esenti.

Paradossalmente, però, le due disposizioni finirono per rendere più difficile l'accesso al lavoro dei giovani soggetti all'obbligo del servizio militare, non solo nel settore privato, ma anche nello stesso settore pubblico. Il datore di lavoro, privato o pubblico, aveva infatti interesse ad assumere giovani che avessero già compiuto il servizio militare oppure che ne fossero esenti. Di fatto vennero dunque favoriti nelle assunzioni, e talora anche negli stessi pubblici concorsi, i «*militesenti*» e i cittadini di sesso femminile.

Solo l'art. 22 L. 958/1986 ha fatto divieto di imporre la condizione di aver soddisfatto gli obblighi di leva o di esserne esente per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni (Stato, aziende autonome, enti pubblici e locali) e per le assunzioni in impieghi, servizi ed attività in uffici pubblici e privati: fermo restando, tuttavia, l'onere dell'interessato di comprovare mediante foglio matricolare la propria regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva e di servizio militare.

Come si è detto, dall'art. 22 L. 958/1986 si ricava che il servizio militare di leva o di richiamo effettuato non in pendenza di rapporto di lavoro non assume rilievo alcuno ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni. A questo proposito, il Consiglio di Stato ha rilevato, con parere 1851/86, la disparità di trattamento nei confronti del servizio civile di coopera-

zione all'estero, per il quale è talora prevista la valutazione *ex se* indipendentemente dall'esistenza di rapporto di lavoro in atto[9].

Peraltro l'art. 20 L. 958/1986 riconosce validità al servizio militare per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del *trattamento previdenziale* del settore pubblico.

L'art. 8 della legge sull'occupazione giovanile (1° giugno 1977 n. 285) e l'art. 13 della legge-quadro in materia di formazione professionale (21 dicembre 1978 n. 845) hanno previsto la facoltà del ministro della Difesa di consentire, con suo decreto, nei limiti permessi dalle necessità primarie della difesa, il *differimento* a domanda della prestazione del servizio militare di leva per gli arruolati assunti con contratto di formazione professionale, o impegnati in progetti specifici di cui all'art. 26 L. 285/77 ovvero nella frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dalla L. 845/78. Il differimento è concesso per la durata del contratto o del corso e per una sola volta.

L'art. 16 L. 958/1986 ha inoltre previsto che i militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, siano facilitati a frequentare i corsi di *formazione professionale* organizzati dalle pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. A tal fine ha disposto a carico delle pubbliche amministrazioni l'invio dei programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza, e a carico di comandi militari la divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva, fornendone altresì copia ai consigli di rappresentanza.

Tradizionalmente il servizio militare di leva è stato concepito quale occasione sia per il conseguimento di titoli di studio della scuola dell'obbligo (licenza elementare e licenza media), sia per la qualificazione professionale dei giovani. Nel 1982 si calcolava che su circa 280 mila giovani di leva incorporati ogni anno, ben 98 mila conseguissero durante il servizio militare specializzazioni militari che hanno corrispondenza in attività lavorative civili, e altri 60 mila abilitazioni alla condotta di automezzi di varie categorie: una cifra che va messa in rapporto

con quella dei giovani annualmente istruiti presso gli Istituti Professionali di Stato e i Centri di Addestramento Professionali Regionali (150 mila unità)[10].

Esamineremo più in dettaglio, in specifici paragrafi dei due capitoli seguenti, la questione della formazione professionale dei militari di leva, dei volontari in ferma prolungata e dei Sottufficiali. Ricordiamo qui per completezza che gli artt. 14 e 17 della L. 958/1986 hanno disciplinato la qualificazione professionale conseguita nell'ambito delle Forze Armate.

L'art. 14 ha stabilito che i programmi di addestramento debbono tendere anche all'elevazione professionale dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione. Il ministro della Difesa deve comunicare a quelli del Lavoro e della Pubblica Istruzione il piano dei corsi per la formazione di specialisti e aiuto specialisti cui sono ammessi i militari di leva, inclusi quelli dell'Arma dei Carabinieri: inoltre, tre mesi prima del termine della ferma, deve comunicare gli elenchi nominativi degli specialisti e aiuto specialisti in procinto di essere congedati al ministro del Lavoro e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni di residenza degli interessati.

L'art. 17 stabilisce il riconoscimento delle qualifiche professionali e delle specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, quali titoli valutabili nei concorsi per titoli e per esami per l'accesso alle carriere della P.A. La loro corrispondenza con le qualifiche funzionali e i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti locali è stabilita con decreto del ministro della Difesa, di concerto con quelli della Funzione Pubblica, della P.I. e del Lavoro.

Soggezione alla leva di mare. Cancellazione e restituzione alla leva di terra. Trasferimento dai ruoli di una F.A. a quelli di altra F.A. o Corpo armato. Arruolamenti eccezionali all'estero nella Marina Militare. Formazione dei contingenti aeronautici di leva. Servizio di leva a domanda nell'Aeronautica Militare. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica

L'art. 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima (RD 28 luglio 1932 n. 1365) elencava dieci categorie di *soggetti alla leva di mare*[11]. La legge 2 agosto 1962 n. 1331 soppresse nuovamente (come già aveva fatto il T.U. del 1927) la restrizione che determinati mestieri (marittimo, barcaiuolo, battellante, scaricatore, mastro d'ascia, calafato, carpentiere, operai dei cantieri navali) dovessero essere stati esercitati per almeno sei mesi, ed estese la soggezione alla leva di mare al personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro della Marina (in precedenza erano soggetti alla leva di mare solo gli operai, artieri, manovali e garzoni).

Come riflesso delle crescenti difficoltà di arruolamento volontario in Marina nonché della riduzione della ferma di leva da 28 a 24 mesi, l'art. 2 del DPR 237/1964 estese ulteriormente la soggezione alla leva di mare. Quest'ultima veniva estesa a tutti i dipendenti civili della Marina Militare, a tutti i lavoratori del settore della pesca (incluse le attività commerciali e artigianali correlate), a tutti i diplomati, allievi ed ex- allievi degli istituti tecnici e delle scuole nautiche, nonché, nei limiti del fabbisogno di militari da incorporare nella Marina Militare, a tutti i residenti nei comuni costieri. In tal modo al criterio della condizione personale si aggiungeva, sia pure in modo residuale, il criterio territoriale. Erano previste in tutto sedici categorie:

a) iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna;

1-*b*) esercenti attività lavorative nell'ambito dei porti, delle spiagge e del demanio marittimo, ovvero sulle rive e acque dei laghi, fiumi e lagune;

1-*c*) iscritti a società o enti di sport nautici o pesca sportiva e titolari di patenti per motoscafi;

2) personali civili della Marina Militare;

3) dipendenti da ditte per la costruzione, allestimento, arredamento, riparazione e fornitura di navi, galleggianti, armamenti navali guerreschi, caldaie, macchinari e materiali navali di qualsiasi tipo;

4) dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri o insistenti sulle acque interne;

5) lavoratori del settore della pesca (qualsiasi attività);

6) e 7) arruolati volontari o prosciolti dal servizio nel CEMM e nella GdF (contingente di mare);

8-*a*) diplomati nautici (comandanti, direttori di macchine, navalmeccanici, meccanici e costruttori navali);

8-*b*) iscritti ed ex-iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime, negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) marinaretti di navi scuole;

10) allievi ed ex-allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole di carattere marinaresco;

11) iscritti ed ex-iscritti a corsi professionali dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia;

12) richiedenti l'iscrizione nelle liste della leva di mare, purché in possesso di particolari requisiti per il servizio militare marittimo;

13) iscritti nelle liste di leva dei Comuni costieri (nei limiti del fabbisogno dei militari da incorporare nella Marina Militare).

L'art. 4 L. 191/1975 restrinse l'ambito delle categorie 1-*b*), 1- *c*) e 4): la prima venne limitata ai soli titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto ai sensi dell'art. 68 codice della navigazione, escludendo quindi i lavoratori esercenti attività nell'ambito delle spiagge e delle rive o sulle acque interne. Dalla

seconda categoria vennero esclusi i titolari di patente per motoscafo, mentre la soggezione degli iscritti a società o enti di pesca sportiva venne limitata alla sola pesca subacquea. Infine si limitò la soggezione dei dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali dei comuni costieri solo a quelli di ditte la cui produzione fosse di preminente interesse marinaresco.

I giovani soggetti alla leva di mare vengono *cancellati* dalle liste della leva di terra e iscritti in quelle della leva di mare (art. 12 DPR 237/64 = art. 5, 1° comma, RDL 329/38).

Vengono peraltro *ripristinati* alla leva di terra (art. 13 DPR 237/64) i giovani:

a) già arruolati nelle altre Forze Armate o nei Corpi armati il cui servizio sia equiparato per legge a quello obbligatorio di leva;

b) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici;

c) riformati alla visita di leva;

d) risultati mancanti di requisito per appartenere alla leva di mare o comunque non ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina Militare;

e) per i quali, in via eccezionale, il ministro della Difesa determini il trasferimento alla leva di terra.

Il titolo per l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva può inoltre essere fatto valere, su richiesta del padre o della persona che esercita la patria potestà, e anteriormente alla visita medica, al fine di ottenere il ripristino nella leva di terra.

La norma corrispondente del RDL 329/38 (art. 5, 2° e 3° comma), prevedeva che dovessero o potessero essere «lasciati o restituiti» alla leva di terra, oltre alle categorie sopra indicate, anche gli iscritti assegnati ai servizi sedentari all'atto della chiamata alle armi o residenti all'estero che chiedessero di fruire della speciale ferma semestrale nell'Esercito.

L'art. 6 della L. 191/1975 ha modificato l'art. 13 DPR 237/64 aggiungendo alle cinque categorie di cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM anche gli specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club Alpino Italiano e

dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, a condizione di aver svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e di aver fatto domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle Truppe Alpine e ne siano riconosciuti idonei.

L'art. 14 DPR 237/64 disciplina il *trasferimento* dai ruoli del CEMM a quelli delle altre Forze Armate e viceversa. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti a quelli del CEMM:

a) i laureati e gli studenti universitari dei corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, in discipline nautiche o scienze economiche e marittime già arruolati nella leva di terra ma che non abbiano ancora prestato servizio (è fatto obbligo ai rettori di fornire, sessione su sessione, su richiesta delle C.P., i nomi e le generalità degli studenti);

b) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengono di prestare servizio nella Marina o nel contingente di mare della Guardia di Finanza.

L'art. 7 L. 191/1975 ha aggiunto a queste due categorie anche coloro che dopo il concorso alla leva di terra conseguono il requisito 1-*a*) (iscrizione tra i lavoratori marittimi).

Sono invece cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti in quelli dell'Esercito:

a) gli arruolati di leva di mare non ritenuti atti («per ragioni fisiche o professionali», secondo il testo sostituito dall'art. 6 L. 191/75) a prestare servizio in Marina;

b) i riformati dopo un periodo di servizio inferiore a tre mesi;

c) i militari in congedo illimitato eccedenti al fabbisogno della Marina.

I militari di leva del CEMM possono altresì ottenere, dopo un anno di effettivo servizio, il trasferimento in altra Forza Armata per intraprendervi una carriera. Quelli in congedo possono ottenere il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze Armate o Corpi armati (restando tuttavia iscritti nei ruoli del CEMM a disposizione della Marina militare fino al compimento, rispettivamente, del 39° o del 32° anno di età).

Essi possono altresì ottenere il nulla osta per presentare domanda di ammissione ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali di complemento o U e SU effettivi in altre Forze Armate o Corpi armati.

Gli articoli 125-127 del DPR 237/64 riproducono senza varianti le norme del testo unico della leva marittima relative agli *arruolamenti eccezionali all'estero* nella Marina Militare.

La legge 19 gennaio 1939 n. 340 stabiliva le categorie soggette all'iscrizione d'autorità nei ruoli naviganti, specialisti e servizi dell'Aeronautica. L'art. 3 del DPR 237/64 fissava invece i criteri per la formazione dei *contingenti aeronautici di leva*, curata da Ufficiali periti selettori dell'Aeronautica. Il contingente era tratto dagli arruolati nella leva di terra con specifiche caratteristiche fisio-psico- attitudinali. Avevano peraltro titolo preferenziale per l'assegnazione ai contingenti aeronautici:

a) laureati o studenti in ingegneria aeronautica o aerospaziale;

b) diplomati o studenti degli Istituti tecnici industriali per periti aeronautici;

c) titolari di brevetto o attestato di pilota civile di aeromobile;

d) dipendenti da almeno sei mesi da Società o Enti per l'esercizio di linee aeree;

e) operai, in servizio da almeno tre mesi, con qualifica di interesse aeronautico, presso stabilimenti e officine, sia militari che civili;

f) titolari di un certificato di specializzazione aeronautica.

L'art. 50 L. 958/1986 ha peraltro abrogato la disposizione relativa ai titoli preferenziali.

I giovani arruolati nella leva di terra che non abbiano titolo ad eventuale esonero, possono essere ammessi a loro richiesta, previa autorizzazione del Distretto Militare competente e nei limiti del fabbisogno, nella prima successiva chiamata del contingente aeronautico di leva. La domanda, anche se non accolta, comporta rinuncia all'eventuale ritardo o rinvio.

L'art. 84 del DPR 237/64 stabilisce che i militari dell'Ae-

ronautica hanno *obbligo di volo*, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo le norme particolari di detta Forza Armata.

Equiparazione del servizio prestato presso i Corpi armati dello Stato al servizio militare e validità come servizio militare di leva di quello prestato dagli ispettori della carriera direttiva del servizio antincendi e dalle guardie forestali

La Guardia di Finanza fu, nel 1915, il primo Corpo armato il cui servizio venne riconosciuto valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi militari. Seguirono, fra il 1930 e il 1935, analoghe equiparazioni del servizio prestato nei corpi degli agenti di pubblica sicurezza, di polizia coloniale e di custodia delle carceri, nonché nelle milizie «speciali» forestale e stradale (1930), portuaria, coloniale (1932) e confinaria (1934) (cfr. artt. 13-15 RDL 329/38).

L'art. 16, 1° comma, del DPR 237/64 riconobbe per ogni effetto come servizio militare quello prestato nella Guardia di Finanza, nel Corpo delle Guardie di P.S. e nel Corpo degli Agenti di custodia, fatta salva la non computabilità del periodo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole per gli appartenenti a tali corpi prosciolti dalla ferma volontariamente contratta per cause diverse da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

L'equiparazione del servizio prestato in detti corpi veniva giustificata con il loro status militare: tuttavia essa è stata estesa anche ai nuovi corpi civili della Polizia di Stato (L. 121/1981) e degli Agenti di Polizia Penitenziaria (1990).

La legge 27 ottobre 1965 n. 1198 riconobbe valido come servizio militare di leva il servizio prestato nel Corpo Forestale dello Stato dalle guardie e dagli allievi che avessero compiuto l'intera ferma triennale.

La legge 27 ottobre 1966 n. 945 concesse il rinvio del servizio di leva ai vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, nonché la dispensa quando avessero compiuto nel Corpo na-

zionale dei Vigili del Fuoco un servizio di durata pari alla ferma di leva. Al termine del corso teorico pratico potevano conseguire a domanda la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito, senza obbligo di servizio di prima nomina.

Assolvimento degli obblighi militari quale «ausiliario» nell'Arma dei Carabinieri

La possibilità di compiere a domanda la ferma di leva quale carabiniere ausiliario venne concessa agli arruolati nell'Esercito dal RDL 2 ottobre 1919 n. 1802. A fine ferma, avendone i requisiti, i carabinieri ausiliari potevano essere nominati «effettivi», con uno speciale premio di lire 500 e il periodo di servizio già prestato era computato nella ferma triennale.

La norma venne recepita nell'art. 2, lett. *d*), del DLgs Lgt 9 novembre 1945 n. 857, il quale consentiva l'arruolamento volontario come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di 18 mesi, dei giovani di leva, peraltro nei limiti delle vacanze organiche. La ferma è stata ridotta a 15 mesi nel 1964 e a 12 mesi nel 1976. Inoltre, sempre a partire dal 1975, l'arruolamento non è più limitato ai militari già incorporati nell'Esercito, e viene effettuato anteriormente all'incorporazione in altra Arma o Forza Armata, secondo modalità contenute nel manifesto di chiamata alle armi.

L'art. 21 L. 958/1986 concesse ai carabinieri ausiliari di permanere in servizio a domanda non solo quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale, nei limiti degli organici fissati dalla legge, ma anche con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma biennale.

Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto un premio di reinserimento pari all'ultimo stipendio mensile. Essi possono altresì chiedere l'ammissione alla ferma triennale in qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione del ministero della Difesa. L'Amministrazione provvede inoltre a propria cura e spese a versare i contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei carabinieri che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio.

Ai carabinieri effettivi e ausiliari congedati al termine della ferma triennale, biennale o di leva sono estese le provvidenze previste dagli artt. 28-30 L. 191/1975 per i volontari specializzati (riserve di posti nelle assunzioni obbligatorie e altri benefici).

L'art. 6, 1° e 2° comma, della L. 958/1986 dispone che le eventuali aliquote di giovani ammessi a domanda alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri vengano indicate in apposite tabelle nello stato di previsione del ministero della Difesa, e che i requisiti e i criteri per l'ammissione siano indicati nel manifesto di chiamata alle armi. Le domande debbono essere presentate al Consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri.

Il contingente di carabinieri ausiliari era di 4 mila unità nel 1967, 6.104 nel 1978, 12 mila nel 1980-82, 14.721 nel periodo 1984-90, 15.600 nel 1991. Nel periodo 1967-1990 esso è aumentato del 268 per cento, salendo dal 5 al 13.6 per cento della forza bilanciata dell'Arma, e dall'1.5 al 5.8 per cento del contingente di leva.

Dal 1973 al 1986 sono stati arruolati complessivamente 121.450 carabinieri ausiliari (1973 = 100; 1984 = 382). Le domande sono aumentate più che proporzionalmente (1973 = 100; 1984 = 628), passando da 7.771 (con un rapporto di 1.98 rispetto agli arruolati) a quasi 49 mila (con un rapporto di 3.27). Rispetto alla popolazione interessata si è passati dal 2.5 al 13.6 per mille.

L'aumento delle domande dipende da un complesso di ragioni. Anzitutto il maggior prestigio sociale delle forze dell'ordine conseguente alla riforma della polizia (1981) e alla lotta contro il terrorismo (1974-1984), che ha rimosso le remore psicologiche dei giovani provenienti dai ceti più elevati e studenti universitari; in secondo luogo il diverso impiego degli ausiliari (non più destinati prioritariamente ai battaglioni mobili e inseriti nell'organizzazione territoriale, con conseguenti maggio-

ri opportunità di prestare servizio nella regione o nella città di residenza); infine, la crisi dell'occupazione giovanile, che ha reso sempre più appetibile il considerevole incentivo economico previsto per gli ausiliari (corresponsione di uno stipendio di poco inferiore a quello degli effettivi e superiore alla paga degli stessi volontari a lunga ferma).

Tuttavia, come rileva una tesi di laurea sull'arruolamento dei carabinieri ausiliari dal 1973 al 1986[12], l'aumento delle domande è anche connesso alla migliore azione propagandistica circa i vantaggi derivanti dal servizio quali ausiliari. Secondo lo studio citato, l'«esplosione» delle domande nel 1984 si spiega anche con l'intensa campagna pubblicitaria promossa dall'Arma nell'anno precedente: al contrario, la caduta nell'anno successivo (del 42%) dipenderebbe da una propaganda meno intensa. Le inserzioni pubblicitarie del 1990 e 1991 relative al servizio di leva nei carabinieri sfruttavano abilmente il tema qualunquistico del servizio militare ordinario come «anno perduto», contrapponendogli quello ausiliario come «anno guadagnato»: «un Carabiniere Ausiliario — dicevano — è un uomo che guadagna un anno. Per dare e avere di più»; «meglio per te, meglio per gli altri». Nonostante le riserve che si possono avanzare circa l'opportunità generale e la stessa correttezza del «messaggio», si deve riconoscere che esso è molto efficace. Si è fatto anche ricorso, con raffinata discrezione, alla tecnica dei «testimonials»: nella inserzione pubblicitaria relativa agli arruolamenti ordinari per il 1989 compariva anche la fotografia sorridente di «Giovanni, carabiniere paracadutista», mentre i settimanali di opinione provvedevano a spiegare che si trattava del figlio del sen. Umberto Agnelli.

È totalmente mutata, quindi, la tipologia sociale dei carabinieri ausiliari. Nel 1973 il 32.2 per cento aveva la licenza elementare e il 53.4 la media inferiore. Nel 1986 queste due categorie erano scese rispettivamente allo 0.6 e al 43 per cento. I laureati erano saliti invece dallo 0.1 al 2.8 per cento, e i diplomati dal 14.3 al 53.5 per cento.

Dal 1973 al 1986 è triplicato il numero di quelli nati nei capiluogo di provincia (dal 16.8 al 50.1 per cento), mentre si è più

che raddoppiato il numero degli studenti o giovani in attesa di occupazione (da meno del 30 a più del 60 per cento) e più che dimezzato quello dei lavoratori specializzati e artigiani (da oltre il 30 a meno del 15 per cento), scendendo dal 19 al 12 gli operai e manovali e dal 5 al 2 per cento i lavoratori agricoli.

Quanto alla provenienza regionale, si è accentuata la provenienza dal Nord (49.1 per cento nel 1973 e 55.5 nel 1986) e dalle Isole (6.3 contro 9.4 per cento), diminuendo quella del Centro (26 per cento contro 23.1) e dal Sud (dal 18.6 al 12 per cento).

Nonostante questo aumento del livello socioeconomico dei carabinieri ausiliari, la disoccupazione giovanile e il maggior prestigio sociale delle forze dell'ordine hanno determinato anche un considerevole aumento del numero dei passaggi dalla ferma di leva alla ferma triennale (dal 5 per cento del 1974 al 18.9 del 1984): ma negli anni seguenti è sceso, toccando l'11.2 per cento nel 1986. Molto scarsa, invece, l'incidenza dei passaggi in ferma biennale (dal 3.8 per cento nel 1981 allo 0.73 nel 1986).

Assolvimento degli obblighi di leva come ausiliario nel Corpo dei Vigili del Fuoco (1950), degli Agenti di Custodia (1975) e della Polizia di Stato (1980), e proposte relative all'istituzione di vigili urbani ausiliari (1990-91)

La legge 13 ottobre 1950 n. 913 autorizzò il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a reclutare annualmente, in misura non superiore al 10 per cento degli organici, a domanda, e previo nulla osta delle autorità militari, volontari ausiliari di leva in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo. Gli ausiliari erano considerati a tutti gli effetti (salvo quelli disciplinari e penali) come militari di leva: la durata massima del servizio, valevole ad ogni effetto come servizio di leva, era di 18 mesi, 4 dei quali da trascorrere presso le scuole centrali antincendi per seguire un corso di addestramento tecnico-professionale. L'idoneità ottenuta nel corso era titolo preferenziale, a parità di condizioni, per l'assunzione in pianta stabile nel Cor-

po. La legge 24 ottobre 1955 n. 1078 dettò norme relative al trattamento di quiescenza dei vigili del fuoco ausiliari.

Il contingente iniziale fu di 500-800 per ciascuna classe di leva. In seguito venne aumentato a un massimo di 4 mila unità dalla legge 8 dicembre 1970 n. 996.

L'art. 23 della legge 8 agosto 1977 n. 546 sulla ricostruzione delle zone terremotate del Friuli e del Veneto, dispose l'arruolamento a domanda nel Corpo nazionale dei VV.FF., anche al di fuori del contingente massimo, dei cittadini soggetti alla leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del sisma nei comuni terremotati, esonerandoli dal frequentare il corso di addestramento e disponendo il loro impiego presso il comando provinciale dei VV.FF. della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, in servizi di soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

Le leggi 7 giugno 1975 n. 198 e 2 maggio 1977 n. 186 hanno autorizzato l'incorporazione di volontari ausiliari di leva anche nel Corpo degli Agenti di Custodia, ed elevato il contingente a 2.400 uomini.

La legge 8 luglio 1980 n. 343 ha stabilito analoghe disposizioni relativamente al Corpo Guardie di P.S. (in seguito Polizia di Stato), autorizzando un contingente annuale di 4 mila ausiliari.

Fra il 1981 e il 1984 sono state presentate ben 71.751 domande per prestare servizio ausiliario nella P.S.: sono stati effettivamente incorporati 9.517 giovani, di cui ben 8.608 hanno svolto il servizio nella regione (e quasi sempre nella città) di residenza. Di essi il 39.2 per cento ha chiesto di essere trattenuto in servizio un altro anno e il 17.6 per cento ha presentato istanza di immissione in ruolo. Quanto al livello di istruzione, l'1 per cento erano laureati, e il 53 per cento diplomati[13]. Queste tendenze si sono fortemente accentuate negli anni successivi (aumento delle domande, del livello di istruzione e dell'istanza di trattenimento in servizio ed immissione in ruolo).

Inizialmente, gli ausiliari della P.S. prestavano servizio nei reparti celeri e mobili, per consentire di accrescere l'aliquota di

personale maschile effettivo assegnato alle altre componenti della P.S. e arginare la massiccia femminilizzazione conseguente alla mancata fissazione di un «tetto» all'arruolamento di personale femminile (che ora raggiunge il 55-60 per cento dei vincitori di concorso). Ma in seguito anche le donne sono state assegnate ai reparti celeri e mobili (e perfino ai NOCS), mentre la riduzione del servizio a 36 ore ha determinato l'impiego degli ausiliari in compiti di turn-over.

Il servizio (sia come ausiliari sia come effettivi) nella P.S. appare molto più gradito di quello nell'Arma dei Carabinieri. Anche escludendo le domande presentate da cittadini di sesso femminile (che nel 1991 hanno raggiunto la cifra di 80 mila), non ammessi al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, le domande di prestazione del servizio ausiliario o di arruolamento nella P.S. sono mediamente il doppio di quelle relative ai Carabinieri. A parità di trattamento economico le ragioni sembrano consistere nell'allentamento della disciplina e dei controlli verificatosi a seguito della «civilizzazione» della P.S., nella concentrazione di quest'ultima nelle aree densamente urbanizzate (rispetto alla maggiore dispersione dell'Arma sull'intero territorio nazionale), nel carattere più spiccatamente burocratico del servizio, nella facoltà di associazione sindacale e, forse, anche nel «sex appeal» esercitato dalle colleghe in uniforme.

In considerazione del calo demografico e delle conseguenti previste difficoltà di reclutamento del personale di leva delle Forze Armate, l'art. 6, 3°-5° comma, della L. 958/1986 dispose che al termine del primo quinquennio di applicazione della legge, cessassero di avere vigore le norme relative alla facoltà di prestare servizio ausiliario di leva al di fuori dell'Arma dei Carabinieri. Tuttavia lo stesso articolo estese transitoriamente agli ausiliari dei VV.FF., della P.S. e degli AA.CC. le disposizioni, i benefici e i limiti previsti per i carabinieri ausiliari. I contingenti provvisoriamente autorizzati dovevano inoltre essere stabiliti anno per anno e con criterio residuale («soddisfatte le esigenze delle Forze Armate»), con decreto del ministro

della Difesa di concerto con quelli dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Tuttavia, come c'era del resto da aspettarsi, le resistenze (ben comprensibili) delle Amministrazioni interessate e la riduzione del fabbisogno delle Forze Armate da 270 a 230 mila militari di leva (con conseguente rinvio al 1995 dell'appuntamento inesorabile con l'insufficienza del contingente rispetto al fabbisogno), hanno già compromesso l'applicazione di questa norma, tesa a salvaguardare la priorità delle esigenze di reclutamento delle Forze Armate. Così la legge 5 dicembre 1988 n. 521 ha già prorogato sine die la possibilità di svolgere il servizio ausiliario nei VV.FF., mentre, giunti ormai a ridosso della scadenza del 1992, non si avvertono segni che ci si accinga a privare, come previsto dalla legge, la P.S. e il nuovo Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria della loro aliquota di ausiliari. Inoltre proprio nell'autunno 1990 il ministro delle Aree Urbane Carmelo Conte ha annunciato l'imminente presentazione di un d.d.l. teso a istituire un servizio ausiliario anche nei corpi di polizia municipale, ipotizzando addirittura la cifra di 15 mila giovani di leva. In questo caso l'incentivo non sarebbe rappresentato dal trattamento economico (in quanto i *vigili urbani di leva* riceverebbero il medesimo soldo dei militari di truppa in ferma ordinaria di leva) bensì dall'impiego nel comune o addirittura nella circoscrizione di residenza e dall'accesso facilitato all'impiego comunale[14].

In merito è stato presentata anche una p.d.l. di iniziativa parlamentare (*A.C.* n. 5618, 19 aprile 1991, on. Costa), la quale prevede l'impiego dei vigili urbani di leva esclusivamente nei «compiti relativi alla circolazione stradale» al livello di «operatore». La p.d.l. prevede che il servizio venga svolto «nella regione di appartenenza della recluta, salvo imprescindibili ragioni di servizio», l'assoggettamento «alle stesse norme penali e disciplinari stabilite per il personale della polizia municipale» e una retribuzione corrispondente alla metà di quella percepita dal personale della polizia municipale, livello «operatore». Il contingente annuale sarebbe fissato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, sentivo quello della Difesa, nel limite mas-

simo di un terzo dei posti in organico previsti per il livello di operatore: con lo stesso decreto, sarebbero annualmente indicati i comuni interessati, sentiti i ministri della Difesa e degli Interni, le regioni e le province autonome. L'onere di alloggiamento dei vigili urbani di leva sarebbe a carico dei comuni, con facoltà di appaltarne la gestione a enti pubblici o a privati.

L'utilizzazione dei militari di leva in servizi extramilitari e quella degli obiettori di coscienza in servizi extra-statali, costituisce un indubbio fattore di freno alla tendenza verso l'abolizione del servizio militare obbligatorio, a meno di non configurare il servizio ausiliario a domanda come una forma di apprendistato-precariato teso a costituire un canale di reclutamento parallelo rispetto a quello rappresentato dei concorsi pubblici per il reclutamento diretto del personale. A questo proposito si deve anche sottolineare che esso renderebbe necessario aprire tale canale anche ai cittadini di sesso femminile, le cui opportunità di accesso a ruoli ormai ampiamente femminilizzati (vigili urbani e agenti di P.S., e in prospettiva agenti di P.P. e vigili del fuoco) si ridurrebbero al solo canale concorsuale.

In ogni caso, non si può non registrare con apprensione e amarezza la conseguente ulteriore delegittimazione del servizio militare operata di fatto da una serie di provvedimenti settoriali che precostituiscono inaccettabili sacche di privilegio e ulteriori occasioni di clientelismo e favoritismo, «premiando» con stipendi e facilitazioni occupazionali quanti in fondo svolgono un servizio assai meno gravoso (e, come mostrano le statistiche, non più pericoloso in termini di incolumità fisica e psichica) del servizio nei ranghi delle Forze Armate. Prevale così una concezione al tempo stesso borghese, individualistica e corporativa del servizio militare, e si rafforza nei cittadini l'idea perniciosa ed errata, ma evidentemente corrente di fatto anche nella classe politica, che le Forze Armate siano ormai una mera sopravvivenza residuale: essendo al massimo tollerabile un modesto gettone di presenza nelle organizzazioni militari internazionali, testimonianza non della volontà di difendere le sovranità e l'indipendenza nazionale, bensì, al contrario,

della disponibilità ad accettare le limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 della Costituzione e poste ufficialmente a fondamento della partecipazione italiana alla guerra del Golfo.

Sezione II
Leva, selezione, reclutamento: organi, procedure, ricorsi amministrativi, sanzioni penali e amministrative

L'organizzazione leva e selezione, reclutamento e mobilitazione (LRM):

a) *la Direzione Generale della leva e del reclutamento obbligatorio e le competenze in materia di selezione attitudinale, reclutamento e mobilitazione delle altre Direzioni Generali del Ministero della Difesa*

La *leva e selezione attitudinale* è il complesso delle 54 operazioni realizzate nei due anni precedenti l'incorporazione di ogni singola classe e articolate in quattro fasi; formazione delle liste di leva, predisposizioni per la chiamata alla leva, chiamata e accertamento statistico delle disponibilità.

All'espletamento di tale complessa attività concorrono: i Comuni, gli Uffici di Leva, i Consigli di Leva, i Gruppi Selettori, i Comandi di Regione Militare con i Centri Elaborazione Dati, i Distretti Militari e gli Ospedali Militari per le attività medico-legali. Per la leva di mare, gli organi competenti sono gli Uffici e i Consigli di leva di mare e le Capitanerie di Porto.

Il *reclutamento* comprende a sua volta 51 operazioni, realizzate negli otto mesi antecedenti l'incorporazione di ciascun contingente e ultimate nei due mesi successivi. Esse sono articolate in cinque fasi: variazioni ai dati di base della leva, definizione dei fabbisogni e delle disponibilità, formazione (automatizzata) dei contingenti, chiamata alle armi e gestione (automatizzata) delle disponibilità. A tali attività sovrintendo-

no gli Stati Maggiori di Forza Armata, le D.G. LEVADIFE, SOTTUFFESERCITO, MARIPERS e PERSAEREO, i Comandi di Regione Militare, gli Stati Maggiori di Regione Aerea, i Distretti Militari e le Capitanerie di Porto.

La *mobilitazione* consta di 35 operazioni e di quattro fasi: aggancio per il completamento dei reparti ed enti (svolto dagli stessi), tenuta a giorno dell'archivio di mobilitazione, predisposizioni del ciclo di mobilitazione annuale e aggiornamento dello schedario di mobilitazione. Esse si svolgono a partire dal mese precedente il congedamento di ciascuna classe e si sviluppano negli otto anni successivi al congedamento. Sovrintendono a tali attività tutti i comandi ed enti operativi delle Forze Armate e i Distretti Militari[15].

Tradizionalmente, il servizio leva e selezione è assicurato da due distinte organizzazioni, una per la leva di terra e una per la leva di mare: addirittura la legge 340/1939 ne aveva previsto una terza per la «leva aeronautica», peraltro mai attivata.

L'esigenza dell'unificazione interforze è stata ripetutamente rappresentata, ma finora ha trovato una attuazione solo parziale, limitata alle competenze dell'Amministrazione centrale e al testo delle disposizioni normative in materia (il quale del resto prevede disposizioni speciali per la leva di mare).

Gli artt. 1 e 19 del DPR 18 novembre 1965 n. 1478 («riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della Difesa») hanno istituito, scorporando alcune attribuzioni della precedenti D.G. Leva, Sottufficiali e Truppa (LST) (del Ministero Difesa-Esercito) e D.G. del CEMM (del Ministero Difesa-Marina), l'attuale Direzione Generale «della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari», detta in sigla telegrafica *LEVADIFE*. La costituzione effettiva, a decorrere dal 31 dicembre 1966, e l'ordinamento interno, sono stati disposti dal D.M. 30 settembre 1966.

La D.G. LEVADIFE, con sede all'EUR (Piazzale Adenauer), comprende un Direttore e un vicedirettore Generali, più generali di B. o ispettori generali per l'azione di vigilanza su

più divisioni, un Ufficio del D.G. e 7 Divisioni, ciascuna delle quali dotata di un proprio archivio e ripartite in sezioni.

L'Ufficio del D.G., articolato in 4 Sezioni, svolge compiti di segreteria e trattazione delle pratiche avocate dal Direttore Generale, o relative al personale in servizio presso la D.G.; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più divisioni; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza. La 3ª Sezione (Organizzazione Metodi e Statistica) è in particolare competente per la compilazione di relazioni sull'attività della D.G. (come quelle annuali, già ricordate, «della leva di terra»); studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della D.G.; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; raccolta ed elaborazione di dati statistici.

Le prime tre Divisioni si occupano rispettivamente della leva, della selezione attitudinale e del reclutamento dei militari di leva per l'Esercito e l'Aeronautica, comprese le operazioni per l'emanazione delle tabelle di assegnazione degli arruolati ai centri di addestramento, per l'avviamento degli stessi ai predetti centri e per assicurare che il gettito di leva corrisponda al fabbisogno stabilito dagli Stati Maggiori. La 4ª Divisione assicura le stesse funzioni per la Marina.

La 2ª Divisione di LEVADIFE è competente inoltre per la selezione attitudinale degli Ufficiali in SPE e di complemento, dei SU e dei militari di truppa a lunga ferma e per il personale comunque in servizio nell'Esercito.

Relativamente alle altre due Forze Armate la selezione attitudinale del personale di carriera e volontario è invece attribuita, rispettivamente, alla 2ª Divisione della D.G. MARIPERS e alla 1ª Divisione della D.G. PERSAEREO.

Le funzioni relative al reclutamento degli Ufficiali in SPE e di complemento, dei Sottufficiali e dei militari di truppa a lunga ferma sono attribuite, rispettivamente, alle D.G. UFFICIALI dell'Esercito, SOTTUFFESERCITO, MARIPERS e PERSAEREO (1ª Divisione di ciascuna D.G.). Le Divisioni 1ª

SOTTUFFESERCITO, 1ª MARIPERS e 6ª PERSAEREO sono altresì competenti per l'emanazione delle tabelle di assegnazione dei militari di leva della rispettiva Forza Armata agli enti di impiego e per le operazioni relative all'avviamento dei militari stessi dai centri di addestramento alle scuole e agli enti di impiego.

Le Divisioni 5ª e 6ª di LEVADIFE sono rispettivamente competenti per la «militarizzazione e mobilitazione civile», il «personale del Servizio Assistenza Spirituale e dei Corpi ausiliari (CRI, SMOM) e il bilancio» della D.G. La 7ª Divisione («stato civile e Albo d'oro») è competente per la trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'oro.

Nel 1973 venne costituito nell'ambito di LEVADIFE l'Ufficio Volontari Civili e Obiettori di Coscienza (U.V.C.O.C.), al quale vennero devolute le competenze del Ministero della Difesa in materia di obiezione di coscienza e servizio civile sostitutivo.

Hanno sede presso LEVADIFE la Commissione consultiva di appello per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Leva e la Commissione consultiva per l'esame delle domande di riconoscimento dell'o.d.c. e ammissione al servizio civile sostitutivo prevista dall'art. 2 L. 772/1972.

b) *gli organi della leva e selezione attitudinale: Comuni, Uffici, Consigli e Commissioni Mobili di Leva e di Leva di mare, Commissione consultiva di appello. I Commissari di Leva*

Ai sensi del capo II, Sezione I del DPR 237/64 (artt. 34-40, corrispondenti senza modifiche agli artt. 42-49 RDL 329/38, e modificati dagli artt. 10 e 11 L. 191/75), spetta alle Amministrazioni comunali provvedere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, alla compilazione delle liste di leva mediante l'iscrizione, in ordine cronologico di nascita, dei giovani legalmente domiciliati che abbiano compiuto il 17° (in precedenza il 18°) anno di età, in base alle segnalazioni degli interessati o dei loro genitori o tutori e alle indagini da farsi sui registri dello stato

civile. Le liste debbono essere corredate da un elenco alfabetico da pubblicarsi il 1° febbraio e restare affisso per 15 giorni consecutivi. Nel mese di marzo la lista deve essere aggiornata con le nuove iscrizioni e cancellazioni e con le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami fatti per omissioni, false indicazioni o errori. Nei primi 10 giorni di aprile il sindaco deve trasmettere la lista all'Ufficio di leva ovvero alla Capitaneria di Porto competente per territorio, continuando a trasmettere i successivi aggiornamenti. Debbono essere altresì compilate e trasmesse apposite schede personali per ciascun inscritto (DP/0500).

Gli *Uffici di leva* effettuano l'istruttoria per la definitiva determinazione dei soggetti obbligati e per la sussistenza o meno dei titoli ai fini dei benefici di leva. Essi provvedono ad aggiungere sulle liste di leva in corso i rimandati per rivedibilità o per legali motivi, gli omessi, i renitenti presentatisi spontaneamente o arrestati, i nuovi cittadini e gli apolidi residenti, i cancellati o riformati in leve anteriori da ripristinarsi per annullamento del relativo provvedimento (art. 41 DPR 237/64 = art. 50 RDL 329/38).

Sono pertanto loro attribuiti la definizione e tenuta delle liste di leva; delle schede personali; dei registri dei renitenti; dei denunciati, degli ammessi alle convenzioni internazionali; degli esclusi per indegnità; degli elementi che hanno «eccepito» la cittadinanza; dei congiunti sottoposti a visita medica e delle visite domiciliari agli stessi congiunti; dei ricorsi; delle comunicazioni delle decisioni ai Comuni; delle visiste per delegazione; dei renitenti spontaneamente presentatisi; dei «nulla-osta» agli espatri.

Al 70° anno della classe di nascita le liste di leva vengono versate agli Archivi provinciali dello Stato, mentre le schede personali sono distrutte dopo 10 anni: quelle dei riformati e renitenti dopo 50.

Gli artt. 39-41 del RDL 329/38 prevedevano un Ufficio di leva per ciascuna provincia, ubicato nel capoluogo in locali forniti dalle amministrazioni provinciali. Nel 1955, però, gli Uffici di leva vennero ridotti a 84 e correlati ai Distretti Militari

corrispondenti. La progressiva automazione consentì poi di ridurli a 63 nel 1964, a 55 nel 1975 (corrispondenti in numero, sede e giurisdizione ad altrettanti Distretti Militari Principali o Ausiliari tipo «A») e a 22 (corrispondenti ad altrettanti DM «regionali») nel 1990.

Gli Uffici di leva di terra sono retti da *commissari di leva*[16]; quelli di leva di mare dai capitani di porto.

L'art. 25 del DPR 237/64 (= art. 22 RDL 329/38) riserva all'*autorità giudiziaria* ordinaria la definizione delle questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età, e la pronuncia su contesi diritti civili o di filiazione.

Il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, da proporre nel termine di 10 giorni dall'arruolamento, ha effetti sospensivi. Tali questioni sono giudicate con procedura d'urgenza dal Tribunale competente per territorio, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva. Le decisioni del Tribunale hanno immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento, ammettendosi peraltro il ricorso ai superiori gradi di giudizio (appello e cassazione) (artt. 54 e 55 DPR 237/64 = artt. 67 e 68 RDL 329/38).

L'art. 26 (= art. 23 RDL 329/38) riserva invece ai *Consigli di leva* le operazioni di leva e le decisioni non di competenza dell'autorità giudiziaria. Essi sono pertanto competenti per la definizione degli arruolamenti e per la tenuta: dei verbali delle sedute; degli elenchi e registri relativi agli esiti dei ricorsi; ai renitenti alle varie sedute; ai denunziati; ai visitati e dispensati; ai «benefici» concessi.

Gli artt. 24-28 del RDL 329/38 prevedevano un Consiglio di leva in ciascun capoluogo di provincia. Erano composti dal presidente del Tribunale o da altro magistrato all'uopo delegato (presidente), dal commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario (e con il compito di presiedere il Consiglio in caso di assenza o impedimento del magistrato), e da un Ufficiale superiore o capitano delegato dal ministro della Guerra. Il Consiglio era assistito da un perito sanitario (Ufficiale medico o, in mancanza, medico civile) senza diritto di voto: vi assisteva con voce consultiva un Ufficiale dei carabinieri,

e vi intervenivano, senza diritto a voto e nell'interesse dei loro amministrati, i capi delle amministrazioni comunali o un loro delegato, assistiti dal segretario comunale. L'intervento di due votanti bastava a rendere valide le decisioni. Il Consiglio decideva a maggioranza e in caso di parità prevaleva il voto del presidente.

Gli artt. 29-36 prevedevano inoltre che, dopo proclamata l'apertura della leva, ciascun Consiglio costituisse una o più *Commissioni mobili* per effettuare la visita e l'arruolamento presso ciascun capoluogo di mandamento compreso nella provincia ed eventualmente anche in altri comuni minori. Le uniche differenze rispetto alla composizione e al funzionamento dei Consigli erano che le Commissioni mobili erano presiedute dal magistrato titolare della pretura del mandamento, e che in caso di parità la decisione veniva rimessa al Consiglio. L'art. 21 dava infine facoltà al ministro, in tempo di guerra, di ordinare la costituzione, invece delle commissioni mobili e in località da indicarsi, di *commissioni temporanee* operanti con speciali modalità.

Il DLgsLgt 7 settembre 1945 n. 772 modificò la composizione dei Consigli e delle Commissioni, eliminando il magistrato ed effidando la presidenza al commissario di leva, includendovi con diritto di voto il perito sanitario, e, senza diritto di voto, un Ufficiale subalterno o un Sottufficiale con funzioni di segretario. Inoltre stabilì che in caso di parità nelle decisioni riflettenti l'idoneità fisica prevalesse il parere del medico, fermo restando che per tutte le altre nei Consigli prevaleva quello del presidente, mentre nelle Commissioni mobili si doveva rimettere la decisione al Consiglio. Inoltre la facoltà di istituire Commissioni temporanee veniva estesa anche all'ipotesi di «contingenze straordinarie». L'autorizzazione al ministro ad avvalersi di quest'ultima facoltà venne prorogata (con effetto anche retroattivo) fino alla leva della classe 1935 (leggi 28 giugno 1949 n. 553; 6 dicembre 1950 n. 1122; 2 febbraio 1955 n. 31). La legge 2 aprile 1951 n. 299 fissò in lire 2 mila l'indennità giornaliera ai medici civili chiamati come periti di leva: le leggi 25 aprile 1957 n. 308 e 8 luglio 1961 n. 645 consentirono, con

effetto retroattivo al 1956 e transitoriamente fino a tutto il 1963, di attribuire la presidenza dei Consigli e delle Commissioni mobili ad Ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consentisse di destinarvi un commissario di leva.

Le funzioni e la composizione dei Consigli di leva di terra vennero ampliate a partire dal 1960 quando (con F. n. 1080-R/152 SME Ufficio Ordinamento del 15 novembre 1959) venne disposto il passaggio delle operazioni di selezione attitudinale dai CMT di Regione Militare ad appositi *Gruppi selettori* istituiti presso i Distretti Militari. Di conseguenza l'art. 27 del DPR 237/64 attribuì ai Consigli di leva di terra anche la selezione attitudinale, che in precedenza veniva svolta successivamente all'incorporazione, presso i Centri Addestramento Reclute. In tal modo poté essere notevolmente abbreviato il periodo di permanenza presso i CAR, consentendo di compensare almeno in parte gli effetti della riduzione della ferma a 15 mesi. Relativamente alla Marina, peraltro, soltanto nel 1975 la selezione attitudinale venne trasferita dai MARIDEPOCAR ai Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM.

L'art. 27 del DPR 237/64 soppresse le Commissioni mobili e temporanee e ridusse i Consigli di leva a 34, con sede in 30 città (con spese di funzionamento e fornitura dei locali a carico delle Amministrazioni comunali e non più di quelle provinciali: art. 29). Essi avevano giurisdizione sulla circoscrizione territoriale di uno o due Distretti Militari (Allegato A). Venne prevista la facoltà del ministro di disporre, in tempo di guerra o in contingenze straordinarie, che la presidenza del Consiglio di leva fosse assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei Commissari di leva. Peraltro al quarto membro (segretario senza diritto di voto) vennero attribuite anche funzioni di relatore e si previde che l'ufficio fosse svolto da un commissario di leva o da un Ufficiale in SPE o dell'ausiliaria facente funzione. Le decisioni restavano a maggioranza, e scompariva l'ipotesi della parità, dal momento che in caso di legittimo impedimento del presidente o di uno dei membri l'assenza doveva

essere ripianata con l'impiego di altro personale con qualifica corrispondente.

Venne soppressa la facoltà di avvalersi di medici civili quali periti sanitari e si previde che il secondo e terzo membro (Ufficiale dell'Esercito in SPE di grado non inferiore a capitano e Ufficiale medico) dovessero avere la qualifica di «*perito selettore attitudinale*», conferita dal Ministro per la Difesa agli Ufficiali che avessero frequentato apposito corso. Inoltre si specificava che il Consiglio doveva accertare il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare. A tal fine esso si avvaleva di un apposito Gruppo di periti selettori attitudinali, comprendente un Nucleo medico selettore, composto di un numero variabile di Ufficiali medici ed Ufficiali delle Varie Armi e dei Servizi, determinato dal Ministro per la Difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva doveva annualmente esaminare.

L'art. 9 della L. 191/1975 modificò la composizione e la procedura dei Consigli di leva (non più denominati «di terra» bensì «per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica»). Vi fu anzitutto incluso quale membro con diritto di voto anche il *sindaco* del comune degli iscritti sottoposti a visita o un suo delegato (prevedendosi peraltro la validità delle decisioni assunte con l'intervento di tre membri, compreso il presidente). Venne inoltre abolita la norma che uno dei due Ufficiali periti selettori dovesse essere necessariamente un Ufficiale medico, mentre le funzioni di perito sanitario vennero attribuite al capo nucleo medico selettore. In caso di parità nelle decisioni relative all'idoneità fisica al servizio militare prevaleva il voto conforme a quello del perito sanitario: nelle decisioni di altro tipo prevaleva invece il voto del presidente.

Diversa invece la composizione, e più limitate le funzioni di selezione (consistenti nel semplice accertamento del grado di idoneità fisica degli iscritti di leva) dei *Consigli di leva di mare* stabilite dall'art. 28 del DPR 237/64. Restavano presieduti dal comandante del porto o dall'ufficiale di porto più anziano e composti da due membri (un ufficiale di porto e un capitano di

lungo corso nominato dal ministro per la Difesa) più un segretario senza voto (ufficiale subalterno o, in mancanza, ufficiale o impiegato della Capitaneria di porto). Le funzioni di perito sanitario (senza voto) potevano essere affidate a un medico chirurgo civile. L'intervento del presidente e di un altro membro bastava a rendere legali le decisioni, con prevalenza del voto del presidente (ovvero del voto conforme al parere del medico qualora la decisione riflettesse l'idoneità fisica al servizio militare) in caso di parità.

L'art. 8 L. 191/1975 ridusse da 40 a due soli (La Spezia e Taranto) i Consigli di leva di mare (ora denominati «per l'arruolamento nel CEMM»), con giurisdizione sul territorio di competenza, rispettivamente, di 19 e 22 Capitanerie di porto (Tabella). Inoltre le funzioni di secondo e terzo membro vennero riservate rispettivamente a un ufficiale di porto e a uno dell'Esercito, entrambi di grado non inferiore a tenente di vascello o capitano ed entrambi con la qualifica di perito selettore attitudinale. Presso tali Consigli erano previsti un perito sanitario (Ufficiale medico della Marina) e un Gruppo di periti selettori (Ufficiali della stessa Forza Armata). Le funzioni venivano notevolemte ampliate, estendendosi all'accertamento del grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale e alla predesignazione dei giovani riconosciuti idonei e atti a prestare servizio in Marina per le varie categorie, specialità e abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali erano peraltro predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito, previa selezione effettuata da Ufficiali periti selettori dell'Esercito.

L'art. 9 della L. 958/1986 ha attribuito la presidenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM a un ufficiale superiore delle C.P. designato dal Ministro della Difesa. Inoltre ha previsto che i Consigli di leva di entrambi i tipi si avvalgano quale consulente di un ufficiale medico specializzato in *psichiatria* o di un laureato o specializzato in *psicologia*, da includersi nei Gruppi selettori.

Nel 1990 esistevano 32 Consigli di leva (CL) per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, e 2 per l'arruolamento

nel CEMM. Ciascuno di essi si avvaleva di un Gruppo Selettori (Gr.Sel.) dimensionato in misura proporzionale al carico di lavoro (1 Ufficiale medico e 1 Ufficiale selettore per 20 selezionandi al giorno). Esistevano poi altri 6 Gruppi Selettori Speciali (Gr.Sel.Spec.: uno per Regione Militare, Sardegna esclusa) per la selezione dei giovani concorrenti all'ammissione ai corsi AUC e ad altre forme di reclutamento. Il piano di riforma del 1990 prevedeva lo scioglimento di 11 CL, 11 Gr.Sel. e 2 Gr.Sel.Spec.

Le operazioni di chiamata alla leva, esame personale e arruolamento degli iscritti sono disciplinate dagli artt. 44-76 (titolo I, capi II e III) del DPR 237/64, corrispondente agli articoli 51-83 del RDL 329/38 (T.U. reclutamento R. Esercito) e 14-34 del RD 1365/32 (T.U. leva marittima).

Esse hanno inizio con l'*ordine di chiamata alla leva*, emanato dal Ministro della Difesa, contenente fra l'altro le determinazioni relative alle materie discrezionali (quali, ad esempio, l'indicazione dei titoli di dispensa che possono essere fatti valere nella leva in corso, o la dispensa dall'esame personale degli iscritti con titoli idonei per l'ammissione a dispensa, ritardo o rinvio). Queste determinazioni sono richiamate nel *Manifesto di chiamata alla leva.*

Le operazioni di leva si svolgevano, anteriormente al 1964, in due sessioni, una ordinaria e una straordinaria. Attualmente si svolgono in unica sessione, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (art. 45, 1°- 3° comma).

L'art 61 del DPR 237/64 (corrispondente agli artt. 61, 65, 69 e 74 RDL 329/38) disciplina le *pronunce e decisioni* del Consiglio di leva successive alla verifica e all'aggiornamento delle liste di leva (artt. 59 e 60). Esse riguardano:

a) cancellazione dalle liste di leva dei deceduti;

b) esclusione per interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 6);

c) riforma senza visita degli iscritti affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti (artt. 52 e 62);

d) riforma o rivedibilità (artt. 67-76);

e) arruolamento nell'Esercito degli idonei (includendovi i già arruolati volontariamente);

f) arruolamento senza visita degli ammessi ad eventuale dispensa, o al ritardo o rinvio ovvero degli iscritti di leva residenti all'estero (artt. 45, 4° e 5° comma, e 56);

g) dichiarazione di renitenza per gli iscritti non presentatisi senza giustificato motivo o che rifiutino di sottoporsi all'esame personale (questi ultimi sono arruolati senza visita);

h) decisione sull'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva (artt. 91 cfr. 45, 4° comma).

Gli artt. 13 e 14 L. 191/1975 (sostitutivi degli artt. 45 e 61 DPR 237/64) hanno sottratto ai Consigli di leva e attribuito ai Distretti Militari e alle Capitanerie di Porto le decisioni relative all'ammissione al primo ritardo ovvero al rinvio della prestazione del servizio militare (ai sensi degli artt. 85, 86, 88-90).

L'art. 53 (= art. 66 RDL 239/38) disciplina i casi e i termini di annullabilità e revocabilità delle pronunce e decisioni dei Consigli di leva. Sono *revocabili* le decisioni di riforma (per determinazione del ministro, entro il termine di due anni, ovvero, a richiesta dell'interessato, fino al termine degli obblighi militari, quando in seguito a nuova visita risultino insussistenti o cessati i motivi. Sono invece *annullabili* le decisioni di:

a) cancellazione dalle liste di leva (sino alla chiusura della leva);

b) ammissione all'eventuale dispensa (per determinazione del Ministro, sentito il parere della Commissione consultiva di appello, e sino alla chiusura della leva successiva).

I termini di revoca e annullamento non operano quando le decisioni siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione, ovvero per procurata o simulata infermità.

Marginali furono le innovazioni apportate dall'art. 30 del DPR 237/64 (e poi dalla legge 13 luglio 1981 n. 380) alla composizione della *Commissione consultiva di appello* per i ricorsi al ministro della Difesa contro le decisioni dei Consigli di leva, già prevista dall'art. 37 RDL 329/38. La Commissione era presieduta dal presidente del Tribunale Supremo Militare e com-

posta da un consigliere di Stato, un magistrato con qualifica non superiore a quella di consigliere di Corte d'Appello, due ufficiali superiori (nei ricorsi riguardanti l'Esercito) ovvero uno solo (nei ricorsi riguardanti le altre due Forze Armate) e un ufficiale inferiore membro e segretario. I ricorsi, da presentarsi nel termine di 90 giorni dalle decisioni impugnate, non avevano effetto sospensivo. Essa venne peraltro soppressa dall'art. 7, 5° comma, L. 958/1986.

c) *gli organi e le operazioni di reclutamento e mobilitazione: Direzioni Regionali LRM, Distretti Militari, Capitanerie di Porto, formazione del contingente di leva, chiamata alle armi, incorporazione, gestione della forza in congedo, predisposizioni di mobilitazione*

A differenza della leva e selezione, ampiamente coperta da riserva di legge, le attribuzioni e le operazioni di reclutamento e mobilitazione sono prevalentemente disciplinate da norme aventi natura amministrativa, regolamentare e addirittura tecnica. La riserva di legge copre infatti soltanto quegli aspetti del reclutamento e della mobilitazione che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini e la responsabilità della P.A. (Titolo II del DPR 237/64 = RDL 329/38).

Organi periferici del reclutamento e della mobilitazione sono i Comandi Militari Territoriali, le Direzioni Regionali LRM, i Comandi Militari di Zona, i Distretti Militari, le Capitanerie di Porto, gli Enti addestrativi (CAR, SARAM, MARIDEPOCAR, Scuole Militari), gli Enti operativi.

Le funzioni principali sono state tuttavia tradizionalmente attribuite, per l'Esercito e l'Aeronautica, ai Distretti Militari, e, per la Marina, alle Capitanerie di Porto.

Istituiti nel 1870 in numero di 45, essenzialmente con funzioni di reclutamento e prima istruzione delle reclute, i Distretti Militari hanno mutato nel corso del tempo numero e funzioni. La legge 17 luglio 1910 ne ridusse le funzioni al solo reclutamento, accentrando tutte le funzioni relative alla mobilitazione nei Depositi dei Corpi: ma nel 1920 venne loro nuovamente

affidata la tenuta della forza in congedo e la mobilitazione di determinati reparti.

Soltanto nel 1923 essi hanno assunto una struttura ordinativa interna corrispondente ad attività istituzionali bene configurate e sostanzialmente confermata dai successivi provvedimenti organici emanati nel 1926 e 1960. Questi ultimi, infatti, pur dividendo i D.M. in classi e tipi con diverse dotazioni organiche commisurate al carico di lavoro, non ne hanno mutato le funzioni e la conseguente ripartizione interna degli uffici.

I compiti più importanti dei D.M. riguardano il concorso alla pianificazione e alla formazione del contingente di leva, l'invio alle unità addestrative dei giovani dichiarati idonei al servizio, la tenuta della documentazione matricolare, il concorso all'avanzamento di grado di Ufficiali in congedo, le predisposizioni e l'attuazione dei richiami per addestramento e per la mobilitazione, e l'aggiornamento della situazione disciplinare e penale di tutti i cittadini posti in congedo illimitato o assoluto dopo aver effettuato il periodo di servizio militare.

Conseguentemente, a partire dal 1923, l'ordinamento interno dei D.M., rimasto finora immutato, comprende:

— Comandante e Ufficio Comando

— Ufficio Reclutamento (pratiche relative agli incorporati, già alle armi, ammessi a esonero, dispensa, ritardo, rinvio)

— Ufficio Forza in Congedo e Mobilitazione

— Ufficio Matricola (pratiche di stato giuridico e medico-legali: microfilmatura pratiche: schedario alfabetico)

— Centro Documentale (con Nucleo Informazioni per il pubblico: funzioni archivistica, informativa e dichiarativa)

— Ufficio Sanitario

— Ufficio Amministrazione

— Reparto Servizi.

Non fanno parte dei D.M. gli Uffici di leva, i quali dipendono direttamente dal ministro della Difesa: tuttavia l'art. 31, 1° comma, del DPR 237/64 stabilisce che il numero, le sedi e il territorio di competenza corrispondano a quelli dei D.M., onde più volte è stato proposto il loro inserimento organico in questi ultimi.

Una circolare del ministro della Guerra Casati del 13 gennaio 1945 prevedeva la ricostituzione di 99 Distretti e 90 Depositi. Il Progetto di Nuovo Ordinamento del 1948 prevedeva 95 Distretti (uno per provincia) e 72 Depositi reggimentali o di C.A.R. In realtà ne vennero ricostituiti 89.

Con circolare 14 luglio 1953 venne soppressa nei D.M. la sezione Assistenza famiglie dei morti, dispersi e prigionieri. In base a un piano di riduzione elaborato nel 1954, fra il 1955 e il 1960 vennero soppressi 25 D.M., riducendone il numero a 64 (a 63 nel 1965 e a 62 nel 1969). Peraltro, come ricorda il generale Stefani, «il riordinamento incontrò non poche difficoltà a causa di interventi esterni, ai quali non sempre rimasero insensibili i ministri Taviani e Segni, delle autorità politiche locali non disposte, per motivi di ordine vario, ad accettare i provvedimenti riduttivi. Esistevano, inoltre, remore di ordine interno, determinate dalle esigenze familiari e di alloggio degli ufficiali e sottufficiali da trasferire»[17].

Nel 1960 i D.M. vennero suddivisi in cinque categorie (con diversa dotazione organica ma con identica struttura ordinativa interna) a seconda degli abitanti compresi nella giurisdizione:

— 1ª classe tipo «A» (oltre 2 milioni);
— 1ª classe tipo «B» (da 1-3 a 2 milioni),
— 1ª classe tipo «C» (da 750 mila a 1.3 milioni);
— 2ª classe (da 400 a 750 mila);
— 3ª classe (meno di 400 mila).

Ai Comandi Militari di Zona vennero inoltre attribuiti compiti di controllo e ispettivi sui D.M. e gli Enti addestrativi compresi nella loro circoscrizione, relativamente alle funzioni «reclutamento» e «mobilitazione».

L'Istruzione 1500/OM («organizzazione delle operazioni distrettuali»), in vigore dal 1° agosto 1964, che integrava e modificava il Regolamento delle Matricole del 1941, ridefinì e ridusse le complesse funzioni dei D.M.

Essa inoltre sostituì la tenuta di fascicoli nominativi (includenti il foglio matricolare) a quella di registri separati per le varie categorie. Allo scopo di realizzare l'unificazione della do-

cumentazione matricolare ai sensi dell'art. 11 della legge 15/1968 («certificazioni contestuali»), dal 1° maggio 1970 venne introdotto il nuovo modello Sta.Mi.Co. (foglio statistico del militare in congedo). Quest'ultimo consentì inoltre di raccogliere i dati per la meccanizzazione integrale e operativa delle funzioni LRM e matricola.

L'automazione, fondata inizialmente sulle macchine elettromagnetiche a banda perforata (AUDIT), rese possibile ipotizzare già nel 1971 l'accorpamento dei 199 Enti periferici della LRM (33, CL, 63 UL, 63 DM, 40 CP) e la loro riduzione a 31 unità territoriali, e, in prospettiva, ad appena 5-6 unità regionali facenti capo ai Centri Elaborazione Dati (CED) dei CMT di Regione Militare[18].

Le prime *procedure automatizzate* decentrate ai CED riguardavano:

a) la formazione dell'archivio (magnetico) iniziale degli arruolati;

b) la produzione di documenti (foglio matricolare o scheda di individuazione) trasmessi dai CL ai DM;

c) la produzione di specchi statistici quadrimestrali e annuali sull'esito della leva e sul gettito qualitativo di ogni classe e scaglione (utilizzati per le relazioni annuali al Ministro sull'esito della leva di terra);

d) la produzione di schedari numerici di mobilitazione (particolareggiati per D.M. e riepilogativi per CMT e SME) sulla base dell'aggiornamento semestrale effettuato dai D.M. con metodi tradizionali.

Nel 1973 vennero sperimentate per la prima volta la Pianificazione e la *Formazione Automatizzate del Contingente di Leva* (PACL e FACL), accentrate presso il 1° Centro di Calcolo Elettronico (CCE) dello SME. La vecchia procedura manuale per la PCL (determinazione delle aliquote da assegnare a ciascun ente d'impiego e ripartizione del carico d'assegnazione fra i CMT) e la FCL (identificazione degli incorporabili, attribuzione degli incarichi e destinazione all'ente di addestramento di primo tempo e all'ente d'impiego) richiedeva oltre un anno e veniva effettuata per approssimazioni successive da organi

diversi (DM, CMT, CAR). Il nuovo sistema riduceva enormemente i tempi e il carico di lavoro dei predetti organi, e consentiva di effettuare la pianificazione del contingente di leva non più «a consuntivo» (sulla base del pool della leva), bensì «a preventivo» (cioè sulla base del gettito della leva precedente, tenendo conto di tolleranze percentuali).

La FACL (basata sulla previsione di 1500 tipi diversi di richieste) rese altresì possibile realizzare altre procedure automatizzate per attività connesse (ad es. l'«attagliamento delle uniformi», reso possibile dalla meccanizzazione dei dati antropometrici delle reclute), nonché obiettivi di politica del personale (quali anzitutto la «minimizzazione delle distanze» dell'ente di assegnazione dal luogo di residenza del militare).

Altre procedure automatizzate successivamente introdotte riguardarono:

a) archivio della forza alle armi (numerica e nominativa),

b) predisposizioni di mobilitazione: formazione presso i CED dei CMT di due archivi magnetici (del personale riservista e delle esigenze di mobilitazione), raffronto e individuazione del personale da precettare e stampa di tutta la documentazione necessaria per effettuare i richiami e suo invio ai D.M.[19].

Con F. n. 150/152 14 marzo 1975 SME Ord., i 62 D.M. vennero suddivisi in «principali» (inizialmente 42, poi ridotti a 39) e «ausiliari» (inizialmente 20, poi 16 di tipo «A» e 7 di tipo «B»). I D.M. Ausiliari di tipo «B» non esplicavano funzioni nei settori del reclutamento e amministrativo.

Con F. n. 176/153 9 giugno 1975 SME Ord., venne anche ridimensionata la forza in congedo truppa gestita per il caso di emergenza, mediante abrogazione di alcuni fascicoli relativi al personale non utilizzabile per mobilitazione, snellimento dello schedario di mobilitazione e tenuta a ruolo del solo personale appartenente alle otto ultime classi.

Inoltre i D.M. vennero sollevati del carico relativo al trattamento pensionistico provvisorio del personale civile e militare collocato a riposo, di cui erano stati investiti in conseguenza del DPR 1092/1973. Le attività relative vennero infatti trasferite ad appositi Centri Pensionistici Regionali.

Seguì nel 1977 una nuova edizione dell'Istruzione 1500/OM.

Mentre in un articolo del 1976 si prospettava una organizzazione LRM con soli 8 organi regionali, più 6 Centri pensionistici e 95 centri documentali (6 di R.M. e 89 provinciali), in un altro articolo del 1981 si lamentava invece l'insufficienza quali-quantitativa del personale dei D.M. rispetto al carico di lavoro[20].

In effetti un D.M. principale ha mediamente nella propria giurisdizione:

— 100 Comuni;
— 2 milioni di cittadini maschi tra i 18 e i 70 anni;
— 45 mila studenti con obblighi militari;
— 150 mila mobilitabili.

Ciò comporta un carico annuo di:

— 30 mila selezionati;
— 20 mila chiamati;
— 3 mila dispensati;
— 200 obiettori di coscienza;
— 8 mila aspiranti a reclutamenti ausiliari;
— 2 mila aspiranti a reclutamenti speciali (Accademie, Scuole);
— 2 mila aspiranti ai corsi AUC;
— 30 mila pratiche matricolari;
— 20 mila richieste di copia del foglio matricolare;
— 150 mila richieste di informazioni allo sportello.

Nel 1985 lo SME ha messo a punto un progetto di «automazione dei D.M.» nell'ambito dei sistemi informativi dello SME (SISME), degli Alti Comandi Territoriali (SIACOM) e degli Enti Periferici Logistico-Amministrativi (SIEPLO), affidato alla rete costituita dai 2 CCE, dai 6 CED regionali e dai Nuclei Elaborazione Dati (NED) istituiti presso i D.M.

Questi ultimi sono stati suddivisi in D.M. Regionali (DMR) e Provinciali (DMP). Inizialmente erano previsti 16-18 DMR, ma nel 1990 il loro numero è stato fissato a 22, i cui NED sono stati dotati, a partire dal 1986, di elaboratori Olivetti SP700. I DMP, con funzioni essenzialmente informativa e certificativa,

privi della funzione reclutamento, sono invece dotati di semplici terminali M-24. Nel 1985 si prevedevano 46-44 DMP: nel 1990 sono stati ridotti a 33 (di cui 17 ex-principali e 16 ex-ausiliari tipo «A»), mentre sono stati soppressi i 7 D.M. Ausiliari tipo «B».

Inoltre nel 1986 sono stati costituiti 7 Comandi LRM, uno per Regione Militare, quali organi di comando, coordinamento e controllo intermedi tra LEVADIFE e gli Enti dipendenti (DM, CL e Gr.Sel.Spec.)[21].

I reati commessi per sottrarsi agli obblighi militari: omissione, renitenza, mancanza alla chiamata, corruzione

Le sanzioni penali, amministrative e disciplinari a tutela dell'adempimento degli obblighi militari sono previste dal capo XIV del DPR 237/64 (artt. 128-154), corrispondente, con varianti, al capo XIV (artt. 181-208) del RDL 329/38 e al titolo VII (artt. 86-106) del RD 1365/32.

I reati previsti sono:

a) omissione dolosa o indebita cancellazione dalle liste di leva (punita con la reclusione sino a 3 anni e la multa fino a lire 80 mila: artt. 130 e 132 DPR 237/64);

b) omissione dolosa, indebita cancellazione o indebita inclusione (con frode o con raggiri) nelle note preparatorie per la formazione delle liste di leva di terra o di mare (reclusione sino a 6 mesi e multa sino a lire 20 mila: artt. 129 e 132);

c) fraudolenta sostituzione di persona (reclusione da 3 a 10 anni: art. 133);

d) procurata o simulata infermità o procurata inabilità al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare ovvero ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la propria incondizionata idoneità al servizio militare (artt. 134 DPR 237/64, 157-163 CPMP e 115 CPMG);

e) renitenza (artt. 135-142 DPR 237/64);

f) favoreggiamento della renitenza (art. 141);

g) corruzione di perito sanitario allo scopo di usare favori

ad alcuno negli esami ad esso commessi (reclusione da sei mesi a 2 anni: art. 143);

h) abuso di ufficio da parte di pubblico ufficiale, agente o impiegato dello Stato in relazione a indebiti passaggi dalla leva di mare alla leva di terra, trasferimenti di ruoli, ammissioni a dispensa o altri benefici di leva, nonché ad arbitrarie estensioni della durata, regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari (reclusione fino a due anni o multa da lire 20 a 400 mila: artt. 144 DPR 237/64 e 323 Codice penale);

i) mancanza alla chiamata (degli iscritti di leva arruolati e dei militari in congedo: reclusione militare fino a mesi 6 in tempo di pace e non inferiore a 2 anni in tempo di guerra, con aggravanti per il passaggio all'estero o la sostituzione di persona, e aggravanti e attenuanti in relazione alla durata dell'assenza: artt. 147 DPR 237/64; 151-156 e 274 CPMP e; 151-156 e 254 CPMG);

l) sottrazione del militare in congedo all'arruolamento eccezionale all'estero (reclusione militare non inferiore a 2 anni) (artt. 148 cfr. 125 e 126 DPR 237/64);

m) omessa notifica del cambio di residenza e abitazione o mancanza ingiustificata alle chiamate di controllo (dei militari in congedo illimitato provvisorio o in congedo illimitato: ammenda da lire mille a 75 mila, con aumento sino a 240 mila in tempo di guerra e facoltà di oblazione con pagamento di somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda, ovvero conversione dell'ammenda in pena detentiva o prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare) (artt. 150-152);

n) frapposizione di ostacoli, o inganni all'azione amministrativa di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare da parte dei dirigenti di enti o società tenuti a segnalare i giovani ad essa soggetti (multa da lire 80 a 400 mila) (art. 153).

Al contrario di quanto in precedenza disposto dall'art. 192 RDL 329/38, l'art. 142 DPR 237/64 dispone che i reati di omissione dolosa, cancellazione indebita e renitenza si estinguano per prescrizione. Quest'ultima inizia a decorrere dalla

data in cui il renitente sarebbe stato collocato in congedo assoluto per età.

La cognizione dei delitti di cui alle lettere d), i) ed l), nonché delle contravvenzioni per mancanza alla chiamata di controllo, appartiene all'autorità giudiziaria militare (artt. 134, 2° comma; 147, 2° comma; 148, 2° comma; 152, 1° comma). Tutti gli altri reati spettano alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, da chiunque siano commessi (art. 146; 152, 1° comma).

Ampliando le fattispecie del reato di *renitenza* già previste dall'art. 187 RDL 329/38, l'art. 135 DPR 237/64 considera tale non solo la mancata presentazione, senza giustificati motivi, dell'iscritto all'esame personale e arruolamento o alla nuova visita per l'eventuale revoca della riforma (artt. 53 e 75), ovvero la mancata regolarizzazione della posizione di leva da parte dei residenti all'estero: bensì anche il rifiuto di sottoporsi all'esame personale. In quest'ultimo caso il presidente del Consiglio di Leva pronuncia sia la dichiarazione di renitenza che l'arruolamento senza visita). Sono considerati altresì renitenti gli iscritti che trovandosi in navigazione o impegnati in campagne di pesca periodica non regolino la loro posizione nei termini indicati dall'art. 63, 5° comma; nonché i marinai mercantili, non militari in congedo, che si sottraggano all'arruolamento eccezionale all'estero previsto dagli artt. 125 e 126.

Subito dopo la chiusura della sessione di leva, gli Uffici di leva di terra e di mare compilano la lista dei renitenti, da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni interessati, e da aggiornarsi mediante cancellazione dei deceduti e di coloro che in seguito abbiano definito la loro posizione. I renitenti possono essere fermati dalla forza pubblica e tradotti innanzi ai Consigli di Leva su ordine scritto del presidente (quando ne sia nota la residenza), ovvero dopo la pubblicazione della lista, per essere arruolati, se riconosciuti idonei al servizio militare (art. 136).

È in facoltà del Consiglio di leva di annullare — nei casi e nei limiti previsti dal regolamento — la dichiarazione di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annul-

lamento, è denunciato all'autorità giudiziaria ordinaria. Vengono immediatamente incorporati i renitenti arruolati o appartenenti a classe, contingente o scaglione già chiamato alle armi. Essi possono essere tuttavia ammessi, avendone titolo, a esenzione, dispensa, ritardo o rinvio: ma in caso di condanna l'esenzione o dispensa è revocata, a meno che il titolo non sia sorto dopo l'arruolamento (artt. 137 e 139).

La renitenza è punita con la reclusione da uno a due anni, aumentata fino al doppio in tempo di guerra. Tali limiti minimo e massimo sono ridotti a 1 mese e a 1 anno nel caso in cui i renitenti, fermati e tradotti davanti al Consiglio di Leva, siano giudicati inabili al servizio militare. In caso di spontanea presentazione, seguita da arruolamento, sono ridotti: a 2 e 6 mesi se quest'ultima avviene entro un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza; a 6 mesi e 1 anno se avviene successivamente. Qualora i renitenti spontaneamente presentatisi siano giudicati inabili al servizio militare i limiti sono ridotti rispettivamente a 1 e 3, ovvero a 3 e 6 mesi a seconda del tempo trascorso nello stato di renitenza. I renitenti condannati che non abbiano titolo all'eventuale dispensa o esenzione scontano la pena quando sono inviati in congedo illimitato per termine ferma (art. 139).

Il favoreggiamento della renitenza prevede due distinte fattispecie criminose: a) l'occultamento ovvero l'ammissione al proprio servizio del renitente; b) la cooperazione alla fuga, ovvero l'impedimento o il ritardo della presentazione all'esame personale mediante artifizi o raggiri. La pena è della reclusione fino a 6 mesi nel primo caso, e da un mese a un anno nel secondo. La pena è elevata fino a due anni di reclusione, più la multa estensibile fino a lire 80 mila, se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato (art. 141).

L'art. 140 dispone l'*esclusione dal beneficio* dell'eventuale ammissione a dispensa dal compiere la ferma di leva:

a) degli iscritti e dei militari incorsi nelle sanzioni penali previste dal capo XIV, salve le disposizioni relative ai renitenti;

b) degli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge per l'eventuale reato di falsità;

c) i militari incorsi nei reati di diserzione, allontanamento illecito o mancanza alla chiamata;

d) gli omessi dalle liste di leva non presentatisi spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa entro il termine di chiusura della leva, e dichiarati rei di essersi sottratti alla leva ai sensi dell'art. 128.

Nel corso degli anni Ottanta la magistratura ha condotto almeno sette inchieste giudiziarie per associazione a delinquere e corruzione nei confronti di personale civile e militare dei D.M. e degli O.M. e di altre persone (tra cui ufficiali dei carabinieri, pubblici ufficiali, medici civili e faccendieri), che procuravano, dietro pagamento di tangenti (da 3 a 25 milioni), indebiti esoneri, riforme e altri benefici ai giovani di leva. Otto arresti a Napoli nel 1980; 52 comunicazioni giudiziarie a Genova nel settembre 1985, due rinvii a giudizio a Savona il mese successivo; sei arresti a Milano nel novembre-dicembre 1987; otto condanne a Pisa nel giugno 1988; due avvisi di reato a Padova nel 1991. L'inchiesta più clamorosa è stata però quella aperta dalla Procura della Repubblica di Torino nel gennaio 1984, con 87 imputati (tra cui i direttori degli O.M. di Torino, Genóva e Roma, in seguito prosciolti), conclusa nel settembre 1989 con 50 rinvii a giudizio (giovani di leva, loro familiari e organizzatori del traffico illecito)[22].

Per quanto riguarda i tassi di renitenza, la seguente tabella ne registra l'andamento nel periodo 1947-85 (classi di leva 1926-1965).

Come si vede, malgrado la curva abbia un andamento discontinuo, il fenomeno della renitenza si è sensibilmente ridotto negli anni Cinquanta (dimezzandosi rispetto al periodo immediatamente postbellico e stabilizzandosi attorno al 3 per cento: con una incidenza nel Sud e nelle Isole quadrupla e nel Centro doppia del tasso di renitenza registrato al Nord, inferiore all'1.5 per cento).

Classi:	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934
Nord	5.0	7.1	5.3	4.4	2.0	1.4	1.6	1.6	1.4
Centro	6.5	6.4	4.7	5.6	3.7	3.3	3.6	3.3	2.6
Sud	12.8	11.7	8.5	7.3	5.9	5.7	5.6	5.6	5.3
Isole	12.2	11.0	8.1	8.6	6.5	6.3	5.9	5.9	6.7
Italia	*7.3*	*8.9*	*5.2*	*7.7*	*3.2*	*2.9*	*2.8*	*2.9*	*2.7*
Classi:	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943
Nord	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.9	2.4	2.0
Centro	2.9	3.2	2.9	2.8	2.6	2.9	4.7	5.5	4.6
Sud	5.6	5.4	5.3	5.2	5.7	4.5	9.4	11.1	10.5
Isole	6.6	6.6	7.7	8.1	7.8	7.8	9.1	11.3	11.5
Italia	3.0	3.1	3.1	3.3	3.1	2.9	4.5	5.6	5.2
Classi:	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Italia	4.9	4.4	7.4	6.7	6.5	5.6	5.1	5.3	5.4
Classi:	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1969	1961
Italia	4.3	5.3	4.1	3.6	3.7	2.8	3.7	4.0	3.9
Classi:	1062	1963	1964	1965					
Italia	2.9	3.1	2.5	1.6					

Il fenomeno si è accentuato negli anni Sessanta, mantenendosi sopra al 4 per cento negli anni 1961-65 e balzando attorno al 7 per cento (cioè allo stesso livello del 1947) nel triennio 1966-68: il massimo assoluto di renitenti si registra nel 1966 (classe 1946: 36.908, pari al 7.43 per cento degli iscritti). Dopo questo picco il numero riprende a scemare, mantenendosi sopra al 5 per cento nel quadriennio 1969-72, tra il 4 e il 5 nel triennio 1973-76, e scendendo sotto al 4 nella seconda metà degli anni Settanta. Nella prima metà degli anni Ottanta è sceso due volte sotto il 3 e una volta sotto il 2. La cifra più bassa di renitenti si ebbe nel 1985 (solo 7.470, pari all'1.6 per cento).

Sezione III
La selezione somatico-funzionale e psico-attitudinale

La selezione somatico-funzionale: disciplina delle riforme, ridotta attitudine militare (RAM), profilo sanitario C.L.Au.V. (e cat. C.4), contenuto degli accertamenti sanitari

Fino al 1959, l'«esame personale» degli iscritti (visita medica di leva) aveva quasi esclusivamente lo scopo di accertare l'idoneità (eventualmente limitata) somatico-funzionale al servizio militare in genere, ovvero in determinate Forze Armate (Marina) o determinati Armi, Corpi o Specialità. A partire dal 1959, si è aggiunto l'accertamento anche dell'idoneità psico-attitudinale, non solo al servizio militare, ma anche ai singoli incarichi, allo scopo di ottimizzare l'impiego dei giovani di leva. Soppressa dal DPR 237/64 l'ipotesi della idoneità «limitata» (e la conseguente categoria degli arruolati con «ridotta attitudine militare», peraltro di fatto sostituita da quelli con coefficiente 4 di «costituzione»), l'art. 27, 4° comma, ha attribuito ai Consigli di Leva l'accertamento anche del «grado» di idoneità (somatico-funzionale psico-attitudinale), secondo un «profilo sanitario» basato su quattro coefficienti (costituzione, locomozione, udito e vista) e un «profilo psico-attitudinale».

A partire dagli anni Ottanta le tossicodipendenze, i disadattamenti, i suicidi e la diffusione di malattie con caratteristiche epidemiche (come l'AIDS e la meningite) hanno indotto ad accrescere il carattere specialistico della visita di leva, anche sotto il profilo psichiatrico e psicologico, a rendere obbligatori, periodici e più minuziosi gli accertamenti sanitari successivi alla chiamata alle armi, e a utilizzare la chiamata alla leva e lo stesso servizio militare come occasioni di «medicina preventiva», per attuare screenings sanitari di massa sulla popolazione giovanile di sesso maschile.

Peraltro, ovviamente, la visita di leva non ha perso l'originaria funzione di consentire la *perizia sanitaria* sulla base della quale il Consiglio di leva pronuncia collegialmente l'arruolamento degli idonei ovvero la riforma o la rivedibilità di coloro

che si trovino nelle condizioni previste dal capo IV delle norme sulla leva (artt. 67-76 del DPR 237/64, corrispondenti, con modifiche, agli artt. 75-83 del RDL 329/38). Essa inoltre accerta la sussistenza dei requisiti fisici (statura inferiore a m. 1.54; «ridotta attitudine militare» ovvero costituzione con coefficiente 4) che danno luogo all'eventuale dispensa d'autorità dal servizio militare.

In base all'art. 67 la *riforma* è pronunciata per «imperfezioni od infermità» (il T.U. del 1938 diceva «per infermità o per difetti fisici o intellettuali»), previste da apposito elenco e accertate con le modalità stabilite da quest'ultimo, che rendano «non idonei in modo permanente all'impiego in incarichi del servizio militare».

La precedente formulazione era: «non... idonei, neppure limitatamente, al servizio militare»; infatti un altro elenco (denominato Elenco «B» per distinguerlo da quello relativo alle cause di riforma, denominato Elenco «A») fissava le imperfezioni e infermità che, pur non dando luogo a riforma, configuravano una idoneità «limitata» al servizio militare. Gli Elenchi «A» e «B» approvati con RD 26 settembre 1930 n. 1401 vennero sostituiti da altri «sull'attitudine fisica al servizio militare nell'Esercito» approvati con DPR 7 maggio 1948 n. 603. In questa nuova versione le imperfezioni e infermità comprese nell'elenco B davano luogo alla cosiddetta «ridotta attitudine militare» (R.A.M.).

L'Elenco «A» del 1948 venne sostituito da un «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», approvato con DPR 28 maggio 1964 n. 496. Quest'ultimo è stato poi a sua volta sostituito da un «Nuovo elenco» approvato con DPR 2 settembre 1985 n. 1008.

Per accertare l'esistenza o l'incurabilità di una malattia, il Consiglio di Leva può disporre l'invio in osservazione all'O.M. anche al di fuori dei casi per i quali quest'ultima è prescritta dall'Elenco (art. 70).

Sono altresì riformati gli iscritti di statura inferiore a m. 1.50 (artt. 67 e 71: modificando il T.U. del 1938, il quale disponeva il rinvio alle leve successive, fino al compimento del 22° anno di

età, degli iscritti cui mancassero meno di due centimetri al limite minimo di statura). Tuttavia l'art. 100, lett. *a*), DPR 237/64 (= art. 128 RDL 329/38) prevede la discrezionale dispensa d'autorità degli arruolati di statura inferiore a m. 1.54.

Può essere pronunciata riforma senza visita per deformità evidentemente insanabili, infermità gravi e permanenti ovvero per mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici, salvo l'obbligo di procedere all'esame personale o all'invio in osservazione all'O.M. nei casi dubbi o qualora sorga il sospetto di frode (artt. 52, 61 lett. *c*), 62 lett. *a*) e 68).

L'art. 10, primo comma, legge 11 agosto 1991, n. 269, ha riconosciuto ai portatori di *handicap* gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, il diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

La riforma è pronunciata dal Consiglio di leva nei confronti degli iscritti, e dall'autorità militare nei confronti dei militari alle armi o in congedo illimitato o dispensati perché residenti all'estero (artt. 61, 68, 74).

La *rivedibilità* è pronunciata dal Consiglio di leva nei confronti degli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità presunte sanabili: l'art. 69 DPR 237/64 limita la rivedibilità a un solo rinvio (alla leva successiva e non prima che siano trascorsi sei mesi dalla prima visita): perdurando l'imperfezione o infermità deve essere pronunciata la riforma. L'art. 77 RDL 329/38 includeva tra le cause di rivedibilità anche la «debolezza non grave di costituzione», e consentiva rinvii alle leve successive entro il termine dell'anno di compimento del 22° anno di età. Inoltre consentiva di rimandare a speciali sedute suppletive della stessa leva gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

I giudizi di riforma e rivedibilità pronunciati dai Consigli di leva possono essere sottoposti all'approvazione o controllo dell'autorità sanitaria centrale, o di altra autorità sanitaria militare periferica all'uopo delegata (art. 73). Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto dei militari alle armi o in congedo, sono revocabili, qualora si accerti o risulti che ne sono cessate le cause, sia d'autorità (per

determinazione del Ministro, entro due anni), sia a richiesta esplicita dell'interessato (prima del compimento degli obblighi di servizio ovvero del 39° anno di età, qualora trattisi di militari della Marina). Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità sono revocabili in ogni tempo (art. 75).

Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con DPR, essere chiamati a visita di revisione (art. 76).

Avendo il DPR 237/64 abolito la limitata idoneità al servizio militare (art. 27, 4° comma), l'elenco «B» e la categoria R.A.M. vennero rimpiazzati rispettivamente dalle «Direttive per delineare il *profilo sanitario* dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» (circ. 5599 DIFESAN, 18 maggio 1964) e dalla nuova categoria degli arruolati con coefficiente 4 di «costituzione» (C.4).

Il profilo sanitario del 1964, denominato C.L.Au.V. dalle iniziali delle quattro «caratteristiche» prese in considerazione (Costituzione, Locomozione, Udito e Vista), attribuiva a ciascuna di queste ultime coefficienti da 1 a 4 (da 1 a 6, i due ultimi a soli fini statistici, alla caratteristica «L»). Il coefficiente 4 consentiva di destinare a particolari incarichi di rilievo quei soggetti altamente qualificati per titolo di studio o precedenti di mestiere che, pur avendo ridotta capacità somato-funzionale, sono idonei al servizio militare: esso consentiva inoltre di destinare ad incarichi di minor rilievo i soggetti meno qualificati, esuberanti per le esigenze di pace e normalmente dispensati dal compiere la ferma di leva, ma utilmente impiegabili in caso di mobilitazione[23].

Nel 1985 è entrato in vigore un «Nuovo profilo sanitario inferforze» elaborato da DIFESAN, che prevede 9 caratteristiche al posto delle 4 precedenti: statura (ST), robustezza costituzionale (CO), apparati cardiocircolatorio (AC), respiratorio (AR) e vari (AV), locomozione superiore (LS) e superiore (LI), apparati visivo (VS) e uditivo (AU). A completamento della caratteristica AV è stata introdotta una tabella di riferimento per conoscere lo stato di 11 apparati o funzioni: endocrino-metabolico (EM), ematologico-immunitario (EI), digerente

(DG), urogenitale (UG), vascolare periferico (VP), cutaneo (CU), nervoso (NR), psichico (PS), fonetico (FO), oculistico (OC), otorino (OR).

Conseguentemente, la categoria C.4 del 1964 è stata rimpiazzata da quelle AU4, VS4e C4/L4, costituite dai militari aventi coefficiente 4 alla vista, all'udito oppure, cumulativamente, nella costituzione organica e nella locomozione.

L'esame personale attuato dal Nucleo Medico del Gruppo Selettore comprende così, a partire dal 1986, una visita medica generale (con un rapporto di 20 visitati al giorno per ciascun medico), e sette esami specialistici (misurazione della pressione, elettrocardiogramma, analisi delle urine, esame spirometrico e schermografia del torace, cui è stato aggiunto l'esame radiologico con apparecchiatura «Chest Changer», visita otorinolaringoiatrica ed esami optometrico e audiometrico). I fisicamente idonei sono poi sottoposti ad accertamento personalogico mediante test di personalità Minnesota multiphasic personality (MMPI), seguito eventualmente da colloquio clinico per i profili di personalità con sospetti o evidenti tratti psicopatologici.

Questi accertamenti rendono necessari, presso ciascun Nu. Me. di Gr.Sel., cinque specialisti (2 cardiologi, 1 radiologo e 2 psichiatri, ovvero psicologi o medici psicologi), nonché l'acquisto di apparecchiature il cui costo veniva stimato, nel 1986, pari a 16 miliardi. Inoltre rendono necessario riformulare il calendario delle operazioni nei tre giorni in cui l'iscritto di leva rimane a disposizione del Consiglio di Leva. La disponibilità di personale medico è assicurata anche ricorrendo a convenzioni con le Unità Sanitarie Locali ed esperti esterni, consentite dalla legge 304/1985.

Conformemente al disposto dell'art. 9 legge 958/1986 (che ha introdotto nei Gr.Sel. un consulente psichiatra o psicologo), dal 1° gennaio 1987 sono state istituite speciali équipes psicologiche-psichiatriche nell'ambito di ciascun Nu.Me. di Gruppo Selettore.

Inoltre negli anni successivi lo SME ha costituito una vera e propria «organizzazione di supporto psicologico», compren-

dente attività di studio delle problematiche dei disadattamenti giovanili e di sensibilizzazione dei quadri, la tenuta di seminari e corsi formativi per ufficiali medici, nonché la costituzione di 21 consultori psicologici presso gli Ospedali Militari e di 74 Centri di coordinamento di supporto psicologico presso i Comandi di R.M., C.A., Brigata, Reggimento o Scuola[24].

I Consigli di leva della Marina (MARICOLEVA), ridotti a due nel 1975 (La Spezia e Taranto), avvalendosi dei dati rilevati da un gruppo di Ufficiali selettori (11 medici e 8 psicotecnici), ripartiscono gli idonei in 3 categorie/Specialità di impiego, tenendo conto di:

— parametri somato-funzionali ed esami sanitari;
— test caratteriologici;
— risultati dei test psicoattitudinali;
— titoli e precedenti di studio e di mestiere;
— preferenze dei giovani rilevate mediante colloquio.

Tassi e cause di riforma

L'incidenza delle pronunce di riforma o rivedibilità e delle assegnazioni alle categorie R.A.M. (1948-1964) e C.4 (1965-1985) rispetto al totale dei visitati nella leva di terra, è espressa dalla seguente tabella:

Classi:	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	
Riformati	8.6	8.5	8.2	7.9	7.9	7.8	7.6	7.8	7.2	
Rivedibili	16.8	17.7	17.2	17.4	17.2	15.2	15.4	16.2	17.3	
Cat. R.A.M.	4.9	5.0	5.3	5.6	4.8	4.9	4.8	4.1	2.4	
Classi:	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Riformati	13.0	12.5	11.7	12.0	12.5	11.0	10.9	10.7	9.8	8.7
Rivedibili	11.7	9.4	8.2	9.8	9.3	9.7	10.8	9.7	9.9	9.8
Cat. C. 4	3.0	4.1	3.5	2.5	2.6	2.9	2.9	2.4	2.3	2.1
Classi:	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Riformati	8.8	9.9	8.5	7.6	8.7	8.6	8.1	8.1	7.3	5.7
Rivedibili	9.5	10.3	8.0	7.4	8.7	8.5	8.5	9.3	8.4	8.5
Cat. C. 4	1.9	2.0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

L'aumento del tasso di riforma e la corrispondente diminuzione del tasso di rivedibilità verificatisi dopo il 1965 (classe 1946) sono da mettere in relazione sia con la riduzione del periodo di rivedibilità da due anni a uno solo (art. 69 DPR 237/64), sia con i criteri maggiormente selettivi dell'Elenco delle imperfezioni e infermità entrato in vigore con la leva della classe 1946.

La principale causa di riforma è rimasta la «debolezza di costituzione». Tuttavia, benché l'Elenco del 1965 non modificasse la precedente tabella dei parametri fisici (peso e circonferenza toracica rapportati all'altezza), mentre fino al 1965 essa incideva mediamente per circa un sesto (16 per cento nella leva sulla classe 1941; 12.08 per cento in quella sulla classe 1945), dopo tale data le riforme per debolezza di costituzione sono improvvisamente raddoppiate (35.48 per cento nella leva sulla classe 1946), superando mediamente un terzo del totale nelle leve relative alle classi 1946-1957. Nelle leve delle classi 1958-1965, a fronte di una lieve diminuzione del tasso di riforma, si è avuto un ulteriore forte aumento dell'incidenza di questa causa di riforma, che ha toccato il 56 per cento nella leva della classe 1958, e si è mantenuta fra il 45 e il 52 per cento in quelle successive.

Fino al 1965 le altre principali cause di riforma erano, in ordine decrescente: ernie (9-11 per cento); malattie del testicolo (7.5-9 per cento); riduzione visus e miopia (complessivamente circa l'8 per cento); malattie del sistema nervoso (5-8 per cento). Seguivano, con tassi compresi fra il 5 e il 3 per cento, T.B.C., cerebropatie, cardiopatie, pneumopatie e secrezioni fetide. La riforma per statura inferiore a m. 1.50 riguardava meno del 3 per cento dei casi.

Dopo il 1965 le ernie incidevano per poco più del 7 per cento, e le malattie del testicolo appena per l'1.5-1.8 per cento. Riduzione del visus e miopia si ponevano in terza posizione, con una incidenza complessiva di circa il 6 per cento, più o meno identica a quella di cardiopatie e disturbi delle funzioni cardiache, e di poco superiore alle cerebropatie. Seguivano, con tassi compresi fra il 3 e il 4 per cento, le deformazioni del gi-

nocchio o del piede, le malattie broncopolmonari, la tuberco losi polmonare, e, con tassi fra l'1 e il 2, gli esiti di lesioni ossee, le neuropatie, le malformazioni del peritoneo e del testicolo.

Dei 362 mila visitati della classe 1966 (chiamata alla leva nel 1984) sono stati riformati 24.281 (pari al 6.7 per cento), di cui 1.854 senza visita. Sono stati riformati per debolezza di costituzione 4.545 (il 18.7 per cento); per difetti visivi 2.649 (10.9 per cento, di cui 1.366 per miopia); per insufficienze mentali 2.097 (8.6); per malformazioni e malattie cardiovascolari 1.143 (4.7); per deformità degli arti 1.073 (4.4); per ernie inguinali 1.065 (4.4); per malattie del sistema nervoso centrale e periferico 1.061 (4.4); per malattie del sangue 1.066 (4.4); per malattie neuropsichiche 856 (3.6); per malformazioni e malattie dei genitali 787 (3.2: di cui 557 per ritenzione, atrofia o mancanza dei testicoli); per alopecia estesa e deturpante 57.

Emergono vistose differenze regionali: la Sardegna ha il primato delle riforme per malattie del sangue (75.8 per cento dei casi) e per debolezza di costituzione grave (20.8). La Lombardia ha il primato delle riforme per epilessia (25.9 per cento dei casi), tubercolosi (25.4), sordità (23.3), malattie del sistema nervoso (21.9), deformazioni della colonna vertebrale (21.6), malattie delle vie respiratorie (18.2), malattie dei reni (15.6), malformazioni viscerali (13.2). La Campania ha invece il primato della alopecia (21.1), della deformità degli arti (18.8), delle ernie inguinali (18.1), del sordomutismo e mutismo (17.8), delle disfunzioni degli organi genitali (14.3), della statura inferiore a m. 1.50 (13.5). Il Lazio quelli delle malattie cardiovascolari (18.8), del diabete e malattie del ricambio (14.2) e della miopia (14.3); il Piemonte quello dell'obesità di grado elevato (11 per cento dei casi)[25].

Dal 1980 al 1987 sono state pronunciate 10.949 riforme per diagnosi di tossicodipendenza: aumentate da 1.601 a 1.941 nel primo quadriennio, sono scese a 1.522 nel 1984, 1.144 nel 1985 e 359 nel 1986, per risalire a 642 nel 1987. La diminuzione va messa in rapporto con i nuovi criteri per la riforma dei tossicodipendenti definiti dall'Elenco del 1985. Il 19.53 per cento delle pronunce di riforma per tossicodipendenza si è avuto alla

visita di leva, il 63.31 per cento entro due mesi dall'incorporazione e il 17.16 per cento nel rimanente periodo di servizio[26].

Il Nuovo Elenco del 1985 ha considerevolmente abbassato i limiti minimi di circonferenza toracica (da 81-86 a 75-83 cm.) e di peso (da 51-70 a 46-69 kg.) in relazione all'altezza, dimezzando i casi di riforma per debolezza di costituzione. Sono stati anche abbassati i limiti massimi di diottrie per chi soffre di disturbi visivi (da 8 a 7 in entrambi gli occhi per l'ipermetropia e a 5 per l'astigmatismo) e considerata causa di riforma la perdita di due sole (anziché tre) dita di un piede, ma non più il sudore abituale dei piedi fetido o macerante. Entrano a far parte delle malattie considerate causa di riforma le allergopatie, le sindromi immunodeficitarie, le enzimopatie, il favismo, l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso e la periartrite nodosa. Le tossicodipendenze e le devianze sessuali non vengono più considerate di per sé quale motivo di riforma, bensì quali anomalie comportamentali da valutare quali sintomi di personalità caratteropatica a implicanza sociopatica, comprovate dalle informazioni dell'Arma dei carabinieri o dalle risultanze del casellario giudiziario ovvero da idonei atti di istituzioni pubbliche (art. 40).

I sieropositivi al virus HIV vengono qualificati idonei, non essendo malati, ma per prudenza esonerati dal servizio militare. Nel 1990 è stata disposta la sierodiagnosi HIV obbligatoria anche per i militari in servizio effettivo nonché per gli appartenenti alle forze di polizia.

Gli screenings di massa effettuati sui giovani di leva consentono importanti ricadute anche nel campo della medicina preventiva. Ad esempio, nel 1988-89 l'Istituto di andrologia dell'Università di Pisa ha svolto, in collaborazione con LEVADIFE e DIFESAN, una inchiesta su 6.458 giovani soggetti alla leva di mare, rilevando che il 48.3 per cento dei giovani italiani rischia la sterilità per varicocele o ipotrofia testicolare, il 17.9 per cento presenta seri disturbi agli organi genitali, e più di un quarto soffre di infiammazioni derivanti soprattutto da scarsa igiene personale[27].

La selezione psico-attitudinale

Come ricordava il capitano di fanteria Oscar Papini in un articolo sulla *Rivista Militare* del maggio 1949, la selezione «psicotecnica», o «attitudinale», derivata dal taylorismo («l'uomo giusto al posto giusto»), aveva in Italia illustri precedenti nell'opera svolta durante la prima guerra mondiale da padre Agostino Gemelli grazie agli incentivi dei generali Porro e Cadorna. Papini osservava però che la selezione attitudinale si era limitata al campo dell'aviazione (piloti e mitraglieri di bordo), estendendosi alla Marina nel periodo tra le due guerre. Già nel 1938, tuttavia, si erano svolti a Roma i primi corsi di cultura psicotecnica, nonché un convegno di psicotecnica dedicato alle esigenze delle Forze Armate. La selezione attitudinale dei giovani di leva venne attribuita nel 1938 alla Gioventù Italiana del Littorio.

La materia venne riformata già nell'immediato dopoguerra, sulla base dei criteri di selezione psicotecnica del personale di leva definiti nel 1974 da una Commissione composta da rappresentanti dello SME e del Centro studi del CNR[28].

Conferenze sulla selezione attitudinale vennero tenute il 2 aprile 1949 da Dino Origlia all'Istituto di Guerra Marittima (testo pubblicato nella «Rivista Marittima» del dicembre 1949) e il 21 gennaio 1950 da padre Gemelli al Centro Alti Studi Militari (non pubblicata).

Inizialmente la selezione attitudinale veniva svolta esclusivamente dopo l'incorporazione, presso gli Enti di addestramento di 1° ciclo (C.A.R., Scuole), sotto la supervisione dei CMT di Regione Militare e dei Comandi di Zona. Il F. n. 1080-R/152 15 novembre 1959 SME Ord., dispose il passaggio delle operazioni primarie di selezione attitudinale (predesignazione per Arma e per Gruppo di specializzazione) ad appositi Gruppi Selettori da istituirsi presso i Consigli di Leva, che dovevano effettuarla mediante la somministrazione della batteria di prove psicotecniche INP 58, varata nel 1947 e adottata nel 1958, seguita da un colloquio. Su questa base veniva stilato un «pro-

filo militare» a complemento di quello sanitario, e venivano attribuiti gli incarichi.

Il DPR 237/64 dette efficacia normativa a questo provvedimento, attribuendo al Consiglio di leva di terra il compito di accertare, fra l'altro, «il grado di idoneità... psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare», avvalendosi dell'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali (art. 27, 4°- 6° comma). Nel 1975 anche la selezione attitudinale degli arruolati nel CEMM venne trasferita ai Consigli di leva di mare, ridotti a due e appoggiati presso i MARIDEPOCAR.

Il «Prontuario dei requisiti fisio-psico-attitudinali» edito dalla D.G. LST nel 1964 ed aggiornato nel settembre 1965, previde 16 Gruppi di specializzazione. Per ciascuno dei Gruppi erano previsti: un profilo attitudinale formato da un punteggio minimo valutato secondo una scala standardizzata di 9 punti e riferito ai seguenti Fattori: Intelligenza generale; Fattore percettivo; Attitudine I, II, III; Fattore Spaziale; Fattore Verbale culturale e Rapidità; quattro «scatters» (I-IV) intesi come discrepanze fra i punteggi di diversi reattivi atti a misurare qualità personali militari.

I Gruppi comprendevano un complesso di 184 incarichi (compresi alcuni «Fuori Gruppo»), per ciascuno dei quali erano previsti: un profilo sanitario minimo (C.L.Au.V.); un titolo di studio minimo; eventuali precedenti di mestiere, studi tecnici particolari, possesso di patenti di guida; un aspetto caratterologico.

Nel dicembre 1968 LEVADIFE emanò nuove disposizioni per la ripartizione delle reclute, applicate a partire dal ctg. III/C/69. I Gruppi di specializzazione e i relativi profili attitudinali vennero sostituiti da sei Classi, denominate: di linea, del fuoco, dei collegamenti, dei servizi specializzati, dei servizi qualificati e dei generici, per ciascuna delle quali era previsto un profilo sanitario minimo. Le Classi dovevano essere poi combinate con tre categorie o «Gruppi di impiego» (A, B, C) a seconda del titolo di studio, a loro volta suddivisi in sottogruppi in base al rendimento conseguito nelle prove psicotecniche

limitatamente ai fattori Intelligenza generale (I.G.) e Verbale culturale (V.C.). Il profilo sanitario era invece determinante per l'assegnazione a uno o più dei tre «Gruppi di Armi» (Varie Armi, Truppe da Montagna, Truppe Corazzate). Venne anche modificata la batteria INP 58 abolendo due prove individuali (Coordinazione bimanuale e Abilità bimanuale) e una collettiva (Percettivo disegni). Rimasero in vigore solo tre Fattori: Intelligenza generale, Fattore verbale e culturale e Fattore Spaziale.

Inoltre alla predestinazione effettuata presso i Gr.Sel. (consistente nell'assegnazione ad una «Classe» e ad un «Gruppo di impiego» e non più a un determinato incarico) venne attribuito valore orientativo e non più vincolante per l'attribuzione definitiva dell'incarico (restituita agli Enti addestrativi di 1° ciclo)[29].

Sezione IV
La selezione sociale: a) rinvii, esoneri e dispense legali

Esoneri o dispense legali per particolari categorie: terremotati, figli unici o primogeniti di vedove di guerra, profughi per rimpatrio forzato dall'estero, giovani vittime di sequestri di persona

Gli esoneri o dispense legali si differenziano da quelli discrezionali (dispense a domanda o d'autorità) perché prescindono dalle esigenze di reclutamento delle Forze Armate e dal presupposto dell'eccedenza del gettito di leva rispetto al fabbisogno, e operano *ope legis*, indipendentemente dalla loro previsione nel manifesto di chiamata alla leva.

Fino al 1966 le dispense legali erano previste solo per gli ecclesiastici, gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana e i residenti all'estero. Poi vi si sono aggiunti i cooperanti all'estero (1966), gli ammessi al servizio civile sostitutivo (1972) e gli appartenenti a particolari categorie qui in appresso esaminate.

Anzitutto i *residenti in comuni terremotati.* Le leggi 30 novembre 1970 n. 953 (comuni della valle del Belice e di Roccamena) e 20 dicembre 1971 n. 1155 (modificata dalla legge 15 luglio 1975 n. 390, comuni di Tuscania e Arlena di Castro) ammisero al rinvio e successiva dispensa gli iscritti di leva interessati alle successive tre chiamate alle armi, e gli stessi militari già alle armi, residenti in tali comuni, i quali richiedessero di adempiere un servizio civile di ricostruzione e sviluppo di durata pari a quella del servizio militare (salva la decadenza dal beneficio qualora non avessero dato inizio, entro il termine di un anno e per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile).

Norme analoghe vennero previste dagli artt. 23 L. 8 agosto 1977 n. 546 (comuni terremotati delle province di Udine e Pordenone) e 14 DL 26 novembre 1980 n. 776 (comuni della Campania e Basilicata colpiti dal sisma del novembre 1980). In questi due ultimi casi, però, il beneficio riguardò i cittadini soggetti ad obblighi di leva per i tre anni successivi all'entrata in vigore della legge (rispettivamente 1978-81 e 1980-82) residenti nei comuni indicati alla data del sisma. Nel primo, tutti i residenti vennero infatti ammessi all'arruolamento a domanda nel Corpo Nazionale VV.FF. anche al di fuori del contingente massimo stabilito nel 1970, e con l'esonero dalla frequenza del corso di addestramento presso la Scuola Centrale Anticendi, per compiere un servizio di assistenza e soccorso di durata pari a quello di leva nella provincia di residenza. Nel secondo caso il beneficio fu limitato ai soli giovani appartenenti a famiglie che avessero subito un grave pregiudizio economico per i danni subiti, e consisteva nell'«esenzione» a domanda dal servizio militare.

L'art. 89 del DPR 23 dicembre 1978 n. 915 dispose inoltre l'«esonero» dal servizio militare, su richiesta del genitore, dell'*unico o del primo figlio maschio della vedova o dell'invalido di guerra* delle prime due categorie. L'art. 14 del DPR 30 dicembre 1981 n. 834 estese tale beneficio anche al secondo figlio maschio.

L'art. 9 della legge 2 maggio 1984 n. 111 («adeguamento

delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal DPR 30 dicembre 1981 n. 834») concesse l'esonero dal servizio militare all'unico o primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, ovvero dell'invalido per servizio di prima categoria (su richiesta del genitore). Questo articolo venne peraltro abrogato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1991 n. 269, il quale trasferì queste fattispecie nel quadro delle dispense discrezionali (titoli 10° e 11° dell'art. 22 L. 191/75), estendendo il beneficio a tutti i figli maschi, nonché ai figli di caduti nello svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato, di deceduti per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, di invalidi per servizio anche di seconda categoria, di invalidi del lavoro di prima e seconda categoria.

L'art. 33 della legge 26 dicembre 1981 n. 763 concesse la «dispensa» a domanda, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva ai *profughi per rimpatrio forzato* da ex-colonie o comunque dall'estero (per eventi bellici o situazioni di carattere generale) e ai figli di profughi nati nei territori di provenienza dopo il 10 febbraio 1947, ovvero in Italia entro 300 giorni dalla partenza definitiva della madre.

Il disegno di legge presentato nel 1990 dal sen. Franza (A.S. n. 2104) prevede «l'esonero» dal servizio militare per i giovani *vittime di sequestri di persona.*

Esenzione, ritardo e dispensa a ecclesiastici e missionari

In base all'art. 3 del Concordato con la S. Sede (L. 810/1929, richiamato dall'art. 109 DPR 237/64 = art. 133 RDL 329/38), nonché all'art. 4 del successivo Accordo con la S. Sede ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 191, sono esenti a domanda dal servizio militare (salvo in caso di mobilitazione generale), i chierici ordinati in sacris (sacerdoti e diaconi) ed i religiosi che hanno emesso i voti al termine del periodo di prova del noviziato.

Invece i ministri dei culti ammessi dallo Stato, la cui nomina

sia stata approvata ai termini dell'art. 3 della legge 24 giugno 1929 n. 1159 e del RD 28 febbraio 1930 n. 289, non sono esenti dal servizio militare: sono peraltro dispensati a domanda, prescindendo dal limite minimo di età (32 anni) dal richiamo alle armi per mobilitazione (art. 7 RD 289/30 = art. 26 RD 24 luglio 1931 n. 1185), mentre gli studenti dei Collegi rabbinici e delle Facoltà teologiche non cattoliche sono ammessi al ritardo del servizio militare al pari di quelli degli Istituti cattolici per le missioni.

A questi ultimi infatti l'art. 109 DPR 237/64 (= art. 133 RDL 329/38) consente il ritardo del servizio militare, in tempo di pace, sino al 26° anno di età (beneficio non diverso dal ritardo per motivi di studio previsto dall'art. 85). Ai missionari e allievi missionari all'estero sono concesse le stesse agevolazioni previste per gli iscritti residenti all'estero (e cioè il ritardo e la dispensa temporanea e definitiva dal servizio condizionata al perdurare della permanenza all'estero). Tali agevolazioni possono essere chieste anche dai chierici ordinati in sacris e dai religiosi che hanno emesso i voti, residenti all'estero per l'espletamento del loro ministero o della loro missione religiosa, in alternativa all'esenzione concordataria loro spettante.

La dispensa legale per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana

L'art. 129 del RDL 329/38 accordava la dispensa legale dal compiere la ferma di leva agli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del 32° anno di età. L'art. 101 DPR 237/64 ha ridotto tale termine al 30° anno.

Le agevolazioni e i benefici per gli iscritti e i militari residenti all'estero:

a) *arruolamento senza visita; cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza; rimpatrio per compiere la ferma di leva; dispensa legale temporanea e definitiva; facoltà di temporaneo rimpatrio*

La residenza all'estero (per nascita o espatrio libero o autorizzato) procura agevolazioni relative alla procedura di arruolamento, nonché i benefici della cancellazione in via amministrativa dell'eventuale nota di renitenza e della dispensa legale, temporanea ovvero definitiva, dal compiere la ferma di leva in tempo di pace.

Le agevolazioni relative all'arruolamento (art. 56 DPR 237/64 = artt. 72 e 73 RDL 329/38) sono:

a) arruolamento senza visita al momento del concorso alla leva (d'ufficio per gli espatriati nell'anno precedente all'apertura della leva sulla loro classe; a richiesta, per i nati all'estero e gli espatriati anteriormente);

b) facoltà di farsi visitare, a proprie spese, in qualunque tempo, presso le autorità diplomatiche o consolari.

Lo stesso articolo prevede il beneficio consistente nella facoltà, in tempo di pace, di chiedere in qualsiasi momento di regolare la propria posizione di leva mediante arruolamento senza visita ovvero visita a proprie spese, e di essere così prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza nella quale si sia eventualmente incorsi (salvo l'obbligo di presentarsi agli organi di leva entro 300 giorni dall'eventuale rimpatrio). In caso di mobilitazione, questa procedura diviene obbligatoria e deve essere espletata nel termine di 30 giorni (in caso contrario la dichiarazione di renitenza diviene definitiva a tutti gli effetti di legge).

Il DPR 14 ottobre 1948 n. 1646, modificando l'art. 1075, parte seconda, del regolamento esecutivo (RD 3 aprile 1942 n. 1133), estese la facoltà dei Consigli di Leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche per i residenti all'e-

stero rimpatriati senza essersi avvalsi della procedura prevista dall'art. 73 RDL 329/38, per la cui mancata presentazione si ritenessero esclusi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi di leva o di ritardarne l'adempimento.

Gli artt. 122-125 del RDL 329/38 prevedevano altre agevolazioni e benefici per i militari rimpatriati per compiere il servizio alle armi, e cioè: a) l'anticipo al 17° anno; b) una ferma speciale ridotta a sei mesi, seguita da un permesso di temporaneo soggiorno di 12 mesi (con l'obbligo di completare la ferma fino alla durata legale qualora allo scadere del permesso il beneficiario non facesse ritorno all'estero); c) facilitazioni di viaggio; d) uno speciale distintivo onorifico.

Queste norme sono state abrogate dal DPR 237/64, e sostituite dalla legge 8 giugno 1966 n. 433, la quale dispone che i militari che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva (per l'intera durata legale) debbano farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari, le quali provvedono all'accertamento sanitario dell'idoneità. La richiesta importa rinuncia ai benefici relativi alle dispense. La legge 26 novembre 1969 n. 934 pose a carico del bilancio della Difesa le spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle rappresentanze italiane all'estero nonché quelle di viaggio.

La legge 9 aprile 1977 n. 338 previde inoltre il rimborso delle spese di viaggio all'estero per le licenze spettanti ai militari ivi residenti.

Il capo X del RDL 329/38 (artt. 119-127) accordava ai residenti all'estero in regolare posizione coscrizionale la dispensa legale dal servizio militare in tempo di pace.

Erano previste due specie di dispensa: temporanea, e definitiva. La dispensa temporanea era concessa ai militari che non avessero raggiunto il 32° anno di età, e condizionata al perdurare della permanenza all'estero.

Non interrompevano peraltro quest'ultima condizione i temporanei soggiorni in territorio nazionale o in colonia, debitamente autorizzati, per: a) compiere un regolare corso di studi (e per la durata del medesimo); b) per «giustificati motivi e per brevi periodi di tempo commisurati alla distanza dall'I-

talia del paese di residenza (rispettivamente 12, 6 e 3 mesi per i provenienti da paesi Transoceanici, del bacino del Mediterraneo ed Europei). Il mancato rientro all'estero al termine del corso di studi o allo scadere del permesso di temporaneo soggiorno comportava la decadenza dal beneficio.

La dispensa diventava definitiva al compimento del 32° anno di età, ovvero (limitatamente ai nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale) alla prestazione nell'esercito regolare del paese di nascita di un «adeguato» periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Il DLgsCPS 22 novembre 1947 n. 1624 consentì di accordare la dispensa discrezionale d'autorità anche ai residenti all'estero definitivamente rimpatriati prima del compimento del 32° anno di età, purché dopo il congedamento della propria classe, nonché agli espatriati in seguito ad autorizzazione. Queste due categorie non vennero invece più previste dalla nuova disciplina delle dispense d'autorità stabilita dall'art. 100 del DPR 237/64.

Gli artt. 102-104 di quest'ultimo provvedimento abbassarono l'età per ottenere la dispensa definitiva al 30° anno, e raddoppiarono la durata massima del temporaneo soggiorno per giustificati motivi (quadruplicandola addirittura per i residenti in paesi Europei: i nuovi termini massimi sono infatti adesso di 24 e 12 mesi, rispettivamente, per i provenienti da paesi Transoceanici e per quelli da paesi del bacino Mediterraneo o Europei).

L'art. 27 della legge 191/1975 abbassò poi ulteriormente l'età per ottenere la dispensa definitiva mediante la permanenza all'estero al 28° anno, e al 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro. L'art. 8 della legge 958/1986 estese quest'ultimo termine a tutti i residenti all'estero.

Segue: b) *restrizioni al libero espatrio dei giovani con obblighi di leva o di servizio militare*

In considerazione dei benefici accordati agli iscritti di leva e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio residenti all'e-

stero, sono soggetti a particolari controlli, autorizzazioni e restrizioni l'espatrio e l'imbarco su navi battenti bandiera estera che avvengano a partire dall'anno precedente all'apertura della leva sulla classe di appartenenza.

Gli artt. 16-19 del RDL 239/38 qualificavano «libero» l'espatrio dei militari che avessero compiuto la ferma di leva o ne fossero stati dispensati. L'espatrio nell'anno antecedente all'apertura della leva sulla classe di appartenenza era invece soggetto a restrizioni previste dal regolamento esecutivo, ad eccezione che avvenisse: a) «a scopo di lavoro»; b) per compiere gli studi preparatori per le missioni cattoliche (in questi casi l'espatrio non era soggetto ad alcuna restrizione, ma la concessione del passaporto importava l'arruolamento senza visita in caso di perdurante permanenza all'estero al momento del concorso alla leva del richiedente: circostanza che doveva essergli notificata).

Invece, l'espatrio dopo l'apertura della leva e quello degli arruolati in congedo illimitato provvisorio potevano essere autorizzati con nulla osta del D.M. (o della C.P.) «solo in casi eccezionali e per un tempo determinato» (art. 19). In ogni caso la facoltà di espatriare poteva essere temporaneamente sospesa con decreto reale su proposta dei ministri militari di concerto tra loro.

Il T.U. della leva marittima consentiva l'imbarco degli iscritti nella leva di mare su navi battenti bandiera estera solo previo rilascio di specifico permesso di imbarco (di durata biennale e rinnovabile) da parte delle autorità portuarie ovvero consolari all'estero.

Queste norme sono state in parte modificate dagli artt. 17-22 del DPR 237/64. È stata anzitutto ristretta al verificarsi di «circostanze eccezionali» l'eventuale sospensione della facoltà di espatriare (art. 19).

In secondo luogo l'espatrio senza restrizioni, nell'anno antecedente all'apertura della leva sulla classe di appartenenza, è stato previsto anche «per compiere un corso di studi presso Istituti superiori a carattere universitario» (art. 17, 1° comma). Dal canto loro, le disposizioni ministeriali hanno aggiunto an-

che le ipotesi del «ricongiungimento» con la famiglia originaria o acquisita residente stabilmente all'estero, e del «trasferimento» all'estero unitamente alla famiglia. Restano quindi soggetti all'obbligo di rimpatriare al termine del periodo autorizzato gli iscritti che espatriano per qualsiasi altro scopo (turismo, cure, visite a parenti, scambi culturali ecc.).

Ma l'innovazione di maggior rilievo è stata la liberalizzazione degli espatri soggetti a nulla-osta dell'autorità militare: infatti nell'art. 22 del DPR 237/64 non figura più la restrizione prevista dal corrispondente art. 19 del RDL 329/38, e cioè che l'espatrio dopo l'apertura della leva o degli arruolati in congedo illimitato provvisorio possa essere autorizzato «solo in casi eccezionali e per un tempo determinato».

Di conseguenza, anche dopo l'apertura della leva e l'arruolamento, possono essere concesse autorizzazioni all'espatrio, sia a tempo determinato (per motivi di studio, limitatamente alla durata dei corsi e comunque non oltre i limiti fissati per gli studenti universitari in patria), sia a tempo indeterminato. Le circolari ministeriali prevedono questo secondo tipo di autorizzazione per:

a) lavoro a carattere permanente e continuativo alle dipendenze di datore di lavoro straniero;

b) emigrazione a seguito della concessione del «visto»;

c) ricongiungimento o trasferimento familiare.

Nei primi anni di applicazione, questa liberalizzazione ha di fatto favorito l'evasione dall'obbligo del servizio militare di quei giovani i quali, avendo usufruito del ritardo fino a 26, 27, 28 anni e anche oltre, ottennero in seguito l'autorizzazione all'espatrio a tempo indeterminato per motivi di lavoro. Per costoro l'obbligo di rimanere all'estero fino al raggiungimento del limite di età per ottenere la dispensa definitiva (ridotto nel 1964 al 32° anno) si riduceva a un massimo di 3-4 anni, del resto agevolmente neutralizzabili con qualche permesso di rimpatrio temporaneo. Per questa ragione nel 1970 il ministero della Difesa stabilì che l'autorizzazione a tempo indeterminato dovesse essere richiesta entro 90 giorni dall'arruolamento, e revocata qualora il beneficario non espatriasse effettivamente nei

90 giorni successivi. Tuttavia la circolare LEVADIFE n. 3000/D.G. dell'11 agosto 1979 sostituì questo termine con uno molto più ampio, prevedendo la concessione dell'autorizzazione all'espatrio a tempo indeterminato fino all'anno antecedente a quello in cui il richiedente compisse il 25° di età. In tal modo l'obbligo di permanenza all'estero per motivi di lavoro veniva di fatto ridotto a due soli anni, essendo stato nel frattempo abbassato al compimento del 26° anno il limite di età.

Rinvio e dispensa legale per i volontari in servizio civile di cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo

La legge 8 novembre 1966 n. 1033 («legge Pedini»), concesse il rinvio della prestazione del servizio militare ai giovani in possesso di speciali requisiti ammessi a prestare la propria opera nel quadro dei programmi di «assistenza tecnica» in paesi extraeuropei in via di sviluppo, secondo gli accordi internazionali stipulati dall'Italia. Al termine di un biennio continuativo di effettivo servizio i volontari erano ammessi a dispensa dal servizio militare.

Era prevista la decadenza dal rinvio in caso di mancato raggiungimento del paese di destinazione nel termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda; e dalla dispensa qualora il beneficiario non portasse a compimento le prestazioni richieste. Tuttavia, qualora ciò fosse dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il ministro della Difesa, valutate le circostanze, poteva disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione fosse computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Il regolamento esecutivo, approvato con DPR 8 novembre 1967 n. 1323, specificava i requisiti richiesti: laurea ovvero diploma (universitario, o di abilitazione tecnica o magistrale, o di qualifica professionale), ovvero attestato di frequenza di corsi finanziati dal Ministero del Lavoro. Inoltre contingentava il numero massimo di rinvii che si potevano concedere annualmente, fissandolo in un primo momento a 100.

Queste norme sono state sensibilmente modificate e integrate dai seguenti provvedimenti:

a) legge 19 febbraio 1970 n. 75 («modificazioni e integrazioni» alla legge 1033/66);

b) art. 33 legge 15 dicembre 1971 n. 1222 («cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo»);

c) titolo III («personale in servizio di volontariato civile») della legge 9 febbraio 1979 n. 38 («cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»);

d) artt. 1, 2, 20, 31 e 33-35 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 («nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»);

e) D.M. del Ministro della Difesa 25 febbraio 1988 n. 105 («condizioni di ammissione al rinvio del servizio militare di leva e alla dispensa definitiva dei volontari in servizio civile che prestano la loro opera in Paesi in via di sviluppo»).

Queste norme hanno istituito un vero e proprio «servizio di volontariato civile nei paesi extraeuropei in via di sviluppo», dipendente dal Ministero degli Affari Esteri, cui sono ammessi i cittadini italiani maggiorenni, di entrambi i sessi, in possesso di conoscenze tecniche e linguistiche, idoneità psicofisica specifica e qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, i quali si impegnino contrattualmente a prestare la propria opera (retribuita e con una indennità di reinserimento), per la durata di un biennio, nel quadro dei programmi farmulati dalle organizzazioni di cooperazione non governative riconosciute e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Relativamente ai cooperanti con obblighi militari, ai benefici già previsti dalla legge Pedini, le nuove norme hanno aggiunto i seguenti:

a) il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

b) l'equiparazione della dispensa definitiva, agli effetti previsti dall'art. 91 del DPR 237/64, alla prestazione del servizio militare.

Il servizio civile all'estero può dunque determinare, in tempo di pace, la dispensa o la proporzionale riduzione della ferma

di leva, ma non quella del «servizio civile sostitutivo». Di conseguenza gli obiettori di coscienza riconosciuti possono prestare quello civile all'estero soltanto dopo aver prestato quello civile sostitutivo o averne ottenuto definitiva dispensa.

Nel 1979 è stato disposto che la determinazione del contingente massimo di rinvii si facesse di triennio in triennio con DPR su proposta del ministro della Difesa, di concerto con quello degli Esteri, sentito il parere del Comitato consultivo sulla cooperazione tecnica.

Nel 1987 è stato invece abrogato il contingentamento, di modo che il rinvio deve essere obbligatoriamente concesso a tutti gli aventi titolo ammessi al servizio civile di cooperazione tecnica.

Rinvio e dispensa legale agli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo (rinvio)

Di questo argomento si tratterà nel successivo capitolo XXVI, ad esso specificamente dedicato.

Sezione V

La selezione sociale: b) le dispense discrezionali (a domanda, d'autorità «d'ufficio» e «ad istanza»), l'eventuale congedo anticipato a domanda, il ritardo e il rinvio del servizio militare

Le dispense discrezionali:

a) *l'eventuale congedo anticipato (1936-1964) e l'eventuale dispensa «a domanda» per particolari situazioni di famiglia*

Le dispense discrezionali si differenziano da quelle legali perché la loro concessione è subordinata alle esigenze di reclutamento delle Forze Armate. Esse operano quindi soltanto nel presupposto di eccedenze del gettito utile di leva rispetto al fab-

bisogno quantitativo e qualitativo, e a condizione di essere previste nei manifesti di chiamata alla leva ovvero alle armi. Secondo i calcoli demografici fatti prima della consistente riduzione del contingente di leva attuata nel 1989-91, il saldo avrebbe cominciato a diventare negativo, per la prima volta da quando in Italia è stata introdotta la coscrizione obbligatoria, a partire dal 1995, e molte delle situazioni socioeconomiche o psico-fisiche che attualmente danno titolo a dispensa o ad altri provvedimenti discrezionali avrebbero dovuto essere omesse.

Abbiamo già ampiamente esaminato nel III volume l'istituto dell'«eventuale congedo anticipato» E.C.A.), introdotto nel 1936 dalla c.d. «legge Baistrocchi»[30]. Questo sistema di selezione sociale, che prevedeva 10 titoli di ammissione (artt. 85 T.U. reclutamento Esercito e 62 T.U. leva marittima) rimase in vigore, con modifiche, fino al 1964.

Le leggi 15 marzo 1956 n. 153 e 4 aprile 1957 n. 238 modificarono il titolo 3° (rispettivamente nei due TT.UU.), estendendo l'ammissione all'E.C.A. anche ai figli unici, oltreché agli unici figli maschi, di padre vivente di oltre 64 anni di età o di madre vedova, anche nel caso che quest'ultima fosse abile a lavoro proficuo.

Inoltre il titolo III («agevolazioni relative agli obblighi militari»: artt. 8 e 9) della legge 27 giugno 1961 n. 551 («provvedimenti a favore delle famiglie numerose») modificò estensivamente (per la sola leva di terra) i titoli 1° e 2° (riducendo da 10 a 7 il numero dei figli, e da 6 a 5 quello dei figli a carico, necessario per procurare il titolo al primogenito di famiglia numerosa, e sopprimendo la condizione di almeno 5 figli per il titolo relativo al terzo fratello alle armi).

L'art. 91 del DPR 237/64 mutò il nome dell'istituto (non più E.C.A., bensì «eventuale dispensa a domanda») e modificò sia l'ordine di successione dei titoli, sia il loro numero e contenuto (accorpandone alcuni e riducendoli da 10 a 7).

I titoli 9° e 10° del T.U. (figlio o fratello di caduto o disperso in guerra, o in servizio o per causa di servizio, oppure di grande invalido o pensionato di prima categoria) divennero 1° e 2° dell'art. 91.

I titoli 1° (primogenito di famiglia numerosa con 5 figli a carico) e 2° (terzo fratello alle armi), modificati nel 1961, divennero 3° e 4° (quest'ultimo, come in passato, soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 98, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati, tranne che in caso di decesso o sopravvenuta inidoneità fisica).

Il titolo 3° del T.U. (come modificato nel 1956) venne fuso col 4° del T.U. e ulteriormente modificato nel nuovo titolo 5° (primogenito o unico maschio di padre inabile ovvero di madre vedova o nubile, a condizione che a causa della partenza alle armi la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza). Il vecchio titolo 5° divenne, con modifiche, il 6° (nipote unico o primogenito di avo o di ava vedova unico loro sostegno).

I titoli 6°, 7° e 8° del T.U. (orfani di entrambi i genitori) vennero accorpati nel nuovo titolo 7° del DPR (orfani di entrambi i genitori con fratelli minorenni o sorelle nubili minorenni conviventi sotto lo stesso tetto, a condizione che con la partenza alle armi dell'arruolato essi vengano a perdere la guida, la protezione e la tutela morale, ovvero, se non conviventi sotto lo stesso tetto, i necessari mezzi di sostentamento).

Gli artt. 93-95 (corrispondenti, con modifiche, agli artt. 88-90 RDL 329/38) prevedevano, rispettivamente:

— le «persone da considerarsi inesistenti in famiglia allo scopo di costituire titolo» a dispensa (agli infermi inabili, agli irreperibili e alle nubili maggiorenni inattive vennero aggiunti nel 1964 i religiosi, il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza più provvedere al mantenimento dei figli da 5 anni, i detenuti per espiazione di pena non inferiore a 5 anni);

— l'ammissione dei figli naturali legalmente riconosciuti a condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo;

— l'ammissione dei figli adottivi o affiliati per i titoli relativi alla loro famiglia d'origine (la legge 10 marzo 1955 n. 104 = art. 95 DPR 237/64, la previde anche per i titoli relativi alla nuova famiglia qualora la prima non sia conosciuta, il rappor-

to non sia intervenuto dopo il 12° anno di età e non esistano figli legittimi o illegittimi).

L'art. 92, 1° comma (corrispondente all'art. 87 RDL 329/38) subordinava peraltro l'ammissione alla dispensa alla condizione che nessun altro fratello vivente di età inferiore a 40 anni avesse fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

L'ultimo comma dell'art. 91 attribuì inoltre al ministro la facoltà (in precedenza non prevista) di determinare, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, altri titoli di dispensa per particolari condizioni di bisogno o di famiglia in aggiunta a quelli elencati. A partire dalla chiamata alle armi dei tre contingenti della classe 1950 il ministro confermò la validità dei titoli 1, 2, 5 e 7; condizionò quella dei titoli 3 e 4 all'accertamento che il giovane da ammettere a dispensa fosse quello che procura alla famiglia i necessari mezzi di sussistenza; cancellò il titolo 6 (non essendo tassativo l'ordine di precedenza fra i titoli elencati dall'articolo) e introdusse altri due titoli:

a) «ammogliato o vedovo con prole il cui nucleo familiare, a seguito della chiamata alle armi dell'arruolato, venga a perdere, anche tenendo conto delle possibilità di assistenza della famiglia d'origine, i necessari mezzi di sussistenza»;

b) «figlio di padre inabile o ultrasessantaquattrenne o di madre vedova, unico indispensabile elemento di governo di una azienda agricola alla quale attenda per conto proprio o della famiglia, e dalla quale la famiglia stessa tragga i necessari mezzi di sussistenza» (in aggiunta al beneficio del rinvio fino a due anni previsto per questo caso dall'art. 88).

L'art. 22 della legge 191/1975, lasciando invariati i primi due titoli di ammissione a dispensa, ha ulteriormente modificato numero, ordine e fattispecie degli altri titoli, accentuando la funzione di tutela delle necessità economiche del nucleo familiare, sia di origine che acquisito, rispetto alla tutela delle meno documentabili esigenze «affettive». Al 3° e 4° posto figurano ora, rispettivamente, i vecchi titoli 7° (con lieve modifica della fattispecie: «orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico») e 5° (figlio unico o primogenito). I precedenti titoli 3°

(primogenito di famiglia con 5 figli a carico) e 4° (terzo fratello alle armi) sono stati modificati in senso restrittivo, estendendo anche a questi due casi la condizione già prevista relativamente al titolo del figlio unico o primogenito (5°/91 = 4°/22), e cioè che con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza. Essi sono stati collocati rispettivamente al 5° e 6° posto. Il precedente titolo 6° (nipote unico o primogenito) è stato soppresso.

L'art. 22 L. 191/75 aggiunse invece, rispettivamente ai nn. 7 e 8, due nuovi titoli (vedovi o celibi con prole; ammogliati con prole). L'art. 23, 2° comma, escludeva inoltre questi due nuovi titoli dalla condizione prevista dall'art. 92, 1° comma.

L'art. 11 della L. 958/1986 ha fuso in una sola fattispecie più generale («arruolati con prole») quelle previste dai nn. 7 e 8, abrogando quest'ultimo e modificando il n. 7. Inoltre ha abrogato la condizione restrittiva che con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venisse a perdere i necessari mezzi di sostentamento (prevista in origine dall'art. 24, 2° comma, L. 191/75 esclusivamente per il titolo di «ammogliato con prole», nel caso in cui quest'ultimo fosse maturato dopo la chiusura della sessione di leva). Anzi, l'art. 11 L. 958/86 ha esteso l'esonero degli arruolati con prole anche al caso in cui la condizione sia acquisita durante la ferma di leva, disponendo l'immediato invio dell'interessato in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo anticipato (L.I.S.A.A.C.).

L'ultimo comma dell'art. 22 L. 191/75 ha ristretto la facoltà del ministro di determinare titoli aggiuntivi di dispensa al solo caso di «circostanze eccezionali e temporanee», e ha specificato che l'omissione dai manifesti di chiamata alla leva di tutti o di alcuni dei titoli elencati dev'essere correlata all'eventuale insufficienza del gettito dei singoli contingenti rispetto al fabbisogno.

La legge 11 agosto 1991 n. 269, tenendo conto del diminuito fabbisogno conseguente alla riduzione del contingente di leva operata nel 1989-91, ha modificato e integrato estensivamente gli artt. 21 e 22 l. 191/75 e 100 DPR 237/64 (come sostituito dell'art. 7 L. 958/86), 9 L. 111/84.

Al titolo 1° è stato aggiunto il titolo 1-*bis* («Fratello di militare deceduto durante le prestazione del servizio militare»). Il titolo 4° è stato esteso anche alle ipotesi di infermità permanente e insanabile della madre e di padre vedovo o celibe. La dispensa del 3° fratello chiamato alle armi (titolo 6°) non è stata più subordinata alla condizione che con la partenza dell'arruolamento la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza. Sono stati inoltre aggiunti all'art. 22 L. 191/75 altri 4 titoli: 8°, «figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del DPR 30 dicembre 1981 n. 834»; 9°, «unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente» (indipendentemente dalla eventuale mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo, in precedenza richiesta dall'art. 7, lett. *b*), L. 958/86); 10° «primo o altro figlio maschio di genitorie caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause»; 11° «primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria» (questi ultimi due in sostituzione della dispensa legale prevista per i figli di caduti e invalidi di servizio dall'art. 9 l. 111/84).

L'art. 7, 4° comma, L. 958/1986 ha aggiunto l'obbligo di indicare con decreto ministeriale, in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, i livelli di reddito (in base ai dati ISTAT sul costo della vita) e gli altri elementi obiettivi di cui i Consigli di Leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli 4°, 5° e 6°.

In passato, le direttive ministeriali relative all'accertamento del «reddito familiare» disponevano la valutazione del reddito pro-capite, della località di residenza, del titolo giuridico di disponibilità dell'abitazione (affitto o proprietà), dell'eventuale presenza di congiunti ammalati e non assistiti da Enti previdenziali, di mutui o altro. Più di recente sono stati aggiunti altri elementi di valutazione (numero dei componenti del nu-

cleo familiare escluso l'interessato, attività lavorativa di ciascuno di essi, prevalente fonte di produzione del reddito). Per rendere più uniforme la valutazione tali dati vengono inseriti in una apposita tabella periodicamente aggiornata, avente peraltro solo valore orientativo, concorrente con altri elementi a formare le decisioni del Consiglio di Leva.

L'art. 5 L. 269/91 ha disposto che i livelli di reddito indicati nel decreto ministeriale debbano essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

Lo stesso 4° comma dell'art. 7 ha infine disposto l'esposizione presso i D.M. e gli U.L. delle C.P., per un mese, dell'elenco annuale nominativo dei dispensati, e la sua trasmissione ai comuni interessati per l'affissione agli albi comunali.

L'art. 96 stabilisce che i titoli possono essere validamente invocati quando sussistano perfetti entro il giorno che precede la chiamata alle armi del contingente o scaglione di assegnazione. Allo scopo di eliminare possibili abusi, l'art. 24 L. 191/75 ha invece escluso i titoli maturati nel periodo compreso fra la chiusura della leva e la chiamata alle armi, qualora le modificazioni alla situazione di famiglia siano state determinate dalla volontà degli interessati (fatta eccezione per la nascita della prole).

La persona che deve richiedere (con domanda documentata) l'eventuale dispensa è il capo di famiglia o la persona a cui favore il titolo è costituito (art. 99).

Il termine per comprovare i titoli sorti negli ultimi 10 giorni della sessione di leva e prima dell'affissione del manifesto di chiamata, è il 10° giorno successivo a quest'ultima: se il titolo matura successivamente, il termine è il giorno precedente a quello di chiamata alle armi (artt. 97 e 25, 2° comma, L. 191/75).

Tuttavia l'art. 7, 2° comma, L. 958/86 ha stabilito che i titoli a dispensa non fatti valere in tempo utile siano valutati ai fini dell'identificazione degli eccedenti da ammettere a dispensa d'autorità in sede di chiamata alle armi.

La domanda va presentata al Comune, che la correda dei documenti prescritti e la trasmette all'U.L. per l'istruttoria e l'ulteriore inoltro al C.L. per la decisione di competenza. Quest'ultima può essere impugnata, senza effetto sospensivo, con ricorso gerarchico al ministro entro 30 giorni dalla notifica, ovvero con ricorso giurisdizionale al TAR. Quando sia divenuta definitiva, la decisione può essere impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Segue: b) *le dispense «d'autorità» per bassa statura, ridotta attitudine militare (R.A.M.) ed eccedenza al fabbisogno. I criteri fisio-psico-attitudinali e familiari per l'individuazione degli eccedenti e le dispense «ad istanza» (categoria intermedia tra quelle «a domanda» e quelle «d'autorità»)*

La dispensa d'autorità, anch'essa discrezionale, come quella a domanda, si differenzia da quest'ultima sia perché è disposta successivamente, mediante inserimento nel manifesto di chiamata alle armi anziché in quello di chiamata alla leva, sia perché, almeno in linea di principio, dovrebbe essere disposta d'ufficio una volta determinata dal ministro, in quanto fondata su criteri di individuazione (fisio-psico-attitudinali) rilevati dalla stessa amministrazione in sede di selezione di leva, o comunque accertabili senza concorso degli interessati. In realtà, come adesso vedremo, a partire dal 1964, e in misura molto accentuata dopo il 1986, a questi criteri se ne sono aggiunti altri di natura socioeconomica, accertabili solo ad istanza degli interessati, analogamente ai titoli di ammissione a eventuale dispensa a domanda esaminati nel paragrafo precedente.

Fino al 1964 la linea di demarcazione tra i due istituti era netta: infatti l'art. 128 del RDL 329/38, relativo alla dispensa d'autorità, dava facoltà al ministro di dispensare tutti gli arruolati, o parte di essi:

a) in condizioni di limitata idoneità al servizio militare (definita nel 1948 «ridotta attitudine militare»);

b) di più bassa statura fino a quella di m. 1.54.

Per fronteggiare la situazione dell'immediato dopoguerra,

quando la limitazione della forza bilanciata consentiva di incorporare meno di metà del gettito utile, si ampliò notevolmente la facoltà di dispensa degli esuberanti attribuita al ministro. Oltre alle due categorie di arruolati sopra indicate, il DLgsCPS 22 novembre 1947 n. 1624 ne previde altre cinque:

c) disarmonici;

d) inviati in licenza di convalescenza per oltre 90 giorni complessivamente;

e) dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi;

f) residenti all'estero arruolati e dispensati, che rimpatrino prima del 32° anno di età e dopo il congedamento della propria classe;

g) espatriati in seguito ad autorizzazione.

La legge 29 luglio 1949 n. 839 estese le causali qui indicate con le lettere a), d) ed e) anche alla leva di mare.

Riordinando le dispense d'autorità, l'art. 100 del DPR 237/64 attribuì al ministro la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti gli arruolati, o parte di essi;

a) aventi statura non superiore a m. 1.54;

b) eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare (una volta dedotti gli ammessi a dispensa a domanda e gli arruolati di bassa statura).

Il secondo comma dell'art. 100 fissava, come criterio per l'individuazione degli «eccedenti», il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale accertato in sede di leva, disponendo le dispense in ordine inverso ai relativi indici. In pratica, mentre con il precedente sistema della idoneità limitata (e della R.A.M.) i provvedimenti di dispensa erano disposti in blocco, non essendovi criterio per distinguere tra i vari livelli di R.A.M., con il sistema del 1964, basato sui coefficienti 1-4 del profilo sanitario C.L.Au.V. di cui si è detto più sopra, era molto più agevole limitare le dispense al numero strettamente necessario. Di fatto venivano dispensati gli arruolati ai quali era stato attribuito il coefficiente 4 nella costituzione organica per

menomazione vascolare o polmonare (C.4), ovvero il più basso indice di idoneità psico- attitudinale («rendimento generico» o RG).

Tuttavia, come ulteriore elemento di flessibilità, il 2° comma dell'art. 100 prevedeva che, a parità di idoneità fisio-psico-attitudinale si desse la precedenza «agli arruolati in particolari condizioni di famiglia di volta in volta determinate» con D.M. e inserite nel manifesto di chiamata alla leva.

Così al ministro, oltre alla facoltà di prevedere titoli di dispensa a domanda aggiuntivi rispetto a quelli fissati dall'art. 91, veniva attribuita anche quella di determinare di volta in volta altre particolari condizioni di famiglia non comprese nei titoli, per individuare i militari eccedenti il fabbisogno da ammettere a dispensa. Ma l'amministrazione non aveva modo di individuare d'ufficio i militari in particolari condizioni di famiglia, onde fu necessario prevedere una procedura di accertamento in tutto analoga a quella relativa alla sussistenza dei titoli per la dispensa a domanda.

Si dette origine così ad una terza categoria di eventuali dispense che potremmo definire «ad istanza» degli arruolati. L'«istanza» deve infatti essere presentata all'Ufficio Reclutamento del D.M. o della C.P., corredata dalla situazione di famiglia (Modello 17) e da tutti i documenti idonei a dimostrare che a causa della partenza alle armi del richiedente la sua famiglia verrebbe a trovarsi in condizioni di indigenza.

Questa tendenza è stata accentuata dalla nuova disciplina della dispensa d'autorità stabilita dall'art. 100 L. 958/86.

La dispensa per bassa statura è stata soppressa, lasciando solo quella per eccedenza rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare.

La discrezionalità del ministro nella fissazione dei criteri per l'individuazione degli eccedenti da ammettere a dispensa è stata limitata: è stato infatti disposto che il relativo D.M. (da emanarsi in occasione della chiamata alle armi) debba prevedere comunque cinque posizioni, in ordine di priorità decrescente:

a) figlio unico convivente con genitori di cui uno handicappato non autosufficiente equiparabile a invalido civile con diritto all'accompagnatore (ai sensi del DPR 30 dicembre 1981 n. 834);

b) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi e di assisterlo;

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari tra i 18 e i 60 anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con D.M., sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'art. 4 della L. 269/1991 ha ampliato la fattispecie di cui alle lettere *a*) (includendovi il figlio unico convivente di invalido o mutilato con diritto d'accompagnatore) e *b*) (sopprimendo la condizione della mancanza di genitori in grado di provvedere e assistere al fratello handicappato), e le ha trasformate in titoli per la dispensa discrezionale a domanda (nn. 8 e 9 dell'art. 22 L. 191/75). Tuttavia l'art. 7 della predetta L. 269/91 ha mantenuto, nella nuova formulazione ampliata, il titolo di cui alla lettera *a*) anche come fattispecie privilegiata per la concessione della dispensa discrezionale d'autorità «ad istanza».

È stato anche approvato il Regolamento previsto dalla lett. *e*). Quest'ultimo prevede, anch'esso con ordine di priorità decrescente, sette categorie di arruolati con minore indice di idoneità:

1ª: più coefficienti 4 nei vari parametri del profilo sanitario (escluso il parametro ST, statura);

2ª: un solo coefficiente 4 in uno qualsiasi dei parametri

(escluso ST), congiuntamente al coefficiente 3 nell'AC e nell'AR;

3ª: un solo coefficiente 4 in uno dei parametri Au, Vs o AV;

4ª: un solo coefficiente 4 in uno dei parametri AC, AR o AV con PS4 (Apparati Vari-Psichico);

5ª: un solo coefficiente 4 in uno dei parametri CO, LI o LS;

6ª: coefficiente 1 o 2 nell'IG (Intelligenza Generale) e/o VC (Valore Culturale) ovvero nella VG (Valutazione Globale);

7ª: statura non superiore a m. 1.54 o un coefficiente 3 in uno qualsiasi dei parametri del profilo sanitario.

L'art. 7, 2° comma, stabilisce inoltre che a parità di condizioni è data precedenza a coloro che si trovino in una delle posizioni previste dal 1° comma ovvero non abbiano fatto valere in tempo utile il titolo per l'ammissione a dispensa.

In tutto, dunque, l'individuazione degli eccedenti può avvalersi di almeno 11 categorie (4 socioeconomiche rilevabili «a istanza» degli interessati, e 7 attitudinali rilevate d'ufficio) disposte in ordine decrescente di priorità, e alle quali possono poi aggiungersi le altre costituite dagli aventi titolo a eventuale dispensa a domanda che non abbiano tempestivamente presentato domanda o prodotto la documentazione richiesta.

Come si è detto, la dispensa d'autorità per ragioni socioeconomiche rilevabili «ad istanza» dell'interessato, presenta indubbie affinità con l'eventuale dispensa a domanda. La giurisprudenza amministrativa ha infatti riconosciuto che la produzione dell'«istanza» determina una legittima aspettativa di ottenimento del beneficio della dispensa qualora la posizione ivi rappresentata venga inclusa nel D.M. concernente i criteri per l'individuazione degli eccedenti.

Il 5 febbraio 1991 la 4ª Sezione del Consiglio di Stato ha provveduto a far eseguire in via amministrativa una propria precedente pronuncia del 27 novembre 1990 relativa ad una denegata ammissione a dispensa d'autorità «a istanza» (per la «posizione» di cui all'art. 7, lett. *c*) L. 958/86), nominando il direttore generale di CONTENDIFE «commissario ad acta» per dare corso al collocamento in congedo del ricorrente. Inoltre, ravvisando addirittura ipotesi di reato perseguibile d'uffi-

cio nel trattenimento alle armi di un militare riconosciuto in una delle posizioni previste dal D.M. concernente l'individuazione degli eccedenti da ammettere a dispensa d'autorità, il Consiglio di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica il ministro della Difesa e i responsabili della 4ª Divisione LEVADIFE e del D.M. Brescia[31].

Il congedo anticipato a domanda o d'autorità, l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa congedo (LISAAC) e le riduzioni di servizio per Ufficiali, aspiranti ed ex-allievi delle Accademie militari

Come si è detto, il RDL 329/38 qualificava «eventuale congedo anticipato» (E.C.A.) il beneficio che il DPR 237/64 qualifica «eventuale dispensa a domanda»: quest'ultimo prevede infatti all'art. 105 un distinto beneficio, consistente nel collocamento anticipato in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute situazioni di famiglia, vengano a trovarsi dopo l'incorporazione in una delle condizioni che danno titolo all'eventuale dispensa a domanda ai sensi dell'art. 91 (nn. 1-8 e ultimo comma).

L'art. 26 della legge 191/75 ha sottoposto l'ammissione al beneficio a due condizioni non esplicitate dall'art. 105:

a) che le sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non siano state determinate dalla volontà degli interessati;

b) che il titolo per cui viene invocato sia stato inserito nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.

La domanda, sottoscritta direttamente dal militare alle armi e non soggetta a termini, deve essere presentata all'U.L. per l'istruttoria. La decisione relativa è pronunciata dal CL e, in caso di accoglimento, trasmessa all'Ufficio Reclutamento del D.M. o della C.P., e da questo alla competente D.G. (SOTTUFFESERCITO, MARIPERS o PERSAEREO), la quale lo trasmette a sua volta al Comando del Corpo o dell'Ente presso il quale il militare presta servizio.

Gli artt. 2, 36 e 37 delle «Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (D.I.F. 3), prevedono inoltre l'invio in Licenza illimitata senza assegni in attesa congedo (L.I.S.A. o L.I. S.A.A.C.) dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) particolari e gravi situazioni familiari;

b) ammogliato o vedovo con prole nata viva o vitale o ammogliato in attesa di prole (il beneficio è stato esteso anche ai «ragazzi padri» dall'art. 11 L. 958/86);

c) necessità di espatriare per trasferimento della famiglia all'estero, ovvero:

d) per contratto permanente e continuativo di lavoro dipendente all'estero offerto o richiesto entro e non oltre il 10° giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata, e perfezionato dopo lo stesso termine anche se durante l'incorporazione.

Le circolari n. 40001/350/SD SOTTUFFESERCITO e n. 14/258764 MARIPERS allegata al F. d'o. Min. n. 99, rispettivamente del 30 ottobre e dell'11 dicembre 1976 disciplinano le modalità per la concessione della L.I.S.A.A.C. L'istruttoria della domanda è affidata al Comando o Ente di appartenenza, e trasmessa, per il tramite dell'Alto Comando Periferico competente, alla D.G. competente per Forza Armata di appartenenza per la decisione.

L'art. 8 della legge 269/91 ha notevolmente modificato l'istituto dell'invio in LISAAC, ora previsto «in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986 n. 958» (cioè alle situazioni che danno titolo alla dispensa d'autorità).

L'art. 106 DPR 237/64 (= art. 131 RDL 329/38) prevede inoltre il «congedo anticipato d'autorità», e cioè la facoltà del ministro della Difesa di anticipare l'invio in congedo illimitato, con provvedimento di carattere generale, dei militari alle armi quando, per diminuite esigenze, la forza alle armi risulti esu-

berante. Il congedamento può essere totale o parziale, e, in quest'ultimo caso, può essere disposto per contingenti o scaglioni di classe, oppure per Armi, Corpi, servizi, specialità, categorie e specializzazioni.

Gli artt. 107 e 108 del DPR 237/64 danno infine facoltà al ministro di concedere riduzioni del servizio alle armi agli Ufficiali e agli aspiranti del S.P. o di complemento nonché ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi per motivi di studio

Gli artt. 113-116 del RDL 329/38 davano facoltà al ministro della guerra di concedere, in tempo di pace e anno per anno, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno, agli studenti universitari o degli istituti di istruzione superiore o equipollenti (accademia drammatica e conservatori). Essi potevano continuare a fruire del ritardo anche se «fuori corso», o trasferiti ad altra facoltà, e perfino in caso di temporanea sospensione degli studi (per gravi ragioni e per non oltre un anno): il ritardo poteva essere concesso, sempre fino al 26° anno, anche ai laureati e diplomati che avessero bisogno di rimanere in congedo per migliorare la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere esami di Stato.

La legge 29 settembre 1962 n. 1466 elevò transitoriamente, per un triennio, il limite massimo a 27 anni per gli studenti iscritti a corsi di laurea di durata quinquennale, e a 28 per quelli della Facoltà di medicina e chirurgia.

Il ritardo fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella di arruolamento poteva essere invece concesso agli alunni dell'ultima classe dei licei e degli istituti di istruzione secondaria, e ai candidati agli esami di maturità iscritti a scuole private autorizzate.

Il DPR 9 aprile 1962 n. 962 estese quest'ultimo beneficio a tutti gli studenti dei corsi superiori tecnici presso istituti industriali statali.

Il titolo al ritardo cessava comunque con il termine degli

studi (salvo le proroghe per laureati e diplomati) ovvero con l'abbandono definitivo di essi, o con il raggiungimento del limite di età. Cessato il titolo, i militari erano tenuti a partire col primo scaglione o contingente chiamato alle armi.

Queste norme vennero integralmente recepite negli artt. 85-87 del DPR 237/64, il quale elevò peraltro al 29° e al 30° anno rispettivamente, il limite massimo per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o ingegneria aerospaziale, ovvero a quelli di medicina aeronautica spaziale, ed estese il ritardo di uno o due anni agli alunni della penultima classe degli Istituti di istruzione secondaria (limitatamente al caso che la chiamata alle armi avvenisse al 20° anno di età), nonché ai diplomati degli Istituti nautici iscritti al corso pratico di cui al RDL 5 gennaio 1928 n. 129. La legge 2 aprile 1968 n. 485 specificò inoltre che le domande di ritardo per motivi di studio dovessero essere presentate ai C.L. (per il primo ritardo), ovvero ai D.M. o C.P. (per quelli successivi), entro il 3 dicembre dell'anno precedente a quello di chiamata alle armi.

Tuttavia, proprio nel corso degli anni Sessanta, si accentuò la trasformazione dall'università di élite all'università di massa, e lo stesso beneficio del ritardo del servizio militare fino al 26° anno e anche oltre, finì per interagire con gli altri fattori che portavano al rapido raddoppio della popolazione universitaria. Dai 154 mila studenti universitari maschi del 1955-56 e dai 196 mila del 1960-61, si passò ai 319 mila (più 14 mila laureati iscritti a scuole di perfezionamento) del 1967- 68.

Esteso ad una aliquota sempre più consistente di giovani di leva il ritardo per motivi di studio aveva ripercussioni sempre più negative sul sistema di reclutamento obbligatorio. Infatti:

a) rendeva più difficile programmare una regolare ed equilibrata formazione dei contingenti da incorporare (sul I contingente di ciascuna classe si riversava la maggior parte di quanti cessavano dal titolo al ritardo per motivi di studio);

b) protraendo fino a 5-9 anni la permanenza nella posizione di congedo illimitato provvisorio, accresceva considerevolmente l'aliquota di quanti, per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia indipendenti dalla propria volontà, per

procreazione, o per modifiche del grado di idoneità psico-fisica venissero a beneficiare della dispensa a domanda o d'autorità ovvero fossero riformati;

c) diminuiva la corrispondenza dei contingenti con la classe di nascita, rendendoli disomogenei, anche se l'«invecchiamento» del contingente e la disponibilità di soldati laureati potevano presentare anche vantaggi (per quanto non sempre sufficientemente percepiti e razionalmente sfruttati dagli Stati Maggiori, e talora dagli stessi comandanti delle unità, che pure nella maggior parte seppero supplire con la loro iniziativa all'insufficienza di disposizioni generali per l'ottimale impiego del personale di truppa laureato);

d) riduceva a pochi anni, o addirittura azzerava, il periodo di effettiva disponibilità al richiamo per mobilitazione (di fatto non più previsto per gli ultratrentenni) successivo al collocamento in congedo illimitato per fine ferma, e di conseguenza riduceva l'aliquota delle riserve istruite;

e) alterava le relazioni interpersonali all'interno della società militare, diminuendo il prestigio e l'autorità di Sottufficiali e Ufficiali (sia di carriera che di complemento), più giovani e meno qualificati per titoli di studio di una sempre meno trascurabile aliquota di soldati semplici laureati, rendendo possibile la formazione di leaderships alternative a quelle gerarchiche (fattore che non fu estraneo agli «esperimenti» pseudo-rivoluzionari compiuti dalla generazione del Sessantotto chiamata alle armi nella prima metà degli anni Settanta).

Naturalmente la larga esuberanza del gettito utile di leva rispetto al fabbisogno verificatasi negli anni Settanta e Ottanta, e della forza in congedo rispetto ai sempre più ridotti indici di mobilitazione neutralizzava o per lo meno riduceva gli inconvenienti b) e d), che invece cominceranno a farsi sentire nella seconda metà degli anni Novanta. In periodo di esuberanza, il fattore b) poteva avere addirittura un'utilità, rendendo più facile e «naturale» la selezione del contingente da incorporare. Tuttavia esso accentuava le iniquità del servizio militare, privilegiando ulteriormente i già privilegiati, e favoriva l'iscrizione all'università anche da parte di giovani non sufficientemen-

te capaci o motivati: in questi casi (non facilmente quantificabili, ma verisimilmente numerosi) si poteva dire che le tasse universitarie supplissero alla funzione della vecchia «tassa di surrogazione», procurando a molti arruolati una possibilità, anche se non una vera aspettativa, di sottrarsi all'obbligo del servizio alle armi.

A partire dalla chiamata alle armi della classe 1950 il ministero restrinse la concessione del beneficio, escludendone:

a) i laureati nell'appello invernale o nella sessione estiva (chiamati alle armi rispettivamente col 2° e 3° contingente annuale, in partenza in estate e in autunno);

b) i laureati iscritti ad altra facoltà o che avessero richiesto di protrarre il ritardo fino al raggiungimento del limite di età, allo scopo di migliorare la loro preparazione culturale o professionale, senza peraltro essersi iscritti a scuole di perfezionamento o a corsi di specializzazione universitari (la disposizione provocò naturalmente un massiccio aumento delle iscrizioni di comodo a queste ultime);

c) gli studenti che, avendo acquisito il titolo di studio secondario necessario per l'iscrizione all'università dopo il 23° anno, fossero nella materiale impossibilità di conseguire la laurea prima dell'età limite di 26-30 anni.

Nuove disposizioni in materia vennero emanate dalle circolari ministeriali 15 novembre 1971 n. 4383 e 13 maggio 1975 n. 125.

Gli artt. 19-21 della legge 191/75, sostitutivi degli artt. 85-87 del DPR 237/64, recepirono le restrizioni già disposte in via amministrativa nel 1970 e ne introdussero altre. In particolare:

a) venne stabilito un numero massimo di ritardi annuali, corrispondente alle annualità previste dal corso di laurea più una di «fuori corso» (e cioè 5, 6 e 7 a seconda della Facoltà);

b) in considerazione dell'anticipo della chiamata alla leva dal 19° al 18° anno, e della chiamata alle armi dal 21° al 19° stabilita dalla legge 191/75, anche i limiti massimi di età per fruire del ritardo universitario, commisurati alla durata legale del corso di laurea (4, 5 e 6 anni) vennero di fatto ridotti di un

anno (e cioè, rispettivamente, al 25°, 26° e 27°) per la generalità degli studenti;

c) i precedenti limiti (26°, 27° e 28°) vennero mantenuti esclusivamente per i casi particolari (cambio di facoltà, sospensione degli studi per un anno e per gravi motivi, mancato superamento del biennio, iscrizione dopo la laurea a corsi di scuole di specializzazione o partecipazione ad esami di Stato o abilitazioni all'esercizio professionale);

d) vennero esclusi dal beneficio del ritardo per studi universitari gli studenti che avessero già usufruito per oltre due volte del ritardo per studi secondari (e cioè che, avendo conseguito il diploma nel 21° o 22° anno di età, non possano conseguire la laurea prima dei limiti di età per il ritardo universitario);

e) con riguardo alle esigenze della Marina, venne accordata facoltà al ministero della Difesa di distribuire gli arruolati nel CEMM, chiamati alle armi per cessato titolo al ritardo, fra tutti gli scaglioni della classe di leva nell'anno e nel I di quella successiva.

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 gennaio-2 febbraio 1990 n. 41, dichiarò peraltro illegittimo l'art. 21, 1° comma, della L. 191/75 nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo.

Recependo tale pronuncia, l'art. 6 della legge 269/91 ha disposto che gli ammessi a fruire del titolo al ritardo vengano chiamati alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.

La L. 191/75 estese invece di una annualità il ritardo per studi secondari (fissando il limite non più alla seconda chiamata alle armi, bensì) al 22° anno di età, e al 24° per gli alunni di istituti con corsi di 7 anziché di 5 anni). Il beneficio fu inoltre esteso anche:

a) agli alunni della terz'ultima classe degli istituti secondari (prevedendo però, per gli alunni della penultima e terz'ultima classe, la condizione che essi potessero ultimare il corso di istruzione secondaria entro il 22° anno di età);

b) ai candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazio-

ne che, pur essendo stati respinti, avessero conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto secondario.

Disposizioni ministeriali ammisero al ritardo anche gli studenti iscritti a scuole o corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Il ritardo universitario era rinnovato di anno in anno a condizione che gli studenti, oltre all'iscrizione, documentassero di «attendere» effettivamente agli studi, e le circolari ministeriali prescrivevano a tal fine il superamento di almeno un esame. Requisito, quest'ultimo, abbastanza facilmente ottenibile mendicando un «diciotto» *pietatis causae*, raramente negato dalle commissioni d'esame, ma che certo non testimoniava sufficientemente la serietà dell'impegno di studio. Così la circolare 11 giugno 1984 n. 179 elevò a tre il numero minimo di esami superati nell'anno solare precedente richiesto per il rinnovo del ritardo annuale a partire dal 1985 (era richiesto il superamento di tutti gli esami previsti qualora il piano di studi ne prevedesse meno di tre).

La norma apparve draconiana, in un sistema universitario in cui sempre più raramente la laurea veniva conseguita nel termine legale dei corsi: criticata dalla stampa e dai partiti, la circolare n. 179 dovette essere sostituita l'8 agosto successivo dalla n. 002799, applicabile a partire dal 1986. Quest'ultima fissava i requisiti richiesti per la concessione del ritardo a seconda dell'anno di iscrizione:

a) I anno di corso: semplice iscrizione;

b) II anno di corso: superamento di almeno due esami (o uno solo se il piano di studio del I anno non ne prevede più di due);

c) III anno e successivi: superamento di almeno tre esami (ridotti a due per quelli che avessero completato i due terzi degli esami obbligatori), ovvero di tutti quelli previsti dal ciclo propedeutico, o dal piano di studi (tranne quello di laurea o di diploma).

In sede di revisione delle norme sul servizio militare emerse una larga convergenza tra tutte le forze politiche sulla necessità di restringere fortemente, se non di eliminare del tutto (come

proponeva il PLI) l'istituto del ritardo universitario. Ma la traduzione in pratica di questi propositi urtò contro l'impopolarità del provvedimento, che i parlamentari non ritennero di poter sostenere.

Così l'art. 10 della legge 958/86 fissò il numero minimo di esami in misura inferiore a quello della circolare 8 agosto 1984: uno per la seconda richiesta, due per quelle successive (ridotto a uno solo qualora per l'anno di corso interessato il piano di studio non ne prevedeva più di due). Peraltro esso imboccò la strada della moralizzazione, abrogando la vecchia norma che concedeva il ritardo fino ai limiti massimi (26, 27 e 28 anni) per i fuori corso e per i cambi di Facoltà. La modifica, che negava la concessione del ritardo a partire dal II anno fuori corso, anziché dal III, aveva una incidenza statistica molto rilevante, dal momento che ormai i «fuori corso» rappresentano il 31.1 per cento degli studenti universitari (a Roma solo l'8 per cento dei laureati consegue il titolo entro il 24° anno, mentre addirittura l'83 per cento si laurea nei tre anni successivi).

Quando, però, nel giugno 1988, fu resa nota la circolare ministeriale 31 dicembre 1987 che disponeva, a partire dal 1989, l'applicazione concreta del nuovo criterio, bastò qualche corteo e sit-in nell'Università di Roma «La Sapienza»[32], per convincere Governo e Parlamento ad una precipitosa ritirata. Così venne varata in tempi record una «leggina» (16 dicembre 1988 n. 538) che elevava da uno a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo.

Per dare un'idea del clima ideologico si può ricordare un episodio «minore» ma emblematico. Nel settembre 1988 il D.M. di Roma aperse un ufficio presso l'Università di Tor Vergata, per fornire informazioni e raccogliere le domande di ammissione al ritardo universitario, con vantaggio degli interessati e snellimento delle code agli sportelli del Distretto. Invece, l'anno successivo, l'altro Ateneo romano respinse l'offerta del D.M. di Roma di aprire a scopo analogo cinque posti mobili, tre all'interno e due all'esterno della città universitaria, con la

motivazione che non si poteva permettere «propaganda militare» all'università![33].

Rinvio e differimento del servizio militare per gli addetti al governo di aziende, i militari con fratello alle armi o nella medesima leva, investiti di funzioni pubbliche elettive o titolari di contratto di formazione professionale

Gli artt. 88-90 del DPR 237/64 (= artt. 117-118 RDL 329/38) prevedono la concessione discrezionale, in tempo di pace, del rinvio della prestazione del servizio militare per le seguenti categorie:

a) arruolati indispensabili al governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attendano per conto proprio o della famiglia (di anno in anno e per un massimo di due anni);

b) arruolati che, all'atto della chiamata alle armi, abbiano un fratello in servizio di leva o volontario (fino al termine della ferma di leva nel primo caso, e finché il fratello si trova alle armi con la propria classe, nell'altro caso);

c) uno dei due fratelli che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva (su richiesta e designazione del genitore o di chi ne fa le veci).

L'art. 8, 7° comma, legge 1° giugno 1977 n. 285 («provvedimenti per l'occupazione giovanile»), e l'art. 13 legge 21 dicembre 1978 n. 845 («Legge-quadro in materia di formazione professionale») prevedono il differimento della prestazione del servizio militare agli arruolati che abbiano stipulato un contratto ovvero frequentino un corso di formazione professionale.

Il 3° e 4° comma dell'art. 6 della legge 11 luglio 1978 n. 382 («norme di principio sulla disciplina militare»), prevedono la concessione di una «licenza speciale» per la durata della campagna elettorale ai militari candidati ad elezioni politiche o amministrative, e la destinazione a una sede idonea all'espletamento delle loro funzioni dei militari di leva o richiamati eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale.

La norma sulle licenze elettorali determinò una serie di abu-

si, addirittura con la presentazione, in occasione delle elezioni amministrative, di liste composte unicamente di militari di leva (addirittura 15 liste vennero presentate nelle elezioni del 1987 a Taurianova), al solo scopo di usufruire di un lungo periodo di licenza e di ridurre in pratica la durata del servizio militare obbligatorio. Una disposizione legislativa del 1989 pose fine allo stratagemma prevedendo che il periodo di licenza elettorale non possa essere computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, analogamente alle licenze di convalescenza dovute a malattie o infermità non dipendenti da cause di servizio.

Relativamente agli iscritti di leva e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio, investiti di funzioni pubbliche elettive (parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e assessori comunali), disposizioni ministeriali consentono di presentare ai CMT o a LEVADIFE (tramite gli Uffici reclutamento dei D.M. o delle C.P.), una sola volta ed entro 10 giorni dall'affissione del manifesto di chiamata, domanda di rinvio della prestazione del servizio militare ad epoca successiva alla scadenza del mandato conferitogli.

Sezione VI
L'esito della selezione: arruolati, dispensati, rinviati e incorporati

L'esito della leva: il tasso di arruolamento dal 1946 al 1983

Dal 1946 al 1987 sono state chiamate alla leva 44 classi (1926-1969), per un totale di 18 milioni di maschi con obblighi militari. Di questi, 15.8 milioni sono stati arruolati nella leva di terra, pari all'87.7 per cento.

Riportiamo qui, consolidati per quinquennio o frazione, e ove noti, i dati (migliaia) relativi agli esiti di leva, suddivisi in due tabelle, relative rispettivamente ai periodi di applicazione del RDL 329/38 e del DPR 237/64:

Tab. A - *Esito della leva sulle classi 1926-43 (anni 1947-64)*

Classi	1926-30	1931-35	1936-40	1941-43	Totale	%
Nati n. anno	2.251	2.140	2.188	1.199	7.780	—
Anni preced.	780	778	449	281	*233**	—
Tot. Iscritti	3.031	2.918	2.637	1.480	8.013*	*100.0*
Cancellati	157	139	123	70	489	*6.1*
Renitenti	168	80	77	72	397	*4.9*
Rimandati	75	46	24	11	*3**	—
Visitati	2.630	2.652	2.414	1.328	*7.061**	*100.0*
Riformati	192	263	200	103	758	*10,7*
Rivedibili	670	609	414	203	*67**	*0.9*
Arruolati	1.761	1.764	1.772	1.011	6.308	*89.3*
Res. estero	13	34	59	53	159	*2.2*
R.A.M.	160	172	122	64	518	*7.3*
E.C.A.	203	182	189	143	717	*10.1*
Dispensa min.	160	—	—	—	160	*2.2*
Arr. dispon.	1.225	1.375	1.400	751	4.754	*67.3*
% Rif. + R.A.M.	*16.5*	*20.6*	*15.4*	*14.0*	*1.276*	*18.1*
% Dispensati	*17.7*	*10.2*	*11.9*	*16.4*	*1.036*	*14.6*

* Dedotti i rivedibili e i rimandati ad eccezione di quelli dell'ultima classe considerata, perché iscritti in più leve.

Tab. B - *Esito della leva sulle classi 1946-49 e 1958-65*

Classi	1946-49	%	1958-61	%	1962-65	%
Nati nell'anno	1.842	—	1.733	—	1.968	—
N. anni precedenti	219	—	258	—	315	—
Totale iscritti	2.125	—	1.956	—	2.238	—
Dedotti Reiscritti	1.836	*100.0*	1.851	*100.0*	2.105	*100.0*
Cancellati	165	*9.0*	174	*9.4*	168	*8.0*
Renitenti	114	*6.2*	64	*3.4*	51	*2.4*
Visitati	1.846	—	1.718	—	2.019	—
Totale rivedibili	175	—	143	—	170	—
Dedotti 2ª visita	1.709	*100.0*	1.613	*100.0*	1.886	*100.0*
Riformati	227	*13.3*	146	*9.0*	144	*7.6*
Rived. ult. classe	38	*2.2*	38	*2.3*	37	*1.9*
Arruolati	1.447	*84.5*	1.429	*88.6*	1.705	*90.4*
Riformati dopo arr.	17	*1.0*	*	—	*	—
Dispense legali	137	*8.0*	148*	*9.2*	155*	*8.2*
Dispi discrezionali	223	*13.0*	153	*9.5*	116	*6.1*
Eccedenti 2ª volta	43	*2.5*	255	*15.8*	78	*4.1*
Incorporabili	1.026	*60.0*	873	*54.1*	1.356	*71.9*
Totale esonerati	*420*	*24.6*	*556*	*34.5*	*349*	*18.5*
Riform. + esonerati	*647*	*37.8*	*702*	*43.3*	*493*	*26.1*

La seguente tabella C riepiloga invece i dati relativi al tasso di selezione rispetto al totale dei visitati (dedotti i rivedibili ad eccezione di quelli dell'ultima classe di ciascun periodo considerato):

Tab. C - *Tasso di selezione leve di terra 1947-69 e 1976-83*

Leve	Classi	Visit.	Tassi di selettività			
			Rif./Ram	Esoner.	Rived.	Incorp.
1947-51	1926-30	2.127	16.5	17.7	7.8	57.6
1952-56	1931-35	2.114	20.6	10.2	4.2	65.0
1957-61	1936-40	2.087	15.4	11.9	5.6	67.1
1962-64	1941-43	1.192	14.0	16.4	5.6	63.0
1966-69	1946-49	1.709	13.3	24.6	2.2	60.0
1976-79	1958-61	1.613	9.0	34.5	2.3	54.1
1980-83	1962-65	1.886	7.6	18.5	1.9	71.9

L'incidenza complessiva della selezione (riformati, R.A.M., dispensati, rivedibili dell'ultima classe considerata in ciascun periodo) è molto alta (42.4 per cento) nell'immediato dopoguerra (1947-51), perché, nonostante la ferma sia temporaneamente ridotta a 12 mesi, il basso livello della forza bilanciata determina una forte esuberanza.

Negli anni Cinquanta, invece, l'aumento della forza bilanciata consente, nonostante il ripristino della ferma a 18 mesi, di rendere meno selettivo il reclutamento: il tasso di selezione scende mediamente al 35 per cento nel quinquennio 1952-56 e al 32.9 in quello successivo.

Però, negli ultimi tre anni di applicazione del vecchio sistema (1962- 64), il tasso di selezione sale nuovamente al 37 per cento: e ciò nonostante che le tre classi di leva interessate, 1940-43, siano meno numerose (con 400 mila ventenni concorrenti alla leva, mentre quelle precedenti ne avevano in media 440 mila) e la forza bilanciata tocchi per la prima volta nel dopoguerra il suo massimo storico (427 mila uomini, di cui ben 330 mila di leva) proprio negli E.F. 1962-63 e 1963-64.

La pianificazione della Difesa e gli esiti di leva spiegano

chiaramente la ragione per la quale nel 1963 viene decisa la graduale riduzione della ferma a 15 mesi. Da un lato le difficoltà finanziarie impongono un ritorno della forza bilanciata dell'Esercito al livello degli anni Cinquanta (inferiore del 13 per cento a quella massima raggiunta nel biennio 1963- 64). Dall'altro lato, nella seconda metà degli anni Sessanta arrivano alla leva le classi più numerose nate nell'immediato dopoguerra (composte, in media, da 460 mila iscritti di leva nati nell'anno, cioè il 15 per cento in più delle classi nate durante la guerra, e il 4.5 per cento in più di quelle nate negli anni Trenta). Infine, avvalendosi della facoltà, prevista dagli artt. 44, 2° comma, e 78, 2° comma, del DPR 237/64, si decide di anticipare di un anno l'età di chiamata alla leva (dal 20° al 19°) e quella di chiamata alle armi (dal 21° al 20°), soprattutto per compensare il crescente numero di ritardi per motivi di studio. In questo modo si determina una esuberanza equivalente al gettito di una intera classe (il 1945).

Ma nonostante la riduzione della ferma, si è costretti ad esonerare coloro che risultano per la seconda volta «eccedenti il fabbisogno», e nella seconda metà degli anni Sessanta il tasso di selezione sale al 40 per cento, cioè ad un livello sensibilmente superiore a quello precedente.

Nel 1975 viene attuata una manovra analoga: riduzione del 17 per cento della forza bilanciata (risalita nel 1972-75 al livello massimo) e della ferma a 12 mesi, e anticipo di un altro anno dell'età della chiamata alla leva (dal 19° al 18° anno) e alle armi (dal 20° al 19°), con conseguente esuberanza dell'equivalente del gettito di una intera classe di leva (il 1958). A ciò si aggiunge, a partire dal 1979, l'ondata di piena delle classi del secondo «baby-boom» postbellico (quelle del 1961-65 registrano in media 496 mila nati vivi maschi e 473 mila diciottenni iscritti di leva, contro i 410 mila delle classi nate negli anni Cinquanta).

Nel quadriennio 1976-79 (classi 1958-61) il tasso di selezione supera addirittura quello del primo quinquennio postbellico, portandosi al 45.9 per cento, massimo storico nel periodo considerato in questo volume, che sembra superare la soglia critica, ponendo in questione l'equità della leva.

Nel quadriennio successivo (1980-83, classi 1962-65) la situazione si capovolge, per effetto di tre fattori concomitanti: a) un nuovo aumento della forza bilanciata (10 per cento in più); b) l'aumento (in misura del 250 per cento) dell'aliquota di «ausiliari» di leva (impiegati ora anche negli Agenti di Custodia e nella Pubblica Sicurezza); c) l'aumento dell'obiezione di coscienza. Il tasso di selezione diminuisce di oltre un terzo, scendendo a livelli inferiori a quelli degli anni Cinquanta (28.1 per cento).

Benché non siano al momento disponibili dati completi per gli esiti delle leve del 1984-91 (sulle classi 1966-73, che registrano mediamente 473 mila nati vivi maschi e presumibilmente 450 mila diciottenni concorrenti alla leva), quelli parziali disponibili sembrano confermare la tendenza ad una ulteriore e sensibile diminuzione del tasso di selezione.

Relativamente alle quattro classi (1966-69) interessate alle leve del 1984-87, si sono avuti, rispetto a 1.972.000 nati vivi maschi (e, presumibilmente, 1.854.000 diciottenni concorrenti alla leva), forse 130 mila riformati (presumendo un tasso del 7 per cento), 1.605.163 arruolati (con un tasso dell'86.6 per cento), 126 mila «perdite successive all'arruolamento» (dispense, esoneri, riforme), e 1.479 mila disponibili all'arruolamento (di cui 565 mila rinviati, 332 mila esuberanti all'immediata incorporazione, una parte non nota dei quali dispensata, e 529 mila incorporati immediatamente). Da queste cifre si potrebbe stimare un tasso di selezione del 25 per cento[34].

Relativamente alla classe 1970 (chiamata alla leva nel 1988 e alle armi nel 1989), il generale Canino ha del resto affermato che il tasso di «perdite» è pari al 24 per cento (riferito però ai 463 mila nati vivi, anziché ai diciottenni)[35].

Vediamo ora con quali differenti criteri è stata operata la selezione in sede di leva.

Fino al 1964, lo strumento fondamentale della selezione è stato quello sanitario. La selezione sanitaria condotta con le disposizioni del 1948 (riformati e arruolati con R.A.M.) ha eliminato più di un iscritto di leva visitato su sei (16.5 per cento) nel primo quinquennio (1947-51), e addirittura più di uno su

cinque (20.6 per cento) nel secondo (1952-56): e ciò senza contare una ulteriore aliquota, non facilmente calcolabile, di riformati dopo l'arruolamento. Poi si è ridotta sensibilmente, scendendo al 15.4 per cento nel terzo quinquennio (1957-61), e al 14 negli ultimi tre anni di applicazione del vecchio sistema (1962-64). Il tasso di riforma alla visita di leva (senza contare le dispense per il fattore C.4 e le riforme successive all'arruolamento) è sceso al 13.3 per cento nei primi quattro anni di applicazione del nuovo sistema (1965-69). Nel 1976-79 era solo del 9 per cento, e negli anni Ottanta si è mantenuto attorno al 7 per cento. Anche il tasso di rivedibilità (calcolato solo sui rivedibili dell'ultima classe del periodo considerato, perché quelli delle classi precedenti sono da considerarsi già inclusi fra i riformati oppure fra gli arruolati), è andato diminuendo dal 7.8 per cento dell'immediato dopoguerra ad appena l'1.9 per cento dei primi anni Ottanta.

È andata invece crescendo d'importanza la selezione basata su fattori sociali (condizioni di famiglia ed economiche). Nell'immediato dopoguerra, i manifesti di chiamata alla leva aggiunsero molti altri titoli di dispensa ai 10 previsti dal RDL 329/38 per l'ammissione all'E.C.A., portando eccezionalmente l'aliquota dei dispensati al 17.7 per cento. Nei dieci anni successivi, però, essa fu mediamente attorno al 10-12 per cento. Risalì nuovamente al 16.4 per cento nel 1962-65, e raggiunse il 22 per cento nel 1966-69.

Tuttavia il massimo fu raggiunto nel 1975-79, quando più di un sesto degli iscritti di leva visitati furono dispensati d'autorità («d'ufficio», per ridotto grado di idoneità attitudinale, ovvero «ad istanza», per ragioni sociofamiliari e socioeconomiche) quali «eccedenti per la seconda volta al fabbisogno». In tal modo la selezione successiva all'arruolamento salì al 34.5 per cento dei visitati (e al 38.9 per cento degli arruolati). Con la netta diminuzione degli ««eccedenti per la seconda volta» (ridotti al 4.1 per cento), e con il calo delle dispense discrezionali (dall'8.8 al 5.9 per cento degli iscritti), la quota di esonerati scese al 18.5 per cento nei primi anni Ottanta: quasi dimezzata, ma ancora quasi un punto al disopra che nell'immediato do-

poguerra. Nella seconda metà degli anni Ottanta sembra essersi verificata una ulteriore forte diminuzione. Relativamente alla classe 1970, il tasso di dispense sembra essere del 10 per cento (3% discrezionali e 7% legali).

Dati sull'incidenza statistica dei vari titoli a dispensa

Purtroppo non è possibile tracciare diagrammi completi dell'incidenza statistica dei singoli titoli a dispensa nelle leve del dopoguerra, dal momento che nelle relazioni al ministro è stata registrata con criteri difformi da periodo a periodo. Tuttavia si possono esporre alcuni dati analitici relativi alle classi 1946-49 e 1959-61:

Tab. D - *Dispensati classi 1946-49*

Classi	1946	1947	1948	1949	Tot.	% Arr.
Chierici/min. cul.	684	575	577	620	2.456	0.1
Art. 102 DPR 237	21.260	38.692	48.294	26.389	134.635	9.2
Artt. 91 e 100	52.469	57.688	52.469	47.039	209.665	14.5
Bassa statura	2.192	2.914	2.481	2.447	10.034	0.7
Totale	76.605	99.869	103.821	74.295	354.580	24.5

Tab. E - *Dispensati classi 1959-61 (36)*

Classi	1959	1960	1961	Tot.	% Arr.
Chierici ordinati	452	489	416	1.357	0.1
Ministri altri culti	5	14	32	51	—
Trattati e conv. int.	419	1.392	713	2.524	0.2
Figlio inv. di guerra	—	8	145	153	—
Prof., terrem., ecc.	—	1.745	145	1.890	0.2
Art. 22 l. 191/75	35.507	32.577	28.841	96.925	9.2
Art. 100 DPR 237	1.430	1.310	1.188	3.928	9.3
Bassa stat. e GCFmg	839	1.394	2.376	4.609	0.4
Eccedenti C. 4	76.631	81.833	81.394	239.858	22.8
Totale	115.283	119.368	115.250	351.295	33.4

La seguente tabella F mostra invece la diversa incidenza percentuale dei singoli titoli di ammissione all'E.C.A. (art. 85 RDL 329/38) e poi all'eventuale dispensa a domanda (art. 91 DPR 237/64, poi modificato dall'art. 22 L. 191/75):

Tab. F - *Titoli E.C.A. (art. 85) o E.D.D. (artt. 91 e 22)*

Art. 85	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
1942	10.8	25.9	34.3	14.3	7.5	0.5	0.4	0.1	2.9	3.0
1943	10.7	25.6	34.6	14.5	7.8	0.5	0.3	0.1	2.5	3.2
1944	10.7	27.2	32.2	14.6	9.1	0.5	0.4	0.1	1.7	3.4
1945	12.7	23.4	32.6	18.0	8.1	0.6	0.5	0.1	1.5	2.4

Art. 91	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	% Arruol.
1947	0.3	0.3	1.8	?	?	?	?	—	12.9
1949	0.2	0.3	1.7	3.8	4.8	0.2	0.05	0.6	12.8
1950	0.1	0.1	0.8	1.5	3.4	0.8	0.03	0.5	7.3
1951	0.1	0.2	2.7	0.1	0.9	0.2	0.5	0.5	4.2
1952	0.1	0.2	2.4	0.0	0.6	0.2	0.3	0.2	4.1
1953	0.1	0.3	2.5	0.0	0.2	0.3	0.2	—	3.7
1954	0.1	0.2	2.6	0.0	0.2	0.3	0.2	—	3.7
1955	0.1	0.2	1.9	0.3	0.3	0.2	0.3	—	—
1956	0.1	0.2	0.6	2.9	2.1	0.0	0.2	—	6.1
1957	0.1	0.2	0.1	2.5	1.3	0.4	0.1	1.2	5.7

Art. 22	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	% Arruol.
1959	0.1	0.1	0.0	1.8	0.2	0.2	0.0	0.4	3.0
1961	0.1	0.1	0.0	1.6	0.2	0.2	0.1	0.4	3.1

Col vecchio sistema dell'art. 85 (modificato nel 1955), circa il 55 per cento delle dispense riguardava i sostegni di famiglia (titoli 3°, 4° e 5°: figlio unico o primogenito di padre o avo inabile o ultrasessantaquattrenne o di madre o ava vedova): un quarto riguardava il terzo fratello alle armi di famiglia numerosa (titolo 2°), e un decimo il primogenito di famiglia numerosa con 5 figli a carico.

Col nuovo sistema del 1965, i casi di dispensa per i sostegni di famiglia (riuniti nel titolo 5°) scesero al 40 per cento, mentre

quelli per il terzo fratello alle armi appartenente a famiglia numerosa (titolo 4°) e per il primogenito di famiglia con 5 figli a carico (titolo 3°) salirono rispettivamente a un terzo e a un sesto del totale delle dispense.

Dopo il 1970, quest'ultimo divenne invece il titolo a dispensa più numeroso (due terzi dei casi), avendo i manifesti di chiamata ristretto notevolmente tutte le altre ipotesi (riducendo il totale delle dispense a un terzo, dal 12 al 4 per cento circa degli arruolati). Tuttavia il mutamento sociologico della famiglia italiana intervenuto a partire dagli anni Sessanta ha sempre più ridotto e marginalizzato i casi di famiglia numerosa. Così, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta è tornato al primo posto (con oltre la metà dei casi di dispensa, ora ristretti al 3 per cento circa degli arruolati) il titolo relativo ai sostegni economici di famiglia (che l'art. 22 della legge 191/75 ha collocato al n. 4°).

La selezione degli incorporabili e la crescente incidenza dei ritardi per motivi di studio

I dati relativi all'esito delle chiamate alle armi sono stati inseriti nelle relazioni annuali sulla leva soltanto a partire da quella relativa alla classe 1958 (chiamata alle armi nel 1978). Per il periodo precedente si conosce solo il numero degli incorporati per fatto di leva delle classi 1942-52 (chiamate alle armi nel 1963-72): ma, non essendo noti i dati relativi agli interessati alla chiamata provenienti da altre classi, né ai ritardi per motivi di studio, ai rinviati e sospesi per vari motivi, non è possibile verificare la corrispondenza esatta fra il tasso di selezione in sede di leva (calcolato nelle tabelle A-C) e quello di effettiva incorporazione nell'arco dell'intero ciclo di reclutamento di ciascuna classe (di durata pari al massimo ritardo fruibile dagli universitari).

Sappiamo, ad esempio, che la leva sulle classi 1942-43 ha registrato complessivamente 670 mila arruolati, di cui 491 mila incorporabili (pari al 73.3 per cento). Con la chiamata alle armi

sono stati però incorporati solo 336 mila uomini con ferma di 18 mesi, di cui circa la metà appartenente a classi precedenti: di conseguenza la chiamata ha interessato poco più di un terzo soltanto degli incorporabili delle due classi. Ciò non significa che il resto non abbia prestato servizio militare con le classi successivamente chiamate alle armi, ma sulla base di questi soli dati non è possibile verificare quanti degli incorporabili arruolati nel 1962-63 siano stati effettivamente incorporati.

Per le classi 1946-49 e 1958-69 è possibile invece calcolare (sia pure approssimativamente) l'effettivo tasso di incorporazione rispetto agli arruolati chiamati alle armi:

Tab. G - *Esito della chiamata alle armi delle classi 1946-49*

	1946	1947	1948	1949	Totale	% Arr.
Arruolati 1946-49	344	371	379	352	1.447	—
Arr. classi preced. *	137	. .	. .	. .	137	—
Tot. Int. chiamata	481	. .	. .	. .	1.584	100.0
Esonerati, rif. d. arr.	85	103	110	83	381	24.0
Non presentatisi	1	1	1	2	6	0.4
Eccedenti 2ª volta	43	—	—	—	43	2.7
Eccedenti rinviati	23	24	5	5	5	0.3
Ritardo mot. studio	56	70	75	75	262*	16.5
Rinvio artt. 88-90	3	3	2	2	2	0.1
Vol. già alle armi	6	8	7	7	30	1.9
Concorr. AUC/ACS	2	5	7	4	4	0.2
Incorp. n. 1ª chiamata	134	157	171	168	630	39.7
Inc. per term. rinvio	55	70	45	51	221	13.9
Alle armi	*200*	*240*	*230*	*232*	*902*	*(55.7)*

* Stima dei ritardi pendenti nel 1980.

Integrando con stime i dati relativi agli incorporati esposti nella successiva tabella O, si può calcolare un totale approssimativo di circa 5.570.000 incorporati per fatto di leva nelle chiamate alle armi degli anni 1962-84 (classi 1942-65), di cui 315 mila appartenenti alla leva di mare, e 5.255.000 alla leva di terra (con un tasso di incorporazione medio pari al 61.5 per cento degli arruolati nella L.T., che furono 8.549.197).

Tab. H - *Esito della chiamata alle armi delle classi 1958-65*

	1958-61	1962-65	Totale	% Arr.
Arruolati leve 1958-65	1.429	1.705	3.135	—
Arruolati leve preced.	247	232	247	—
Chiamati nel 1977-84	1.676	1.937	3.382	100.0
Rif./Espat./Eson. ecc.	109	114	223	6.6
Disp. art. 100 e 22	153	116	269	7.9
Eccedenti 2ª volta	255	78	333	9.8
Eccedenti rinviati	111	73	183	—
Rinviati, sospesi	664	794	1.458	—
Rinviati ultima classe	165	205	223	6.6
Vol. già alle armi	39	41	81	2.4
Incorporati	1.028	1.196	2.224	65.8
O.d.c. in S.C. Sostit.	5	24	29	0.8

Tab. I - *Esito della chiamata alle armi delle classi 1966-69*

	1966	1967	1968	1969	Tot.	% Arr.
Nati vivi maschi	508	502	485	477	1.972	—
Arruolati 1966-69	407	405	393	399	1.604	—
Arr. cl. precedenti *	223	. .	. .	. .	223	—
Tot. chiamati 1986-89	630	. .	. .	. .	1.827	100.0
Eson., Rif. d. arr.	61	23	20	22	126	6.9
Rinviati	117	141	139	167	167 + ?	9.1?
Eccedenti	104	68	108	104	104	5.7
(di cui 2ª volta)	?	?	?	?	?	?
Già alle armi	?	?	?	?	45?	2.4?
Incorp. n. 1ª chiamata	125	173	125	106	529	28.9
Inc. per term. rinvio	206	159	207	220	792	43.3
Totale incorporati	331	331	332	326	1.321	72.3
O.d.c. (dom. accolte)	8	9	6	5	28	1.5

* Stima eccedenti e rinviati ch. a. armi cl. 1965.

Naturalmente il tasso medio di incorporazione ha variato notevolmente nel corso del tempo, abbassandosi in particolare nei due trienni (1963-65 e 1975-77) in cui vennero attuate le riduzioni della ferma e l'anticipo della chiamata alle armi prima al 20° e poi al 19° anno, dal momento che in ciascuno di detti

trienni vennero chiamati alle armi i contingenti di 4 classi (1942-46 e 1955-58), rendendo ciascuna volta esuberante un numero di militari pari al gettito di un'intera classe.

Calcolando approssimativamente i dati (non completamente noti) relativi ai volontari già alle armi (nelle Forze Armate e negli altri Corpi il cui servizio è valido ai fini degli obblighi di leva), agli obiettori di coscienza effettivamente impiegati nel servizio civile sostitutivo, agli incorporati nella Marina Militare e alle posizioni pendenti nel 1988 (ritardo, rinvio, eccedenti rinviati ecc.), è possibile stimare, nella seguente Tabella L, il tasso di incorporazione nelle chiamate alle armi del 1977-88:

Tab. L - *Tasso di incorporazione chiamate alle armi 1977-88*

Classi	1958-69	% N.V.M.	%I.L.T.	% A.L.T.
Nati vivi masachi	5.804	100.0	—	—
Iscritti leva Terra	5.446	93.8	100.0	—
Arruolati L. Terra	5.122	88.2	94.0	100.0
Incorporati L. Terra	3.545	61.0	65.0	69.2
Vol. già alle armi	126	2.2	2.3	2.4
O.d.c. in S.C. Sost.	35	0.6	0.6	0.7
Posiz. pendenti 1988	300	5.5	5.5	5.8
Arr. L.T. esenti	1.116	19.2	20.5	21.8
Incorp. CEMM (stima)	170	2.9	—	—

In definitiva, tenendo conto che gli arruolati la cui posizione era pendente nel 1988 hanno compiuto o compiranno comunque il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo), si può affermare che l'obbligo del servizio alle armi è stato effettivamente assolto, nel corso degli anni Ottanta, da poco meno dei tre quarti degli iscritti di leva (73.4 per cento), e da poco meno dei quattro quinti degli arruolati nella leva di terra (78.1 per cento): proporzioni che si accentuano nella seconda metà degli anni Ottanta per effetto della diminuzione della ferma in Marina (da 18 a 12 mesi) con conseguente incremento del contingente incorporato, e per gli incrementi sia del servizio ausiliario che di quello sostitutivo civile, nonché degli stessi arruolamenti volontari nelle Forze Armate e nei corpi di polizia.

Dati sulla leva di mare e sulle incorporazioni nel CEMM

Anche relativamente alla leva di mare i dati al momento disponibili sono scarsi e spesso disomogenei.

Relativamente alle classi 1950-65 si registrano complessivamente 721 mila iscritti nelle liste della leva di mare (di cui il 65 per cento per trasferimento dalla leva di terra), e 492 mila arruolati nel CEMM (pari al 68.2 per cento). Il dato degli arruolati nel CEMM è tuttavia leggermente inferiore al totale effettivo degli arruolati, perché non vi sono inclusi i volontari già alle armi nel CEMM e nella Guardia di Finanza ramo mare.

Gli incorporati sono stati circa 222 mila (il dato relativo alla classe 1953 non è noto, ma è stimabile a 11.500 uomini: tutte le altre hanno avuto assieme 210.453 incorporati). Il tasso di incorporazione è pari al 30.7 per cento degli iscritti e al 45.1 per cento degli arruolati nel CEMM.

Gli unici dati analitici finora noti si riferiscono agli esiti delle chiamate alla leva e alle armi delle classi 1962-65, che esponiamo nelle seguenti tabelle M e N:

Tab. M - *Esito della leva di mare sulle classi 1962-65*

Classi	1962	1963	1964	1965	Totale	%
Proven. L. T.	26.845	35.228	37.789	25.808	125.670	—
Tot. Iscr. L. M.	41.702	43.808	45.520	43.642	174.642	—
Perdite	1.479	1.477	285	231	3.472	—
Sogg. a. leva	40.223	42.331	45.235	43.411	171.200	100.0
cancellati *	1.641	1.218	1.936	1.740	6.535	3.8
renitenti	527	720	529	443	2.219	1.3
detenuti	54	46	38	41	179	0.1
riformati	1.787	1.932	1.995	2.109	7.823	4.5
rivedibili	2.188	2.215	2.068	4.463	10.934	6.4
non atti M. M.	1.974	2.326	2.992	8.807	16.099	9.4
vol. CEMM/GdF	964	906	823	728	3.421	2.0
arruol. CEMM	31.087	32.968	34.954	25.080	124.089	72.5

* Espat., analf., arr. altre FF. AA., irreper., stran., prec. pen.

Tab. N - *Esito della chiamata alle armi M. M. classi 1962-65*

Classi	1962	1963	1964	1965	Totale	%
arr. n. anno	. .	. .	14.514	10.507	. .	—
arr. cl. preced.	. .	. .	11.551	10.812	. .	—
tot. affluiti	32.671	26.917	26.025	21.319	106.932	100.0
riformati	4.533	546	429	329	5.837	5.4
Coef. 4	8.247	5.932	5.882	1.436	21.497	20.1
Non idonei	767	1.034	4.096	787	6.684	6.2
Eccedenti	2.588	2.888	725	674	6.875	6.4
Test. Geova	33	27	33	46	139	0.1
Motivi eccez.	17	56	24	218	315	0.2
Pass. al. Corpi	—	—	10	9	19	0.0
Non incorpor.	16.185	10.481	11.199	3.499	41.364	38.7
Incorporati	16.486	16.435	14.866	17.840	65.627	61.5
tasso inc.	50.4	61.0	57.0	87.6	—	61.5

La ripartizione degli incorporati tra le FF.AA. e il servizio ausiliario nei Carabinieri, nei VV.FF. e nei Corpi di polizia

Anche i dati relativi alla ripartizione degli incorporati sono lacunosi. Esponiamo quelli che si sono potuti reperire nella seguente tabella O, relativa alle chiamate alle armi delle classi 1942-65 (anni 1963-84).

Tab. O - *Ripartizione del ctg. chiamato alle armi (1963-84)*

Classi	Chiam.	Esercito	Aeron.	Marina	Carab.	Altri
1942	1963	127.712	13.586		1.667	1.688
1943	1963-64	171.543	15.691	9.401	2.747	1.201
1944	1964-65	164.590	13.356	13.290	2.814	1.092
1945	1965	149.394	12.230	12.184	2.402	877
1946	1966	153.580	21.075		2.214	988
1947	1967	164.465	20.666		3.100	1.600
1948	1968	201.595	21.292		2.775	1.568
1949	1969	191.340	23.153		2.880	1.617
1950	1970	195.496*	19.752	14.129	12.426*	

1951	1971	181.447*	19.008	11.466	10.993*	
1952	1972	189.780	18.349	12.356	3.912	1.600
1953	1973					
1954	1974	237.702	21.183	13.387	3.813	
1955-56	1975	201.705	21.791	11.538		
1956-57	1976	201.812	22.194	16.228		
1957-58	1977	212.885	21.937	16.455	4.720	5.200
1959	1978	209.434	23.012	17.240	6.283	6.877
1960	1979	221.851	26.133	17.155	7.633	8.191
1961	1980	205.308	22.947	14.854	7.734	7.260
1962	1981	233.993	28.299	16.449	11.899	9.859
1963	1982	231.894	30.580	16.440	13.778	10.501
1964	1983	232.485	22.436	14.936	13.356	11.865
1965	1984	285.769**		17.820	14.456	11.086

* I militari partecipanti ai Corsi AUC e ACS dell'Esercito sono sommati assieme ai carabinieri e VV. FF. ausiliari.
** Il dato comprende assieme gli incorporati nell'Esercito e nell'Aeronautica.

Integrando con stime approssimative i dati mancanti, si ottiene per le chiamate alle armi del 1963-84 un totale di 5.570.000 incorporati.

L'aliquota maggiore (4.538.000 uomini, pari all'81.5 per cento) è costituita dagli incorporati nell'Esercito. Come mostra la tabella, l'entità del contingente ha variato con la forza bilanciata e con la durata della ferma, secondo i seguenti parametri tipo:

Durata della ferma	18 mesi	15 mesi	12 mesi
forza bil. Esercito	265.000	265.000	265.000
forza bil. leva	215.000	215.000	215.000
contingente annuo	143.000	172.000	215.000
U cpl./AUC/ACS	10.000	5.000	6.000

Le variazioni nell'entità dei contingenti sono determinate essenzialmente dai due anticipi dell'età della chiamata alle armi attuati nei trienni 1963-65 e 1976-78 chiamando ciascun anno una classe e mezza, per un totale di 4 classi in ciascun triennio

(1942-46 e 1955-58), nonché dalla corrispondente gradualità nella riduzione della ferma di leva da 18 a 15, e da 15 a 12 mesi, attuata riducendola di un mese all'anno.

La legge 18 febbraio 1963 n. 164 riduceva la ferma rispettivamente a 17 e 16 mesi per gli incorporati nel 1963 e 1964. Per ottenere un contingente di 215 mila uomini, occorreva dunque incorporare 152 mila uomini nel 1963, 161 mila nel 1964 e 172 mila nel 1965 e successivi. Ma l'incremento complessivo del fabbisogno (+ 29 mila nel triennio) era troppo modesto per assorbire una esuberanza corrispondente al gettito di una intera classe di leva. Così, anche se della classe 1942 vennero incorporati solo 127 mila uomini, le 4 classi produssero ugualmente un esubero di 129 mila incorporati che non si trovò modo di poter selezionare.

Ciò rese necessario aumentare transitoriamente, per il solo biennio 1963- 64, la forza bilanciata dell'Esercito al record di 315 mila uomini (di cui 270 mila di leva, corrispondenti rispettivamente nei due anni a 190, anziché 151 mila, incorporati con ferma di 17 mesi, e a 202, anziché 161 mila, con ferma di 16 mesi). L'eccedenza residua (2° semestre della classe 1945) poté essere invece riassorbita rinviandone la chiamata a quelle del 1966 e 1967 e riducendo in misura corrispondente il contingente incorporato delle classi 1946 e 1947 (in tutto 317 mila anziché 344 mila).

Dal 1968 al 1975 la forza bilanciata sale nuovamente a 290-300 mila uomini, e il contingente di leva a 235-250 mila (corrispondente a un fabbisogno annuo di 190-200 mila con ferma di 15 mesi). L'aumento del fabbisogno è determinato dall'aumento della forza bilanciata: ma certamente la difficoltà di selezionare gli incorporati può avere influito in qualche misura sulla decisione di aumentare la forza bilanciata anche al di là delle strette necessità.

Nel 1974-76 vengono attuate:

a) la temporanea riduzione della forza bilanciata da 306 a 240 mila uomini, fermo restando il contingente di leva a 190-200 mila;

b) la riduzione della ferma a 12 mesi con conseguente corrispondenza numerica tra contingente e fabbisogno;

c) un ulteriore anticipo di un anno dell'età di chiamata e il conseguente afflusso dei contingenti di 4 classi (1954-57) in un solo triennio (640 mila incorporati).

Nel 1977-80 la forza bilanciata risale ai valori medi (e il contingente a 210-220 mila). A partire dal 1981 si porta a 270-280 mila (e il contingente sale a 230 mila). Solo nel 1990 il contingente dell'Esercito è ridotto a 190 mila uomini e nel 1991 a 167 mila.

La riduzione della ferma ha dunque provocato un aumento notevole (pari al 67 per cento) del contingente annuale.

Fino al 1963 era di 180 mila uomini (143 mila dell'Esercito, 8 mila AUC/ACS, 15 mila Aeronautica, 9 mila Marina, 3 mila ausiliari): successivamente è salito fino ai 250 mila del 1970 e agli oltre 300 mila del 1988-89, per decrescere a partire dal 1990.

Nel 1963-65 le quote dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica erano rispettivamente del 79.9, del 6.1 e del 7.5 per cento degli incorporati. Un altro 4.5 per cento partecipava ai corsi AUC/ACS dell'Esercito, mentre Carabinieri e Vigili del Fuoco contavano rispettivamente sull'1.3 e sullo 0.6 per cento del contingente.

Nel 1982-83 la quota dell'Esercito, inclusi gli ammessi ai corsi AUC, è scesa di un dodicesimo (al 77.7 per cento), e quella della Marina al 5.2, mentre sono cresciute le quote degli incorporati nell'Aeronautica (8.8 per cento), dei carabinieri (triplicata, al 4.5 per cento) e dei vigili del fuoco e agenti ausiliari (sestuplicata, al 3.7 per cento).

Nel 1989 (classe 1970) all'Esercito resta soltanto il 74 per cento del contingente: le quote delle altre due Forze Armate sono salite rispettivamente al 7.8 (riduzione della ferma in Marina a 12 mesi) e al 9.6 per cento, e quelle degli ausiliari all'8.9. Con la riduzione di 60 mila unità del ctg. di leva dell'Esercito (1990-91), le quote sono state così modificate: Esercito 68,3% (168.536), Marina 8,1% (20.000), Aeronautica 10,4% (25.630), Carabinieri 7,2% (14.721), Polizia di Stato 3,2%

(8.000), Polizia Penitenziaria 1,6% (4.000), Vigili del Fuoco 1,6% (4.000). Sono esclusi dal computo 5.600 AUC e l'aliquota annua di VFLP (circa 7 mila).

Ricordiamo qui, infine, i dati relativi ai volontari (di carriera) già alle armi registrati nelle chiamate delle rispettive classi. Dati analitici sono disponibili solo relativamente alle classi 1942-46 (Tabella P):

Tab. P - *Volontari già alle armi classi 1942-46*

Classi	1942	1943	1944	1945	1946	Totale	%
Esercito	2.474	1.998	2.206	1.514	2.027	10.219	29.7
Marina	196	483	366	352	233	1.630	4.7
Aeron.	406	382	481	341	117	1.727	5.0
Tot. FF. AA.	3.076	2.863	3.053	2.207	2.377	13.576	39.4
Carabin.	1.364	1.407	1.831	1.378	1.528	7.508	21.8
G.d.F.	1.584	1.431	1.280	973	1.339	6.607	19.1
P. S.	753	1.085	1.191	1.185	959	5.173	15.0
AA. CC.	170	247	193	188	197	995	2.9
VV. FF.	145	89	150	132	98	614	1.8
Tot. altri	2.652	2.852	2.814	2.478	2.593	13.389	38.8
Totale	7.092	7.122	7.698	6.063	6.498	34.473	100.0

Negli anni 1958-1965 si sono registrati complessivamente 80.957 volontari già alle armi, circa 10 mila all'anno. La quota delle tre Forze Armate era scesa al 33.9 per cento, quelle dei Carabinieri e degli altri Corpi erano salite invece, rispettivamente, al 26.8 e al 40.2 per cento.

Il decremento delle nascite verificatosi a partire dagli anni Settanta e la sua incidenza sul gettito di leva nel ventennio 1990-2010

Nel 1964 la curva di natalità ha toccato il culmine nei paesi dell'Europa Occidentale, e in Italia, Gran Bretagna e Germania Occidentale, per la prima volta, è stato superato legger-

mente il tetto del milione di nati vivi (1.016.000 in Italia, di cui 522 mila maschi).

Dopo questa data, la tendenza si è bruscamente invertita quasi dovunque. In Italia il processo è stato più lento: la curva di natalità è andata declinando fino al 1974 (quando i nati vivi sono scesi sotto le 900 mila unità, e i maschi sotto i 450 mila). Solo tre anni più tardi, nel 1977, i nati vivi maschi sono scesi sotto le 400 mila unità, per scendere sotto le 300 mila nel 1985.

In Italia, i primi gridi d'allarme, del tutto inascoltati, sono stati lanciati alla fine degli anni Settanta. La questione è stata a lungo rimossa, e non è questa la sede per investigarne le ragioni psicologiche, culturali e ideologiche, e tantomeno gli interessi settoriali ed economici che ostacolano la definizione della indispensabile politica demografica.

Solo a partire dalla pubblicazione, nell'estate 1987, di un drammatico rapporto dell'Istituto di ricerche sulla popolazione del CNR, redatto dai demografi Antonio Golini e Massimo Livi Bacci, i media hanno cominciato a occuparsi saltuariamente dell'argomento;[36], permanendo peraltro radicati pregiudizi, di cui sono testimonianza, ad esempio, i due commenti dedicati a questo tema da Alberto Ronchey nel 1988 e 1990[37].

Le ripercussioni che il declino demografico avrebbe avuto sul reclutamento delle Forze Armate sono state pubblicamente segnalate per la prima volta nel 1985 dal *Libro bianco della Difesa*. Nel presupposto che restassero invariati il tasso di incorporazione (65 per cento dei nati vivi maschi) e il fabbisogno annuale (300 mila uomini), la pubblicazione calcolava che la deficienza si sarebbe registrata a partire dalla chiamata alle armi del 1991 (classe 1972)[38].

Il tema venne trattato nel 1987 anche sulla *Rivista Militare* dal direttore generale di LEVADIFE Franco Faina e da Gian Giuseppe Santillo, il quale ne trasse spunto per perorare una rapida transizione all'esercito volontario[39].

Quest'ultimo articolo anticipava, quasi parafrasandoli, analisi e suggerimenti contenuti nello studio Ag II (88) D/17 (15 avril 1988) dell'Unione Europea Occidentale, dedicato all'impatto dell'evoluzione demografica sulla capacità di difesa

dell'Europa Occidentale. Lo studio, di intonazione tradizionalista, passava in rassegna la praticabilità e la convenienza delle possibili contromisure:

a) sostituzione di qualità a quantità attraverso un ulteriore incremento della tecnologia avanzata per la difesa;

b) sostituzione della selezione attitudinale con l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili (trovare la funzione adatta a ciascuno);

c) restrizione dei casi di dispensa ed esenzione;

d) allungamento della ferma;

e) valorizzazione dei riservisti;

f) aumento dell'aliquota volontaria (quantità e durata della ferma);

g) limitazione dell'impiego in compiti extramilitari;

h) maggior ricorso al reclutamento femminile volontario;

i) estensione della coscrizione alle donne;

l) passaggio a forze armate esclusivamente volontarie.

I media hanno finora pressoché ignorato questo specifico aspetto della crisi demografica, se non per dare rilievo alla questione del servizio militare femminile, da anni entrato a far parte dell'arsenale giornalistico per il periodo estivo[40].

Al contrario, due recenti studi di demografia (di cui uno edito dalla Fondazione Agnelli) gli hanno dato l'opportuno risalto[41].

Oltre alla tabella che figura nel *Libro bianco della difesa*, altre tavole di raffronto gettito/fabbisogno nel ventennio 1991-210 compaiono in una ricerca Ce.Mi.S.S. e nello studio del generale Canino su *Esercito e Volontari*[42].

La seguente tabella Q presenta una stima del deficit di reclutamento basata sull'applicazione al totale dei nati vivi delle classi 1971-84 dei tassi medi di arruolamento, dispensa, rinvio e obiezione di coscienza registrati nelle ultime leve, nonché sul presupposto che non vengano ridotte o modificate le aliquote di ausiliari e i contingenti della Marina e dell'Aeronautica, ma solo quello dell'Esercito:

Tab. Q - *Prevedibile esito di chiamata 1990-2003*

Cl.	ctg	N.V.M. 100.0	A.L.T. 81.4	Rinv. 9.2	Eson. 6.2	O.C. 3.0	Pren. (1)	Ctg. E. I. (resid.)
1971	1990	466	379	43	29	14	62	231
1972	1991	458	373	42	29	14	62	226
1973	1992	450	366	41	28	13	62	222
1974	1993	447	364	41	28	13	62	220
1975	1994	426	346	39	27	13	62	205
1976	1995	403	328	37	26	12	62	191
1977	1996	381	310	35	24	11	62	178
1978	1997	365	297	33	23	10	62	169
1979	1998	345	280	32	22	10	62	154
1980	1999	332	271	30	21	10	62	148
1981	2000	319	259	29	20	9	62	139
1982	2001	317	258	29	20	9	62	138
1983	2002	309	251	28	19	9	62	133
1984	2003	301	245	27	19	9	62	128

(1) Ctg. A.M., Ausil., già alle armi (26 + 27 + 9). Non è considerato il ctg. della Marina (22 mila u.) in quanto reclutato attraverso la leva di mare.

[1] Giuseppe Distefano (dir. gen del Contenzioso), *Il principio di uguaglianza come fondamento di giustizia sociale nella Costituzione e la sua applicazione nell'ordinamento militare*, in *Rivista Militare* n. 3, 1991, pp. 48-65.

[2] Salvatore Ferraretti, *Il servizio militare di leva*, Laurus Robuffo, Firenze, 1980; *Militare a casa* (diritto di non prestare servizio militare), supplemento al n. 4 di «Nuova Difesa», Torino, 1980; «Claudio Casamaggi» (pseud. del C.F. CP Giuseppe De Gennaro), *I benefici previsti dalla normativa sul servizio militare di leva*, Soc. Ed. Trieste, 1985; Falco Accame, *Guida pratica per i giovani soggetti all'obbligo del servizio militare*, aggiornato con la legge 24 dicembre 1986 n. 958, supplemento al n. 1/1987 de «Il punto oggi», Circolo culturale Balduina, Publiprint Service, Roma, febbraio 1987; *Il servizio militare. Guida per chi va soldato*, Mondadori, Milano, 1988 (1ª ed. Come fare); 1991 (1ª ed. Oscar Guida completamente rivista e aggiornata); Giuseppe Demagistris, *Dispense dal servizio militare di leva*, 5ª ed., aggiornata con la legge 16 dicembre 1988, n. 538, Pirola Editore, Milano, 1989. Nelle principali città sono sorte agenzie di consulenza sul servizio militare, spesso dirette da ufficiali in congedo. Sull'agenzia «Naja service» di Milano, diretta dal col. Masera, con parcella di centomila lire, cfr. *La Repubblica*, inserto *Tuttomilano*, 30 gennaio-5febbraio 1992, p. 13.

[3] David Brunelli, *Reati di leva*, e Giuseppe Mazzi, *Obiezione di coscienza*, in Leonardo Campanelli, *Mancanza alla chiamata e diserzione*, III. Tutela penale dell'obbligazione militare, Giuffré, Milano, 1986, pp. 107-189 e 191-236.

[4] Campanelli, *op. cit.*, pp. 7-33 («l'obbligazione militare: profilo storico-sistematico»).

[5] Cfr. le seguenti leggi di ratifica ed esecuzione delle convenzioni internazionali citate nel testo: 9 marzo 1955 n. 286 (Francia, 1953); 16 marzo 1956 n. 284 (Danimarca), 13 marzo 1958 (Cile), 4 agosto 1960 (Brasile), 12 luglio 1962 n. 1111 (Olanda), 5 maggio 1976 n. 401 (Francia 1974), 12 marzo 1977 n. 168 (Spagna), 10 luglio 1982 n. 488 (S. Marino), 10 luglio 1982 n. 560 (Belgio).

[6] Testo in Demagistris, *op. cit.*, pp. 179-184.

[7] Cfr. Piero Valentino, *Fa il soldato due volte: per i giudici è disertore* («condannato a 4 mesi giovane italo-francese»), in *La Repubblica*, 14 novembre 1987; *Ha fatto il militare nel nostro paese ma il Belgio dice «per noi è di leva»*, *ibidem*, 2 novembre 1988.

[8] Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, III (1919-1943), CeMiSS, Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 389-390. Cfr. Pasquale Sandulli, *s. v.* «Servizio militare (Trattamento dei lavoratori)», in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Torino, XVII, 1970, pp. 201-213, con bibliografia.

[9] Distefano, *op. cit.*, pp. 61-62.

[10] CASD, XXXIII Sessione (1981-82), *Le Forze Armate: un'agenzia di formazione?*, Quaderni del CASD 81/82, Supplemento al n. 8 del bollettino *Ut unum sint*, Roma, giugno 1982; AA.VV., *Il ruolo formativo delle Forze Armate*, in *Economia Istruzione e Formazione professionale*, trimestrale del Centro Studi di politica economica, La Nuova Italia Editrice, Firenze, V, n. 18, aprile-giugno 1982 (in particolare Maurizio Manfredi, «formazione e addestramento dei militari di truppa», pp. 61-76; Giorgio Scalise, «Il riconoscimento delle qualifiche professionali», pp. 83-102).

[11] Ilari, *op. cit.*, III, pp. 264-265.

[12] M. Marotta e S. Labonia, *Servizio di leva e volontariato. Riflessioni sociologiche*, rapporto di ricerca CeMiSS n. 6ª, Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 55-88 (dati desunti dalla tesi di laurea di Giuseppe Bascietto, *Gli arruolamenti nell'Arma dei Carabinieri (1973- 1986). Aspetti statistici e sociologici*, Facoltà di Statistica, Università di Roma «La Sapienza», A.A. 1986-87).

[13] Costantino Locche e A.D.L., *Leva in Polizia: una scelta di servizio al Paese*, in *Polizia Moderna*, XXXVIII, n. 4, aprile 1986, pp. 21-27. Angelo Gennari, *Leva e PS*, in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 12-14, 1985, pp. 84 e 123.

[14] Ivan Berni, *Arriva il vigile urbano di leva*, in *La Repubblica*, 5 ottobre 1990; Concita De Gregorio, *E invece di fare la «naja» qualcuno potrà fare il vigile* («la proposta di Conte approvata dal Consiglio dei ministri»), *ibidem*, 8 agosto 1991.

[15] Roberto Speciale, *L'organizzazione leva e selezione, reclutamento e mobilitazione*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1990, pp. 62-72. Cfr. Antonio Turchetto, *Evoluzione del sistema di chiamata e richiamo al servizio militare*, in *L'Amministrazione della Difesa*, IV, n. 4, ottobre 1971, pp. 15-42.

[16] In base alla legge 18 gennaio 1952 n. 43 e successive modificazioni (L. 7 novembre 1957 n. 1132; 12 dicembre 1960 n. 1597; 27 gennaio 1963 n. 33; 3 marzo 1971 n. 96) i Commissari di leva costituiscono un ruolo civile, inserito nel 1963 nei quadri della carriera direttiva del Ministero della Difesa, e reclutato mediante concorso per titoli dai capitani e dagli Ufficiali superiori dell'Esercito in SPE o nelle posizioni di «ausiliaria» o della «riserva». Gli organici, fissati con DPR 11 gennaio 1956 n. 16 (Quadro 31) e con legge 27 gennaio 1963 n. 33. Portati a 172 dal DPR 18 novembre 1965 n. 1479 (tabella 6), vennero ridotti a 70 dalla legge 336/73, mentre la legge 5 giugno 1973 n. 319 dispose per la sistemazione del personale che aveva esercitato funzioni di Commissario di leva. Così, per assicurare il normale svolgimento delle operazioni di leva, si dovette ricorrere al distacco di Ufficiali quali commissari di leva facenti funzione, come si era già fatto dal 1956 al 1963 (leggi 25 aprile 1957 n. 308 e 8 luglio 1961 n. 645). Non essendo stati più espletati concorsi, nel 1986 i commissari di leva di ruolo erano ridotti a 39, e nel 1988 a 19, di cui 9 prossimi alla pensione. Nel 1989 ne furono assunti altri 38 per concorso, e una apposita «leggina» consentì il passaggio nel ruolo civile, a do-

manda, ai colonnelli e tenenti colonnelli che avessero esercitato da almeno 4 anni le funzioni di commissario di leva.

[17] Filippo Stefani, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano*, III, tomo 2°, «dagli anni Cinquanta alla ristrutturazione», USSME, Roma, 1989, p. 15.

[18] Turchetto, *op. cit.*, pp. 19 ss.

[19] Bruno Bassani, *L'automazione nel reclutamento*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1974, pp. 130-132.

[20] Renato Vianello, *I distretti militari oggi e domani*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1976, pp. 49-55; Vincenzo Ficociello, *I Distretti Militari: qual è la realtà*, *ibidem*, n. 1, 1981, pp. 27-32.

[21] Manlio Manganaro, *I Distretti Militari nell'ottica della tecnologia elettronica*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1986, pp. 62-70; SME, *Esercito. Consuntivo 1986-Programmazione 1987*, Rivista Militare, 1986, pp. 38-39; Speciale, *op. cit.*, pp. 64 ss. Con una legge approvata alla fine della X Legislatura, gli organi periferici della leva sono stati posti alle dipendenze della D.G. LEVADIFE, e non più a quelle dirette del ministro. La legge ha istituito 7 Comandi LRM e ridotto il numero dei CL e UL da 31 a 23, ha stabilito la corrispondenza degli UL con i DM e le CP, e ha previsto che la presidenza dei CL sia assunta da funzionari della carriera direttiva dei commissari di leva, ovvero, in mancanza, da ufficiali superiori.

[22] *Dodici milioni per non fare il servizio militare. Arrestati il direttore del Celio e altri quindici*, in *Il Messaggero*, 18 febbraio 1984; Franco Recanatesi, *Ecco il mercato del congedo nero. Fra distretti e ospedali, una parola d'ordine: «quanto costa?»*, in *La Repubblica*, 5-6 ottobre 1986; Piero Colaprico, *Col traffico degli esoneri facile il generale finisce in carcere*, *ibidem*, 15 dicembre 1987; *Torino, con 10 o 25 milioni si potevano comprare certificati di malattia per evitare il servizio di leva*, *ibidem*, 21 settembre 1989. Cfr. Giorgio Cecchetti, *Padova, inquisiti due colonnelli per il racket degli esoneri di leva* («L'attività si svolgeva negli uffici di esponenti democristiani»), in *La Repubblica*, 5 ottobre 1991.

[23] Gennaro Sparano e Ottavio Urciuolo, *Incidenza delle componenti psico-fisiche nella selezione del contingente di leva*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1971, pp. 59-67; Sergio Del Bufalo, *Il servizio di prevenzione dei medici con le stellette*, in *Il Tempo*, 8 maggio 1981; Rodolfo Stornelli e Stefano M. Candura, *Medicina del lavoro in ambito militare*, ed. Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 35-38 («la selezione del personale militare»).

[24] Cfr. *Esercito. Consuntivo 1988-Obiettivi 1989*, Rivista Militare, 1988, p. 69. Cfr. Risposta del ministro Zanone all'interrogazione del PCI (primo firmatario Benevelli), in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 2, 1989, pp. 51-52 («problemi di disagio presenti nella collettività militare»). Cfr. Antonio Cirrincione e Mario Moreno, *Psichiatria militare*, Vito Bianco, Roma-Milano-Napoli, 1961 (2ª ed.); Aldo Ferrari, *Servizio militare e psicologia*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1969, pp. 633-639; gen. Cesare Passeri, *Aspetti del problema psicologico nelle Forze Armate Italiane*, Tesi di laurea, Università di Roma, relatore Pasquale Scarlini, A.A. 1978-79; Elvio Melorio e Giulio Guerra (cur.), *I disadattamenti giovanili nella collettività militare: considerazioni teoriche e proposte operative nei settori della prevenzione primaria e secondaria*, Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, La Grafica & Stampa, Vicenza, 1982.

[25] Cesare Capone, *Per vincere la naia. Che cosa devi sapere alla visita di leva*, in *Corriere Salute*, supplemento a *Il Corriere della Sera*, 5 novembre 1990, pp. 11-14.

[26] *Esercito: Consuntivo 1988-Obiettivi 1989*, Rivista Militare, Roma, 1988, p. 68.

[27] Paolo Salom, *Alla visita militare il medico ordina: «ragazzi, dovete imparare ad amare»*, in *Gente*, marzo 1990, pp. 20-22; Giuseppe La Perla, *I punti deboli del sesso forte*, in *Il Corriere-Salute*, supplemento a *Il Corriere della Sera* 5 marzo 1990, p. 6.

[28] Gian Nicola Amoretti (ed.), *La relazione Cadorna sull'opera dello Stato Maggiore dell'Esercito (8 settembre 1943 - 31 gennaio 1947)*, Editrice Ipotesi, Salerno,

1983, p. 56. Cfr. Ferruccio Botti e Ilari, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra*, USSME, Roma, 1985, pp. 561-562.

[29] Giuseppe Vitali, *Selezione attitudinale*, in *Rivista Militare*, 9, 1969, pp. 1136-1145. Cfr. Sparano e Urciuolo, *op. cit.*, pp. 67-73.

[30] Ilari, *op. cit.*, III, pp. 208 ss.

[31] *«Non doveva fare il militare». Difesa sott'accusa*, in *La Repubblica*, 13 febbraio 1991.

[32] *Sul rinvio della leva proteste negli atenei*; *Crescono le proteste per la «naja forzata»*; *Contro la circolare Zanone nasce il «comitato signornò»*; *Leva, Zanone boccia la legge: «Che ritorni al Parlamento». Ma i fuori-corso a vita scompariranno*; *Fuoricorso, passata la paura: slitta la naia degli universitari*; *Più lunghi i tempi del rinvio militare*, in *La Repubblica*, 29-30 maggio, 1, 2, 3, 11 giugno e 2 dicembre 1988. Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 10 (16-31 maggio), 1988, p. 3.

[33] *Il rinvio militare più facile. Nuovi uffici a Tor Vergata*, in *La Repubblica*, 4-5 settembre 1989; *Propaganda militare alla Sapienza? Pulmini dell'esercito*, in *La Repubblica*, 10-11 settembre 1989.

[34] Cfr. *Lettera Istrid*, I, n. 6/7, 15 marzo-15 aprile 1989, p. 7 («Esercito di Leva - Esercito di Professione», Un seminario dell'Istrid nella sede del Casd).

[35] Intervento del 22 giugno 1990, in *Informazioni della Difesa*, n. 4, 1990, p. 9.

[36] *Annuario ISTRID 1981-82*, p. 387.

[37] Cfr. *Popolazione verso crescita «zero»*, in *Il Tempo*, 1° maggio 1980; *C'era una volta il popolo italiano (va a noi il record mondiale delle nazioni senza figli)*, in *La Repubblica*, 8 luglio 1987 (sullo studio demografico del CNR); Daniele Mastrogiacomo, *In Italia torna il baby-boom. Per la prima volta più figli al Nord*, *ibidem*, 10 gennaio 1989; Alessandra Longo, *«Ecco le due Italie del Duemila». Nord e Centro pieni di pensionati, Sud giovane e senza lavoro* (commento alle proiezioni demografiche fino al 2038 calcolate dall'ISTAT), *ibidem*, 25 novembre 1989; Susanna Nirenstein, *Il calo demografico? È irreversibile. Ma l'Italia è il paese più affollato d'Europa*, *ibidem*, 29-30 aprile 1990 (a proposito dell'appello lanciato il giorno prima dal pontefice: *«Poche nascite, lo Stato intervenga». L'appello di Wojtyla: «Più soldi alle famiglie»*). *La Repubblica* ha dedicato al tema solo quattro commenti, due di Alberto Ronchey (*Il giorno che saremo quaranta miliardi*, 20-21 novembre 1988, e *E ancora ci chiedono di fare più figli...*, 31 ottobre 1990), uno di Gianni Baget-Bozzo dedicato a un discorso pontificio all'episcopato italiano sul tema della fecondità (*Addio fecondità, nonostante Wojtyla*, 16 agosto 1988) e uno di Enrico Franceschini (*Perché in America torna il baby-boom*, 30-31 luglio 1989). Lo stesso giornale pubblicava il 7 dicembre 1988 una lettera di Luigi De Marchi, presidente dell'Istituto Ricerche Demografiche, in cui si qualificavano «sempre più isterici» gli appelli ad un rilancio della prolificità nazionale, e si contestava l'«assunto sballato» che «una riduzione anche cospicua della nostra popolazione sarebbe un danno per le potenzialità di evoluzione economica e socioculturale del Paese». Cfr. pure Sandro Magister, *Vecchia Italia*, in *L'Espresso*, 18 dicembre 1988, pp. 222-229 (a p. 227 intervista a Antonio Golini, *Dieci regole per non sparire*); Roberto De Caro, *Vita bambina. Giovani anni '90* (con intervista a Neil Postman), *ibidem*, 4 dicembre 1988, pp. 94-102; Tino Oldani, *Più ricchi, più neri. Come saremo nel Duemila* («il Centro-Nord si spopolerà: e la ricchezza pro-capite raddoppierà per gli abitanti rimasti in regioni come la Liguria. Ma dal Sud del Mediterraneo un'ondata umana...»), in *Panorama*, 20 gennaio 1991, pp. 62-69. Nel gennaio 1992 il problema è stato nuovamente sollevato da un rapporto del direttore dell'istituto del CNR per le ricerche sulla popolazione, Antonio Golini, nel quale si calcola per il 1991 un'ulteriore diminuzione del tasso di prolificità all'1,27 per donna. Ancora una volta l'allarme è stato criticato dal presidente dell'AIED, Luigi Laratta, dal vice direttore del WWF Gianfranco Bologna e dalla responsabile delle donne socialiste, Alma Agata Cappiello (cfr. Alessandra Longo, *Italia, paese senza bambini*, in *La Repubblica*, 28

gennaio 1992; *Allarme figli? Esagerati*, *ibidem*, 29 gennaio 1992; Antonio Cianciullo, *La terra salvata dal crollo demografico*, *ibidem*, 29 gennaio 1992).

[38] *Libro bianco della Difesa*, ed. 1985, I, pp. 102-104; II, p. 216 (contingenti di leva 1981-2000: raffronto gettito/fabbisogno).

[39] Cfr. Franco Faina, *Il reclutamento e le prospettive future del gettito di leva*, in *Rivista Militare*, 5, 1987, *Parliamo di uomini. Il decremento demografico*, *ibidem*, 6, 1987, pp. 72-83.

[40] Giovanni Maria Bellu, «*Le soldatesse salveranno l'Esercito*». *Diminuiscono le nascite, non bastano le reclute* («Il capo di Stato maggiore per la naia femminile. Nel Duemila il deficit potrebbe essere di centomila 'marmittoni'»), in *La Repubblica*, 10 giugno 1989; *Le donne dicono no al generale: 'Non saremo soldati di riserva'*, *ibidem*, 11 giugno 1989.

[41] Gian Carlo Blangiardo, *Meno Italiani... più problemi? Immagini e conseguenze di una nuova realtà demografica*, Bariletti Editori, Roma, 1990, pp. 52-55, cfr. 80; Marcello Pacini (cur.), *Il futuro degli Italiani. Demografia, economia e società verso il nuovo secolo*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1990, pp. 176-179.

[42] Rapporto di ricerca Ce.Mi.S.S. n. 1, *Il reclutamento in Italia*, Rivista Militare, Roma, 1989, p. 123; Goffredo Canino, *Esercito e Volontari*, supplemento al n. 6, 1990, della *Rivista Militare*, p. 35 (Scheda N. 4 tabb. 5 e 6: «confronti parziali esigenze/disponibilità dal 1991 al 2010» e «possibili correttivi»).

XXIV

LA CONDIZIONE DEI MILITARI DI LEVA. DESTINAZIONE, IMPIEGO, SOLDO, LICENZE, BENESSERE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INFRAZIONI DISCIPLINARI, TUTELA DELLA SALUTE, MORTALITÀ. SAGGISTICA, LETTERATURA, CINEMA SUL SERVIZIO MILITARE, LA RICERCA CEMISS SUI SOLDATI DI LEVA

Sezione I
Legislazione e statistiche

L'evoluzione della condizione giuridica dei militari (cenni)

Non è possibile tracciare qui un quadro complessivo dei vasti mutamenti intervenuti dopo il 1945 nella condizione giuridica dei militari. A partire dagli anni Sessanta disposizioni amministrative, leggi e sentenze della Corte Costituzionale hanno profondamente modificato i codici penali militari, i regolamenti di disciplina militare (RDM) e per il servizio territoriale e di presidio (RSTP), e le Norme per la vita e il servizio interno di caserma; esse hanno abrogato la maggior parte delle vecchie norme che limitavano i diritti civili e politici dei militari, e hanno introdotto l'istituto della Rappresentanza militare, dando concreta attuazione al principio sancito dall'art. 52, 2° comma, della Costituzione («l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»)[1].

Fino al 1964 hanno continuato a trovare applicazione i tre RDM dell'Esercito (RD 24 giugno 1929, e successive modificazioni apportate con i RD 8 giugno 1935, 20 aprile 1936, 23 settembre 1938, 3 novembre 1939 e 6 giugno 1940), della Marina (RD 13 novembre 1924) e dell'Aeronautica (RD 12 maggio 1942). Le norme del RDM dell'Esercito risalivano al testo del 1872, steso dal col. Tancredi Fogliani (1829-1911).

La materia disciplinare, oggetto nel 1962 di un approfondito studio di Vittorio Bachelet, venne riordinata su base interforze dal nuovo RDM approvato con DPR 31 ottobre 1964.

La necessità di profonde revisioni emerse negli anni Settanta, anche sotto la spinta della contestazione interna. Questa era condotta non soltanto dai gruppi di sinistra, come i Proletari in divisa (Pid) e i Movimenti dei soldati e dei Sottufficiali democratici, ma anche da frange più vaste dei Quadri inferiori, sensibili al tema della democratizzazione dei rapporti gerarchici e alle prospettive di sindacalizzazione, alimentate da alcuni sindacati autonomi e perfino della CISL, che però non fu seguita su questa strada, giudicata avventurista, dalle altre due componenti del sindacato unitario.

Un primo tentativo di aggiornamento fu costituito dalla bozza di nuovo RDM presentata dal ministro Forlani il 16 luglio 1975. Ma la «bozza Forlani» venne contestata sia per il contenuto, scarsamente innovativo, sia per la forma. Si riteneva infatti che una materia così delicata e rilevante non potesse essere sottratta al Parlamento, data anche l'espressa riserva di legge stabilita dagli artt. 13 e 98 Costituzione per le norme che comportino limitazioni della libertà personale e al pieno esercizio dei diritti politici, sindacali e di associazione. D'altra parte il Governo riteneva irrinunciabile la propria potestà regolamentare in una materia che ha attinenza con le condizioni di servizio.

Una soluzione di compromesso venne raggiunta con la legge 11 luglio 1978 n. 382, «norme di principio sulla disciplina militare».

Quest'ultima è in realtà una *lex satura* in cui si fondono tre provvedimenti distinti. Il primo (artt. 1 e 6, 1° comma) stabilisce la dipendenza delle Forze Armate (poste «al servizio della Repubblica», e non del «popolo» o «della nazione», come ad esempio recita l'art. 98 Costituzione), definisce i «compiti» propriamente militari e quelli «di concorso» (protezione civile e salvaguardia delle libere istituzioni») e sancisce l'obbligo di estraneità delle Forze Armate (come istituzione, e non più dei singoli militari) alle competizioni politiche.

Il secondo provvedimento (artt. 2-17) conferisce la necessaria sanzione legislativa alle limitazioni alla libertà sindacale e ai diritti sindacali e politici stabilite dal RDM, dandone al tempo stesso una definizione nel complesso restrittiva, modificando le norme maggiormente contestate. Regolamenta le sanzioni disciplinari di corpo, prevedendo specifiche procedure per infliggerle e idonee garanzie di difesa nel caso più grave (consegna di rigore). Consente l'uso dell'abito civile in libera uscita (dando valore di legge ad una affrettata disposizione adottata dal ministro Lattanzio), garantisce libertà di culto ed elevamento culturale, civico e professionale dei militari, vieta l'uso di schede informative a fini di discriminazione politica. Dalla formula del giuramento scompariva l'impegno alla fedeltà al Capo dello Stato, e veniva abrogato l'art. 40 del codice penale militare di pace (CPMP) che, in deroga all'art. 51 del codice penale, escludeva la punibilità per i reati «non manifestamente» tali commessi in adempimento di una norma giuridica o di un ordine del superiore o di altra Autorità competente.

Altre importanti modifiche dei rapporti gerarchici conseguivano nel frattempo da tre sentenze della Corte Costituzionale (24 maggio 1975 n. 26, 20 maggio 1982 n. 103 e 3 maggio 1985), relative ai reati di insubordinazione, abuso di autorità e reclamo collettivo. Quest'ultima ha dichiarato incostituzionale l'art. 180, 1° comma, CPMP, il quale puniva le domande, gli esposti e i reclami collettivi, previo accordo, presentati da dieci o più militari, perché in contrasto con il diritto a manifestare il proprio pensiero — anche e soprattutto in forma collettiva — garantito dall'art. 21 Costituzione.

Nel frattempo, sotto la spinta del referendum proposto dai radicali, venne attuata, con legge 7 maggio 1981 n. 180, la riforma dell'ordinamento giudiziario militare. È stato ammesso il ricorso in Cassazione anche contro le sentenze e i provvedimenti restrittivi emanati dai Tribunali militari, e sono state apportate modifiche alla composizione degli organi giudicanti (presidenza attribuita a magistrati militari, applicazione del principio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e della rappresentanza delle Forze Armate).

Ai sensi dell'art. 5, 1° comma, il nuovo RDM avrebbe dovuto seguire entro sei mesi dall'entrata in vigore della 382, che lo subordinava al parere delle Commissioni difesa delle due Camere. Benché il testo sollecitamente predisposto fosse stato approvato con l'astensione del PSI e del PCI, l'esistenza di numerose riserve sulla formulazione e sul contenuto della bozza, giudicata più ristrettiva delle innovazioni introdotte dalla legge di principio, ha ritardato di otto anni la conclusione dell'iter formativo. Finalmente il nuovo RDM è stato approvato con DPR 18 luglio 1986, n. 545.

Già nella bozza del 1979 erano state introdotte modifiche rilevanti rispetto a quella del 1975. La disciplina militare non vi era più definita come «regola di vita», bensì «osservanza consapevole delle norme», e si riconosceva il dovere di non obbedire agli ordini manifestamente rivolti contro le istituzioni o a commettere reato. Scomparivano concetti come «principi morali delle FF.AA.», «onore militare», «funzione educativa dei superiori», nonché i doveri di «formazione del carattere», «cameratismo», «valutazione degli inferiori» e le norme relative alle «vertenze tra militari», ai «rapporti tra militari e civili», ai «doveri dei militari in congedo», al matrimonio e alle attività private dei militari.

Il testo del 1986 conserva lo stesso numero di articoli e la stessa struttura (sette titoli e quattro allegati) di quello del 1979. Oltre numerose differenze formali, quelle sostanziali riguardano i doveri dei superiori (si aggiungono l'obbligo di evitare richiami in pubblico e di accordare colloqui anche per motivi privati e familiari), la sanità (obbligo di informare tempestivamente i familiari del militare malato, facoltà di richiedere l'intervento di un sanitario di fiducia e il trasferimento in luoghi di cura civili), e le sanzioni disciplinari. Per la prima volta sono specificate le fattispecie dei comportamenti punibili con la consegna di rigore, è stabilito l'obbligo di motivazione dei provvedimenti ed è minuziosamente regolamentata la procedura. Relativamente alle limitazioni dei diritti politici, sindacali e di associazione e alla libertà di movimento, il RDM 1986 rinvia alla legge 382, mentre la bozza 1979 intro-

duceva dettagliate specificazioni. È stata aggiunta una norma relativa al dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quale rappresentante dell'unità nazionale e comandante delle Forze Armate, mentre nei confronti dei ministri e sottosegretari è ribadito il dovere di obbedienza pur senza che si stabilisca un rapporto di subordinazione. Vengono inoltre previsti l'obbligo di prestare concorso su richiesta alle forze di polizia, e di rendere possibile la partecipazione dei militari alle iniziative promosse dai cappellani. Infine scompare il divieto di esposti e reclami collettivi, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Il terzo provvedimento previsto dalla L. 382/78 (artt. 18-20) istituisce ad ogni livello dell'organizzazione militare («di base», «intermedio» e «centrale») organi elettivi di rappresentanza (di categoria e complessiva) del personale militare. Tali organi hanno funzione propositiva e consultiva nelle materie relative alla condizione, al trattamento e alla tutela (giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale) dei militari. Considerata all'inizio dai conservatori come potenzialmente eversiva del principio gerarchico, la rappresentanza sembra aver costituito piuttosto un elemento equilibratore, svolgendo una importante funzione di orientamento nella politica del personale (incluso quello di leva), senza per questo trasformare i consigli in «controparti» sindacali degli Stati Maggiori e del Governo. L'istituto della rappresentanza militare è stato disciplinato da un apposito regolamento di attuazione (RARM) approvato con DPR 4 novembre 1979 n. 691 (modificato nel marzo 1986), seguito da un regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento (RIRM) elaborato dal Consiglio Centrale (COCER) e approvato con DM 9 ottobre 1985.

La normativa disciplinare è poi integrata dalle «Norme per la vita e il servizio interno di caserma» (DM 30 giugno 1946), recentemente sostituite dal «Regolamento per la vita ed il servizio interno nelle installazioni militari» (Pub. SMD G-011), nonché dal «Regolamento per il servizio territoriale e di presidio» (DM 19 maggio 1973: Pub. SMD G-006) e dalle «Norme

unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (D.I.F.3).

Più recentemente, però, la legge 24 dicembre 1986 n. 958, ha introdotto norme su aspetti fino ad allora regolamentati solo da disposizioni interne dell'amministrazione militare, quali la destinazione, l'impiego e l'avanzamento dei militari di truppa, le licenze, l'attività e l'istruzione sportiva, l'educazione civica, i rapporti tra gli Alti Comandi periferici e gli Enti locali, la qualificazione professionale dei militari sia nell'ambito dell'addestramento che fuori.

La legge 8 agosto 1990 n. 231, oltre a ridurre in parte il solco retributivo esistente con il personale appartenente alle forze militari di polizia (applicazione estensiva della «norma dei Commissari», art. 43 L. 1° aprile 1981 n. 121), ha disciplinato le articolazioni dell'orario normale di servizio, prevedendo la corresponsione di compensi per attività lavorative svolte oltre l'orario di servizio («straordinario»), secondo norme da emanarsi con decreto interministeriale Difesa-Tesoro (art. 10, 3° comma). In applicazione alla legge è stato emanato il D.M. 25 settembre 1990 (relativo all'orario di servizio), mentre il ministro della Difesa ha approvato il 21 novembre 1990 il testo del regolamento relativo agli straordinari, da emanarsi entro il 1991 mediante DPR.

Assegnazione, trasferimento, impiego, avanzamento dei militari di leva: divieto di discriminazione e accesso a informazioni riservate, migliore utilizzo di diplomati e laureati

Come si è detto nel capitolo precedente, l'assegnazione dei militari ai Corpi avviene in base ai risultati della selezione attitudinale, e costituisce parte integrante della Formazione del Contingente di Leva, automatizzata e accentrata presso LEVADIFE a partire dal 1973, mentre in precedenza era effettuata per approssimazioni successive dai DM, dai CMT e dai CAR.

Le «Norme per l'assegnazione ed i trasferimenti dei militari di truppa dell'Esercito» attualmente in vigore sono quelle pre-

viste dalla circolare SOTTUFFESERCITO (5ª Divisione) n. 1002/R/1/50 del 30 ottobre 1976, sostitutiva di quella n. 1020/R-1-0-370 del 1° ottobre 1970[2] .

I trasferimenti possono avvenire per esigenze di servizio ovvero in accoglimento di domanda. Queste ultime possono essere presentate solo per:

a) avvicinamento alla famiglia per gravi motivi (nei primi 8 mesi del 1986 sono stati concessi 3.095 avvicinamenti alla famiglia: 1.205 per malattia grave ed incurabile di uno dei genitori, 527 a coniugati o conviventi formanti nucleo familiare autonomo, 531 a figli unici di madre o padre vedovo, 90 per morte di un congiunto, 742 per motivi di particolare carattere morale: gli avvicinamenti possono essere concessi anche per nascita di un figlio quando non ricorrano le condizioni per il congedo anticipato, o per titolo a dispensa non riconosciuto per preterizione di termini, qualora non sia stata decisa la dispensa d'autorità ex-art. 22);

b) per esercizio di pubbliche funzioni in cariche elettive diverse da quelle che danno titolo al rimando della prestazione del servizio militare (consiglieri provinciali, comunali, di circoscrizione o di Comunità montane).

Norme particolari disciplinano invece le domande di trasferimento nella specialità paracadutisti (circ. SME, III Rep., Uff. Ord., n. 373/153 del 24 dicembre 1975) e la richiesta, concessione e impiego dei militari accompagnatori dei Grandi Invalidi (circ. n. 1010/R, 5 maggio 1970).

I militari dimessi da carceri militari o civili, non soggetti a ulteriori provvedimenti restrittivi della libertà personale (libertà controllata o vigilata, soggiorno obbligato) vengono reimpiegati fino al completamento della ferma presso enti o reparti diversi da quelli di appartenenza al momento della commissione del reato, e lontano dal proprio D.M. Gli allievi dimessi dai corsi AU e AUC e dalle Scuole Allievi Carabinieri, e gli ex-agenti di custodia e vigili del fuoco ausiliari vengono avviati direttamente all'ente addestrativo ovvero, qualora assenti per motivi di salute, al D.M. di appartenenza. A quest'ultimo sono

assegnati anche gli ex-effettivi dei VV.FF., P.S., GdF e AA. CC.

L'impiego dipende dall'attribuzione dell'incarico, essenzialmente determinata sulla base dei risultati acquisiti in sede di selezione attitudinale, tenendo presenti i precedenti di mestiere, i corsi professionali e di specializzazione, i titoli di studio, le attitudini particolari e gli «hobbies». Tuttavia il trasferimento della selezione attitudinale dagli Enti addestrativi agli organi di leva ha comportato per la considerevole aliquota degli arruolati ammessi a ritardo per motivi di studio, una sfasatura temporale, talora di molti anni, tra il momento dell'attribuzione dell'incarico e quello dell'effettivo impiego, di modo che non si teneva conto dei titoli di studio acquisiti dopo l'arruolamento. Si è perciò consentito ai Comandanti di Corpo, sia durante il periodo addestrativo, sia nei primi mesi di impiego, di modificare l'incarico al fine di renderlo più consono alle eventuali affinità con il titolo di studio o con il mestiere o la professione degli interessati. Più di recente la D.G. LEVADIFE ha disposto la compilazione di un «foglio notizie» contestualmente alla richiesta del ritardo per motivi di studio, con lo scopo di aggiornare l'archivio elettronico arruolati dei Centri Elaborazione Dati di Regione Militare[3].

Nel 1988 è stata introdotta presso quattro Brigate la sperimentazione di un nuovo sistema di assegnazione dell'incarico militare, che prevede, in sede di Formazione Automatizzata del Contingente di Leva, la predesignazione di ogni incorporabile in una «fascia d'impiego» caratterizzata dal profilo psicoattitudinale minimo comune a tutti gli incarichi in essa compresi, e, al termine dell'addestramento di base, l'assegnazione di un incarico scelto tra quelli della «fascia» stessa sulla base delle reali capacità dimostrate dagli interessati. L'attribuzione definitiva dell'incarico segue naturalmente al termine dell'addestramento di specializzazione[4].

Più volte si è fatta rilevare la sottoutilizzazione dei militari di leva, impiegati in compiti extra-militari (quali gli accompagnatori dei Grandi Invalidi), incongrui con la dignità del servizio militare (attendenti degli Ufficiali), o estranei all'attività

addestrativa (in rimpiazzo delle carenze organiche dei Sottufficiali e del personale civile, ovvero in servizi di caserma più convenientemente espletabili mediante appalto a ditte civili). In un suo saggio del 1974 Rodolfo Guiscardo cercava di dimostrare matematicamente, calcolando quello che definiva il «plusvalore addestrativo», come le «cariche speciali» (cioè l'impiego di personale di leva in compiti attribuibili a personale civile), pur costituendo un risparmio «sotto un profilo meramente microeconomico, cioè aziendalistico», rappresentassero invece «un grave errore economico» sotto il profilo dell'ottimizzazione delle spese di difesa e, a maggior ragione, delle spese statali[5].

In realtà, come si è detto nel capitolo XXII, più di una volta gli Stati Maggiori rappresentarono la necessità di devolvere a dipendenti civili della Difesa i servizi extramilitari, inclusi quelli di custodia e vigilanza, per utilizzare il contingente di leva esclusivamente in compiti addestrativi e operativi. In realtà le considerazioni finanziarie, che Guiscardo definiva «aziendalistiche», finirono ogni volta per far aggiornare simili provvedimenti, e far prevalere il principio che «la Patria si serve anche facendo la guardia a un bidone di benzina». Naturalmente la leva, con l'esuberanza del personale rispetto al fabbisogno strettamente operativo, fornisce mano d'opera, spesso qualificata per precedenti di mestiere, a costo finanziario zero (o almeno apparentemente tale), ed è comprensibile che si cercasse di trarne vantaggio per svolgere innumerevoli mansioni o lavori comunque indispensabili, dalla pulizia alla manutenzione delle infrastrutture, alla gestione delle mense. Del resto non raramente i militari di leva sono stati impiegati in compiti similari anche a vantaggio delle altre amministrazioni pubbliche e della collettività. Ha sollevato polemiche, nel 1989, l'impiego di militari di leva per ripulire Piazza S. Marco a Venezia dopo il concerto dei Pink Floyd[6], ma in realtà anche il tanto celebrato impiego in compiti di protezione civile è, almeno in parte, una supplenza non diversa alle carenze degli apparati pubblici in questo settore.

Nell'ottobre 1970 venne disposta l'abolizione, entro il 31 di-

cembre, degli «attendenti» degli Ufficiali (erano 5.501 nel 1969), anacronistico e non commendevole residuo del passato, quando si calcolava che un decimo della forza bilanciata fosse impiegato in questo modo[7]. Tuttavia rimase l'impiego di militari di leva quali camerieri presso i circoli Ufficiali: una forma di utilizzazione del personale non esclusiva delle Forze Armate, ma comune anche ai Corpi di polizia (con l'aggravante, in questo caso, che il personale «imboscato» in questo servizio del tutto superfluo ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze di polizia, e concepibile solo in un'ottica «corporativa», costa all'erario il triplo di un soldato di leva, senza contare la pensione). Certamente questo tipo di servizio è gradito ai diretti interessati per i vantaggi individuali che comporta (i negozi di articoli militari vendevano un tempo «scudetti» di specializzazione «fuori ordinanza», ovviamente proibiti, ma che evidentemente gli acquirenti non ritenevano umilianti, specifici per i «camerieri»: neri col ricamo in oro di un vassoio con sopra bicchiere e bottiglia!). Ma esso appare del tutto incompatibile con quelli che dovrebbero essere il senso e la funzione del servizio militare, che si presta alla Patria e non al corpo Ufficiali e alle loro famiglie.

Altra questione che emerse negli anni Ottanta fu la sottoutilizzazione dei laureati, il cui numero andava crescendo. Naturalmente i laureati vengono in genere abbastanza valorizzati presso i Corpi in cui prestano servizio, e disposizioni interne dell'amministrazione militare hanno via via accresciuto l'aliquota di posti destinati esclusivamente a militari di leva laureati in specifiche discipline: ad esempio in matematica o in ingegneria (impiegati nella 3ª Brigata Missili o nel CCAE), ovvero in scienze giuridiche, sociali, politiche, economiche, o in discipline umanistiche o in lingue, impiegati presso gli enti culturali delle Forze Armate (Ce.Mi.S.S., Riviste Militari, Uffici storici, ecc.).

Nel 1980, l'on. Falco Accame propose di assegnare a domanda i medici di leva a un servizio sostitutivo sanitario sulle navi mercantili (artt. 64-66 della p.d.l. n. 1231 del 4 gennaio 1980). Nel 1983 la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Me-

dici (FNOM) propose di utilizzare i medici di leva nel servizio sanitario nazionale (SSN), destinandoli ad uno specifico servizio civile. L'idea venne lasciata cadere, ma nel 1984 il Parlamento, in sede di revisione delle norme sul servizio di leva, approvò una disposizione tesa a consentire un impiego preferenziale dei medici in servizio di leva nelle attività sanitarie[8].

La legge 24 dicembre 1986 n. 958 introduce infatti numerose disposizioni di indirizzo circa l'impiego dei militari di leva.

L'art. 25 dispone che essi siano impiegati «esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative». Sono ammessi anche l'impiego, tuttavia per non oltre sei mesi, nelle attività «riguardanti il benessere del personale militare e i servizi generali di caserma», nonché quello quale «accompagnatore militare di invalidi di guerra e per servizio affetti da particolari invalidità» (ai sensi della legge 2 maggio 1984 n. 111). Una norma programmatica impone di sostituire progressivamente il personale di leva «attualmente impiegato» in ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari, con personale civile, «anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del ministro della difesa». Quest'ultimo è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sulle mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva.

L'art. 15 consente, «fermo restando il compito prioritario della difesa della Patria», di impiegare militari di leva nelle zone del territorio nazionale colpite da calamità, «per concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle popolazioni colpite, al ripristino delle infrastrutture pubbliche, alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente naturale».

L'art. 26, integrando l'art. 17 della legge 382/78, vieta le discriminazioni per motivi politici o ideologici nei confronti dei militari in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni. Determina tuttavia l'esclusione dall'ammissibilità alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati dei mi-

litari il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non risulti, «a seguito dei preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, dare sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato».

L'art. 4, 6° comma, prevede l'assegnazione dei laureati, a domanda (presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio, e corredata dal titolo di studio), e compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impieghi che consentano il miglior utilizzo delle loro attitudini. Il comma successivo prevede invece l'impiego a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, dei medici abilitati in servizio di leva per coadiuvare gli ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie.

Analogamente, l'art. 29 ha sanzionato il vecchio privilegio già stabilito per gli atleti (destinati fin dagli anni Sessanta alle tre «compagnie speciali atleti», con profilo bersaglieri, istituite a Milano, Roma e Bologna), disponendo che gli atleti riconosciuti di «livello nazionale» da una apposita commissione mista CONI-FF.AA. siano assegnati ai Centri Sportivi Militari, oppure, qualora pratichino discipline non previste da questi ultimi, a reparti dislocati nelle vicinanze della Società sportiva di appartenenza.

Riprendendo una vecchia proposta di legge già presentata dall'on. Falco Accame (A.C., VIII Legislatura, n. 1231, 4 gennaio 1980, artt. 48-63), nel 1988 il PSI ha presentato una p.d.l. (Fiandrotti, Alberini e altri), per l'istituzione di un Istituto per le analisi quantitative nella Difesa e per l'impiego dei giovani laureati di leva in compiti di ricerca[9].

È stato reso invece più restrittivo l'avanzamento dei militari di leva. L'art. 23 della L. 958/86 ha infatti unificato su base interforze e modificato le precedenti norme sull'avanzamento dei militari di truppa dell'Esercito (art. 1 RD 16 aprile 1934 n. 782), della Marina (artt. 76, 1° comma, e 77, 1° comma, RD 18 giugno 1931 n. 914) e dell'Aeronautica (artt. 41, 1° comma, e 42, 1° e 3° comma, RDL 3 febbraio 1938 n. 744). Attualmente la promozione dei militari di leva al grado di comune di 1ª classe e aviere scelto può essere conseguita, previo giudizio di ido-

neità, al compimento del terzo mese dall'incorporazione, com'era già in precedenza per quella al grado di caporale. Inoltre la permanenza minima in quest'ultimo grado necessaria per la promozione al grado superiore (caporal maggiore, sottocapo e 1° aviere) è stata unificata a cinque mesi (in precedenza era di soli due mesi per l'Esercito e di sei per l'Aeronautica: determinata invece dal regolamento del CEMM per la Marina). L'art. 42 ha inoltre di fatto eliminato i sergenti di leva della Marina, disponendo che la promozione al grado superiore dei sottocapi «D» (diplomati) e «L» (laureati) decorra dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva (in precedenza potevano essere promossi dopo sette mesi di servizio e almeno tre di permanenza nel grado).

Tuttavia non sono mancate voci, come quella del ten col. Vito Antonio Martino, che hanno auspicato una migliore scelta e una «valorizzazione» dei graduati di truppa, superando la situazione attuale, che ne fa «il gestore di (un) falso potere... investito di una responsabilità in funzioni per le quali, in realtà, non esercita alcuna autorità», sottoposto ad una costante azione di controllo che «spesso esprime una chiara sfiducia nelle sue azioni e nelle sue possibilità di lavoro»[10].

Come si è già detto nel capitolo XXI, dagli Allegati alla «indagine conoscitiva» della Commissione Difesa della Camera «sulla selezione, reclutamento, destinazione ed impiego dei militari di leva» (A.C., IX, n. 2, 1987, p. 431) risulta che, nel 1986, il 59.8 per cento dei 285.200 militari di truppa (quasi esclusivamente di leva) era destinato al settore «operativo», mentre a quelli «addestrativo» e «territoriale» erano destinati rispettivamente il 16.6 e il 23.5 per cento. Queste proporzioni sono leggermente diverse secondo la *Nota aggiuntiva* del 1987: 63.3 per cento impiegati nel settore operativo (di cui metà per la 1ª Mix, «difesa a Nord Est»), mentre il settore addestrativo, il supporto logistico e sanitario, l'organizzazione centrale e l'area tecnico-industriale assorbono rispettivamente il 10, il 18, il 7.6 e l'1.1 per cento dei militari di truppa.

La «relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata» per l'anno 1989-90 (dicembre 1990), mostra

la seguente distribuzione percentuale dei militari di leva fra i vari settori di impiego (tabella A):

Tab. A - *Settori di impiego dei militari di leva (1989)*

Settore	Esercito	Marina	Aeronautica
— Operativo	44.4	34.6	33.61
— Logistico	19.7	40.7	26.45
— Addestrativo	20.7	13.3	16.52
— Benessere	5.4	1.3	6.61
— Servizi generali	9.8	10.1	16.81

Il colonnello Castelluccio ha calcolato la distribuzione degli incarichi assegnati dal 1951 al 1982 (tabella B). Ne risulta una costante prevalenza degli incarichi logistici, tuttavia scesi gradualmente dal 47-48 per cento degli anni Cinquanta, al 31 per cento dei primi anni Ottanta. Sono diminuiti però anche gli incarichi operativi, passati dal 28 per cento circa degli anni Cinquanta al 18.7 per cento del 1975-77 (risalendo leggermente negli anni successivi), mentre si sono triplicati gli incarichi tecnici (dal 16.6 al 43 per cento circa). Castelluccio ha altresì calcolato la durata media del servizio al netto di convalescenze, riforme e congedi anticipati (tabella C)[11].

Tab. B - *Incarichi assegnati a militari di truppa 1951-82*

Periodi	Nessuno	Operativo	Tecnici	Logistici	Altri
1951-55	7.0	27.6	16.6	47.7	1.0
1956-58	4.1	28.6	19.0	48.3	. .
1959-61	6.4	24.8	25.5	43.3	. .
1962-63	7.7	26.8	21.1	40.8	3.5
1964-65	4.1	29.9	29.3	35.4	1.4
1966-68	2.2	27.2	32.2	37.8	0.6
1969-71	0.9	19.0	36.7	41.2	2.2
1972-74	0.9	19.0	34.5	43.4	2.2
1975-77	1.8	18.7	41.6	33.8	4.1
1978-79	0.5	22.7	43.2	31.7	1.9
1980-82	1.0	21.0	42.7	31.3	4.0

Tab. C - *Durata del servizio al netto di conv., rif., disp.*

Periodi	1 mese	10 mesi	12 mesi	15 mesi	oltre 15
1951-55	0.5	12.0	2.9	79.8	4.8
1956-58	. .	12.4	5.2	82.4	. .
1959-61	0.6	16.0	1.8	81.0	0.6
1962-63	. .	15.8	. .	82.2	2.1
1964-65	. .	11.8	2.6	84.2	1.3
1966-68	. .	11.2	1.1	86.6	1.1
1969-71	. .	11.9	3.0	83.5	1.7
1972-74	. .	11.6	5.8	81.7	0.8
1975-77	. .	13.0	81.5	2.9	2.5
1978-79	0.5	12.3	87.2	. .	. .
1980-82	. .	12.9	86.8	. .	. .

Il servizio militare regionale. Le minoranze etniche e il servizio militare

Per quanto possa sembrare incredibile, se si considerano fattori quali la riduzione della ferma, l'aumento delle licenze e dei permessi settimanali e la facilità delle comunicazioni, la lontananza da casa non solo continua a costituire il principale fattore di disagio rilevato dai sondaggi effettuati presso i militari di leva, ma sembra incidere anche maggiormente che in altri periodi storici, in cui il servizio militare interrompeva o rendeva effettivamente molto più difficili i collegamenti con la famiglia. Il fenomeno deve naturalmente essere messo in rapporto con l'involuzione della maturazione e della crescita verificatasi negli anni Ottanta, che induce a ritardare sempre di più, addirittura oltre la soglia dei trent'anni, l'età dell'ingresso nella vita attiva e autonoma, e del distacco psicologico, ma soprattutto logistico, dal nucleo familiare di nascita.

Ciò ha indotto a sollecitare, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, una crescente ««regionalizzazione» del servizio militare.

Queste richieste sono, a ben guardare, cosa del tutto diversa dalla vecchia tesi del reclutamento regionale esteso a tutte le

unità dell'Esercito e non soltanto a determinate aliquote (come le Truppe Alpine e Anfibie): quest'ultima è infatti una teoria dell'organizzazione militare, e mira ad una trasformazione parziale o totale del modello di esercito, allo scopo di accentuarne le caratteristiche di milizia di addestramento e mobilitazione. La «regionalizzazione» sollecitata dalle forze politiche ha invece generalmente lo scopo di estendere anche al personale di leva le facilitazioni che di fatto sono state concesse dall'Amministrazione al personale in S.P. (in particolare SU e U senza particolari ambizioni o aspettative di carriera militare, i quali per varie ragioni preferiscono avvicinarsi alla regione o alla città in cui è radicato il centro delle loro relazioni sociali e affettive). Questa «regionalizzazione» commisurata sulle esigenze psicologiche, economiche e sociali degli individui, non implica di per sé alcuna razionale trasformazione del modello di Esercito, e tanto meno il modello di «milizia». Essa costituisce semmai un ostacolo ulteriore ad una riforma, rendendo politicamente e socialmente difficili, e finanziariamente onerosi, i trasferimenti di personale che si rendessero eventualmente necessari per attuare una redistribuzione delle forze sul territorio nazionale coerente con nuove razionali scelte ordinative.

Il crescente tasso di «regionalizzazione» dei Quadri U e SU ha finito per determinare squilibri nella struttura ordinativa, perché ha fatto emergere la contraddizione tra un reclutamento prevalentemente centromeridionale (nel 1985 il 74.3 per cento degli U, e l'85.16 per cento dei SU dell'Esercito proveniva dal Centro-Sud e dalle Isole) e uno stanziamento prevalentemente concentrato in Italia Settentrionale. Mentre nelle Regioni Settentrionali le aliquote di U e SU che prestano servizio nella regione di provenienza sono «fisiologiche» (fra il 5 e il 15 per cento), per quelle Centrali si raddoppiano e si triplicano (sono del 33 per cento per gli U e del 28 per i SU di stanza nel Lazio), mentre al Sud e nelle Isole i Quadri originari della stessa regione in cui prestano servizio raggiungono proporzioni patologiche (addirittura del 76-83 per cento in Puglia e Sicilia)[12].

Relativamente alla truppa, il reclutamento regionale è stato mantenuto nelle Truppe Alpine, ed esteso alle Truppe Anfibie

e alla fanteria d'arresto (fin dalla costituzione) e a determinati reparti (come, a partire dal 1980, il 1° btg. f. mot. *San Giusto*, di presidio a Trieste)[13]. Occorre dire, peraltro, che il reclutamento regionale delle Truppe Alpine non implicava che gli alpini prestassero servizio necessariamente nella Regione di provenienza: la Brigata *Orobica* (reclutata in Lombardia) è stata stanziata dal 1953 al 1991 in Alto Adige, mentre alcune unità di reclutamento piemontese (Btg. *Mondovì* e G.a.m. *Pinerolo*) e abruzzese (btg. *L'Aquila*) sono state dislocate per molti anni in Carnia (quelli piemontesi dal 1962 al 1975, e quello abruzzese dal 1949 al 1975). Inoltre, a causa del forte decremento demografico delle regioni Alpine, il reclutamento delle Truppe Alpine è stato gradualmente esteso anche alle regioni Appenniniche (un quinto degli alpini della Brigata *Cadore* è reclutato in Emilia).

Sulla *Rivista Militare* del febbraio 1970 il colonnello Peppino Loria esponeva le ragioni contrarie ad una ulteriore estensione del reclutamento regionale. Anzitutto la crescente specializzazione del personale: gli alpini, osservava, non sempre potevano colmare il fabbisogno di specializzati attingendo esclusivamente alle aree, prevalentemente rurali, di reclutamento. Tra gli altri aspetti negativi del reclutamento regionale, Loria elencava l'attenuazione della «coscienza nazionale», la concentrazione regionale delle perdite in caso di impiego di un determinato reparto in operazioni belliche, e l'allentamento dei vincoli disciplinari che avrebbe potuto derivare dal fatto di far sentire ai soldati «l'aria di casa».

Loria non prendeva peraltro in considerazione la «regionalizzazione» non già solo del reclutamento dei reparti, bensì anche del servizio militare, che avrebbe implicato una dislocazione dell'Esercito sull'intero territorio nazionale, in modo da far corrispondere la densità regionale dei militari in servizio a quella della popolazione giovanile soggetta a obblighi militari.

Nettamente contro quest'ultima ipotesi si pronunciava anche un riformista come Guiscardo: egli sosteneva la subordinazione degli «interessi privati dei singoli» a quelli «generali delle Forze Armate e quindi dello Stato», e che «il servizio mi-

litare, per essere produttivo, deve avere carattere nazionale e deve essere tale non solo nelle sue finalità ma anche nella prassi, dato che deve servire ad amalgamare l'intero potenziale bellico del Paese, integrando, fra l'altro, l'esperienza comunitaria e sociale dei singoli cittadini»[14].

Ma la «ristrutturazione» del 1975 e l'automatizzazione della Formazione del Contingente di Leva (FACL), introdotta nel 1973, dettero occasione di ripensare il sistema di reclutamento in vigore. Quest'ultimo presentava infatti inconvenienti non irrilevanti: anzitutto la dissimmetria tra il sistema di reclutamento dei reparti (nazionale) e il sistema di mobilitazione (necessariamente regionale, per diminuirne i tempi). In secondo luogo, anche in tempo di pace, un maggior numero di domande di avvicinamento alla famiglia, di licenze per «GMF» (gravi motivi di famiglia), talora anche pretestuose, di mancati rientri: un maggior onere per gli spostamenti ferroviari, un più alto numero di licenze brevi (nella prassi se ne concedevano molte di più del massimo consentito), una loro maggior durata (normalmente un giorno in più per il viaggio, e due per i residenti in Sardegna).

Così, nel 1974, lo SME, allo scopo di introdurre la mobilitazione «per aggancio» (precettazione dei riservisti presso la stessa unità in cui hanno prestato il servizio di leva), senza rinunciare ai vantaggi della mobilitazione regionale, decise di rimuovere sperimentalmente il divieto, fino ad allora operante, di assegnare i militari di leva a sedi di servizio ubicate nella regione di residenza. Un divieto, osservava nel 1979 il ten. col. Gualtiero Corsini, che del resto aveva nel frattempo subito numerose deroghe, di modo che «la quasi totalità dei valdostani, degli altoatesini (di tutte le lingue), dei friuliani e giuliani e forti aliquote di veneti e piemontesi prestavano servizio nella regione di appartenenza, i sardi erano destinati alle province della costa tirrenica, mentre alla Sicilia stavano per essere assegnati quasi esclusivamente siciliani»[15].

Naturalmente venne scartata l'idea di introdurre un servizio militare regionale (o addirittura locale): data la non corrispondenza tra gettiti (85 mila al Nord, 37 mila al Centro, 78 mila nel

Sud) e fabbisogni (rispettivamente 144.000, 39.500 e 16.500), sarebbe stato infatti necessario spostare dallo Scacchiere Nord-Est a sud del Garigliano e nelle Isole almeno 59 mila uomini (come dire un C.A. con 7 Brigate e un totale di 100 complessi a livello battaglione); il che, anche a voler prescindere da considerazioni di carattere strategico (certamente valide per quell'epoca) avrebbe comportato il trasferimento di 10 mila famiglie di Quadri U e SU ormai radicate al Nord, la predisposizione di nuove infrastrutture e la reperibilità di nuove aree addestrative. Corsini calcolava nel 1979 che ciò avrebbe comportato un onere di 1.500 miliardi (800 per 100 nuove caserme, 400 per 10 mila alloggi famiglie dei Quadri, 300 per attrezzature, poligoni, telecomunicazioni ecc.).

Ferma restando dunque la distribuzione dell'Esercito sul territorio nazionale, si cercò di «minimizzare» le distanze tra il luogo di residenza della famiglia e la sede di servizio, fissando un limite di massima di 350 km (corrispondente alla distanza media dai luoghi di residenza allora registrata nelle assegnazioni dei coscritti francesi). Questo obiettivo venne perseguito, nei limiti del possibile, a partire dal 1979, inserendo parametri aggiuntivi nei programmi informatici utilizzati per la FACL[16].

Teoricamente erano possibili due diverse soluzioni: il reclutamento «con scavalcamento» (delle Regioni Centrali) e quello «a cascata» o «senza scavalcamento». In entrambi i casi tutto il gettito del Nord veniva utilizzato per il fabbisogno delle unità ivi dislocate: ma nel primo caso l'aliquota mancante veniva colmata esclusivamente con il gettito del Sud e delle Isole, utilizzando quello del Centro esclusivamente per i reparti ivi stanziati. La seconda soluzione prevedeva invece di colmare il fabbisogno del Nord con il gettito delle regioni Centrali, e di impiegare il gettito del Sud e delle Isole per il fabbisogno delle unità stanziate nell'Italia centromeridionale e insulare.

Venne scelta questa seconda soluzione, che riduceva sia l'entità dell'aliquota di meridionali destinati fuori della propria regione (dal 75 al 50 per cento), sia le distanze. Essa aveva inoltre altri due vantaggi: da un lato, limitava alle sole unità dislocate nelle Isole la fisionomia fortemente regionale, che,

con la prima soluzione, sarebbe stata invece assunta anche dalle unità dell'Italia Centrale. Dall'altro lato, rendeva più facile la mobilitazione «per aggancio» delle unità del Nord, potendo contare sui riservisti dell'Italia Centrale, anziché dover attendere l'arrivo di quelli provenienti dall'Italia meridionale e dalle Isole[17].

Inoltre nel corso degli anni Ottanta venne attuata una redistribuzione degli effettivi dell'Esercito sul territorio nazionale, trasferendo circa un ottavo della forza dalle Regioni Militari Settentrionali e Tosco-Emiliana alle altre (RMCE, RMME, RMSI e RMSA). In particolare, il fabbisogno di militari di leva in servizio al Nord fu ridotto da 144 a 126 mila uomini: quelli relativi al Centro e al Sud vennero invece elevati, rispettivamente, da 40 a 66 mila e da 16 a 36 mila. Inoltre venne attuata anche una redistribuzione interna tra le due Regioni Militari Settentrionali, aumentando leggermente (più 0.5 per cento) l'aliquota stanziata nella RMNO, e riducendo di quasi un terzo (dal 45.8 al 34.3 per cento della forza dell'Esercito) l'aliquota stanziata nella RMNE. Il Friuli fu la Regione maggiormente interessata: l'aliquota dell'Esercito ivi stanziata fu ridotta da un quarto a un sesto (cfr. la tabella D a pag. seguente)[18].

Una p.d.l. Accame (A.C., n. 44, 20 giugno 1979: cfr. A.C., n. 1231, 4 gennaio 1980, artt. 10-17), prevedeva la destinazione dei militari di leva in sedi ubicate a non più di 350 km dalla località di residenza, con facoltà di optare per diversa destinazione indicando tre sedi preferenziali. Per i militari impiegati in sedi distanti oltre 350 km, la p.d.l. prevedeva il raddoppio dei viaggi con rimborso e l'uso di treni rapidi (o aerei se destinati nelle Isole).

Una p.d.l. DC (onn. Stegagnini e Falconio), del marzo 1980, prevedeva invece, per i soli «appartenenti a famiglie diretto-coltivatrici, ancorché esercitanti prima del servizio militare attività lavorative diverse da quelle agricole», la destinazione più vicina a casa, e «comunque nella regione di appartenenza» (una clausola che Corsini giudicava contraddittoria, potendo verificarsi casi di sedi più vicine poste in regioni limitrofe a quella di residenza).

Tab. D - *Distribuzione regionale dell'Esercito (1979-86)*

Regioni	Disloc. reg. '79	%	Disloc. reg. '86	%	Dislocazione per categ.		
					U	SU	Truppa
V. Aosta	807	0.3	1.077	0.4	51	197	829
Piemonte	25.561	9.9	27.856	10.0	1.532	2.113	24.211
Liguria	1.528	0.6	2.547	0.9	147	456	1.944
Lombardia	18.344	7.1	20.469	7.3	738	2.317	17.414
T.A.A.	16.980	6.5	15.799	5.7	536	1.362	13.901
Veneto	36.397	14.0	28.126	10.1	1.548	3.576	23.002
F.V.G	65.196	25.2	5.717	18.6	1.756	5.034	44.927
Nord	*164.813*	*63.7*	*147.591*	*53.0*	*6.308*	*15.055*	*126.228*
Em.-Rom.	16.099	6.2	12.836	4.6	749	1.853	10.234
Toscana	16.474	6.3	17.308	6.2	1.081	1.804	14.423
Umbria	1.655	0.6	3.582	1.3	191	219	3.172
Marche	1.096	0.4	1.852	0.7	125	147	1.580
Lazio	28.465	11.0	44.316	15.9	4.623	7.175	32.518
Abruzzi	4.506	1.7	6.711	2.4	210	491	6.010
Centro	*68.295*	*26.4*	*86.605*	*31.1*	*6.979*	*11.689*	*66.357*
Molise	21	0.0	85	0.0	8	19	58
Campania	7.812	3.0	16.189	5.8	966	2.221	13.002
Puglia	5.442	2.1	10.245	3.7	565	979	8.701
Basilic.	608	0.2	1.499	0.5	29	60	1.410
Calabria	411	0.1	1.683	0.6	83	94	1.506
Sicilia	7.414	2.8	9.345	3.3	665	1.083	7.597
Sardegna	3.919	1.5	5.251	1.9	321	844	4.046
Sud/Isole	*19.627*	*7.6*	*44.297*	*15.9*	*2.637*	*5.300*	*36.320*
Totale	258.735	—	278.493	—	15.924	32.044	228.905

Queste e altre analoghe iniziative parlamentari confluirono poi nell'art. 1, 4° comma, della legge 958/86, il quale prescriveva che, «compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche», fosse «agevolata» la destinazione dei militari di leva a «reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza». Lo stesso criterio, dunque, già adottato nel 1979 per la FACL, e che nel 1986 aveva condotto ai risultati esposti nella tabella E[19] a pag. seguente. Una più accentuata regionalizzazione è prevista dalle p.d.l. di riforma del servizio militare presentate nella X legislatura. In particolare quella presentata dal Consi-

glio regionale della Valle d'Aosta (*A.C.* n. 5572, 22 marzo 1991) prevede lo svolgimento del servizio militare e del servizio civile sostitutivo nella regione di provenienza.

Tab. E - *Servizio nella regione di residenza o limitrofe e distribuzione regionale dei mil. leva Esercito (1986)*

Regioni	Gettito region. (1)	Serv. n. reg.		Provenienza dei mil. disloc.				
		Resid.	Lim.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
V. Aosta	. .	. .	. .	89.7	7.6	1.5	0.6	0.1
Piemonte	16.064	53.1	3.7	46.6	21.5	12.6	15.3	3.9
Liguria	4.125	8.0	57.0	17.3	43.6	20.9	12.8	6.1
Lombardia	34.122	11.0	35.6	28.5	5.1	24.5	32.9	7.5
T.A.A.	4.275	88.8	5.9	30.0	64.1	4.4	1.2	—
Veneto	17.711	28.9	62.8	24.1	26.9	31.7	13.8	2.7
F.V.G.	3.731	89.3	2.3	7.8	58.4	19.4	14.7	1.6
Nord	*80.028*	*87.4*	—	—	*63.2*	*20.9*	*13.1*	*1.9*
Em.-Rom.	11.432	17.0	46.9	18.6	16.0	26.3	29.8	9.4
Toscana	16.549	27.6	21.7	25.6	28.0	13.2	16.7	9.7
Umbria	3.346	51.7	16.5	68.6	4.7	10.2	12.8	3.7
Marche	4.342	18.2	28.5	51.6	11.5	15.7	16.5	2.0
Lazio	16.070	48.7	7.3	33.2	15.0	10.1	29.5	15.3
Abruzzo	4.545	37.3	18.9	50.6	1.6	9.6	24.6	14.0
Centro	*56.284*	*46.2*	—	—	*22.5*	*49.3*	*17.9*	*10.3*
Molise	1.453	3.1	54.4	80.3	—	—	17.8	1.8
Campania	13.066	19.6	13.2	33.1	2.3	4.4	25.8	27.2
Puglia	14.338	12.7	12.2	36.1	0.8	2.0	29.9	31.1
Basilic.	1.037	8.0	23.6	15.2	—	—	48.6	35.6
Calabria	8.670	6.9	30.8	60.7	0.7	0.7	16.1	21.7
Sud	*56.339*	*16.9*	—	—	*1.6*	*3.9*	*66.1*	*28.4*
Sicilia	17.755	28.6	1.2	76.1	0.2	0.2	23.3	—
Sardegna	4.414	72.3	16.3	93.2	0.9	2.0	3.4	0.5
Isole	*22.189*	*37.4*	—	—	*0.5*	*0.9*	*16.4*	*82.1*
Totale	170.625	32.3	—	—	—	—	—	—

(1) Solo co. 8°/85-5°/86. (a) Dalla stessa regione. (b) Dal Nord. (c) Dal Centro. (d) Dal Sud. (e) Dalle Isole.

Come si vede, della parziale regionalizzazione hanno beneficiato soprattutto le Regioni Settentrionali, dove resta l'87 per cento del gettito. Prestano servizio nella regione di appartenen-

za o in quelle limitrofe, oltre il 90 per cento dei militari provenienti dal Triveneto, dalla Val d'Aosta e dalla Sardegna. Seguono, in ordine decrescente, Umbria, Emilia, Piemonte e Liguria (60-68); poi Lazio, Abruzzi e Molise (56), Lombardia, Emilia-Romagna e Marche (47): meno favorite, invece, le regioni meridionali (25-37). La relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata relativa all'anno 1989-90 (dicembre 1990) affermava che i giovani impiegati in sedi a non più di 350 km. da quella di residenza costituivano il 75% del contingente dell'Esercito, il 73% di quello della Marina e il 93% di quello dell'Aeronautica.

Tab. F - *Provenienza regionale e servizio nella regione di provenienza delle varie categorie Esercito (1986)*

Regioni	% pop. ital.	Provenienza regionale (1)				In serv. n. reg. (2)		
		U/SP	SU	U/CPL	Truppa	U/SP	SU	Leva
V. Aosta	0.2	0.1	0.1	—	0.2	5	13	50
Piemonte	7.9	3.6	1.3	5.6	7.8	15	5	57
Liguria	3.2	1.8	0.6	1.0	2.5	15	6	9
Lombardia	15.7	2.6	1.3	14.5	15.5	8	5	15
T.A.A.	1.5	1.0	1.0	1.5	1.7	8	8	23
Veneto	7.7	3.7	3.0	9.0	7.9	14	11	18
F.V.G.	2.2	3.5	2.0	3.3	1.8	13	7	6
Em.-Rom.	7.0	3.3	1.3	4.7	5.7	15	5	9
Toscana	6.3	4.0	2.3	6.6	6.2	19	13	11
Umbria	1.4	2.0	1.3	2.0	1.3	24	25	53
Marche	2.5	3.0	1.3	2.2	2.2	42	38	56
Lazio	8.8	14.9	10.8	20.0	8.0	33	28	32
Abruzzi	2.1	4.1	2.6	3.7	2.1	42	29	68
Molise	0.6	0.9	0.8	0.2	0.7	25	29	68
Campania	9.6	14.7	25.0	0.2	7.0	66	74	25
Puglia	6.8	15.7	17.1	6.5	8.2	76	81	17
Basilic.	1.1	1.1	2.2	0.2	0.8	43	70	3
Calabria	3.6	3.2	3.1	1.5	5.0	62	63	39
Sicilia	8.7	12.2	14.1	9.1	10.3	81	83	74
Sardegna	2.8	2.3	6.7	0.5	3.0	47	81	82
Totale	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	—	—	—

(1) Tassi sul totale degli appartenenti alla categoria.
(2) Tassi sul totale degli appartenenti alla categoria in servizio nella medesima regione.

La precedente tabella F mostra invece la diversa provenienza regionale delle singole categorie del personale dell'Esercito (U e SU di carriera, U di cpl. e Truppa) e il diverso tasso di regionalizzazione del servizio militare[20]:

La tabella mostra i forti squilibri esistenti nella provenienza e nell'insediamento regionale dell'Esercito.

La categoria dei militari di leva è l'unica le cui aliquote regionali corrispondano alla distribuzione regionale media della popolazione italiana (censimento 1981). Si registrano, è vero, discrepanze, con gettiti regionali percentualmente superiori (Trentino-Alto Adige, Veneto, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) ovvero più spesso inferiori (Lombardia, Friuli, Marche, Lazio, Basilicata), anche assai vistosamente (Liguria, Emilia-Romagna, Campania). Ma tali discrepanze dipendono dalla diversa incidenza regionale dell'incorporazione in Marina e Aeronautica, e soprattutto dalla diversa composizione per sesso e classi di età della popolazione delle singole regioni.

La provenienza regionale delle altre categorie mostra invece chiaramente che la professione militare è disdegnata a Nord della Linea Gotica (con l'eccezione del Friuli) e molto apprezzata, invece nelle Regioni Centromeridionali (con l'eccezione della Calabria). Gli Ufficiali lombardi sono appena un sesto dell'aliquota che corrisponderebbe alla popolazione della Regione (2.6 per cento anziché 15.7): i Sottufficiali appena un dodicesimo. Al contrario, la Puglia e la Campania guidano la classifica delle regioni iperrappresentate, rispettivamente, tra gli Ufficiali di carriera e tra i Sottufficiali (con aliquote rispettivamente del 230 e 260 per cento rispetto alle rispettive quote di popolazione).

Ciò peraltro non sembra indicare una «smilitarizzazione» del Centro-Nord e una «militarizzazione» del Centro-Sud. Veneto e Toscana, le quali producono una quota di militari di carriera molto al disotto del loro potenziale demografico, registrano infatti quote superiori di Ufficiali di complemento: e questi ultimi sfiorano in Lombardia il tasso corrispondente alla quota regionale di popolazione. Al contrario, in cinque delle nove Regioni Centromeridionali ad alto tasso di reclutamento

effettivo (Marche, Molise, Campania, Puglia e Basilicata) le rispettive quote di Ufficiali di complemento sono inferiori alla media (gli Ufficiali di complemento campani sono addirittura appena il 2 per cento del corrispondente potenziale demografico). In altre due Regioni (Umbria e Abruzzi) sono pari o inferiori all'aliquota di Ufficiali di carriera, e solo nelle ultime due (Lazio e Sicilia) sono superiori (con aliquote pari, rispettivamente, al 227 e del 105 per cento del rispettivo potenziale).

Nelle altre due Forze Armate, dato il minor numero e la minore qualificazione delle specializzazioni attribuite ai militari di leva, è stato possibile raggiungere un tasso di regionalizzazione più elevato che nell'Esercito.

Il tasso di regionalizzazione del servizio di leva in Aeronautica raggiunge l'86 per cento per i militari provenienti dall'Umbria e dal Lazio e l'81 per i sardi. Seguono, col 77, quelli del Triveneto, col 76 i siciliani, col 75 toscani e pugliesi, e col 65 i liguri. Il tasso scende sotto il 50 per cento per l'Emilia-Romagna (49), le Marche (47), la Campania (45), la Lombardia (40) e il Piemonte (38). In Abruzzo e Molise è del 19, e in Calabria appena del 12 per cento[21].

Quanto alla Marina, sono circa 10 mila (pari al 38.3 per cento) i militari che prestano servizio fuori della regione di residenza. Data la dislocazione delle basi navali, è logico che questa percentuale sia minima in Liguria (9.8) e Sardegna (16.9). Seguono la Puglia (24.5), il Lazio (32.0), la Sicilia (34.6), il Veneto (53.4), la Campania (62.4), le Marche (68.4) e infine le altre Regioni (77.9 per cento in media)[22].

Molto scarsi sono gli accenni, nella letteratura e nei documenti finora disponibili, alla questione del servizio militare degli appartenenti a minoranze etniche. Sembra peraltro di poter affermare che il problema abbia assunto rilevanza soltanto in un periodo e in un ambito determinati, e cioè relativamente agli Altoatesini di lingua tedesca nei primi anni Sessanta, all'epoca cioè degli attentati terroristici e dell'azione di controllo territoriale svolta in Alto Adige dall'Esercito. Nel 1990 il generale Carlo Jean ha avuto occasione di ricordare quell'esperienza, aggiungendo di ritenere «un errore gravissimo» la decisione del

1962 di «trasferire i miliari altoatesini in Puglia», e dicendosi convinto che essi avrebbero invece «assolto egregiamente la loro missione» anche restando nella propria regione. Tuttavia quel provvedimento fu ben presto revocato, e, come in precedenza, gli altoatesini di lingua tedesca furono destinati, ove in possesso della necessaria qualificazione, al Btg alpini *Bolzano* e al gruppo d'artiglieria da montagna gemello[23].

Negli anni Settanta e Ottanta il tema della distribuzione regionale delle Forze Armate e dei rapporti tra gli insediamenti militari e i singoli contesti socioeconomici ha assunto una rilevanza politica più ampia che in passato, quando l'attenzione si concentrava esclusivamente sulla questione delle servitù militari e sul bilanciamento tra l'interesse pubblico «difesa» ed altri interessi pubblici di pari importanza. Ciò ha dato incentivo a studi e ricerche di ambito locale, non solo a carattere sociologico, ma anche storiografico[24], sui rapporti Esercito-città, che arricchiscono la conoscenza di fattori ed aspetti importanti dell'interazione tra società della caserma e servizio militare di leva da un lato, e realtà socioeconomica locale e regionale dall'altro. Data l'alta concentrazione delle forze operative dell'Esercito in Friuli, non stupisce che il contributo quantitativamente e qualitativamente più rilevante riguardi quest'ultima regione[25].

Le paghe e il costo unitario dei militari di leva. Assegni familiari, indennità di rischio. Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi

Nel dopoguerra, le paghe giornaliere dei militari di leva, fissate con legge nel 1962, e aumentate nel 1971, sono state raddoppiate tre volte, nel 1978, 1981 e 1986[26].

Per valutare la tabella, occorre tener presente che fino al 1971 nella decade veniva corrisposto, oltre alla paga giornaliera, il controvalore in denaro di «generi di conforto» (6 sigarette e 8 fiammiferi), di modo che la «decade» dei soldati, avieri e marinai ammontava a 1.580 lire. Inoltre le paghe dei marinai di

leva a bordo su navi in armamento o in riserva, erano aumentate di lire 10 giornaliere (Tabella n. 2, legge 12 aprile 1962 n. 183).

Tab. G - *Paghe giornaliere (lire) dei militari e graduati di truppa di leva, trattenuti o richiamati*

Posiz. e grado	1962	1971	1978	1981	1986	1987
In ferma di leva						
Soldato	90 (158)	500	1.000	2.000	4.000	4.160
Caporale	100 (168)	550	1.100	2.200	4.400	4.576
Cap. magg.	115 (183)	600	1.200	2.400	4.800	4.992
Tratt. o rich.						
Soldato	130 (198)	550	1.100	2.200	4.400	4.576
Caporale	150 (218)	600	1.200	2.400	4.800	4.992
Cap. magg.	170 (238)	650	1.300	2.600	5.200	5.408

Fino al 1971, l'aumento di paga per i militari e graduati di truppa di leva, trattenuti o richiamati, scattava dopo 40 mesi di servizio: un termine pari alla durata delle guerre 1914-18 e 1940-43... La legge 29 ottobre 1971 n. 881 previde invece che la maggiorazione decorresse dal giorno successivo al compimento della ferma di leva.

La legge 5 luglio 1986 n. 342 ha inoltre previsto la rivalutazione annuale (con D.M. del ministro della Difesa, di concerto con quello del Tesoro) della paga, per adeguarla al costo della vita. Nella Tabella G è indicata la prima rivalutazione (4 per cento), disposta con D.M. 13 ottobre 1987. Questo meccanismo ha portato le paghe, nel 1990, a 4.680 lire per i militari di truppa, a 5.148 per i caporali e a 5.616 per i caporal maggiori (e gradi equivalenti delle altre due Forze Armate).

Nel 1977 la paga dei militari di leva italiani (15 mila lire su scala mensile) era nettamente superiore soltanto a quella dei loro colleghi jugoslavi (2.500), spagnoli (3.200), sovietici (3-6 mila) e romeni (5 mila), ma solo di poco a quella dei cecoslovacchi (8 mila) e ungheresi (12 mila). Era invece nettamente inferiore a quella di austriaci e francesi (45 mila), belgi (60 mi-

la), tedeschi (100 mila) e olandesi (250 mila)[27]. Anche dopo il primo raddoppio (1978), restava sempre inferiore del 50 per cento a quella francese: nel 1981 un soldato italiano guadagnava 60 mila lire al mese, ma la paga più bassa nella *Bundeswehr* era allora salita a 420 mila lire. Inoltre lo «stacco» retributivo tra i militari di truppa e i graduati era in Italia circa la metà che in Francia e in Germania.

Solo dopo il terzo raddoppio (1986) la paga ha raggiunto (salvo che per i graduati) il livello francese e belga:

Tab. H - *Raffronto paga giornaliera mil. truppa NATO (1989)*

Paese	Soldato	Capor.	Cap. magg.	Note
Belgio	4.325	4.780	—	
Danimarca	63.000	72.700	—	50% tasse: vitto escl.
Francia	4.040	5.650	6.450	
Germania	7.960	8.600	9.780	
Grecia	277	277	334	
Italia	4.160	4.576	4.992	
Norvegia	10.340	10.900	11.460	
Olanda	25.350	27.000	28.500	10% tasse
Portogallo	1.460	1.565	—	
Spagna	365	572	905	

Sempre più pronunciato è poi il divario rispetto alla paga dei volontari di truppa. Fino al 1986 costoro percepivano, nel 1° anno, circa il doppio dei militari di leva parigrado, e negli anni successivi salivano sino a poco più del triplo. Dopo il 1986 la loro retribuzione è stata invece agganciata a quella del sergente, variando dal 50 al 70 per cento di quest'ultima a seconda del grado e dell'anzianità. Inoltre ai volontari spettano i premi di congedamento, e, dal 1975, le indennità operative, di cui i militari di leva godono solo se paracadutisti o marinai imbarcati. Nel 1982 godevano delle i.o. solo 18.499 militari di truppa (5.782 paracadutisti, 1.860 marinai volontari e 6.736 di leva, 385 alpini, più 3.806 con i.o. «di base» e 1.575 con i.o. «di campagna»). Nel 1980 la misura mensile delle i.o. «di base», «di campagna», «alpini», «paracadutisti», «imbarco Navi Su-

perficie» e «imbarco smg» era, per la truppa, rispettivamente di 22.500, 30.000, 37.000, 105.000, 27.000 e 67.500. Nel 1987 le prime quattro erano salite a 60, 72, 84 e 192 mila.

Nel 1980 l'on. Accame propose di equiparare il soldo dei militari di leva a quello percepito, ad ogni titolo, dal personale volontario di pari anzianità (A.C. n. 1231, art. 28). La proposta, per quanto apprezzabile sotto il profilo dell'equità, contraddiceva la principale ragion d'essere del reclutamento obbligatorio, e cioè il minor costo finanziario della mano d'opera: un coscritto costa infatti un quarto di un VFP o di carabiniere ausiliario (cfr. tabella I):

Tab. I - *Costo unitario annuo del personale di truppa 1986 (migliaia di lire)*

Oneri	Mil. leva	V.T.O.	CC. aus.	V.F.P.
Paga	1.404	5.760	—	10.211
Stipendio		—	4.758	—
Indennità integr. spec.		—	9.540	—
Ind. operat./d'istituto	—	720	3.180	720
Tot. emolumenti	1.404	6.480	17.478	10.931
Rapporto	*8.0*	*37.1*	*100.0*	*62.5*
Quota premio conged.	—	960	—	1.782
Manutenzione vestiario	1.359	1.300	—	1.300
Vettovagliamento	1.815	2.640	—	2.640
Igiene	77	72	—	72
Costo totale	4.655	10.492	17.478	16.725
Rapporto	*26.6*	*60.0*	*100.0*	*95.7*

Le sole paghe dei 212.495 militari e graduati di truppa di leva dell'Esercito in servizio al 31 dicembre 1987 costavano su base annua 232 miliardi, pari all'1.2 per cento del bilancio della difesa, mentre le retribuzioni dei 63.340 Quadri di carriera, di complemento e volontari (incluse le indennità operative e gli oneri a carico dell'Amministrazione) ammontavano a 1.748 miliardi (pari al 9.1 per cento del bilancio). I 6.710 volontari di truppa (pari appena al 3.1 per cento dei parigrado di leva) costavano, di sole paghe e indennità operative, 59.6 miliardi (pari al 25.7 per cento del costo delle paghe dell'aliquota di leva).

Fin dal 1986 i rappresentanti dei militari di leva nel COCER hanno chiesto l'aumento della paga a 10 mila lire (un livello superiore a quello della *Bundeswehr*), e deputati di vari partiti (sia d'opposizione che di governo), hanno avanzato mozioni o p.d.l., in cui si proponeva di reperire i fondi necessari riducendo la forza bilanciata o rinunciando a determinati programmi di ammodernamento. P.d.l. per l'aumento delle paghe nette sono state presentate dal PCI (*A.C.* n. 1424, 6 agosto 1987: a 10 mila lire per il soldato, 11 mila per il caporale e 12 mila per il caporalmaggiore) e dal MSI-DN (*A.C.* n. 2237, 26 gennaio 1988, a 8 mila lire per soldati e graduati).

In realtà i circa 2.1 milioni di paga aggiuntiva annua avrebbero fatto crescere del 45 per cento il costo unitario dei militari di leva, con un aggravio di ben 525 miliardi per il bilancio della difesa, equivalenti al costo unitario di 112 mila coscritti, o di 31 mila V.F.P.

L'art. 31, 2° comma, della legge 24 dicembre 1986 n. 958, raddoppiò la misura del sussidio giornaliero alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, che la legge 10 dicembre 1957 n. 1248 aveva fissato a lire 300 per il militare e la moglie, 200 per il figlio e 150 per ciascuno dei fratelli o degli avi. Tuttavia non si ritenne di accogliere la proposta, avanzata nel 1980 dall'on. Accame (A.C., n. 1231, 4 gennaio 1980, artt. 30-46) di estendere il sussidio anche alle famiglie bisognose di militari in ferma ordinaria di leva.

I commi 1° e 4° dell'art. 31 hanno inoltre esteso anche ai militari di truppa con carico di famiglia gli assegni familiari spettanti ai dipendenti statali, nonché l'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con DPR 5 maggio 1975 n. 146 (in attuazione della legge 15 novembre 1973 n. 734).

L'art. 33 della L. n. 958/86 stabilisce che la paga è dovuta anche durante i periodi di ricovero in luoghi di cura e le licenze di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle di convalescenza non dipendente da causa di servizio (mentre in precedenza era dovuta solo per i giorni della licenza ordinaria). Deve anche essere

corrisposto ai militari di truppa in licenza il controvalore della razione viveri. La paga è invece sospesa quando, senza giustificato motivo, il militare non raggiunga il corpo o se ne assenti, ovvero quando sia detenuto in attesa di giudizio (con diritto alla corresponsione successiva ove il giudizio non sia seguito da condanna).

Licenze, permessi, libera uscita. Orari e turni di servizio. Uso dell'abito civile

Il Titolo III, capo III, del RDM del 1964 (artt. 57-60) disciplinava:

a) la libera uscita (nei limiti del presidio, salvo autorizzazione specifica);

b) il permesso (di durata non superiore alle 24 ore e fruibile anche fuori presidio);

c) il pernotto fuori caserma (concesso, previa autorizzazione, solo ai vincolati a ferme speciali o richiamati, se ammogliati e con famiglia residente nella sede di servizio);

d) la ritirata oltre l'orario (concessa di volta in volta a titolo di premio: TST, termine spettacoli teatrali);

e) il dovere di rientro immediato dalla libera uscita o dal permesso non solo in esecuzione dello specifico ordine, ma anche di propria iniziativa «quando improvvise circostanze facciano ritenere che ciò sia necessario»;

f) la licenza («facoltà data al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal corpo cui appartiene», restando «libero da ogni servizio», e da concedersi secondo le norme stabilite da apposito regolamento).

Gli artt. 53-56 della «bozza Forlani» (1975) contenevano le seguenti modifiche:

a) elevavano a 48 ore la durata massima dei permessi, prevedendo la possibilità di specificarne, «per esigenze di servizio», durata e limiti geografici;

b) modificavano i criteri per la concessione del pernotto fuori caserma (non più solo agli ammogliati con famiglia resi-

dente nella sede di servizio, ma «per rilevanti giustificati motivi»), estendendola anche ai militari di leva;

c) specificavano che la licenza ordinaria era «concessa al militare per consentirgli annualmente il godimento di un periodo di riposo», e che i turni relativi dovessero essere regolati, in tempo di pace, in modo da consentire a tutti di fruirne integralmente durante l'anno solare, «salvo circostanze veramente eccezionali».

Gli artt. 45-48 del RDM del 1987 hanno invece riconfermato la normativa del 1964 relativamente alla durata dei permessi (24 ore) e alla concessione del pernottamento fuori caserma. Quanto al rientro immediato al reparto, ha eliminato l'inciso relativo al dovere di rientro d'iniziativa, specificando peraltro che l'ordine di rientro può riguardare anche i militari in licenza. Solo relativamente alla libera uscita ha reso obbligatoria la prassi, già seguita, di affiggere all'albo del reparto i relativi turni e orari, con facoltà dei comandanti di anticipare o prorogare l'orario mediante il rilascio di specifici permessi.

La concessione delle licenze e dei permessi è regolata da apposite «Norme unificate» a carattere interforze. Esse prevedono otto tipi di licenza:

a) «breve» da 2 a 5 giorni più il viaggio, per non oltre 15 giorni all'anno (sono di questo tipo le licenze «ministeriali» concesse in tre turni — Natale, Capodanno, Epifania — in occasione delle festività religiose);

b) «ordinaria»: 10 giorni più il viaggio (in precedenza era concessa «ai meritevoli» fra il 6° e il 10° mese di servizio: attualmente spetta a tutti, ed è fruibile dopo il 3° mese);

c) «straordinaria», concessa per: eccezionali motivi di carattere privato (massimo 30 giorni); per imminente pericolo di vita o morte di congiunto (GMF = gravi motivi di famiglia, 10 giorni più il viaggio); per matrimonio (20 giorni);

d) «premio» (7 giorni più il viaggio);

e) «speciale», concessa per trasferimento; congedamento; dopo lunga permanenza fuori del territorio nazionale; svolgimento della campagna elettorale (ai candidati ad elezioni politiche o amministrative);

f) «agricola» (20 giorni);

g) «di convalescenza» (da 15 a 90 giorni, prorogabile);

h) «illimitata senza assegni in attesa di congedo» (LISAAC).

In passato le spese di viaggio (trasporto ferroviario di 2ª classe e senza l'uso di treni rapidi) erano a carico dello Stato solo per le licenze ordinarie e straordinarie, mentre negli altri casi il militare godeva della tariffa ridotta del 70 per cento. In caso di ritardato rientro senza giustificato motivo doveva però rimborsare il prezzo del biglietto mediante ritenute sulla paga.

L'art. 24 della legge 958/86 ha modificato questa normativa, prevedendo:

a) la concessione di «licenze brevi» di 36 ore in coincidenza con il fine settimana o con le festività, compatibilmente con le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio;

b) l'elevazione a 20 giorni del limite massimo di licenze brevi per i militari residenti in località distanti oltre 300 km dalla sede di servizio;

c) il rimborso delle spese di un solo viaggio di licenza breve per i militari residenti a distanze inferiori ai 300 km, di 5 viaggi per gli altri e dei relativi supplementi rapidi per distanze superiori ai 600 km;

d) l'estensione ai militari di leva delle concessioni di viaggio ridotte rispetto alla tariffa ordinaria FF.SS.;

e) la non computabilità nella ferma del periodo trascorso presso luoghi di cura, o in licenza di convalescenza, per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne, rispettivamente, i primi 45 e i primi 15 giorni (limiti peraltro aumentabili con esplicita e motivata decisione della competente autorità sanitaria militare).

La legge 19 marzo 1990 n. 50 ha elevato a 25 giorni il limite massimo di licenze brevi per i militari residenti a distanze superiori a 800 km dalla sede di servizio. Inoltre ha disposto la non computabilità nella ferma dei giorni trascorsi in licenza speciale per campagna elettorale, mettendo fine all'espediente di presentare candidature di comodo al solo scopo di autoridurre la durata del servizio militare.

Sull'asserita concessione ad atleti militari di licenze brevi eccedenti il limite massimo legale, vi è stata nel giugno 1989 un'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova[28].

L'art. 44 del RDM del 1987 inserì per la prima volta nel regolamento di disciplina disposizioni circa i criteri dei turni e degli orari di servizio da osservarsi da parte dei militari. I turni di servizio, salvo particolari esigenze, debbono essere stabiliti in modo che siano sempre rispettati, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo. Gli stessi debbono essere equamente ripartiti e, per quelli più impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.

Fino al 1977 era vietato ai militari di leva l'uso di abiti civili in libera uscita, e la loro semplice detenzione in luoghi militari costituiva infrazione disciplinare.

Nel 1977 il ministro Lattanzio sospese provvisoriamente questo divieto, che venne abrogato dall'art. 5, 6° comma, della L. 382/78. Quest'ultimo consentiva l'uso dell'abito civile fuori dei luoghi militari, durante le licenze e i permessi, nonché nelle ore di libera uscita (salvo limitazioni derivanti dalle esigenze delle accademie militari durante il primo anno di corso, delle scuole allievi sottufficiali durante i primi 4 mesi, e dei collegi militari, nonché da esigenze dei servizi di sicurezza di particolari impianti ed installazioni e da esigenze operative e di addestramento fuori sede).

Durante il ministero Spadolini venne rappresentata l'opportunità di ripristinare l'uso dell'uniforme in libera uscita, ma vi si rinunciò dopo che il COCER ebbe espresso, il 25 febbraio 1985, parere negativo (con 38 voti contro uno e 3 astensioni). Così l'art. 50 del RDM del 1987 si limitò a richiamare al riguardo le disposizioni della legge di principio, mentre l'art. 49, lett. *a*) consentì la detenzione di abiti civili nei luoghi militari.

Il «benessere del soldato alle armi». Attività sportiva. Materiale informativo. Rapporti con enti locali. Formazione civica. Impiego volontario del tempo libero in opere di pubblica utilità

L'influenza britannica e americana si fece sentire, nell'immediato dopoguerra, anche nel tentativo di diffondere all'interno delle Forze Armate l'ideologia e le tecniche del «Social Work», che allora penetravano soprattutto tramite i patronati cattolici e gli enti di previdenza, assistenza e protezione sociale preesistenti (ECA, ONMI, ENALC ecc.) e di nuova istituzione (MCC, ENAL, INCA), nonché tramite l'UNRRA e l'Associazione italiana lavoratori sociali (ALSI).

Il colonnello Rinaldo Fiore-Vernazza se ne fece assertore in una serie di articoli comparsi nell'autunno 1946 sul *Notiziario dell'Esercito* e con un articolo sulla *Rivista Militare* del febbraio 1947, proponendo la formazione di personale specializzato presso apposite scuole e corsi universitari nelle categorie di «dirigenti» (ufficiali e funzionari) e «assistenti» (sottufficiali e civili) per coordinare tutte le attività relative al «Benessere del soldato alle armi», le attività cooperative (Unione Militare, Cassa Ufficiali, Fondo di previdenza sottufficiali, SAPAM ecc.) e le attività di insegnamento del «lavoro sociale» da svolgere presso le scuole militari. Il 20 gennaio 1947, pochi giorni dopo la scissione socialista, Palazzo Barberini, sede del Circolo Ufficiali del Presidio di Roma, ospitava il primo corso informativo sul «Lavoro sociale» per ufficiali istruttori delle scuole militari, preparato nel dicembre 1946 dallo SME con la collaborazione dell'Ufficio di collegamento Esercito-Paese del Gabinetto del ministero della Guerra, e con l'ALSI di Roma[29].

Il *Libro del soldato*, edito nel 1946 dal Ministero della Guerra, presentava alle reclute l'«insieme di previdenze» per l'assistenza morale e materiale riunite nell'«importante organizzazione» denominata «Benessere del soldato alle armi», «allo scopo di far(...) trascorrere nel modo migliore le ore di libertà giornaliere» (pp. 72-77).

In una cartina annessa alla pubblicazione erano indicate le sedi dei 96 «reparti provvisori» (istituiti presso i D.M. per as-

sicurare vitto, alloggio e assistenza ai militari di passaggio), delle 40 «case del soldato», dei 32 «posti di ristoro» (presso le stazioni ferroviarie), dei 7 «spacci cooperativi»» (Sacile, Verona, Vercelli, Casale, Asti, Modena e Pesaro) e delle due «case di riposo per militari» (Malcesine e Venezia).

In ogni caserma erano inoltre previsti «sale convegno» e «spacci cooperativi». Le prime erano attrezzate con radio, giornali e riviste, tavoli da ping-pong e biliardo e mazzi di carte da gioco («senza interesse - come si suol dire, cioè senza scopo di denaro», sottolineava la pubblicazione). I proventi degli spacci erano utilizzati dal comandante di corpo per assistere i soldati più bisognosi e concedere premi in denaro.

Le «case del soldato» (che nel nome evocavano le vecchie «case del Fascio» e le allora nuovissime «case del Popolo»), erano strutture sociali e ricreative, sorte negli anni Venti e dirette da ex-cappellani militari (ad es. a Novara la «Gen. Cesare Ricotti») o da sacerdoti appartenenti a Ordini religiosi (a Roma la «Padre Massaruti», gestita dai gesuiti), e sottoposte alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare d'Italia dopo il 1926. Dislocate nei maggiori presidi, riunivano queste funzioni, aggiungendovi biblioteche, sale da ballo e da gioco, bar, locali «per toletta», sale per proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. Qualcuna di esse disponeva anche di apposite «pensioni» per i «militari di passaggio», in grado di assicurare vitto e alloggio per qualche giorno.

La pubblicazione assicurava alla recluta che presso le «Case del soldato» e le «cantine mobili» autocarrate al seguito dei reparti in manovra o in esercitazione avrebbe «spesso» incontrato «signorine premurose e cortesi», «gentili collaboratrici» appartenenti al Corpo Ausiliario Femminile (CAF) istituito negli ultimi mesi della Guerra di Liberazione, e ammoniva a «trattarle con riguardo e cortesia» e ad essere «grato di quanto fanno per te». In realtà non sembra che le 400 «cafine» iscritte nei ruoli del Corpo siano state impiegate una volta ultimata la smobilitazione.

Documenti di vita Italiana del dicembre 1962 faceva risalire ad epoca ben più recente (1961) l'istituzione del «Servizio be-

nessere del soldato alle armi». Concepito sul modello dei circoli ricreativi e sportivi, comprendeva 15 Case del soldato, 12 circoli marinai e 526 sale convegno truppa, con una dotazione di 574 cineproiettori, 1.139 televisori, 1.177 apparati radio, 19 autocinema. Nel corso del 1961 il solo Esercito aveva effettuato 537 gite con 28.941 partecipanti, e aveva elargito 35.649 sussidi in denaro ai militari in servizio e alle loro famiglie, 6 alle famiglie di militari deceduti in servizio e 7.137 pacchi-dono a militari ricoverati in luoghi di cura.

Nel 1988 il servizio benessere dell'Esercito comprendeva 1452 organismi socioricreativi: 46 circoli di presidio, 9 case del soldato e posti sosta e ristoro, 582 sale convegno U e SU, 409 spacci militari, 262 mense militari, 64 mense aziendali, 5 foresterie, 17 soggiorni (8 montani e 9 marini) e 22 stabilimenti balneari per i Quadri, 18 sale cinematografiche e 18 circoli ricreativi dipendenti Difesa. Si tratta di «organismi fuori bilancio», i cui oneri sono peraltro inscritti nel capitolo 3101, «benessere del personale» (12 miliardi nel 1983, 38 nel 1985 e 41 nel 1986). I regolamenti relativi al loro funzionamento sono stati stesi da un Gruppo di Lavoro Interforze costituito con D.M. 21 maggio 1981. Le caserme disponevano inoltre di 299 sale ricezione famiglie, 171 sale ascolto musica, 438 sale lettura, 448 sale TV, 77 sale cinematografiche e 9 piscine. Presso lo SME è in funzione un Centro Informazioni Famiglie (CIF)[30].

Particolare sviluppo è stato dato, a partire dagli anni Sessanta, alle attività sportive, privilegiando peraltro quelle a carattere agonistico. Già nel 1962 le attrezzature comprendevano 7 stadi militari, 70 campi di calcio, 50 palestre, 170 sale scherma, judo e pugilato, 70 maneggi e 9 piscine: nel 1961 vi si erano svolte 990 manifestazioni con 65 mila partecipanti.

Nel 1976 venivano praticate in appositi Centri e Gruppi sportivi delle Forze Armate, 28 discipline, tutte a carattere agonistico. A quell'epoca esistevano 22 Centri sportivi (4 Interforze, 5 dell'Esercito, 4 dei Carabinieri, 4 della Marina, 1 «Fiamme Gialle», 3 «FF.OO.»), 2 Scuole Militari (di Educazione Fisica, a Orvieto; di Equitazione, a Montelibretti), 1 Centro Ippico Carabinieri (Roma), 3 compagnie speciali atleti dell'E-

sercito (Roma, Bologna, Milano). Nelle Olimpiadi 1948-72 gli atleti militari avevano guadagnato complessivamente 29 medaglie d'oro, 14 d'argento e 15 di bronzo, mentre la rappresentativa maschile italiana alle Olimpiadi del 1976 contava 83 militari su 253 (tuttavia 29 erano dell'Arma dei carabinieri, 24 della GdF e 20 della PS, mentre solo 6 erano delle altre Armi dell'Esercito e 4 della Marina). Altri 30 atleti militari parteciparono alle Olimpiadi invernali 1976[31].

Nel 1986 le infrastrutture e gli impianti sportivi militari comprendevano: 9 stadi militari, 25 campi sportivi, 345 campi da tennis, 557 da pallavolo, 284 da basket, 164 palestre coperte, 6 sale pugilato, 31 piscine coperte e 6 scoperte, 131 poligoni di tiro, 2 di tiro al piattello, 2 ippodromi e 19 maneggi[32].

La già spesso citata p.d.l. Accame (A.C. n. 1231, 4 gennaio 1980) prevedeva quattro provvedimenti volti a favorire l'inserimento dei militari di leva nel tessuto sociale delle località di destinazione:

a) «apertura settimanale delle caserme al pubblico» (art. 84);

b) impiego volontario dei militari, nelle ore libere dal servizio, per la manutenzione delle opere di pubblica utilità, nel quadro di un servizio organizzato dalle regioni, province e comuni previ accordi con i competenti comandi militari, e con il concorso delle organizzazioni sindacali, delle GdF, dei VV.FF. e dei VV.UU. (artt. 85-89: il servizio doveva essere gratuito, ma incentivato da premi);

c) istituzione di commissioni paritetiche composte da rappresentanti delle Forze Armate e delle regioni per la trattazione dei problemi derivanti dall'insediamento di strutture militari nel territorio: rapporti sociali con i civili, ubicazione delle caserme ecc. (artt. 90-92; nella relazione illustrativa Accame accennava alla repressione sessuale e al pericolo di omosessualità derivanti dall'«emarginazione» e dalla «miseranda paga» dei soldati, e auspicava l'istituzione di un «assessorato alla difesa» negli enti locali);

d) introduzione dell'attività ginnica di massa nelle caserme (art. 103);

e) istituzione di corsi di educazione civica e democratica a carattere continuativo, della durata minima di 12 ore settimanali e affidati anche ad idonei insegnanti civili, presso ogni comando/ente avente alle dipendenze più di cento militari (artt. 161-166).

Tuttavia, già l'art 19, ultimo comma, della legge 382/78, accennava a «rapporti con le regioni, le province e i comuni» per i «provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale, anche a favore dei familiari», prevedendo che a tale riguardo l'amministrazione militare potesse avvalersi dell'apporto dei COIR e dei COBAR.

In applicazione di tale disposizione, sollecitata dalla Risoluzione n. 6-00097 del 28 gennaio 1982 della Camera dei Deputati, venne emanata la direttiva del ministro della Difesa 12 marzo 1982, sulla base della quale vennero stipulati già nel 1985 i primi due «protocolli d'intesa» fra comandi militari periferici dell'Esercito (RMTE e 7ª Zona Militare) e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Se ne aggiunsero altre sette nel 1986, sei nel 1987. Alla fine del 1988 erano ancora pendenti quelle con la Sardegna, il Trentino Alto-Adige e la Puglia. A quella data erano state stipulate anche 19 convenzioni con province e 19 con comuni[33].

L'art. 30 della legge 958/86 ha istituito una semplice riserva di legge su questa procedura amministrativa, attribuendo agli Alti Comandi Periferici (CMR, MARIDIPART, CRA), il compito di concordare con gli Enti Locali, su direttive del Ministro e d'intesa con i COIR, i programmi e le iniziative di cui all'art. 19, u.c., L. 382/78, nel quadro di una programmazione concordata fra l'Amministrazione militare e gli organi di rappresentanza.

I programmi riguardano l'utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive e ricreative esistenti nel territorio comunale; agevolazioni nel trasporto urbano ed extraurbano e nell'accesso a musei, teatri, cinematografi e impianti sportivi; iniziative contro la droga; dibattiti, incontri con realtà culturali e associative, partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

I commi 4° e 5° dell'art. 30 hanno inoltre previsto la stipulazione di accordi anche con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive locali relativi all'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive in dotazione ai reparti, con l'onere per i richiedenti di stipulare apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso di tali infrastrutture.

L'art. 27 della legge 958/86 riprese un'altra delle proposte di Accame, prevedendo un programma di «preparazione civica» del militare di leva, fissato dal ministro della Difesa sentito quello della Pubblica Istruzione, e da svolgersi presso i comandi, reparti ed enti delle FF.AA., con diritto dei parlamentari componenti le Commissioni Difesa di assistervi previa comunicazione al comandante del reparto. Tale programma deve includere nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea (con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione, all'ordinamento delle Forze Armate — ivi compresa la legge n. 382/78 — e al diritto penale militare).

Anche l'art. 28 della 958/86 recepisce una proposta di Accame, stabilendo che i programmi di istruzione militare debbono comprendere (come peraltro, di fatto, anche in precedenza comprendevano) appositi periodi destinati all'attività sportiva, considerata «parte integrante della formazione del militare di leva».

L'art. 29 dispone che venga facilitata la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive, concordando le necessarie iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative locali. Il 3° comma da sanzione legale alla prassi, già seguita, di autorizzare i militari di leva che risultino atleti riconosciuti di livello nazionale da una Commissione mista CONI- FF.AA., alla pratica delle loro discipline sportive, secondo apposito regolamento emanato con decreto del ministro della Difesa. Sono assegnati, a richiesta del CONI, al Centro sportivo di Forza

Armata competente per la disciplina sportiva praticata, oppure a sedi di servizio vicine alla società sportiva di appartenenza.

L'art. 46 ha integrato la composizione del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare (COCER) con un rappresentante degli Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli AUC, e due dei militari e graduati di truppa in servizio di leva (inclusi i carabinieri ausiliari e gli allievi CC ausiliari), per ciascuna Forza Armata o Corpo Armato, eletti semestralmente con voto diretto, nominativo e segreto fra i delegati dei Consigli intermedi (COIR).

Infine l'art. 47 ha disposto la pubblicazione di un manuale informativo per i militari di leva, contenente la Costituzione, la legge 382/78, il RDM e il RARM nonché le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze. Pubblicazioni di questo tipo erano del resto distribuite anche in passato. Oltre al *Libro del soldato* del 1946, ricordiamo *L'Italiano. Manuale per il cittadini alle armi* (1964), *Conoscere l'Esercito* (1979) e *Il servizio di leva nell'A.M.* (1985)[34].

Formazione e qualificazione professionale durante il servizio militare. Le Scuole reggimentali e i corsi CRACIS. P.d.l. relative all'insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva

Pur escludendo dalle competenze delle rappresentanze militari le materie riguardanti, tra l'altro, l'«addestramento», la legge sui princìpi della disciplina militare attribuisce loro la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo relative, tra l'altro, alla «qualificazione professionale» e all'«inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare» (art. 19, 7° e 8° comma).

La legge 958/86, pur senza attribuire alle Forze Armate compiti specifici in materia di formazione professionale e di collocamento (la cui responsabilità è stata trasferita alle regioni dal DPR 616/77), ha tuttavia prescritto che nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai loro compiti istitu-

zionali, esse debbano tendere all'elevazione delle capacità professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione (art. 14, 1° comma).

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per le carriere delle pubbliche amministrazioni. La loro corrispondenza con le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale civile dello Stato è stabilita con decreto interministeriale del ministro della Difesa, di concerto con quelli della Funzione pubblica, della P.I. e del Lavoro e P.S. (art. 17).

Quest'ultimo provvedimento è stato approvato nel 1991, unitamente ad una pubblicazione approntata dal I Reparto SMD (Ufficio Addestramento e Regolamenti) contenente le tabelle di equiparazione relative sia ai militari di leva che a quelli in ferma prolungata[35].

Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività produttive della Nazione, la legge dispone che vengano comunicati ai ministri del Lavoro e della P.I. e ai presidenti delle giunte regionali, sia il piano dei corsi di ciascuna Forza Armata per la formazione di specialisti e aiuto-specialisti di leva, sia gli elenchi nominativi degli specialisti e aiuto-specialisti (in ferma ordinaria o prolungata, inclusi i carabinieri ausiliari) in procinto di essere congedati (art. 14, commi 2°, 4° e 5°).

La legge dispone anche che le pubbliche amministrazioni inviino i programmi dei corsi di formazione professionale ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza, i quali provvedono a darne copia ai consigli di rappresentanza e a divulgarli fra i militari di leva, favorendone la frequenza, compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 16).

Al tema della qualificazione professionale nel quadro dell'addestramento militare sono stati dedicati nel 1982 uno studio del CASD e un numero speciale del trimestrale del CEEP (Centro Studi di Politica Economica)[36].

Nel 1982 le Forze Armate disponevano complessivamente di 108 istituti di formazione: 54 di formazione basica (14 isti-

tuti di reclutamento U e SU, 35 BAR, 2 MARIDEPOCAR e 3 SARAM), 44 di qualificazione e specializzazione (3 Interforze, 23 dell'Esercito, 12 della Marina e 9 dell'Aeronautica), 8 di perfezionamento (1 Interforze, 1 dell'Esercito, 4 della Marina e 2 dell'Aeronautica), senza contare 2 scuole per funzionari civili e le Scuole Allievi Operai presso gli Stabilimenti militari di lavoro.

Il personale istruttore di specializzazioni a più elevato contenuto tecnico era qualificato mediante corsi specifici presso enti scolastici militari, ditte ed enti civili nazionali ed esteri. Nell'Esercito e nell'Aeronautica erano impiegati come istruttori anche U complemento, e come aiuto-istruttori anche militari di leva anziani. Presso i 32 Istituti di formazione e i 35 BAR dell'Esercito erano impiegati 2.650 U e 3.500 SU.

Il 70 per cento del programma dei corsi di specializzazione dei militari di leva, della durata da 4 a 18 settimane, era dedicato all'istruzione tecnico-professionale. Tuttavia la pubblicazione del CASD avvertiva che non era possibile assimilarli con i corsi di qualificazione professionale, «non tanto per differenza di finalità, quanto per le materie di insegnamento, lo sviluppo nel tempo dei programmi, il carattere maggiormente teorico dei secondi e più pratico dei primi». Assimilabile era invece «l'apprendimento pratico del mestiere», perché nei giovani di leva si basava «su precedenti di studio, culturali e di esperienza, cioè su una maturità indubbiamente maggiore rispetto a quella dello studente degli istituti professionali civili» (pp. 22-23).

Le Forze Armate rilasciavano quattro tipi di certificati:

a) di idoneità alla condotta di automezzi e macchine industriali;

b) di specializzazione attestanti l'incarico e l'attività svolta durante il servizio militare, validi ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e per l'emigrazione;

c) di abilitazione alla condotta di generatori di vapore o di macchine a vapore fino a 150 HP o a motore a combustione interna o a scoppio fino a 400 HP;

d) di lavoro per meccanici e motoristi e marinai addetti al servizio macchine.

Ai volontari a ferma sessennale (V6) del CEMM la Marina rilasciava inoltre titoli di studio equipollenti a quelli rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato a norma dei D.M. del ministro della P.I. 14 aprile 1971 e 18 novembre 1977.

Relativamente ai soli militari di truppa, dei 162 incarichi esistenti nell'Esercito, ben 73 avevano rispondenza con qualifiche professionali civili, per un totale di 133.340 uomini, pari al 57 per cento della forza. Quasi il 40 per cento delle qualificazioni civili riguardava il trasporto: 34.272 conduttori di automezzi qualificati come autisti: altri 9.799 tra piloti di carro armato, veicolo cingolato e trattore qualificati come trattoristi, 7.368 come meccanico riparatore d'auto e 1.475 come elettrauto. Un altro 25 per cento si qualificava come operatore ponti radio, radiogoniometrista, radioelettricista, radiotelegrafista, apparecchiatore telegrafico, radiotelefonista, centralinista e apparecchiatore telefonico, guardafili-telefonista. Nell'elenco figuravano anche 1.757 maniscalchi, sellai e cavallanti, 671 orchestrali, 63 tappezzieri, 2 baristi, 1.942 camerieri, 1.106 cuochi, 26 bagnini, 29 barbieri, 6 calzolai, 1.108 macellai, 2 panettieri, 1 mugnaio, 2.307 muratori e ben 13.166 sarti.

Conseguivano specializzazioni corrispondenti a qualifiche professionali civili anche 11 mila marinai di leva e mille volontari (13 incarichi, con 60 specialità), e 13 mila avieri (30 specializzazioni su 32), pari, rispettivamente, al 65 e al 48 per cento della forza.

La pubblicazione del CASD faceva dunque ascendere a 158 mila i militari di leva addestrati annualmente in incarichi militari a «ricaduta» civile: una cifra leggermente superiore ai 150 mila qualificati annualmente dagli I.P.S. e dai C.A.P. regionali. Aggiungeva inoltre che in tali incarichi veniva anche impiegata una parte dei militari con specializzazioni «combattentistiche», qualificati «con la pratica, senza corsi e con corsi molto brevi». Infine venivano conferite annualmente a militari di leva 60 mila abilitazioni alla condotta di automezzi di varie

categorie, compresi quelli speciali, convertibili nelle corrispondenti patenti civili.

Quanto alla possibilità di occupazione, la pubblicazione sottolineava che le Forze Armate producevano annualmente 4.150 aiutanti di sanità contro una richiesta di 23 mila paramedici; 74.500 specializzati per il settore industriale, 3.500 per il settore marittimo e 2.900 per quello commerciale e amministrativo, contro richieste, rispettivamente, di 16 mila, 4.400 e 6.300.

Il generale Aldo Giambartolomei ha ricostruito, in un articolo del 1987[37], l'«opera dell'Esercito a favore della Pubblica Istruzione». Le «scuole reggimentali» per militari analfabeti e semianalfabeti, riordinate dal T.U. delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle norme d'integrazione (RD 5 febbraio 1928 n. 577), vennero riaperte nel 1946. Il DLgsCPS del 17 dicembre 1947 n. 1599 fece rientrare le scuole reggimentali nel quadro generale della «scuola popolare per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media e professionale». In tal modo esse vennero a dipendere dai Provveditorati agli Studi e non più dall'autorità militare. Quest'ultima provvedeva peraltro a proporre gli insegnanti, ad approntare i locali, e a fare opera di persuasione presso i militari analfabeti, spesso restii a frequentare i corsi per vergogna e timore di scherno o di insuccesso.

La durata dei corsi presso le scuole reggimentali era tuttavia inferiore a quella dei corsi della scuola popolare (5 mesi con 10-18 ore settimanali). La circolare della P.I. n. 159/2 del 15 gennaio 1948, emanata di concerto con la Difesa, prevedeva accertamenti preliminari del grado effettivo d'istruzione delle reclute da effettuarsi all'atto della chiamata presso i CAR: corsi elementari di 1° grado (22 settimane) per gli analfabeti e di 2° grado (15 settimane) per i semianalfabeti, da frequentare, senza soluzione di continuità, presso i CAR e i Corpi di assegnazione, con un minimo di 8 ore settimanali: esami di accertamento preliminari e finali, a cura di una commissione mista costituita dal maestro, dal comandante del Corpo e dal diret-

tore didattico (o loro rappresentanti): rilascio conclusivo di certificati di studio.

La legge 2 dicembre 1967 n. 1215 istituì un «ruolo organico dei maestri destinati alle scuole per militari» con 600 posti. L'ordinanza della P.I. del 19 ottobre 1968, emanata di concerto con la Difesa, ripristinò l'obbligo di frequenza, elevò la durata dei corsi a due periodi di 5 mesi, adottò l'organizzazione didattica su modello pluriclasse, ma distinta nei temi in 1° e 2° ciclo (con un massimo, rispettivamente, di 20 e 30 alunni per classe), e fissò l'orario giornaliero delle lezioni nel rispetto delle esigenze di servizio ma possibilmente al di fuori della libera uscita, fatta salva comunque almeno metà di quest'ultima. La circolare della Difesa n. 19758 del 1° settembre 1972, emanata di concerto con la P.I., attribuì all'autorità militare la facoltà di fissare calendari scolastici diversi da quello normale, di ripartire la scolaresca in gruppi omogenei e di ottenere anche sessioni straordinarie di esami. I programmi di insegnamento dovevano avere carattere puramente indicativo, mentre doveva essere data particolare cura «alle discipline formatrici della coscienza nazionale e a quelle che possono favorire il successivo orientamento professionale dell'allievo». Libri di testo e cancelleria dovevano essere forniti dall'Autorità militare.

La circolare n. 12638 del 24 agosto 1977 riunì l'insegnamento in un solo corso di 10 mesi, con inizio contestuale all'anno scolastico, e tenuto solo presso i reparti d'impiego o enti di assegnazione finale, con sessioni straordinarie d'esami da tenersi 10 giorni prima del collocamento in congedo. Ma naturalmente, dato l'afflusso mensile delle reclute, non era più possibile assicurare l'omogeneità della classe. Comunque, nonostante l'abolizione definitiva della scuola popolare disposta dalla legge 20 maggio 1982 n. 270, le scuole elementari presso i corpi hanno continuato a funzionare.

La «legge Bosco» (31 dicembre 1962 n. 1859), che elevava l'obbligo scolastico, dispose tra l'altro l'istituzione di Corsi di Richiamo e Aggiornamento Culturali e dell'Istruzione Secondaria (CRACIS), della durata di sette mesi, per il conseguimento della licenza media anche in ambito militare.

Nel quinquennio 1976-80 hanno conseguito la licenza elementare 6.125 militari dell'Esercito e 193 dell'Aeronautica (la licenza elementare è requisito per l'arruolamento nel CEMM). Altri 18.310 (82, 9.2 e 8.3 per cento rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore.

La volontaria prosecuzione negli studi, nelle ore libere dal servizio, per conseguire una qualificazione professionale (da parte dei militari di leva), e l'elevazione culturale mediante il conseguimento di diplomi di laurea o di scuola media (da parte di militari di carriera o volontari) è incentivata con premi in denaro, già menzionati nel precedente paragrafo relativo al «benessere del soldato alle armi».

Tab. L - *Livello di istruzione degli incorporati 1951-82*

Periodo	Analfab.	Element.	Media	Diploma	Laurea
1951-55	23.8	59.7	12.1	3.9	0.5
1956-58	22.2	66.0	7.2	3.3	1.3
1959-61	10.5	68.5	11.7	8.0	1.2
1962-63	6.2	73.3	13.0	4.8	2.7
1964-65	3.9	65.8	18.4	9.2	2.6
1966-68	1.1	61.1	24.9	12.4	0.3
1969-71	1.7	47.9	26.5	19.7	4.3
1972-74	2.1	37.8	22.8	28.6	8.7
1975-77	2.1	22.2	29.1	37.2	9.4
1978-79	. .	9.6	43.8	38.4	8.2
1980-82	. .	7.8	45.6	31.4	15.2

Il 24 gennaio 1991 il Governo ha presentato alla Camera un d.d.l. (n. 2622) per l'«insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva», inclusi gli ausiliari dei Carabinieri. Programmi di studio e testo base dei corsi (da istituire in via sperimentale presso alcuni reparti designati dal ministro della Difesa) sono definiti con il parere di un'apposita commissione di cinque esperti, tre dei quali designati dal ministro della P.I. L'assegnazione dei docenti è disposta dal provveditore agli studi su richiesta delle autorità militari designate dal ministro della

Difesa, dando priorità alla utilizzazione di docenti di ruolo in situazione soprannumeraria, ma con facoltà del ministero della Difesa di utilizzare in qualità di insegnanti U, SU e militari di leva italiani, conoscitori delle lingue e stranieri appartenenti ai Paesi membri della NATO. I corsi avranno sede preferibilmente nelle infrastrutture della Difesa, ma con possibilità di utilizzare, a richiesta delle autorità militari, edifici scolasticai, fatte salve le prioritarie esigenze didattiche della scuola, sulla base di apposite convenzioni con i provveditorati agli studi, sentiti il consiglio di circolo o di istituto interessato. Ai militari che abbiano superato gli esami viene rilasciato a cura dell'autorità militare un attestato che costituisce titolo da valutare nei concorsi per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni. Ai corsi possono partecipare anche gli U, SU e graduati preposti al comando dei militari di leva per i quali viene istituito il corso. L'onere annuo prevede 10 miliardi per il 1991 (di cui 1.16 per la stampa di 145 mila copie del testo e 1,69 per adeguamento delle strutture didattiche), 15 per il 1992 e 25 a decorrere dal 1993, coperto mediante riduzione di apposito accantonamento nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, capitolo 6856[37 bis].

Infrastrutture, accasermamento, urbanistica militare

Sia l'insediamento dell'Esercito sul territorio sia la condizione dei militari, in particolare di leva, sono in larga misura condizionati dal patrimonio infrastrutturale, costituito da 1.500 immobili significativi, di cui 500 caserme (400 per unità di impiego e 100 per enti addestrativi e territoriali). Ancora nel 1986 un quinto delle caserme era costituito da immobili anteriori al 1900, e un altro trenta per cento da costruzioni del periodo 1900-1935: nella maggior parte si trattava di comprensori originariamente strutturati per assolvere a compiti non militari: ex-conventi, ex-reclusori, perfino edifici rinascimentali: tutti ormai inglobati nei centri storici, e distanti dalle rispettive aree logistiche e addestrative.

Un altro quaranta per cento era invece costituito dalle strutture poligonali con casermette «funzionali», ubicate alla periferia degli agglomerati urbani, costruite nel 1935-45. Pur conservando generalmente piena validità, si trattava comunque di opere realizzate in regime di autarchia, e dunque con materiali «poveri», che rendevano problematici interventi di risanamento[38].

Solo il dieci per cento delle caserme era stato invece costruito nel dopoguerra, e in particolare dopo il 1960, perché fino a quella data l'esigenza del riarmo aveva avuto assoluta priorità.

La ristrutturazione del 1975 comportò numerosi trasferimenti di personale di carriera, acuendo la carenza di alloggi di servizio. Fu dunque necessario dare priorità alla soluzione di questo problema, e la legge 18 agosto 1978 n. 497 autorizzò un programma decennale di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico per i dipendenti della Difesa: alla fine del 1988, dopo due rifinanziamenti, soltanto nell'Esercito la disponibilità era salita a 16 mila[39].

Relativamente al resto del patrimonio edilizio dell'Esercito, nella pianificazione 1975-85 vennero inoltre configurati due obiettivi principali:

a) per l'accasermamento, la conservazione in uso di un numero di caserme strettamente commisurato alle esigenze dei reparti in vita, con ristrutturazione delle camerate in «cellule abitative» di 6 posti letto, con servizi igienici, spogliatoio e soggiorno;

b) per l'area logistica, la razionalizzazione dei depositi munizioni ed esplosivi, delle Officine Riparazioni (ORE), dei Magazzini Misti del Commissariato e degli Ospedali Militari.

Nel bilancio 1975 era stato possibile destinare alla gestione del patrimonio immobiliare solo 17 miliardi, di cui appena 5 per il piano di ammodernamento dei settori di uso collettivo (cucine, refettori, infermerie, sale convegno, servizi igienici e impianti di riscaldamento delle camerate). Le assegnazioni erano salite a 59 miliardi nel 1976, a 83 nel 1977, a 101 (di cui 56 per il rinnovamento e l'ammodernamento) nel 1978, per mantenersi attorno a questo livello fino al 1981.

Nel 1980 l'on. Accame propose di fissare per legge gli obiettivi da raggiungere con il piano di miglioramento delle strutture delle caserme, prevedendone una durata triennale e finanziandolo mediante riduzione degli stanziamenti relativi all'approvvigionamento di armi e mezzi: eliminazione dei letti «a castello», dormitori di 8-10 posti letto (5 mq di superficie utile per persona, con cubatura di 16-25), con attigua sala lettura-scrittura attrezzata, servizi igienici adeguati (un lavabo ogni 4-5 persone, un vaso e una doccia ogni 8-10), cucine per non oltre 200 uomini, refettori suddivisi in ambienti per 10-15 persone, impianti di riscaldamento idonei ad assicurare una temperatura di 16° nei dormitori, nelle salette attigue e nelle sale-convegno (A.C., n. 1231, 4 gennaio 1980, artt. 96-102).

Tuttavia i semplici interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture esistenti non si potevano più considerare sufficienti. Come faceva notare, nel n. 3/1980 della *Rivista Militare*, il ten col. Francesco Punzo[40], da un'indagine su un campione di 227 caserme era emerso che almeno la metà non era più idonea a soddisfare le esigenze di vita dei reparti, o per vetustà, o perché inglobate nei tessuti urbani, o per ristrettezza di area (meno di 5 ha) o per inadeguata tipologia: in 48 casi per tutte e quattro le ragioni (nel 1986 solo 150 delle 500 caserme venivano considerate «adeguate»: 200 erano «accettabili», e 150 «inadeguate»).

Lo SME appariva dunque orientato, nel 1980, a un piano decennale basato sull'abbandono delle caserme inidonee e loro permuta contro aree edificabili comunali in periferia, e la realizzazione (mediante prefabbricati) delle infrastrutture necessarie a ridislocare una Brigata all'anno (3-4 caserme da 1.000-1.200 uomini), per un totale di 30-40 nuove caserme nel decennio: tutte ubicate fuori dei centri abitati (a distanze variabili da 3 a 15 km a seconda delle dimensioni degli agglomerati urbani), ma collegate mediante mezzi pubblici di trasporto.

Il largo ricorso alla prefabbricazione doveva consentire la massima standardizzazione. Alloggi composti da cellule di 6 posti letto con armadietti personali e annessi servizi igienici e soggiorno: refettori compartimentati in aree di consumazione

pasti per un massimo di 20-30 uomini e dotati di filodiffusione; sale convegno attrezzate con tutti i servizi per il tempo libero (bar, sale giochi, TV, scrittura, musica, biblioteca). Foresterie e sale convegno per Quadri dovevano essere ubicate in un unico fabbricato con accesso indipendente, sul modello «residence», con camere biletto e servizi incorporati, spaccio-cooperativa, lavanderia a gettone, cucine. Gli impianti sportivi dovevano prevedere, oltre agli usuali campi di calcio, pallacanestro e pallavolo, anche campi da tennis e piscina con copertura pressostatica, accessibili ai familiari dei Quadri e ai militari di truppa. L'area logistica doveva essere decentrata ai margini del complesso per poter ospitare officine, posti manutenzione, zone parcheggio mezzi, magazzini, con possibilità di successivo ampliamento.

Nel 1984 l'Esercito decise nel proprio ambito un forte incremento degli stanziamenti per il patrimonio edilizio, che passarono dai 196 miliardi del 1983 ai 272 del 1984 e ai 350 del 1985 (l'aliquota destinata all'ammodernamento fu raddoppiata, passando da 79 a 148 miliardi). Il nuovo piano decennale prevedeva sei programmi principali: a) sicurezza anti-intrusione, b) infrastrutture addestrative, c) accasermamento e basi ALE, d) infrastrutture logistiche e socio-ricreative, e) infrastrutture NATO, f) organizzazione penitenziaria militare.

Con direttiva 28 febbraio 1986 il ministro Spadolini, richiamando vecchie disposizioni relative alle cubature e al numero minimo di docce e lavabi in rapporto agli effettivi alloggiati in caserma, indicava soluzioni temporanee quali, ove necessario, la trasformazione in alloggi di tutti i locali idonei, anche se adibiti ad altri usi: magazzini, palestre, sale convegno. Dopo le polemiche dell'estate occasionate dai suicidi, vennero disposti interventi urgenti per un importo di 9 miliardi.

Ma soprattutto il ministero della Difesa convocò a Roma, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, una Conferenza nazionale sulle infrastrutture militari (10-11 novembre 1986), con relazioni dei professori Fausto Cuocolo, Giorgio Trebbi e Vittorio Ripa di Meana, e dell'ammiraglio Gian Paolo Falciai, nel corso della quale venne discussa la problematica giuridica e

tecnica di nuovi insediamenti militari in relazione ai piani di assetto regionale e ai piani regolatori urbanistici.

L'art. 45 della legge 958/86 impegnava del resto il Governo a presentare in Parlamento, entro nove mesi, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva. Al programma si doveva fare fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nei capitoli 2802 e 4005.

Relativamente all'Esercito, il piano si articolava in tre settori: alloggiamento, edilizia sanitaria, strutture logistiche. Nel primo settore erano previsti tre obiettivi:

a) costruzione ex novo di 150 caserme «college» ubicate fuori dei centri urbani, idonee ad accogliere non più di mille militari (750-800 di truppa, 150 volontari e 50-100 donne-soldato), e articolate su tre moduli: «protetto» (settore operativo, addestrativo e logistico), «controllato» (unità abitative) e «aperto» (socio-ricreativo, con area polisportiva)[41];

c) incremento degli alloggi di servizio da 16 mila (corrispondenti al 49.6 per cento del fabbisogno, commisurato al numero delle famiglie dei Quadri U e SU coniugati, pari a 31 mila) a 25 mila (pari al 75 per cento del fabbisogno, tenuto conto che la restante aliquota dispone di case di proprietà), per l'importo di circa 900 miliardi (100 milioni/alloggio a costi 1987).

In termini finanziari il piano interforze comportava un onere di ben 19 mila miliardi, corrispondenti all'intero bilancio di previsione della Difesa 1987. Una p.d.l. unificata (Botta e altri), «programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali per le Forze Armate», prevedeva uno stanziamento iniziale di 2.500 miliardi (corrispondente al costo 1987 di 80 caserme «college»). Ma la p.d.l. prevedeva che il fondo iniziale di dotazione fosse incrementato mediante la vendita, anziché la permuta, degli immobili dismessi dall'Amministrazione della Difesa. Questi ultimi dovevano essere inseriti nel patrimonio disponibile «in deroga a ogni altra disposizione», e valutati «sulla base della nuova destinazione d'uso»

(cioè, per la maggior parte, come aree edificabili nei centri storici). Per consentire alle amministrazioni locali di acquistare tali immobili, la p.d.l. autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti a concedere prestiti ai Comuni fino a 1.500 miliardi. Ma il valore delle 150 caserme e del migliaio di immobili minori (per una superficie di quasi 4 mila ha, concentrati in Piemonte, Lombardia, Lazio e Sicilia) stimati «anche immediatamente alienabili» veniva stimato nel 1990 pari a 3 mila miliardi[42].

Relativamente alla costruzione delle nuove caserme, la p.d.l. consentiva di affidarla a «società, consorzi o imprese di fiducia dell'amministrazione della Difesa in deroga alle disposizioni vigenti». A tale scopo venne costituito il consorzio Sicintel, il quale presentò un proprio progetto di «caserma intelligente». Quest'ultimo prevedeva l'inserimento nella caserma di strutture per la difesa civile (rifugi e depositi mezzi e attrezzature), sistemi automatici di rilevazione e allarme anti-intrusione e gestione automatizzata del personale, dei servizi e della climatizzazione[43].

Benché nella legge finanziaria 1987 fosse stato previsto uno stanziamento triennale di 550 miliardi per l'ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare militare, a titolo di copertura finanziaria preventiva della p.d.l. unificata, quest'ultima venne affiancata da altre tre (una della DC, on. Agrusti, una del PCI e una del PSI) che si proponevano di meglio tutelare gli interessi della collettività, evitando il rischio di speculazioni edilizie. Esse prevedevano infatti la permuta tra caserme poste nei centri storici e aree edificabili decentrate di proprietà degli Enti locali, limitando il ricorso alla vendita solo al caso di comuni sprovvisti, in tutto o in parte, del patrimonio immobiliare, e comunque attribuendo loro il diritto di prelazione sull'acquisto[44].

Relazione sullo stato del personale di leva (o «sul morale»). Statistiche relative alle sanzioni disciplinari e alle sentenze di condanna emesse dai Tribunali Militari

L'art. 24 della legge 382/78 prevede che il ministro della Difesa presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato

della disciplina militare. L'art. 48 della legge 958/86 ha ampliato l'oggetto della relazione allo «stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata», contenente altresì l'illustrazione dello stato di attuazione dei provvedimenti in materia di qualificazione professionale, impiego in compiti di protezione civile, reclutamento di VFP e attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

In attuazione di queste disposizioni, a partire dal 1979 lo SMD prepara annualmente una «*relazione sul morale* del personale militare e civile delle Forze Armate e sullo stato della disciplina militare», utilizzata dal ministro per la sua relazione al Parlamento.

La relazione del 1979 (relativa al periodo 1° ottobre 1978-30 settembre 1979) affermava che «il personale di truppa, tenuto conto della crisi spirituale che travaglia il mondo giovanile, presenta un livello comportamentale *complessivamente soddisfacente*». Esso si rivelava «dotato di buona affidabilità e sensibile agli stimoli educativi ed addestrativi cui (era) sottoposto», dimostrando «senso del dovere, spirito di corpo e di sacrificio... in tutte le situazioni di maggiore impegno, specie in quelle connesse con esigenze operative e di soccorso alle popolazioni civili». Peraltro si riconosceva che «resta comunque, nell'animo del militare di leva, un radicato convincimento della inutilità del servizio militare», con conseguente «pregiudiziale atteggiamento di avversione all'obbligo del servizio militare». La responsabilità di questo atteggiamento negativo era attribuita alla «diffusa carenza di valori etico-sociali conseguente alla educazione ottenuta nella famiglia e nella scuola», e alla «propaganda, spesso subdola e sottile, cui i giovani (venivano) sottoposti attraverso i mass media»[45].

Meno negativa la relazione 1980-81, la quale confermava peraltro la valutazione «complessivamente soddisfacente». I giovani di leva, pur «giungendo alle armi con un atteggiamento spesso... ben lontano da... una serena accettazione del servizio obbligatorio», riuscivano, «nella quasi totalità, ad inserirsi nella vita di reparto» e rispondevano «con sufficiente partecipazione ed impegno nell'espletamento delle varie attività. La

risposta è tanto più fattiva — notava la relazione — quanto più impegnative e di rilievo sono le predette attività». Nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma del novembre 1980, i militari di leva avevano tenuto un «comportamento esemplare» e mostrato uno «slancio generoso»[46].

Le valutazioni del morale dei militari di leva divennero ancor più positive dopo l'esperienza del loro impiego in Libano, per la prima volta nel dopoguerra in una operazione a carattere propriamente militare, per quanto non a carattere bellico. Tuttavia, con l'attenuazione e la scomparsa della contestazione ideologica, cominciava a profilarsi all'inizio degli anni Ottanta un pericolo tanto più insidioso e grave quanto meno facilmente isolabile e contrarrestabile: quello rappresentato dall'individualismo e dall'edonismo generati dalla società dei consumi.

La relazione 1982-83 registrava con soddisfazione la perdita di «virulenza» della «retorica antimilitarista... attizzata da frange estremiste extraparlamentari», che aveva «imperversato per decenni». Ad eccezione di una «minoranza vociferante palesemente strumentalizzata», non permanevano nel contesto sociale «forti movimenti d'opinione in grado d'influire ideologicamente, con effetti quantitativamente apprezzabili, sull'atteggiamento dei giovani nei riguardi del servizio militare di leva». Tuttavia all'azione negativa esercitata in passato dalle «premesse ideologiche (filosofiche o politiche)» si andava ora sostituendo «l'influenza di concezioni edonistiche non deliberatamente accettate, ma gradualmente e inconsciamente assorbite dal contesto sociale».

La perdurante «diffusa riluttanza dei coscritti» verso il servizio obbligatorio trovava adesso origine «piuttosto in motivazioni di carattere socio-economico», quali la forzata interruzione del lavoro e degli studi. Era anche «diffuso — ma, fortunatamente, non prevalente — il rifiuto mentale di una prestazione che non prevede un adeguato corrispettivo economico», in conseguenza di «una certa mentalità tendente a monetizzare tutto, tipica della nostra epoca». Peraltro l'atteggia-

mento negativo era «in massima parte frutto di cattiva informazione». In Libano i militari di leva avevano assolto i loro compiti «in modo ineccepibile»: essi infatti reagivano positivamente «se impiegati in operazioni ed anche in fasi addestrative che valgano a motivarli». Anche nei compiti di routine la loro partecipazione «diventa in genere più convinta con l'aumentare delle difficoltà tecniche da superare».

La relazione indicava quali «fattori di turbativa», l'«eccessiva liberalizzazione» dell'uso dell'abito civile fuori servizio e la cosiddetta «regionalizzazione» dei reparti. Ne derivava «la comprensibile ma illusoria sensazione di poter continuare la propria vita di sempre senza remora alcuna, in seno alla famiglia e alla propria cerchia di amicizie, onde gli obblighi connessi con il servizio (erano) riguardati come ingiusti e perciò insopportabili limitazioni della propria libertà»[47].

Più ottimista e articolata la valutazione della relazione relativa al periodo 1° ottobre 1983-30 settembre 1984. Il morale del personale di truppa a breve ferma era infatti valutato «in termini *certamente positivi*». Pur essendo «tramontate quasi definitivamente le contestazioni ideologiche», permanevano «una certa riluttanza ed insofferenza nei confronti dell'istituzione militare». Esse derivavano dal convincimento di essere «penalizzati» circa l'inserimento nel mondo del lavoro, di non essere impiegati in compiti adeguati alle capacità individuali e alla preparazione professionale, e di essere sottoposti a regole di vita e disciplina contrastanti con la moderna condizione giovanile. Tuttavia, «dopo un certo disorientamento iniziale, i giovani coscritti (riuscivano) in genere ad inserirsi sufficientemente bene nella compagine militare ed a rispondere in maniera abbastanza positiva alle sollecitazioni, specie se adeguatamente motivati»[48].

La relazione relativa all'anno 1989-90 (dicembre 1990) osservava che del «miglioramento qualitativo dei giovani... di leva, sia dal punto di vista del titolo di studio posseduto, sia dal punto di vista sociale... le tre Forze Armate non usufrui(vano) in modo uniforme»; in particolare l'Esercito risentiva negati-

vamente del «depauperamento qualitativo sui vari contingenti di leva operato dalle selezioni per l'arruolamento dei circa 24.000 ausiliari di leva». Si notava peraltro «una tendenza alla diminuzione dei casi di difficoltà di inserimento nell'ambiente militare», spiegata sia con l'«elevato grado di regionalizzazione ormai raggiunto» (75% Esercito, 73% Marina, 93% Aeronautica), sia con l'azione dei comandi per il miglioramento delle condizioni di vita.

La relazione per l'anno 1990 definiva «sostanzialmente positiva» la valutazione del morale dei militari di truppa. Tuttavia «i giovani di leva, psicologicamente più fragili di un tempo, si presentano alle armi permeati di preconcetti ricorrenti nell'opinione pubblica e nella scuola». Ciò rendeva «abbastanza traumatico» l'impatto con l'organizzazione militare, ma l'esperienza concreta «spesso riesce a dimostrare l'erroneità delle convinzioni preconcette e a favorire l'ambientamento», di modo che «la quasi totalità dei soldati, una volta superata la crisi di 'rigetto' del servizio militare — inteso come esclusiva penalizzazione degli interessi privati senza vantaggi per la comunità — affronta con sufficiente convinzione il servizio di leva». La notevole crescita del livello culturale medio del personale, «se da un lato facilita i rapporti interpersonali e gerarchici, dall'altro si presenta talvolta come indice di malessere ed insofferenza per quei lavori, purtroppo necessari che non sembrano adeguati alle capacità e possibilità individuali». Emergono inoltre «chiari segni di insoddisfazione imputabili sia alla convinzione di appartenere ad una minoranza chiamata a prestare il servizio alle armi, sia alla mancata completa attuazione della legge proprio nelle parti in cui prevede riconoscimenti e facilitazioni per il personale che ha adempiuto agli obblighi di leva».

Le relazioni sullo stato della disciplina (e poi sullo stato dei militari di leva) contengono i dati relativi alle sanzioni disciplinari (ordinarie o di Corpo, e «di stato») e alle sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali Militari nel periodo considerato.

Nel raffronto relativo alle sanzioni disciplinari (tabelle M ed N) si notano il rapido raddoppio quantitativo delle punizioni e l'attenuazione della loro gravità. Il numero delle punizioni relative a militari di truppa sembra eccezionalmente basso nel 1978-79, primo anno di applicazione della nuova legge sui princìpi della disciplina militare: già nel 3° anno sale infatti dal 41 al 75 per cento della forza di leva alle armi, per arrivare a punte di oltre il 90 per cento. Nel 1989 ridiscende però al 43.2 per cento (la variazione sembra tuttavia sospetta, e probabilmente dipende dai criteri di calcolo del personale alle armi, a seconda che si riferisca solo alla forza bilanciata ovvero al complessao dei militari effettivamente transitati nel periodo considerato). Tuttavia la gravità delle sanzioni si attenua: la consegna di rigore, che nel 1° anno rappresentava oltre un terzo delle sanzioni, nove anni più tardi è scesa ad un ottavo, diminuendo anche in termini assoluti (da 37 a 25 mila): inoltre anche ai militari di truppa comincia ad essere applicata la sanzione del rimprovero, che è quella più spesso irrogata alle altre categorie del personale, in particolare quelli in servizio continuativo. Naturalmente il tasso di indisciplina del personale in servizio continuativo (U, SU, Arma dei Carabinieri), pur registrando significative variazioni, è minimo rispetto a quello del personale di leva: è ovvio che non siano tanto le sanzioni disciplinari (in sé stesse piuttosto lievi) ad avere un effetto deterrente, quanto le conseguenze che hanno sulla carriera. Le relazioni non specificano la tipologia delle infrazioni disciplinari. Solo quella del 1978-79 accenna al fatto che le più frequenti sono quelle «connesse con l'atteggiamento formale e con la cura della persona e dell'uniforme».

Tab. M - *Sanzioni disciplinari (militari di truppa) 1979-89*

	1978-79	1980-81	1982-83	1983-84	1987-88	1989
Rimprovero	—	—	—	83	7.716	6.743
Consegna	71.471	178.976	213.063	228.072	178.662	204.540
Consegna di rigore	37.002	30.015	30.506	26.800	24.670	26.713
Sanz. disc. di stato	4	3	6	15	28	2

Tab. N - *Percentuale di punizioni disciplinari rispetto alla forza alle armi delle varie categorie (U, SU, Truppa)*

Categorie	1978-79	1980-81	1982-83	1983-84	1987-88	1989
Militari di truppa	41.0	75.1	93.7	90.2	78.2	43.2
U servizio contin.	1.4	2.0	2.6	2.1	3.9	4.5
U altre posizioni	13.7	24.2	24.7	25.3	10.2	9.7
SU servizio contin.	5.6	8.7	9.9	9.4	6.9	6.9
SU altre posizioni	20.8	34.4	27.1	29.3	19.5	16.5
U, SU, Tr. Arma Carab.	?	?	7.5	6.5	5.1	4.2

La Tabella O indica le sentenze di condanna per reati militari a carico di militari di truppa, incluse quelle per rifiuto del servizio militare (obiettori di coscienza che rifiutano anche il servizio civile sostitutivo, costituiti quasi esclusivamente da Testimoni di Geova).

Omettendo dal calcolo i Testimoni di Geova, risulta che negli anni considerati sono state emesse fra le 1.800 e le 4.900 condanne a carico di militari di truppa alle armi e di mancanti alla chiamata (arruolati, e perciò soggetti alla giurisdizione militare, ma non incorporati).

Nel 1989 sono pervenuto ai Tribunali Militari 3.391 processi, di cui 2.841 definiti con sentenza di condanna e 523 con sentenza di proscioglimento, mentre altri 27 sono stati trasmessi ad altra autorità giudiziaria. Di tali reati il 43.4% riguardava reati per «assenza dal servizio», il 25.4% (862 casi) l'obiezione di coscienza assoluta, il 29.2% reati definiti «di carattere», e l'1.9% reati «eterogenei». Nello stesso anno sono stati definiti dalla Corte Militare d'Appello 362 processi (283 con sentenza di condanna, 70 con sentenza di proscioglimento, 9 trasmessi ad altra autorità giudiziaria). Di essi il 32.3% riguardava reati di «assenza dal servizio», il 6.9% condanne per obiezione, il 56% reati «di carattere» e il 4.7% reati «eterogenei».

Il reato più frequente è la diserzione (in media un migliaio di casi l'anno), con un tasso variabile fra lo 0.2 e lo 0.4 del personale alle armi. Sommandovi la mancanza alla chiamata e la procurata o simulata infermità, il complesso dei reati compiuti

Tab. O - *Sentenze di condanna a carico di militari di truppa*

Reati militari	1978-79	1980	1981	1983	1984	1988
1. *Contro la fedeltà e la difesa militare*	*2*	—	*2*	*6*	*1*	*14*
Vilipendio	1	—	—	5		
Procacciam. notizie ris.	—	—	1	—		
Esecuz. indeb. di fotogr.	1	—	1	—		
2. Contro il serv. mil.	*2.442*	*3.072*	*2.331*	*3.976*	*1.682*	*1.207*
Mancanza a. chiamata	909	1.032	780	1.565	228	162
Procur. o sim. inferm.	73	136	173	187	40	46
Diserzione	1.107	1.438	1.033	1.636	1.096	744
Allontanam. illecito	138	167	128	186	129	109
Abbandono di posto	98	111	122	402	189	146
Violata consegna	117	188	95	..	..	..
3.Contro la discipl. mil.	*251*	*316*	*151*	*424*	*120*	*257*
Disobbedienza	47	73	33	56	39	56
Rivolta o ammutinamento	—	2	4	—	—	1
Manifestazione sediziosa	2	4	1	8	—	—
Reclamo collettivo	6	—	4	29	—	—
Istigaz.	6	9	1	—	—	—
Insubordinazione	174	200	200	303	79	187
Viol. contro inferiore	12	18	7	26	2	13
Istig. a comm. reati mil.	4	9	1	1	—	—
Istigaz. di mil. a disobb.	—	1	—	1	—	—
4. *Altri reati*	*342*	*525*	*380*	*491*	*232*	*328*
Peculato militare	3	3	—	—	—	—
Contro la persona	86	105	81	114	57	119
Contro il patrimonio	207	316	241	331	145	113
Addorm. sentinella 2	4	1	1			
Omessa prers. in serv.	5	12	9	15		
Soppress. dispaccio	1	—	—	—		
Resistenza a forza arm.	—	—	1	—		
Abuso nel lavoro off.	4	—	—	—		
Sabotaggio colposo	1	3	1	—	30	96
Alienaz. eff. vest. mil.	1	—	—	1		
Ritenz./Distr. ogg. armam.	4	9	6	5		
Danneggiam. edificio	8	14	10	7		
Deterior. cose mobili	3	7	9	—		
Falso in foglio di via	11	8	8	8		
Usurpaz. distint. milit.	—	2	2	—		
Truffa	6	42	11	9		
Totale reati mil. truppa	*3.037*	*3.913*	*2.864*	*4.896*	*2.035*	*1.806*
Rifiuto serv. mil. ODC	*477*	*427*	*526*	*720*	*814*	*855*

dopo l'arruolamento al fine di sottrarsi al servizio militare continua a rappresentare la maggioranza assoluta, per quanto appaiano in diminuzione (scendendo dai 2/3 a poco più della metà del totale). In lieve aumento appaiono anche i rimanenti reati contro il servizio militare (da un ottavo a un settimo del totale) e quelli contro la disciplina militare (dopo aver oscillato tra il 5 e l'8 per cento, sono balzati al 14). Fra questi ultimi i reati più numerosi sono, nell'ordine, l'insubordinazione, l'allontanamento illecito, la violata consegna, l'abbandono di posto e la disobbedienza. Fra gli altri reati figurano in testa quelli contro il patrimonio (furto militare, ricettazione, appropriazione indebita, appropriazione di oggetti smarriti), seguiti da quelli contro la persona.

La stampa ha dato risalto, negli ultimi anni, a reati comuni commessi da militari in servizio di leva durante la libera uscita o le licenze. Fra i casi più recenti, due stupri a Bracciano (novembre 1987 e ottobre 1989), un parricidio a Roma (aprile 1987), un assembramento a Savona per impedire l'arresto di un commilitone sorpreso a rubare in un supermercato (dicembre 1987). Talora episodi criminali, reali o presunti, hanno coinvolto luoghi militari. Un sottufficiale di carriera ha addirittura nascosto nella sua caserma («Vittorio Veneto», a Motta di Livenza) una bambina sequestrata a scopo di riscatto. Un giovane, sembra psicolabile, ha riferito di aver visto uccidere e sotterrare nella caserma «Passalacqua» di Novara un suo commilitone, scomparso il 31 luglio 1984 e denunciato per diserzione: ma le indagini non hanno potuto trovare riscontri a questa testimonianza.

Nell'estate 1986 vi sono state polemiche per l'asserita tolleranza che in taluni casi i comandi militari avrebbero manifestato per gli episodi di «nonnismo», ossia gli scherzi talora umilianti, le prevaricazioni e le vere e proprie intimidazioni, estorsioni e financo aggressioni perpetrate da militari degli scaglioni anziani («nonni», «vicenonni», «borghesi») nei confronti delle reclute («burbe», «spine», «missili», «zanzare»). Indubbiamente il sottoinquadramento delle unità riduce il controllo, e la loro composizione pluriscaglioni favorisce il «non-

nismo»: tuttavia il numero di condanne per reati contro la persona sembra dimostrare che il fenomeno viene severamente represso e non certo incoraggiato[49].

La mortalità nelle Forze Armate: antiinfortunistica, prevenzione dei suicidi

Purtroppo non si dispone di dati completi e comparabili sulla mortalità nelle Forze Armate. Gli unici consolidati per un periodo significativo sono quelli relativi al decennio 1976-85, diffusi nel 1986 dal Gabinetto del Ministero della Difesa (cfr. tabella P).

Tab. P - *Decessi nelle Forze Armate (1976-1985)*

Cause di morte	Mil. leva	U/SU FF. AA.	Carabin.	Totale
Suicidio	105	51	96	252
Malattia	258	943	970	2.171
Addestramento	135	189	90	414
Automobilistico	1.052	292	277	1.621
Annegamento	73	19	21	113
Altra	239	44	385	668
Totale	*1.862*	*1.574*	*1.803*	*5.239*

Si è fatto molto scandalismo sul numero dei decessi nelle Forze Armate. È vero che nel decennio 1976-85 sono stati complessivamente 5.239, con una media annua di oltre 500 (peraltro in diminuzione: 473 nel 1986, 491 nel 1988 e 460 nel 1989). Ma questi dati includono anche i decessi dell'Arma dei Carabinieri e del personale effettivo, e, quel che più conta, anche i decessi fuori servizio per malattia o incidente, che solo in un numero limitatissimo di casi possono essere ricondotti, almeno indirettamente, al servizio militare.

I decessi di militari di leva sono stati nel decennio 1.862 (pari al 35.5 per cento): quelli di Quadri (U e SU) delle FF.AA. 1.574 (30%) e di Carabinieri 1.802 (34.4%).

Le due cause principali di morte sono costituite dalle malattie e dagli incidenti automobilistici, rispettivamente col 41 e il 31 per cento: ma esse incidono assai diversamente sulle diverse categorie. Ovviamente le malattie rappresentano la principale causa di morte del personale di carriera (il 59.9% fra gli U e SU delle FF.AA. e il 53.8% fra i carabinieri) e hanno una incidenza molto secondaria fra i militari di leva (13.8%). Invece è soprattutto tra questi ultimi che mietono vittime gli incidenti automobilistici (56.5%), decisamente secondari fra le cause di morte dei Quadri e dei carabinieri (rispettivamente il 18% e il 15%).

Gli incidenti in addestramento determinano più del 7% dei decessi di militari di leva (135 casi nel decennio): se si tiene conto del diverso peso numerico delle tre categorie, si nota però che essi sono molto più micidiali fra i Quadri di carriera (189 casi, pari al 12%) e, sia pure in misura molto inferiore, fra i carabinieri (90 casi, pari al 5%).

I suicidi sono stati complessivamente 252 nel decennio, con una media annua di 25. Nel 1986 però i suicidi sono saliti a 47, per scendere a 39 nel 1988 e a 28 nel 1989. Il suicidio, tenuto conto della diversa dimensione numerica delle due aliquote, appare a prima vista molto più frequente fra i Carabinieri (96 casi nel 1976-85, 16 nel 1986, 21 nel 1988 e 12 nel 1989) che fra i giovani di leva (105 casi nel decennio, 23 nel 1986, 16 nel 1988 e 12 nel 1989). In realtà, per rendere veramente comparabili i dati, bisognerebbe dividere quello dei carabinieri per il numero di anni che costituisce la durata media del servizio nell'Arma: infatti quanto più a lungo è il periodo di servizio prestato da un giovane destinato al suicidio, tanto maggiore è la probabilità che lo commetta nel periodo in cui è sotto le armi, e venga dunque registrato dalla statistica. Un ragionamento analogo vale per i suicidi commessi da U e SU delle FF.AA. (51 nel decennio, 8 nel 1986, 2 soli nel 1988, 4 nel 1989).

I suicidi fra i militari di leva sono stati 139 negli undici anni del periodo 1978-1988. Il fenomeno ha avuto tuttavia un andamento irregolare, oscillando tra minimi di 6 (1979) e di 8 (1981) e massimi di 16 (1980) e di 23 (1986). In particolare, i 23

suicidi del 1986 rappresentavano quaso il raddoppio rispetto al triennio precedente (13 nel 1983 e 1984, e 12 nel 1985), con un tasso di 8.5 per centomila militari. È anche aumentato il numero dei suicidi commessi in caserma: uno solo nel 1979, nove (su 13) nel 1984, dodici (su 23) nel 1986. L'analisi relativa ai 23 suicidi del 1986 rileva una forte maggioranza di settentrionali (15, contro 6 del Centro e 2 del Sud), di rinviati (21 in età da 21 a 26 anni, contro 2 di 19-20), di occupati (14, contro 5 studenti e 3 disoccupati), di giovani con bassa scolarità (21 con licenza elementare e media e solo 2 con titolo di studio superiore) e con nucleo familiare completo (18, contro 4 orfani di padre e uno orfano di entrambi i genitori). In 11 casi il suicidio è stato commesso nel 2° trimestre, in 5 nel 3°, in altrettanti nel 4°, e solo in un caso nel 1°. Quattordici si sono suicidati con un colpo d'arma da fuoco, 4 impiccati e 2 annegati. In sette casi non risultavano problemi personali noti: in 7 casi risultavano problemi affettivo-familiari, in 8 disturbi psichiatrici e solo in un caso problemi in ambito militare[50].

I militari deceduti in servizio sono in media circa il 18 per cento del totale (cfr. tabella Q a pag. seguente)[51].

Anche per i decessi in servizio, la causa principale è costituita dagli incidenti automobilistici, seguiti da quelli da arma da fuoco e da quelli in addestramento. Relativamente ai militari di leva, la media annua sembra attestarsi rispettivamente a poco meno di 12, 7 e 3 casi.

Complessivamente, anche includendo tutti i casi di suicidio, si può dire che nel dodicennio 1978-1989 il servizio militare obbligatorio ha costituito causa o almeno occasione di morte per 520 giovani di leva, 151 dei quali suicidi (con una media annua di 43.3 decessi in servizio o per suicidio). Nel 1988 il tributo è stato di 37 vite (di cui 16 suicidi) e nel 1989 di 29 di cui 12 suicidi. Nei primi otto mesi del 1990 sono deceduti 94 militari di truppa delle Forze Armate, di cui 83 fuori servizio, 4 per suicidio, 4 per malattie, 1 per incidente da arma da fuoco, 1 per incidente sul lavoro e 1 per cause accidentali. Nello stesso periodo sono deceduti 94 U e SU delle FF.AA. (di cui 77 fuori servizio) e 65 carabinieri (di cui 54 fuori servizio). Fra i militari

di truppa dell'Arma si sono registrati 43 decessi (di cui 31 fuori servizio, 5 suicidi, 2 incidenti automobilistici, 1 per malattia e 4 per cause accidentali varie). Rapportato ai 270 mila giovani di leva in servizio nelle Forze Armate, si tratta di un tasso dell'1.7 per diecimila: quello dei suicidi è del 4.2 per centomila (contro il 4.7 di suicidi avvenuti in ambito civile nella stessa fascia di età).

Tab. Q - *Decessi nelle Forze Armate (in servizio e fuori)*

Incidenti	1971 (1)	1973-8 (2)	1978-87 (1)	1984(3)	1984(4)	1988(3)	1988(4)	1989(3)	1989(4)
Automobilistici	14	78	115	8	9	9	6	130	42
Da arma da fuoco	7	12	66	9	2	4	5	2	6
Annegamenti	—	2	—	—	—	1	—	8	2
Di volo	43	20	. .	15	3	16	—	5	2
Di lavoro	7	2	14	3	—	3	—	—	—
In addestramento	4	18	25	9	—	4	—	6	—
Cause accident.	—	2	35	2	5	9	9	14	5
Terremoto 1976	—	32	—	—	—	—	—	—	—
In azione	—	—	1*	—	2	—	—	—	—
Altri incidenti	—	15	. .	—	—	—	—	8	—
Malattie	?	?	. .	23	—	12	2	97	61
Tot. in servizio	—	*179*	—	*69*	*21*	*58*	*22*	*31*	*16*
(di cui truppa)	*75*	*(?)*	*331*	*(36)*	*(12)*	*(21)*	*(16)*	*(17)*	*(11)*
Suicidi (truppa)	?	42	123	13	9	16	17	12	12
Suicidi (U/SU)	—	17	—	5	2	2	4	4	4
Fuori serv. (U/SU)	—	412	—	115	28	131	40	113	32
Fuori serv. (Tr.)	?	—	1.435	142	73	121	80	126	70
Totale	*?*	*650*	*1.889*	*380*	*133*	*328*	*163*	*286*	*134*

(1) Esercito, Marina, Aeronautica (solo militari di leva). (2) Solo esercito (U, SU, Truppa). (3) Esercito, Marina, Aeronautica (U, SU, Truppa). (4) Arma dei Carabinieri.

* Marò Filippo Montesi (22 marzo 1983, Italcon Beirut).

Tuttavia, per poter valutare appieno le dimensioni degli infortuni e dei suicidi nelle Forze Armate, occorrerebbe conoscere anche il numero dei feriti. Gli unici dati finora disponibili al

riguardo (*Rivista Militare*, 2/1979, p. 98), si riferiscono al sessennio 1973-78 e al solo Esercito (cfr. tabella R).

Tab. R - *Militari dell'Esercito feriti per infortuni 1973-78*

Cause degli infortuni	In servizio	Fuori servizio	Totale
Inc. automobilistici	2.437	5.654	8.091
Suicidi tentati	—	168	168
Inc. da arma da fuoco	217	63	280
Annegamenti	19	5	24
Incidenti di volo	6	—	6
incidenti di lavoro	2.302	—	2.302
Inc. in addestramento	3.217	—	3.217
Cadute accidentali	4.267	2.491	6.758
Terremoto 1976	131	—	131
Altri incidenti	1.096	978	2.074
Totale	*13.692*	*9.359*	*23.051*

A scopo di prevenzione infortuni, l'on. Accame aveva proposto, nel 1980, di inserire nei corsi di formazione degli Ufficiali d'arma un programma di antinfortunistica e igiene del lavoro; di rendere obbligatorio per gli studenti dell'Accademia di sanità interforze l'esame di medicina del lavoro, nonché la relativa specializzazione di almeno il 30% di essi; di istituire corsi obbligatori di nuoto e soccorso in acqua per i militari impiegati in operazioni anfibie o nautiche (A.C. n. 1231, 4 gennaio 1980, artt. 115-123). Aveva inoltre proposto la rivalutazione delle indennità per lesioni, e dei rimborsi spettanti agli eredi dei militari morti per causa di servizio (previsti dalla legge 29 aprile 1976 n. 177 in misura inferiore per i militari di leva) nonché di estenderle anche ai casi di infermità fisiche o psichiche non dipendenti da causa di servizio contratte durante la ferma di leva (artt. 142-147). Questo punto non venne tuttavia recepito nella legge 3 giugno 1981 n. 308, relativa ai militari di leva e di carriera delle FF.AA. e dei corpi di polizia infortunati o caduti in servizio.

Nel gennaio 1983, assieme a Concetta Conti, madre di un sergente dell'Aeronautica annegato nel 1979 nella piscina del

Circolo Ufficiali della base aerea di Vicenza al termine di una festa, Accame fondò l'Associazione Nazionale Assistenza alle Famiglie delle Vittime delle Forze Armate (ANAVAFAF), con sede a Colleferro, la quale pubblicò negli anni successivi due edizioni di un *Libro bianco* sulle morti in caserma[52].

Nelle Forze Armate sono in vigore specifiche norme per la prevenzione degli infortuni. Presso lo SME è stato istituito nel 1982 un apposito Ufficio sull'Antinfortunistica Militare. Norme per la prevenzione dei suicidi e degli incidenti vennero incluse nella circolare del capo di SME n. 451/094/1610 del 1° marzo 1982, «azione di comando ed assistenza morale». Altre disposizioni, tese a prevenire l'aumento degli incidenti da arma da fuoco e le tossicodipendenze, vennero date dal capo di SME nel 1985[53]. In particolare, per la prevenzione dei suicidi e delle tossicodipendenze, venne istituita nell'Esercito una capillare «organizzazione di supporto psicologico»[54], mentre, come si è detto nel precedente capitolo, la selezione psicoattitudinale in sede di reclutamento venne potenziata con l'inserimento di psicologi e psichiatri nei Gruppi Selettori.

Alla fine della X Legislatura è stata approvata l'estensione del diritto di pensione privilegiata ordinaria (nonché degli altri benefici previsti dalla L.n. 308/81) anche all'ipotesi che l'evento dannoso che abbia provocato la morte o la menomazione dell'integrità fisica dei militari di leva o di carriera e degli appartenenti ai corpi armati o militarmente ordinati, si sia verificato durante il periodo di servizio e non più, quindi, solo per causa di servizio. Ai familiari dei caduti in servizio è concessa inoltre una speciale elargizione di 50 milioni (con decorrenza 1° gennaio 1969).

Morbilità, malattie infettive, medicina del lavoro, tutela della salute e prevenzione delle tossicodipendenze

Non sono finora disponibili statistiche complessive sulla morbilità nelle Forze Armate. Fra quelle segnalate dalla pubblicistica militare, la relazione statistico-sanitaria della D.G.

della Sanità Militare Marittima (relativa al periodo 1945-55)[55] le serie di statistiche nosologiche sperimentali relative agli anni 1976-79 elaborate dalle D.G. DIFESAN e ORMEDIFE nei primi anni Ottanta[56].

L'*Annuario ISTRID 1981-82* riferiva per il 1979 un totale di 77.571 militari (inclusa l'Arma dei Carabinieri) ricoverati, di cui l'84.5% presso ospedali militari o infermerie autonome, il 12.8% presso infermerie di corpo e il 2.6 per cento presso ospedali civili. I giorni di degenza media erano 3.9, e la presenza giornaliera di militari degenti era di 4.038. La media giornaliera di militari in licenza di convalescenza (con durata media di 20 giorni) era di 10 mila. Le malattie che avevano causato il maggior numero di ricoveri erano, nell'ordine: Infezione acuta delle vie respiratorie; Malattie dell'apparato digerente escluse le appendiciti; Sintomi e stati morbosi; Altri disturbi psichici; Altre malattie infettive e parassitarie. Quelle che avevano causato il maggior numero di licenze di convalescenza erano le polmoniti, le appendiciti, altri disturbi psichici, le malattie del sistema nervoso, quelle dell'orecchio e apofisi mastoide e quelle degli organi genitali[57].

I dati ufficiali sulle malattie infettive registrate nel periodo 1970-84, resi noti in risposta ad una interrogazione parlamentare[58], confermavano un enorme aumento della varicella (stabile, con circa 500 casi all'anno, nel periodo 1970-77, in crescita geometrica a partire dal 1978, fino ai 7.495 casi del 1984), e un aumento, peraltro decisamente minore, dei casi di morbillo e rosolia: mentre diminuivano malattie veneree, tubercolosi, tifo e paratifi. Quanto all'epatite virale, dopo l'andamento decrescente del 1970-78, si registrava un aumento costante a partire dal 1979, con 1.633 casi nel quinquennio 1980-84: inoltre, per gli anni 1981 e 1983, il rapporto dei tassi di incidenza tra ambiente civile e militare era di 1 a 2.

Particolare attenzione è stata data negli ultimi anni ai problemi della sanità militare: aumento degli organici e qualificazione del personale medico e paramedico; ristrutturazione, specializzazione e potenziamento degli ospedali militari; collegamento con il servizio sanitario nazionale.

L'art. 4, commi 1°-5°, della legge 958/86, prevede che gli arruolati possano essere sottoposti a domanda a nuovi accertamenti sanitari della loro idoneità al servizio: in casi di particolare gravità tali accertamenti possono essere richiesti anche dopo la scadenza dei termini indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

L'art. 53 del nuovo RDM (DPR 545/87) consente al militare ricoverato in un ospedale militare, o ad un suo familiare, di chiedere il trasferimento a proprie spese in altro luogo di cura civile di sua scelta, o comunque l'intervento di un consulente di fiducia.

In attesa dei previsti incrementi organici (428 Ufficiali medici e 1.200 SU di sanità), la legge 21 giugno 1986 n. 304 ha consentito la stipulazione di convenzioni con medici e laureati civili per esigenze funzionali delle strutture sanitarie, mentre è stato elevato di 40 unità il numero degli A.S. da reclutare annualmente per le due Scuole infermieri professionali di Bologna e di Roma.

Nel quadriennio 1985-88 sono state stipulate 976 convenzioni con medici civili per esigenze funzionali delle strutture sanitarie: nel 1988 le convenzioni riguardavano 39 cardiologi, 26 chirurghi, 22 analisti, 20 dermatologi, 18 anestesisti, 17 biologi, 10 elettrocardiografi, 10 endoscopisti, 5 allergologi, 1 anatomopatologo, 1 angiologo e 1 ecografista. Altre convenzioni hanno riguardato la reiterazione del test di personalità presso 12 BAR (con ore convenzionate per psichiatria e per psicologia), e l'istituzione (attraverso convenzioni con le università) di 16 scuole di specializzazione presso 7 Ospedali e Policlinici militari (uno per CMR)[59].

Si è soprattutto sviluppata l'attività di prevenzione e di tutela della salute contro i rischi professionali e ambientali specifici delle collettività militari. Rodolfo Stornelli e Stefano M. Candura presentano in una recente pubblicazione la «medicina del lavoro in ambito militare», facendo un censimento dei fattori di rischio professionale nelle Forze Armate: fisici (tra cui, oltre a quelli meccanici, climatici e acustici, anche quelli derivanti da elettricità e radiazioni); chimici; biologici (malattie in-

fettive e parassitarie, tra cui epatite virale, AIDS, malattie veneree, infezioni cutanee, tossinfezioni alimentari); umani patogeni (disadattamento dei militari di leva e dei Quadri di comando, tossicodipendenze)[60].

La prevenzione dell'AIDS (121 militari di leva sieropositivi in quattro anni) è attuata soprattutto in sede di selezione, attribuendo ai sieropositivi un profilo sanitario scadente, che di fatto evita la loro incorporazione (pp. 132-134). Tuttavia in sede di leva i test sono facoltativi. Dal febbraio 1987 sono stati invece resi obbligatori per gli incorporati che risultino «soggetti a rischio» (tossicodipendenti, omosessuali, emofiliaci). L'art. 15 del DL 276/1990 (relativo all'aumento degli organici dei corpi di polizia) ha previsto l'obbligo di sottoporsi alla sierodiagnosi HIV per gli aspiranti al reclutamento nelle Forze Armate, nei Corpi di polizia e nei Vigili del Fuoco, dando facoltà alle singole Amministrazioni di disporre eventuali accertamenti obbligatori per il personale già in servizio. Tuttavia la norma è stata contestata dai sindacati di polizia e giudicata controproducente dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS[61].

Il fenomeno delle tossicodipendenze ha cominciato a manifestarsi, anche fra i giovani di leva, all'inizio degli anni Settanta, mantenendosi però in proporzioni abbastanza limitate fino al 1977: relativamente al solo Esercito, negli anni 1972-76 la progressione è stata di 56, 83, 97, 201 e 176 casi: dal 1977 al 1979 si sono invece registrati raddoppi da un anno all'altro, 314, 699, 1256. Nel complesso delle Forze Armate, nel quadriennio 1974-77 sono stati accertati, dopo l'incorporazione, 734 casi (94 + 195 + 167 + 278). Nel biennio 1977-78 i casi sono saliti complessivamente a 1.071 (338 + 733), di cui il 13.8% accertati alla visita di leva e il resto dopo l'incorporazione (prevalentemente, però, nei primi due mesi): il 48.3% era costituito da casi di assunzione di eroina. Per quanto riguarda le classi di nascita, il fenomeno era marginale fino al 1953 (26 casi nelle classi 1949-53), aumentava nel biennio 1954-55 (30 e 58 casi) ed esplodeva con i nati nel 1956-58 (rispettivamente 183, 311 e 399 casi). Uno studio del generale Elvio Melorio sottolineava come

la tossicodipendenza incidesse maggiormente fra i giovani con basso livello di istruzione (23% elementare, 45% media inferiore), i disoccupati (45%) e gli operai generici (30%): il 70% non praticava sport, il 67% non leggeva o leggeva soltanto fumetti o riviste popolari: oltre il 90% si era iniziato a droghe «dure» nel 17° o 18° anno di età[62].

In ottemperanza alla legge 22 dicembre 1975 n. 685 («disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), nell'inverno 1975-76 venne approntato un programma differenziato per preparare gli ufficiali medici e i Quadri di comando, mentre le circolari n. 38/162.00 del 18 marzo 1977 e 5650/161913 del 22 gennaio 1979 disciplinarono l'azione antinarcotici all'interno dell'Esercito. Altre direttive per il trattamento dei casi di tossicomania, tossicodipendenza, tossicofilia, uso occasionale o sporadico di droga, vennero date dalla D.G. DIFESAN e dal Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, rispettivamente con le circolari n. 3211/MS del 16 maggio 1978 e n. 35676/ML del 20 maggio 1978[63].

Secondo i criteri fissati nelle circolari, i tossicomani e i tossicodipendenti, dopo osservazione presso gli Ospedali Militari, dovevano essere riformati ai sensi dell'art. 28 lett. b) dell'Elenco delle Infermità, e inoltre segnalati all'Autorità sanitaria regionale per l'opera di trattamento, ai sensi della legge 685/75. Nessun provvedimento medico-legale doveva invece essere adottato per i consumatori occasionali. Per i tossicofili (consumatori abituali di stupefacenti che non danno dipendenza fisica) era disposta accurata osservazione sotto il profilo psicologico e psichiatrico, per vagliarne a fondo la personalità e giungere, ove possibile, a un provvedimento di idoneità, sia pure con basso coefficiente, ovvero di temporanea non idoneità (licenza di convalescenza per il militare, rivedibilità per l'iscritto di leva) con diagnosi del tipo «comportamento tossicofilo in nevrotico da ricontrollare», e segnalazione all'autorità sanitaria regionale per adeguato supporto. Altre disposizioni riguardavano gli obblighi dei comandanti di Corpo derivanti dall'art. 80 della legge 685/75: di rapporto all'Autorità giudi-

ziaria nei casi di acquisto o detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di segnalazione all'A.G. e all'A.S. (Civile e militare) nel caso in cui fossero venuti a conoscenza di militari che ne facessero uso, nonché di sequestro delle sostanze suddette[64].

L'art. 89 della 685/75 prevedeva una specifica azione di informazione e sensibilizzazione durante il servizio militare, mediante lo svolgimento di seminari e lezioni. A tale fine a partire dal 1980 venne distribuito ai militari di leva l'opuscolo *Informazioni sulla droga* a cura della D.G. DIFESAN. Pur escludendosi la possibilità di svolgere nell'ambito delle Forze Armate l'azione di recupero dei tossicodipendenti (che l'art. 90 della 685/75 riservava tassativamente alle autorità sanitarie regionali), nel gennaio 1980 venne istituito a Verona, ad iniziativa del Comando dei servizi sanitari della RMNE, un primo Consultorio psicologico contro i rischi della tossicodipendenza, iniziativa poi estesa alle altre Regioni Militari, mentre, a cominciare dall'O.M. di Verona (1986), vennero istituiti reparti di tossicologia clinica. Anche l'opera di prevenzione venne meglio articolata, suddividendola in «primaria» (evitare tensioni gravi, realizzare condizioni di vita soddisfacenti, affrontare il problema della droga nel quadro dell'educazione sanitaria), «secondaria» (provvedimenti di sostegno psicologico agli elementi deboli individuati nel reparto), «terziaria» (affidata all'autorità sanitaria militare attraverso gli ufficiali medici, gli O.M. e i Consultori). Tuttavia si deve considerare che solo lo 0.96 dei tossicodipendenti è stato iniziato alla droga nell'età di chiamata alla leva e alle armi (18-19 anni), e che un numero ancor minore lo è stato in occasione o nel corso del servizio militare. Questa constatazione, se da un lato fa giustizia delle polemiche contro il servizio militare, accusato di indurre all'uso di droghe, dall'altro relativizza l'importanza della prevenzione condotta nell'ambito delle Forze Armate: di fatto quest'ultima finisce per rivolgersi a giovani che nella quasi totalità hanno già fatto le loro scelte riguardo alla droga[65].

La seguente tabella S mostra l'andamento delle tossicodipendenze nelle Forze Armate nel periodo 1977-88[66]: si nota un

aumento delle riforme fino al 1983, e in seguito una diminuzione, con tendenza alla stabilizzazione sui livelli del 1978: diminuiscono anche i casi di militari in osservazione presso gli Ospedali Militari.

Già nel 1980 l'on. Accame aveva inserito «norme per combattere la diffusione dell'uso della droga nelle caserme» nella sua p.d.l. di riforma del servizio militare (n. 1231, artt. 104-113). Nel 1988 un gruppo di deputati del PSI ne fece oggetto, senza varianti, di una specifica p.d.l. (primo firmatario l'on. Amodeo). La proposta non conteneva innovazioni rispetto all'attività già disposta dagli organi amministrativi, salvo l'istituzione di uno specifico Consiglio interforze e l'obbligo di relazione al Parlamento sull'andamento del fenomeno.

Tab. S - *Tossicodipendenza nelle Forze Armate (1977-1988)*

Anni	Riform.	I.L.	Incorp.	Anni	Riform.	I.L.	Incorp.	Osserv.
1977	338	60	278	1983	1.941	299	1.642	?
1978	733	88	645	1984	1.701	338	1.361	3.432
1979	1.188	?	?	1985	1.269	258	1.009	2.602
1980	1.601	263	1.338	1986	760	92	664	1.961
1981	1.866	392	1.474	1987	765	94	669	1.825
1982	1.874	354	1.520	1988	745	61	677	2.204

L'art. 23 della legge Jervolino-Vassalli (n. 162/90), recante «aggiornamento, modifiche e integrazioni della legge 685/75», introdusse specifiche disposizioni per le Forze Armate, suggerite dalle Commissioni Difesa, modificando gli artt. 88 e 89 e introducendo altri quattro articoli (89-bis/quater). Oltre a istituzionalizzare i corsi di formazione e i consultori, il Testo Unico (G.U., suppl. ord. al n. 255 del 31 ottobre 1990), previde, relativamente ai giovani di leva e ai militari in stato di tossicodipendenza o di abuso di droghe, quattro importanti deroghe alle norme sulla leva, selezione e reclutamento:

a) elevazione a 3 anni (con una o più determinazioni periodiche) del periodo di rivedibilità (art. 109, 1° comma);

b) computo nella ferma di leva dell'intero periodo della li-

cenza di convalescenza (concessa fino al termine di congedamento della classe di appartenenza) (art. 109, 5° comma);

c) dispensa d'autorità a domanda, prescindendo dall'indicazione decrescente di priorità stabilita dall'art. 7 L. 958/86, ai giovani di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità;

d) possibilità per i militari dichiarati idonei al termine del trattamento di recupero di prestare, a domanda e su parere conforme della comunità terapeutica, un servizio civile di durata pari a quello militare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e orientamento della USL. In caso di assenza ingiustificata, di cui deve essere data comunicazione alle autorità militari, il beneficio è revocato e il militare incorporato per ultimare la ferma.

In analogia con il beneficio della conservazione del posto di lavoro concesso ai lavoratori tossicodipendenti che volontariamente accedono ai programmi terapeutici di riabilitazione, i militari in ferma prolungata o in rafferma o in servizio permanente riconosciuti tossicodipendenti, e che accettino di sottoporsi al trattamento socio-sanitario, anziché essere riformati, sono posti in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se necessario, in aspettativa per il periodo massimo previsto. Al termine del trattamento sono sottoposti a controlli sanitari per l'accertamento della loro idoneità al servizio militare (art. 109, 6° comma).

L'art. 1 del Regolamento esecutivo, approvato con D.M. 12 luglio 1990 n. 163, prescrisse i criteri di accertamento dell'uso abituale di droghe in sede di visita di leva e successive (riscontro documentale, segni di assunzione abituale, sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto, sindrome di astinenza in corso, presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti corporei[67].

Sezione II
Analisi, interpretazioni, immagini

La saggistica sul servizio militare obbligatorio: Guido Gozzini (1965), Robi Ronza (1969), C. Tron (1969), Angelo D'Orsi (1971), Emilio Sanna (1973), Rodolfo Guiscardo (1974; 1977); «Dentro i muri della Patria» (1977), Luciano Bacchini (1986), «L'ultima corvée» (1989)

1. Dopo gli *Appunti sulla naja* (La Locusta, Vicenza, 1965) di Guido Gozzini, fu Robi Ronza a inaugurare, con *Il Pierino va soldato* (Jaca Book, Milano, 1969), la non molto nutrita serie di saggi dedicati specificamente all'esperienza postbellica del servizio militare e alla società della caserma nel tempo di pace. Ne abbiamo già sommariamente esaminato la parte più propriamente propositiva nel capitolo XXII: daremo conto qui dell'analisi che la precede, e da cui esce una immagine interessante della società della caserma negli anni Sessanta.

Il saggio («scritto nell'autunno-inverno 1966, sulla base di appunti e di osservazioni compiute durante il servizio militare» quale ufficiale di complemento degli alpini) muove da quella concezione della vita ispirata al comunitarismo e al solidarismo cattolico che condurrà poi l'Autore a divenire uno dei principali esponenti di «Comunione e Liberazione». Esso ha l'intento esplicito di reagire contro la passività e l'indifferenza rassegnata con la quale viene vissuto il servizio militare, benché esso sia «il più grande fatto collettivo che coinvolge gli italiani giovani» (p. 12): mosso da un intento pedagogico e non certo apologetico, Ronza cerca di enucleare, alla luce della propria personale esperienza, le ragioni per le quali il servizio militare viene vissuto «come un cieco obbligo» di cui i chiamati alle armi, pur non essendo «contrari nel profondo all'esperienza militare... non vedono né cercano una giustificazione democratica» (p. 50): sprecando così l'occasione di una esperienza potenzialmente positiva per la maturazione personale e la solidarietà sociale.

Il saggio muove da una analisi categoriale della società della caserma (i militari di carriera, U e SU di complemento, i sol-

dati) per concludersi con un «giudizio generale sull'esercito italiano così come è ora», e con la prospettiva di «una lenta e graduale transizione dal servizio militare al servizio civile nazionale».

Nell'Esercito — scrive Ronza a proposito degli U di carriera — si avverte una sensazione di «generale demoralizzazione ed abbandono», da cui derivano «incertezze di comando, disorganizzazione e gravi irregolarità»: un quadro «colto e giudicato immediatamente dal cittadino alle armi», specie se confrontato con la più razionale ed efficiente organizzazione del lavoro civile (p. 27). Il «galantomismo con le stellette» della maggior parte degli U, «quel voler essere probi per puro sforzo di volontà... è messo in crisi dal fatto che la cosa non è minimamente ricompensata, anzi, non di rado è punita» (p. 29). Il «gravissimo processo di burocratizzazione» dell'Esercito fa dell'U di carriera un «funzionario passivo e privo di passione per il proprio mestiere», oppure «un uomo volenteroso bloccato nella sua attività da tutta una serie di condizionamenti di tipo burocratico» (p. 81). I SU, «inchiodati senza remissione» ad una posizione subalterna che prescinde dai loro meriti personali, manifestano una «crisi di fiducia e di autostima» (pp. 33-34). Tra i SU reclutati dopo la guerra «non è certamente diffusa... quella devozione per l'Esercito che era dei loro colleghi anziani» (p. 35).

Più in generale, l'Esercito è «una struttura di potere anacronistica», fondata su una «tentata legittimazione signorile» da *Ancien Régime*, sui privilegi di stato, sull'«abisso che corre tra SU e soldati», anziché sul consenso democratico (pp. 79-80, cfr. p. 44). La stratificazione sociale dell'Esercito e i modelli di comportamento categoriali riflettono quelli della vecchia società agricola, «poco articolata, basata su tre ceti legati tra loro da doveri tradizionali e da acriticamente accettate fedeltà e responsabilità» (p. 34).

Critiche anche le pagine dedicate da Ronza agli U di complemento. La domanda di ammissione al corso AUC è raramente «un gesto di generosità e di maggiore impegno verso la Repubblica»: soggetti (nel 1967) ad una ferma di durata iden-

tica a quella di leva, gli U di complemento godono di una «massa di privilegi» e di un «risarcimento monetario del mancato guadagno nella professione civile». La maggioranza è dunque indotta a scegliere il corso AUC «soltanto per vivere meglio del militare di truppa: i soldati se ne rendono conto benissimo, e, quel che è peggio, molti di loro ammirano questo tipo di ufficiale di complemento come un 'dritto'». La «discriminazione politica» e le «raccomandazioni» alterano i risultati della selezione: l'«addestramento formale» e la dilatazione in innumerevoli ore di lezione delle «poche semplicissime nozioni teoriche» effettivamente impartite, assorbono inutilmente gran parte del corso AUC (pp. 37-41, 81- 82). Peggiore il giudizio sui SU di complemento (ACS), reclutati d'autorità, caricati di «responsabilità riguardo a dei dipendenti senza avere una corrispondente autorità su di essi», pagati come soldati o graduati (5 mesi da caporalmaggiore a 183 lire al giorno) fino al 12° mese e come sergenti solo negli ultimi tre (pp. 42-47).

L'analisi che Ronza dedica ai soldati si fonda sulla diversa incidenza personale che il servizio militare ha sugli studenti e i laureati e sui giovani con precedenti di lavoro. Per i primi il servizio è una «cesura — per nostra esperienza utilissima — tra l'esperienza studentesca e l'esperienza di lavoro»: essi si trovano «in un ambiente in cui si è di passaggio, e dove quindi i successi ma anche gli errori sono sperimentabili con conseguenze meno definitive di quel che sarebbero se commessi nella vita di lavoro»: anche se v'è il rischio che per i meno diligenti il servizio militare si aggiunga alla serie delle «distrazioni» che hanno fatto loro mancare il traguardo della laurea prima della scadenza del rinvio. Per costoro e per le loro famiglie «la condizione di mantenuto e, rispettivamente, l'onere di mantenimento non sono una novità ma semplicemente la continuazione di un fatto, accettato da almeno quattordici anni, che a causa del servizio militare si protrae di quindici mesi» (pp. 51-52).

Inevitabilmente maggiore, invece, il «sacrificio» che esso rappresenta per il lavoratore: una «brusca interruzione di un'attività professionale già avviata, nonché l'improvviso precipitare dalla condizione di membro attivo, e di compartecipe

alla produzione del reddito familiare, a quella di peso sul bilancio della famiglia stessa». Un disagio inevitabile, che forse in parte si attenuerebbe con l'anticipo della chiamata alle armi al 18° o 19° anno (pp. 52-53).

Ronza passa poi in rassegna le «inutili angherie legalizzate da eliminare al più presto». I «limiti di presidio» alla libera uscita, residuo di un'epoca in cui i soldati erano normalmente usati in ordine pubblico e dovevano tenersi pronti ad accorrere a uno squillo di tromba, mantenuti per una «concezione del soldato visto come un permanentemente irresponsabile bambino cresciuto che si deve tenere sott'occhio, che deve girare il meno possibile a fare guai» (p. 54). Il divieto di usare l'automobile in libera uscita o per i viaggi di andata e ritorno dai permessi, non previsto dal RDM ma ugualmente imposto, ufficialmente per proteggere l'incolumità dei soldati, ma più sostanzialmente per evitare di sottolineare le differenze sociali fra militari e talora nei confronti degli stessi SU (pp. 55-56). Ancora, la discriminazione sui treni, col divieto di usufruire dei rapidi, e neppure dei direttissimi se non per percorsi superiori ai 500 km., e l'obbligo (non sempre razionale) della via più breve: o quello, opposto, dei militari sardi di transitare esclusivamente da Civitavecchia, anche se risiedono a Porto Torres e sono in servizio a Genova o Torino (pp. 57-58). L'obbligo di indossare l'uniforme in ogni circostanza salvo che in licenza; la poca eleganza delle fogge «inglesi» indossate da italiani (aggravata dal divieto di farsi aggiustare la divisa e dal taglio antiquato di cappotti e pantaloni); l'obbligo di saluto ai superiori; anche questi sembravano a Ronza inutili anacronismi (pp. 58-61).

Ronza stigmatizza la «generale impreparazione» degli U e SU addetti al vettovagliamento, «i furti» dei disonesti, l'asserito «arcaismo delle norme e irrazionalità del regime alimentare programmato dal Servizio di Commissariato» («vitto appena sufficiente alla sussistenza ma non basta per sostenere l'attività fisica che al soldato si richiede»; «abbonda la pasta, abbonda il pane... e scarseggia tutto il resto») (pp. 61-67). Il soldo (158 lire) ha il valore di un assegno per le piccole spese e non certo di «rimunerazione», mentre il servizio militare, non

riconosciuto ai fini della pensione e dell'anzianità, risulta discriminante ai fini dell'occupazione. A commento del RDM del 1964 Ronza riferisce quello, sornione, di un comandante di gruppo d'artiglieria da montagna nel presentarlo agli Ufficiali: «una riforma simulata fatta per accontentare le tendenze democratiche delle correnti politiche» dominanti (p. 71). L'Autore ha infine parole molto dure per la «vita privilegiata degli imboscati» e per «gli attendenti» (aboliti nel 1965 per gli scapoli): tutti monopolizzatori delle licenze («ricompensa più grande del soldato... nulla ha tanto valore sotto le armi come il permesso di andarsene a casa qualche giorno»); centellinate a quanti fanno il militare sul serio, ma prodigalmente elargite a quanti possono procurarsele in cambio di piccoli favori e servizi gratuiti personali, mettendo magari a profitto i loro mestieri (pp. 72-76).

2. Dopo *Il servizio militare* (Claudiana, Torino, s.d., ma 1969) di C. Tron, è Angelo D'Orsi a dare una sistemazione teorica alla contestazione della «naja», cui dedica specificamente, nel 1971, il IV capitolo del saggio *La macchina militare* (Feltrinelli, Milano, pp. 157- 202). Un quarto del capitolo è occupato da una generica «psicologia della vita militare», fondata sul concetto di «istituzione totale» (derivato da *Asylums* di Erving Goffman) con l'aggiunta del paragone freudiano (1921) tra Chiesa ed esercito. L'assunto, aprioristico, è che l'addestramento mira alla «spersonalizzazione» della recluta: cambiamento «del nome e degli oggetti personali»; imposizione di una «regola... assurdamente estesa per ogni atto, per ogni gesto, per ogni movimento»; «continua umiliazione»; «umiliazioni e mortificazioni»; «violenta frustrazione»; «punizioni... sempre sproporzionate per eccesso al fatto che le provoca». Quattro, secondo Grossman, le «forme di adattamento» possibili (del resto abbastanza ovvie): «regressione» con perdita di interesse, «ricerca di uno spazio vitale» all'interno del sistema, «conversione all'istituzione», «decisa non-collaborazione». Seguono pagine sull'analogia tra caserma ed altre «istituzioni totali»: convento, manicomio, carcere; rintracciando nella letteratura

medico-militare la tendenza a considerare psicopatologiche le manifestazioni di insofferenza e disadattamento (pp. 162-163).

Laddove Ronza apprezzava i valori intrinseci nel servizio militare («esperienza di sacrificio, di vita collettiva, di gratuità, valori sportivi»: pp. 97-107), D'Orsi riprende da Tron la tesi che la pedagogia del servizio militare sia un'«antipedagogia». Non che condivida «le critiche di parte liberaleggiante e radicaleggiante» contro l'asserito ugualitarismo della naja, che sarebbe, per un marxista, «auspicabile»: ma la caserma non supera affatto l'individualismo, bensì produce un nuovo tipo di «individualismo antagonistico» (p. 167). Isolamento, antagonismo, spersonalizzazione, atomizzazione, divisione, repressione sessuale, spoliticizzazione, ideologizzazione: questi gli *arcana Imperii* del potere militare. Nel fenomeno del «nonnismo», tollerato, e perfino coltivato «con odioso paternalismo» dall'autorità militare come strumento di divisione e controllo della massa, «non c'è nulla di scherzoso o di amichevole»: il «cameratismo», che Guido Gozzini aveva definito «vuoto e scontato, forzato e avvilente» (p. 15), è solo «la maschera della parcellizzazione e dell'isolamento»; i rapporti di amicizia, «viziati dalla qualifica gerarchica», possono annodarsi «esclusivamente all'interno dei contingenti» (p. 169). In caserma si leggono solo fumetti, mancano i quotidiani, «parlar di donne è il solo argomento ammesso nei discorsi dei soldati, a fianco dello sport», la repressione sessuale genera la «fame di donne», il soldato «ben di rado può sottrarsi al quadrilatero masturbazione-omosessualità-astinenza-rapporto mercenario» (p. 173).

La caserma accomuna, certo, «di fronte alle fatiche, alle inutilità, alle assurdità, alle ingiustizie»; ma continua a discriminare, «sublima le differenze sociali di partenza... lo scontento seppur generale è diversificato... in una parola sola, anche la naja è *di classe*». L'autista, lo scritturale, il magazziniere, lo spaccista, in una parola l'«imboscato», ripete all'interno della caserma «la divisione del lavoro capitalistica che è in vigore nella società». Per lo studente, di estrazione borghese, la naja è in un certo senso più dura, perché maggiori sono i privilegi goduti in precedenza; ma gli è al tempo stesso più facile

superare l'isolamento dal mondo esterno grazie agli strumenti culturali e ai mezzi economici di cui dispone. Ma, qualunque sia il suo atteggiamento nei confronti dell'istituzione, il soldato «borghese» funziona «da tramite tra lo staff dirigente e la massa delle reclute, in un modo diverso ma ad un livello probabilmente più funzionale, dei sottufficiali» (pp. 179-182).

Penetrante la descrizione del rapporto psicologico tra la gerarchia militare e il soldato laureato degli anni Sessanta (quando era ancora un caso raro), ripresa da Gozzini (pp. 54-55): «gli Ufficiali diventano di colpo rispettosi e perfino untuosi verso chi ha una laurea. Lisciano te, soldatino semplice, dottore in qualche cosa, perché non hai fatto nulla per fare l'allievo ufficiale, perché hai sputato sulla loro carriera, perché non si sa mai cosa potrai diventare domani; con te diventano 'uomini di mondo', comprensivi e *à la page*, fanno di tutto per tirarti fuori le loro quattro idee invecchiate nelle caserme».

«Impedire il sorgere di contatti umani»: questo il fine che D'Orsi suppone nel reclutamento «nazionale» (con il 97% dei militari assegnato fuori del luogo di residenza), nell'obbligo dell'uniforme in libera uscita, nelle discriminazioni sui treni, perfino nel «servizio benessere», che giudica diretto a «organizzare a ciclo sempre più completo» la vita del soldato (p. 188). Una vita contrassegnata dalla «noia» e dall'«ozio» che seguono all'addestramento («al più sei mesi»), e resa pericolosa dalla «morte di naja» (incidenti) e «per naja» (suicidi).

3. Il 14 novembre 1972 la TV trasmise una puntata di «Sotto processo» dedicata a *Il servizio militare: obbligatorio o volontario?*: Paolo Malagoli intervistò alcuni soldati, ripresi di schiena, «con le stesse tecniche che si usano per i delitti di mafia, quando chi parla rischia la morte violenta». Fu quello l'esordio della TV sul tema del servizio militare. Fu anche l'occasione per un saggio dell'autore della trasmissione, Emilio Sanna, capo-servizio alla Sezione Scienza e Tecnica dei programmi culturali della TV (*Nostro padre l'esercito. La società della caserma*, Sugar, Milano, 1973).

Il saggio, un tipico libro-inchiesta che attinge largamente alla stampa quotidiana e settimanale di quegli anni, e alle tes-

timonianze di soldati di leva raccolte nelle interviste di Malagoli, è interessante soprattutto come documento di quel che un diligente giornalista televisivo riusciva a intendere di un dibattito per lui astruso e di una realtà a lui del tutto ignota a cui aveva occasionalmente dedicato la propria attenzione.

Esso è formato da 27 brevi «capitoli»: «Un bilancio fallimentare»; «Inefficienza perché», recitano eloquentemente i primi due, dove si accenna sommariamente al coevo dibattito sulle funzioni delle Forze Armate e il tipo di reclutamento. Nel terzo, Sanna contesta la tesi del servizio militare «scuola di vita», di recente riaffermata da ministri della Difesa (Tanassi e Gui), da Arturo Carlo Jemolo (il quale aveva scritto, su *La Stampa* del 20 dicembre 1967, di vedere nelle FF.AA. «una continuazione dell'Italia in cui sono nato e che mi è cara») e da Robi Ronza. «Il giudizio di Ronza — sostiene Sanna — è di tipo aristocratico-borghese. La vita militare è vista come occasione di *otium*, come una pausa di contemplazione». Naturale, aggiunge, che «i nostalgici del passato» apprezzino «una tipica istituzione arcaica, permeata da un'ideologia borghese vecchio stampo», come le Forze Armate. «Ma gli altri? Come giudicano la maggioranza dei giovani italiani le Forze Armate e i loro valori?» (p. 33).

Con grande sicurezza, Sanna informa i lettori che ancor oggi, come negli anni Venti, il reclutamento è «organizzato in modo da poter fare affidamento sui soldati per il mantenimento dell'ordine pubblico», e che in esso «si attua una discriminazione basata sul censo», attraverso l'istituto del ritardo universitario. La dispensa è «discrezionale»: ma Sanna pensa che ciò equivale ad «arbitraria», e di conseguenza spiega che «questa procedura dà luogo a discriminazioni e ad abusi», illustrando l'assunto con pseudoesempi tratti da episodi riferiti dalla stampa (pp. 35-43). Segue poi la serie delle testimonianze sul trauma dell'ingresso in caserma: anche Sanna, come D'Orsi, sottolinea la spersonalizzazione, la perdita di identità e di intimità, citando da *Asylums* di Goffman (pp. 45-50).

Il RDM e il CPMP privilegiano la posizione dei superiori rispetto agli inferiori (pp. 51-66), vietano i reclami collettivi

(pp. 129-139) e le pubbliche manifestazioni del pensiero (ad esempio, scrivere lettere ai giornali) (pp. 141-149): ma non determinano le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari, spesso irrogate per motivi «futili e imprevedibili» (pp. 67-73). Seguono i dati sui suicidi, veramente impressionanti: 498 in sei anni, con una media annua di 83... ma relativi al 1875-1880! (p. 76), e una critica, più informata di quella analoga già fatta da D'Orsi, delle letteratura psichiatrica militare (pp. 83-87).

Nei capitoli successivi Sanna descrive con le testimonianze degli intervistati la «giornata del soldato» e la «società della caserma»: caratterizzate rispettivamente dall'ozio (talora occupato da passatempi come lavori a maglia o a uncinetto, di pazienza, come la costruzione di un modellino di gondola, abbastanza diffusa) e dal «nonnismo», ma accomunate da una regressione infantile: fumetti, pornografia, queste le uniche «letture» tollerate. Nelle caserme scorre «un fiume di bestemmie», abbonda il turpiloquio, «soprattutto farsi i fatti propri», «qui non si fa politica». Condizioni igieniche precarie, mancanza di riscaldamento, vitto insufficiente, completano il quadro. Uniformità, isolamento, «logica dell'illogico», indottrinamento, «pedagogia militare» sono le condizioni del «lavaggio del cervello», dello sradicamento iniziale e del successivo consenso all'istituzione, fino all'«inglobamento totale», o a quel che Goffman definisce la «disculturazione». E tutto questo per un addestramento di facciata, in cui i soldati non imparano «quasi nulla».

4. Rodolfo Guiscardo, allora capitano in SPE, dedica *Forze Armate e democrazia* (De Donato, Bari, 1974) «ai cittadini in divisa, per tutto ciò che da essi h(a) imparato». Nel IV capitolo (pp. 111-158) riferisce l'«esperienza» da lui fatta presso la sua compagnia (del 3° f.cor. a Persano), tesa a verificare la possibilità di realizzare un nuovo stile di comando e un nuovo tipo di disciplina, ispirato all'ideologia nazional-popolare «progressista» che informa il pensiero e la cultura dell'Autore, ma con tratti ascetici e pedagogici che non sarebbero dispiaciuti ai gesuiti del Paraguay.

A tratti fa sorridere l'ingenuo tentativo di comandare una normale compagnia corazzata dell'Esercito italiano come se fosse una unità dell'ammirata *Nationale Volksarmee* o dell'*Ejército Rebelde*: istituendo (prima dei COBAR) «rappresentanti della base» elettivi, ribattezzando «eversione dell'ordine democratico» le trasgressioni disciplinari (pp. 116-117); sostituendo le relative punizioni con l'«autocritica» (pp. 120-21); improvvisando rastrellamenti notturni di «terroristi fascisti»; integrando l'addestramento con gruppi di studio in cui si svolgono «accanite discussioni» delle situazioni operative, per ricavarne addirittura suggerimenti di modifica della regolamentazione tattica in vigore (p. 125). Ma a tratti, la compagnia di Guiscardo ricorda la «scuola di Barbiana», così fiera dell'«umile Italia» che fu, così nobile nella sua inattualità; «l'autogestione» dei beni per il tempo libero (p. 120); le campagne per l'invero atroce «arredamento moderno» della sala convegno truppa («mobili verniciati in color aragosta e avorio, motivi ornamentali in plastica similegno... 'cascate' di fiori di carta», che, secondo l'Autore, dovrebbero «stroncare il gretto provincialismo mentale» dei più!) (p. 125), e di «mobilitazione culturale» (formazione di una biblioteca di compagnia e di gruppi di lettura in cui i soldati più istruiti debbono «socializzare» la loro cultura) (pp. 123-24). Senza contare il tentativo di «sfondare a sinistra», dicendo, a soldati chiamati a difendere un paese occidentale e capitalista, che l'esercito in cui servono difende l'Italia dalla «vera violenza... quella che deriva dal sottosviluppo, dalla fame, dall'arretratezza, dall'ingiustizia, dall'oppressione, dallo sfruttamento, soprattutto dalla tendenza cieca alla massimizzazione del profitto e dell'interesse personale... da rapporti sociali ed economici... pervasi da egoismo antiumano e da aberrante insensibilità verso... umanitarismo e solidarietà sociale» (p. 122).

La compagnia «campione» è composta da un centinaio di uomini, metà meridionali (un terzo campani), un quarto centro-settentrionali, un decimo sardi e siciliani: più di metà con istruzione elementare, solo nove diplomati (due soli studenti universitari): un quinto addetti all'edilizia, un sesto agricoltori

o occasionalmente impiegati in attività agricole, un decimo con esperienza di emigrazione all'estero e un sesto di emigrazione interna. Il loro comandante li classifica per estrazione sociale («un 60% di proletari, un 20% di sottoproletari e un 20% di piccolo-borghesi»), condizioni socioeconomiche familiari («veramente aberranti» in 8 casi, «gravi» in altri 17, «di media gravità» in 42), tendenza politica (15% radicaleggiante, 20% progressista, 40% moderato, 10% senza convinzioni politiche) (pp. 112-114).

L'esperimento comincia ponendo «al centro dell'interesse dell'intero gruppo» i problemi personali, che «in funzione della loro gravità» vengono «considerati prevalenti o meno rispetto all'attività collettiva e, in determinati casi, allo stesso addestramento» (p. 114). Non coartati nella loro personalità, rispettati, stimolati ad esprimere le proprie opinioni anche critiche, seguiti in caso di malattia, trattati con equità (licenze scrupolosamente uguali per tutti, ogni 60 giorni, compatibilmente col servizio; permessi domenicali ai meritevoli; riduzione al minimo delle «cariche speciali»); sottoposti a un controllo vicendevole sotto la sorveglianza del comandante, scomparsi spontaneamente «scherzi, vessazioni, maltrattamenti, violenze», i soldati fanno esperienza di democrazia, e quelli provenienti «da un ambiente ossessivo di miseria, sfruttamento e violenza» credono «finalmente di essere in un altro mondo, in un ambiente, cioè, più sereno, più giusto, più sociale, più rispettoso dei bisogni dei poveri, degli umili, dei diseredati»: così il servizio militare diviene «gradualmente una sorta di periodo di sperimentazione delle proprie capacità (pp. 115-116 e 119).

Ciò è premessa per una «sincera e costruttiva adesione» all'Esercito, per una «immedesimazione» al proprio reparto. «Attraverso una vera e propria rivolta delle coscienze — scrive Guiscardo — prendeva forma, fra i componenti del campione, l'esempio di un esercito di popolo. Quel reparto, quei mezzi erano il *loro* reparto, i *loro* mezzi... ecco perché pensavano di dover agire costruttivamente, di doversi sacrificare per quella specie di nuova famiglia che si era venuta formando: era giusto

che le varie esercitazioni finissero bene, era giusto incrementare l'addestramento» (p. 118).

Il gruppo che si occupa della biblioteca tiene un piccolo diario (15 registrazioni in sei mesi, riportate integralmente alle pp. 149-153). «Siamo partiti dalla caserma con circa 14.000 lire, siamo diretti verso la libreria... Siamo tornati da poco più di due ore, e tutti vengono a vedere i libri...», scrivono il 23 gennaio. Il 12 marzo tracciano classifiche: «il più richiesto è *Niente e così sia*, seguito a ruota da *Il Paradiso*, *Il muro* e *L'autobiografia di Malcom* (p. 151).

Guiscardo suggerisce ai soldati di riunirsi in gruppi di studio e di scrivere una serie di «relazioni», senza timori di punizioni o speranza di ricompense per i giudizi critici o positivi che vi esprimeranno. Alle pp. 129 e seguenti riporta, correggendone talora la forma, un'antologia di testimonianze. Vi si coglie anzitutto stupore per questa inattesa occasione di esprimere la propria opinione: rievocano l'arrivo in caserma, il contrasto tra le aspettative (talora positive) e la realtà: esprimono la coscienza di sperimentare una situazione eccezionale, del tutto diversa da quella degli altri reparti (la coesione del reparto si fonda *per differentiam* dal resto dell'Esercito e non sembra estendersi a quest'ultimo: uno che aveva pensato di fare l'obiettore di coscienza suggerisce di generalizzare l'esperimento). Smentendo l'apriorismo illuministico espresso da Sanna, tutti attribuiscono al servizio militare il valore di una esperienza soprattutto pedagogica: «la vera funzione del servizio militare», scrive uno di essi, «non (è) tanto per l'addestramento militare vero e proprio, quanto di un insieme di esperienze più o meno positive» (p. 140). Un altro asserisce però di aver «capito l'importanza delle mansioni che avrebbe la (sua) compagnia in caso di effettivo bisogno» (p. 142): e uno con «carica speciale» ricorda di aver chiesto e ottenuto di partecipare a due esercitazioni «proprio per imparare di più la funzione del militare in tutti i particolari... almeno posso dire che sono più completo» (p. 144).

Guiscardo riprende questi temi anche in *Programma per le Forze Armate* (Boccia, Salerno, 1977), soprattutto nei capitoli

I («democrazia centralizzata e nuovo metodo disciplinare»), III («costituzione e ideologia militare») e VI («regolamento di disciplina e stato giuridico del personale»). Questo secondo saggio, scritto alla viglia della riforma della disciplina militare e dell'istituzione della Rappresentanza militare (nella quale l'Autore sarà eletto), critica il «metodo burocratico» che concepisce la «democratizzazione» come una serie di «piccole o — peggio — grandi concessioni o riforme fra loro slegate» (p. 38), quasi un progressivo arretramento dell'autorità contestata verso una posizione di resistenza ad oltranza, e gli contrappone una visione di insieme della funzione sociale delle Forze Armate, unitaria, sì, ma largamente utopica e politicamente inattuale: egli sembra infatti attribuir loro il compito ineseguibile di controbilanciare e arrestare la tendenza della società italiana verso «la massimizzazione costante dell'utile, del profitto e dell'interesse egoistico» (p. 26).

Contrario all'attenuazione della disciplina (da riempire invece con nuovi contenuti) (p. 23), alla regionalizzazione del servizio militare (p. 90), al ritardo universitario (p. 86), all'incremento dei volontari (p. 87), alla sindacalizzazione (pp. 93 ss.), ad attribuire alle Forze Armate compiti impropri quali il concorso alla protezione civile e alla formazione ed elevazione professionale dei lavoratori (p. 87), alle false aperture alla società civile (come la visita alle caserme il 4 novembre e le cerimonie dei giuramenti: p. 101), Guiscardo auspica invece maggiori esenzioni per gli emigrati (p. 88), la graduale estensione dell'obbligo del servizio militare alle donne (pp. 89-90), il riconoscimento del servizio militare quale titolo preferenziale, a parità di merito, per i concorsi pubblici (p. 89).

La scala di valori sulla quale Guiscardo misura la democratizzazione è politicamente inattuale perché nasce da una esperienza diretta della vita di caserma, da una visione «dal basso», nei cui confronti classe politica, mass media, gruppi istituzionali e di interesse non possono che essere sordi e indifferenti.

5. *Dentro i muri della Patria* (Gammalibri, Milano 1977), reca come sottotitolo «il personale-politico di alcuni giovani in

servizio militare», e riunisce in un'ottantina di pagine le testimonianze di otto giovani, indicati col solo nome di battesimo: sette milanesi dai 19 ai 24 anni (due impiegati, un operaio, un disoccupato, tre studenti: di questi ultimi, uno cattolico di base e uno omosessuale passivo) un fiorentino di 27, laureato e impiegato: tutti rigorosamente «compagni in divisa».

Le testimonianze sono guidate da un questionario: vita anteatta, giudizio sul servizio militare, impegno politico e sociale in caserma, rapporti coi civili, sessualità, rapporti interpersonali, aspettative per il ritorno a casa.

«Speriamo che un anno di caserma ti insegni un maggior rispetto per i superiori e ti abitui ad una sana disciplina»: questo il 'viatico' che uno degli impiegati riceve dal datore di lavoro (p. 13). L'operaio, meno garantito o più fatalista, si fa licenziare dopo quattro anni, con un pretesto, in previsione della sua chiamata alle armi: il padrone non vuole dovergli conservare il posto, e a lui, «sinceramente», non dispiace molto (p. 25). Per il laureato sessantottino e narcisista, la cartolina-precetto è una liberazione dai sensi di colpa per la bassa origine sociale: immagina «un anno senza l'obbligo di pensare», ha «voglia di far(si) comandare», forse si divertirà «a incrinare le certezze degli altri» (p. 34). In caserma l'altro impiegato sta meglio: si sente soffocare dal ricordo angosciante della «routine piccolo-borghese», dallo «squallore del papà e della mamma», dalla «ricerca semifrenetica di una donna» per soddisfare «il pipino» (pp. 71-72). L'omosessuale è colto dalla chiamata proprio quando è riuscito «a distruggere in (sé) la donna oggetto», a «sentirsi donna» smettendo «di essere razionale» e abbandonandosi all'istinto (p. 82). Il disoccupato, invece, non ha ancora smaltito «la crisi del dopo elezioni» (è uno «di quelli che pensava quasi certo il governo delle Sinistre») (p. 90). Il cattolico di base (una esperienza di volontariato con la «Croce verde») rinuncia al rinvio «per affrontare una buona volta il problema e cominciare a gestire da (sé) la (sua) vita dopo» (p. 58).

Il servizio militare? Gli impiegati: «una violenta e prolungatissima sofferenza psicofisica, una incredibile violenza» (p. 14); «è un'altra violenza delle tante, l'ennesima violenza che

questa società di merda mi riserva» (gli vengono in mente le «suore aguzzine» dell'asilo: pisciava a letto) (p. 72). L'operaio: «una grandissima perdita di tempo e la privazione quasi completa della libertà umana... gentaglia... con le sue divise e i suoi gradi e le sue manie militaresche... cazzate che fanno e dicono... cazzate assurde che ci obbligano a fare» (p. 27). Lo studente di scienze politiche: «assurdità... sequestrati per un anno a fare 'addestramenti' che non addestrano a un bel niente... scopa, straccio, spazzolone» (pp. 53-54). L'omosessuale: «Nazione, difesa dei confini, ubbidienza, tutti concetti che non capisco, che non mi sfiorano neppure. È una gigantesca scuola dove le materie insegnate si chiamano obbedienza, servilismo, qualunquismo, fascismo, militarismo, violenza. Non a caso il soldato in congedo si butta alla ricerca dell'impiego, di un lavoro, di una casa, di una moglie, di un po' di figli» (p. 83). Il disoccupato: «qui dentro non c'è posto né per il cervello, né per i pensieri, né per i sentimenti. Un'analisi più approfondita e meditata del servizio militare non la riesc(e) ancora a fare, ne dev(e) ancora vivere parecchio. Resta la sensazione della violenza subita... per essere stato preso e sbattuto in questa caserma di confine, espropriato... della voglia di vivere» (p. 90).

Il cattolico impegnato cerca di non autocompiangersi, ma lo colpisce «la violenza dell'istituzione che dal primo giorno (lo) ha spersonalizzato, impedito di decidere di (se) stesso o di fare il benché minimo programma, abituato a vivere alla giornata, dentro certi schemi e nel modo più schifosamente individualista... E la cosa più incredibile è che il meccanismo funziona perfettamente: tutti da soli a piangersi addosso e a cercare di fregarsi l'un l'altro. Nessuno che accetta quelle cazzate di ideologia fascisto-qualunquista, ma tutti che ci si adegua per non avere fastidi, per quieto vivere» (pp. 58-59).

Il laureato constata che nessuno si accorge abbastanza di lui, è punito come tutti gli altri quando è trovato seduto in panchina senza basco, e conclude: «tutta una messa in scena, una farsa inutile, assurda» (se non può esserne il protagonista). Ma ci prova: «ho imparato a bluffare, a far finta di essere d'ac-

cordo, a giocare anch'io, a ridicolizzarmi»: «spesso (si è) sentito come loro, di merda» (pp. 35-36).

Ovviamente è il più esigente. La caserma, nel Nord-Est, è «vecchia, umida, decadente»: «pessime» le condizioni igieniche: per fortuna, tra i commilitoni, molti laureati, il 40% diplomati. Passa l'inverno in caserma, con gli amici (fra loro, anche «qualche democristiano convinto»), scrive favole: ma con lui «tutti diventano stronzi, intrattabili, dai cucinieri agli spaccisti» che non gli danno il «pasto in bianco», agli altri commensali che gli versano il sale nel vino e gli buttano le molliche nella minestra. E poi tutti diventano «bestiali. Scorreggiare, fare i rutti più fragorosi possibili, il momento preferito e più spontaneo di comunicazione» (pp. 47-48). L'operaio è più laconico e meno schizzinoso: «dopo la prima paranoia» non ha più pensato al fatto di trovarsi lontano da casa. In caserma si parla «di donne, di calcio, di lavoro; e della merda in cui ci si trova... attenti a non sputtanarci con i superiori». Ma ci tiene a far sapere che, una volta, un discorso «serio» l'ha fatto, era contro «la piaga dell'eroina» (prima ha detto che da borghese si faceva gli «spinelli») (pp. 28-29).

Le amicizie vere — dicono tutti — si fanno al CAR (pp. 44; 55; 87), quando si è tutti accomunati dalla stessa condizione di recluta e si è lontani da casa: poi — osserva il cattolico — la caserma «operativa» divide, perché si hanno rapporti con il diretto superiore e «si comincia a mercanteggiare con lui il proprio lavoro in permessi e licenze». Si può essere «gratificati» dagli «sfoghi» che ogni tanto un altro ascolta, ma si resta sempre «spersonalizzati e individualisti» (pp. 60-61; 66-67). Anche il disoccupato osserva che «i rapporti interpersonali sono basati non sull'individualità, ma sull'individualismo». E aggiunge: «qui dilaga la droga» (p. 92). Destinato a due passi da Milano, uno degli studenti cessa i rapporti con i commilitoni, rientra nel suo solito «giro» (p. 54). Uno degli impiegati invece di amici ne trova addirittura due, ma anche «l'incubo dei cessi, sempre laidi, sempre pieni di 'sorprese': dallo sperma fresco che cola dal muro, alla merda sparsa un po' dappertutto, alle pozze di piscio». Una volta — dice — «ci (ha) trovato dentro

un soldato con i polsi tagliuzzati; era seduto in terra, e il sangue gocciolava e si mischiava con l'urina» (p. 75). Sarà vero?

L'altro ricorda l'ultimo giorno del CAR, quando ha salutato gli amici destinati ad altri reggimenti: «lacrime, abbracci, baci, addirittura carezze, una grandissima tristezza» (p. 15). Al reggimento, lo colpisce la «tristezza» sul volto dei congedanti: sarà perché lasciano gli amici? la proverà anche lui? (p. 21). Sì, è triste, «fa paura» lasciare gli amici della naja (pp. 50; 79), ma si sa che non si cercheranno più, «ognuno ha i suoi casini» (p. 67): in realtà la caserma protegge dalla responsabilità, il futuro «preoccupa», «fa paura», «molta paura». Malgrado qualche buon proposito di maggior impegno sociale e politico, malgrado i «progetti», tutti preferiscono non pensarci, dubitano di se stessi, del proprio equilibrio, del proprio corpo, non si sentono «fatti uomini», maturati (pp. 22; 29; 50-51; 56; 69; 79; 93). Nasce di qui la sensazione «di un anno inutile, buttato via» (p. 69).

L'operaio dice che il «nonnismo» è «proprio finito e sorpassato» (p. 29): uno degli impiegati conferma («è del tutto scomparso»), ma circoscrive l'osservazione alla sua caserma, e ne attribuisce il merito alla lotta degli scaglioni precedenti: si dice convinto che gli ufficiali invece lo favorissero per dividere i soldati (pp. 20-21). Era la cosa che «temeva di più» il laureato, ne aveva «terrore», però «le cose non sono andate troppo male», gli «scherzi pesanti come i 'gavettoni', i 'cuccù', gli 'sbrandamenti', la soggezione che il 'microbo' deve alla 'vecchia', sono una tradizione talmente consolidata da diventare folklore, spesso incoraggiata dagli stessi comandanti di compagnia» (p. 47). Sono le «ultime scintille di quella sana, autentica e maschia tradizione militare che va scomparendo», dice deluso un ufficiale (p. 61).

Qualcuno tenta di fare agitazione politica in caserma: si «volantina» e «attacchina», ma si può farlo solo al CAR (pp. 14; 27). Al reggimento è quasi impossibile, e nessuno si sente «di fare l'eroe». Cosa fanno le Sinistre, si chiede uno degli impiegati, «che stiano aspettando la nascita di un''Autonomia' militare, per decidersi ad affrontare la questione?» (p. 14). «Chi cazzo me lo fa fare di lottare e rischiare per tutti quelli lì

che se ne fregano», è la rapida conclusione dell'operaio (p. 27). In caserma i compagni si ritrovano semplicemente «per stare insieme» (p. 83).

Il più integrato, in caserma, nella città di destinazione, nell'azione politica, è ovviamente il laureato. Il comandante dovrebbe essere l'avversario: invece lo scopre «premuroso» anche se «assillante». È imbarazzato: non può certo dirne bene, in un libro che dipinge la caserma come una bolgia infernale; allora fa il lezioso, dedicandogli un giudizio idiota da salotto «sinistrese»: «la persona più assurda e controversa che abbia mai conosciuto». È «grazie alla (sua) disponibilità» che si riapre il centro di lettura, chiuso da anni, e si rimette in funzione la sala cinema. E lui finalmente trova lo spazio che cercava, fa acquistare «qualche centinaio di nuovi libri abbastanza decenti» più l'abbonamento a tre riviste e a un quotidiano (un bel contrasto con la bibliotechina da 14 mila lire dei soldatini di Guiscardo...); presso una radio libera, a spese del comando, registra cassette musicali di sua scelta, sceglie «con buona autonomia un cartellone di films da proiettare un paio di volte la settimana», adatta una sala per hobby, pittura e scultura in particolare. Naturalmente, informa, il cinema serve da copertura al «Coordinamento (clandestino) dei soldati democratici». Ma si prende uno spaghetto ogni volta che entra il comandante, e soprattutto quando è «esplicitamente minacciato di denuncia al tribunale militare». E poi, quelle riunioni inconcludenti... tutti si stancano, lui è «il più stanco di tutti». Lo consola «il coro di canzoni di lotta che si leva quasi quotidianamente di sotto le docce, come un vero e proprio atto di purificazione». «Già da tempo — spiega garrulo — non crede più nella militanza politica fine a se stessa»: tra i propositi del «dopo naja» c'è ancora l'impegno in attività politiche, ma ha cominciato a frequentare democristiani convinti, ufficiali, perfino: «credo di non essere più tanto d'accordo col Partito comunista». Ne sta facendo di strada, il «figlio unico di contadini poveri». Per intanto, fa «il turista» in città. Poi, nella tarda primavera, conosce dei «compagni simpaticissimi», e ha risolto: tutte le sere si piazza «a

casa di Gioia a suonare la chitarra, a mangiare, parlare, farsi le carezze» (pp. 37-42, 50).

Gli altri non hanno fortuna. «Praticamente inesistenti» i rapporti con la gente fuori della caserma, nel migliore dei casi si è considerati «parte integrante dell'urbanistica cittadina»: nulla di diverso, siamo giusti, dal natio quartiere di Milano, se non che ora «la nostra divisa crea un alibi alla gente» (pp. 16-17). L'operaio ha avuto un alterco con gente che sfotteva, «parlare con le ragazze era quasi proibito sia per noi che per le ragazze». Ma, aggiunge beffardo, i baristi, i padroni d'osteria, i negozianti rapinatori, quelli no, sono «di una cordialità incredibile... sempre premurosi» (p. 27). C'è chi ci casca: l'impiegato che trova suicidi nel cesso apprezza «una ragazza molto gaia e simpatica che lavora al bar del porto». E poi, anche se non lo sa, l'aria di mare gli cura la nevrosi («Questa cittadina di mare mi piace... non so perché, ma ci sto bene») (p. 75). Il cattolico è acculturato: spiega che c'è il reclutamento nazionale perché un tempo i soldati servivano per l'ordine pubblico e bisognava creare la «frattura con la popolazione civile»: così razionalizza i «ritrovi-ghetto per soldati» delle «città militarizzate» dalle «vie... incomprensibili e ostili» (p. 63).

All'inizio, in caserma, cade lo stimolo sessuale (pp. 18; 55; 77; 91). Chi ha la ragazza vicino è tranquillo (pp. 55): chi ce l'ha lontano, aspetta la licenza e accarezza l'idea del matrimonio (pp. 28; 43-44). L'operaio è piantato durante una licenza, ma se ne trova un'altra e amen (p. 28). L'impiegato nevrotico trova finalmente la ragazza poco prima di partire, e gli «stava pure bene come tipo», ma lei lo pianta al 65° giorno di naja: lui giura che non gliene frega niente (p. 72)». Il laureato è l'unico a ricevere una visita di «Claudia». È magnanimo: lei dovrebbe trovarsi un altro — confida a un commilitone — non è giusto che lo aspetti come una monaca di clausura. Stia tranquillo, non aveva quella vocazione. Le corna però gliele ha fatte «con un (loro) comune amico» (pp. 44-45).

Tutti (tranne l'operaio) stigmatizzano virtuosamente i «discorsi assurdi, conditi di goliardia e di maschilismo della peggior specie», il «linguaggio da caserma», il «maschismo», «la

donna vista solo come fessura da sbattere», la «donna oggetto», l'«antifemminismo», la «fallocrazia», il «mito della virilità», la «sessuomania maschista», il «fascismo sessuale». Si scandalizzano che non lo facciano «solo i marescialli» (anche se sono in particolare «i sottufficiali di carriera»), ma pure i soldati che votano PCI (pp. 19; 45; 55; 76; 86-87; 92). Il cattolico non ha la ragazza, a sentire le millanterie degli altri è «portato a vergognarsi delle proprie esperienze sessuali più basate sull'aspetto sentimentale e sul coinvolgimento emotivo del rapporto». Alla fine si sorprende «a guardare le donne per le strade con una violenza» insospettata (p. 65).

L'impiegato nevrotico confessa la propria sessualità di per sé inappagata. Gli danno fastidio «i continui palpeggiamenti finto-scherzosi, o le parodie verbali dei cosiddetti 'finocchi'... cavallo di battaglia di tre quarti del reggimento». In caserma — dice — «c'è un omosessuale dichiarato... e moltissimi (non solo fra i soldati) sono quelli che hanno avuto con lui rapporti sessuali più o meno completi», giustificandosi al solito modo («io ho fatto il maschio, questo è chiaro... non sono mica una checca») (p. 77). L'omosessuale fa amicizia al CAR, comincia a venirgli «una grande voglia di andare oltre lo scambio verbale», ma poi la sorte li divide, e lui va «in letargo» (pp. 86-87). Il laureato indugia lo sguardo «sulle lotte, gli avvinghiamenti» tra militari: col gruppo dei «compagni» riesce «a parlare di omosessualità, delle (loro) fantasie, dei (loro) desideri, ma in quanto a metterli in pratica, nemmeno a pensarci, (lì) dentro»... (p. 46).

Prima o poi, in caserma finiscono tutti per masturbarsi, talora spudoratamente, in branda, aiutando la fantasia col giornaletto porno (pp. 19; 75). Uno degli impiegati, fortunato con le donne, apprezza l'«autoerotismo» come «un modo fra i più belli di vivere la propria sessualità». Ma non ce la fa a masturbarsi al cesso, «castrato» dallo «squallore del posto», dalla «condizione psicologica». L'ha fatto durante il turno di guardia, pensando «ai prigionieri dei regimi fascisti che si masturbavano fino allo svenimento per meglio sopportare le torture degli aguzzini» (pp. 18-20). Anche per il laureato «la sega più

liberatoria» è quella durante il turno di guardia: al cesso o in branda («quando spengono le luci, nel massimo silenzio per non disturbare quello che dorme sotto»), invece «è difficile, hai sempre paura che qualcuno ti senta». Anche lui si aiuta coi fumetti, di cui si confessa «divoratore eccezionale» pur riconoscendoli «di uno squallore sbalorditivo» (p. 45).

6. La Conferenza Nazionale sulle Infrastrutture Militari del 10-11 novembre 1986, è l'occasione di un «contributo di ricerca» del colonnello Luciano Bacchini sull'*Interazione dell'ambiente fisico con taluni aspetti sociali e psicologici della vita militare*, un opuscolo di 28 pagine (Stilgrafica).

Lo studio riflette «una ricerca effettuata (nel 1981-83) su un campione di 90 persone, rappresentativo della popolazione di un battaglione di fanteria», metà con e metà senza precedenti di lavoro. I singoli scaglioni mensili sono tutti rappresentati (in proporzioni comprese fra il 5 e il 12 per cento). Gli «anziani» (da 23 a 29 anni) sono 16. Quindici risiedono in zone limitrofe alla sede, 32 sono meridionali, 21 siciliani, 4 sardi, 16 del Centro, 2 del Nord. Cinque sono laureati, 32 diplomati, 40 hanno la licenza media e 13 quella elementare: 29 sono graduati (tra cui 7 caporalmaggiori). Sessantadue svolgono incarichi «esclusivamente militari», 3 «a contenuto tecnico», 12 «utili nella vita civile», 13 «legati a precedenti di mestiere».

Sottoposti al test sociometrico CID, per evidenziare «il modo con il quale il soggetto si proietta nel sociale delimitando lo spazio tra sé e gli altri» (p. 6), 71 risultano collocarsi nei valori medi: 6 e 10 tendono, invece, rispettivamente, «ad avvicinare e ad allontanare con valori estremi i propri commilitoni». Il valore medio (15.16) dello scarto quadratico «evidenzia» (però) un elevato tono di dispersione; i soggetti, cioè, non avvicinano o allontanano i compagni in maniera sistematica, ma operano significative differenziazioni». Oltre i due terzi sembrano avere solo «rapporti preferenziali». Ciò indica «che non è vero che non esiste, nell'ambito del reparto, una struttura sociale labile, bensì esistono tante strutture sociali individuali». La conseguenza è che solo un quinto ha rapporti «socialmente positivi»

e metà «è da considerarsi non integrato socialmente nello specifico contesto ambientale».

Le distanze sono accresciute da fattori organizzativi: continuo avvicendamento dei contingenti, non corrispondenza tra la composizione delle squadre e le aggregazioni determinate dalla vita di caserma (varie attività giornaliere, assegnazione delle brande in camerata), formazione di «gruppi etnici» e «di amicizia» al di fuori dei reparti organici, mancata definizione, nell'ambito della struttura formale, dei compiti individuali in una gamma di attività collaterali a quella addestrativa (p. 7).

Incidono anche gli incarichi, il titolo di studio, l'età, la residenza, i precedenti di lavoro, la permanenza al reparto, il grado. L'integrazione sociale è minima tra quelli con incarico legato a precedenti di lavoro, con licenza elementare e media (si sentono a disagio nei confronti di diplomati e laureati, anche se questi sono disponibili), tra i più giovani, tra gli ultimi arrivati, tra quelli che risedono vicino alla caserma. I graduati hanno ascendente, tendono ad avvicinare e ad essere avvicinati. Più elevati sono titolo di studio, età, permanenza al reparto, contenuto «militare» dell'incarico, lontananza da casa, tanto maggiore è invece l'integrazione. Anche chi non ha precedenti di lavoro tende ad essere più facilmente avvicinato (pp. 9-10).

Un altro test invitava i soggetti a disegnare la mappa della caserma, per verificare la conoscenza, la familiarità e l'idea che ne avevano. Il 15% ha rappresentato la recinzione in modo totale: il 45% coincidente coi margini del foglio: molti hanno disegnato altane, garitte, corpo di guardia, Ufficiale di picchetto, cancello, portone, siepi. Gli edifici, maggiormente inseriti nei disegni sono gli alloggi (82%), lo spaccio (73%), il refettorio (72%), la palestra (64%) e l'infermeria (63%). Lo spaccio è riportato ingrandito circa 6 volte, il Comando 5, il corpo di guardia 4, il refettorio e la palestra 3, l'infermeria 2. Gli alloggi sono riportati nella stessa scala, ma solo perché ciascuno ha in mente i propri e non quelli degli altri. «La rappresentazione di scritte (72%), numeri (52%) e simboli (13%) è da vedere come il tentativo di sintesi e ricomposizione di parti che sono percepite come slegate... la caserma è vista non come una struttura

familiare ai soggetti, ma con un certo grado di estraneità... la recinzione non è tanto sentita come esigenza di difesa della comunità, quanto piuttosto quale esclusiva esigenza dell'autorità... la caserma è riprodotta... solo attraverso quei pochi elementi che assumono uno specifico significato 'emotivo'; ciò è tipico di un atteggiamento infantile» (p. 20). Gli «itinerari» suggeriti a un ipotetico visitatore esterno per raggiungere il posto-letto del soggetto, abbondano di descrizioni, scritte, simboli e numeri, «nell'inconscio timore che (esso), inserito in un ambiente uniforme, incontri delle difficoltà» a ritrovarlo (p. 21). È la «camerata», più che il posto-letto, lo spazio che il soldato percepisce come «privato».

Debbono disegnare anche la «caserma ideale». I quattro quinti cominciano dalla recinzione, come fondante delimitazione dello spazio. Il 30% la disegna rettangolare, il 12% circolare. Un 15% decentra i servizi igienico- sanitari rispetto agli alloggiamenti, solo il 13% auspica una soluzione innovativa degli alloggi (tipo celluela abitativa), e il 10% la modifica dei refettori sul modello ristorante. Uno solo riporta la cappella, undici la bandiera, dieci il cortile, venti la mensa e il circolo Ufficiali, dieci quelli dei SU. La necessità dell'area logistica e del comando è percepita da oltre la metà: il 49% rappresenta il campo di calcio, il 40% la palestra, il 31% la piscina, il 5% il campo di basket, il 73% lo spaccio e altrettanti il cinema-teatro, l'11% la discoteca, il 12% le sale giochi, l'8% la biblioteca, il 5% la sala lettura, il 3% la sala ricezione famiglie, il 2% la lavanderia: uno solo la scuola (pp. 21-22).

L'ultimo test invitava i soggetti a scegliere (assegnando un punteggio da 1 a 8), fra i cento aggettivi della scala di Mehrabian e Russell, quelli maggioramente corrispondenti al proprio giudizio sull'ambiente militare. Il risultato è: il 5% (costituito da soggetti «motivati» per fattori culturali personali) valuta positivamente l'ambiente militare: poco più del 20% «accetta l'ambiente con sufficienza»: il 45% «lo giudica negativo ma con un atteggiamento tale da far presumere una possibile revisione in senso positivo»: il 30% (costituito da soggetti «forte-

mente demotivati») «è ancorato su posizioni di critica decisamente negativa» (p. 13).

Bacchini raggruppa in due grandi categorie i motivi che sono all'origine dei giudizi negativi: carattere «non stimolante» dell'ambiente militare, e «rifiuto dell'autorità» scambiata per «autoritarismo» (prevalentemente derivante da atteggiamenti culturali dell'individuo formati in epoca antecedente alla chiamata alle armi, come effetto del modo in cui i mezzi di informazione di massa, facendo da cassa di risonanza alle lamentele e alle denunce dei pochi, presenta la pretesa «sub-cultura» militare) (p. 16).

Anche se Bacchini non lo dice, deriva da questa osservazione la conseguenza che gli sforzi tesi a migliorare la qualità di vita all'interno delle caserme hanno una incidenza molto relativa sull'accrescimento del livello di consenso al servizio militare obbligatorio e all'istituzione militare. Il fattore veramente determinante è il giudizio pubblico, indotto e governato dai media. Se è «arcigno» e prevenuto (come indubbiamente è in Italia nei confronti delle Forze Armate e soprattutto del servizio militare obbligatorio dipinto a fosche tinte)[68], difficilmente le cose potrebbero cambiare di molto, anche attuando le pur indispensabili riforme (alcune delle quali dovrebbero consistere nella pura e semplice abrogazione delle non poche misure demagogiche e barocche decise negli anni Settanta e Ottanta). Si potrebbe provarlo «a contrario» con l'esempio della Polizia di Stato, il cui fascino, testimoniato dalle 200 mila domande di arruolamento, particolarmente elevate tra le ragazze, contrasta vistosamente col discredito (altrettanto pregiudiziale, arbitrario e disinformato) in cui era tenuta negli anni Sessanta. Questa svolta coincide meno con la riforma «corporativa» del 1981 che con il mutato atteggiamento dei sindacati, dei partiti di sinistra e dei media (dai telegiornali ai telefilm), nei confronti di una istituzione che ancor oggi gode presso la classe politica della rendita di posizione degli «anni di piombo».

7. La Lega per l'Abrogazione del Servizio Militare (LASM), fondata a Roma il 19 ottobre 1986, fra gli altri, da Franco

Roccella (presidente) e Aldo Giannuli (coordinatore), cui aderiscono a titolo individuale parlamentari «verdi», socialisti, comunisti e sardisti, pubblica nel dicembre 1989 *L'ultima corvé* (sic). *Il servizio militare in Italia* (Edizioni Associate, Roma).

Il saggio (che reca la mano di Giannuli) si propone di superare i limiti «descrittivi» delle inchieste giornalistiche, dedicate esclusivamente alle condizioni dei soldati di leva, nonché di verificare, «dati alla mano», la fondatezza «di consolidati luoghi comuni» sugli eserciti professionali (tendenze pretoriane, carattere maggiormente aggressivo, costo proibitivo, minore affidabilità difensiva) (p. 9). Diretto soprattutto a rimuovere la «pregiudiziale comunista» contro l'esercito professionale, il saggio esce tardivamente, sfondando porte ormai già bello che aperte in casa comunista, finendo, contro le intenzioni, a fare al più da controcanto alla proposta Pecchioli, vecchia ormai di un anno.

Non ci occupiamo qui delle pagine dedicate agli aspetti tecnici e politici, e agli interessanti confronti internazionali (meritano di essere lette, per il taglio non scontato delle argomentazioni, che sono peraltro, né potrebbe essere altrimenti, quelle ormai «canoniche»), bensì soltanto della tesi di fondo, esposta nel capitolo IV («la funzione sociale della coscrizione», pp. 139-153) e nelle «conclusioni» (pp. 155-183).

Sgombrato il campo dalla serie di «giustificazioni» abitualmente usate del servizio militare obbligatorio, la cui «funzione reale... il più delle volte è solo quella di alzare una fitta cortina fumogena dietro cui si nascondono i reali termini politici della questione» (p. 139), Giannuli cerca di ricavare dall'analisi della struttura militare (inclusiva anche delle Forze dell'ordine) quella che egli ritiene la reale funzione sociale della coscrizione.

Anzitutto quest'ultima fa da «ripetitore» delle disuguaglianze sociali (discriminazione di classe, di minoranze politiche, etniche, religiose, sanitarie, sessuali, delle donne: e non sempre l'esenzione è «vantaggiosa», perché possono conseguirne limitazioni di diritti o schedature indirette, ad esempio per omosessuali, tossicodipendenti ecc.) (pp. 140-141).

In secondo luogo, la coscrizione costituisce un meccanismo di controllo sociale: uso della cartolina-precetto come «deterrente», «area di parcheggio» aggiuntiva all'università di massa (e ad essa coordinata attraverso il meccanismo del ritardo per motivi di studio) per giovani in cerca di prima occupazione, massa di riserva per funzioni di protezione civile e di ordine pubblico (pp. 141-145).

Seguono le «funzioni economiche»: oltre ad occultare una buona fetta della disoccupazione giovanile, la maggiore numerosità dell'esercito di leva incide sulla composizione di quella parte non indifferente della spesa pubblica che è costituita dal bilancio della difesa, e consente manovre congiunturali («tagli» alla forza bilanciata) che sarebbero molto più difficili con un esercito professionale. Essa è dunque «la condizione ideale per attuare forme di keynesismo militare» (pp. 146-147).

L'ultima funzione è quella di dare un'ulteriore opportunità al «clientelismo» politico (raccomandazioni per ottenere esoneri, avvicinamenti, licenze, congedi anticipati) e alla vera e propria corruzione (pp. 152-153).

Tutto ciò, osserva opportunamente Giannuli, vale non solo per il servizio militare, bensì anche per il servizio civile, sia quello sostitutivo per gli obiettori di coscienza o sedicenti tali (dove clientelismo e corruzione si manifestano anche in proporzioni maggiori), sia, a maggior ragione, quello «nazionale» di cui si ventila l'istituzione. Per «paradossale» che possa sembrare, il «compromesso» sull'o.d.c. ha fatto sì che «oggi il ruolo di maggior spicco nel legittimare e perpetuare la leva è svolto proprio da alcuni settori pacifisti e di sinistra» (pp. 158-159).

Nel confronto, «bisogna onestamente riconoscere che la posizione dei militari ha una sua dignità, maggiore per certi versi di quella dei settori pacifisti e di sinistra», in quanto essi collegano il mantenimento dell'obbligo con le necessità difensive del paese (p. 158). O si riconoscono, e allora si mantiene la leva, o si negano, e allora «non si comprende in nome di cosa» si potrebbe imporre ai cittadini l'obbligo del servizio civile, che non trova del resto alcun fondamento costituzionale (p. 162).

Immagini del servizio militare obbligatorio: letteratura, fotografia, cinema, televisione, fumetti

Il tema che affrontiamo in questo paragrafo è molto poco studiato in Italia. Abbondano le pur utilissime e basilari raccolte di materiale iconografico (uniformologia, erinnofilia, modellistica, filatelia, cartoline e quant'altro può essere fatto rientrate fra i cosiddetti «militaria»), e, da qualche tempo, cominciano anche quelle di materiale fotografico e cinematografico: però mancano quasi completamente tentativi di interpretazione e di analisi. L'unico esempio è forse il saggio di Giovanni Floris su *L'Esercito italiano nell'arte* (USSME, Roma, 1981). Sembra che all'Autore, ora scomparso, fosse stato commissionato anche un analogo volume sulla cinematografia. Ma i risultati del volume pubblicato (dove, tanto per dare un'idea, non si fa cenno di un Autore del calibro di Paolo Caccia Dominioni, al quale invece la Rivista Militare ha invece opportunamente dedicato un magnifico volume nel 1988), sembrano particolarmente modesti.

La maggior parte degli sforzi e dei tentativi che si sono fatti in questo settore vertono comunque quasi esclusivamente sulle imprese belliche, dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale e alla Guerra di Liberazione, oppure su epiche di Arma (particolarmente Carabinieri e Aeronautica). Praticamente nulla esiste riguardo all'immagine del servizio militare obbligatorio in Italia.

Eppure il tema è presente, sia come oggetto di specifica trattazione, sia, più spesso, come «ambientazione», «sfondo», «colore» o «pretesto», in una parte non indifferente della produzione letteraria e cinematografica nazionale. Naturalmente esso si rintraccia più frequentemente nelle opere che hanno per tema principale la guerra e l'epopea nazionale, o anche la figura storica e popolare del soldato italiano, che è appunto quella del soldato di leva, più spesso del richiamato e dell'Ufficiale di complemento, non certo il militare di carriera (come, almeno nell'immagine letteraria e cinematografica, protagoni-

sti dell'università e della scuola sono non a torto gli studenti, non certo gli irrappresentabili professori).

Occorrerebbe un lungo e meditato lavoro di ricerca e di interpretazione su questo tema, e probabilmente il contributo di molteplici e svariate sensibilità e competenze disciplinari: solo da qui potrebbe giungere un contributo all'intelligenza degli aspetti forse più essenziali dell'istituto della coscrizione obbligatoria, delle strutture psicologiche profonde che, dopo cinque secoli, l'hanno, con buona pace dei «modernisti», tenacemente radicato nella società italiana e da cui nasce la sua sorprendente adattabilità al divenire.

Qui ci limiteremo, senz'alcuna pretesa di esaustività o approfondimento, a riunire solo qualche segnalazione di opere letterarie, fotografiche e cinematografiche che hanno per specifico oggetto o specifica ambientazione il servizio militare obbligatorio nel dopoguerra, prescindendo dal loro valore artistico e attrribuendo loro semplicemente il valore di testimonianza.

Se si prescinde dalla memorialistica, scarsa è l'impronta lasciata nella letteratura italiana del dopoguerra dal servizio militare in tempo di pace. Per l'Ottocento, Pratolini vi accenna nel grande affresco di *Metello* (1955). Ma sulla «naja» di oggi, quella delle generazioni postbelliche, siamo riusciti a riunire solo quattro opere.

Naja, che noia! (Il Sagittario rosso, Milano, 1976), di Mario Degu («un lungo viaggio umoristico e polemico in quell''arcipelago' che si chiama Esercito Italiano», p. 5), è forse l'unico esempio di «bozzettistica» militare non agiografica, anche se il tono surreale e ironico non diminuisce, ma semmai fa ancor più risaltare l'approccio «sentimentale» insito nel genere prescelto. I sedici «bozzetti» (suddivisi in due parti: «C.A.R.: Come Arrangiarsi Rapidamente», e «Nei territori di occupazione») scandiscono le stazioni del solito «Calvario» militare: «sveglia», «adunata», («lasciate ogni buon senso o voi che entrate»), «addestramento formale», «rancio», «vestizione», «imboscamento», «giuramento», «obiezione ovvero Elogio della pazzia», «proposte serie circa una riforma delle strutture

dell'Esercito Italiano» (seguono 4 pagine bianche), «Car avanzato», «nella nuova Caserma», «al Campo», «un po', di libertà» (con due lettere-tipo di Beppe alla mamma e alla fidanzata, quest'ultima con tanto di cuore trafitto disegnato: pp. 136-138), «in licenza», «tabù» (sulla contestazione in caserma: a p. 186 il «terrificante grido di guerra» dei «nonni»), «si consegna branda e telo» (alle pp. 202.203 «breve lessico» di caserma con 21 nomi e frasi gergali, tipo «la vecchia è ginnica», «morta là», «quanti all'alba?»).

Il titolo di *Pao Pao* (1982: Feltrinelli 1989) di Pier Vittorio Tondelli (scomparso a 36 anni nel 1991), è un elegante calembour sulla sigla P.A.O. (Picchetto Armato Ordinario). L'ultima di copertina lo definisce efficacemente «un testo polifonico dalle molte sorprese, che da una parte narra i mille sotterfugi e umori coi quali i giovani affrontano il Rito di Passaggio della caserma e dall'altra riscopre, con freschezza e felice evidenza di immagini e di circostanze, quell'antica arte di sopravvivere che il Bel Paese incessantemente tramanda adeguandola a ogni situazione». È il diario «gaio» di un giovane omosessuale, dal BAR di Orvieto a Roma (presso reparti dai nomi un po' alterati: 6° Granatieri «Cengiu», poi distacco al BARDIFE, Brigata Autonoma Raggruppamento Ministero Difesa Esercito). È un continuo intrecciarsi di storie personali, molte esterne alla caserma, e di ritratti di amici e commilitoni, con efficaci onomatopie e fonemi che rendono inflessioni, timbri, dialetti: il dialogo, essenziale e icastico, tiene abilmente il luogo di altrimenti tediose introspezioni e analisi caratteriali dei cento personaggi, che scorrono veloci, e pure indimenticabili.

Naja (Mondadori, Milano, 1988), di Angelo Longoni, è una cupa pièce teatrale, premiata a Riccione (Franco Quadri, *La Repubblica*, 8 luglio 1988, p. 27, con foto della rappresentazione ad «Asti Teatro»). Ruota attorno al suicidio del soldato Luca, «Friulano introverso e nervoso», incubato dall'incomprensione dei quattro commilitoni per un trauma familiare (il dongiovannismo paterno) che lo spinge alla fuga. Facilmente ripreso, s'impicca nel cesso («avevano anche deciso di non punirlo...» dice Claudio, il burino, continuando a non capire).

Il carattere opprimente, intimistico dell'azione è sottolineato dalla scena fissa («alcuni posti letto costituiti da una branda e un armadietto personale»: sappiamo dalla ricerca di Bacchini che questo è il luogo che il soldato considera «privato», in qualche modo contrapposto alla caserma come luogo pubblico: l'unico luogo evocato è «il cesso» del suicidio). In un dibattito a Trieste, nel febbraio 1989, presieduto da Accame a nome dell'ANAVAFAF, Longoni (dalla serie «saranno famosi») lancia una rodomontata a Caligaris: vuole «distruggere l'istituzione». Il generale, decisamente telegenico, già spazientito da una sfilza di mamme di sinistra (triestine, per giunta), sbotta: «è stato fortunato a non essermi capitato sotto durante la naja» (era difficile: lui ha comandato le *Guide*, Longoni ha fatto due mesi alla SSCAM di Maddaloni e poi è andato a casa). Il pubblico, come le donne, va a simpatia: finisce che applaude lui (testimonianza di Antonio Sema).

Insciallah (Rizzoli, Milano, 1990), di Oriana Fallaci, fa entrare ITALCON fra i soggetti letterari, ma tutto vi suona artificioso. Quelli non sono i soldati italiani del 1982-84, sono personaggi prefabbricati, un coro che fa da sfondo, come gli Italiani dell'*Adelchi*. Un pretesto per un'operazione editoriale finanziariamente sconsiderata.

Importante *L'istituzione armata* (Tommaso Musolini Editore, Torino, 1977), per le stupende fotografie in bianco e nero di Uliano Lucas. Mostrano scene quotidiane nelle caserme, nelle camerate, le corvées, il manifesto di propaganda del preservativo (fuori doveva essere ancora proibito, salvo che in farmacia), militari svaccati in branda, a prendere il sole in mutande sul prato della caserma, appoggiati al muro con i pollici nei passanti della cinta, in calzoncini e mutandoni tattici, giocano a pallone, in fila per il rancio, col cappottone in libera uscita, cartoline della naia (lei e lui, alpino, «mimati» da due bambini), il fucile sulla spalla tenuto per la canna, ordinatamente seduti in tribune riservate (forse «affittati» a far da pubblico per qualche palloso show telefamiglia). E poi marziali sfilate, fanfara alpina, irrigiditi sul presentat'arm con la criniera dell'Articavallo: fieri, malgrado tutto. Il Quadrato Bandiere

del '15-'18 uscite dal Vittoriano per il Cinquantenario, le Associazioni d'Arma, con feroci primi piani, crocerossine decrepite; Cucino-Ciarlo-De Giorgi-Viglione che fanno il saluto militare (Cavalera l'hanno lasciato in ufficio), i carriarmati, i parà, i pionieri d'arresto; gli operai delle industrie belliche che manifestano per la riconversione, i SU democratici dell'Aeronautica a passeggio mani dietro la schiena come carbonari, i celerini in casco-scudo-manganello che caricano gli studenti; carabinieri in posa da «Galata morente» accanto al cavallo stramazzato (non hanno il «male di vivere»: stanno mimando Pastrengo in Piazza di Siena).

Lucas ci regala altre stupende immagini (anche a colori, che in mano sua riesce a non stonare) nell'*Illustrazione Italiana* del dicembre 1984 (pp. 38-58: *Lo stato dell'Esercito*: c'è anche un saggio di Caligaris). Il bersagliere a Beirut che legge la posta, in fila per il rancio al campo estivo, Lance, M109G, schieramento di M60, Tornado, terremoto del Friuli, rientro da Beirut (una mamma aggiusta il piumetto del figlio bersagliere), sfilate, processo al T.M. di La Spezia a un testimone di Geova, consolle informatica, aule, taglio dei capelli al campo, alpini col mulo meccanico a Col Busson, la Nunziatella. Ancora sull'*Illustrazione Italiana* del settembre-ottobre 1990 altre foto, ma stavolta sono di Luigi Tazzari e i testi di Falco Accame (*Forze Armate e separate*, pp. 56-65). La scena è la caserma: camerate, «cucù», infermeria, lavanderia-sartoria, distribuzione dei pasti in ospedale, i tiri delle reclute, un soldato fa la linguaccia.

Forse una dozzina le opere cinematografiche e televisive ambientate in una caserma italiana dei giorni nostri[68bis].

Una sola appartiene decisamente al genere drammatico, *Marcia trionfale* (1976) di Marco Bellocchio, con Miou-Miou, un Michele Placido ancora agli esordi, Franco Nero e Patrick Delaware. È soprattutto uno studio di caratteri, basato sulla contrapposizione e competizione (anche amorosa) tra l'ufficiale di carriera (prototipo dell'uomo «forte» in crisi di identità) e il soldato di leva, la cui vicenda è paradigmatica dell'impossibilità di sottrarsi al complesso del padre. La vita in caserma è ampiamente ricostruita, ma resta sullo sfondo, ha soprattutto

la funzione di consentire lo svolgimento dell'azione drammatica. Del resto il tema dell'amore tra la moglie del capitano Asciutto e la recluta Passeri è un «classico»: schemi analoghi si trovano ad esempio ne *Il buon soldato*, con Mariangela Melato, nel racconto di Italo Calvino «l'avventura di un soldato» (1949). Qui la divisa è solo un'icona dell'acerba giovinezza maschile e del fascino che esercita su una donna costretta a fare i conti con la vita.

Soldati. 365 all'alba (1987: Reteitalia S.p.A. e Numero Uno Cinematografica), di Marco Risi, con Claudio Amendola, Angelo Cabiddu e Massimo Dapporto, vuole essere un discorso serio sulla realtà del servizio militare, senza forzature polemiche ma anche senza «carinerie» nei confronti dell'istituzione. «Soldati — scrive Dante Matelli — è un racconto a più voci, in cui i caratteri regionali sono più o meno tutti rappresentati. Ma non ci sono macchiette. Nessuno recita secondo i canoni legati alle radici paesane oppure ai cliché di classe e di cultura cui siamo abituati. Un napoletano alla fine risulta il meno passionale del gruppo. Uno studente di medicina, antimilitarista sin dalla prima inquadratura, all'occasione diventa una rotella ben oleata della burocrazia militare»[69]. Succede, l'abbiamo visto, anche al «laureato fiorentino» di *Dentro i muri della patria.*

Qualche «carineria» c'è, invece, in *Classe di ferro* (1989: Italia Uno), di Bruno Corbucci, un serial televisivo in dodici episodi, sceneggiato da un gruppo di sedici giovani autori coordinati da Piero De Bernardi e Leo Benvenuti, e alla cui realizzazione «ha contribuito in maniera determinante lo Stato Maggiore dell'Esercito che ha messo a disposizione i servizi: caserme, mezzi militari e addestratori». Gli attori sono Giampiero Ingrassia, Massimo Reale, Paolo Sassanelli, Guido Venitucci, Pierluigi Cuomo, Rocco Papaleo (uno solo dei cinque ha prestato il servizio militare). La sigla è cantata «dal soldato di leva più celebre d'Italia, Jovanotti», mentre «nelle immagini marciano splendide ragazze in shorts tra carri armati e bandiere»). Dice Corbucci: «da tempo pensavamo di sfruttare il patrimonio economico e artistico di *Amici miei* e proprio pensan-

do alla goliardia di quei vecchi amici abbiamo immaginato le storie di *Classe di ferro*»[70].

Del resto un tentativo del genere già c'era stato con *Aria-vanti, Marsh!*, storia, storielle e gags di un gruppo di amici di naja separati dalla vita, dalla fortuna e dal censo, che vent'anni dopo si ritrovano nella stessa caserma per un improbabile richiamo per istruzione (sogno inconfessato del quarantenne di una miracolosa cartolina-precetto che lo riporti al limbo e al grembo protettivo della caserma: lo dice anche una canzone di Celentano, *Quand'ero soldato*).

Ma il genere comico-militare conta almeno una decina di pellicole. Anzitutto *Caporale di giornata* (1958: Agliani-Mordini), di Carlo Ludovico Bragaglia, soggetto e sceneggiatura di Alessandro Continenza, Riccardo Pazzaglia e Dino Verde, con Maurizio Arena (il Jovanotti degli anni '50), Nino Manfredi, Rossella Como, Franca Rame, Aurelio Fierro, Dolores Palumbo, Riccardo Garrone. Segue *Obiettivo ragazze* (1963) di Mattoli, con Walter Chiari, Carlo Campanini, Alighiero Noschese e Marisa Del Frate: quattro episodi, in cui militari delle varie Armi combinano guai con le ragazze e con la ronda.

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia contribuiscono con *Soldati e caporali* (1965, di Mario Amendola), introducendo qualche ammiccamento all'attualità, come nella scena in cui, rinchiusi in C.P.R., meditano di uscirne dichiarandosi «*a*-biettori d'*in*coscienza». Insieme fanno ancora satira contro l'«escalation» USA in Vietnam ne *I due parà* (1966, di Lucio Fulci). Da solo, Franchi interpreta *Il sergente Rompiglioni* (1973, di Piergiorgio Ferretti, con Francesca R. Coluzzi e Massimo Carotenuto), poi *Il sergente Rompiglioni diventa... caporale* (1975, di Mariano Laurenti), dove è ormai di scena una «caserma NATO», prefigurazione comica del futuro esercito internazionale. Anche in due di questi film si gioca sulla «star in caserma» (l'archetipo è Elvis Presley carrista di leva della 7ª Armata USA in Germania negli anni '50). In uno è Gianni Morandi, in un altro il gruppo musicale «gli Alisei».

I films più noti di questo filone comico-militare sono i tre con Jacques Dufilho (*Basta con la guerra facciamo l'amore*, di

Andrea Bianchi, e i due della serie *Il colonnello Buttiglione*, una macchietta nata nella trasmissione radiofonica «Alto gradimento» di Renzo Arbore: in uno gli fa da «spalla» Aldo Maccione, nel ruolo del sergente Mastino, con cane omonimo). Si reggono invece solo sulle splendide gambe e sulla bravura di Edwige Fenech i ridanciani *La soldatessa alle grandi manovre* (1978) e *La dottoressa del distretto militare*, di Nando Cicero, tutti basati (come gli altri della serie: *La poliziotta*, *La pretora*, e innumerevoli analoghi) sull'ammiccamento più grossolano (e rassicurante) agli inconfessati complessi generati (forse non solo negli uomini) dall'ingresso delle donne in mestieri un tempo esclusivamente maschili. Nulla a che vedere, comunque, con il leggermente più ironico film americano *Soldato Giulia* (poi sbrodolato in un ennesimo stucchevole «serial» televisivo).

Da qui ai fumetti il passo è abbastanza breve. Pura pornografia è il mensile *L'Attendente* (con ovvio supplemento interno *Le soldatesse*), della serie «I giganti del fumetto» (Edizione Sud-Roma, Milano, dal 1980). Il filone comico (con qualche concessione non eccessiva alla pornografia) è costituito dal quattordicinale *Primo* (Publistrip, Milano, dal 1974) e dal mensile *Il Tromba* (Edifumetto S.p.A., Milano, Collana Pinocchio, dal 1975): anche qui non mancano ovviamente gli esorcismi «maschilisti» contro l'incubo delle soldatesse (cfr. *Primo*, n. 104, ottobre 1979, *Le paras*, assatanate amazzoni sconfitte all'ultimo momento nel «corpo a corpo» coi soldati di leva grazie alla provvidenziale insensibilità del fante «Culattina», decorato sul campo).

Storie di naia, anche «marziali», alcune dedicate anche a Ufficiali di complemento e Allievi di Accademie, immancabilmente inframmezzate con episodi erotici non certo reticenti, sono raccolte nel mensile *Naja. Storie di gente in divisa* (Internazionale Ediperiodici S.r.l./Elvifrance S.r.l., Milano, dal febbraio 1988). Nella storia che apre la serie, un tossicodipendente trova in caserma un rude amico che, applicando sbrigativi sistemi alla Muccioli, lo «tira fuori» dal «buco». Anche qui, a un certo punto arrivano, alla «IV^{a} Divisione mezzi corazzati», le *Donne sotto precetto* (n. 6, agosto 1988): la sergen-

tessa Loredana (accolta dai ragazzi della squadra con l'epiteto in rima «mezza vacca e mezza p...»), prima spiega di essersi arruolata solo per ottenere un lavoro fisso, e di aver dovuto prostituirsi con un onorevole che l'ha raccomandata «quando il governo ha passato la legge», poi mantiene la disciplina passando a sera di branda in branda. Ancora peggio il mensile gemello, *Alt. Storie di gente in divisa*, dove i protagonisti sono invece poliziotti e poliziotte, e perfino una «carabiniera», eroi ed eroine di storie truculente di sesso e violenza con immancabile giustizia sommaria dei «criminali» e applauso finale della gente perbene.

Interessante, invece, il racconto *Il reduce* (in *Storie tese*, 1, n. 4, aprile 1987, pp. 1-72, Look Boys S.r.l., Milano): un paracadutista di ITALCON che, parlando inglese!, salva la vita a Selima, profuga palestinese che ha fatto l'Università a Perugia: lei gli si concede, poi una provvidenziale raffica di mitra falangista lo libera dalla palla al piede lasciandogli un ricordo piacevolmente struggente. Tre anni dopo, a Milano, avendo gli incubi come tutti i reduci, fa il turno di notte in una farmacia, passando siringhe attraverso la feritoia della saracinesca. La losca setta dei «Fratelli universali» (l'allusione è trasparente) gli plagia la ragazza: allora lui si trasforma in Rambo, tira fuori dall'armadio «la vecchia pistola d'ordinanza», mette su anfibi e mimetica, si fabbrica in quattro e quattr'otto una lupara e sfonda con calcione da giustiziere della notte la porta del covo dei cattivi, ammazza tutti e la salva. Li vediamo all'aeroporto, finalmente liberi, mentre partono verso l'ignoto.

Non che i fumetti possano dare il polso della situazione, ma certo si nota negli anni Ottanta un progressivo cambiamento dei contenuti del discorso e dell'immagine che la «sottocultura» (se è ancora appropriato chiamarla così) dei fumetti veicola a livello di massa sul servizio militare. Prima, la divisa era disegnata in modo goffo, a sottolineare il «najone», l'arma del soldato era la ramazza, come in fondo ai tempi di «Marmittone» ne *Il Corriere dei Piccoli*. Poi, nel corso degli anni Ottanta, hanno cominciato a spuntare la tenuta da combattimento, il basco spavaldo, le armi. Sarebbe estremamente superficiale

scambiare tutto ciò per una «rimilitarizzazione» della gioventù italiana, e catastrofico fondarvi magari aspettative sul reclutamento e la qualità di un esercito professionale. In questa sottoletteratura per giovani maschi, la vera ossessione è l'incertezza dell'identità sessuale, come forma primaria e allegorica del vero problema, che è quello dell'incertezza sulla propria identità personale: l'uniforme, priva di ogni valenza collettiva, sacrale o patriottica, è ormai solo il segno che si vuole essere rassicurati sul fatto di essere ancora maschi (l'insistenza sul fatto che oggi la indossano anche donne e omosessuali dà la dimensione dell'inquietudine). Quello che colpisce in tutto ciò, e che collima del resto con tutte le altre rilevazioni in merito, è semmai una estrema fragilità psicologica, non dei soldati di leva, ma della condizione giovanile moderna, senza distinzione di sesso o di posizione militare.

Il rapporto di ricerca CEMISS sulla condizione dei militari di leva (1991)

Nel maggio 1991 è stato pubblicato il primo volume del rapporto di ricerca Cemiss su *La «condizione militare» in Italia*, relativo a «i militari di leva» (ed. Rivista Militare, Roma), redatto da un Gruppo di lavoro coordinato e diretto da Michele Marotta e formato dal colonnello S. Labonia, dal professor M.L. Maniscalco e dai ricercatori V. Di Nicola e G. Grossi.

La ricerca è basata sull'elaborazione e l'analisi delle risposte date da un *campione* di 3.468 militari di leva delle tre Forze Armate (58% Esercito, 1.4% carabinieri ausiliari, 19.5% Marina, 21.2% Aeronautica) scelti col metodo «a grappolo», ad un *questionario* di 68 domande estremamente analitiche, in parte con risposte guidate e in parte libere, strutturato in nove sezioni: «la difesa del Paese; Vita civile e vita militare; Adattamento alla vita militare; Addestramento; Vita di relazione; Rapporti con l'habitat civile; Problemi di devianza; Notizie sull'intervistato; Rappresentanza militare» (pp. 43; 247-59): nella collaborazione alla ricerca i giovani di leva hanno dimostrato maggiore serietà e impegno di U e SU di carriera: infatti

il tasso di mancata restituzione o mancata compilazione del questionario è stato tra i primi del 6.3%, e tra i secondi più che triplo, del 21.9% (p. 42).

Oltre la metà del *campione* (56%) è assai giovane (19-20 anni): la ripartizione per luogo di nascita è: 34.1% Nord, 19.9% Centro, 32% Sud, 8.6% Sicilia, 3.2% Sardegna, 2.2% Estero. Quanto al titolo di studio, gli analfabeti sono lo 0.3%, quelli con licenza elementare il 2.9%, con licenza media il 41.5%, i diplomati il 49.6% e i laureati il 6.7%. Quanto alla condizione professionale del padre, prevalgono i provenienti dal ceto operaio (26.6%); seguono i figli di impiegati e dirigenti (21.3%), di pensionati (15.2%), di imprenditori e commercianti (11.5%), liberi professionisti (8.5%), artigiani (5.2%), agricoltori (5.2%) e docenti o direttivi (4.3%). Il 68.9% ha la mamma casalinga: le professioni esercitate dalle altre madri sono, in ordine decrescente: impiegata (6.6%), pensionata (6.1%), operaia (5.8%), docente (4.6%), commerciante (3.5%): le aliquote di mamme artigiane, contadine e libere professioniste sono tutte e tre dell'1.6% (pp. 43-51).

Le risposte alle questioni concernenti la *difesa nazionale* sono tutto sommato confortanti, sia perché sono state date, sia per il contenuto. Il 76% concepisce la difesa della patria come «sacro dovere» (il 16% no, l'8% non sa). Il 38% ritiene «indispensabile» il *mantenimento della leva* accanto all'esercito professionale, il 55% no, il 7% sono incerti: il 38% di favorevoli costituisce peraltro una percentuale non trascurabile, se si tien conto del martellamento fatto nel 1989-91 dai mass-media contro l'obbligo del servizio militare, e della particolare situazione psicologica in cui ci si trova nel momento in cui lo si sta adempiendo. Naturalmente l'84% ritiene possibile ridurre la *durata della ferma*, ma anche qui c'è un significativo 16% di contrari. Il 62% indica il 18° anno come l'età ottimale per la *chiamata alle armi*, il 33% indica un'età tra i 19 e i 21, e solo il 5% vorrebbe rimandarla oltre il 21°. Il 66% considera «idonee» le Forze Armate a intervenire in caso di calamità, il 22% no, il 12% non sa (pp. 51-57; 64-67).

Relativamente all'*obiezione di coscienza*, solo il 14% di-

chiara di non averne mai sentito parlare. Il 50% considera legittimo il riconoscimento dell'o.d.c. (il 10% è contrario, il resto esprime riserve). Tuttavia il consenso scema di ben 20 punti, riducendosi al 30%, sulla «parità» tra o.d.c. e servizio militare (il 25% è in completo disaccordo). Solo il 25% ritiene che essa debba venir anteposta all'esigenza della sicurezza nazionale (però solo l'8.4% ritiene che in questo caso dovrebbe essere assolutamente punita). Il 23.9 per cento ritiene che in molti casi l'o.d.c. non sia stata esercitata per non avere guai, il 25.2% è assolutamente certo del contrario (pp. 68-71).

La più incisiva, tra le *fonti* delle proprie informazioni sulle Forze Armate, risulta la fonte orale (racconti di amici e conoscenti), con un rapporto di 6 a 4 rispetto alla TV. Al terzo posto i quotidiani, al quarto i libri, seguiti da radio, riviste specializzate e periodici. Solo il 37%, però, ritiene di essere sufficientemente informato. Sorprendentemente alta (59%) la frequenza dei lettori della pubblicistica militare (al primo posto la *Rivista Militare*, seguita dalla *Rivista Aeronautica*, e, a maggior distanza, da *Informazioni della Difesa*, *Quadrante* e *Rivista Marittina* (pp. 58-63). Da notare che è indicato in penultima posizione proprio il periodico a carattere maggiormente «divulgativo» e popolare, pensato sul modello dei diffusissimi *Il Carabiniere*, *Il Finanziere*, *Polizia Moderna*.

Il secondo gruppo di domande verteva sull'incidenza (positiva e negativa) del servizio militare sulla *vita* e sulla *famiglia*. Solo il 41.1% ritiene che i valori militari aiutino a maturare: solo il 66.5% risponde alla domanda relativa ai benefici nella formazione professionale, e le risposte positive costituiscono appena il 38.8%: il 73.5% ammette però che il servizio militare consente di fare nuove conoscenze. Invece la stragrande maggioranza ritiene che esso comporti forti spese per la famiglia (88%) e causi problemi di lavoro e di studio (85.5%). Da altri quesiti più specifici (cui un quarto degli intervistati non ha risposto), risulta una maggiore articolazione: il 46% lo vede come uno «sradicamento di abitudini», il 15% come un arricchimento di esperienza, il 13% come maturazione psicologica, l'8% come migliore conoscenza di sé, il 12% mette in risalto le

nuove conoscenze. Solo un 6% afferma di sentirsi respinto dalla popolazione civile (pp. 71-80).

Eppure la maggioranza pensa che in futuro avrà un *ricordo* positivo della «naja»: il 36% pensa che sarà un «gradito ricordo», il 10% se lo ricorderà come un «periodo utile», l'11% una «pratica positiva»: solo il 34% come un «periodo non significativo», mentre un altro 10% dà risposte diverse (pp. 81-82).

La maggioranza ritiene che la principale *deprivazione* sia la libertà di gestire il proprio tempo (l'80% la sente «molto», il 16% «abbastanza», il 5% «poco»). Seguono quelle relative alle relazioni familiari e sentimentali («poco» avvertita solo dall'11%, e «abbastanza» dal 23%) e all'amicizia (15% «poco» e 35% «abbastanza»). Per ultimo è avvertita la minore autonomia finanziaria (24% «poco», 31% «abbastanza») (pp. 83-87).

Il 27% dichiara che la sua immagine della vita militare è «migliorata» con l'*esperienza*, rispetto a quella che ne aveva prima dell'incorporazione: per il 30% è invece «peggiorata», mentre non ha subito variazioni per il 43%. Le «impressioni sfavorevoli» mettono al primo posto la noia (37%): seguono il difetto di incentivi (26.2%), la lontananza da casa (24.6%), l'assegnazione non equa dei servizi (18.1%), l'inefficienza (16%), lo scarso ordine (10.7%), le scortesie dei superiori (10.4%), l'eccesso di disciplina (8.8%), la solitudine (6.4%), il «nonnismo» (6.1%), le prepotenze dei superiori (1.8%) (pp. 90-92).

Quanto alle «*impressioni favorevoli*», viene indicata al primo posto la sensazione di essere in grado di cavarsela da soli (38%): seguono la ricchezza di contatti umani (23.7%), il cameratismo (18%), la sensazione di essere utili (13.5%), il senso dell'ordine (13.5%), l'imparzialità della disciplina (10.7%), l'addestramento all'uso delle armi (8.3%), l'affabilità dei superiori (7.8%), l'umanità dei contatti con la popolazione civile (7.3%), l'essersi liberati di amicizie non più gradite (5.9%), l'equa attribuzione dei carichi (4.7%) (pp- 92-93).

Fra i «*desiderata*» del coscritto, al primo posto l'aumento della paga (46%): seguono maggior tempo libero (39.7%),

maggiore attività sportiva (38%), più informazioni in generale (27.9%) e sui temi militari (15.7%), maggior addestramento (17.6%), maggior ordine (14.3%), maggiore disciplina (10.9%) (p. 94).

Il 38% ritiene che nel proprio reparto la *disciplina* sia applicata in giusta misura, il 18% eccessivamente dura, il 17% solo formale, il 12.5% sostanzialmente osservata, il 7% con equità e senza favoritismi (pp. 94- 95).

Il 42% ritiene che nel proprio reparto l'*addestramento* sia curato «adeguatamente ed efficacemente, senza asprezze superflue», il 32.3% «trascurato», il 25.5% «eccessivamente duro» (p. 95).

Il 62% «giudica che la vita militare lo coinvolga in *sistemi di valori* migliorativi riguardo alla propria sfera morale»: il 34.7% indica fra questi i «doveri del cittadino» (e più della metà li mette al primo posto); seguono la solidarietà (29%), lo spirito di corpo (24.2%), il patriottismo (22.8%). Il 38% indica invece valori negativi: «egoismo e proprio benessere e vantaggio» (20.3%), «violenza e prevaricazione sui più deboli» (19.6%), «superiorità della forza e del suo uso» (16.3%) (pp. 96- 97).

Il terzo gruppo di domande verte sull'*adattamento* alla vita militare. La metà ritiene che il rapporto tra militari di leva e di carriera sia relativo alle singole personalità: gli altri, invece, generalizzano (il 24% lo ritiene segnato da «diversa mentalità», il 7% da incomunicabilità, il 9% lo giudica «formale», mentre altrettanti ritengono possibile il dialogo). Il 25% ritengono «inutili... la maggior parte delle regole militari», atte a «complicare l'esistenza», il 38% ritiene che alcune potrebbero essere eliminate, il 21% ritiene che le differenze rispetto a quelle generali della società civile siano solo formali, e il 16% le trova giuste nella loro specificità. Il 17% ritiene che si debba cercare di eluderle, il 39% che vadano seguite per evitare punizioni, il 26% perché razionali, il 16% per dovere verso la collettività. Il 55% è dell'opinione che nel proprio reparto vi siano simulazioni di malattie per ottenere licenze e permessi, ma il

60% rifiuta sotterfugi per «sopportare la vita militare» (pp. 100-104).

Il 53% è anche favorevole ad una propria eventuale *partecipazione ad una missione di pace all'estero*: contrari il 27% (pp. 104-105).

Quanto alle opinioni su *infrastrutture*, *vitto*, e *benessere*, il 27% ritiene «pessima» la confortevolezza degli alloggiamenti (per il 26% è invece «ottimale», «mediocre» per gli altri), il 28% «nullo» il riscaldamento, il 26% «scarsa» la quantità e il 35% «pessima» la qualità del vitto. Un altro 35% giudica «inesistenti» e il 43% «trascurate» le attività ricreative e sportive (pp. 105-108).

Solo il 19% giudica «buono» l'*addestramento* ricevuto: il 40% «sufficiente», il 25% «non sufficiente», il 16% «nullo». Il 40% si sente però pienamente, e il 35% «parzialmente» atto a impiegare le armi individuali o di reparto, mentre un quarto da risposta negativa (e lo studio sottolinea come per lo più quest'ultima sia la risposta data da militari in servizio presso la struttura territoriale o da reclute, che costituiscono il 31% del campione). Comunque, con una permanenza media alle armi del campione di circa sette mesi, hanno partecipato «più volte» a esercitazioni o tiri individuali il 39%: il 29% a due, e il 32% a una soltanto. Abbastanza buoni i giudizi sulla preparazione degli *istruttori*, positivi nel 61% dei casi, solo parzialmente positivi nel 29%, negativi nel 10%. Il 54% giudica «buono» il proprio *comandante*, il 34% «mediocre» e il 12% «cattivo». Il 75% desidererebbe un incremento dell'attività fisica (il 9% una diminuzione), il 33% anche dell'addestramento (mentre in questo caso è il 38% a richiedere una diminuzione) (pp. 108-121).

La quinta sezione delle domande si riferiva alla *vita di relazione* all'interno della caserma. L'86% ritiene che i «gruppi amicali» siano «indispensabili» per l'inserimento (45%) o almeno lo «facilitino» (41%): ma un 10% pensa che essi siano la fonte del «nonnismo», e un 4% che non servano a niente. Il 91% dichiara di aver contratto *amicizie* tra i commilitoni, formatesi prevalentemente a causa della vita in comune (73%),

ma anche per la comune origine socioculturale (15%) o regionale (16%). Però solo il 68% intenderebbe conservare le amicizie della naja anche dopo il congedo, e il 7% dichiara che non lo farà, mentre il 25% risponde di non saperlo. Il 90% definisce «amichevole» l'*atmosfera* del gruppo in cui è inserito (il 5% la giudica invece «ostile», e un altro 5% è incerto): il 76% «allegra» (il 14% «depressa»). Il 30.6% la giudica però «provocatoria», il 22.7% «aggressiva», il 17.2% «non solidale», il 16.2% «non aggregante», il 15.3% «di ostacolo», il 29.5% «classista»: gli opposti giudizi («conciliante», «distesa», «solidale», «di sostegno» «aggregante», «democratica») raccolgono rispettivamente tassi del 44, 51, 63, 53, 65, 48 per cento (il resto è in posizione neutra). Il 47% giudica positiva l'influenza di una *leadership informale* sul morale del gruppo, il 30% indifferente, il 23% negativa: uno su tre la vede anzi come un fattore di disgregazione della disciplina, e fonte di complicazioni nei rapporti con i superiori, però oltre la metà la considera «fonte di aiuto» (pp. 122-128; 130-132).

Il 41% nega e il 59% afferma che nel proprio reparto vengano praticate «*violenze e scherzi*» sulle reclute: ma l'89% nega le violenze, mentre solo un 3% nega gli scherzi (pp. 128-130).

Il penultimo gruppo di domande riguardava i rapporti con l'*habitat civile*. In un campione formato al 70% da militari in servizio nella regione di residenza o a distanze non superiori ai 350 km, solo il 79% manifesta la preferenza per il *servizio regionale*: il 10% è indifferente, e l'11% preferisce addirittura un'altra regione. Scarso il coinvolgimento nelle attività politiche, sociali e culturali che si svolgono nelle città sedi di servizio: sono rispettivamente l'83%, il 62 e il 60% coloro che non vi sono stati mai coinvolti, e il 17, 29 e 30% quelli che lo sono stati «poche volte». Il 35% dichiara di non essersi inserito, e il 23% di averlo fatto solo con difficoltà: per lo più tramite conoscenze occasionali (32%), vecchie amicizie (27%) e commilitoni (18%). In ogni caso solo il 40% ha contratto nuove amicizie fuori della caserma (pp. 132-138).

Il 57% esclude nessi di causalità tra iniziazione alla *droga* e

servizio militare (la droga circola tra i militari che già ne facevano uso prima della chiamata alle armi). Solo il 4% confessa di aver fatto «spesso» uso di droghe leggere, il 13% «qualche volta» (poco più della metà di costoro dichiara di aver iniziato sotto le armi). Il 25% dichiara di sapere che nel proprio reparto le droghe leggere vengono usate con una certa frequenza, il 43% solo «qualche volta». Il 24% ritiene che a questo proposito vi sia scarsa vigilanza da parte dei Quadri (il 26% però la ritiene «adeguata»: il resto esprime riserve o dichiara di non sapere) (pp. 142-146).

Il 64% (contro il 36%) ritiene che il servizio militare possa essere causa di *suicidio*: dato che registra una credenza radicata nell'opinione pubblica da irresponsabili speculazioni politiche e di stampa, e dunque presente anche fra i militari di leva. Sembra invece a prima vista agghiacciante che al 16% risultino tentativi di suicidio e al 10% suicidi consumati nel proprio reparto. Si tratta però, fortunatamente, di una semplice amplificazione statistica determinata dal sistema di campionamento degli intervistati, fatto selezionandoli all'interno di un ridotto numero di Enti e reparti (trenta in tutto, ciascuno con 100-150 questionari distribuiti): è chiaro che le risposte positive date da militari appartenenti al medesimo reparto in cui si è verificato un suicidio tentato o consumato si riferiscono tutte al medesimo caso (pp. 147-149).

Della *devianza* (droga e suicidi) il generale Marotta si occupa comunque più diffusamente nel III volume del rapporto di ricerca CeMiSS sulla condizione militare, attualmente (agosto 1991) in corso di stampa.

Quanto alla funzionalità della *rappresentanza militare*, il 33% dichiara di non sentirsi «per niente» e il 36% «inadeguatamente» rappresentato. Solo il 12% segue «costantemente e con interesse», e il 34% «sufficientemente», l'attività dei propri rappresentanti nei COBAR e COIR e nel COCER; e addirittura appena il 9.5% ha trovato «più volte» proficua la loro azione (il 48% ammette peraltro che essa lo è stata almeno «qualche volta»). Marotta fa rilevare a questo proposito l'a-

nalogo disinteresse e discredito di cui godono le rappresentanze studentesche nella scuola e nell'università (pp. 149-153).

Nella *seconda parte* del rapporto di ricerca i dati raccolti vengono analizzati per individuare i diversi «modi di sentire» e i diversi atteggiamenti dei militari di leva *a seconda della Forza Armata* (indicate con E., M. e A.) di appartenenza e del *titolo di studio* (indicato con L., D. e Me.).

L'accettazione del «sacro dovere» di difesa della patria è leggermente inferiore nell'Esercito (74%, contro 81% in M. e 78% in A.), e fra i giovani con basso titolo di studio (72%, contro 77% fra i L. e l'81% fra i D.). Però l'E. prevale (39% contro 35% M. e 38% A.) fra quanti ritengono irrinunciabile la leva (24% L., 36% D., 43% Me.). La possibilità di ridurre la ferma è sostenuta dall'89% dei L. e dall'84% dei militari dell'E. e dell'A., ma solo dal 68% di quelli della M. (favorevoli 89% L., 80% D. e Me.). L'anticipo della chiamata al 18° anno prevale in M. (64%, contro 60% E. e 48% A.) e fra i Me. (il 34% dei laureati la sposterebbe invece a oltre il 21°). Sull'o-.d.c. sono disinformati il 5% dei L. e il 22% dei Me.: ma il 68% dei L. ritiene che i problemi di coscienza debbano prevalere sulla sicurezza nazionale (contro il 58% dei D. e il 43% dei Me.). Solo l'8% dei L. sanzionerebbe gli obiettori in caso di guerra (11% D. e 27% Me.). I L. che accettano di compiere il servizio militare come dovere verso la collettività sono vergognosamente la metà dei Me. (23% contro 56%: D. al 30%). Sono ancora soprattutto i L. a segnalarlo come «inutile spreco di tempo e di risorse» (88% contro 75%), dannoso per i propri progetti di vita (91%: 68 e 58 per D. e Me.), inutile per la formazione civica e professionale (61%: 44 e 41 per D. e Me.), mentre prevalgono fra i Me. quanti lo ritengono «discriminante per i maschi» (26% contro 13 e 10 per D. e L.), ma anche occasione di maturazione personale (45%: 34 e 15 per D. e L.). Fra i valori positivi del servizio militare, sono ancora i Me. a mettere al primo posto quelli patriottici (52%), mentre gli altri antepongono solidarietà (66% L. e 52% D.) e dovere civico (63% L. e 51% D.).

Il senso di noia prevale in A. (66%: 59 e 62 in E. e M.),

mentre prevalgono nell'E. quanti considerano «eccessivamente duri» la disciplina (20%: 9 e 10 in M. e A.) e l'addestramento (30%: M. e A. 13%), ma che peraltro considerano quest'ultimo adeguato (40%: 41 e 36 in M. e A.) e «buono» o almeno sufficiente (62%: 52 e 45 in M. e A.).

I più critici sulla qualità dell'addestramento sono i L., maggioritari fra quanti lo vedono trascurato (47%: 37 e 27 per D. e Me.) e minoritari fra quanti considerano positivamente i propri istruttori (40% L., 62% Me.) e comandanti (44% L., 52 e 54 per D. e Me.). Ovviamente, i L. sono anche i meno disposti (47% contro 55 e 52) e i più decisamente contrari (37%) ad essere personalmente impiegati in missioni di pace all'estero.

I L. risultano più facilmente soddisfatti del vitto e dei servizi di caserma, i meno disposti ad allontanarsi dalla propria regione, quelli che più facilmente si inseriscono nell'ambiente civile anche se con minore propensione degli altri a stringere amicizie con persone del luogo, i più inclini a selezionare in base al ceto le proprie amicizie fra i commilitoni, e a ritenere che il servizio militare possa talora indurre al suicidio.

Attribuendo tre diversi livelli di «peso» ai 36 quesiti in cui assume rilevanza l'appartenenza all'una o all'altra Forza Armata, l'indagine quantifica in 108-36 i *livelli* massimo e minimo di *adesione alla vita militare*. In questa scala la Marina registra 77 punti, l'Esercito 72 e l'Aeronautica 61. Nella scala costruita in base ai 58 quesiti in cui assume invece rilevanza il titolo di studio (massimo 162, minimo 54), i militari con la licenza media o elementare registrano 125 punti, i diplomati 110, i laureati 75 (pp. 166-170). Con criteri analoghi, il rapporto di ricerca costruisce una terza scala di comparazione del livello di adesione alla vita militare a seconda delle *grandi ripartizioni geografiche*, con livelli compresi fra 59 e 177. I militari provenienti dal Sud e dalle Isole registrano 143 punti, quelli dell'Italia Centrale 109 e i Settentrionali 105 (pp. 171-184). Il rapporto non analizza le differenze tra le singole regioni, che peraltro molti indicatori e facili osservazioni empiriche confermano assai rilevanti (ad esempio i veneti sono percepiti in genere come i soldati migliori, sardi, abruzzesi, molisani e umbri

come abbastanza buoni, i campani sono considerati i peggiori di tutti, i romani «lavativi»).

Completano il rapporto un saggio del colonnello Labonia di commento alle risposte sulle domande aperte (pp. 185-194) e uno del professor Maniscalco sulle «invettive e parolacce» scritte in 108 questionari restituiti senza essere stati compilati, ma talora anche in altri (spesso contro i propri genitori) (pp. 195-219).

I dati confermano l'osservazione empirica, e cioè che il principale fattore di crisi del servizio militare è paradossalmente rappresentato dall'aumento del livello di istruzione dei soldati di leva (conseguente anche al crescente livello di equità e imparzialità nella coscrizione).

Proprio come generalmente si ritiene, i soldati peggiori sono gli *avieri* (impiegati, a differenza di soldati e marinai, quasi tutti in pur necessari compiti amministrativi e logistici, sottoposti a minori vincoli disciplinari, scarsamente inquadrati, «scremati» in vari modi fra i ceti più elevati, in più larga misura residenti nella regione e spesso nella città in cui prestano servizio) e i *Settentrionali* (tra i quali giocano anche l'ideologia del «più privato, meno Stato», il provincialismo semiseparatista, la maggior incidenza della cultura ecopacifista e del cristianesimo di base, il maggior tasso di disadattamento giovanile).

Ma peggiori di tutti si confermano i *laureati*, in quanto a prevenzioni, ipercritica, scarso spirito di corpo, militare e patriottico, disponibilità a sopportare privazioni e disagi personali non compensabili con mezzi finanziari di cui hanno mediamente maggiore disponibilità.

Tuttavia è innegabile che questi ultimi siano maggiormente adattabili e inseribili nella vita (anche se non altrettanto nell'operatività) del reparto. Ciò sembra peraltro dipendere più dalla maggiore età che dal generalmente più elevato livello sociale, del resto oggi meno incisivo che in passato fra i laureati. Si ritrovano infatti, tra questi ultimi, molti tratti tipici riscontrati in passato tra i richiamati. Esattamente come il richiamo delle classi in congedo, l'istituto del ritardo universitario rende disomogenea la composizione per età dei reparti, con effetti

diversi, negativi sotto il profilo propriamente militare (addestramento, «grinta», spirito di corpo, coesione, tono morale, operatività) e positivi sotto il profilo della gestione quotidiana della caserma. Si dispone, infatti, di gente in grado di sostituire SU nelle attività burocratiche, più «calma» e disciplinata, meno esigente sui servizi di caserma e sul soldo date le maggiori disponibilità finanziarie, più attenta a non pregiudicare con leggerezze giovanili i privilegi e le aspettative di cui gode, più capace di avvalersi delle opportunità offerte dal sistema, più disposta al compromesso, più adatta a svolgere funzioni parasindacali, esterne, di immagine, capace di una certa iniziativa.

[1] Cfr. Vittorio Bachelet, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Giuffré, Milano, 1962 (ora in Id., *Scritti giuridici*, II, Giuffré, Milano, 1981, pp. 137-403); Antonella Buono, *Il matrimonio degli Ufficiali nella legislazione italiana dall'Unità al 1971*, in *Rivista Militare*, nn. 7-8 e 9-10, 1973, pp. 999-1025 e 1149-1167; Gaetano Briguglio, *Il carcere militare in Italia*, Vibo Valentia, 1973; Sandro Canestrini e Aldo Paladini, *L'ingiustizia militare. Natura e significato dei processi davanti ai giudici in divisa*, Feltrinelli, Milano, 1973; Luciano Violante, *La giustizia militare*, in *Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale*, Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974, Editori Riuniti, 1974, pp. 143-182; Rodolfo Guiscardo, *Forze Armate e democrazia*, De Donato, Bari, 1974; Comitato per la difesa dei diritti civili e politici dei militari, *La controriforma militare* (testo commentato della «bozza Forlani», 16 luglio 1975), Savelli, Roma, 1975; Movimento Democratico di Solidarietà con le Forze Armate, *Dossier Forze Armate. Il libro dei sottufficiali democratici*, Napoleone, Roma, 1975; Franco Travaglini (cur.), *Per difendere chi? Parlano gli ufficiali FF.AA.*, Mazzotta, Milano, 1976; *La riforma della giustizia militare*, Atti del seminario organizzato dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 21 novembre 1975, Editori Riuniti, Roma, 1976; Francesco D'Onofrio, *La disciplina militare in una società che cambia*, in *Città & Regione*, 2, n. 2, febbraio 1976, pp. 9-17; Paolo Barile, *La legge, fonte necessaria del regolamento di disciplina militare*, *ibidem*, pp. 18-21; Alessandro Pizzorusso, *Parlamento e disciplina militare*, pp. 22- 30; Paolo Caretti, *Disciplina militare e «spirito democratico della Repubblica»*, *ibidem*, pp. 31-36; Giuseppe Morbidelli, *I tre aspetti della democratizzazione delle Forze Armate*, *ibidem*, pp. 37-48; testo della «bozza Forlani», *ibidem*, pp. 108-140; *Cittadini in uniforme. Il rinnovamento delle forze armate nel rinnovamento dello stato e del paese*, Atti del Convegno del PSI, Roma 12-14 dicembre 1975, Lerici, Cosenza, 1976; Giano Accame (cur.), *Per una svolta moderna nelle Forze Armate*, Quaderni di «Nuova Repubblica», supplemento al n. 1-2, VII (gennaio- febbraio 1976); *Forze armate e democrazia*, tavole rotonde del 30 giugno 1971 e 3 febbraio 1976, in *Quaderni del Salvemini*, 20/21, 1977; Vincenzo Balzamo e Franco Prosperi (cur.), *Costituzione e organi dello Stato. Proposte per l'attuazione delle libertà civili*, Sezione Problemi dello Stato della Direzione del PSI, Napoleone, 1977; *I diritti del soldato. Introduzione e commento alla legge sui princìpi della disciplina militare*, Feltrinelli, Milano, 1978; Augusto Sinagra, *I diritti dell'uomo e le Forze Armate in materia di associazioni*, in *Studi in onore di Giorgio Balladore Pallieri*, Milano, 1978, I, pp. 568-595; Fernando Pinto, *Forze Armate e Costituzione*,

Marsilio, Padova, 1979; Salvatore Arcella, *Enciclopedia dei diritti del soldato*, Teti, Milano, 1981; Bruno Stegagnini, *Le rappresentanze militari*, Laurus Robuffo, Firenze, 1981; V. Ilari, *Diritto e condizione militare*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1985, pp. 114-120; Giuseppe Scandurra, *Statuto militare, disciplina e diritto militare di pace, ibidem*, 5, 1987, pp. 116-125; ISTRID, *Motivazioni morali, disciplina militare, tutela dei diritti, rappresentanza militare* (raccolta di 20 articoli sulle questioni della disciplina militare), fascicolo di documentazione n. 2, ciclo di seminari «Forze Armate società», novembre 1986; Silvio Riondato (cur.), *Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze Armate*, Cedam, Padova, 1987; Giuseppe Riccio, *Ordinamento militare e processo penale. Natura e limiti della giurisdizione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1988; Renato Balduzzi, *Principio di legalità e spirito democratico dell'ordinamento delle Forze Armate*, Giuffré, Milano, 1988; Giuseppe Distefano, *Il principio di uguaglianza come fondamento di giustizia sociale nella Costituzione e la sua applicazione nell'ordinamento militare*, in *Rivista Militare*, 3, 1991, pp. 49-65; Giuseppe Caforio, *La disciplina militare*, in Carlo Jean (cur.), *Storia delle Forze Armate italiane dalla ricostruzione postbellica alla ristrutturazione del 1975*, II («Forze Armate e società»), Giuffré, Milano, in corso di pubblicazione).

[2] Testo in *Atti parlamentari* IX Legislatura, Camera dei Deputati, Commissione VII (Difesa), *Indagine conoscitiva sulla selezione, reclutamento, destinazione ed impiego dei militari di leva*, N. 2, Servizio Commissioni Parlamentari, 1987, pp. 291-299.

[3] *Indagine conoscitiva*, cit., p. 183.

[4] *Esercito. Consuntivo 1988-Obiettivi 1989*, Rivista Militare, Roma, 1988, pp. 53-54.

[5] Guiscardo, *op. cit.*, pp. 164-170.

[6] *Martinazzoli al convegno DC: «Mai più militari prestati per ripulire Venezia»*, in *La Repubblica*, 18 ottobre 1989.

[7] *Contributo ad un piano di lavoro per la ricostituzione dell'Esercito* (Studio presentato al Presidente del Consiglio dal Capo di SMG gen. Trezzani in data 14 luglio 1945), in AUSSME, *Diario Storico dello S.M.G.*, luglio 1945, all. 35, in Leopoldo Nuti, *L'Esercito italiano nel secondo dopoguerra 1945-1950*, USSME, Roma, 1989, p. 285 («prima della guerra avevamo non meno di 20.000 attendenti per ogni classe. Data la brevità della ferma, in 12-14 anni, erano da 240 a 280 mila uomini che richiamati alle armi forse sapevano lucidare un paio di scarpe ma non impugnare un fucile»). Cfr. Arrigo Boldrini e Aldo D'Alessio, *Esercito e politica in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1974, p. 329.

[8] Sergio Del Bufalo, *I medici di leva nel servizio sanitario*, in *Il Tempo*, 23 aprile 1983; *I laureati in medicina medici anche se di leva*, *ibidem*, 10 febbraio 1984.

[9] *Giovani di leva utilizzati per la ricerca*, in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 8, 1988, p. 6.

[10] Vito Antonio Martino, *Valorizzazione dei graduati di truppa*, in *Rivista Militare*, 3, 1988, pp. 90-97. Nel 1986 erano in servizio nelle tre Armi 30.644 caporali, avieri scelti e comuni di 1ª classe (pari al 14 per cento della forza bilanciata di truppa di leva) e 6.372 caporal maggiori, primi avieri e sottocapi (pari al 3 per cento).

[11] Lucio Castelluccio, *Il giovane di leva e la società*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1988, pp. 74-81.

[12] Cfr. *infra*, n. 20.

[13] *Sono tutte triestine le giovani reclute del battaglione S. Giusto*, in *Il Tempo*, 10 novembre 1980.

[14] Guiscardo, *op. cit.*, pp. 90-91.

[15] Gualtiero Corsini, *Il servizio di leva regionale*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1979, pp. 82-89.

[16] Alfredo Torsello, *Il servizio di leva regionale e l'elaboratore*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1980, pp. 113-120.

[17] Corsini, *Quale reclutamento? Definizione della sede di servizio in relazione al luogo di origine del personale di leva*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1980, pp. 17-26.

[18] Raffronto di dati tratti dall'*Annuario 1981-82*, ISTRID, Roma, 1981, p. 389, e dall'*Indagine conoscitiva*, cit., p. 670.

[19] Rielaborazione di dati tratti dall'*Indagine conoscitiva*, cit., pp. 287-288.

[20] *Esercito. Consuntivo 1986-Programmazione 1987*, Rivista Militare, Roma, 1986, p. 13.

[21] Cfr. *Indagine conoscitiva*, cit., p. 357.

[22] Cfr. *Indagine conoscitiva*, cit., pp. 233-239.

[23] Cfr. Robi Ronza, *Il Pierino va soldato*, Jaca Book, Milano, 1969, p. 94; Carlo Jean, audizione, 20 febbraio 1990, *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati*, X Legislatura, IV Commissione (Difesa), p. 25.

[24] Cfr. *Esercito e città dall'unità agli anni Trenta*, Convegno nazionale di studi, Spoleto, 11-14 maggio 1988, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, Perugia, 1989, 2 voll.

[25] Cfr. Raimondo Strassoldo, *Sviluppo regionale e difesa nazionale*, ISIG, Edizioni LINT, Trieste, 1972 (specialmente pp. 447-554, «L'Esercito in Friuli»); Roberto Muzzin, *Servizio militare: condizioni di vita ed esperienze dei soldati di leva. Analisi di una situazione nel Friuli occidentale*, in *Progetto aperto*, marzo 1984, pp. 2-15; Franco Lanzerotti, *Aspetti e problemi del rapporto fra Forze Armate e società regionale*, Gruppo Consiliare PCI, Regione Friuli-Venezia Giulia, Udine, 18 ottobre 1986, cicl. Tra i documenti relativi alle iniziative degli enti locali, cfr. ad esempio gli Atti dei due Convegni organizzati dall'Assessorato (e Ufficio) Affari Istituzionali del Comune di Venzia nel novembre 1979 (*Cittadini e militari*) e nel novembre 1980 (*I giovani di leva e le istituzioni militari. Situazione delle Rappresentanze elettive*).

[26] Leggi 12 aprile 1962 n. 183; 29 ottobre 1971 n. 881; 30 novembre 1978 n. 755; 5 agosto 1981 n. 440; 5 luglio 1986 n. 342. Fino alla prima guerra mondiale, l'assegno in denaro era di 2 soldi. Tra le due guerre, la paga era di lire una. Nel 1946 era di lire 15. Era ridotta a 10 durante le licenze di convalescenza dipendenti da causa di servizio. Non spettava durante le altre licenze (esclusa quella ordinaria), e i periodi di ricovero in ospedale. Per i servizi isolati era prevista un'indennità variante da 50 a 450 lire.

[27] Cfr. Guido Ragno, *Il servizio militare obbligatorio in Europa*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1978, p. 30.

[28] *«Troppe le licenze agli atleti militari». Genova, il giudice interroga Mancini*, in *La Repubblica*, 10 giugno 1989.

[29] Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 562-563.

[30] *Esercito. Consuntivo-Programmazione*, Roma, Rivista Militare, 1985 (pp. 18-21); 1986 (pp. 18-21); 1987 (pp. 26-27); 1988 (pp. 73-75). Nel 1985 vennero concessi mille sussidi (per 1.250 milioni), con contributi per il conseguimento di qualifiche professionali civili, la promozione alla classe superiore di una scuola secondaria di 2° grado, il superamento di esami universitari, il conseguimento di diploma o di laurea.

[31] Giuseppe Castagna, *Dalla caserma alle Olimpiadi*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1975, pp. 75-80; Antonio La Rosa, *Alla ricerca di discipline sportive per la formazione del combattente*, *ibidem*, n. 4, 1977, pp. 49-53; Ennio Michele Santaniello, *Lo sport nelle Forze Armate*, *ibidem*, n. 5, 1983, pp. 71-76.

[32] *Indagine conoscitiva*, cit., pp. 105-107 (Appendice 1 all'All. «D»).

[33] Gli accordi riguardano tutte le 9 province della Toscana, 6 dell'Emila-Romagna (tranne Ravenna), più quelle di Palermo, Trento, Belluno e Viterbo. Gli accordi con i comuni riguardano Milano, Portogruaro, Bassano del Grappa, Malles, Silandro, Cordenons, Pordenone, Pistoia, Falconara, Viterbo, Avellino, Foggia, Altamura, Trani, Lecce, Palermo, Marsala, Caltanissetta, Trapani.

[34] Paolo Bologna, *L'Esercito spiega se stesso ai giovani prossime reclute*, in *Il*

Tempo, 4 luglio 1979; Dario Armani, *Tutta l'aeronautica spiegata ai giovani*, in *Il Secolo d'Italia*, 22 settembre 1985.

[35] Cfr. *Informazioni della Difesa*, n. 3, 1991, p. 18.

[36] Centro Alti Studi Difesa, XXXIII Sessione (1981-82), *Le Forze Armate: un'agenzia di formazione?*, Quaderni del CASD 81/82, Roma, giugno 1982; cicl.; Giorgio Scalise, *Il riconoscimento delle qualifiche professionali*, in *Economia, Istruzione e Formazione professionale*, trimestrale CEEP, V, n. 18 («Il ruolo formativo delle Forze Armate»), aprile-giugno 1982, pp. 96-100.

[37] Aldo Giambartolomei, *L'opera dell'Esercito a favore della pubblica istruzione*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1987, pp; 128-133. Cfr. anche gli articoli, citati nel saggio, di Emanuele Carrera, *La cultura come mezzo di benessere dei soldati alle armi... e dopo, ibidem*, ottobre 1946; Elvira Partaccini Chiatto e Rossella Borgognoni, *Due anni nella scuola reggimentale, ibidem*, febbraio 1957.

[37 bis] Cfr. Augusta Busico, *Il servizio militare avvicina i giovani all'Europa unita*, in *Il Tempo*, 11 marzo 1991; M.S., *Non solo naja, un anno per una lingua straniera*, in *La Voce Repubblicana*, 22 marzo 1991.

[38] SME, IV Reparto Ispettorato Logistico, *Obiettivi infrastrutturali*, opuscolo di 36 pp., ed. Rivista Militare, s.d. (ma 1987). Cfr. *Esercito. Consuntivo-Programmazione*, ed. Rivista Militare, 1985 (pp. 55-61); 1986 (pp. 64-71); 1987 (pp. 81-85); 1988 (pp. 113-119). Le percentuali divergono leggermente: secondo Punzo (cit. *infra*, nt. 40) le caserme di costruzione postbellica erano una sessantina, pari al 12 per cento. Nelle Comunicazioni del ministro Spadolini alla Commissione Difesa della Camera (*Bollettino delle Commissioni*, mercoledì 17 settembre 1986, p. 61) si portava il totale delle caserme a 600, di cui il 20% anteriori al 1990, il 28% costruite tra il 1900 e il 1935, il 37% nel 1935-43 e il 15% dopo il 1945. Spadolini calcolava in poco più di 330 mila uomini la capacità ricettiva totale delle caserme. Nel suo discorso al CASD del 22 giugno 1990 il capo di SME, generale Canino, sottolineava la distribuzione non uniforme delle caserme sul territorio nazionale: il 67% al Nord, il 17% al Centro, il 16% nel Sud e nelle Isole. A Roma i 30 mila militari e i 10 mila dipendenti civili della Difesa erano ospitati in non meno di 160 complessi infrastrutturali, un quinto dei quali ubicati nel centro storico.

[39] Aldo D'Alessio, *Urbanistica militare*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1980, pp. 2-3. Sul problema dei circa 5 mila alloggi ex-INCIS, destinati ad uscire dalla disponibilità di alloggi di servizio con il pensionamento degli assegnatari, cfr. Andrea Del Re, *Esigenze di servizio e leggi per la casa al personale militare ed alle forze dell'ordine*, Laurus Robuffo, Firenze, 1980. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Difesa della Camera sul problema della casa ai militari è anche in *Informazioni Parlamentari Difesa*, Documenti, 1980, pp. 19-28. Cfr. Ufficio Sp. Legge 497/78, *La realizzazione di alloggi di servizio nel decennio 1978-87*, in *Edilizia Militare*, II, n. 4, dicembre 1981, pp. 68-76; Antonio Venettoni, *La legge 497/78. Stato di attuazione e prospettive per la «casa ai militari»*, *ibidem*, VII, n. 17/18, gennaio-agosto 1986, pp. 56-61; Gastone Laurenti e Bruno Cianchetta, *Esame statistico del costo della costruzione di alloggi nelle FF.AA.*, *ibidem*, VIII, n. 21-22, maggio-dicembre 1987, pp. 20-22. La legge 497/78 aveva stanziato 275 miliardi per costruire 6.130 unità abitative nell'arco di 10 anni: nel 1984 venne rifinanziata con altri 244 miliardi. Il documento del Ministero della Difesa sul *Modello di Difesa* (ottobre 1991), pp. 164 ss., sottolinea che, nonostante la razionalizzazione dell'impiego delle infrastrutture consentita dalla riduzione dello strumento operativo e dalla sua redistribuzione sul territorio nazionale, permane l'esigenza di approvare il d.d.l. unificato sulle infrastrutture militari derivato dalle p.d.l. Botta, Agrusti e altri. In particolare si richiedono: la disponibilità di un fondo di dotazione iniziale per acquistare immobili in cui trasferire gli enti che occupano gli edifici da dismettere: la possibilità di vendita senza i limiti di somma previsti dalla trattativa privata con impiego del ricavato per l'acquisto di nuovi immobili; la possibilità di permuta, senza limiti di valore, degli immobili demaniali con

altri esistenti o da costruire a cura della controparte, con assegnazione alla Difesa dell'eventuale conguaglio positivo.

[40] Francesco Punzo, *Gli accasermamenti*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1980, pp. 217-222.

[41] *La caserma quale centro di interesse e socializzazione*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1987, pp. 94-98; Gualtiero Stefanon, *La caserma college*, *ibidem*, n. 4, 1987, pp. 99-113; Piero Pesaresi, *Costruire una caserma oggi*, in *Edilizia Militare*, I, nn. 1 (dicembre 1980), pp. 4-12, e 2 (aprile 1981), pp. 4-10; Lamberto Rossi, *Le caserme college: tre esempi per una nuova metodologia d'intervento*, *ibidem*, VIII, n. 19-20 (settembre 1986-aprile 1987), pp. 17-26.

[42] Luigi Poli, *L'accasermamento del futuro. La caserma intelligente*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1988, pp. 32-37.

[43] Cfr. *L'Era elettronica*, maggio-giugno 1989, Inserto *La caserma intelligente* (con presentazione del progetto Sicintel e intervista all'on. Mario Tassone, presidente del Comitato Parlamentari per l'Innovazione Tecnologica, COPIT). Sul consorzio Sicintel, presieduto dall'ammiraglio Giovanni Torrisi e collegato con altri due raggruppamenti imprenditoriali (Co.Na.Co., emanazione della Lega delle cooperative e Italposte, del gruppo Iri-Italstat), cfr. Carlo Gallucci, *Speculazioni immobiliari. Caserme d'oro*, in *L'Espresso*, 7 gennaio 1990, p. 26. Cfr. pure Gianni A. Pacciolla, *Associazioni temporanee di imprese e consorzi di imprese*, in *Edilizia Militare*, X, n. 29-31 (gennaio- dicembre 1990), pp. 56-57. In sostegno della p.d.l. Botta anche Aldo D'Alessio (segretario del COPIT), *Morire di leva*, Editori Riuniti, Roma 1987, pp. 75-94 (utile la pubblicazione, alle pp. 91-94, delle *Norme per la vita e il servizio interno di caserma* del 30 giugno 1946).

[44] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 3, 1990, p. 19. Cfr. pure Carlo Zappia, *Le permute di immobili statali*, in *Edilizia Militare*, V, n. 11 (gennaio-aprile 1984), pp. 36-40.

[45] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, Documentazione, 1980, pp. 61-74.

[46] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, 1982, nn. 18, pp. 37-40, e 19, pp. 42-48.

[47] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 18-20, 1984, pp. 70-73.

[48] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 21-22, 1985, pp. 47-51 e 3ª e 4ª di copertina.

[49] Cfr. Mario Rigoni Stern, *A proposito di «nonnismo»: caserma, terribile noia*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1986, p. 135; Lucio Innecco, *Nonnismo, fisiologia o patologia*, *ibidem*, n. 6, 1986, pp. 60-66.

[50] Elvio Melorio e Michele Gigantino, *Il suicidio fra i giovani di leva*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1987, pp. 114-120. Cfr. Gianni Baget-Bozzo, *Morire in caserma*, in *La Repubblica*, 17 giugno 1986. Cfr. Enrico Pozzi, *Il suicidio fra i militari*, in *La Critica Sociologica*, 17, 1971.

[51] I dati delle tabelle Q ed R relativi al periodo 1973-1978 (Esercito) sono tratti da Agatino Del Campo, *Gli infortuni nell'Esercito. Pochi o molti?*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1979, pp. 97-101. Altri dati relativi al solo Esercito (anni 1982-84) in *Quaderno* n. 4/1985 (*Gli infortuni nell'Esercito. Il problema della droga. La situazione nelle caserme*), pp. 14-16. Cfr. Fabrizio Battistelli, *L'Antisanità militare*, in Uliano Lucas, *L'istituzione armata*, Tommaso Musolini Editore, Torino, 1977, pp. 35-46; Id., *O salute o sanità militare*, in *I diritti del soldato. Introduzione e commento alla legge sui princìpi della disciplina militare*, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 138-161; Aldo D'Alessio, *Morire di leva*, Editori Riuniti, Roma, 1987 («gli infortuni mortali nelle Forze Armate», pp. 17-57).

[52] Antonio Padalino e Bruno Ruggiero, *Naia tragica*, in *Panorama*, 31 marzo 1985, pp. 51-59. Il 23 giugno 1984 il Consiglio comunale di Colleferro ha dedicato una lapide «ai militari italiani caduti in tempo di pace».

[53] La circolare del capo di SME, generale Cappuzzo, n. 451/094/1610 del 1° marzo 1982, «azione di comando ed assistenza morale», è riprodotta in *Rivista Militare*, n. 6,

1982, pp. 63-64 (cfr. pure, nelle stesse pagine, Francesco Alba, *Azione di comando e cappellano militare*). Il Quaderno n. 4, 1985, della rivista, reca le disposizioni impartite dal generale Cappuzzo per la prevenzione delle tossicodipendenze e degli incidenti, in particolare quelli da arma da fuoco (di cui stigmatizza «l'incremento abnorme», considerato «indice condannevole di impreparazione e di rilassamento», disponendo in merito all'«istruzione sulle armi», l'«indottrinamento» sui regolamenti di servizio, e «la preparazione delle guardie»). Sulle interrogazioni e le iniziative parlamentari in merito, cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 8, 1988, p. 6; 4/5, 1989, p. 21; 1, 1990, p. 25.

[54] L'«organizzazione di supporto psicologico» dell'Esercito, basata su 21 consultori (presso gli Ospedali Militari) e 74 centri di coordinamento (presso i Comandi di R.M., C.A., Brigata, Reggimento e Scuola), è illustrata in *Esercito. Consuntivo 1988-Obiettivi 1989*, ed. Rivista Militare, Roma, 1988, p. 69.

[55] Aldo D'Alessio, *Il servizio di leva e la riduzione della ferma*, in *Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale*, Atti del Convegno organizzato dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974, Editori Riuniti, Roma, 1974, pp. 71-72.

[56] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 11, 1983, ultime 2 pp. di copertina.

[57] Istituto Studi e Ricerche Difesa, *Annuario 1981-82*, ISTRID, Roma, 1981, pp. 467-468.

[58] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 21-22, 1986, p. 31.

[59] *Libretto sanitario militare: strumento per la prevenzione*, in *Il Tempo*, 28 gennaio 1984. *Esercito. Consuntivo 1988-Obiettivi 1989*, ed. Rivista Militare, Roma, 1988, pp. 59-69; Guido Cucciniello, *La salvaguardia della salute del giovane alle armi*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1988, pp. 37-41.

[60] Rodolfo Stornelli e Stefano M. Candura, *Medicina del lavoro in ambito militare*, ed. Rivista Militare, Roma, 1990. Cfr. Giovanni Maria Bellu, *Epidemia di cancro tra militari per i raggi dei un «radar killer»*; *I «radar-killer» ora sono sott'accusa. Il Parlamento vuole la verità sui militari morti di leucemia*; *I delegati dell'Esercito accusano: «in balia dei radar della morte»*; *I familiari dei soldati: «scoprite i responsabili dell'epidemia di cancro»*; in *La Repubblica*, 8, 9 e 12 settembre, 9-10 ottobre 1989; Documento COCER sui pericoli delle radiazioni emesse dai radar, in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 4-5, 1989; Claudio Gerino, *Mancano i piloti? Colpa del rock. L'Aeronautica militare mette sotto accusa stereo, tv e motorini*, in *La Repubblica*, 26 maggio 1989.

[61] Rodolfo Stornelli, *AIDS: Informazione o allarmismi?*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1988, pp. 82-87. *Ai soldati profilattici gratis. Anche nelle caserme scatta l'emergenza anti-Aids: controlli, test e informazione per i giovani di leva*; *Piano anti-aids nelle caserme: riformati e sieropositivi*; *L'emergenza AIDS in caserma: in 4 anni, 121 sieropositivi*; *Il test Aids obbligatorio per i militari e poliziotti*; *Aids, levata di scudi contro il test*; *Aids, no al test obbligatorio per militari e poliziotti. Gli esperti 'bocciano' il governo*; *Il sindacato di polizia vuole l'abrogazione del test anti-Aids («non serve a prevenire ma può essere uno strumento di repressione»)*, in *La Repubblica*, 3 e 8-9 febbraio 1987, 8 aprile 1988, 24 e 25 ottobre, 21 e 24 novembre 1990.

[62] Cfr. *Annuario ISTRID 1981-82*, cit., pp. 462-465; *Informazioni Parlamentari Difesa*, II, n. 4, 1980, pp. 4-5; Elvio Melorio, *Il tossicodipendente e il servizio militare*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1979, pp. 49-61. Si metteva comunque in risalto che il 90 per cento dei militari era già tossicodipendente prima dell'incorporazione (*Sono pochi i militari che si iniziano alla droga*, in *Il Tempo*, 6 giugno 1981, a commento del primo seminario sulla droga in ambito NATO).

[63] Francesco Gentile e Mauro Ferranti, *L'azione antinarcotici nell'Esercito*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1979, pp. 91-95. Cfr. pure Benedetto Sbarro, *Un problema sociale all'attenzione delle FF.AA.: la droga*, *ibidem*, n. 5, 1976, pp. 89-93; Rosario Cutrufello, *Il problema della cannabis nelle collettività militari*, *ibidem*, n. 3, 1982, pp. 76-

82; Antonio Venci, *Droga: il problema sociale e le sue proiezioni nella vita militare*, *ibidem*, n. 4, 1984, pp. 95-101; Elvio Melorio e Giulio Guerra, *Nozioni e orientamenti sul fenomeno droga*, con il sostegno della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Vicenza, 1981; Fabio Mantovani e Vittorino Andreoli, *Forze Armate e droga. Orientamenti per i quadri di comando*, Masson Italia Editori, Milano, 1985.

[64] Cfr. Francesco Consiglieri, *Aspetti medico-legali del problema delle tossicodipendenze nella collettività militare*, in Elvio Melorio e Giulio Guerra (cur.), *I disadattamenti giovanili nella collettività militare. Considerazioni teoriche e proposte operative nei settori della prevenzione primaria e secondaria*, Comando del Corpo di Sanità dell'Esercito, patrocinio della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Vicenza, 1982, pp. 95-112; Massimo Nicolosi, *Le tossicodipendenze nella collettività militare*, in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 1-2, 1987, pp. 73-79.

[65] *Gli operatori sanitari militari e il problema della droga*, Quaderno 6, 1984, della Rivista Militare; *Esercito. Consuntivo 1985- Programmazione 1986*, ed. Rivista Militare, Roma, 1985, pp. 75-78; Adolfo Beria d'Argentine, *I guardiani anti-droga*, in *La Repubblica*, 31 dicembre 1988 («ancor più deboli si presentano le altre potenziali reti di prevenzione: il servizio militare non riesce a far molto, anzi per proteggersi pensa addirittura di prevedere per i drogati licenze di convalescenza lunghe tutto il periodo di leva... drogarsi potrebbe diventare un incentivo impareggiabile per chi non voglia fare il servizio militare»).

[66] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 4/5, 1989, p. 94.

[67] *IPD Notizie*, n. 4, 1988, p. 14 (Proposta di legge del PSI alla Camera); *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 3, 1989, p. 51 (norme relative alle Forze Armate nello schema di d.d.l. Jervolino-Vassalli); *Su droga e naia lite Pci-Jervolino*, in *La Repubblica*, 14 ottobre 1989; Angelo Summa, *Parlamento e Forze Armate* («la questione droga»), comunicazione al Convegno ISTRID, 12 luglio 1990, cicl.; Antonio Intelisano, *Droga: i provvedimenti medico-legali nell'ambito delle Forze Armate*, in *Informazioni della Difesa*, nn. 6, 1990, e 3, 1991, pp. 37- 40.

[68] Cfr. ad esempio Antonio Padalino, *La classe dei disperati*, in *Panorama*, 22 novembre 1982, pp. 106-125; Antonio Padalino e Bruno Ruggiero, *Naia tragica*, *ibidem*, 21 marzo 1985, pp. 51-59 (stavolta, almeno, è però data «la parola alla difesa», cioè al sottosegretario Olcese, p. 57). Fra le inchieste televisive, cfr. *Il servizio militare: obbligatorio o volontario?* («Sotto processo», 14 novembre 1972); *La scomparsa del soldato Pietro Camedda* («Chi l'ha visto?», di Donatella Raffai, 19 giugno 1989); *Militari '90* («Diogene», TG2, di Michele Lubrano, 30 e 31 maggio 1990); *Dalla naja alla professione* («TG2 Dossier», a cura di Massimo De Angelis, 18 dicembre 1990).

[68 bis] Tra i repertori di films italiani di guerra, ricordiamo quelli curati da Pier Marco De Santi per i tipi della «Rivista Militare»: *1914-1918 una guerra sullo schermo* (1988) e *Cinema e storia: II guerra mondiale*, I (1990). Cfr. pure Claudio Bertieri, Ansano Giannarelli, Umberto Rossi, *L'ultimo schermo. Cinema di guerra, cinema di pace*, Archivio Storico Audiovisivo del Movimento Operaio, edizioni Dedalo, Bari, 1984; Aurelio Lepre (cur.), *La guerra immaginata. Teatro, canzone e fotografia (1940-1943)*, Liguori, Napoli, 1989; Nicola Della Volpe, *Esercito e Propaganda nella Grande Guerra*, USSME, Roma, 1989; Diego Leoni e Camillo Zadra, *La grande guerra. Esperienza, memoria, immagini*, Il Mulino, Bologna, 1986; Gianfranco Miro Gori, *Patria Diva. La storia d'Italia nei film del ventennio*, La casa Usher, Firenze, 1988; Callisto Cosulich (cur.), *«Uomini contro» di Francesco Rosi*, Cappelli, Bologna, 1970; Stefano Roncoroni (cur.), *Roberto Rossellini: La trilogia della guerra*, Cappelli, Bologna, 1972; P. Calamadrei, R. Renzi, G. Aristarco, *Dall'Arcadia a Peschiera*, Laterza, Bari, 1954.

[69] Cfr. Dante Matelli, *Avanti ciak!*, in *L'Espresso*, 27 settembre 1987, pp. 86-88. «Racconto — dichiara Marco Risi nell'intervista — dodici mesi di noia e di frustrazioni cui viene sottoposto un gruppo di ragazzi di leva. Proprio per questo l'esercito non ha voluto aiutarci. Un colonnello, quello preposto ai rapporti con l'esterno, letta

la sceneggiatura, mi ha detto: 'Ben scritta, bel film di sicuro, ma non vi prestiamo niente, né armi né uniformi né caserma, perché gli ufficiali non ci hanno bella figura». Anche a proposito di *Marcia Trionfale* una nota dello SPI (Servizio Pubblica Informazione Difesa), pur riconoscendo il valore artistico dell'opera, osservava: «in sostanza noi non ci riconosciamo negli interpreti del film. I rapporti tra superiori e inferiori nell'Esercito sono sempre stati improntati ad un senso di comprensione reciproca e di solidarietà». Sul famoso processo militare per vilipendio delle Forze Armate a causa del soggetto per il film *L'Armata s'agapò* contro Renzo Renzi e Guido Aristarco, cfr. P. Calamandrei, *Dall'Arcadia a Peschiera*, Laterza, Bari, 1954. La vicenda è stata rievocata in una trasmissione di RAI3 (*Il processo Renzi-Aristarco*, 17 maggio 1985).

[70] *«Amici miei», in caserma*, in *La Repubblica*, 6 ottobre 1989. Maurizia Casanova, *Sotto le armi con l'allegra brigata*, in *Telesette*, 8-14 ottobre 1989, pp. 18-19.

XXV

IL MESTIERE DEL SOLDATO. FREQUENZA DELLA CHIAMATA ALLE ARMI, ADDESTRAMENTO, MOBILITAZIONE, UFFICALI DI COMPLEMENTO. SOTTUFICIALI, VOLONTARI A LUNGA FERMA (VS, VTO, VFP). IL SERVIZIO MILITARE FEMMINILE

Sezione I
Frequenza della chiamata alle armi, addestramento, mobilitazione, Ufficiali di complemento

La nuova organizzazione dell'addestramento individuale adottata nel 1945: i Centri di Addestramento Reclute (CAR) e le scuole di specializzazione

Durante la guerra di Liberazione venne impartito ai Gruppi di combattimento l'addestramento britannico, non solo allo scopo di assuefarli al nuovo armamento e ai diversi procedimenti tattici in uso nelle Armate alleate in cui erano inquadrati, ma anche con l'intento (in larga misura condiviso dallo Stato Maggiore italiano) di sradicare la convinzione (conforme alla mentalità italiana) che il vero addestramento individuale e collettivo al combattimento fosse dato soprattutto dal campo di battaglia e che tutto il resto fosse in gran parte un'inutile perdita di tempo e di risorse[1].

Nel Regio Esercito l'addestramento individuale delle reclute avveniva direttamente presso i corpi di assegnazione. Il criterio aveva una indubbia convenienza economica, e soprattutto per questa ragione lo Stato Maggiore dell'Esercito era favorevole a mantenerlo[2]: ma la Missione Militare Alleata riteneva di grande importanza estendere anche all'«esercito di transizione» il sistema britannico, che impartiva l'addestramento basico in

speciali Army Basic Training Units (ABTU), «allo scopo di conseguire unità di indirizzo e di metodo e permettere la selezione e l'assegnazione del personale alle varie armi e servizi in base alle specifiche attitudini dei singoli»[3].

Il parere di quest'ultima venne recepito dalla Direttiva N. 1 (8 novembre 1945) del Comando Supremo Alleato, la quale dispose che l'addestramento fosse «fatto a cura del Governo italiano nel modo consigliato dalla MMIA e su basi generalmente analoghe a quelle in uso nell'esercito britannico». Così sotto la stessa data lo SME concordò con la MMIA le linee della nuova organizzazione[4], di cui la *Relazione Cadorna* sottolineava il carattere compromissorio («non può ...essere considerata il risultato integrale dei nostri studi»)[5]. Essa mirava ad accentrare l'addestramento, «in modo da evitare iniziative e deviazioni derivanti dalla diversa capacità dei comandanti», e a far giungere ai corpi personale «in condizioni di pronto impiego». Pertanto l'aaddestramento di base (3 mesi) e la selezione attitudinale erano devoluti a 11 centri di Addestramento Reclute (CAR), da istituire in ragione di uno per ogni CoMiliTer, e quello di specializzazione alle Scuole Militari.

Il personale di inquadramento e gli istruttori dovevano essere «accuratamente specializzati» come tali «previa frequenza di appositi corsi presso le rispettive scuole d'arma e di servizio», e il rapporto numerico non doveva oltrepassare quello di uno ogni 10 reclute. Le esercitazioni pratiche dovevano essere sempre precedute da lezioni teoriche, con spiegazione e dimostrazione da parte dell'istruttore, esecuzione e ripetizione da parte degli allievi. La diramazione di pubblicazioni e regolamenti doveva essere estesa ai graduati di truppa, mentre erano previste «larghe dotazioni di materiali didattici» (aule, palestre, poligoni, campi sportivi, munizioni, films addestrativi, plastici speditivi, dischi didattici).

I CAR vennero costituiti nel dicembre 1945 «sotto un regime di minuzioso e assillante controllo» alleato[6], e cominciarono a funzionare nel febbraio 1946 con l'arrivo delle prime 40 mile reclute (2° e 3° quadrimestre cl. 1924, chiamati in unico scaglione): ciascun CAR riceveva le reclute da tutti i distretti,

esclusi quelli compresi nella rispettiva giurisdizione territoriale, e, al termine dell'addestramento, le inviava, di massima, a corpi in essa dislocati. Le sedi (in ordine di numero: Casale, Cuneo, Brescia, Trapani, Imperia, Pesaro, Siena, Orvieto, Bari, Sassari, Palermo) vennero scelte in relazione alla disponibilità e al ripristino delle prime 22 caserme, per il cui riattamento vennero stanziati 1,5 miliardi (mentre 92 milioni vennero spesi per materiali e infrastrutture didattici). Vi vennero destinati 840 U (13 colonnelli, 66 U superiori, 141 capitani, 620 subalterni), 1.067 SU e 2.112 graduati, per un totale di 4.019 uomini. L'addestramento basico era diviso in due fasi: «preliminare» (5 settimane) comune a tutte le armi e servizi, e «avanzato» (8 settimane) per la sola Arma di Fanteria (provvisoriamente esclusi, ancora nel 1947, mitraglieri e mortaisti). Erano previsti anche altri specifici CAR «avanzati» per le singole Armi, specialità e servizi, e nel 1947 venne effettivamente costituito quello di Artiglieria (CAAR): ma i vantaggi apparvero poi molto relativi, e si rinunciò anche a quest'unico[7].

Anche i CAR vennero investiti dall'ondata di critiche che dopo la fine del regime armistiziale la pubblicistica militare rovesciò sulla regolamentazione britannica[8]. Al tema furono dedicati sei articoli della *Rivista Militare* (ottobre, novembre, dicembre 1947, gennaio, maggio e luglio-agosto 1948). Il generale Mancinelli sostenne che, con le ristrettezze di bilancio i CAR erano un lusso. Alla replica del colonnello Torsiello si aggiunse quella del maggiore Severoni, in servizio presso un CAR. Sosteneva l'inutilità di recriminare su una riforma resa necessaria dalla riduzione della ferma a 12 mesi, e dalla conseguente adozione della chiamata quadrimestrale. Era quest'ultima, e non i CAR, a ridurre di un terzo la forza operativa di leva. I veri invenienti erano il sottoinquadramento (nel 1948 le compagnie erano arrivate a contare già 300 reclute, con solo 2 subalterni, 4-5 SU istruttori, uno magazziniere, 3 graduati, 2 soldati e 1 SU di contabilità), l'assenza di ogni specializzazione (proponeva di raggruppare mortaisti e mitraglieri in una 13ª cp. reclute), la mancanza di un gruppo selettori (avrebbe do-

vuto comprendere 9 U, 4 medici, 3 SU e 27 militari di truppa), la carenza di adeguate attrezzature logistiche e didattiche.

Il generale Stefani suppone (forse un po' riduttivamente) che alla base dell'ostilità contro i CAR ci fossero, oltre che un certo sciovinismo antibritannico, «anche, e forse soprattutto, motivazioni personalistiche di carriera», in quanto i colonnelli comandanti dei CAR si sarebbero sentiti «posposti» ai colleghi comandanti di reggimento[9].

Le critiche contro i CAR continuarono anche negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel suo celebre *Italia difesa?* (Volpe, Roma 1963, pp. 182-184) il generale Liuzzi ritenne di dover spezzare una lancia a favore del mntenimento dei CAR, sottolineando sia gli enormi progressi compiuti nel settore addestrativo dall'Esercito italiano rispetto alla «non molto brillante» tradizione precedente il conflitto, sia i vantaggi che il sistema aveva per l'effettiva operatività dei reparti, sollevati «da un'infinità di incombenze addestrative propedeutiche» meglio collocate in «altri organismi».

Alle critiche di carattere «tecnico», si aggiunsero negli anni Sessanta quelle di carattere «politico», le quali consideravano i CAR come «vulnerabilissimi all'offensiva ideologica comunista» (così il generale Fasanotti, citato da Rauti, Giannettini e Beltrametti in *Le mani rosse sulle Forze Armate*)[10] o, comunque, terreno di coltura ideale per la contestazione militare. Caratteristica che risulta del resto confermata dai dati e dalle testimonianze esaminati nel capitolo precedente: solo al CAR i «compagni in divisa» riuscivano a svolgere un minimo di agitazione, sia pure clandestina, mentre è facile comprendere la maggiore coesione e solidarietà di militari appartenenti tutti allo stesso contingente e attraversanti tutti la medesima fase di ambientamento.

Il progetto di nuovo ordinamento del 1948 prevedeva di trasferire ai Distretti la selezione attitudinale, e di specializzare tutti i CAR, assegnandoli, unitamente a nuovi Battaglioni e gruppi addestramento reclute, alle Grandi Unità e reggimenti autonomi e d'artiglieria, ovvero a determinate Scuole d'Arma o specialità (truppe corazzate, artiglieria c/a e c/c, genio col-

legamenti, servizi), nonché di attribuire ad alcuni di essi anche la filiazione di nuove unità di mobilitazione (funzione devoluta di norma ai depositi)[11].

In realtà ci si limitò a costituire altri due CAR, uno per le Truppe Alpine (il 12°, a Montorio Veronese) e uno per le Truppe Corazzate (CARTC, ad Avellino), più tardi anche alcuni BAR autonomi (Paracadutisti, *Julia, Taurinense, Sardegna, Sila,* VAS ecc.). Vi furono spostamenti e aumenti di sedi, cambiamenti di numero, potenziamento quantitativo e qualitativo delle infrastrutture e attrezzature didattiche, portando la capienza addestrativa a un massimo di 55 mila Uomini (donde la necessità di mantenere quadrimestrale la chiamata).

Con circ. n. 95/R del 1° ottobre 1955 vennero dettate norme sul finanziamento e l'organizzazione dei CAR. Il 1° luglio 1958 ai CAR furono attribuiti i nomi e le tradizioni di altrettanti Reggimenti di fanteria (il 12° divenne 2° Rgt. alpini e il CARTC conservò la vecchia denominazione)[12].

Con F. n. 1080-R/152 del 15 novembre 1959 le operazioni primarie di selezione attitudinale (predesignazione per Arma e Gruppo di specializzazione) vennero trasferite ai Consigli di Leva. Le competenze amministrative dei CAR e BAR vennero poi ulteriormente ridotte con la nuova procedura automatizzata per la formazione del contingente di leva (FACL), introdotta nel 1973-75. Nel 1966 vennero completate le dotazioni di attrezzature didattiche, e apparve una nuova edizione delle *Norme di funzionamento* dei CAR (circ. 95/A/1).

La riduzione della ferma da 18 a 15 mesi non ebbe ripercussioni sulla funzionalità dei CAR, dato che la frequenza della chiamata alle armi rimase quadrimestrale, e venne ridotta la durata dell'addestramento di 3° ciclo. Tuttavia il periodo di addestramento basico «avanzato» venne limitato solo ad alcuni incarichi di combattimento nell'Arma d Fanteria. Invece la riduzione della ferma a 12 mesi e l'adozione delle chiamate mensili imposero una ulteriore riduzione a sole 4 settimane dell'addestramento «preliminare» e l'abolizione di quello «avanzato».

All'inizio degli anni Settanta si tornò a ventilare l'abolizione

dei CAR allo scopo di economizzare personale e risorse, e per i reparti del III C.A. venne sperimentato l'avvio diretto delle reclute ai Corpi[13]. Alla fine si decise di limitarsi a demoltiplicare i mastodontici CAR («Reggimenti» di 6 mila e «compagnie» di 500 reclute, in cronico sottoinquadramento) sostituendoli con 36 BAR (1 granatieri, 27 di fanteria, 2 bersaglieri, 5 alpini e 1 paracadutisti), generalmente riuniti in unica sede e caserma.

Allo scopo di fare economie, venne soppresso il periodo di addestramento avanzato, e quello preliminare fu ridotto da 6 a 4 settimane, il che permise di passare alla chiamata mensile a partire dal gennaio 1976. Con questo sistema, chiamando un contingente di 220 mila uomini in scaglioni mensili di 18-20 mila unità, ad ognuno dei 36 BAR non saebbero giunte ogni mese più di 500 reclute.

Ai BAR però vennero anche attribuite alcune funzioni di mobilitazione in precedenza svolte dai Depositi.

Nel 1991 sono stati disciolti 6 BAR, corrispondenti alle Brigate soppresse, e ampiamente ridotta l'intelaiatura delle Scuole militari. In particolare, la Scuola Truppe Corazzate è stata contratta sulla sola sede di Lecce, destinando le sedi di Caserta e Persano alla B. mec. *Garibaldi* trasferita da Pordenone; sono state unificate in un unico ente le due Scuole delle Trasmissioni (ora concentrate a La Cecchignola), mentre le Scuole Trasporti e Materiali, della Motorizzazione e Specialisti di Armamento sono state riunite nella nuova «Scuola Logistica» (sempre a La Cecchignola). La Scuola Tecnici Elettronici è stata suddivisa tra le ultime due e la Scuola d'Artiglieria Contraerea (Sabaudia), e le funzioni della Scuola Militare di Educazione Fisica di Orvieto sono state assunte dal Centro Sportivo de La Cecchignola.

I cicli addestrativi, i corsi di specializzazione, la Direttiva Cucino (chiamata mensile, addestramento «per imitazione»), il ritorno ai plotoni monocontingente

Il testo fondamentale sull'addestramento nell'Esercito postbellico è la pubblicazione SME 9/R (*L'addestramento mili-*

tare, 1957), articolata in due volumi («organizzazione dell'addestramento dei Quadri e delle truppe presso i Corpi» e «tecnica addestrativa») e sostituita nel 1966 da altra omonima (9/AI), contenente anche una parte relativa al «metodo dell'insegnamento militare»[14].

L'addestramento era suddiviso in tre «cicli addestrativi». Il I ciclo (tre mesi, essenzialmente «tecnico»), aveva per scopo la formazione del combattente individuale. Si sviluppava in tre fasi: a) addestramento preliminare (6 e poi 4 settimane), b) avanzato (6 settimane), c) di specializzazione, secondo specifici «programmi» periodicamente aggiornati, e secondo le «Norme per l'addestramento individuale al tiro» e «al combattimento». Le prime due fasi si svolgevano presso i CAR, l'altra presso le scuole d'arma, i vari enti addestrativi o le unità d'impiego.

Presso questi ultimi si svolgevano il II e il III ciclo, l'uno a carattere «tecnico-tattico», l'altro «tattico», con lo scopo, rispettivamente di formare le Unità elementari (plotoni) e di inserirle in quelle fondamentali (btg/gr). Negli anni Sessanta il II ciclo durava 16 settimane per le armi di Fanteria, Cavalleria e Genio, 8 per l'Artiglieria e 6 per le Trasmissioni e i Servizi. I primi due cicli erano considerati di importanza preminente sul III (durante il quale venivano effettuate le esercitazioni vere e proprie, secondo *Direttive per l'addestramento coi Quadri e con le truppe* emanate annualmente dal capo di SME).

Dopo la riduzione dell'attività addestrativa disposta per motivi di bilancio nel 1974 e 1975 dal generale Viglione, la *Direttiva* (circ. 110/A/I del 1° settembre 1975) emanata dal suo successore, generale Cucino, ridusse al minimo l'attività di I ciclo (4 settimane), sostituendo (essenzialmente per ragioni di bilancio) l'addestramento «avanzato» e una parte dei corsi di specializzazione con il cosiddetto «addestramento per imitazione», basato sull'affiancamento delle reclute a soldati anziani, limitando l'azione degli istruttori al cosiddetto «addestramento guidato». Inoltre previde l'immissione individuale dei militari nelle unità di livello minimo (squadra, pezzo, unità di lavoro), svincolando l'attività di «mantenimento dell'operatività» da cicli e traguardi per contingenti di leva: «Ciò significò,

in pratica, il passaggio dall'addestramento per contingente all'addestramento per reparto», come osserva il generale Stefani, assai critico sulle *Direttive* di Viglione e Cucino[15]: tornando dunque, in sostanza, ad un sistema assai vicino a quello anteriore al 1945.

Nel 1979 un articolo dell'allora ten. col. Jean fu il primo a criticare il «sistema Cucino»: il vantaggio della maggior stabilità organica dei reparti derivante dalla chiamata mensile era solo quantitativo, non qualitativo; ai BAR e ai reparti si imponevano ritmi troppo elevati per i Quadri disponibili, rendendo così ancor più ripetitivo, monotono e superficiale l'addestramento preliminare; era poi dubbio che, giunte ai reparti, le reclute trovassero qualcuno da imitare. Meglio sarebbe stato sciogliere i BAR (tranne 15, per i militari destinati all'organizzazione territoriale), e formare invece unità operative monocontingente: l'ideale sarebbe stato immetterle «a turno di battaglione», tornando alla chiamata quadrimestrale. Ma, con la ferma di 12 mesi, ciò avrebbe ridotto a due terzi la prontezza operativa delle Brigate. Jean proponeva quindi una soluzione di compromesso: chiamata bimestrale e compagnie monocontingente, da immettere però quadrimestralmente nei battaglioni (a turni bimestrali fra quelli appartenenti ad una stessa Brigata). Le compagnie avrebbero poi svolto due cicli addestrativi di 4 mesi (il primo di apprendimento e l'altro di ripetizione), entrambi conclusi con esercitazioni con le truppe[16].

Alle critiche di Jean si aggiunsero quelle del ten. col. Giuliano Ferrari (in un articolo che si apriva con una citazione di «A. Bess» a difesa della «concretezza» delle «innovazioni»), centrate soprattutto sull'addestramento «per imitazione». Il sistema era stato un fiasco completo: non solo per la scarsa responsabilizzazione dei soldati anziani e la scarsa motivazione ad apprendere da parte delle reclute, ma per l'ovvia usura di informazioni ad ogni trasmissione da uno scaglione all'altro, e per il disorientamento degli istruttori, i quali non sapevano più cosa, come, a chi e quando insegnare. Ferrari suggeriva invece un addestramento «per obiettivi» specifici per l'abilitazione a

ciscun incarico (questi ultimi erano del tutto misurabili e individuabili attraverso l'analisi delle esigenze)[17].

Il ten. col. Gualtiero Corsini replicò in difesa del sistema in vigore, riconoscendone alcune manchevolezze, ma sostenendo che la chiamata mensile era necessaria per avere livelli di forza minima uguale e soprattutto più costanti, senza i bruschi sbalzi imposti dalla chiamata quadrimestrale, e contro l'abolizione dei BAR ricordò che essi costituivano una preziosa intelaiatura di mobilitazione[18].

Il generale Tagliarini sostenne una soluzione di compromesso, basata sulla riduzione degli scaglioni da 12 a 9 (da chiamarsi ogni 36 giorni), il mantenimento del II ciclo e plotoni monoscaglione, in modo da averne operativi in ogni battaglione 8 su 9[19].

La circ. SME n. 125/153 11/A/1 del 29 giugno 1981 (*Frequenza della chiamata alle armi, sistema addestrativo, operatività delle unità*), riconobbe che l'addestramento «guidato» e «per imitazione», e l'immissione individuale dei militari nelle singole unità si erano risolti in una spinta alla deresponsabilizzazione dei Quadri e nel dissesto della metodica addestrativa. Pur mantenendo la chiamata mensile (salvo che per gli ausiliari dei Carabinieri, che divenne bimestrale), la circolare dispose pertanto la formazione presso i BAR e l'immissione presso le unità d'impiego di plotoni fucilieri, squadre cannoni 106 s.r. e squadre mortai pesanti composti da personale appartenente al medesimo scaglione. Il sistema venne generalizzato nel 1983, dopo essere stato sperimentato presso il 66° btg. f. mecc. *Valtellina.*

I plotoni sono inquadrati da subalterni effettivi o in rafferma ovvero da U complemento in servizio di prima nomina con almeno tre mesi di anzianità. Le squadre sono comandate inizialmente da graduati tratti dagli scaglioni più anziani, e successivamente da militari dello stesso scaglione formati caporali entro quattro mesi dall'afflusso al reparto. I plotoni monoscaglione sono assegnati a turno trimestrale alle cp. meccanizzate e collocati in posizione extra-organica per le prime quattro settimane (addestramento di specializzazione, destinato alla for-

mazione della squadra). Nelle 4 settimane successive si svolge l'addestramento di amalgama con l'apprendimento di una parte degli atti tattici elementari previsti dalla dottrina (difesa a tempo indeterminato e temporanea, attacco, fissaggio; non la reazione dinamica e l'infiltrazione, rinviati a fase successiva per mancanza di tempo e scarsa disponibilità di poligoni). Seguono prove valutative secondo il manuale del Comando del 5° C.A. (*Prova valutativa per plotoni meccanizzati*)[20].

Negli anni successivi venne tuttavia ripristinato il sistema delle compagnie/batterie/squadroni monoscaglione. Il BAR di ciascuna Brigata addestra annualmente nove scaglioni, destinati a costituire altrettante compagnie operative: ciascun battaglione dispone così di tre scaglioni, avvicendati ogni quattro mesi, di cui uno in addestramento di specializzazione e di amalgama e due pienamente operativi.

Secondo il nuovo sistema del 1981, la formazione del militare di leva comprende quattro «aree»: «comune», delle specializzazioni, dell'addestramento al combattimento e dell'addestramento all'impiego operativo.

L'«area comune» comprende le seguenti materie: a) Educazione civica (con cenni sull'ordinamento delle FF.AA.), b) Regolamenti (RDM, CPMP/G, RSTP), c) Educazione fisica (con campo di addestramento ginnico sportivo militare), d) Istruzione sanitaria (con trattazione del problema droga), e) Addestramento formale (individuale e di reparto), f) Manutenzione delle armi, dei mezzi e dell'equipaggiamento.

L'addestramento al combattimento comprende la formazione (doveri del combattente, mascheramento, tecnica del movimento di giorno e di notte, superamento di ostacoli, osservazioni sul terreno, orientamento), l'addestramento al tiro (maneggio dell'arma e lezioni di tiro), i lavori sul campo di battaglia (fortificazione campale, mascheramento, mine), e l'addestramento alla difesa NBC.

L'addestramento all'impiego operativo si articola in: a) addestramento giornaliero (esecuzione di atti tattici fondamentali a livello unità elementari, in bianco, propedeutici allo svolgimento delle esercitazioni; esecuzione di operazioni di manuten-

zione); b) esercitazioni con le truppe (in bianco o a fuoco: queste ultime condizionate da disponibilità di munizioni e poligoni, misure di sicurezza)[21].

La «Relazione sullo stato del personale di leva ed in ferma di leva prolungata. Anno 1989-90» (dicembre 1990) sottolinea come l'addestramento, evitando le esercitazioni «a puro carattere spettacolare» e «con una drastica riduzione di tutte le attività accessorie o di contorno», è stato integrato da «specifici controlli» volti a «verificare il raggiungimento dei traguardi stabiliti per ciascun ciclo addestrativo», e relativi al livello di addestramento individuale al combattimento, la capacità operativa delle minori unità (squadra e plotone) e il grado di efficienza operativa delle unità a livello compagnia.

Ciascuna Brigata è stata impegnata in campi d'Arma per un periodo di 15-20 giorni, e metà di essi si sono svolti in sede lontane da quelle abituali, mediante trasferimento per via ordinaria, ferrata, aerea e marittima «in tempi decisamente contenuti». In particolare si sono alternate in Calabria ben 5 Brigate (*Trieste*, *Cadore*, *Acqui*, *Aosta*, *Folgore*). La FIR ha effettuato esercitazioni nella RMME, RMCE e RMTE. L'attività addestrativa all'estero ha interessato circa 1.000 militari di leva: gli scambi addestrativi bilaterali hanno interessato 21 Brigate, la SMFC, la SMA e il CAALE. Le carenze di poligoni hanno tuttavia ridotto l'addestramento delle unità di artiglieria, mortai e armi portatili, mentre il tiro individuale si è avvalso di 10 nuovi poligoni di tiro in galleria, e il largo impiego di simulatori di tiro MILES ha compensato la carenza di aree addestrative per esercitazioni di unità meccanizzate e corazzate.

La specializzazione si consegue successivamente al periodo di addestramento preliminare (4 settimane: 8 per i soli paracadutisti), mediante la frequenza di 153 corsi corrispondenti ad altrettanti incarichi (questi ultimi sono in totale 162), di cui 93 presso i reparti e 60 presso le Scuole d'Arma o specialità. Il 70 per cento dei periodi di istruzione è finalizzato all'acquisizione da parte del soldato della capacità di operare con i mezzi specifici che dovrà impiegare nel proprio incarico.

Dei 93 corsi effettuati presso reparti ed enti speciali, 79 si svolgono presso i reparti d'impiego, 5 presso reparti speciali (gruppo specialisti d'artiglieria, 2° btg. g. pontieri, CDE), 8 presso Scuole Militari (STELA, CAALE, Sc. Serv. Veterinario, Sc. Sanità), uno presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro (conduttore di caldaie a vapore). Di essi, ben 57 durano due sole settimane (vi sono compresi quasi tutti gli incarichi di combattimento delle Varie Armi e quello di comandante di squadra, peraltro successivo al corso di base). Altri 2 durano quattro settimane, 9 cinque, 12 sei, 4 sette, 6 nove, 2 tredici (odontotecnico e radiogoniometrista) e 1 sedici (capo treno).

Altri 60 corsi vengono svolti presso le Scuole d'Arma e specialità: 11 durano 4 settimane (equipaggi carri armati, specialisti d'artiglieria), 3 sei (fotografo, ripiegatore di paracadute, motorista per gruppi elettrogeni), 13 otto (specialisti della sussistenza, aiuto istruttore paracadutista, segnalatore per pattuglia guida, capo carro, tecnico e capo squadra radar, nebbiogeni e lanciafiamme), 7 nove (specialisti della motorizzazione, falegname coccaio), 16 dieci (specialisti del genio, delle trasmissioni e NBC), 1 dodici (aviorifornitore), 4 quattordici e 2 diciotto (specialisti delle trasmissioni).

Per i militari destinati a 25 incarichi logistico-amministrativi (tra cui accompagnatore di grandi invalidi, trombettiere, musicante, scritturale, sarto, barbiere, cameriere ecc.), e a 6 incarichi di combattimento (assaltatore, mitragliatore, serviente lanciarazzi c/c, comandante di squadra assaltatori e di squadra difesa ravvicinata, pioniere del genio) sono previsti inoltre «tirocinii» di due mesi[22].

Sono 80 su 162 gli incarichi che trovano corrispondenza con mestieri civili (per un totale di 133.340 unità nel 1982), ripartiti nel modo indicato dalla tab. A[23].

Secondo il rapporto di ricerca CeMiSS, nel 1990 il 23 per cento dei militari di leva appartenenti a 18 unità dell'Esercito (con un periodo di servizio medio di poco più di sette mesi) giudicava «buono» l'addestramento ricevuto: il 39% «sufficiente», il 35% «non sufficiente o nullo». Il 30% lo giudicava anche «eccessivamente duro». Il 43% aveva «più volte» par-

tecipato a tiri individuali, il 30 % «più volte» ad esercitazioni a fuoco. Il 60% riteneva pienamente capace il personale istruttore. Complessivamente il 40% giudicava che nell'Esercito l'addestramento fosse «adeguato ed efficiente», mentre un 22% lo giudicava «trascurato»[24].

Tab. A - *Incarichi con attinenza a impieghi civili (Esercito)*

Aree degli incarichi	N. Inc.	Unità	%
Piloti/meccanici mezzi corazzati	9	10.148	4.3
conduttori/meccanici automezzi	2	39.449	16.9
Radiofonisti sq. assaltatori	1	16.379	7.0
Servizio del genio (1)	7	4.764	2.0
Servizio d'artiglieria (2)	4	3.702	1.6
Trattoristi	1	1.437	0.6
Op. elettronici msl c/c e c/a	2	363	0.1
Servizio trasmissioni	11	16.785	7.2
Servizio sanità (aiutante, odontot.)	2	3.718	1.6
Servizio ippico-veterinario	5	1.766	0.7
Incarichi tecnico-amministr. (3)	7	3.203	1.4
Sarti e calzolai	2	13.172	5.6
Servizio casermaggio (4)	11	8.939	3.8
Camerieri, baristi, bagnini	3	1.970	0.8

(1) Pontieri, minatori, ferrovieri, antincendi, motoristi e meccanici gruppi elettrogeni, operatori macchine cantiere. (2) Meccanici, fotografi, armaioli, artificieri. (3) Disegnatori, fotografi, op. cinematografici, tipografi, op. meccanografici, contabili, tecn. elab. dati. (4) Muratori, fabbri, falegnami, elettricisti, idraulici, tornitori, tappezzieri, conduttori impianti termici.

L'addestramento dei marinai e degli avieri di leva

Il sistema dei CAR venne adottato anche dalle altre due Forze Armate. Ai due Depositi della Marina (Taranto e La Spezia) vennero attribuite anche funzioni di CAR (MARIDEPOCAR). Nell'Aeronautica vennero istituiti nel 1950 i Centri Istruzione Reclute (CIRAM). All'addestramento degli avieri di vigilanza delle basi provvide invece l'apposita Scuola VAM di Viterbo. Nel 1972-74, allo scopo di realizzare economie di bi-

lancio, l'istruzione delle reclute dell'Aeronautica, e poi anche di una parte di quelle della Marina, venne affidata ai CAR dell'Esercito (i marinai del Btg. «San Marco» erano addestrati presso il CAR di Siena). Più tardi vennero ricostituiti i due Centri della Marina (MARICENTRO) e tre Scuole Addestramento reclute dell'Aeronautica (SARAM) a Macerata, Viterbo e Taranto. In queste ultime è impiegato, quale istruttore, anche personale di carriera dell'Esercito.

La chiamata alle armi in *Marina* era in origine bimestrale. Nel 1975 è stata adottata la chiamata in dieci scaglioni (con intervalli a gennaio e luglio). Il ciclo formativo prevede:

a) un periodo preliminare (4 settimane) presso i MARICENTRO con l'obiettivo di far acquisire ai giovani la necessaria veste formale e militare, e abilitare le reclute all'impiego delle armi portatili. I programmi addestrativi vertono su: istruzione militare e marinaresca (etica militare ed educazione civica, organizzazione della M.M., igiene, sanità e sicurezza); addestramento militare, marinaresco e sportivo (addestramento formale, maneggio e impiego armi portatili, esercitazioni tiro con FAL BM 59 cal 7,620 o con MAB cal. 9, impostazione alla voga, impiego del salvagente individuale)

b) un tirocinio di istruzione professionale per aiuto-specialisti (da 2 a 3 mesi) presso Scuole CEMM, tendente ad abilitare gli allievi al rispettivo incarico nel grado di comune di 1ª classe e, per quelli in possesso dei titoli di studio superiori, nei gradi di sottocapo e sergente. Oltre all'istruzione professionale tecnica, i programmi addestrativi includono istruzione militare marinaresca (IMM: Educazione civica, Etica militare, Ordinamento della M.M., La nave da guerra, Terminologia marinaresca, Organizzazione di una nave da guerra) e Addestramento militare, marinaresco e sportivo (incluso il lancio della bomba a mano)

c) addestramento operativo presso le sedi di destinazione, a completamento della ferma. I marinai di leva sono imbarcati a bordo di tutti i tipi di unità, con esclusione dei sommergibili, cui sono destinati esclusivamente volontari a lunga ferma.

Per la Marina esistono 70 incarichi di specializzazione (5 ri-

servati a volontari a lunga ferma, 47 riservati a marinai di leva, 18 comuni alle due aliquote). Per i marinai di leva sono previsti 32 corsi di specializzazione: 3 di quattro settimane, 1 di cinque, 2 di sei, 15 di otto, 1 di nove, 4 di dodici (segnalatore, tecnico elettronico, servizi logistici ospedalieri, infermiere), 1 di quindici (radiotelegrafista), uno di 16 (sommozzatore). Il più lungo (22 settimane) riguarda il personale destinato al Battaglione San Marco (tuttavia il 6° scaglione vi effettua un corso di sole 8 settimane). I corsi si svolgono:

— 14 presso MARICENTRO o Scuola SU a Taranto (tecnici elettronici, elettricisti, meccanici armi subacquee, siluristi, radaristi, ecogoniometristi, meccanici puntatori cannoni e mitragliere, artificieri, elettromeccanici, telefonisti, furieri, trombettieri: 3.011 unità/anno)

— 6 presso MARICENTRO o Scuola Subacquei e Incursori a La Spezia (marinai e nocchieri di porto autisti, meccanici di officina, marinai sommozzatori, marinai e tecnici servizi difesa: 2.623 unità/anno)

— 2 a Taranto e La Spezia (maestrini di mensa, cuochi: 676 unità/anno)

— 3 presso la Scuola SU a La Maddalena (marinai e nocchieri di porto motoristi navali, conduttori battelli pneumatici: 1.221 unità/anno)

— 3 presso la Scuola TLC interforze a Chiavari (fotografi, segnalatori, radiotelegrafisti: 930 unità/anno)

— 2 presso la Scuola Btg S. Marco a Brindisi (marinai e meccanici Btg. S. Marco: 564 unità/anno)

— 2 a Roma (nocchieri di porto C.E.D., servizi antincendio: 261 unità/anno).

— 2 presso Ospedali e Infermerie di assegnazione (infermieri e marinai servizi logistici ospedalieri: 303 unità/anno).

Non svolgono corsi di specializzazione i marinai che ricoprono incarichi generici (2.054 marinai di servizi logistici e generali, 471 cannonieri di bordo, 1.104 nocchieri di porto, 241 dattilografi-scritturali), ovvero già specializzati dalla vita civile come i 931 marinai dei servizi macchina (9 incarichi), i 62 barbieri, i 37 musicanti, i 20 tamburini[25].

Solo il 12 % dei marinai interessati dalla citata ricerca CeMiSS giudicava «buono» l'addestramento ricevuto: il 40% lo riteneva però «sufficiente», contro il 47% che dava giudizi negativi («non sufficiente» o «nullo»): però un 13% lo giudicava anche «eccessivamente duro». Complessivamente il 41% riteneva che in Marina l'addestramento fosse «adeguato ed efficiente», contro un 43% che lo giudicava invece «trascurato». Il 33% aveva «più volte» partecipato a tiri con armi individuali. Inferiore a quello dell'Esercito, anche il tasso di soddisfazione per la qualità degli istruttori (54%)[26].

La chiamata alle armi nell'*Aeronautica* era in origine quadrimestrale. Nel 1964 era divenuta bimestrale. Dal 1975 avviene in undici scaglioni (omesso il mese di luglio).

La formazione degli avieri di leva, regolata dalla circ. SMA 131/80, comprende:

a) corso propedeutico (4 settimane) presso le SARAM, con lezioni e conferenze-dibattito, addestramento formale e esercitazioni sulle armi in dotazione e sulle tecniche elementari del combattimento terrestre;

b) corsi speciali di istruzione per l'aliqota aiuto-specialisti, basati su istruzione teorica e pratica specifica. Tra questi, i corsi relativi alle specialità «vigilanza», «missilistica», «assistente controllore difesa aerea», «operatore telefonista».

Sono destinati direttamente agli Enti di assegnazione gli avieri di governo-servizi vari (3.938 unità, pari al 14 per cento dell'aliquota di leva).

Gli altri 24 mila svolgono corsi di specializzazione variabili dai 9 ai 26 giorni. Nove giorni dura quello per gli operatori telefonici (583 unità); 10 i corsi per cameriere, barista, macellaio, infermiere (rispettivamente con 759, 616, 176 e 143 unità); 12 quello per fabbro (55 unità); 14 i corsi per governo-uffici (682 unità), automobilista-conducente (3.894 unità), rifornimenti MSA (143 unità), e avieri con precedenti di mestiere (cuoco, elettricista, fotografo, tipografo, idraulico, muratore, pittore, falegname: totale 1.793 unità). I corsi per difesa aerea e assistente al controllo del traffico aereo durano 16 giorni (858

unità), quello per operatore missili 18 (297 unità), e per elettricista-guardiafili 24 (187 unità).

I più lunghi (26 giorni), sono quelli per il governo-vigilanza (11.440 unità), operatore telex (561 unità), antincendi (924 unità), marconista (252 unità), meccanico, carrozziere, elettrauto (totale 605 unità), motoscafista (66 unità), tecnico meteo (121 unità) e di impianti termici (121 unità)[27].

Più negative di quelle dei soldati e dei marinai erano le valutazioni sull'addestramento ricevuto fatte dagli avieri interessati al questionario CeMiSS del 1989. Solo l'11% lo riteneva «buono», il 34% «sufficiente», il 51% «non sufficiente» o «nullo»: tuttavia il 13% lo giudicava «eccessivamente duro». Solo il 25% aveva partecipato più volte a tiri individuali. Il 55% esprimeva soddisfazione per la qualità degli istruttori, ma solo il 36% riteneva che nella propria Forza Armata venisse impartito un addestramento «adeguato ed efficiente», contro una maggioranza del 41% che lo giudicava invece «trascurato»[28].

La mobilitazione: criteri, attribuzioni (Distretti, Depositi, Scuole, BAR), esperimenti di approntamento di Grandi Unità e unità territoriali, richiami alle armi

Fino al 1943 l'Esercito italiano era essenzialmente un esercito «a larga intelaiatura», la cui operatività dipendeva dalla mobilitazione militare. Quest'ultima era indispensabile non solo per il completamento degli organici di guerra delle unità operative e per i complementi, bensì anche per la costituzione delle unità logistiche, che in tempo di pace erano tenute allo stato embrionale. Era anche prevista la costituzione ex-novo di Grandi Unità (di costituzione immediata, con armamento ed equipaggiamenti predisposti, e di costituzione successiva, facendo assegnamento sul potenziale e i ritmi produttivi dell'industria bellica nazionale).

Fin dal 1944, invece, si scelse di tornare al criterio anteriore al 1870, privilegiando la prontezza operativa sulla mobilitazione. Ciò dipendeva solo in minima parte dalle limitazioni giu-

ridiche derivanti prima dal regime armistiziale e poi dall'art. 53 del Trattato di pace (il quale vietava all'Italia di fabbricare o possedere materiale bellico in eccesso rispetto a quello in distribuzione alle unità esistenti in tempo di pace): la ragione essenziale era infatti la pressoché completa dipendenza degli approvvigionamenti dagli aiuti militari alleati, unita all'urgenza di assicurare almeno il compito minimo della copertura della frontiera Nord-orientale dopo il ritiro delle forze alleate.

Che alla mobilitazion non si pensasse affatto di rinunciare in linea di prncipio, è comprovato dal fatto che il 13 gennaio 1945 venne autorizzata la ricostituzione di 95 Distretti e 90 Depositi. Già nel 1947 vennero inoltre emanate norme per tenere a ruolo la forza in congedo e per il completamento dei reparti. Nel 1948 lo SME sancì i nuovi criteri della mobilitazione, distinguendola in «regionale» e «qualitativa». La prima prevedeva l'impiego da parte dei CMT di personale in congedo residente nella circoscrizione territoriale per destinarlo al completamento delle unità attive oppure ai depositi (centri di costituzione di unità fino al livello battaglione). La mobilitazione qualitativa consisteva invece nel richiamo selettivo di U, SU e militari di truppa da impiegare nello stesso incarico per il quale erano stati addestrati durante il servizio di leva. Sempre nel 1948 vennero ricostituiti pertanto 72 Depositi reggimentali (per 35 rgt. f., 28 rgt. a., 9 Scuole), e venne prevista la costituzione ex-novo, in caso di mobilitazione, del terzo battaglione dei reggimenti di fanteria nonché di forze di copertura (7 btg. alpini e 1 g.a.m.) e di difesa territoriale (14 btg. fucilieri)[29].

Fin dal gennaio 1946 era stata inoltre ricostituita la disciolta formazione partigiana *Osoppo-Friuli*, che in marzo contava 2.150 uomini scarsamente armati, saliti in giugno a 2.937. Nel settembre 1947 la formazione (4.484 uomini) venne denominata 3° Corpo Volontari della Libertà e il suo Comando assunse la denominazione di copertura di «Ufficio Monografie» (aggiungendovi successivamente «del V CMT»). Nel 1950, trasformato in Organismo Militare Segreto, il 3° CVL fu ridenominato Organizzazione «O» (Osoppo), da attivare in caso di emergenza sull'organico di 4 gruppi btg. e 20 btg. di 360 u. (256 U., 426 SU

e 5.728 uomini). Essa ricevette, per il tramite del Deposito 8° rgt. alpini, armi ed equipaggiamento per 15 btg[29 bis].

Sia pure sotto altro nome (per rispetto formale dell'art. 53 Trattato di pace), il progetto di «nuovo ordinamento» del 1948 esaminava e predisponeva la mobilitazione più o meno con gli stessi criteri del periodo prebellico. Esso prevedeva infatti:

a) il completamento delle unità esistenti in tempo di pace;

b) il completamento del quadro di battaglia mediante costituzione di unità di nuova formazione di 1° tempo;

c) eventualmente, la costituzione di nuove formazioni di 2° tempo;

d) la creazione di un minimo di unità territoriali destinate a svincolare le unità operative dai compiti di pace[30].

Come si è detto nel XXI capitolo, la prima pianificazione quinquennale dell'Esercito (1948-53) prevedeva inizialmente di destinare il 26 per cento delle risorse alla mobilitazione (il 20% al «primo potenziamento», consistente nella predisposizione di 4-5 Divisioni di mobilitazione, e il resto per le unità di «difesa territoriale»). Ma i costi relativi all'«attuazione dell'ordinamento» si rivelarono quasi subito largamente sottostimati, onde fu necessario rinviare sine die la predisposizione delle Divisioni di mobilitazione.

In teoria si sarebbe potuto e dovuto suddividere le risorse tra forze attive e forze di prevista mobilitazione, invece di sacrificare soltanto queste ultime, riducendo proporzionalmente sia le une che le altre. In pratica si capiscono, invece, le ragioni che indussero lo SME a mantenere l'obiettivo di forza in tempo di pace fissato nel 1948 (12 Divisioni e 1/3): in primo luogo questo era il livello minimo di GG.UU. necessario per assicurare con forze terrestri quasi esclusivamente nazionali (esigenza che corrispondeva sia agli interessi nazionali che a quelli generali della NATO) i compiti difensivi (e in primo luogo la difesa della frontiera Nord-Est, strategicamente prioritaria, specialmente nella situazione degli anni Cinquanta).

In secondo luogo, dato il carattere difensivo della pianificazione atlantica, il rischio di attacco di sorpresa e la previsione di una risposta nucleare «massiccia», la funzione delle forze

convenzionali, soprattutto terrestri, era «dissuasiva», onde occorreva disporre di un numero di unità attive idoneo a scoraggiare un'aggressione.

Era poi logicamente prevedibile che, nonostante le buone intenzioni, sia gli aiuti militari alleati sia lo sforzo finanziario nazionale avrebbero finito per essere commisurati esclusivamente al numero di Grandi Unità attive, quelle «che si vedono», mentre tenerne una parte «in naftalina» avrebbe potuto offrire pretesto per ridurre in misura corrispondente lo sforzo finanziario. Ciò valeva anche per gli organici degli U effettivi, difficilmente commisurabili su un numero di unità doppio rispetto a quelle attive: il che avrebbe reso necessario fare ancora, come durante la seconda guerra mondiale, un massiccio affidamento sugli U di complemento, categoria che in genere non si era rivelata tecnicamente all'altezza del compito, se non nei gradi subalterni.

C'era infine una quarta ragione, e cioè il timore che in caso di guerra col Patto di Varsavia, il PCI e la CGIL tenessero fede alla minaccia, più volte esplicitamente ventilata, di ricorrere al sabotaggio della mobilitazione.

Grazie agli aiuti militari americani fu possibile completare nel 1953 il numero di Grandi unità pianificato nel 1948. Ma solo la metà all'incirca potevano considerarsi complete: il resto riproduceva la vecchia struttura «a larga intelaiatura» (battaglioni, gruppi, compagnie, batterie «quadro»), sia pure a maglie notevolmente più strette. Opportunamente si era del resto previsto di costituire fin dal tempo di pace i comandi e le unità logistiche fino al 4° ciclo, cioè gli elementi meno facilmente improvvisabili e anche i più necessari per l'attuazione della mobilitazione.

Tuttavia, parallelamente all'attuazione del nuovo ordinamento, si cercò comunque di ripristinare gli istituti specificamente destinati alla mobilitazione. Così, ad esempio, con D.M. 15 ottobre 1949 il direttore generale LST del Ministero Difesa-Esercito (Guido Rinaldi) venne anche nominato presidente della preesistente Commissione interministeriale per le esenzioni dai richiami alle armi.

L'esigenza di rimuovere il divieto posto dall'art. 53 del Trattato di pace alla riorganizzazione delle riserve fu rappresentata anche dal SACEUR, generale Eisehnower, nel corso della sua visita in Italia all'inizio del 1951[31].

La legge 7 dicembre 1951 n. 1565 elevò da un minimo di lire mille a un massimo di lire 75 mila (aumentabile fino a lire 240 mila in tempo di guerra o di mobilitazione) la pena dell'ammenda prevista per la mancanza ingiustificata alle chiamate di controllo e per l'omessa notifica dei cambiamenti di residenza ed abitazione dalla legge 27 marzo 1930 n. 460 modificata dalla legge 3 giugno 1935 n. 1918 (U Esercito e U, SU e Truppa Marina, Aeronautica e Guardia di Finanza) e dall'art. 174 Testo Unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito approvato con RD 24 febbraio 1938 n. 329.

Con manifesto 22 agosto 1952 il ministro della Difesa dispose la chiamata di controllo del personale in congedo istruito dell'Esercito appartenente alle classi 1926, 1927 e 1928. La chiamata venne effettuata a scaglioni di 100-120 elementi in due sedute domenicali convocate per i giorni 5 e 12 ottobre presso i Distretti Militari, ovvero, nei comuni non sede di D.M., presso i locali Comandi di truppa o Ufficiali all'uopo incaricati. Per le grandi città fu prevista anche una terza seduta il successivo 19 ottobre.

La legge 3 maggio 1955 n. 370 estese il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di richiamo alle armi agli operai permanenti o temporanei stabili e provvisori dipendenti dallo Stato, e al personale dipendente dagli Enti locali o dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate. Ai dipendenti da privati venne invece riconosciuto soltanto il diritto alla corresponsione di una indennità e il computo nell'anzianità di servizio dei periodi di richiamo.

Con D.M. 16 agosto e 2 ottobre 1952 del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, venne determinata la misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati da parte dei datori di lavoro del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi appaltati ai sensi del-

l'art. 3 legge 10 giugno 1940 n. 653 sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi. Tuttavia il successivo D.M. 1° febbraio 1955 sospese tale obbligo a decorrere dal 1° gennaio 1954.

La legge 10 dicembre 1957 n. 1248 aumentò infine la misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (lire 300 per il militare e la moglie, 200 per il genitore, 150 per ciascun figlio o congiunto di 2° grado).

A partire dal 1953 il numero massimo di militari in congedo richiamabili «per speciali esigenze» ovvero «per istruzione», ai sensi degli artt. 47 e 51 legge 31 luglio 1954 n. 559 (stato dei SU) e degli artt. 170 RD 329/1938, 78 RD 28 luglio 1932 n. 1365 e 103 RDL 3 febbraio 1938 n. 744 venne fissato annualmente mediante DPR (tabella B):

Tab. B - *Aliquote massime di SU e Truppa richiamabili 1953-69*

Anno	Esercito		Marina		Aeronautica	
	S.U.	Truppa	S.U.	Truppa	S.U.	Truppa
1953	3.800	aliquote	—	—	—	—
1954	3.350	—	—	—	—	1.200
1955	3.380	20.000	360	600	—	—
1956	5.000	30.000	600	1.600	1.000	2.000
1957	15.000	60.000	600	1.700	200	300
1958	5.000	30.000	500	2.000	500	1.000
1959	5.000	30.000	700	7.000	40	120
1960	5.000	30.000	1.000	7.000	50	132
1961	5.000	30.000	1.000	7.500	150	260
1962	10.000	50.000	1.500	8.500	18	80
1963	10.000	50.000	2.000	12.000	733	10.170
1964	10.000	50.000	2.000	12.000	834	11.473
1965	10.000	60.000	2.500	12.000	2.106	7.773
1966	10.000	60.000	2.500	12.000	1.756	9.518
1967	10.000	60.000	2.500	12.000	1.889	8.359
1968	10.000	60.000	2.500	12.000	2.074	8.265
1969	16.000	120.000	2.500	12.000	1.902	8.070

Il 16 ottobre 1953, in seguito all'aumento della tensione tra Italia e Jugoslavia, il ministro della Difesa ordinò lo schieramento delle forze di copertura in corrispondenza delle zone di confine, dispose il richiamo di 3 mila specializzati da impiegare nelle forze di copertura e autorizzò il richiamo di altri 10 mila militari in congedo per il rafforzamento delle unità di prevedibile impiego. Vennero richiamati dal congedo 294 U, 525 SU e 12.380 uomini di truppa, e trattenuto alle armi il 1° scaglione della classe 1931. Il personale richiamato giunse in tempi brevi: il 10% il giorno dopo la ricezione dell'ordine di richiamo, il 50% il terzo giorno, il 25% il quarto e un altro 10% il quinto. Si verificarono anche casi incresciosi: un richiamato, vedovo, dovette affidare i 5 figli ai vicini di casa; un altro, unico fornaio in un paese, dovette abbandonare la panificazione con grave disagio per la comunità; un terzo, proprietario di una piccola fabbrica con 30 operai, dovette sospendere l'attività. Ma, nonostante i richiami, e nonostante che le forze direttamente impegnate nell'«Esigenza T» (Trieste) ascendessero complessivamente a 70 mila uomini, la forza media delle unità raggiungeva il 65-70 per cento di quella prevista dalle tabelle organiche di pace, mentre le deficienze di alcune specializzazioni erano pari al 50%. Nella sua Relazione il generale Biglino (comandante del V C.A.) sosteneva che l'esperienza aveva dimostrato la necessità di mantenere le forze di copertura non già al 100% degli organici di pace, bensì al 100% di quelli di gerra: «Se si vuole essere sicuri — scriveva — di chiudere la porta di casa con le forze di copertura, almeno per il tempo necessario a radunare le altre, non occorrono molte G.U. ma poche e complete e il pensare di poter provvedere al completamento di queste in sede di mobilitazione può serbare amare sorprese»[32].

Si fece tuttavia tesoro di questa esperienza, procedendo ad una radicale revisione delle predisposizioni di mobilitazione. Il fascicolo 4° della pubblicazione 8/S *Istruzione provvisoria sulla mobilitazione dell'Esercito* (f. n. 1494-S/1536072, SME Ordn., 28 giugno 1956) definì le modalità per la designazione del personale allo scopo di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi in rapporto alla specifica competenza acquisita. Il 1° set-

tembre 1956 venne deciso il raddoppio della forza organica dei CAR per renderli idonei ad accogliere 100 mila reclute anziché le 55 mila ivi avviate quadrimestralmente. Vennero riviste le direttive relative alle predisposizioni di mobilitazione da attuarsi da parte dei CMT, con la costituzione di 2 comandi d'Armata (1ª e 3ª), 1 di C.A. (III), 1 di Regione (Nord-Est), 1 di CMT (XII Sardegna), 3 di Retrovia (d'Armata e di FTASE), di 1 Comando Truppe Carnia, di 2 Delegazioni di Intendenza (Tridentina e Veneta), e di 6 Tribunali Militari. Venne inoltre prevista la costituzione ex novo, all'emergenza, di recinti e campi di transito e smistamento per prigionieri di guerra, di un centro controllo mezzi TLC e di una compagnia speciale controllo TLC, di 3 btg. g.p. difesa del territorio e di un btg. f. dimostrativo per la Scuola di Fanteria[33].

Nel giugno 1956 vennero effettuati esperimenti di trasmissione dell'ordine di mobilitazione generale improvvisa ai Comandi di 2 C.A., di 7 CMT e dell'Arma dei Carabinieri: la recezione e ritrasmissione dell'ordine dai Comandi allo SME avvenne in 1h e 20' circa. L'ulteriore prosecuzione della diramazione dell'ordine agli enti detentori del manifesto di mobilitazione richiese 5h e 30', mentre gli altri enti vennero a conoscenza dell'ordine in 7 ore.

Nelle estati 1955, 1956 e 1958 vennero inoltre attuati tre esperimenti di approntamento di Grande Unità per «triplicazione» di Divisioni di fanteria (*Pinerolo, Aosta, Trieste*) tenute in tempo di pace al 30% degli organici di guerra (3 btg., 1 gr. a. cam. e 1 cp. g.p.), portandole al 100% mediante il richiamo per 5-6 settimane di circa 13.000 uomini (500 U, 1.000 SU, 11.500 Truppa), in massima parte residenti nella regione di stanza della G.U., procedendo in tutti e tre i casi ad esercitazioni a fuoco e a campi d'istruzione della durata di un mese. Non si provvide però alla prevista requisizione di autoveicoli civili, ritenendosi più opportuno attingere al parco degli automezzi militari. Nel 1959 venne effettuato un esperimento di approntamento della D. cor. *Centauro* e di unità d'Intendenza (84° O.C., 1ª ORME, alq. Btg. Movieri) e territoriali (Deposito Divisionale, CMZ Alessandria, IV Btg. sicurezza), me-

diante il richiamo di 410 Ufficiali (99.03% di affluenza). Nel 1960 l'approntamento riguardò la D.f. *Granatieri di Sardegna* e il CLXXV btg. fucilieri (102 U, 199 SU e 2.095 uomini). Seguì poi un ultimo esperimento, relativo alla B. f. *Aosta* e al 3° rgt. bersaglieri di Milano. In seguito le ristrettezze di bilancio consigliarono la sospensione, per oltre un ventennio, degli esperimenti di approntamento delle GG.UU.[34].

Nei primi anni Sessanta, con una parte del materiale sostituito nelle unità attive da altro più moderno, fu finalmente possibile precostituire 3 Divisioni di mobilitazione (*Piemonte, Lazio, Puglie*) incentrate sulla Scuola Militare Alpina di Aosta, la Scuola di Fanteria di Cesano e la Scuola Truppe Corazzate (Caserta e Lecce).

Altri provvedimenti degli anni Sessanta riguardarono:

a) predisposizione di richiamo mediante cartoline precetto individuali del personale in possesso di preavviso di destinazione anche in caso di mobilitazione generale improvvisa (30 settembre 1964);

b) studi e misure per il personale militare di riserva (1966, 1969, 1970);

c) disposizioni sull'organizzazione dei CAR e dei BAR all'emergenza (31 ottobre 1966);

d) previsione di organi direttivi ed esecutivi per la censura e la posta militare (15 gennaio 1966)

e) centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana (19 settembre 1969);

f) aggiornamento delle rubriche U e SU in congedo (1970 e 1971);

g) assegnazione per mobilitazione del personale anche per le unità di costituzione successiva per le quali fosse accantonato almeno l'80% del vestiario e dell'armamento individuale e il 40% degli altri materiali[35].

Dal 1970 ebbe inoltre avvio il processo di meccanizzazione (e successivamente di informatizzazione) delle attività di mobilitazione. Tra le prime procedure automatizzate decentrate ai CED rientrò anche la produzione di schedari numerici di mobilitazione (particolareggiati per D.M. e riepilogativi per CMT

e SME), sulla base dell'aggiornamento semestrale effettuato dai D.M. con metodi tradizionali. In seguito vennero formati presso i CED due archivi magnetici (del personale riservista e delle esigenze di mobilitazione), e vennero automatizzati anche il raffronto e l'individuazione del personale da precettare e la stampa di tutta la documentazione necessaria per effettuare i richiami, nonché il suo invio ai D.M.

Con la ristrutturazione del 1975 venne radicalmente rinnovato anche il sistema delle predisposizioni di mobilitazione. Queste ultime vennero suddivise in due tipi: le prime denominate convenzionalmente «aggancio» per le unità attive e «quadro», le altre per le unità da costituire ex-novo e per l'Arma dei Carabinieri. Con f. n. 176/153 SME Ordn. del 9 giugno 1975 venne disposto che i Distretti Militari tenessero a ruolo solo il personale appartenenti alle otto classi più giovani, le prime tre da destinare ala mobilitazione «per aggancio», le cinque più anziane per le unità da costituire ex-novo. Venne inoltre snellito lo schedario di mobilitazione[36].

La mobilitazione venne riordinata in 4 fasi (per un complesso di 35 attività);

a) «aggancio» per il completamento dei reparti ed enti (svolto dagli stessi);

b) tenuta a giorno dell'archivio di mobilitazione;

c) predisposizioni del ciclo di mobilitazione annuale;

d) aggiornamento dello schedario di mobilitazione.

Esse si svolgono a partire dal mese precedente il congedamento di ciascuna classe e si sviluppano negli otto anni successivi.

I Depositi reggimentali vennero aboliti già nel 1964 e sostituiti da 20 Depositi di G.U. e da 20 Depositi Misti (dai quali dipendevano anche Sezioni Magazzino decentrate). Nel 1977 i due tipi di Deposito vennero riuniti in 22 Depositi Territoriali (con 29 Sezioni Magazzino in sedi distaccate), mentre una parte delle loro competenze relative alla mobilitazione venne trasferita ai 36 BAR.

Nel 1984 le unità da costituire per mobilitazione erano in tutto 4 Brigate di fanteria, 12 btg. f., 15 g. a. pe. cam., 1 btg.

carri, 1 btg. genio, 231 compagnie di sicurezza, 27 compagnie e 85 plotoni Carabinieri. Nel 1986 le Brigate di mobilitazione vennero ridotte a tre, incentrate su altrettante Scuole Militari: la 27ª *Piemonte* (SMALP), la 28ª *Lazio* (Scuola Fanteria e Cavalleria) e la 29ª *Puglie* (Sc. Truppe Corazzate). Nel 1990 queste ultime sono state sciolte e il loro posto è stato preso da altre tre Brigate collocate in «posizione quadro» (*Orobica*, 3ª b. *Goito* e *Vittorio Veneto*). Il *Nuovo Modello di Difesa*, presentato in Parlamenteo il 26 novembre 1991, prevede la riduzione delle Brigate da 22 (19 attive e 3 di mobilitazione) a 19 (5 attive, 10 su livelli di forza ridotti del 50% e 70%, e 4 di mobilitazione). Nel 1986 le unità «quadro» erano 19 battaglioni di f. (7 mot., 1 mec., 3 alpini, 1 para., 2 f. e 1 alpini d'arresto, 4 corazzati), 7 gruppi d'a. (2 a. cam., 1 cam. smv., 2 a. c/a le., 1 a. msl. c/a), 1 btg. g. pionieri, 3 btg. logistici e 31 reparti sanità.

Nel corso degli anni Ottanta, con l'attenuarsi progressivo della minaccia sovietica e con la crescente esigenza di contenere e ridurre le dimensioni dell'Esercito, si tornò a suggerire, come abbiamo detto ampiamente nel XXII capitolo, una attenuazione della prontezza operativa e un maggior ricorso alla mobilitazione.

Nel 1984, per la prima volta dopo più di vent'anni, venne effettuato, sia pure su scala ridotta, un esperimento di approntamento della B. f. mec. *Pinerolo*. Il DPR 8 febbraio 1985 n. 21 dispose, suscitando polemiche pretestuose, il richiamo per aggiornamento di 1.555 U, 459 SU e 1.060 militari di truppa, e nello stesso anno venne effettuato un altro esperimento di approntamento della B. f. mot. *Cremona*. Un terzo e ultimo esperimento vi fu nell'estate 1986, con il richiamo di 80 U, 250 SU e 1.050 uomini per la costituzione ex-novo della 28ª B. f. mot. *Lazio* (su Comando, Reparto C. e T., btg. Logistico, 2 btg. f. mot. e 1 g.a.cam.). L'art. 44 legge 24 dicembre 1986 n. 958 modificò l'art. 122 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237 prevedendo l'emanazione mediante DPR, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di un regolamento sulle esenzioni e i ritardi in caso di richiamo per mobilitazione.

Nel 1984 Daniele Ravenna propose di modificare gli artt.

150-163 del Regolamento di Amministrazione Unificato (DPR 5 giugno 1976 n. 1076) e l'art. 166 CPMP per lasciare in consegna il corredo personale ai militari in congedo illimitato, allo scopo di facilitare le operazioni di mobilitazione e renderle anche meno onerose[37]. Nel 1986 si costituì in Padova l'Associazione Nazionale Riservisti d'Italia (ANRI), presieduta da Antonio Del Fabbro, con l'intento di raggruppare senza distinzioni di Arma o grado i militari in congedo per aggiornare e sviluppare le loro conoscenze tecniche e operative e per collaborare con le Forza Armate[38].

In uno speciale supplemento della *Rivista Militare*, Ferruccio Botti ha sinteticamente tracciato, nel 1991, una storia della mobilitazione dell'Esercito italiano, sostenendo che essa, soprattutto durante la seconda guerra mondiale (riferendosi alla campagna di Grecia) non ha mai veramente funzionato, dichiarando il proprio scetticismo sulla praticabilità di un esercito a larga intelaiatura a ferma breve e con largo ricorso alla mobilitazione. A conclusione, Botti suggerisce di costituire permanentemente fin dal tempo di pace i Comandi di G.U. e logistici e le forze di pronto intervento (con relativa organizzazione logistica e di trasporto *ad hoc*), limitando la mobilitazione al semplice completamento delle unità già in vita, richiamando personale di 2-3 classi, e utilizzando gli U di complemento esclusivamente quali subalterni. La costituzione di unità ex novo dovrebbe a suo avviso essere ridotta al minimo, impiegandovi personale delle sole 5 classi più giovani, e solo previa disponibilità del 100% dei materiali e di un nucleo di conduttori e di automezzi, e previo periodo di amalgama e di addestramento intensivo di almeno due mesi. Il capo di SME, generale Canino, sottolinea nella prefazione al fascicolo che esso ha il merito di sottoporre a «verifica» storica le idee di esercito-milizia a ferma esclusivamente addestrativa, e i «fascini troppo violenti» che esse sembrano attualmente esercitare. Il «fallimento» delle mobilitazioni italiane non dipese, a suo avviso, soltanto da ovviabile «carenza di organizzazione e metodi», bensì soprattutto da strutturale «labilità politica» del paese, tanto più pericolosa in una società come l'attuale in cui non

si può più fare assegnamento sul «senso del dovere» che in passato «sopperiva anche a vistose carenze motivazionali e organizzative»[39]

Formazione e impiego degli U e dei SU di complemento dell'Esercito: il sistema del 1948-51 e le riforme del 1963

Se la prima guerra mondiale produsse il mito degli Ufficiali di complemento, la seconda lo demolì. Il giudizio negativo della memorialistica postbellica, troppo spesso tendenziosa e autoassolutoria, andrebbe sottoposto a una opportuna verifica storiografica. In secondo luogo occorrerebbe chiedersi se l'asserita cattiva prova data in genere dagli Ufficiali di complemento sia dipesa da incapacità dei quadri intermedi della società civile di assumere una identica funzione anche nell'Esercito, o non, piuttosto, dalla scarsa convinzione e cura che quest'ultimo dimostrò nella loro formazione e nel loro impiego.

Si coglie addirittura del rancore nelle opinioni sugli Ufficiali di complemento espresse dagli Ufficiali di carriera intervenuti nel dibattito sulla ricostruzione dell'Esercito. Il colonnello Ravajoli li accusava (1947) di essere veicolo di «politicizzazione» e fonte di indisciplina e contestazione presuntuosa e ignorante, e li avrebbe al massimo tollerati nei servizi logistici e terrioriali[40]. Il generale Rossi, dopo aver proposto di estendere il processo di discriminazione previsto per gli Ufficiali di carriera anche ai 140 mila Ufficiali di complemento formati dopo il 1934, sosteneva (1946) che l'istituto doveva essere ridimensionato, anche se mantenuto (non tanto per reale necessità, quanto «per non interrompere una tradizione che, oltre tutto, consente di rinsaldare sempre più i vincoli che devono esistere tra Paese ed Esercito»). Così si doveva abolire l'obbligo di frequenza dei corsi per i diplomati, rendendola invece volontaria e selettiva, e fissando requisiti fisici superiori a quelli richiesti per l'idoneità al servizio di leva. Inoltre i corsi reggimentali, che non davano affidamento e non consentivano la necessaria uniformità, dovevano essere sostituiti da corsi di 6-8 mesi ac-

centrati presso apposite scuole AUC, seguiti immediatamente da un anno di servizio di prima nomina. Infine, secondo Rossi, nei reparti operativi non si dovevano impiegare U di CPL di grado superiore a quello di capitano[41]. L'allora tenente Cucino proponeva (1948) corsi di 8 mesi, una ferma più lunga di quella di leva, possibilità di esonero anche dopo la nomina, limitazione della carriera al grado di capitano in tempo di pace (e a quello di colonnello in tempo di guerra). Il generale Zanussi, coerentemente con la sua proposta di «ali volunteer force», ne richiedeva più semplicemente l'abolizione (1946). Solo il colonnello Pier Battista Salvi si occupava (1948) dell'avanzamento degli U di CPL in congedo, proponendo di determinarlo in relazione al quadro di battaglia dell'esercito mobilitato e dell'esercito territoriale. Egli riteneva inadeguato il sistema dei corsi serali o domenicali praticato in passato (40-50 tra lezioni, conferenze ed esercitazioni), e proponeva di aggiungervi almeno tre richiami di due mesi (uno presso le scuole e l'altro presso i reparti), per l'avanzamento (a scelta) a tenente (30 anni), capitano (35 anni) e maggiore (40 anni)[40].

In ogni caso, con l'abbandono dell'esercito a larga intelaiatura e la scelta dell'esercito di qualità, la funzione degli Ufficiali di complemento venne completamente modificata. Essi non furono più essenzialmente destinati all'inquadramento delle unità di mobilitazione, bensì, come prima del 1934, essenzialmente a coprire le deficienze organiche di subalterni effettivi, e a fungere da serbatoio di reclutamento di Ufficiali a carriera limitata, necessario per rendere meno isoscele la piramide delle carriere senza penalizzare eccessivamente le aspettative degli Ufficiali provenienti dai corsi regolari.

Di conseguenza il RDL 15 maggio 1946 n. 604 abrogò l'art. 12 della legge 14 giugno 1940 n. 1014, abolendo così l'obbligo della frequenza dei corsi AUC per i diplomati. I corsi ripresero nel 1948, limitatamente a 600 unità, portate a 1.100 nel 1949 e a 1.475 nel 1950 (con due corsi semestrali all'anno)[43].

Come misura transitoria, fino al ripristino dei corsi AUC dei servizi sanitario e veterinario, il DLgsLgt 26 aprile 1945 n. 311 dispose, in deroga alle norme vigenti, la nomina a U di

CPL dei medici, farmacisti e veterinari in possesso almeno del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione, con l'obbligo di prestare un mese di servizio di prima nomina presso un O.M. o una I.P.Q.

Il DLgsLgt 7 settembre 1945 n. 636 riservò invece la nomina a U di CPL dei Carabinieri ai SU dell'Arma che avessero cessato di appartenere all'Accademia di fanteria e cavalleria dopo il 2° anno (purché risultati idonei agli esami delle materie militari), e ai SU congedati (purché laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, se vicebrigadieri, ovvero con diploma di maturità classica o scientifica, oppure con ammissione al liceo o all'istituto tecnico e sei anni di servizio nel grado, se marescialli o brigadieri).

Ma il ridimensionamento dei corsi AUC fu compensato dalla provvida istituzione, nel 1951, di corsi per Allievi Sottufficiali di Complemento (ASC), anch'essi a carattere volontario e di durata semestrale, riservati a militari con licenza media inferiore. Ad eccezione di quelli per la Fanteria tali corsi si svolgevano nella stessa sede dei corsi AUC, e con programmi in ogni caso non molto diversi. Questi corsi rappresentavano una novità assoluta nell'Esercito italiano, dove il grado di sergente era stato fino ad allora riservato solo a personale raffermato o richiamato.

I primi corsi AUC si svolsero esclusivamente presso la Scuola AUC di Ascoli Piceno, comune a tutte le armi. Dal 1950 alla formazione degli AUC e degli ASC provvidero anche le Scuole Militari (di Fanteria, Alpina, Truppe Corazzate, d'Artiglieria, Genio Pionieri, Trasmissioni, Servizi e Governo del personale). Nel 1952 i corsi ASC di Fanteria vennero aggiunti alla Scuola Allievi Sottufficiali di Spoleto: quest'ultima venne trasformata nel 1957 in Scuola Allievi Sottufficiali di Complemento (ASC). Nel 1954 il CAAR di Foligno fu trasformato in Scuola AUC, ASC e AS delle specialità di artiglieria da montagna e a traino meccanico (SAUSA). Dal 1959 gli AUC dei servizi sanitari e logistici vennero formati direttamente presso le rispettive Scuole (d'Applicazione del Servizio Automobili-

stico, di Sanità Militare, dei Servizi di Commissariato e di Amministrazione Militare, del Servizio Veterinario Militare).

Lo stato degli U di CPL delle tre Forze Armate venne definito nel Titolo IV, capo III (artt. 58-61) della legge 10 aprile 1954 n. 113. Gli obblighi di servizio in tempo di pace consistevano nel servizio di prima nomina («di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi»), nell'obbligo di rispondere alle chiamate (sia quelle della rispettiva classe di nascita, sia per speciali esigenze o per soddisfare particolari condizioni), e di frequentare i corsi di addestramento e allenamento prescritti per la propria Forza Armata. I limiti di età per il passaggio alla riserva di complemento erano fissati a 38, 45 e 50 anni per i subalterni, i capitani e gli U superiori: limiti aumentati di 2 anni per gli U di CPL dei Carabinieri e dei Servizi.

Le norme sul reclutamento degli U di CPL dell'Esercito vennero invece modificate dal titolo II (artt. 21-27) della legge 18 dicembre 1964 n. 1414. I requisiti per la nomina a sottotenente di CPL erano: cittadinanza italiana, buona condotta, età minima di 18 e massima di 37 anni, idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale, titolo di studio (diploma o, per i medici, commissari, veterinari e ingegneri dei servizi tecnici, la laurea o l'abilitazione all'esercizio della professione), superamento del corso AUC. I giovani che non lo superavano erano inviati ai corpi per completarvi la ferma di leva come militari di truppa. L'ammissione al corso era effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio, delle eventuali specializzazioni. Qualora il numero degli aspiranti idonei risultasse inferiore al numero degli Ufficiali da reclutare, era data facoltà al ministro di designare d'autorità militari di leva alle armi da non oltre tre mesi risultati idonei alla selezione per AUC, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Gli U di CPL dei servizi sanitario e veterinario potevano essere tratti anche dagli U di CPL delle Armi e degli altri servizi, ovvero da SU e militari di truppa in congedo illimitato previo esperimento di due mesi sostitutivo del corso: inoltre il

ministro della difesa poteva designare d'autorità a frequentare il relativo corso anche militari in congedo illimitato provvisorio. La nomina a Sten di CPL era altresì prevista per gli allievi del 2° anno dell'Accademia Militare che, pur non avendo superato il corso, avessero la sufficienza nelle materie militari, nonché (a domanda) per i marescialli maggiori dei carabinieri collocati a riposo.

A partire dal 29° corso (1° marzo 1962) la durata dei corsi AUC delle Armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione venne ridotta da 6 a 5 mesi (aumentando il numero dei corsi annuali da 3 a 4), e quella dei corsi AUC per medici, farmacisti, commissari, veterinari e servizi tecnici da 4 a 3 mesi (la tabella 2 annessa alla legge n. 1414/1964 prevedeva una durata «non inferiore», rispettivamente, a 4 e 2 mesi).

Tuttavia al corso venne aggiunto un successivo tirocinio di 4 mesi nel grado di sergente AUC, cui seguiva, previo giudizio idoneativo, la nomina a Sten di CPL. In conseguenza sia dell'allungamento del ciclo formativo (da 6 a 9 mesi) sia della riduzione della ferma da 18 a 15 mesi, venne dimezzato (da 12 a 6 mesi) il servizio di prima nomina (da prestarsi in corpo diverso da quello del tirocinio).

Quanto agli ASC, lo scarso numero delle domande indusse a rendere obbligatoria la frequenza del corso per militari di leva designati d'autorità con vari criteri, inclusi i non ammessi ai corsi AUC. La durata fu ridotta da 6 a 5 mesi, ma venne previsto un tirocinio di altri 5 nel grado di caporalmaggiore comandante di squadra prima della nomina a sergente previo giudizio idoneativo. Di conseguenza nel 1967 mutò anche la denominazione dei corpi e della Scuola di Spoleto: non più ASC, bensì ACS (Allievi Comandanti di Squadra).

Nel 1963 la Scuola AUC di Ascoli Piceno venne limitata agli AUC di Fanteria non meccanizzata (su 2 Btg. con 7 cp.), mentre a Lecce venne istituita la Scuola AUC delle Truppe Meccanizzate (granatieri, f. mec., bersaglieri, lagunari e cavalleria: su 3 btg. con 10 cp.), trasformata nel 1967 in Scuola ACS delle Truppe Meccanizzate e Corazzate.

Dal *Libro bianco della Difesa* (ed. 1977, p. 230; ed. 1985, II p. 206) si ricava l'andamento delle domande per i corsi AUC delle tre FF.AA. negli anni 1966-75 (tabella C):

Tab. C - *Ammissioni ai Corsi AUC delle 3 FF. AA. (1966-75)*

Anno	Domande	Posti	Ammessi	Selez. (%)
1966	24.845	8.940	8.241	33.1
1967	29.360	8.965	8.601	29.3
1968	29.016	9.252	8.979	30.9
1969	31.262	9.297	9.074	29.0
1970	32.130	10.347	10.230	31.8
1971	36.267	10.376	10.495	28.9
1972	43.300	9.968	10.137	23.4
1973	43.718	9.636	9.870	22.6
1974	36.801	8.715	8.448	22.9
1975	30.148	6.986	6.936	23.0
1976	22.683	6.993	7.190	31.7
1977	22.192	7.833	7.709	34.7
1978	23.307	7.923	7.851	33.7
1979	24.466	8.168	8.083	33.0
1980	24.738	8.757	8.230	33.2
1981	31.176	9.011	8.913	28.6
1982	34.225	8.983	8.832	25.8
1983	25.923	?	7.834	30.2

Le valutazioni del generale Liuzzi, di Robi Ronza e della pubblicistica militare sulla selezione e formazione di AUC e ASC

In *Italia difesa?* (Volpe, Roma 1963, pp. 158-59) il generale Liuzzi esprimeva soddisfazione per il reclutamento e la formazione di U e SU di CPL («non esiste alcuna difficoltà di carattere quantitativo né di carattere qualitativo»). Per gli AUC le domande erano il doppio o il triplo dei posti disponibili, consentendo così una selezione «severa». «Considerazioni analoghe — scriveva — possono essere fatte a proposito dei sergenti di complemento, che sono tratti da personale volontario e che risultano in genere ben preparati e di ottimo rendimento». Ep-

pure, almeno per gli ASC, le cose stavano in realtà diversamente, se proprio nel 1963, a causa del basso numero di domande, si decise di destinare d'autorità il personale dei corsi, e di declassarli alla semplice formazione di comandanti di squadra, rinviando a successivo giudizio idoneativo l'eventuale nomina a sergente.

Molto diverso il giudizio che di AUC e ACS dava Robi Ronza ne *Il Pierino va soldato* (Jaca Book, Milano 1969, p. 37-47 e 118-19). Ronza (egli stesso U di CPL nel 1966) sosteneva che non erano l'amor di patria o il senso di responsabilità a motivare le domande di ammissione al corso AUC, bensì la prospettiva di una «vita ben più confortevole» di quella dei soldati, nonché «il prestigio e i privilegi dell'appartenenza alla massima classe sociale della società militare, e, *dulcis in fundo*, un risarcimento monetario del mancato guadagno nella professione civile che per nove dei quindici mesi di ferma ammonta non alle 158 derisorie lire della giornata del soldato, ma a 74-76.000 lire al mese da sergente e a 103-104.000 lire al mese da sottotenente; ciò senza tener conto delle 4.000 lire giornaliere di indennità godute quando si presta servizio di 'ordine pubblico' nell'Alto Adige/Sud Tirolo».

Ne derivava «una feroce gara di raccomandazioni» per l'ammissione al corso, la cui forza Ronza riteneva (con giovanile ottimismo) «in nessuna organizzazione pubblica... più efficace e soprattutto più evidente» che nell'Esercito. A causa delle raccomandazioni venivano «spesso introdotti tra gli allievi ufficiali dei veri incapaci o dei fierissimi 'lavativi' a scapito di persone più degne che ne vengono escluse». Nel migliore dei casi, potevano essere talvolta fermati «da qualche capitano di carattere, insabbiato in una sede sgradita senza speranza di poterne venire fuori e senza timore quindi di cadere in disgrazia presso potenti superiori ...ma almeno sergenti sono diventati». Ed era per giunta «demoralizzante vedere come questi individui protetti da potenti generali e influenti colonnelli (fossero) spesso espliciti sprezzatori dell'Esercito», al punto da chiedersi «quale senso della propria dignità e della propria professione (avessero) coloro che li proteggevano».

E, oltre alle raccomandazioni, alterava la selezione anche la discriminazione politica, «più recisa verso sinistra che verso destra», attuata in base alle segnalazioni dei Carabinieri (ma non sempre efficace: Ronza ricorda le ispezioni negli armadi alla ricerca di libri compromettenti per identificare un AUC comunista, il quale «non fu scoperto ma forse c'era e terminò poi la sua ferma come brillante sottotenente di complemento»)[44].

Ronza criticava anche i criteri di selezione, consistenti in una serie di prove attitudinali («impegnative ma psico-tecniche») e in un breve colloquio con un ufficiale selettore, «troppo breve per permettere... di farsi un'idea precisa del candidato» e della sua «attitudine al comando e capacità di creare seguito», cioè proprio «le caratteristiche principali che si richiedono a un ufficiale». Anche la destinazione al termine del corso si sovrapponeva troppo spesso alle preferenze del candidato per una determinata Arma o specialità: Ronza riteneva che un buon quinto fosse destinato a Scuole diverse da quelle richieste, e non sempre per giustificate ragioni tecniche o attitudinali.

Quanto agli ACS, Ronza sosteneva che «il sottufficiale per forza, e ancor di più l'aspirante ufficiale scartato» si sentivano «in una condizione frustrante», risultando già solo per questa ragione, nella maggior parte dei casi, «dei pessimi sottufficiali». Durante il tirocinio da caporalmaggiore la frustrazione era accresciuta dal confronto con i sergenti AUC e dall'assunzione di responsabilità senza il riconoscimento di una corrispondente autorità. I cinque mesi da sergente si riducevano di fatto a 4 o 3 soltanto, «perché la nomina (veniva) ritardata dal Ministero per risparmiare il denaro di un mese di stipendio da sergente», e la ferma era quasi sempre abbreviata dal precongedo di 15-30 giorni. Inoltre dovevano passarli nello stesso reparto e fra gli stessi soldati e ufficiali che, avendoli conosciuti col doppio «baffo» nero continuavano a dargli del «tu» anche ora che avevano i galloni dorati. Non c'era dunque da stupirsi che quasi sempre considerassero «questo tempo come l'ora scoccata di

un onorato pensionamento dopo le ingrate fatiche di caporalmaggiore».

I rilievi critici di Ronza sui criteri di selezione degli AUC non erano certo infondati: lo confermava, sulla *Rivista Militare* del novembre 1968 (pp. 1420-1422) il colonnello Aldo Ferrari, poi tornato sull'argomento con una lettera al direttore della Rivista (n. 6, 1974, p. 140). Ferrari metteva in rilievo sia l'impossibilità di determinare l'«attitudine al comando» attraverso la batteria di test attitudinali utilizzata (INP 61), sia lo spreco di risorse derivante dal dover sottoporre a nuova selezione, dopo quella in sede di leva, gli aspiranti AUC (con la costituzione di 3 specifici gruppi selettori per le aree Nord, Centro e Sud, saliti nel 1974 a 6, uno per Regione Militare, con 30 U, 30 SU e 70 soldati, e di un Nucleo centrale per la correzione e valutazione degli elaborati svolti dai candidati, ai fini della grduatoria nazionale). Proponeva dunque l'adozione del sistema francese, basato sulla preselezione in sede di visita di leva, non in base al titolo di studio bensì al livello culturale del candidato messo in evidenza dai tests contenuti nella batteria psico-diagnostica. In tale sede l'Ufficiale selettore accertava la disponibilità del candidato a partecipare a un corso AUC o ASC, segnandolo su apposita lista in caso di risposta affermativa. All'atto della chiamata alle armi costoro venivano inquadrati in particolari reparti, dove svolgevano il ciclo addestrativo di base previsto per la truppa, ma erano tenuti «in osservazione» per accertarne l'attitudine militare, e, ove riscontrata, avviarli al corso AUC o ACS.

In un altro articolo sulla *Rivista Militare* (aprile 1970)[45] un gruppo di Ufficiali addetti all'inquadramento dei corsi AUC-ACS di artiglieria, osservava che durante lo svolgimento dei corsi AUC si traevano spesso, dal comportamento e dal rendimento degli allievi, «elementi di giudizio nettamente contrastanti con quelli emersi durante il colloquio compreso nelle prove di selezione attitudinale». Inoltre gli allievi in possesso del titolo di studio minimo facevano spesso miglior riuscita dei laureati in facoltà a carattere scientifico. Da una statistica relativa agli ultimi 10 corsi ACS risultava che «un rilevante nu-

mero di giovani aventi il requisito del titolo di studio (erano) stati immessi nel corso ACS, anziché in quello AUC, senza consentire loro una nuova valutazione dell'attitudine al comando»: mentre molti di costoro dimostravano all'atto pratico «qualità militari e di carattere superiori a quelle di elementi che, a malapena, porta(va)no a conclusione il corso AUC».

Gli Autori proponevano quindi di indire i bandi di concorso solo per gli aspiranti AUC, e di determinare a metà corso quali dovessero proseguirlo e quali invece ultimarlo come ACS. Essi ritenevano poi insufficienti per la formazione di un U di artiglieria i 5 mesi di corso (ridotti dai ritardi nell'afflusso alla scuola, dalle esigenze di vestizione, inquadramento e vaccinazione, dalle licenze brevi concesse per consentire la partecipazione a concorsi statali e agli esami di laurea e dall'interruzione dei corsi durante la festività di Natale, Pasqua e Ferragosto). Il tirocinio da sergente era poi utile ai reparti, che disponevano così di nuovi SU, ma non alla formazione degli U di CPL, per i quali esso costituiva «una battuta d'arresto nella naturale applicazione di molte nozioni teoriche acquisite durante il corso». Proponevano di portare il corso a 7 mesi e di articolarlo in due fasi: una, formativa, di 8 settimane, e una di specializzazione, di 20 settimane (prevedendone una terza, di 6 settimane per il perfezionamento dei soli addetti alle trasmissioni). Soppresso il tirocinio da sergente, gli allievi idonei dovevano essere immediatamente nominati U di CPL e inviati ai corpi, dopo la licenza ordinaria, per il servizio di prima nomina. Invariati avrebbero dovuto invece restare durata dei corsi e tirocinio degli ACS.

La formazione e il riassorbimento del precariato militare: gli Ufficiali di CPL trattenuti, i concorsi riservati per il passaggio in SPE (1951-1961) e l'istituzione del Ruolo Unico Speciale (1963)

Correva voce, scriveva Ronza, che «ai comandanti di compagnia (fosse) corrisposto un premio in denaro per ogni ser-

gente di complemento» raffermato: «vera o falsa», era comunque «significativa».

In effetti la riforma del reclutamento e della formazione degli U e SU di CPL attuata nel 1963 appariva coerente con l'intento di anemizzare la fonte di formazione del precariato militare che si era accumulato nel corso degli anni Cinquanta attraverso il trattenimento o il richiamo in servizio, a domanda, di U e di SU di CPL.

In origine si tentò di riassorbire una parte di questo precariato dando agli U di CPL trattenuti, in via del tutto transitoria, la possibilità di concorrere per il passaggio in SPE nei limiti delle deficienze organiche di subalterni.

Così l'art. 7 della legge 24 dicembre 1951 n. 1638 («organici degli Ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente») aveva dato facoltà al ministro della Difesa di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli U di CPL che avessero già prestato il servizio di prima nomina, nei ruoli in cui si verificassero deficienze di subalterni rispetto all'organico. La facoltà, in origine limitata agli anni 1952-55, venne prorogata fino al 1961 della legge 22 giugno 1956 n. 701, la quale elevò pure il limite massimo di età a 30 anni per gli aspiranti alla nomina a U in SPE delle Varie Armi, e a 32 per quelli dei carabinieri e dei servizi. La legge 29 giugno 1960 n. 667 ammise a tali concorsi anche i subalterni di CPL con diploma di abilitazione magistrale.

Ma l'apertura di questo secondo canale di reclutamento degli U in SPE, oltre a ridurre notevolmente i vantaggi economici del precariato militare, penalizzava la professionalità e le prospettive di avanzamento degli U provenienti dai corsi regolari dell'Accademia Militare, senza peraltro poter accontentare le comprensibili aspettative di sistemazione definitiva di tutti gli U di CPL trattenuti (bisognò attendere il D.M. 13 maggio 1959 perché gli U e SU di CPL richiamati o trattenuti e i cappellani militari ausiliari fossero ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria ENPAS).

Così la legge del 16 novembre 1962 n. 1622 (artt. 2-7, 10-12, 15-20 e 22, e tab. n. 1, VII) istituì il Ruolo Speciale Unico (RUS) delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con 1.120 posti da subalterno, 1.113 da capitano, 560 da maggiore e 860 da tenente colonnello, avanzamento per anzianità fino a quest'ultimo grado, e carriera limitata a colonnello (52 posti, con avanzamento a scelta e 13 promozioni annuali).

I capitani del RUS in possesso del prescritto periodo di comando e di non oltre 38 anni di età potevano comunque essere ammessi, a domanda, ai corsi di Stato Maggiore: e, superandolo, trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego. I limiti di età per gli U del RUS erano elevati di due anni rispetto a quelli degli U dei ruoli normali (da 52 per i subalterni a 60 per i colonnelli).

Al ruolo potevano accedere, nel grado di sottotenente e mediante concorsi per titoli e per esame, sia gli U di CPL sia i marescialli e sergenti maggiori in SPE diplomati appartenenti alle Varie Armi (i sergenti maggiori a condizione di avere almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva Arma): i limiti di età erano di 32 anni per gli U di CPL e 40 per i SU in SPE: ma nella prima applicazione erano elevati a 40 per i capitani di CPL trattenuti e 45 per i marescialli in SPE. I posti a concorso non potevano eccedere annualmente 1/15 dell'organico degli U inferiori del RUS. Gli esami (con programmi distinti per le due categorie) consistevano in due prove scritte (cultura generale e cultura tecnico- professionale) e una orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

Erano invece immessi nel RUS col proprio grado i capitani risultati per tre volte idonei ma non prescelti. Per la prima formazione potevano esservi trasferiti a domanda, nei limiti delle eccedenze organiche, anche U dei ruoli normali.

La legge 28 marzo 1968 n. 371 concesse agli U di CPL delle FF.AA. di vincolarsi, dopo tre mesi di servizio di prima nomina, a una ferma volontaria non rinnovabile di anni 5 con diritto a domanda di proscioglimento e premio di congedamento

di lire 100 mila per ogni semestre di ferma volontaria. L'ammissione aveva luogo per concorso, nei limiti fissati annualmente con legge di bilancio (per il 1968, 2 mila posti nell'Esercito, 400 in Marina e 1300 in Aeronautica).

La legge 26 settembre 1980 n. 574 ridusse il vincolo a 2 anni (art. 37), garantendo al termine di questo riserve di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione della Difesa (5%) e delle altre amministrazioni dello Stato (2%) (art. 40, 2° comma). Venne poi fatto obbligo a tali amministrazioni di trasmettere alla D.G. DIFEASSIST copia dei bandi di concorso e un prospetto annuale delle assunzioni (art. 19 L. 958/86).

Le modifiche del 1975 (soppressione dei corsi ACS e del tirocinio da sergente per gli AUC) e il dibattito sulla formazione degli Ufficiali di complemento dell'Esercito.

La principale proposta di Robi Ronza per migliorare la qualità del reclutamento degli AUC, anche a costo di una diminuzione delle domande, era quella di aumentare di tre mesi la durata complessiva del servizio militare quale U di CPL rispetto alla ferma ordinaria di leva. Ciò accadde nel 1975 con la riduzione della ferma di leva a 12 mesi, e il mantenimento invece a 15 mesi per gli U di CPL, tranne che in Marina, dove la riduzione fu a 18 mesi per tutti (art. 1, 2° comma, legge 31 maggio 1975 n. 191).

In effetti le domande di ammissione ai corsi AUC dell'Esercito in un primo momento diminuirono sensibilmente, in media del 46 per cento nel quadriennio 1976-79 rispetto alla media del sessennio precedente (1970-75): e la diminuzione fu assai più accentuata al Nord (la cui quota di domande fu ridotta da un terzo a un quinto) che al Sud (dove le domande salirono invece dal 34 a oltre il 40 per cento del totale) (tabella D)[46].

Tab. D - *Domande di ammissione ai corsi AUC (Esercito) 1970-79*

Anno	Nord	Centro	Sud	Totale	Altre FF.AA.
1970	33.6	31.8	34.5	22.590	9.540
1971	34.0	32.1	33.8	22.967	13.300
1972	33.2	33.0	33.7	29.532	13.768
1973	32.3	33.8	33.9	28.630	15.088
1974	31.5	34.0	34.4	25.963	10.838
1975	30.4	33.9	35.6	21.490	8.658
1976	27.6	34.4	38.0	13.929	?
1977	25.0	34.9	40.0	12.854	?
1978	25.6	32.8	41.4	13.187	?
1979	22.0	30.8	40.6	13.960	?

In seguito, però, soprattutto in conseguenza dell'aumento di diplomati e laureati, il numero di domande tornò a salire (tabella E)[47]:

Tab. E - *Domande di ammissione ai corsi AUC (Esercito) 1982-88*

Anno	Domande	Ammessi	Nomin. U CPL	Selez. %
1982	21.175	6.705	6.448	30.4
1983	20.465	4.863	4.676	22.8
1984	18.193	5.662	5.445	29.9
1985	20.721	6.305	5.344	25.8
1986	23.842	6.419	5.440	22.8
1987	22.588	6.680	5.878	26.0
1988	21.353	6.131	3.990	18.7

Come si è già accennato nel XXIV capitolo, la distribuzione regionale delle domande di ammissione ai corsi AUC sembra essere inversamente proporzionale a quella delle domande di ammissione al concorso per l'Accademia Militare. In cinque delle Regioni Centromeridionali ad alto tasso di reclutamento di U in SPE (Marche, Molise, Campania, Puglia e Basilicata) le rispettive quote di U di CPL erano nel 1986 inferiori alla media (gli U di CPL campani erano addirittura appena il 2 per cento del corrispondente potenziale demografico). In altre due Re-

gioni erano pari o inferiori alla rispettiva aliquota di U di carriera, e solo nelle ultime due (Lazio e Sicilia) erano superiori (con aliquote pari, rispettivamente, al 227 e al 108 per cento del rispettivo potenziale). Al contrario, Veneto e Toscana (le quali producono quote regionali di militari di carriera molto al disotto del loro potenziale demografico), registravano quote superiori di U di CPL: e questi ultimi sfioravano in Lombardia il tasso corrispondente alla quota regionale di popolazione.

Le domande relative alla sola aliquota Carabinieri dei 40 corsi AUC del decennio 1970-79 (dal 56° al 96°) mostrano la scarsa incidenza al Nord e tra i laureati (sono sovrarappresentati l'Italia Centrale, le Isole e i dipomati), mentre l'alto numero di domande di rafferma (circa il 50/60 per cento degli U di CPL in servizio di prima nomina) mostra che l'incentivo principale alla presentazione delle domande è costituito dalla prospettiva occupazionale. Non casualmente, però, l'andamento sembra risentire anche di altri fattori (ad esempio la ripresa dell'ultimo triennio, dopo una forte flessione, potrebbe essere messa in rapporto con il più alto profilo assunto dall'Arma durante l'emergenza terrorismo) (tabella F)[47].

Tab. F - *Domande di ammiss. ai corsi AUC Carabinieri 1970-79*

Anno	Nord	Centro	Sud	Isole	Laur.	Dipl.	Totale	Raff.*
1970	7.3	48.5	29.4	14.7	22.0	78.0	680	70
1971	5.8	46.6	31.6	16.0	20.0	80.0	687	64
1972	6.6	45.5	32.7	16.1	19.0	81.0	681	72
1973	7.3	42.7	32.7	16.7	22.0	78.0	750	63
1974	5.2	46.3	34.4	14.0	18.0	82.0	572	68
1975	5.7	28.1	45.6	20.5	20.0	80.0	438	74
1976	7.7	40.6	36.0	15.7	21.0	79.0	522	73
1977	7.7	48.9	41.5	14.7	23.0	77.0	781	125
1978	10.0	33.4	45.0	21.5	23.0	77.0	999	117
1979	10.6	37.7	29.9	21.8	21.5	78.5	803	110

* Domande di rafferma U di CPL Carabinieri.

Nel 1975 la durata dei corsi AUC fu fissata in 21 settimane per le Varie Armi e specialità, i Servizi Automobilistico, Com-

missariato e Amministrazione e l'Arma dei Carabinieri, 80 giorni per il Corpo Tecnico e 75 giorni per i Servizi Sanitario (medici, odontoiatri e farmacisti) e Veterinario. Dal 1963 si tenevano 4 corsi all'anno (dal 29° al 140° negli anni 1963-1990) per le Varie Armi, 3 per i servizi sanitario e veterinario e 2 per il Corpo tecnico. Abolito il tirocinio da sergente, la durata del servizio di prima nomina fu aumentata a poco più di 9 mesi per gli U di CPL provenienti dai corsi di 21 settimane, e di 12 per gli altri.

La disponibilità annuale di U di CPL di prima nomina delle Varie Armi rimase di 5-6 mila unità. Nel 1978 erano 5.003, nel 1980-81 5.900, nel 1984 5.623, nel 1989 5.413, nel 1990 5.393, nel 1991 5.421, senza contare quelli dei Carabinieri (128 nel 1978, 218 nel 1989, 220 nel 1990 e 1991). Il 142° Corso AUC (inizio 8 gennaio 1991) contava 1.343 posti (di cui 55 per l'Arma dei Carabinieri). Erano richiesti diploma di istruzione secondaria di 2° grado, età compresa fra i 17 e i 34 anni, altezza di m. 1.65 (1.70 per i Carabinieri), prova di efficienza fisica (corsa in piano di mt. 1000, trazioni alla sbarra e salto in lungo). I contemporanei 66° Corso AUC del Corpo Tecnico, 106° del Corpo Sanitario e 99° del Corpo Veterinario contavano rispettivamente 80, 355 (di cui 12 odontoiatri e 21 farmacisti) e 19 posti.

Gli artt. 13 e 14 della p.d.l. comunista del 12 gennaio 1978 (A.C. n. 1993), incunabolo della legge di riforma del servizio militare, prevedevano l'emanazione, previo parere delle Commissioni Difesa, di un regolamento contenente criteri e modalità per l'arruolamento degli U e SU di CPL, con particolare riferimento alla indicazione dei titoli validi ai fini dell'ammissione ai diversi corsi, nonché la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle graduatorie di ammissione ai corsi AUC e la facoltà di ricorso gerarchico al ministro della Difesa, mentre a quest'ultimo veniva attribuita la determinazione per decreto della durata dei corsi.

Gli artt. 12 e 13 della legge n. 958/1986 hanno recepito la proposta del PCI, aggiungendo che il regolamento (da emanarsi entro 6 mesi) deve indicare anche i requisiti somatico-fun-

zionali e psico-attitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. La pubblicazione delle graduatorie continua ad essere fatta sul *Giornale Militare Ufficiale* (dandone però immediato avviso nella *G.U.* e disponendone la visione presso i D.M., le C.P. e le stazioni dei Carabinieri), mentre per il ricorso è stato fissato il termine di 90 giorni.

La legge, confermando la durata della ferma in 15 mesi per gli U di CPL (art. 3, 2° comma), ha anche riconosciuto ai Sten di CPL in servizio di prima nomina o richiamati a domanda lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, dei pari grado in SPE, nonché la tredicesima mensilità (art. 32, 1° e 3° comma). Inoltre, ferma restando la riserva di posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari, i posti a concorso per l'ammissione alle Accademie Militari sono assegnati, a parità di punteggio, con precedenza agli U inferiori di CPL con almeno 15 mesi di effettivo servizio (art. 38, 6° comma).

Nel 1976 vennero soppresse le Scuole AUC e ACS di Ascoli Piceno, Foligno, Spoleto e Lecce, e tutti i corsi AUC vennero decentrati presso le Scuole d'Arma e specialità. La formazione degli AUC dei Carabinieri prevedeva una fase preliminare di 7 settimane presso le Scuole d'Arma e una successiva presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Vennero del tutto soppressi i corsi ACS, e i graduati, designati d'autorità e tenuti alla ferma di 12 mesi, furono addestrati al comando di squadra mediante corsi svolti presso i reparti ovvero presso le Scuole d'Arma e specialità. Questi ultimi vennero ridotti a pochissime settimane[48]:

— due, per i comandanti di squadra assaltatori, mortai, mitraglieri, difesa ravvicinata, cannonieri, pionieri, guastatori ecc. (presso i reparti di impiego):

— quattro, per i comandanti di squadra aiutanti topografi di G.U e aerologisti (presso la Scuola di artiglieria) e avvistamento aerei (presso la SACA):

— cinque, per i comandanti di squadra sanità (presso la Scuola di Sanità Militare), e operatori elettronici per radar ovvero per lancio o P.C.B. msl. c/a (presso i reparti di impiego):

— sette, per i comandanti di squadra istruttori (presso i BAR e le Scuole):

— otto, per i comandanti di squadra sussistenza (presso la SSCAM) e operatore elettronico (radar contro fuoco: presso la scuola di artiglieria) e per i capicarro (presso la Scuola Truppe Corazzate):

— dieci, per i comandanti di squadra marconisti e telescriventisti (presso la Scuola spec. trasmissioni), e di squadra NBC (presso il 1° Btg. Difesa NBC *Etruria*).

Per la formazione dei Quadri SU delle riserve si provvide con la dichiarazione di idoneità al grado di sergente in caso di richiamo, riservata ai caporalmaggiori comandanti di squadra all'atto del congedo. L'art. 36, 1° comma, lett. *c*) L. 958/86 previde tuttavia la possibilità per i militari in ferma di leva prolungata di avanzare fino al grado di sergente di CPL (conseguibile dopo 14 mesi dall'incorporazione). I sergenti di CPL potevano essere trattenuti in servizio con ferma di 30 mesi (legge 20 dicembre 1973 n. 824).

Rimasero però le perplessità sulla formazione degli U di CPL. Il generale Vincenzo Parente le espose in un articolo sulla *Rivista Militare* (n. 4, 1978)[49]. A suo avviso l'ammissione a domanda ai corsi AUC finiva per attirarvi non i migliori, bensì quanti consideravano il grado come «un semplice privilegio da acquisire a domanda, in cambio di tre mesi in più di servizio», mentre si sprecava il potenziale costituito dalla massa dei diplomati, enormemente cresciuta rispetto al passato. «Nella generalità dei casi» gli U di CPL finivano «per rivelarsi talora inferiori al compito per motivi dovuti alla inadeguata selezione e alla brevità dei corsi formativi, sempre in crisi nella fase iniziale di impiego a causa delle maggiori difficoltà che essi incontra(va)no ai Corpi, nell'esercizio del comando, verso masse di giovani di leva profondamente mutate, rispetto al passato, per livello sociale ed intellettuale e per spiccata tendenza alla critica».

Parente proponeva dunque di integrare il reclutamento a domanda con il sistema francese della designazione diretta degli idonei individuati tra gli scaglioni di leva (peraltro con gra-

dimento dell'interessato), e di suddividere l'iter formativo in due fasi. La prima, propedeutica, avrebbe dovuto svolgersi presso i BAR, facendo frequentare agli aspiranti AUC (sia quelli selezionati adomanda dalla D.G.P.U., sia quelli designati tra i giovani di leva a cura dei Corpi, e previa verifica della D.G.P.U.) lo specifico corso di 14 settimane previsto per gli Allievi Graduati Istruttori (AGI). Solo successivamente i migliori sarebbero stati inviati ai corsi AUC (ridotti a 14 settimane) per la seconda fase di formazione vera e propria. In tal modo l'iter formativo sarebbe stato elevato da 21 a 28 settimane, riducendo a circa 8 mesi l'utilizzazione nel servizio di prima nomina, e di conseguenza anche la disponibilità di sottotenenti ai corpi, peraltro compensabile con l'aumento quantitativo nella misura necessaria.

Critico anche l'intervento, di poco successivo, del generale Neri Loi. Il 7% degli aspiranti AUC — osservava — era dimesso dal corso alla prima valutazione (7ª settimana) per carenza dei requisiti di base. Ma solo il 20% risultava pienamente dotato: tutti gli altri (73%) venivano ritenuti «in possesso dei requisiti in una certa misura più o meno suscettibile di sviluppo ulteriore»: come dire che venivano promossi solo per disperazione. Neanche il livello culturale medio era soddisfacente: esso si rivelava non tanto nei risultati scolastici («accettabili»), «ma soprattutto nel rilassamento che subentra alla nomina essendo venuti a mancare gli incentivi di ordine materiale che spingono l'allievo anche di scarsa cultura ad impegnarsi». La ragione di questo bilancio fallimentare stava da un lato nel carattere volontario del reclutamento e dall'altra nella selezione esclusivamente psicotecnica. Anche secondo Loi la soluzione sarebbe stata di trarre gli AUC dai soldati di leva, al termine dell'addestramento basico. Anche i corsi, poi, avrebbero dovuto essere rivisti, aumentando il numero degli istruttori (almeno uno ogni venti allievi) e incentivando la partecipazione degli allievi (Loi criticava certi mezzi tecnici di addestramento, come TV a circuito chiuso e corsi programmati, che «spersonalizzano l'addestramento»)[50].

Nella pubblicistaica militare dell'ultimo decennio si rinven-

gono tre testimonianze di subalterni di complemento. Una è di Cesare Vettorato, in risposta alle considerazioni di Loi. Accenna alla «delusione» provocatagli dal comportamento esitante, dall'attegiamento puerile o dall'imbarazzante incompetenza di alcuni colleghi di corso: alla «sconveniente familiarità» con cui i SU più giovani tentano di «fagocitare» i sottotenenti freschi di nomina: ai «sistemi spesso demagogici» cui qualcuno di questi ricorre per ammansire i sottoposti e mascherare il proprio senso di inadeguatezza. Ritiene di dovere la propria personale riuscita all'età più matura (26 anni) e all'«intesa» stabilita con i subalterni dal proprio comandante di compagnia. La proposta concreta è di limitare il reclutamento ai laureati, portare a 28 mesi il servizio (un mese da recluta per la preselezione, 40 settimane di corso e 70 di prima nomina), e trasformare definitivamente il corso AUC in un canale di reclutamento del precariato militare[51]. Riccardo Abati osservava che il rapporto 1:20 tra istruttori e allievi si raggiungeva solo ricorrendo a U di CPL dei corsi precedenti, con inevitabile diminuzione del know-how trasmesso da un corso all'altro. Suggeriva di porvi rimedio con un più largo ricorso alla tecnica audiovisiva, dando anche indicazioni sulla tecnica di realizzazione delle videocassette[52]. Giorgio Irtino parlava invece con entusiasmo del corso di aggiornamento per l'avanzamento al grado di capitano seguito presso il g.a.m. *Pinerolo*[53].

Nel 1991 il sen. Pollice (DC) ha presentato una interpellanza al ministro della Difesa sollecitando una «inchiesta ministeriale» sul 143° corso AUC del Corpo Trasporti e Materiali, per accertare l'asserita incidenza sulla Selezione di «raccomandazioni», «manipolazioni dei risultati degli esami e delle stesse graduatorie», «'ripescaggi' di AUC in precedenza estromessi su pressioni o segnalazioni delle gerarchie militari o provenienti dallo stesso dicastero della difesa», «discriminazioni su basi politiche o sindacali», «omessa consegna del regolamento del corso agli AUC»[53 bis].

Gli Ufficiali e i Sottufficiali di complemento della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza

Le norme relative agli Ufficiali di complemento della Marina sono ancor oggi quelle dello specifico Testo Unico approvato con RD 16 maggio 1932 n. 819. Le uniche modifiche successive riguardarono:

a) l'ammissione dei subalterni di CPL ai concorsi per guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali, a condizione di non aver superato il 26° anno di età (poi elevato al 28°), di aver compiuto un periodo di servizio non inferiore a 4 (e poi a 3) anni, e di aver riportato una qualifica non inferiore a «molto buono» negli ultimi due anni (poi solo nell'ultimo anno) (art. 3 legge 18 dicembre 1952 n. 2386, modificato dall'art. 1 legge 2 aprile 1957 n. 227 e poi dall'art. 2 legge 29 giugno 1961 n. 575;

b) la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina a U di CPL della Marina (art. 1 legge 31 maggio 1943 n. 614, e DPR 10 febbraio 1953 n. 251);

c) l'iscrizione d'ufficio (a domanda) ai corsi teorico-pratici per il reclutamento degli U di CPL della Marina di quanti all'atto dell'arruolamento (di leva o volontario) risultassero in possesso di idoneo titolo di studio (laurea o diploma) (art. 1 legge n. 575/61);

d) la determinazione dei titoli di studio (29 tipi di laurea, poi saliti a 34, e 8 tipi di diploma) (DPR 31 luglio 1962 modificato con DPR 31 maggio 1964);

e) il reclutamento degli U di S.M. di CPL della Marina piloti tra gli U di CPL del Corpo di S.M. previo apposito corso di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare, con ferma vincolata di anni sei e premio di congedamento di 100 mila lire per ogni semestre di servizio, e facoltà di chiedere il collocamento in congedo illimitato dopo 4 anni (legge 21 febbraio 1963 n. 249);

f) la riduzione della ferma a 18 mesi (art. 1 legge 191/75) e successivamente a 15 (art. 3 legge 958/86).

Gli AUC di CPL della Marina (circa 450 all'anno) erano

avviati a corsi di formazione distinti per Diplomati e Laureati presso l'Accademia Navale di Livorno, della durata di 4/5 mesi, seguiti da altri 4 mesi di tirocinio pratico a bordo, al termine del quale si conseguiva la nomina a Ufficiale. I corsi per lo S.M. preparavano agli incarichi di capo servizio di piccole unità nelle varie abilitazioni (Rotta e Comunicazioni, Mine e Dragaggio, Dettaglio e Servizio Marinaresco). Quelli per i Corpi del Genio Navale, Armi Navali e Commissariato abilitavano agli incarichi di Capi-servizio di piccole unità o di sottordini ai vari servizi a bordo e a terra. Quelli per gli AUC/L Medici si svolgevano invece presso la Scuola di Sanità Militare Marittima (Livorno) con durata di tre mesi.

Gli U di CPL della Marina in servizio di prima nomina erano 358 nel 1978, 615 nel 1980, 514 nel 1984, 542 nel 1989, 530 nel 1990 e 510 nel 1991. Nel decennio 1971-1980 essi presentarono complessivamente 1.122 domande di rafferma (316 per il Corpo di S.M., 104 per il G.N., 129 per le A.N., 76 per il M.D., 4 per la Fanteria di Marina, 131 per il C.M. e 362 per le C.P.).

I sergenti di CPL della Marina erano invece reclutati per avanzamento tra i sottocapi D e L, scrutinati dopo almeno 18 mesi di servizio e 6 nel grado: un mese prima del congedamento erano scrutinati per l'avanzamento a secondo capo. I sottocapi TS erano invece scrutinati per l'avanzamento asergente un mese prima dell'invio in congedo (art. 23 RDL 1° luglio 1938 n. 1368). Dopo la riduzione della ferma a 24 mesi lo scrutinio dei sottocapi D e L venne anticipato al 7° mese di servizio (e al 3° nel grado) (art. 25 legge 10 giugno 1964 n. 447). Dopo l'ulteriore riduzione a 12 mesi la promozione al grado di sergente fu invece rinviata all'atto dell'invio in congedo (art. 42 legge 958/86).

Gli Ufficiali di CPL dell'*Aeronautica* venivano reclutati a domanda mediante corsi per laureati (medici, ingegneri, commissari) e diplomati (assistenti tecnici, servizi, amministrativi) con criteri analoghi a quelli per l'Esercito.

La legge 18 dicembre 1952 n. 3098, modificando l'art. 2 legge 25 luglio 1941 n. 1136 (sostituito dall'art. 1 legge 27 giugno

1942 n. 976) ammise ai corsi di pilotaggio per U di CPL piloti i giovani diplomati non ancora chiamati alle armi, di età compresa fra i 17 e i 23 anni, previo accertamento sanitario dell'attitudine al pilotaggio militare. Inoltre la legge 5 luglio 1952 n. 989 (modificata dalla legge 29 giugno 1961 n. 577), ammise gli U piloti di CPL e i SU piloti in SPE ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale.

La legge 21 maggio 1960 n. 556 aggiunse ai requisiti per l'ammissione ai corsi di pilotaggio per U di CPL l'impegno ad assumere una ferma di anni 5 (con facoltà di chiedere l'invio in congedo illimitato dopo 3 e premio di congedamento di 100 mila lire per ogni semestre di servizio) e ad adempiere agli obblighi di allenamento al volo dopo il congedo. I non idonei completavano la ferma nel grado raggiunto (aviere scelto dopo 3 mesi, sergente pilota dopo il conseguimento del brevetto), con facoltà di concorrere ai corsi AUC dell'Aeronautica e dell'Esercito.

Ma il crescente allungamento del ciclo di formazione basico degli U piloti di CPL (3-4 anni fra prevolo basico, basico iniziale, basico avanzato e combat ready) e i costi sempre più elevati, uniti ad un esodo a fine ferma pari al 90% del gettito (25 piloti/anno), consigliarono nel 1979 di sospendere tali corsi, ormai non più remunerativi sotto il profilo costo-efficacia. Tuttavia la legge 19 maggio 1986 n. 224 portò la ferma degli U piloti di CPL a 12 anni, istituendoli anche per le altre due FF.AA. e consentendo il loro trattenimento in servizio in aliquote determinate annualmente con legge di bilancio (nel 1987 erano 40, 125 e 100 rispettivamente per Esercito, Marina e Aeronautica). Sui corsi AUP/AUPC cfr. *Rivista Aeronautica* n. 3, 1990, pp. 46-53.

Gli U di CPL in servizio di prima nomina nell'Aeronautica erano 373 nel 1978, 545 nel 1980, 700 nel 1984 e 1989-91.

L'art. 51 L. 958/86 ha esteso agli U di CPL della G.d.F. (200 l'anno, formati presso l'Accademia del Corpo), agevolazioni, benfici e trattamento economico stabiliti per gli U di CPL delle FF.AA.

Sezione II
I Sottufficiali di carriera

Reclutamento, formazione, organici, stato e trattamento economico dei SU in carriera continuativa, in ferma volontaria e in rafferma:

a) *il periodo 1945-1954*

Nel *Contributo a un piano di lavoro per la ricostruzione dell'Esercito* indirizzato il 14 luglio 1945 al Presidente del Consiglio, il capo di S.M.G., generale Trezzani, descriveva i SU dell'Esercito con queste sprezzanti parole:

— reclutamento non in prevalenza ma quasi esclusivamente dalle regioni meridionali ed insulari;
— individui falliti in partenza per la vita civile: studi non voluti o potuti completare, impieghi o mestieri tentati e abbandonati, incostanza di propositi, delusione per aspirazioni assurde, ecc.:
— mania del matrimonio per cui gli assegni già miseri di per sé diventano insufficienti anche per i più modesti;
— la miseria li induceva a continue piccole irregolarità, a debiti e a ripieghi, ai margini della disonestà se non altro disciplinare;
— poca stima e rispetto da parte dei soldati; per farsi obbedire non restava loro che la prepotenza del comando e la rudezza del tratto; di qui la loro antipatia per il comando dei reparti e la ricerca assillante di un imboscamento in un ufficio per camuffarsi da impiegati[54].

Benché fra il giugno 1945 e il giugno 1947 fossero comparsi sulla *Rivista Militare* ben quattordici articoli sul problema dei Sottufficiali[55], l'argomento era esaminato piuttosto superficialmente e astrattamente, con l'ottica esterna con cui potevano guardarvi Ufficiali interessati soprattutto ai riflessi che la questione aveva sulla disciplina e l'ordinamento ell'Esercito. Tutti mettevano in rilievo come i SU fossero stati fino a quel momento trascurati sotto l'aspetto economico, previdenziale e

morale. Il colonnello Ravajoli parlava di carriera «lenta e opaca», «avvenire sempre problematico e vecchiaia sicuramente desolata» (p. 101). Ma l'unico problema che gli intervenuti discutevano concretamente era quello di assicurare che almeno per i primi 15 anni di servizio i SU prestassero effettivamente servizio alle truppe e solo successivamente fossero addetti alle mansioni d'ufficio e al servizio territoriale. Il generale Rossi lamentava che dopo il matrimonio essi diventassero «sedentari, attaccati come ostriche alla città, all'alloggio demaniale e al posto, sempre pieni di preoccupazioni per le loro famiglie, come del resto molti ufficiali» (p. 89).

Le soluzioni proposte erano di due tipi: autoritarie e paternaliste. L'allora maggiore Forlenza voleva che fossero impiegati esclusivamente in incarichi operativi e non in mansioni d'ufficio, da riservare a personale civile: che fossero abolite le distinzioni di grado, o almeno la categoria di maresciallo, che in nessun caso fosse ammessa la promozione a Ufficiale. Cucino avrebbe invece riservato invece un 10 per cento dei posti a concorso in Accademia a SU diplomati. La maggior parte degli Autori suggeriva di elevare il titolo di studio minimo alla terza media, e di unificare il reclutamento attraverso una specifica Scuola, mentre il generale Zanussi voleva abbassare il limite di età a 50 anni (contro i 55 dell'epoca) e formarli esclusivamente presso le Grandi Unità scuola, col proposito di «farne dei praticoni, non dei sapienti» (p. 101-103).

«Labor» proponeva, sulla *Rivista Militare* del febbraio 1948, una Scuola Allievi Sottufficiali, che abilitasse i SU al comando di plotone ed eventualmente di compagnia, ricordando che 8.500 SU erano transitati nei vari corsi istituiti presso le Scuole d'arma e dei servizi dal 1945 a tutto il 1948, e affermando che il ruolo del sottufficiale aveva acquistato negli eserciti moderni maggiore importanza che in passato.

L'unico SU intervenuto nel dibattito (con due articoli sulla *Rivista Militare* dell'aprile e dell'ottobre 1949), fu il maresciallo ordinario di fanteria Agostino Santillo. L'Autore denunciava lo scarso prestigio dei SU, attribuendolo, oltre che alla guerra perduta, alla mancanza di un posto adeguato nella gerarchia

e di una vera tradizione militare paragonabile a quella dei SU britannici o tedeschi, e alla continua invasione del superiore nell'area delle attribuzioni proprie del Sottufficiale, nonché alla loro sottoutilizzazione: spesso, infatti, erano impiegati in mansioni che avrebbero potuto essere svolte da militari di leva. Non erano neanche adeguatamente responsabilizzati: ad esempio, ai SU contabili («furieri») non era riconosciuta la facoltà della firma. Occorreva rimediare alla mancanza di alloggi di servizio per gli scapoli, aumentare la troppo scarsa retribuzione, inserire i SU nella scala gerarchica (anche con modifica dei distintivi di grado, adottando, ad esempio, la «greca» sul berretto anche per i marescialli). La nuova legge sullo stato e avanzamento dei SU avrebbe dovuto far corrispondere ai gradi adeguate funzioni, aumentare la cultura professionale e tecnica con esami a scelta, eliminare i non idonei previ appositi corsi di accertamento e migliorare il reclutamento dei nuovi. Il maresciallo pilota Ernesto Porta dava voce, sulla *Rivista Aeronautica* dell'agosto 1946, ai particolari problemi della propria categoria, affermando che il continuo sviluppo delle tecniche di pilotaggio e in particolare dell'automazione, avrebbe ridotto al minimo il livello di preparazione tecnica, portando al superamento delle differenze di preparazione tecnico-professionale su cui si fondava la distinzione tra U e SU piloti (il che poi avvenne, ma al livello qualitativo superiore, determinando la soppressione proprio della categoria dei SU piloti).

In realtà nell'«esercito di transizione» c'era da un lato una forte esuberanza di SU (come di U, del resto) anziani e non più recuperabili per le nuove esigenze, e, dall'altro, una forte carenza di SU specializzati e istruttori. La *Relazione Cadorna* (pp.73-74) ricorda come fin dal dicembre 1945 lo SME avesse suggerito al Governo i criteri dell'esodo agevolato per i SU esuberanti agli organici, limitando l'allontanamento a domanda ai soli marescialli, con assegnazione ad impieghi civili dei marescialli allontanati d'autorità (salvo che «per scarso rendimento»), e trattamento economico differenziato a seconda dei motivi dell'allontanamento.

Ne derivò il DLgsCPS 27 maggio 1947 n. 769 (ratificato con

legge 2 aprile 1952 n. 351), con norme transitorie per il conferimento dei posti d'impiego civile (nelle Amministrazioni dello Stato, gruppo C, grado 12°) ai SU delle Forze Armate in base alle vigenti norme sullo stato giuridico (più tardi modificate dall'art. 57 della legge 31 luglio 1954 n. 599, cui si aggiunsero nuove disposizioni transitorie emanate con legge 14 giugno 1956 n. 611.

Inoltre il DLgs 20 gennaio 1948 n. 15 riservò ai SU delle FF.AA. (inclusi quelli di CPL) l'arruolamento straordinario temporaneo senza vincoli di ferma per 2 mila posti di SU nel Corpo delle guardie di P.S. (600 marescialli, 700 brigadieri e 700 vicebrigadieri). Altri reclutamenti straordinari di 100 SU tecnici radiotelegrafisti e radio montatori vennero indetti per l'Arma dei Carabinieri (DM 15 aprile 1950) e la P.S. (DPR 5 luglio 1952 n.1452).

Infine il DPR 15 luglio 1950 n. 1301 modificò il capitolo IV (relativo alla sospensione dal servizio e dal grado) del Regolamento sullo stato dei SU dell'Esercito (RD 31 gennaio 1907 n. 145).

Per una migliore utilizzazione del peronale in servizio, lo SME raccomandò, con circolare 14 febbraio 1946, di impiegare i SU in mansioni di maggiore responsabilità, conferendo loro funzioni di comando e attribuzioni più elevate, e preponendo stabilmente SU specializzati a determinate attività: in marzo, dette disposizioni per il recupero dalle mansioni di ufficio e l'invio ai reparti di un migliaio di SU giovani. Inoltre, già il DLgsLgt 12 aprile 1945 n. 249 aveva elevato a 34 anni il limite di età per la nomina a Sten in SPE dei SU di cui agli artt. 3 (nn. 2, 3 e 4) e 13 del T.U. delle disposizioni sul reclutamento degli Ufficiali del R. Esercito (RD 14 marzo 1938 n. 596): e a 40 per quelli laureati, o che, già rivestendo il grado di Sten di CPL, vi avessero rinunciato per partecipare ai concorsi presso la R. Accademia, ovvero avessero partecipato a uno dei cicli operativi della seconda guerra mondiale conseguendo particolari benemerenze militari.

Venne anche disposto il trattenimento alle armi di SU della categoria in congedo con circolari 40002/4 del 22 giugno 1946

e 23022/1/50/*S* del 23 giugno 1949. Quelli del primo gruppo furono ammessi in via straordinaria in carriera continuativa (3 giugno 1950, 9 febbraio 1951), mentre gli altri furono ammessi a rafferme biennali (concesse il 18 gennaio e il 5 novembre 1950, 30 agosto 1951).

Inoltre lo SME propose la concessione di facilitazioni per l'acquisto viveri e manufatti, la sostituzione della razione viveri in natura con un'indennità mensile, la distribuzione gratuita dell'uniforme di servizio, l'aggiornamento e adeguamento delle indennità per U e SU, l'estensione della indennità di alloggio già concessa ai carabinieri, la permuta di aree demaniali con immobili da destinare ad alloggi; ottenne dal Tesoro la trasformazione in alloggi degli immobili demaniali dismessi e infine promosse la costituzione di cooperative di consumo.

Alla fine del 1946 lo SME mise a punto un progetto per la definizione di nuove norme per il reclutamento, l'addestramento, l'impiego e la carriera dei SU. Il progetto prevedeva l'elevazione del titolo di studio (licenza media), la specializzazione di tutti i SU, maggiori responsabilità, un trattamento economico più adeguato e una carriera più rapida con sbocco, il più largo possibile, dei meritevoli nella categoria U e nell'impiego civile.

Il progetto prevedeva l'unificazione del reclutamento e dell'addestramento dei SU, in precedenza affidato alle Scuole d'Arma (1895-1920) e poi alle Scuole AUC e AS (1920-1941) e ai reparti, ripristinando l'antica «Scuola dei Sottufficiali» istituita in Caserta con RD 27 maggio 1888 in sostituzione dei tre «battaglioni d'istruzione per SU» creati nel 1872, e soppressa nel 1895.

Nel 1948 vennero riaperti gli arruolamenti per volontari con nomina a sergente, riservati ai giovani di età compresa fra il 18° e il 23° anno di età, di statura minima m. 1.60, incondizionatamente idonei al servizio militare e in possesso di licenza media. Erano ammessi a parteciparvi anche graduati, nonché, previa rinuncia al grado e arruolamento quali caporalmaggiori, anche sergenti e sergenti maggiori. La ferma era di anni due, con promozione, previo giudizio di idoneità, a caporale all'8°

e a caporalmaggiore al 12° mese, con la paga giornaliera prevista dal DLgs 10 ottobre 1947 n. 1387 per i volontari (lire 83 giornaliere il 1° anno e lire 85 il 2°, e premio di congedamento). La promozione a sergente (con paga iniziale di lire 245 giornaliere, indennità militare, caroviveri e presenza, e conservazione della razione viveri, del vestiario e dell'alloggio gratuiti) avveniva al 18° mese, ma a condizione di commutare la ferma da biennale in triennale, con possibilità di due rafferme annuali, indipendentemente dall'ammissione in carriera continuativa.

La legge 22 agosto 1951 n. 1064 concesse ai SU non in carriera continuativa e ai volontari di truppa delle FF.AA. (esclusi i Carabinieri) un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a 20 giorni dell'ultima paga percepita, e stabilì un premio di rafferma commisurato all'entità delle ferme maturate (pari, rispettivamente, a 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga per le ferme di tre, cinque o di oltre cinque anni).

L'iter formativo era articolato in quattro fasi: a) corso allievi sergenti (AS) (uno all'anno) di 8 mesi presso la Scuola Allievi Sottufficiali (SAS) di Spoleto; b) tirocinio di un mese con grado di caporale presso il Corpo di assegnazione; c) corso di specializzazione di 3 mesi presso le Scuole d'Arma; d) tirocinio di sei mesi col grado di caporalmaggiore. Il 3° corso (19 maggio 1950) comprendeva 600 posti (440 per la fanteria e specialità, esclusi i carristi, 90 per l'artiglieria, 49 per la sanità e 30 per la sussistenza).

Il DLgs 7 maggio 1948 n. 1115, che autorizzava particolari arruolamenti volontari di specializzati (VAS) con ferma triennale, previde anche la facoltà del ministro di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i SU di ogni grado, estendendo loro l'indennità di specializzazione di lire 170 giornaliere prevista per i VAS. Con decreti interministeriali 30 settembre 1948, 30 novembre 1949 e 1° marzo 1951 vennero determinate le categorie di specializzazione per i SU, con la durata dei relativi corsi: 63 per i sergenti e 31 per i sergenti maggiori e i marescialli (di cui 26 comuni e 5 specifici: capi centrale telefonica, capi mugnai, capi panettieri, odontotecnici, meccanici di officina).

La legge 8 gennaio 1952 n. 15 rivalutò e differenziò le indennità di specializzazione per SU e ferme speciali, portandole a lire 180, 150 e 120 giornaliere rispettivamente per i tre gruppi di specializzazioni (il 1° ne comprendeva 30 dell'Esercito, 20 della Marina e 17 dell'Aeronautica: il 2° e il 3° rispettivamente 35 + 12 + 5 e 5 + 4 + 5). Ai militari di leva aiuto specialisti competevano indennità, rispettivamente, di 21, 15 e 9 lire. L'indennità di specializzazione era aumentata di lire 40 giornaliere per i SU che esercitassero determinate cariche speciali (13 per l'Esercito, dal capo armaiolo al capo musica). Il DPR 5 marzo 1958 n. 481 aggiunse 42 nuove specializzazioni dei gruppi 1° (8 + 6 + 6) e 2° (2 + 0 + 18) e 6 nuove cariche speciali per i SU dell'Aeronautica. Altre lievi modifiche furono apportate con DPR 9 agosto 1966 n. 1117.

Dal 1° gennaio 1952 si affiancò alla SAS di Spoleto la Scuola Allievi SU Specializzati (SASS) di Rieti, con il compito di addestrare i caporalmaggiori volontari provenienti dal corso VAS di Chieti, mediante corsi trimestrali volti a integrare la cultura generale degli allievi e a completare la loro preparazione militare di carattere generale.

Segue: b) *la normativa sui SU delle FF.AA. dal 1954 al 1971: stato giuridico, limiti di età, RSMU, trattamento economico, passaggio a impieghi civili*

Sulla base del lavoro compiuto dalla Commissione ministeriale di studio per la revisione delle leggi sullo stato giuridico dei SU delle FF.AA. istituita nel 1948, la legge 31 luglio 1954 n. 599 definì, per la prima volta su base interforze, lo *stato giuridico* dei SU (in servizio permanente, in ferma volontaria o in rafferma, in congedo, di complemento).

A quelli «in servizio permanente» veniva riconosciuto un rapporto di impiego pubblico analogo nelle linee generali a quello degli altri dipendenti di ruolo dello Stato, con diritto all'aspettativa anche in caso di prigionia. Gli artt. 24-25 istituivano il *Ruolo Speciale per Mansioni di Ufficio* (RSMU),

mediante corrispondente riduzione degli organici dei sergenti e militari raffermati. Al ruolo potevano essere trasferiti a domanda, e previo parere di apposita commissione (Esercito) o della Commissione d'avanzamento dei SU (Marina e Aeronautica) i SU che raggiungessero il *limite di età* per la cessazione dal SP (55 anni per l'Esercito e l'Aeronautica, 52 per la Marina, 46 per i SU del ruolo naviganti dell'Aeronautica e da 50 a 58 per i vari gradi dei SU dei Carabinieri). I SU trasferiti nel RSMU continuavano a rimanere in servizio sino al 60° anno di età. Questi limiti furono poi tutti elevati di un anno dalla legge 18 ottobre 1962 n. 1499: quelli per i SU del ruolo naviganti furono però elevati da 46 a 49 anni, e poi a 51 dalla legge 30 marzo 1965 n. 331.

Ai SU con almeno 12 anni di effettivo servizio (sia nella posizione di SP che in quella di FV o R), era concesso, entro il 13° anno, di fare domanda di *impiego civile*. Se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistavano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti. Questi ultimi riguardavano sia l'Amministrazione della Difesa (posti di assistente aggiunto del ruolo del genio militare e di applicato nei ruoli del personale d'ordine per i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), sia tutte le altre Amministrazioni dello Stato, compresa quella delle Ferrovie ed esclusa quella della P.S. (un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale del gruppo C) (artt. 57-59). Modifiche a queste norme vennero apportate con legge 14 giugno 1956 n. 611.

«Gratificata da uno stato giuridico che sostituisce il vecchio Regolamento sullo stato dei sottufficiali del 1907, nonché il Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 1909, la categoria — scriveva nel 1954 il generale Paolo Supino — è nella bizzarra circostanza di essere priva di un riconoscimento ufficiale nel senso che a suo tempo (1923) non è stata inserita nell'odinamento gerarchico del personale civile, militare o salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dallo Stato», con la conseguenza che mentre le relazioni tra i Quadri erano comunque definite dal RDM, quelle tra SU e impiegati civili non trovavano nessuna normativa di riferimento[56].

Comunque, oltre a quelli già menzionati, nel corso degli anni Sessanta vennero emanati molti altri provvedimenti a favore del personale militare in SPE, e dei SU delle FF.AA. in particolare.

Gli artt. 15-18 del DPR 15 giugno 1965 n. 1431 determinarono i *documenti caratteristici* dei SU, analoghi a quelli degli U, ma con diversi modelli (scheda valutativa, rapporto informativo, foglio di comunicazione).

Il DPR 11 gennaio 1956 n. 19 «conglobamento totale del trattamento economico del personale statale», determinò i criteri per gli aumenti periodici costanti dello stipendio dei SU, diversi per marescialli e sergenti. L'*indennità militare* fu rivalutata a lire 7.100 mensili lorde per i celibi e 11.250 per gli ammogliati (per i sergenti le misure erano, rispettivamente, di 5.650 e 10.100). La legge 11 giugno 1959 n. 353 «nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia», fissò parametri da 131 a 271 per i gradi da sergente a maresciallo maggiore (e corrispondenti) e modificò alcune disposizioni della legge 19/56.

Le leggi 26 e 30 gennaio 1963, nn. 41 e 43, rivalutarono rispettivamente l'*indennità militare* e il *trattamento economico* del personale militare di carriera delle Forze Armate e dei Corpi di polizia. Le indennità militari dovute ai SU furono fissate, a seconda dei sette gradi, in misure comprese fra le 15.650 e 28 mila lire mensili per i celibi e le 20.100 e le 32 mila per gli ammogliati. Esse erano inferiori a quelle degli U (che partivano da 21 e 28 mila lire per il grado di sottotenente e corrispondenti). Ai SU delle FF.AA. venne inoltre estesa l'indennità militare speciale di lire 9 mila per i marescialli e 7 mila per i sergenti spettante ai SU e militari di truppa dei Corpi di polizia (CC, GdF, PS, AACC, CFS: per la truppa era di 6 mila lire mensili).

Tuttavia, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964 n. 1268, il DPR 5 giugno 1965 n. 749 dispose il conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, riducendo sensibilmente la misura dell'indennità militare e revocando l'estensione ai SU delle FF.AA. di quella speciale concessa alle

forze di polizia. L'art. 11 previde anche l'attribuzione a titolo di assegno personale (riliquidabile a seguito di promozione) della eventuale differenza tra l'importo del trattamento mensile lordo dei SU e quello del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio.

La legge 1° luglio 1966 n. 532 fissò in 1.5 milioni lo stipendio annuo lordo iniziale degli *aiutanti di battaglia* delle FF.AA. e della GdF.

La legge 18 marzo 1968 n. 249, sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, previde il conferimento del parametro di retribuzione 245, vertice economico della carriera esecutiva degli impiegati dello Stato, ad un'aliquota di marescialli maggiori ai quali, previa selezione doveva essere conferita apposita qualifica. Nel 1972, con apposito decreto delegato, venne istituita nell'Esercito la qualifica di «*aiutante*», attribuita a un numero di marescialli maggiori corrispondente al 10 per cento degli organici complessivi dei SU (cioè 2.500 unità). Il maresciallo Santillo intervenne un'ultima volta sulla *Rivista Militare* (ottobre 1970, pp. 1526-1533) per proporre che la selezione degli aiutanti avvenisse per anzianità, anziché per merito comparativo, perché quest'ultimo sistema avrebbe suscitato «inevitabilmente gelosie e proteste», creando «uno stato di perenne rivalità tra gli 'eletti' e gli 'esclusi'».

Infine, la legge 22 luglio 1971 n. 536 previde la promozione al grado superiore, in eccedenza, degli U e SU idonei, al momento della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per inabilità permanente al servizio o per morte.

Segue: c) *i ruoli organici e l'avanzamento dei SU dell'Esercito (1951- 1975)*

La categoria dei SU di carriera risaliva, come si è detto nel III volume (p. 246), alla legge n. 683/1911: inizialmente comprendeva solo sergenti maggiori e marescialli, poi il RDL 16 ottobre 1919 n. 1986 vi incluse anche i sergenti. Con RD 29 aprile 1920 venne invece pubblicato il primo ruolo dei mare-

scialli, aggiornato nel 1935 e poi quasi ininterrottamente fino al 1942.

La circolare SME 40002/4 del 22 giugno 1946 fissò i criteri per l'immissione dei SU nella carriera continuativa. Essa avveniva a scelta, in genere dopo due anni di permanenza nel grado di sergente maggiore.

Dopo una «travagliata fase di gestazione», la legge 24 luglio 1951 fissò gli organici provvisori dei SU dell'Esercito in 7.800 sergenti e sergenti maggiori (inclusi quelli in ferma volontaria o rafferma) e 10.200 marescialli e aiutanti di battaglia (quasi tutti in carriera continuativa e con precedenti combattentistici). In deroga alle norme vigenti, la legge disponeva che le promozioni fossero effettuate solo ad anzianità, e che, per il quadriennio 1951-54, i sergenti maggiori idonei all'avanzamento fossero promossi al grado superiore, anche in soprannumero, al compimento del 13° anno di anzianità nel grado (cioè, in media, al 33° anno di età). Tale disposizione fu poi prorogata anche per il 1955 e 1956.

Come scrive Guido Bellini[57], lo «sfollamento» poté essere più drastico nei confronti della categoria dei sergenti e sergenti maggiori, perché quasi tutti privi di precedenti combattentistici e non ancora ammessi in carriera continuativa. Ne derivò pertanto «una struttura organica pressoché cilindrica», in cui il rapporto quantitativo fra le due categorie (43:57 per cento) era determinato da quello tra le classi di età dei sergenti (dal 20° al 33° anno: cioè 14) e quelle dei marescialli (dal 34° al 55°: cioè 21). Tuttavia al suo interno «la stratificazione orizzontale del personale, per classi di età, era estremamente irregolare. Ad esempio, la massa dei marescialli maggiori, pervenuta a tal grado in giovane età per meriti di guerra, era addensata nelle classi più giovani, mentre scarse risultavano le classi più anziane».

Il maresciallo Agostino Santillo proponeva, sulla *Rivista Militare* del marzo 1955, i seguenti provvedimenti per i SU:

a) l'istituzione di una Scuola di reclutamento di sergenti in SPE, analoga all'Accademia Militare di Modena, con corsi biennali, in modo da abolire o limitare l'istituto della rafferma

biennale nel grado di sergente maggiore e la formazione del precariato militare;

b) la creazione di ruoli di «specializzati» secondo l'Arma o il servizio di appartenenza, allo scopo di formare degli specialisti da utilizzare in permanenza in specifici incarichi nei vari settori addestrativi o amministrativi;

c) la riduzione dei periodi minimi di permanenza nel grado di sergente maggiore per l'avanzamento a maresciallo;

d) la differenziazione sostanziale e funzionale fra i tre gradi di maresciallo;

e) facilitazioni per l'accesso alla carriera di U;

f) istituzione dell'avanzamento «a scelta per esami» per tutti i gradi di SU;

g) avanzamento «amministrativo» per i non promossi.

Sia le promozioni in soprannumero per il sessennio 1951-56 (1.800 unità), sia il trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio (1.500 unità) istituito dalla nuova legge sullo stato dei SU delle FF.AA. (n. 599/1954), si fecero in detrazione della categoria sergenti e sergenti maggiori, con la conseguenza che al 1° gennaio 1960 quest'ultima era teoricamente ridotta a 4.500 unità, mentre i marescialli erano saliti a 13.500. Di fatto, però, avendo l'amministrazione continuato a reclutare sergenti per far fronte alle crescenti esigenze, si era determinato un soprannumero «illegale» di ben 4.900 unità al 1° gennaio 1960.

L'esistenza di quest'ultimo provocò continui rilievi da parte della Corte dei Conti, cui la legge 599/1954 aveva attribuito il controllo anche sulle promozioni al grado di sergente maggiore. «A seguito di una delicata trattativa» il ministero e la Corte concordarono di ammettere a registrazione, «in via provvisoria e del tutto eccezionale», e solo fino all'anno 1958, anche i decreti ritenuti illegali. Però dopo tale data la regolarizzazione avrebbe comportato il congedamento di migliaia di giovani SU: e il ministro Taviani si assunse la responsabilità di non ottemperare alla richiesta della Corte, disponendo il mantenimento in servizio dei SU in soprannumero, sia pure in una posizione di stato «indefinita e illegittima», fino all'approvazione di uno specifico d.d.l.

La legge 14 ottobre 1960 n. 1911 «segnò — scrive Bellini — una svolta decisiva nella storia della normativa concernente i sottufficiali». Per la prima volta la struttura ordinativa della categoria fu infatti articolata per gradi, anziché per blocchi, analogamente a quella della carriera esecutiva della P.A., mentre vennero unificati i ruoli dei SU dell'Esercito (sopprimendo quelli dei SU maniscalchi e musicanti) in un «ruolo unico delle armi e dei servizi» (RUAS). Infine la legge stabilì che l'entità dei sergenti in ferma volontaria e rafferma dovesse essere fissata annualmente con legge di bilancio. Gli organici dei SU in SP furono poi notevolmente ampliati, superando essi soli quelli fissati nel 1951 per tutte le categorie: in tutto 18.400 unità (cfr. tabella G). L'accesso al ruolo, nel grado di sergente maggiore, era riservato ai sergenti in rafferma con almeno 42 mesi di grado giudicati idonei all'avanzamento: per il raggiungimento dell'organico dei sergenti maggiori erano pianificate 2.200 promozioni nel successivo quadriennio 1960-63, di modo che, tenuto conto dei successivi arruolamenti, il numero dei sergenti in FV o in R si stabilizzasse sulle 4 mila unità. Per il riassorbimento dei soprannumeri si disponeva l'utilizzazione di metà delle vacanze, allungando transitoriamente i periodi di permanenza minima nei gradi precedenti (4 anni per quelli di maresciallo ordinario e capo e 8 per quello di maresciallo maggiore): tuttavia, in deroga a quest'ultima disposizione, i marescialli ordinari potevano essere promossi al compimento della permanenza minima di 17 anni nel grado e in quello precedente (ovvero al compimento di 21 anni di servizio, secondo la modifica apportata con legge 23 giugno 1962 n. 882).

La legge 10 giugno 1964 n. 447 recante norme per i volontari e i nuovi organici dei SU in SP dell FF.AA., elevò a 22.400 unità quelli dell'Esercito (cfr. tabella G), con aumento di mille unità in un quadriennio, più 7 mila sergenti in ferma volontaria e rafferma, e abbassò a 16 anni l'età minima per l'arruolamento. I sergenti in FV/R potevano conseguire la nomina a sergente maggiore «ad anzianità e per vacanza» dopo 30 mesi di anzianità nel grado (cioè dopo 42 mesi di servizio): qualora raggiungessero i 9 anni di servizio restando in FV/R, dovevano

essere valutati per l'avanzamento, e agli idonei erano riservati il 20% dei posti di SU in organico: i non idonei erno invece prosciolti dalla rafferma e collocati in congedo). La permanenza minima per l'avanzamento al grado superiore era fissata in 11 anni complessivamente per i gradi di sergente e sergente maggiore, e in 4 anni per ciascuno dei due gradi successivi. Ai sergenti di CPL e ai caporalmaggiori giudicati idonei al grado di sergente di CPL al termine della ferma di leva, era concesso il richiamo o trattenimento in servizio a domanda con vincolo annuale rinnovabile per non oltre 5 anni: dopo 3 erano ammessi a partecipare a concorsi straordinari per esami per la nomina a sergente maggiore in SP.

L'art. 3 della legge 18 dicembre 1964 n. 1414 sul reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito, previde, in aggiunta all'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia Militare di SU diplomati (inclusi quelli in carriera continuativa o in ferma volontaria o rafferma), appositi concorsi per la nomina diretta a sottotenente in SPE riservati ai marescialli in SPE ovvero ai sergenti maggiori in SPE in possesso di licenza di istituto medio di 2° grado.

Ma, nonostante questi miglioramenti, e soprattutto la «boccata d'ossigeno» conseguente al nuovo ampliamento degli organici, verso la fine degli anni '60 si riprodussero «gravi fenomeni di ristagno» nelle carriere. Le proposte dello SME (1968) prevedevano il ritorno all'articolazione degli organici per blocchi (marescialli e sergenti) anziché per gradi, l'aumento degli organici, la promozione a scelta (anziché ad anzianità) al grado di maresciallo maggiore, e un meccanismo di sicurezza (transito in soprannumero nel RSMU) per mantenre nel grado vertice un sufficiente vuoto organico e scongiurare intasamenti in quelli inferiori.

«Ma in sede di coordinamento in ambito interforze e interministeriale», scrive Bellini, vennero eliminati sia l'articolazione in blocchi sia il transito in soprannumero nel RSMU. Inoltre il d.d.l., presentato nel 1970 (A.C. n. 1005-bis), «si impantanò nelle secche dell'esame parlamentare», e solo nel 1974, quando la «crisi era ormai prossima a raggiungere livelli preoccupan-

ti», il Parlamento decise lo stralcio della parte relativa all'aumento degli organici, approvati con legge 29 gennaio 1975 n. 14 (cfr. tabella G).

Tab. G - *Organici SU dell'Esercito (esclusi CC) (1960-1975)*

Gradi	Età	L. 1191/60	L. 447/64	L. 14/75
RSMU	56-61	1.500	1.900	1.900
Mar. magg./A.B.	40-56	2.500	3.500	4.450
Mar. capo	36-40	3.300	4.000	5.500
Mar ordinario	32-36	3.900	4.500	5.500
Serg. maggiore	23-32	7.200	8.500	9.450
SU in SP	23-61	18.400	22.400	26.800
Sergenti FV/R	20-23	4.000	7.000	7.000

Il semplice aumento degli organici non poteva considerarsi sufficiente a risolvere i problemi. Nel n. 1/1979 della *Rivista Militare* il ten. col. Bellini dimostrava come sulla base della legislazione in vigore si sarebbe verificata la saturazione degli organici in vigore, con qualche difficoltà per i reclutamenti, ma, soprattutto, con un allungamento notevolissimo dei periodi di permanenza medi nei gradi inferiori (da 8.5 a 12.5 anni nel grado di sergente maggiore; da 4 a 10 e da 4 a 11 in quelli di maresciallo ordinario e capo), e un accorciamento corrispondente del periodo medio di permanenza in quello di maresciallo maggiore (da 16 a 9) nonché nel RSMU (da 5 a soli 4 anni). Inoltre l'esodo obbligatorio dal predetto ruolo, previsto dalla legge per consentire il regolare transito in esso a tutti i marescialli maggiori del RUAS al raggiungimento del limite di età (56 anni) sarebbe divenuto un fenomeno abbastanza significativo a partire dal 1985[58].

Il d.d.l. originario venne peraltro sottoposto a numerosi emendamenti, che riproponevano, tra l'altro, l'unificazione dei volumi organici previsti per i marescialli, che l'Esercito, a differenza delle altre due Forze Armate, giudicava la «via pressoché obbligata per ridurre il pericolo dei ristagni e, in generale, delle anomalie ricorrenti nello sviluppo delle carriere». Un altro emendamento prevedeva l'istituzione di un nuovo ruolo degli «aiutanti ufficiali» (10% degli organici) per con-

sentire la permanenza in servizio fino al 61° anno di età e l'acquisizione del parametro retributivo massimo della carriera di concetto (segretario capo): ovvero, in alternativa, di un ruolo Ufficiali a carriera limitata al grado di maggiore, analogo a quello del CEMM e con 2 mila posti (avanzamento ad anzianità sino a tenente, e a scelta ai gradi superiori)[59].

Ma anche questi emendamenti vennero bloccati, a causa di infinite riserve e perplessità, non ultime quelle derivanti dall'incidenza finanziaria del provvedimento e dal fatto che esso riguardava solamente i SU dell'Esercito, determinando sperequazioni nei confronti di quelli delle altre due Forze Armate.

Così nel 1979 si decise di abbandonare definitivamente il d.d.l., limitandosi ad un provvedimento-ponte per le promozioni dei marescialli capi dell'Esercito (1.350 unità per il 1979 e 700 per ciascuno dei 4 anni successivi) e dei capi di seconda classe della Marina (legge 2 aprile 1980 n. 114), e di avviare lo studio di una normativa a carattere interforze sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei SU. La fase di elaborazione tecnica nell'ambito degli Stati Maggiori si protrasse per circa due anni, e nella successiva fase di concerto interministeriale vennero inclusi nel provvedimento anche i SU della Guardia di Finanza. Il d.d.l. d'iniziativa governativa venne presentato in Parlamento nel 1981 (A.S. n. 1460-A), e approvato in sede redigente il 4 novembre 1982 dalla Commissione Difesa del Senato in un testo unificato con l'analoga p.d.l. n. 1377 (del PCI). Il provvedimento si tradusse poi nella legge 10 maggio 1983 n. 212. Ma per illustrarne il contenuto e i successivi sviluppi, è necessario trattare preliminarmente del reclutamento dei SU dell'Esercito e dei provvedimenti relativi ai SU della altre Forze Armate attuati negli anni Cinquanta e Sessanta.

Segue: d) *il reclutamento e la formazione dei SU dell'Esercito dal 1952 al 1982: la Scuola Allievi Sottufficiali e le fonti di reclutamento «sussidiarie»*

In *Italia Difesa?* (Volpe, Roma 1963, pp. 160-162) il generale Liuzzi dava ancora un giudizio molto critico sulla qualità

dei SU italiani. Essi non avevano «mai avuto, nel complesso, quell'impronta di capacità professionale e di autorevolezza e quella somma di responsabilità, che costituivano caratteristiche dei sottufficiali ed elementi importantissimi di efficienza nelle Forze armate di nazioni tradizionalmente militaristiche o praticanti una saggia politica militare». Un tempo, riconosceva Liuzzi, la qualità e il rendimento dei SU erano in Marina «generalmente migliori che nell'Esercito», mentre nell'Aeronautica «vennero formati e utilmente impiegati molti eccellenti sottufficiali piloti e specialisti, spinti dalla passione per il volo o attratti da vantaggiosi compensi pecuniari». Ma nel dopoguerra si era prodotto un relativo livellamento della qualità dei SU delle tre Forze Armate, con un innalzamento per quelli dell'Esercito (conseguente all'«incremento elevatissimo» delle specializzazioni) e un abbassamento per quelli della Marina e dell'Aeronautica. In conclusione, Liuzzi riteneva di poter «dichiarare che per la carriera di sottufficiale non si recluta oggi che marginalmente od eccezionalmente nel meglio che la Nazione può offrire tra gli elementi muniti dei titoli prescritti».

Ancor più impietoso, perché maggiormente analitico, il giudizio di Robi Ronza (*Il Pierino va soldato*, Jaca Book, Milano 1968, pp. 31-36). Egli constatava che in Fanteria i SU erano pochissimi, e tutti impiegati in uffici e magazzini con funzioni amministrative, privando i comandanti di plotone di un utile tramite con i soldati e costringendo gli U ad assumersi anche funzioni un tempo proprie dei sergenti. Solo nelle Armi più tecniche (Trasmissioni, Genio e Artiglieria) si trovavano anche SU con funzioni operative.

Tutta l'amministrazione minuta era dunque nelle mani dei SU, senz'altro controllo che la loro onestà personale: «ma siccome... l'organizzazione militare non (era) in grado di licenziare gli inetti e i disonesti, accade(va) che troppo spesso sottufficiali poco scrupolosi truff(assero) e derub(assero) il patrimonio pubblico» ingenerando nell'opinione popolare una sia pur ingiusta «presunzione di disonestà nei riguardi dei marescialli».

La categoria dei SU, «composta di uomini onesti demoralizzati e di disonesti non puniti», era quella maggiormente in crisi. Non si trattava di disagio economico: le retribuzioni (vestiario, alloggio e 74 mila lire al mese da sergente tra i 18 e i 24 anni, e 130 mila per un maresciallo ordinario di 28-29 anni coniugato) erano infatti «del tutto concorrenziali con quelle di impiegati civili con lo stesso livello d'istruzione, cioè la terza media». Ronza riteneva invece che lo scontento, e la conseguente crisi degli arruolamenti, dipendessero soprattutto da motivi d'ordine psicologico.

Al primo posto, Ronza indicava la mancanza di libertà del sergente: «è un giovane che per cinque anni è vincolato nella sua vita privata in un modo che oggi non è più facilmente tollerabile»: rientro in caserma alle 23 d'estate e alle 22.30 d'inverno, divieto dell'abito civile e di allontanamento dai limiti di presidio senza permesso scritto.

Il maresciallo sentiva invece «sgradevolmente la posizione subalterna in cui (era) inchiodato senza remissione qualunque (fosse) la sua capacità personale»: obbligato per giunta a segni di deferenza formale nei confronti di giovani e inesperti Ufficiali di CPL, e soggetto a possibili umiliazioni da parte dei superiori.

È interessante mettere a confronto questa osservazione con le risposte fornite nel 1982 da un campione di U in SPE alla domanda 50 del questionario Prandstraller, che li invitava a definire i rapporti tra U e SU: solo il 3% del campione indicava la risposta «preminenza formale», ma solo l'11.8% indicava quella opposta («preminenza cordiale e senza formalismi»). Per la stragrande maggioranza (85%) il rapporto era invece di «preminenza cordiale con ricerca di collaborazione». È da sottolineare che erano soprattutto comandanti di btg. e compagnia a dare la risposta maggiormente positiva, e i subalterni a dare, invece, quella più negativa[60].

In realtà la stratificazione sociale e i modelli di comportamento dei vari gruppi all'interno dell'Esercito riflettevano ancora la «vecchia società d'impronta agricola, poco articolata, basata su tre ceti legati tra di loro da doveri tradizionali e da

acriticamente accettate fedeltà e responsabilità». La vecchia generazione dei marescialli che avevano fatto la guerra, «veri superstiti del nostro vecchio Esercito», era composta da «uomini onesti, stimati, ma non imitabili dai giovani»: questi chiedevano motivi a sostegno della rettitudine, «e soprattutto non (erano) abbastanza dur(i) da persistere nel fare il (proprio) dovere quando i dirigenti non ne da(va)no l'esempio». Non era «certamente diffusa tra i nuovi sottufficiali quella devozione per l'Esercito che era dei loro colleghi anziani».

Uno di questi ultimi, il maresciallo Santillo, ormai giunto alla vigilia della pensione, confermava (sulla *Rivista Militare* dell'ottobre 1970, pp. 1526 ss.) l'osservazione di Ronza, che «le limitazioni alla libertà di un giovane sottufficiale» (uso dell'uniforme, limiti di presidio, obbligo di pernotto in caserma e rientro a ora prestabilita) fossero tra le «principali ragioni che tengono lontani dalle caserme molti giovani». Egli ribadiva poi la tesi, già esposta nel 1955, che un'altra ragione fosse costituita dal precariato iniziale: a suo avviso occorreva «abolire del tutto l'istituto della rafferma, demandando alla Scuola A.S. il compito di eliminare, durante il corso di istruzione, gli elementi non idonei al proseguimento della carriera (magari passandoli ai ruoli di complemento)».

In realtà fin dal 1963 la SAS di Spoleto era stata trasformata in Scuola ACS di Fanteria, e quella di Rieti era divenuta unico istituto formativo dei futuri sergenti.

Col 1° gennaio 1966 era stata compiuta una svolta nella direzione auspicata da Santillo, avviando la trasformazione della SAS (trasferita in un moderno complesso militare di 21 ettari a 2 km da Viterbo) in vero e proprio istituto di reclutamento dei SU in SPE, analogo all'Accademia Militare. Per sottolineare l'analogia, dal 1° settembre 1978 anche la SAS venne posta, come gli istituti di reclutamento e perfezionamento degli Ufficiali (Accademia di Modena, Scuola d'Applicazione di Torino, Scuola di Guerra di Civitavecchia) e il Collegio Militare della Nunziatella, alle dipendenze dell'Ispettorato delle Scuole, istituto dallo SME allo scopo di uniformare il processo formativo dei Quadri U e SU.

Dal 1979 venne unificata su scala nazionale e attribuita alla SAS anche la selezione degli aspiranti, in precedenza effettuata separatamente per Regione Militare a seconda della residenza degli aspiranti: si pose così termine agli inevitabili divari di valutazione da parte delle varie Commissioni.

Tuttavia, come osservava giustamente Santillo, restava una profonda differenza fra il reclutamento dei Quadri U e quello dei SU: i primi infatti conseguivano la stabilizzazione del rapporto d'impiego dopo 24 mesi, con la nomina a sottotenente in SPE, mentre per i SU il passaggio nel RUAS avveniva a seconda delle vacanze, e dopo un minimo di 42 mesi di precariato.

Il reclutamento dei SU avveniva infatti con frequenza quadrimestrale fra giovani di età compresa fra i 16 e i 26 anni. Dal 1966 al 1973 era sufficiente la licenza elementare, poi venne richiesta la licenza media inferiore o titolo equipollente. La massa delle domande era presentata da giovani fra i 16 e i 18 anni di età, per lo più provenienti dalla vita civile (anche se l'art. 33 della legge 31 maggio 1975 n. 191 previde una riserva del 50% dei posti per i volontari tecnici operatori, VTO). In relazione alla normativa vigente la durata della ferma di base era di due anni per gli ASCo (art. 2 T.U. RD 15 settembre 1932 n. 1514) e di tre per gli ASS (art. 138 T.U. RD 24 febbraio 1938 n. 329, quale modificato dall'art. 1 DL 7 maggio 1949 n. 1155). Tuttavia anche gli ASCo, per conseguire la promozione a sergente, dovevano commutare la propria ferma in triennale. Le promozioni ai gradi di caporale, caporalmaggiore e sergente conseguivano, previo giudizio idoneativo, rispettivamente al 3°, 7° e 12° mese di servizio. La promozione a sergente maggiore in SP e il transito nel RUAS avvenivano «per anzianità e vacanza» dopo la permanenza minima di 30 mesi nel grado di sergente (art. 16 L. 447/64), cioè dopo 42 mesi di servizio, e dunque, di norma, nel corso della prima rafferma annuale.

Inoltre, accanto al canale principale di reclutamento rappresentato dalla SAS, la legge 10 giugno 1964 n. 447 aveva mantenuto altre due «fonti sussidiarie», costituite dai volontari di truppa promossi sergenti al termine della ferma biennale, e soprattutto dai caporalmaggiori riconosciuti idonei al gra-

do di sergente di CPL al termine della ferma e trattenuti in servizio a domanda. Entrambe le categorie svolgevano il corso di perfezionamento nei primi mesi del 1° vincolo di rafferma (corrispondente, rispettivamente, al 3° e al 2° anno di servizio). I primi transitavano in SPE mediante «esperimenti», in genere durante il 3° vincolo: i secondi mediante concorso straordinario al termine della quarta rafferma. Al termine del 9° anno di servizio i sergenti in rafferma o di CPL che non fossero ancora transitati in SPE dovevano essere sottoposti a nuova valutazione: i non idonei erano congedati, mentre gli idonei potevano restare in servizio mediante rafferme biennali fino al 53° anno di età, ed essere promossi ad anzianità nei limiti del 20% dei posti vacanti.

A partire dal 1966 l'iter formativo venne suddiviso in due fasi: un «corso formativo di base» di 7 mesi presso la SAS di Viterbo, concluso con la nomina a caporalmaggiore, e un corso di «specializzazione» (per gli AS specializzati, ASS) ovvero «di qualificazione» (per gli AS destinati a incarichi di comando, ASCo) presso le Scuole d'Arma. I corsi di specializzazione variavano da un minimo di 5 mesi a un massimo di 36 (corsi per pilota, tecnico elettronico, infermiere professionale e tecnico di radiologia). Gli ASCo frequentavano invece, in successione di tempo, i corsi:

a) di qualificazione nella propria Arma o specialità (32 settimane);

b) per «aiuti istruttori militari di educazione fisica» (AIMEF) presso la SMEF di Orvieto (10 settimane);

c) «di ardimento», in parte presso la SCUF di Cesano e in parte presso la SMIPAR di Pisa (10 settimane). La partecipazione a quest'ultimo corso era obbligatoria per i SU di Fanteria risultati idonei in sede di specifici accertamenti psico-fisici, e facoltativa per quelli delle altre Armi e Corpi.

I corsi AS (tre all'anno, con inizio a gennaio, maggio e settembre, suddivisi tra 2 Battaglioni Allievi) puntavano inizialmente ad una formazione marcatamente tecnica, in parte differenziata a seconda della futura destinazione: gli ASCo venivano addestrati agli incarichi di comandante di squadra,

capopezzo, capocarro e guastatore paracadutista: gli ASS acquisivano invece le seguenti specializzazioni:

a) artiglieria c/a (meccanici per centrale c/a o radar);

b) aviazione leggera (meccanici, radiomeccanici di bordo, piloti di elicotteri);

c) trasmissioni (tra cui apparecchiatori di linee, elettricisti magnetici, radiomontatori, operatori ponti radio);

d) artiglieria (operai, specializzati per il tiro, aiuto topografi);

e) automobilisti (meccanici di automezzi e motoristi);

f) altre (aiuto radiologi, musicanti, armaioli, artificieri, alpieri sciatori).

A partire dal 45° (1980) il corso di base fu aumentato di 2 settimane (da 28 a 30) e venne data maggiore importanza agli studi delle materie di cultura generale, lasciando al successivo corso presso le scuole d'arma il compito della preparazione tecnica vera e propria. Il programma, unificato sia per gli ASCo che per gli ASS, prevedeva 1.120 periodi, così ripartiti:

— 356 per cultura generale (italiano, storia, geografia, aritmetica, geometria, fisica ed educazione civica);

— 220 per materie militari (armi e tiro, regolamenti, arte militare, lavori sul campo di battaglia, addestramento NBC, trasmissioni, topografia, automobilismo);

— 141 per addestramento ginnico-sportivo;

— 190 per istruzioni pratiche(addestramento formale, individuale al combattimento, di pattuglia);

— 213 a disposizione per attività varie.

Nei corsi di specializzazione e qualificazione lo studio delle materie professionali impegnava circa il 70% del tempo disponibile, e fino all'80/90% per gli ASS e per gli ASCo istruttori di educazione fisica e di ardimento[61].

Sulla *Rivista Militare* dell'ottobre 1969 il ten. col. Domenico Corcione osservava che quasi la metà dei SU specializzati finiva per lasciare l'Esercito dopo aver ultimato la ferma triennale, a causa della sua minore competitività rispetto alle offerte di lavoro dell'industria. Quest'ultima poteva offrire ormai anch'essa una ragionevole garanzia di occupazione, e in più

stabilità di sede, continuo miglioramento e adeguamento della legislazione sociale, orari di lavoro definiti e remunerazione degli straordinari, possibilità di carriera o almeno adeguamenti salariali in funzione degli anni di servizio. Nell'Esercito si dovevano subire vincoli nella sfera privata (divieto di contrarre matrimonio prima dei 25 anni, trasferimenti di sede, pernotto in caserma).

All'inizio la pubblicità data alla SAS aveva suscitato vasto interesse: per il 1° Corso vennero presentate 4 mila domande per 721 posti: il 21.4% da Settentrionali, e il 22.7% da persone con titolo di studio superiore a quello minimo. Poi, dal 2°, e soprattutto dal 3°, le domande si dimezzarono, scendendo sotto il rapporto 3:1 rispetto ai posti disponibili. Nei primi 9 corsi AS (1966-69) ne furono presentate complessivamente 21.740, con 6.403 arruolati. Quelle dei Meridionali salirono dal 59.8 al 70.1 per cento, mentre quelle dei Settentrionali scesero dal 21.4 all'11.5: gli aspiranti provenienti dall'Italia Centrale oscillarono invece tra il 18 e il 24 per cento. Del pari crollarono a meno dell'un per cento gli aspiranti diplomati, mentre crebbero dall'11 al 27.7 per cento quelli con la semplice licenza elementare (per stabilizzarsi dopo il 3° corso fra il 12 e il 18 per cento). Circa i due terzi dichiaravano di essere venuti a conoscenza dei corsi AS da materiale informativo a stampa (manifesti, cartoline e opuscoli), un quarto da parenti o conoscenti, un quinto da stampa e televisione, e meno dell'un per cento da propaganda svolta in sede di visita o di servizio di leva[62].

In tutto per i primi 42 corsi (1966-1979) vennero presentate 76.956 domande con 24.555 ammessi, pari al 31.9 per cento. Il minor numero di domande (980, con 322 arruolati) si ebbe per il 17° corso (1971). I tassi relativi alla provenienza regionale e al titolo di studio (quello elementare non più valido a partire dal 1974) erano i seguenti[63]:

42 Corsi	Nord	Centro	Sud	Diploma	Profess.	Medio	Elem.
Domande	12.3	23.5	64.2	. .	. .	. .	. .
Ammessi	11.1	22.9	67.0	11.9	14.9	63.9	9.2

Verso la fine degli anni Ottanta, il reclutamento era concentrato quasi esclusivamente in cinque regioni centromeridionali: Campania (28%), Lazio (20%), Puglia (14%), Sicilia (14%) e Sardegna (5%). Il restante 19% proveniva da tutte le altre regioni, le quali, prese singolarmente, non superavano il 2% (solo l'1.9% erano lombardi).

Nel 1986, dei 32.034 SU dell'Esercito in servizio (di cui 6.071 sergenti e 7.056 marescialli maggiori), i tassi di provenienza regionale erano: 11.5% dal Nord, 21.3% dal centro, 47.1% dal Sud e 20.1% dalle Isole. Le regioni più rappresentate erano Campania (26%), Puglia (16.9%), Lazio (14%), Sicilia (13.5%), Sardegna (6.5%). Aliquote fra il 2.9 e il 2% provenivano (in ordine decrescente) da Veneto, Calabria, Abruzzo, Friuli, Toscana, Piemonte. La Basilicata superava, con 521 unità, Lombardia (503) ed Emilia-Romagna (365), mentre tutte le altre regioni avevano aliquote inferiori all'1 per cento.

Quanto alla provenienza sociale, i 7.812 AS arruolati con i corsi 47°-61° (1981-86) erano in maggioranza figli di operai (23%) e impiegati (21.4%). Le altre professioni paterne, in ordine decrescente di frequenza: contadini e coltivatori diretti (10.1%), lavoratori dipendenti (9.7%), autonomi (6.2%), commercianti (5.3%), SU (5.3%), artigiani (5.2%), pensionati (4.3%), liberi professionisti (3.8%), militari di truppa (2.2%), disoccupati (2%) e Ufficiali (1.1%)[64].

Segue: e) *i Sottufficiali della Marina dal 1954 al 1983*

I SU della Marina hanno sempre costituito, al pari dei SU dei Carabinieri, una categoria sufficientemente motivata e coesa. La ragione sta soprattutto nei criteri di reclutamento e nelle prospettive di carriera, migliori che nelle altre due Forze Armate.

Più omogenea, anzitutto, la base socioprofessionale del reclutamento, costituita dalle varie categorie della gente di mare, il che tra l'altro rende possibili più facili reinserimenti dei non

idonei al passaggio in SPE e degli esuberanti, i quali comunque conseguono generalmente specializzazioni a sicura ricaduta civile. Del resto, a partire dai corsi per SU del 1963-64, a questi ultimi è stata riconosciuta l'equipollenza con determinate classi degli Istituti Professionali di Stato.

In secondo luogo, il criterio di reclutamento: mentre l'Esercito ha sperimentato a partire dal 1966 il reclutamento diretto tramite la SAS di Viterbo, in Marina i SU hanno continuato ad essere tratti, fino al 1983, dai volontari a lunga ferma (prima di 5, e poi di 6 anni); incentivati, questi ultimi, anche da un premio di rendimento discrezionale aggiuntivo a quello di congedamento e dalla promozione ad anzianità (anticipabile per concorso) al grado di sergente. Naturalmente anche la Marina ha dovuto tener conto della crescente esigenza di sicurezza del posto di lavoro: così nel 1964 l'avanzamento a scelta al grado di secondo capo con congedamento dei non idonei, che in precedenza avveniva addirittura dopo 7 e più tardi 8 anni di servizio, fu anticipato al compimento del 30° mese di ferma.

Altra incentivazione non concessa ai SU delle altre due FF.AA. era la possibilità di concorrere al grado di Ufficiale nei Ruoli del CEMM, riservata ai capi di 1ª classe. Analoga alla facoltà concessa ai SU dell'Esercito e dell'Aeronautica, erano invece la riserva di posti per l'ammissione all'Accademia navale (riservata ai SU diplomati prima del 26° anno di età) e la facoltà di concorrere alla nomina a Ufficiale dei Ruoli Speciali (riservata ai SU diplomati prima del 33° anno di età).

A differenza delle altre due Forze Armate, i SU del CEMM avevano inoltre fin dal 1931 un preciso stato giuridico (modificato con RDL 1° luglio 1938 n. 1368).

Infine essi sono sottoposti a un regime disciplinare e di vita, e inseriti in un ambiente tradizionalmente meno formalisti di quelli dell'Esercito e meno rilassati che in Aeronautica.

Come si è detto, l'avanzamento al grado vertice dei SU in SPE è stato sempre più rapido in Marina che nelle altre due FF.AA., perché fino al 1983 il loro organico era non solo complessivo, senza aliquote prestabilite per ciascun grado, ma adeguabile annualmente alle esigenze di avanzamento. Infatti il

numero globale dei capi e dei secondi capi era stabilito con lo stato di previsione della spesa del ministero della difesa, sia pure entro determinati limiti percentuali riferiti alla forza bilanciata. In origine il limite era del 16 per cento (art. 2 RDL 1368/38): poi fu elevato prima al 20 (legge 3 maggio 1956 n. 516) e infine al 24 per cento (art. 18 della legge 10 giugno 1964 n. 447: quest'ultimo stabilì anche in 500 unità l'organico del RSMU della Marina). La legge fissava invece limiti massimi al totale dei sergenti volontari a premio e dei militari autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva vincoli annuali di servizio (rispettivamente 2.400 e 3 mila nel 1938 e 2 mila e 1.500 nel 1956). Ma l'art. 18 L. 447/64 stabilì che la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o rafferma fosse invece determinata annualmente, senza limiti massimi prestabiliti, con la legge di bilancio. A titolo orientativo, si riportano qui gli effettivi autorizzati da alcune leggi di bilancio:

Categorie	1967	1975	1981
Capi e secondi capi	7.314	8.000	9.465
Sergenti	3.500	7.000	7.000
Sergenti raff. di leva	200	600	600
Sottocapi e comuni vol.	7.026	4.459	4.000
Sottocapi raff. di leva	1.000	1.200	1.200

Nel periodo compreso fra le due grandi leggi interforze (quella del 1954 sullo stato giuridico, e quella del 1983 sul reclutamento e l'avanzamento), i provvedimenti specifici per i SU della Marina si sono infatti limitati ai seguenti:

a) l'elevazione da 5 a 6 anni (V6) della ferma volontaria a premio attraverso la quale si accedeva alla categoria dei SU in SP mediante scrutinio ad anzianità e per corsi di arruolamento nel semestre precedente il termine della ferma, ovvero mediante concorsi annuali per il trasferimento nei ruoli dei SU in SP con vincolo complementare biennale (e successivo avanzamento a scelta comparativa al grado di secondo capo al termine del corso I.G.P.) (legge 27 novembre 1956 n. 1368). Queste norme vennero modificate dagli artt. 19 e 20 della legge 10 giugno

1964 n. 447: la più importante fu l'ammissione dei V6 allo scrutinio per l'avanzamento ad anzianità a sergente dopo soli 18 mesi si servizio;

b) l'ammissione, mediante concorso annuale per esami e con riserva di posti, dei SU e sottocapi del CEMM all'Accademia Navale, a condizione di aver conseguito titolo di studio idoneo, di non aver superato il 26° anno di età e aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva, e di rinuncia al grado (conservando però gli assegni relativi) (legge 18 novembre 1964 n. 1251);

c) la nuova articolazione del CEMM in dodici categorie: nocchieri, specialisti delle TLC e scoperta, cannonieri, tecnici di armi, elettrotecnici, tecnici di macchine, fuochisti, palombari, incursori, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, marinai (legge 26 giugno 1965 n. 813);

d) l'avanzamento agevolato dei capi di seconda classe (legge 2 aprile 1980 n. 114);

e) agevolazioni per il conseguimento di titoli professionali marittimi da parte del personale degli equipaggi di unità navali della M.M. (legge 22 maggio 1980 n. 210);

La formazione era articolata in tre fasi non consecutive: corso ordinario, corso di istruzione generale e professionale (IGP) e corso di perfezionamento.

Il corso ordinario, di durata variabile tra le 25 e le 40 settimane in relazione al tipo di incarico, veniva frequentato all'inizio della ferma volontaria di anni sei. Esso aveva lo scopo di fornire agli allievi un'adeguata preparazione militare marinaresca, curare la loro formazione culturale, morale e caratteriologica e far acquisire tutte le necessarie nozioni tecniche e pratiche relative all'incarico. Al corso ordinario seguiva un tirocinio di abilitazione, della durata di due o tre mesi, svolto presso i Centri di Addestramento ovvero presso le destinazioni di servizio.

Solo successivamente, dopo la promozione a sergente, i futuri SU in SPE erano inviati a frequentare lo specifico corso IGP in apposite scuole a terra o a bordo. In origine la promo-

zione avveniva alla fine della ferma di 5 (V5) o 6 (V6) anni, e il corso veniva frequentato durante il secondo anno di ferma complementare, cioè dopo ben 6 o 7 anni di servizio: nel 1964, invece, lo scrutinio per la promozione a sergente venne anticipato al compimento del 18° mese di servizio, con immediato invio degli idonei al corso IGP.

I corsi duravano in genere un anno, ad eccezione di quelli per tecnici elettronici ed elettromeccanici (2 anni) e infermieri professionali (3 anni). I non idonei erano ammessi a ripetere gli esami con il corso dell'anno successivo, e, in caso di nuovo esito negativo, erano congedati col grado raggiunto.

Le Scuole Allievi Sottufficiali erano dislocate:

— a Taranto, per le categorie: artificieri, ecogoniometristi, elettricisti, elettromeccanici, infermieri, meccanici di artiglieria, di armi subacquee, musicanti, radaristi, radiotelegrafisti, segnalatori, tecnici elettronici, furieri (contabili, segretari, di sussistenza);

— a La Maddalena, per le categorie: meccanici, motoristi navali, nocchieri e nocchieri di porto.

Al termine dei normali corsi di IGP gli appartenenti alle categorie palombari e incursori erano trasferiti per la qualificazione presso COMSUBIN a La Spezia. Altri corsi, riservati ad alcune categorie, conferivano i brevetti di «specialista di elicottero» e «specialista aeronautico».

Il corso per infermiere professionale conferisce il relativo diploma, ma anche gli altri corsi sono utili per altre qualifiche professionali. Il decreto del ministro della P.I. 14 aprile 1971 riconobbe l'equipollenza di ciascun tipo di corso, a partire da quelli effettuati nell'anno scolastico 1963-64, con le prime o talora con tutte le classi degli Istituti Professionali di Stato, e, per i furieri, col diploma di applicato ai servizi amministrativi. Il successivo D.M. 18 novembre 1977 ha esteso l'equipollenza, a partire dal corso 1966-67, anche a quelli per incursori.

Il corso di perfezionamento era svolto in vista della promozione a secondo capo.

Segue: f) *i SU dell'Aeronautica dal 1954 al 1983. Il Coordinamento dei Sottufficiali Democratici (1975-79)*

Il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei SU e militari di truppa dell'*Aeronautica* erano regolati dal RDL 3 febbraio 1938 n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939 n. 468. Le norme relative allo stato dei SU vennero sostituite dalla legge interforze del 1954. Le altre rimasero in vigore, con modifiche, fino alla legge interforze del 1983.

In base al RDL i sergenti dei ruoli specialisti e servizi (categorie governo e musicanti) erano reclutati fra i primi avieri idonei delle rispettive categorie vincolati alla ferma di anni sei, al termine del 4° anno di servizio e previo corso complementare. Gli assistenti contabili e tecnici erano invece reclutati per concorso tra tutti i volontari (anche quelli con ferma di 30 mesi o 4 anni) muniti di licenza media inferiore, a condizione di contrarre ferma di anni sei e frequentare con esito positivo un corso teorico-pratico (con proscioglimento dei non idonei). Infine, i SU del ruolo naviganti erano reclutati tra gli allievi dei corsi di pilotaggio aereo indetti dal ministero. L'avanzamento ai vari gradi di SU avveniva ad anzianità, con permanenza minima di un anno nel grado di sergente, e di tre per gli altri gradi (ridotta a due soli per i piloti): però per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe occorreva anche la frequenza con esito favorevole di un corso di perfezionamento. Era previsto anche l'avanzamento a scelta per i primi avieri e i SU con speciali benemerenze o di spiccate qualità militari.

I provvedimenti specifici per i SU dell'Aeronautica emanati nel periodo 1954-83 furono i seguenti:

a) ammissione dei marescialli, sergenti maggiori e sergenti del R. Specialisti (categoria elettromeccanici di bordo) ai concorsi per il reclutamento di sottotenenti in SPE dei ruoli servizi, specialisti, GARAT e amministrazione (legge 23 febbraio 1956 n. 118);

b) elevazione a 34 anni del limite di età per la partecipazione dei SU piloti in SPE ai concorsi per il reclutamento iniziale del ruolo naviganti speciale (legge 22 marzo 1965 n. 228);

c) reclutamento dei sergenti dei ruoli servizi, specialisti e assistenti tecnici tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli al completamento della ferma di 30 mesi (art. 2, legge 3 gennaio 1957 n. 1), e, successivamente, dopo 18 mesi di servizio in ferma speciale (art. 29 legge 10 giugno 1964 n. 447);

d) nomina immediata a sergente, nei limiti dei posti disponibili, dei primi avieri vincolati a ferma superiore a quella di 30 mesi o rafferma (art. 5, L. 1/57);

e) promozione a sergente maggiore e nomina in SP dei sergenti di tutti i ruoli dopo almeno 3 anni di permanenza nel grado previo superamento del corso complementare teorico-pratico (da quest'ultimo erano esonerati quelli dei ruoli naviganti e servizi e della categoria musicanti e quelli in servizio all'entrata in vigore della legge, per i quali ultimi era altresì ridotta a un anno la permanenza minima nel grado) (artt. 3 e 5 L. 1/57);

f) avanzamento a scelta a sergente maggiore in SP, dei sergenti dei ruoli specialisti, servizi e assistenti tecnici, dopo tre anni di permanenza nel grado e previo superamento del corso complementare teorico-pratico (con possibilità, per gli idonei non prescelti, di altre due valutazioni, e, in caso di esito negativo, di ammissione a ulteriori rafferme e avanzamento ad anzianità dopo il 9° anno: e proscioglimento dalla ferma per i non idonei) (artt. 3 e 30 L. 447/64).

Gli organici dei SU dell'Aeronautica in SP vennero fissati con la L. 1/57 e modificati nel 1964 (L. 447) e 1977 (legge 18 gennaio 1977 n. 9):

Gradi	L. 1/1957	L. 447/1964	L. 9/77
RSMU	500	1.000	1.900
a. di b./M.llo 1ª cl.	1.700	2.300	4.640
m.llo 2ª classe	2.500	2.800	4.660
m.llo 3ª classe	3.300	3.300	4.750
Sergente magg.	7.500	6.600	10.950

La ripartizione dei posti fra i vari ruoli e categorie era stabilita e variata con decreti del ministro della Difesa, di concerto con quello del Tesoro. La forza organica dei SU e dei militari di truppa di tutti i ruoli e categorie vincolati a ferme o rafferme

era determinata annualmente con legge di bilancio: se ne riportano, orientativamente, alcune determinazioni:

Grado	1975	1981	1983
Segenti	10.400	6.900	4.810
Graduati e mil. truppa	3.850	1.774	2.131

Il ciclo formativo era analogo a quello dei SU del CEMM: tre corsi, normale, complementare e di perfezionamento.

Il corso normale era diviso in due fasi: «c.n. basico», di 10 mesi, comune a tutte le categorie, presso la Scuola Sottufficiali A.M. di Caserta, e «c.n. di specialità», di circa un anno, per le specialità meccaniche ed elettroniche della categoria marconisti (radio e radar meccanici, elettronici di bordo e di armamento), presso la Scuola Specialisti A.M., anch'essa a Caserta. Il corso complementare (6 mesi), veniva svolto nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore e l'immissione in ruolo. Il corso di perfezionamento era svolto in vista della promozione a maresciallo di 2ª classe.

Il ristagno delle carriere, con la creazione di un vasto precariato militare di sergenti (10.400 nel 1975, contro 15 mila posti in organico), e problemi relativi a particolari categorie (come quella dei controllori del traffico aereo civile), resero la categoria dei SU dell'Aeronautica particolarmente sensibile alla tentazione di seguire l'esempio dei SU del Corpo Guardie di P.S., che nella seconda metà degli anni Settanta reclamavano la sindacalizzazione, la smilitarizzazione e la riforma corporativa della polizia.

Le istanze di fondo erano strettamente corporative, e la categoria maggiormente coinvolta era non a caso quella dei sergenti, in condizione di precariato: ma il clima politico degli anni Settanta e la sponsorizzazione della protesta da parte del sindacato unitario favorirono una velleitaria avventura «movimentista» di una non trascurabile minoranza di SU.

All'inizio del 1975 nacque così, tra Pisa, Milano e il Veneto, il Coordinamento dei Sottufficiali Democratici dell'Aeronau-

tica Militare (CSDAM), assunto a relativa notorietà dopo l'arresto del sergente Sotgiu che assieme ad altri colleghi partecipava ad una manifestazione silenziosa di protesta a Roma. Per protesta vennero indetti «scioperi della mensa», cui parteciparono alte percentuali di SU in varie basi e perfino nel Palazzo Aeronautica del Ministero della Difesa. A ciò si aggiunse l'effetto psicologico di una sentenza del TAR che annullava la punizione disciplinare inflitta al sergente maggiore Melatti per la sua partecipazione ad una assemblea della FLM. Il 17 settembre 1975 si tenne a Milano, con l'appoggio dei sindacati e di varie organizzazioni di sinistra, la 1ª assemblea del Coordinamento, che prese una dura posizione contro la «bozza Forlani» reclamando una riforma «democratica» del RDM. Il 27 marzo 1976, sempre a Milano, scesero in corteo circa 3 mila SU: alla manifestazione, sconfessata da CGIL e PCI, aderirono invece demagogicamente CISL, UIL, PSI, «Avanguardia Operaia» e altre organizzazioni della nuova sinistra: nelle liste demoproletaria e socialista presentate in Veneto per le elezioni politiche del giugno 1976 (durante le quali fu eletto in Liguria il C.V. Falco Accame), figuravano anche tre SU del CSDAM.

Quest'ultimo organizzò anche un convegno nazionale sulla democratizzazione delle FF.AA. e sulla condizione militare, seguito il 26 giugno da una seconda manifestazione a Piazza Venezia, stavolta con distribuzione di volantini in cui si reclamavano nuove norme di avanzamento, l'unificazione al massimo livello delle indennità operative, di controllo, di volo e di mensa, orario di servizio a 36 ore e mense selfservice («più rispetto per gli avieri di leva che vengono a servire la patria e non la tavola dei SU e U»). Dal gennaio 1977 il bollettino *Il militare democratico* fu sostituito dalla rivista *Forze Armate e Società*. Tuttavia, già nella 2ª Assemblea (Ancona, marzo 1977), nonostante le conclusioni formalmente unitarie, emersero i primi contrasti tra una minoranza estremista e una maggioranza più cauta. Del resto la sollecita approvazione di un robusto ampliamento degli organici (aumentati di ben 10 mila unità dalla legge 18 gennaio 1977 n. 9) e la presentazione da parte del ministro Lattanzio del d.d.l. sui principi della disciplina militare,

che, pur escludendo la sindacalizzazione, prevedeva l'istituto della «rappresentanza», tolsero spazio al movimento. Esso tenne in tono decisamente minore la 3ª e ultima assemblea a Cagliari il 25 febbraio 1978, spegnendosi poi lentamente nel corso dell'anno successivo[65].

Segue: g) *la legge interforze sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali (1983)*

Come si è detto, nonostante gli incentivi previsti dalla legge 10 giugno 1964 n. 447 e dagli altri provvedimenti per le singole Forze Armate, dopo il 1968 il reclutamento dei SU (esclusi i Carabinieri) era divenuto sempre più problematico.

Tab. H - *Andamento dei concorsi per AS delle FF.AA. (1966-83)*

Anni	Domande	Posti	Ammessi	Scarto	Selezione
1966	25.172	6.160	5.749	6.7	22.8
1967	23.349	6.520	6.052	7.2	25.9
1968	17.924	6.160	5.986	2.8	33.4
1969	15.566	6.160	5.798	5.9	37.2
1970	12.601	6.160	4.304	31.2	34.1
1971	13.113	6.160	3.994	35.2	30.4
1972	18.704	6.160	5.276	14.4	28.2
1973	14.084	6.160	4.535	26.4	28.6
1974	12.283	5.860	4.025	31.3	32.7
1975	12.337	5.460	3.675	32.7	29.8
1976	11.940	5.000	2.749	45.0	23.0
1977	13.950	5.080	3.261	35.8	23.4
1978	16.237	4.690	3.583	23.6	22.0
1979	17.365	4.427	3.861	12.8	22.2
1980	19.580	4.900	4.116	16.0	21.0
1981	21.030	4.950	3.779	23.7	17.9
1982	21.806	4.902	4.111	16.2	18.8
1983	30.598	5.280	4.419	16.3	14.4
Tot.	317.629	100.189	79.291	20.9	24.9

Lo dimostra l'andamento delle domande di ammissione alle Scuole Sottufficiali o di arruolamento quali volontari a lunga ferma complessivamente presentate fra il 1966 e il 1983 (tabella H: dati assunti dal *Libro bianco della Difesa*, ed. 1977, p. 230, e ed. 1985, II, p. 207).

Lo scarto tra i posti a concorso e gli ammessi si era aggravato a partire dal 1970, raggiungendo il massimo nel 1976 (quando si riuscì a coprire appena il 55 per cento dei posti a concorso, nonostante che fossero già stati ridotti di un sesto rispetto al consueto livello di oltre 6 mila). Ciò dimostra come non solo il numero, ma soprattutte le qualità dei concorrenti fossero scesi ben oltre i livelli di guardia.

La legge 10 maggio 1983 n. 212 intese risolvere radicalmente questo problema, sostanzialmente estendendo il sistema di reclutamento e avanzamento adottato in Marina anche alle altre due Forze Armate.

Il provvedimento, in 59 articoli, riguardava ben 130 mila SU delle Forze Armate (inclusa l'Arma dei Carabinieri) e della Guardia di Finanza.

L'art. 1 fissava gli *organici* dei SU in SPE in cifra complessiva e non più distintamente per grado, secondo il criterio mantenuto dalla Marina. Tuttavia i SU continuavano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità: solo che i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo erano adesso determinati annualmente con decreto congiunto Difesa-Tesoro, in relazione alle promozioni da conferire ai SU che nell'anno maturassero le condizioni previste. Erano stabiliti 5 ruoli: due per l'Esercito (ruolo dell'Arma dei Carabinieri e ruolo unico delle Armi e dei Corpi, RUAC), uno per la Marina (CEMM) e due per l'Aeronautica (ruolo naviganti e ruolo specialisti).

Gli organici dei SU in FV/R continuavano ad essere fissati annualmente con legge di bilancio, ma in riferimento ad una programmazione decennale delle immissioni annuali nel SP in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata.

Le consistenze organiche venivano aumentate di oltre 21

mila unità, portando l'organico complessivo dei SU (in SPE e in FV/R) delle FF.AA. (inclusi i Carabinieri) da 99 a 120 mila posti, cioè 30 mila in più dei SU effettivamente in servizio all'entrata in vigore della legge: in particolare i posti organici di SU in SPE erano 11 mila in più di tutti i SU (inclusi quelli in FV/R) presenti nel 1982. Gli aumenti più consistenti riguardavano la Marina (+44%) e l'Aeronautica (+17%): più contenuti quelli dell'Esercito (+8.4) e dei Carabinieri (+7.6%) (tabella I):

Tab. I - *Nuovi organici dei SU delle Forze Armate (1983)*

Ruoli e categorie	Organici anteriori	Presenti (1982)	Organici 1983
1. SU in SPE			
R. Carabinieri (SU in SPE)	20.442	18.661	22.000
RUAS/RUAC (SU in SPE)	25.000	23.048	27.700
CEMM (SU in SPE)	9.465	8.030	16.500
Aeronautica (SU in SPE)	25.000	27.355	34.900*
Totale	79.907	77.094	101.100
*2. Sergenti FV/R***			
Sergenti FV/R Esercito	7.000	4.226	7.000
Cemm (sergenti FV/R)	7.900	4.931	7.900
Sergenti FV/R Aeronautica	4.810	3.861	4.450
Totale	19.710	13.018	19.350

* 500 del R. Naviganti e 34.400 del R. Specialisti.
** Fissati con legge di bialncio (rif. 1983 e 1986).

Il *reclutamento* dei SU in SPE avveniva mediante concorsi annuali riservati (secondo aliquote prestabilite) alle due categorie dei sergenti in ferma volontaria e dei sergenti in rafferma. Costoro dovevano presentare domanda di partecipazione due mesi prima dello scadere della ferma o rafferma: la mancata presentazione della domanda era considerata rinuncia e implicava il collocamento in congedo (artt. 14 e 16). A loro volta, i sergenti in FV erano reclutati mendiante bandi annuali di arruolamento volontario di SU con ferma di 42 mesi (art. 4). I sergenti in rafferma (di 30 mesi) provenivano dai sergenti di

CPL ammessi (previo parere di apposite commissioni) al trattenimento o richiamo (art. 15).

I non vincitori erano collocati in congedo con premio pari a 30 giorni dell'ultimo stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi: tuttavia agli idonei erano conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi e nelle assunzioni per le carriere esecutive e inferiori del personale civile (il 5% nell'Amministrazione della Difesa e il 2% nelle altre statali o soggette alla disciplina delle assunzioni obbligatorie) (art.21).

L'art. 7 disciplinava invece la *formazione*, estendendo anche all'Esercito il sistema in vigore nelle altre FF.AA.

L'assegnazione agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità era fatta all'atto dell'arruolamento, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi, salva la facoltà del ministro di disporre modifiche in relazione alle esigenze di servizio o alle attitudini mostrate dai singoli durante il periodo formativo.

Il periodo di formazione iniziale dei SU era considerevolmente esteso, fino all'intera durata della ferma volontaria, cioè 42 mesi: per l'Esercito veniva in sostanza più che raddoppiato. Essa comprendeva tre fasi (obbligatorie) di durata variabile a seconda dell'incarico, specializzazione o categoria:

a) corso di formazione generale (a carattere interforze);

b) corso di specializzazione o di abilitazione;

c) tirocinio pratico presso le unità e i reparti;

La formazione successiva alla nomina in ruolo prevedeva la frequenza (facoltativa, ma necessaria per l'avanzamento) del corso di istruzione generale professionale (IGP), o di perfezionamento, da frequentarsi nel grado di maresciallo ordinario (ed equivalenti).

Il ministro aveva facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che non sussistessero le condizioni di proscioglimento.

L'art. 52 prevedeva l'equipollenza dei titoli conseguiti in ta-

li corsi con quelli rilasciati dagli IPS e dai corsi sperimentali di cui al DPR 19 marzo 1970 n. 253: equipollenza da stabilirsi con DM congiunto Difesa-Finanze-LPS.

L'*avanzamento* era disciplinato dagli artt. 26-40. Le principali innovazioni erano: l'istituzione di una Commissione d'avanzamento dei SU analoga a quella degli U; la previsione dell'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo ordinario e maggiore; l'istituzione di ruoli Ufficiali in SPE riservati ai SU, analoghi a quelli del CEMM; la sostituzione del RSMU con la posizione di «ausiliaria» e l'eventuale richiamo in servizio fino al 65° anno di età.

La *Commissione permanente d'avanzamento* dei SU di ciascuna Forza Armata (più una per i CC e una per la GdF) era integrata dal maresciallo maggiore aiutante più anziano nel ruolo di appartenenza del SU da valutare. Dopo aver deciso a maggioranza in merito all'idoneità, la commissione attribuiva un punteggio in trentesimi per ognuno dei seguenti elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze, qualità professionali, eventuale attività di comando, numero e importanza degli incarichi e delle specializzazioni. Sulla base del punteggio era calcolato il punto di merito, e sulla base della graduatoria era compilato il quadro di avanzamento.

La Commissione era altresì competente per il conferimento ai marescialli maggiori della qualifica di «aiutante» (Esercito) o «scelto» (Marina e Aeronautica).

Le forme di avanzamento e i periodi minimi di permanenza nel grado erano le seguenti:

Tab. L - *Forme di avanzamento e periodi minimi*

da	a	forma	periodi
M. maggiore	Tenente	concorso	1 anno
M. maggiore	Aiutante	anzianità	5 anni
M. capo	M. maggiore	scelta	4 anni
M. ordinario	M. capo	anzianità	4 anni
Serg. maggiore	M. ordinario	scelta	90 mesi
Sergente	Sergente maggiore	concorso	30 mesi

Condizioni particolari per l'avanzamento erano:

a) il compimento di periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti, di imbarco stabiliti dalle 4 tabelle allegate alla legge (3 anni per la promozione a maresciallo ordinario: 2 anni per quelle a maresciallo capo, ovvero 1 anno solo se di comando di plotone);

b) l'aver superato il corso IGP (per la promozione a maresciallo capo).

L'avanzamento aveva luogo in tre aliquote di valutazione annuale. Era introdotto l'avanzamento *a scelta* ai gradi di maresciallo ordinario e maggiore, ripartendo ciascuna aliquota, sulla base della graduatoria di merito, in tre scaglioni, da promuovere in tre anni successivi: in tal modo i SU più validi potevano conseguire il grado vertice con 4 anni di anticipo rispetto ai colleghi aventi pari anzianità di servizio, e divenire tenenti all'età di 41 anni, ovvero aiutanti a 44.

Era altresì introdotto l'avanzamento «*per meriti eccezionali*» (una sola volta nella carriera) per i SU che nell'esercizio delle proprie funzioni avessero reso servizi di particolare importanza o dimostrato «preclare» qualità intellettuali, di cultura e professionali: in questo caso il periodo minimo di permanenza nel grado era dimezzato.

I SU in SPE o in FV/R diplomati potevano accedere mediante concorso ai Ruoli Speciali degli U in SPE: il limite di età per la partecipazione ai concorsi per le Accademie militari era per essi elevato a 28 anni.

Erano poi istituiti 5 nuovi *ruoli di Ufficiali in SPE* a carriera limitata a maggiore (limiti di età 61-63 anni a seconda del grado), eventualmente ripartiti con DM in sottoruoli corrispondenti alle specializzazioni, categorie e specialità dei SU:

1) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei Carabinieri;

2) ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e corpi dell'Esercito (505 tenenti, 715 capitani, 30 maggiori);

3) ruolo unico degli specialisti della Marina Militare (in sostituzione dei ruoli U del CEMM);

4) ruolo unico specialisti dell'Aeronautica Militare;

5) ruolo tecnico-operativo della Guardia di Finanza.

L'immissione aveva luogo nel grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai marescialli maggiori con almeno un anno di anzianità nel grado che negli ultimi 5 anni avessero riportato qualifica minima di «superiore alla media» (non potevano parteciparvi più di due volte). L'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore aveva luogo a scelta.

I limiti di età per la cessazione dal servizio erano unificati per tutti a 56 anni, ma era prevista la permanenza fino al 61° anno in *ausiliaria* (con trattamento economico leggermente inferiore a quello del personale in servizio): inoltre era consentito il richiamo in servizio fino al 65° anno di età.

Segue: h) *reclutamento, formazione e organici dei SU dal 1983 al 1991*

Come mostra la precedente tabella H, a partire dal 1977 il numero delle domande per le scuole SU andò progressivamente aumentando, riportandosi nei primi anni '80 sui livelli dei primi anni '60. Andò anche accentuandosi la selettività (nel 1983 furono ammessi solo il 14.4 per cento di quanti avevano presentato domanda, e poco più di un sesto dei posti rimase scoperto). Tuttavia, come appare dalla seguente tabella M relativa al reclutamento dei sergenti in FV (42 mesi) dell'Esercito nel 1982-88, la legge 212/83 non pare aver determinato una ulteriore espansione delle domande, rimaste più o meno al livello già raggiunto negli anni immediatamente precedenti:

Tab. M - *Reclutamento dei SU in FV dell'Esercito (1982-88)*

Anni	Domande per AS	Ammessi ai c. AS	%	Nominati sergenti	%	Domande per:	
						Accad.	AUC
1982	8.177	1.590	19.4	1.446	90.0	1.765	21.175
1983	9.479	1.515	16.0	1.421	93.8	2.351	20.465
1984	12.457	1.500	12.0	1.262	84.1	2.968	18.193
1985	9.670	1.200	12.4	964	80.3	4.270	20.721
1986	10.374	900	8.6	732	81.3	3.678	23.842
1987	9.982	730	7.3	588	80.5	3.565	22.588
1988	9.047	690	7.6	. .	. .	4.063	21.353

In effetti, sembra piuttosto che la relativa ripresa delle domande possa attribuirsi a diversi fattori sociali, tra cui la crescente disoccupazione giovanile, una migliore immagine delle Forze Armate e forse un effetto di trascinamento provocato dal ben più consistente aumento delle domande di ammissione alle Accademie Militari e ai corsi AUC, e dalla vera e propria esplosione delle domande di arruolamento nelle forze di polizia verificatasi negli anni '80 (200 mila domande per mille posti di agente in prova nella Polizia di Stato nel 1991).

Anzi, la legge 212/83, abolendo la garanzia di mantenimento in servizio sino al 53° anno di età di cui godevano i sergenti giudicati idonei all'avanzamento ma non vincitori (sostituita peraltro da una meno appetibile riserva di posti nell'impiego pubblico), potrebbe aver contribuito a ridurre il numero dei potenziali aspiranti all'arruolamento volontario.

In ogni caso il miglioramento era solo relativo, rispetto al vero e proprio disastro degli anni Settanta. Infatti il rapporto concorrenti-posti a concorso e la percentuale dei concorrenti con titolo di studio superiore al minimo (licenza media) registrati nei concorsi di ammissione alla SAS continuavano ad essere di gran lunga inferiori a quelli dei bandi di arruolamento nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza e Forestale e nella Polizia di Stato (dati 1989):

	SAS	Carabin.	G.d.F.	Polizia	Forestale
Concorr/posti	10	40-50	70-80	250-300	300-400
Diplomati	34%	85%	90%	70%	85%

Inoltre nella totalità dei casi i diplomati che concorrevano all'ammissione alla SAS avevano conseguito il titolo con punteggi inferiori ai 42/60, e non tutti erano stati ammessi (tra questi ultimi costituivano infatti solo il 29%). Il 70% dei candidati proveniva dal Meridione e dalle Isole: il 20% dall'Italia centrale (quasi esclusivamente dal Lazio) e appena il 10% dall'Italia Settentrionale[67].

Ai reclutamenti di volontari A.S. con ferma di 42 mesi potevano partecipare, per non oltre due volte, cittadini italiani

celibi o vedovi, e comunque senza prole, di età compresa fra i 17 e i 24 anni (tra i 17 e i 20 per l'Aeronautica), in possesso di licenza media inferiore, di statura non inferiore a m. 1.60 e con i requisiti fisio-psico-attitudinali richiesti. Erano esclusi i condannati per delitti, nonché i prosciolti da ferme volontarie per motivi disciplinari o per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato o quale A.S.

Ai concorsi per la nomina a SU in SPE potevano partecipare, senza riserve di posti, le seguenti categorie:

a) i sergenti in FV di 42 mesi provenienti dai corsi AS (ai VTO erano riservati il 50% dei posti a concorso per l'ammissione alla SAS: art. 33 L. 191/75);

b) i VTO promossi al grado di sergente dopo 24 mesi di servizio nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinata annualmente con legge di bilancio (art. 32 L. 191/75);

c) i sergenti di CPL provenienti dai militari di leva trattenuti o richiamati in rafferma di 30 mesi (artt. 18 L. 20 dicembre 1973 n. 824 e 15 L. 212/83) ovvero provenienti dai VTO (art. 32 L. 191/75) e poi dai VFP (art. 36, L. 958/86).

La prima categoria era considerata fonte «principale», le altre due fonti «sussidiarie» di reclutamento dei SU in SPE. Tuttavia, nell'intento di incentivare il reclutamento dei volontari di truppa dell'Esercito, nel 1985 l'aliquota di VTO da nominare annualmente al grado di sergente venne più che raddoppiata (portandola a 200 posti), mentre quella dei sergenti di CPL da trattenere in servizio salì a 90 posti. Invece il numero dei posti annuali per i corsi AS venne ridotto da 1.500 a 1.200, e nel 1987 a soli 700 (in due corsi, di 350 posti, banditi con cadenza semestrale anziché quadrimestrale).

In effetti, dei tre canali, quello qualitativamente migliore era costituito dai sergenti raffermati, provenienti dai normali militari di leva. Il maggiore Giancarlo Todaro li definiva nel 1985 «ottimi elementi che riescono a collocarsi nella graduatoria utile per il trattenimento in servizio soprattutto per effetto dei titoli che derivano spesso dall'elevata cultura di cui sono in possesso». Peraltro, proprio per questa ragione, la maggior parte trovava lavoro al di fuori delle FF.AA., e tendeva a con-

gedarsi una volta ultimata la ferma di 30 mesi, senza proseguire la carriera. Todaro auspicava modifiche dei criteri di valutazione tesi a privilegiare il trattenimento in servizio dei sergenti di CPL con titolo di studio inferiore ma in possesso di precise esperienze professionali, e dunque più disposti a proseguire la carriera[68].

Il canale qualitativamente peggiore era invece costituito dai sergenti VTO, peraltro in aliquote fisse a scelta e non ad anzianità. La categoria venne soppressa dall'art. 39 L. 958/86, e sostituita da quella dei volontari in ferma di leva prolungata (VFP), che non godevano più della riserva legale fissa del 50% dei posti per l'ammissione ai corsi AS. I VFP promossi, previo giudizio di idoneità e dopo almeno 14 mesi dall'incorporazione, sergenti di CPL potevano essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in FV raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza Armata, per partecipare a domanda a un corso di qualificazione di 6 mesi, al termine del quale erano ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei SU in SPE, con riserve di posti di volta in volta determinate (art. 36).

In attuazione al disposto della legge 212/83, nel 1985 il comando della SAS fu incaricato di rielaborare i programmi di addestramento per il corso basico, e di avviare la costituzione dei corsi IGP e P per l'avanzamento, rispettivamente, ai gradi di maresciallo ordinario e maggiore[69]. L'Aeronautica, invece, provvide a costituire in Loreto, nell'edificio dell'ex-Istituto ONFA, una apposita Scuola di Perfezionamento SU (attiva dall'11 aprile 1988) per lo svolgimento dei corsi IGP per sergenti maggiori (65 giorni) e P per marescialli di 3ª classe (35 giorni)[70].

D'altra parte fin dal 1986 l'Esercito cominciò a valutare il proprio fabbisogno di SU in 42 mila unità, portando il rapporto SU/Truppa da 1:7 a 1:5: un organico sempre percentualmente inferiore a quello degli altri eserciti della NATO (il rapporto SU/Truppa era di 1:3 in Francia e 1:2 in Germania), e il minimo necessario per poter assicurare le esigenze di inquadramento dei reparti almeno al livello plotone/sezione. Occorreva

infatti osservare che il personale più giovane, impiegabile in incarichi fisicamente impegnativi come quelli di inquadramento dei minori reparti (plotoni e squadre), costituiva complessivamente appena il 30% degli effettivi (mentre il personale di età media, impiegabile in cariche tecniche e amministrative, costituiva il 40%). Inoltre nel 1986 i SU dell'Esercito registravano una deficienza di effettivi pari al 13% degli organici, e ben 16 mila militari di truppa di leva erano impiegati in incarichi che avrebbero dovuto essere attribuiti a SU o personale civile (la loro migliore qualità non poteva peraltro compensare il minor addestramento e la minore continuità nello svolgimento di tali incarichi).

Nel 1990 l'Esercito aveva 33 mila SU, di cui l'84% (circa 27.700) in SPE, il 13.6% (4.500) sergenti in FV/R in addestramento presso Scuole e reparti, e il 2.4% (1.100 circa) sergenti VFP raffermati, genere, per il 3° anno. Nel 1991 erano in servizio nell'Esercito 28.040 SU in, SPE, 1.488 richiamati/trattenuti e 1.928 sergenti volontari, oltre a 3.126 sergenti appartenenti alle categorie VFP, raffermati e di leva.

Situazioni analoghe si registravano anche per le altre due Forze Armate, aggravate, nel caso della Marina dalla riduzione della ferma di leva da 18 a 12 mesi e dalla necessità di adeguare la capacità di gestione delle Capitanerie di Porto alle complesse materie di loro competenza (cfr. tabella N):

Tab. N - *Situazione dei SU delle FF. AA. (1986-91)*

Categorie	Organici	Fabbis.	1986	1989	1990	1991
SU in SPE	79.100	98.100	?	76.090	75.281	76.933
Richiam/tratt.	—	—	?	2.896	2.980	2.614
Serg. volontari	20.900	20.900	?	12.108	11.529	10.847
Totale	100.000	119.000	83.628	91.094	89.790	90.394
Sergenti VFP	—	—	?	4.434	5.355	7.234
Truppa VFP	61.206	—	?	8.540	12.245	8.206
Esercito	34.700	41.700	30.366	33.587	31.850	31.456
Marina	24.400	29.400	20.366	19.241	18.128	18.677
Aeronautica	40.900	47.900	32.896	38.366	39.463	40.261
Carabinieri	22.000*	25.000	22.171	23.264	23.945	24.738

* Aumentati in seguito a 25.200.

Allo scopo di porre rimedio a tale situazione, il Governo presentò nel 1987 un d.d.l. (*A.C.* 2895) che prevedeva l'incremento della dotazione organica dei SU del RUAC nella misura di 7 mila unità. Il d.d.l., decaduto per fine legislatura, venne ripresentato nel 1989 al Senato della DC (primo firmatario il sen. generale Poli).

Il documento del ministero della Difesa sul nuovo *Modello di Difesa* (ottobre 1991) prevede una sensibile riduzione dei SU in SPE (da 77 a 66 mila) nonché di quelli delle altre categorie (da 13.500 a 10.500): l'Esercito scenderebbe da 31 a 27 mila (24 mila in SPE), la Marina da oltre 18 mila a 16.500 (da cui 14 mila in SPE), l'Aeronautica da 40 a 33 mila (di cui 28 mila in SPE). Nonostante questa riduzione numerica, e nonostante la necessaria incentivazione degli arruolamenti di volontari a lunga ferma, il documento prevede però di mantenere, sia pure solo «inizialmente», una «duplice alimentazione, conservando quella consueta attraverso le Scuole ed incrementando progressivamente l'immissione per selezione operata dal basso, cioè dal personale di Truppa e Volontario, riservando agli stessi una crescente percentuale dell'immissione annuale nel Servizio Permanente» (p. 119).

Segue: i) *le proposte di riforma avanzate dal COCER*

Nelle «risposte scritte» del capo di SME, generale Poli, alle domande rivoltegli nel corso dell'audizione dell'8 ottobre 1986 alla Commissione Difesa della Camera, si esprimeva l'avviso «di non apportare alcuna modifica alla legge 212/1983, a parte ...l'incremento di 7.000 unità»[70].

In realtà la legge aveva calibrato reclutamento, formazione e avanzamento sulle esigenze del servizio assai più che sugli interessi della categoria: in contrasto sempre più stridente e vistoso con le norme, ispirate al criterio opposto, relative alla Polizia di Stato. Nel corso dell'audizione parlamentare del COCER, sollecitata da quest'ultimo il 17 dicembre 1987, e

svoltasi presso la Commissione Difesa del Senato il 9 marzo 1988, i rappresentanti dei SU misero in evidenza i punti di maggiore insddisfazione e suggerirono i criteri per una eventuale modifica[72].

Il documento giudicava, «troppo elevato» il numero degli aspiranti SU in SPE in relazione agli organici, con formazione di un «precariato» di sergenti che, pur idonei, dovevano in parte essere licenziati per carenza di posti liberi. Esso contestava anche il criterio di valutazione per l'avanzamento previsto dalla 212/83 anche per i SU, e cioè in base alle «note caratteristiche»: queste ultime apparivano, secondo il COCER, «superate e in contrasto con la legge dei principi», e fonte di «ingiuste disparità di trattamento».

In sostanza il COCER proponeva di anticipare la selezione al momento dell'arruolamento, come per il reclutamento degli Ufficiali, garantendo agli ammessi il mantenimento in servizio sino alla pensione.

Il COCER proponeva di istituire due ruoli:

a) ruolo «specialisti», formato dai primi tre gradi (sergente, sergente maggiore, maresciallo);

b) ruolo «aiutanti» (vice aiutante, aiutante, aiutante capo).

Ad entrambi i ruoli si doveva accedere per concorso: pubblico e per esami, con elevazione del titolo di studio minimo (diploma), quello per il ruolo «specialisti»; interno e per titoli, invece, il concorso per il ruolo «aiutanti» (con Commissioni costituite in numero paritetico da U e SU scelti dal COCER).

I vincitori del concorso per specialisti dovevano seguire un corso di formazione unico di durata biennale, con nomina a sergente dopo il superamento del 1° anno. Al termine del corso gli idonei dovevano essere immessi in SPE, e promossi sergenti maggiori dopo due anni.

All'interno di ciascun ruolo l'avanzamento avrebbe dovuto essere per tutti i gradi non solo «ad anzianità», ma addirittura automatico, sopprimendo il giudizio di idoneità, salva la previsione di un eventuale decreto ministeriale «di demerito». In

ogni caso, né ai fini dell'avanzamento né a quelli del concorso interno per l'accesso al ruolo degli aiutanti, si sarebbe dovuto tener conto delle «note caratteristiche». Agli aiutanti (marescialli maggiori) con un anno di anzianità nel grado si doveva consentire di concorrere, con aliquote riservate, al conseguimento del grado di tenente in SPE dei ruoli normali, anziché dei ruoli a carriera limitata a maggiore istituiti dalla 212/83. Infine si doveva consentire il passaggio in ausiliaria, a domanda, dopo 25 anni di servizio effettivo.

I rappresentanti dei SU dei Carabinieri e della Guardia di Finanza aggiungevano infine che l'equiparazione coi SU degli altri Ruoli delle FF.AA. aveva rappresentato una perdita di vantaggi in precedenza goduti, tanto più inaccettabile se confrontata con quelli ulteriori nel frattempo accordati alle corrispondenti categorie della Polizia di Stato. Non solo si era ridotta da 59 a 56 anni l'età pensionabile, ma la loro carriera era stata «irrazionalmente allungata di almeno 4 anni», creando disparità di trattamento con gli agenti e gli ispettori della Polizia di Stato, le cui carriere erano state, al contrario, ulteriormente «velocizzate» da nuove e più favorevoli leggi d'avanzamento.

In seguito, una commissione interforze del COCER tradusse queste richieste in uno schema di d.d.l. di riforma del reclutamento e avanzamento, che fu poi illustrato il 7 giugno 1990 alla Commissione Difesa della Camera. La relazione di accompagnamento affermava che i SU delle FF.AA. e dei Corpi militari dello Stato continuavano «ad essere bistrattati da una legislazione e da norme lacunose, anacronistiche, discriminatorie e oltremodo penalizzanti», mentre le altre categorie del personale militare erano continuamente gratificate da «leggi e leggine (n. 224/86, 468/87, 231/90 e 404/90), che apportano benefici consistenti e generalizzati vantaggi nello sviluppo della carriera e, conseguentemente, nella retribuzione, nell'indennità di fine servizio e nel trattamento di quiescenza, determinando così, all'interno della compagine militare, una inaccettabile ed ingiustificata discriminazione sociale ed economica, che mi-

na profondamente la necessaria compattezza e anzi ingenera profonde tensioni»[73].

Ma nel frattempo andava emergendo un altro limite strutturale della 212/83, e cioè la forzata equiparazione tra due categorie di SU — da un lato quelli delle Forze Armate vere e proprie, dall'altro quelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza — distinte per storia, tradizioni, compiti istituzionali, composizione socioculturale e, soprattutto, per l'«aggancio» dei SU dei corpi militari di polizia alle equivalenti categorie della Polizia di Stato. Queste ultime, non sottoposte alle limitazioni della condizione militare, sindacalizzate, forti di una riforma «corporativa» e di una supina arrendevolezza della classe politica a qualsiasi desiderata proveniente da quel settore delle istituzioni, esercitavano un effetto di trascinamento che minava alla base il criterio ordinativo scelto dalla 212/83.

Questo processo, che è ancora soltanto all'inizio, ha già posto all'ordine del giorno la smilitarizzazione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza: e ciò non tanto per accedere alla richiesta (comprensibile, ma «corporativa») avanzata dalla sezione Carabinieri del COCER nel 1989, quanto piuttosto proprio per isolare, se si è ancora in tempo, il «contagio» e salvaguardare la necessaria «militarità» delle Forze Armate vere e prorpie, sempre più minata dalla tendenza a estendere anche al personale di carriera gli stili organizzativi instaurati nei corpi smilitarizzati di polizia.

Del resto la divaricazione tra i SU delle FF.AA. vere e proprie e quelli dei corpi militari di polizia sembra ormai un fatto compiuto.

Con sentenza n. 1614 dell'11 novembre 1989 il TAR del Lazio, accogliendo il ricorso presentato dai 572 SU della Legione di Chieti, ha riconosciuto l'identità di funzioni (dunque il diritto a identico trattamento economico) dei SU dei Carabinieri con gli ispettori della Polizia di Stato, anziché con i sovrintendenti (ruolo a esaurimento in cui, beffando le aspettative di quelle che furono le fanterie della «smilitarizzazione», vennero versati nel 1981 i vecchi marescialli del Corpo Guardie di P.S.,

in difetto del titolo di studio superiore prescritto per i giovani ispettori). Dopo l'impugnativa dell'Avvocatura dello Stato, la questione è stata poi rimessa dal Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale. L'11 agosto 1991 quest'ultima ha dichiarato illegittime le norme di legge che, estendendo ai carabinieri il trattamento economico previsto per la polizia, disponevano una equiparazione fondata su «qualifiche tabellari» e con su una effettiva identità di funzioni. Di conseguenza i SU dei carabinieri debbono essere assimilati agli ispettori di polizia, eccezion fatta per il grado di vicebrigadiere, assimilabile a quello di sovrintendente capo.

Nel frattempo, in previsione di una sentenza contraria alla tesi dello Stato, e nel tentativo di limitare il considerevole onere finanziario conseguente ad una equiparazione generalizzata, la Commissione Difesa del Senato ha approvato a tambur battente (13 marzo 1991) il d.d.l. n. 2608, che istituisce anche nell'Arma dei Carabinieri e nei corpi della Guardia di Finanza e delle Guardie Forestali il ruolo dei Luogotenenti (o Ispettori forestali), quali corrispondenti degli Ispettori di polizia (e naturalmente ciò ha provocato le proteste delle aliquote più cospicue dei SU di detti Corpi che vedrebbero così sfumare l'equiparazione perseguita in via di ricorso amministrativo).

Onde evitare un possibile scollamento tra i SU delle FF.AA. e quelli dei carabinieri, l'art. 12 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha introdotto una «clausola di garanzia», prevedendo che l'adeguamento della corripondenza tra i livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi venga effettuato per legge, previo parere di apposita commissione nominata con decreto del ministro della Difesa, contestualmente e in correlazione con l'analogo provvedimento previsto per le forze di polizia e senza determinare disallineamenti con le altre categorie di pubblici dipendenti, tenendo conto altresì delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici economici aggiuntivi attribuiti alle FF.AA.

Sezione III
I volontari di truppa a lunga ferma

I volontari di truppa a lunga ferma:

a) *gli «specializzati» dell'Esercito («VS») e dell'Aeronautica e i «V/5» della Marina (1945-1964)*

In base alla legislazione prebellica le ferme volontarie di diversa durata (annuale, biennale, triennale, quinquennale, a tempo indeterminato) potevano essere contratte per: arruolamento, rafferma, riassoldamento, riassunzione in servizio, rinuncia al congedo.

Alla vigilia del conflitto le categorie principali di volontari di truppa a lunga ferma erano cinque:

a) volontari con ferma triennale (carabinieri effettivi, graduati dei reparti di disciplina, stabilimenti militari di pena, depositi cavalli stalloni, musicanti, maniscalchi, fuochisti lagunari);

b) volontari «specializzati» dell'Esercito con ferma biennale (17-28 anni, licenza elementare), incentivati da un'indennità di specializzazione e dalla possibilità di successive rafferme annuali a premio (ovvero senza premio, ma con eventuale promozione al grado di sergente) (RDL 31 ottobre 1935 n. 2057 convertito nella legge 16 gennaio 1936 n. 134; legge 14 ottobre 1940 n. 1539)[74];

c) volontari con ferma di anni cinque («V/5») della Marina, incentivati da vari premi (di arruolamento, di congedamento e di rendimento) e dall'eventuale ammissione alla successiva ferma complementare di anni due col grado di sergente e valutazione per la promozione a secondo capo (artt. 5-15 del RDL 1° luglio 1938 n. 1368);

d) volontari A.S. dell'Aeronautica (17-26 anni: licenza media o avviamento) con ferma di anni 6, incentivati da gratificazione di fine ferma ovvero da rafferma a premio per altri 6 anni con soprassoldo mensile, e dalla possibilità di avanzamen-

to al grado di primo aviere dopo almeno 18 mesi di servizio e a quello di sergente dopo almeno 4 anni (artt. 15-21, 30, 31, 43, 44, 48-51, 54-60 del RDL 3 febbraio 1938 n. 744);

e) volontari «specialisti» dell'Aeronautica (17-22 anni, licenza media o avviamento) con ferma di 30 mesi o di anni 4 e possibilità di accesso al grado di sergente, nonché di commutazione della ferma in quella sessennale (artt. 15-21, 43, 44, 54-57 RDL 744/38).

Come si è detto più ampiamente nel XXII capitolo, pur respingendo la formula dell'«all volunteer force», fin dal 1945 lo SME ufficializzò quella alternativa del reclutamento «misto». In realtà veniva ripreso l'obiettivo che si era cercato di perseguire fin dall'epoca della guerra d'Etiopia, e cioè di impiegare volontari a ferma biennale negli incarichi specialistici, in modo da accrescere il rendimento dei relativi corsi di specializzazione. Tale esigenza era ancor più accentuata, nell'immediato dopoguerra, dalla sia pur temporanea riduzione della ferma di leva a 12 mesi, e dal sensibile incremento delle specializzazioni, divenute ben più numerose delle 21 riconosciute dal RDL 2057/35.

Nel 1945 l'Esercito stimava in 30 mila unità (pari a un quarto della forza bilanciata di truppa) il proprio fabbisogno di specializzati: tuttavia, tenendo conto delle ristrettezze di bilancio, ritenne di poter ridurre l'aliquota veramente indispensabile a sole 10 mila unità. Peraltro non appariva possibile assicurarne il reclutamento senza adeguare l'indennità di specializzazione, che la legge del 1940 aveva fissato nella misura di lire 2 giornaliere, aumentate fino a 5 nelle successive rafferme. Come afferma la *Relazione Cadorna*, fin dal novembre 1945 lo SME aveva fatto rappresentare al Ministero del Tesoro la necessità di aumentarla almeno a lire 30, «al disotto delle quali non (era) possibile andare senza frustrare lo scopo del provvedimento». Ma il Tesoro si era mostrato del tutto insensibile all'argomento «costo/efficacia» sollevato in quell'occasione dallo SME, e cioè le diseconomie («inevitabili dispendi») provocate dall'insufficiente ammortamento dei costi di addestramento (determinato dalla ferma troppo breve), nonché dalla maggiore usu-

ra dei materiali «di elevatissimo valore» affidati a gente meno esperta[75]. Così ancora nel gennaio 1948 il successore di Cadorna doveva denunciare come «del tutto fittizie» le economie che il Tesoro calcolava di poter fare procrastinando il proprio assenso al provvedimento che avrebbe permesso di reclutare una prima aliquota di specializzati (nel frattempo ridotta a 7 mila unità)[76].

Finalmente il DLvo 7 maggio 1948 n. 1115 concesse al ministro della Difesa la facoltà di indire arruolamenti volontari di specializzati nell'Esercito, con ferma triennale e con possibilità di ammissione sino a due successive rafferme annuali. All'arruolamento potevano concorrere i militari in congedo illimitato o alle armi in servizio di leva o quali volontari ordinari, inclusi i sergenti e sergenti maggiori (purché non in carriera continuativa) previo ritorno al grado di caporalmaggiore. I requisiti erano: età compresa fra i 18 e i 26 anni, licenza elementare, statura minima m. 1.56 (salvo per talune specializzazioni ove era richiesta quella di m. 1.60).

I volontari Allievi Specializzati (VAS) conseguivano il brevetto di specializzazione mediante esperimento teorico-pratico al termine di appositi corsi, di durata variabile tra le 25 e le 39 settimane, svolti presso i CAR (2°, 3°, 5°, 9° e 11° per la Fanteria, 7° per i carristi, 8° per la cavalleria, 1°, 4°, 6° e 10° per motorizzazione, sanità e sussistenza, CAR Alpino e genio collegamenti per le relative specialità) ovvero Scuole (artiglieria c/a e genio pionieri). Potevano essere confermati specializzati all'atto dell'arruolamento, ed esonerati dalla frequenza dei corsi, i VAS con documentati precedenti di mestiere. Ai non idonei poteva essere concessa, per una sola volta, la facoltà di ripetere il corso con il successivo blocco.

L'arruolamento era incentivato da:

a) indennità di specializzazione di lire 170 giornaliere (poi estesa anche alle altre due Forze Armate, e differenziata in tre aliquote, di 180, 150 e 120, corrispondenti a tre gruppi di specializzazione, con legge 8 gennaio 1952 n. 15);

b) paga giornaliera superiore a quella degli altri militari di

truppa (lire 83, 85 e 118 rispettivamente nel 1° anno, nel 2° e negli anni dal 3° al 5°);

c) premi di congedamento e di rafferma annuale ciascuno di lire 5 mila;

d) avanzamento degli idonei a caporale e caporalmaggiore (rispettivamente all'8° e al 12° mese di servizio);

e) possibilità per i caporalmaggiori specializzati di essere ammessi, al 15° mese di servizio e in base alla graduatoria risultante dal corso di specializzazione, ad un corso integrativo di 3 mesi (svolto a partire dal 1952 presso la Scuola Allievi Sottufficiali Specializzati di Rieti) per accertare la loro idoneità al grado di sergente, conferito dopo almeno 18 mesi di servizio.

L'art. 2 del DLvo 1115/48 dava facoltà al ministro di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i sottufficiali di ogni grado.

Il numero massimo di specializzati cui poteva essere corrisposta l'indennità di specializzazione era determinato annualmente con legge di bilancio (per l'E.F. 1948-49 era fissata in 7 mila unità).

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi vennero fissate (come disposto dall'art. 3), con decreto interministeriale 30 settembre 1948 (modificato da altro del 30 novembre 1949). La legge n. 15/52 le ripartì in tre gruppi: dopo la delegificazione delle modifiche, disposta con legge 30 ottobre 1955 n. 1061, altre specializzazioni vennero modificate o aggiunte con DPR 5 marzo 1958 n. 481 e 9 agosto 1966 n. 1117.

L'arruolamento del 1° scaglione di 7 mila VAS, suddiviso in tre blocchi, venne bandito nel 1949. Quello del 2° scaglione (4 blocchi), nel giugno 1950. Prevedeva 10.596 posti, così ripartiti: 2.921 fanteria, 261 carristi, 556 cavalleria, 1.976 artiglieria, 839 genio, 1.934 collegamenti, 2.044 motorizzazione, 40 sanità e 25 sussistenza. Per i carristi erano previste 25 specializzazioni: 24 per il genio, 22 per l'artiglieria e i collegamenti, 18 per la motorizzazione, 11 per la fanteria e solo 9 per la cavalleria. Le specializzazioni, oltre una settantina, erano ripartite in sette gruppi: meccaniche, elettrotecniche, radiotecni-

che, automobilistiche, tecnico-grafiche, armi e munizioni, artigiane.

Forse, se gli arruolamenti fossero cominciati nell'immediato dopoguerra, data la disoccupazione avrebbero avuto un esito migliore. L'autore di quest'opera non è riuscito a reperire le cifre sui VAS effettivamente arruolati nel 1949 e 1950, ma l'impressione è che siano state già a quell'epoca estremamente deludenti, come poi costantemente in seguito. In pratica si arruolavano soltanto i VAS che aspiravano alla nomina a sergente: ciò sembra suggerito dal fatto che il «battaglione addestramento VAS» (Chieti) venne posto alle dipendenze della Scuola Allievi Sottufficiali Specializzati aperta in Rieti il 1° gennaio 1952. Sempre a partire dal 1952 gli arruolamenti dei VAS si fecero direttamente per «blocchi» trimestrali o quadrimestrali, 45 in tutto sino al 1964 (I-XLV).

Vennero inoltre indetti bandi di arruolamento speciali per categorie più definite e di maggiore attrattiva, soprattutto per i successivi sbocchi occupazionali e professionali:

a) per vigilatori o custodi di stabilimenti militari di pena (uno all'anno a partire dal 1957);

b) meccanici o piloti di elicotteri e di aerei leggeri o comunque specialisti dell'ALE (11 scaglioni dal 1958 al 1964);

c) radiomontatori e operatori radar per le centrali c/a (30 scaglioni tri- o quadrimestrali dal 1955 al 1964)[77].

Esito particolarmente positivo ebbero ancora una volta i bandi di arruolamento per allievi conduttori e allievi capi macchinisti del Genio ferrovieri, ripresi con regolarità, a cadenza annuale, a partire dal 1952. I concorrenti dovevano essere di età compresa fra i 17 e i 26 anni, di statura non inferiore a m. 1.60, in possesso di licenza media inferiore. La ferma era biennale, con possibilità di una rafferma annuale, la promozione a caporale all'8° e a caporalmaggiore al 12° mese di servizio, e facoltà di conseguire al 18° mese il grado di sergente. Erano previsti una paga giornaliera superiore a quella dei VAS (lire 110 il 1° anno, 115 il 2° e 154 in caso di rafferma, più controvalore accessori inerenti alla razione viveri di lire 59), nonché premi, soprassoldi e indennità per quelli impiegati in pianta

stabile sulla linea ferroviaria Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta: ma l'incentivo maggiore era costituito dalle facilitazioni nell'assunzione a fine ferma nelle Ferrovie dello Stato stabilite da apposita convenzione tra le due Amministrazioni.

Scarsissimo esito ebbero i provvedimenti degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta tesi a incrementare gli arruolamenti di volontari.

Alcuni riguardarono la Marina, dove al posto della categoria dei V/5 venne istituita quella dei volontari a ferma di anni 6 a premio (V/6) (legge 27 novembre 1956 n. 1368). La ferma fu poi ridotta a 5 o 4 anni per i V/6 provenienti, rispettivamente, dalla sezione nocchieri o dalla sezione motoristi navali del corso nautico del Collegio professionale marittimo «Caracciolo» (legge 30 luglio 1959 n. 699).

La legge 3 gennaio 1957 n. 1 consentì la promozione a 1° aviere dopo soli tre mesi di permanenza nel grado, degli avieri scelti VS, e promosse sergenti, se idonei, i primi avieri vincolati a ferma di 4 o 6 anni in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

I VS dell'Aeronautica erano impiegati in 62 incarichi, ripartiti in 13 categorie: motoristi (5), montatori (4), elettromeccanici di bordo (3), marconisti (6), armieri (3), elettricisti (3), fotografi (3), automobilisti (8), governo (18), assistenti tecnici (6), assistenti contabili e musicanti. I relativi corsi (propedeutico e di istruzione normale) erano svolti presso le due Scuole Specialisti dell'A.M. di Caserta (indirizzi meccanico, elettronico e operativo) e di Macerata (indirizzo logistico).

Il 18 marzo 1960 venne stipulata una convenzione tra i ministeri dei Trasporti e della Difesa relativa alla riserva di posti per l'assunzione nelle Ferrovie dello Stato, quali tecnici specializzati, dei VS dell'Esercito e dell'Aeronautica congedati al termine della ferma o rafferma.

Tutti gli altri provvedimenti (a carattere interforze) furono invece intesi a migliorare il trattamento economico dei volontari.

Il DPR 27 aprile 1955 n. 384 (emanato in base alla delega relativa all'adeguamento del trattamento economico dei dipen-

denti statali, ex-art. 6 della legge 20 dicembre 1954 n. 1181), concesse ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferme speciali delle tre Forze Armate un assegno integrativo mensile non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, commisurato all'anzianità: per i VS dell'Esercito e dell'Aeronautica, la misura era di mille lire nel 1° anno, 1.500 nel 2°, 2 mila negli anni dal 3° al 5°. Nel 6° anno saliva a 3.500, nell'8° a 4 mila e dopo l'11° a 4.500. Ai primi avieri dei ruoli specialisti e servizi (cat. governo) con oltre 6 anni di servizio spettava peraltro un'indennità di 4.500 lire. Il trattamento dei volontari della Marina era ancor più favorevole, mentre più lenta era la progressione dei sottocapi e comuni raffermati di leva.

Il DPR 11 gennaio 1956 n. 9 aumentò anche le relative paghe giornaliere ordinarie: anche in questo caso, a seconda degli anni di servizio, si andava, con aumenti annuali, da 151 a 375 lire in sette anni, raggiungendo le 430 lire dall'8° all'11° e le 456 successivamente. Per i volontari della Marina la progressione era anche in questo caso più rapida (da 151 a 355 in meno di 5 anni, fino alla promozione a sergente, per i V/6, e da 232 a 375 per i vincoli annuali dal 1° al 6° contratti dai raffermati di leva).

Queste paghe furono aumentate ancora dalla legge 12 aprile 1962 n. 183: i VS dell'Esercito e dell'Aeronautica e i V/6 della Marina passavano in 6 anni dalle 250 alle 580 lire: i primi salivano poi a 620 nel 7° anno e a 660 a partire dall'8°, mentre per gli altri erano previsti la nomina a sergente oppure il congedamento. Le paghe dei raffermati di leva della Marina passavano invece dalle 380 lire giornaliere durante il 1° vincolo annuale alle 620 del 6°. Le misure erano già all'inizio triple rispetto alla paga dei militari di truppa di leva (fissate nel 1962 a 90, 100 e 115 a seconda del grado).

A paghe e indennità varie si aggiungevano poi i premi di congedamento e rafferma, rivalutati con legge 24 luglio 1959 n. 692: 10 mila lire al 12° mese, 25 mila al 24°, 50 mila al 30°, 75 mila al 36°, con ulteriori aumenti fino a 200 mila per il congedamento dopo 8 o più anni di servizio. L'art. 2 della legge ele-

vava altresì da 2 a 5 le rafferme annuali che potevano essere contratte dai VS dell'Esercito.

Ma nonostante tutti questi consistenti incentivi economici il reclutamento dei volontari continuava ad essere largamente deficitario, come riconosceva lo specifico studio effettuato dalla XII Sessione (1960-61) del CASM sul *Reclutamento degli specializzati di truppa a lunga ferma nelle Forze Armate*: il raffronto con gli incentivi all'arruolamento volontario previsti da legislazioni straniere mostrava che il diverso esito non dipendeva tanto da differenze di trattamento economico quanto da fattori socioeconomici non modificabili con provvedimenti interni all'amministrazione militare.

In *Italia difesa?* (pp. 151-155) il generale Liuzzi riconosceva che «in parecchi anni» si era riusciti a reclutare a malapena il 30% dei 15 mila specializzati che rappresentavano il fabbisogno minimo dell'Esercito: e, oltre tutto, di cattiva qualità («molti sono gli elementi deficienti che per via vengono eliminati e quelli mediocri che giungono faticosamente a conseguire l'abilitazione e ad entrare nelle file per prestarvi opera di modesto rendimento»). Analoghe, a suo avviso, le difficoltà incontrate dalle altre due Forze Armate, «anche se meno accentuate in rapporto al minor fabbisogno assoluto e alla più antica consuetudine di simili reclutamenti».

Eppur la maggior parte delle specializzazioni era utilizzabile nella vita civile, e la propaganda dei bandi di arruolamento era «fatta generalmente in modo vistoso»: né si registrava in Italia avversione alla divisa e alla disciplina militare, come dimostravano le «tuttora ben nutrite», anche se «non soddisfacenti in pieno», ammissioni di volontari a lunga ferma nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di polizia. La «causa dell'insuccesso» doveva dunque essere individuata, per esclusione, «nel trattamento non abbastanza allettante riservato agli specializzati a lunga ferma»; e non solo per le retribuzioni non «competitive» con i salari dell'industria, ma soprattutto per le «troppo scarse possibilità di diventare sottufficiale», e per il rischio di «dover ricominciare un noviziato nella vita civile, dopo aver terminato

un servizio di cinque o di sette anni senza essere potuti entrare in carriera».

Segue: b) *le leggi n. 447/1964 e 191/1975: dai volontari specialisti (VS) ai volontari tecnici operatori (VTO) dell'Esercito. I V/6 e i V/3 della Marina, gli specialisti dell'Aeronautica.*

Gli artt. 110-112 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237 unificarono su base interforze i vari tipi di «volontarie prestazioni di servizio alle armi»: trattenimento e riassunzione in servizio a tempo determinato o indeterminato dopo il compimento della ferma di leva, ferme volontarie (valide ai fini dell'adempimento della ferma di leva) e rafferme.

Tuttavia l'insoddisfacente livello quali-quantitativo del reclutamento di volontari di truppa consigliò di puntare soprattutto su quello dei volontari Allievi Sottufficiali.

La legge 10 giugno 1964 n. 447 modificò su base interforze le norme sul reclutamento dei volontari delle tre Forze Armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri). Le principali modifiche riguardavano:

a) l'abbassamento da 17 a 16 anni del limite minimo di età (art. 1);

b) la stabilizzazione del rapporto d'impiego fino al 53° anno di età, mediante la previsione di rafferme biennali fruibili al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna Forza Armata (art. 2);

c) il riconoscimento del servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza (art. 5);

d) la costituzione, a cura dell'Amministrazione, della posizione assicurativa per invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei volontari cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio (art. 6);

e) la riserva del 30 per cento dei posti nei concorsi per la nomina a operaio di 1ª e 2ª categoria nell'Amministrazione della Difesa a favore dei SU volontari congedati da non oltre due anni dopo almeno nove di servizio nell'arruolamento volontario (art. 7);

f) l'istituzione di arruolamenti volontari nel CEMM con ferma di anni tre (V/3) per anticipo della chiamata alla leva marittima (non oltre dunque il 18° anno di età), con scelta a fine ferma tra congedamento e commutazione della ferma in quella di anni sei (art. 21);

g) la promozione dei V/6 e dei V/3 a comune di 1ª classe e a sottocapo rispettivamente al 9° e al 12° mese di ferma, e lo scrutinio al 18° mese per la promozione a sergente (con precedenza dei V/6 sui V/3 di pari grado e anzianità) (artt. 19 e 21);

h) il richiamo o trattenimento in servizio, a domanda, con successivi vincoli annuali di rafferma, non superiori a sei, dei comuni (promossi sottocapi) e dei sottocapi (promossi sergenti) del CEMM al termine della ferma di leva o entro 4 mesi dal congedo, e facoltà dei sergenti raffermati di leva di concorrere, durante il 4° vincolo, al trasferimento in SPE (artt. 23 e 24);

i) l'istituzione, anche per l'Aeronautica, di arruolamenti volontari con ferma di anni tre per anticipo della ferma di leva, con promozione ad aviere scelto, 1° aviere e sergente rispettivamente al 9°, 12° e 18° mese di servizio (dopo però che fossero stati promossi i pari grado di uguale anzianità vincolati a ferme di 4 e 6 anni). Costoro venivano congedati a fine ferma, salvo che, al termine del 2° anno, ottenessero l'ammissione ai corsi di specializzazione e alla commutazione della ferma in quella quadriennale (art. 34);

l) l'ammissione dei primi avieri in servizio di leva (purché celibi o vedovi senza prole) a un massimo di due vincoli annuali di ferma, con possibilità di promozione a sergente di CPL dopo almeno 18 mesi di ferma (nei limiti dei posti residui dopo la promozione dei volontari di pari grado e anzianità in ferma triennale), e di ammissione, dopo 24 mesi, alla continuazione della carriera (art. 35).

In conseguenza di queste scelte, nel 1964 l'Esercito e l'Aeronautica sospesero gli arruolamenti di volontari specializzati, ormai non più remunerativi sotto il profilo costo-efficacia.

Tuttavia l'Esercito li riprese alla fine del 1971, battezzando la categoria dei militari in ferma biennale con la qualifica di «volontari tecnici operatori» (VTO). I relativi reclutamenti

avevano luogo per «scglioni» trimestrali (I-XXI nel 1971-76). In seguito i bandi di concorso vennero resi bimestrali. Tuttavia andavano quasi deserti, al punto che le domande erano appena un decimo dei posti disponibili.

L'iter formativo dei VTO prevedeva un addestramento di base (2 mesi) presso il BAR di Cassino (80° f. *Roma*) e poi i vari corsi di specializzazione presso le Scuole e i reparti, di durata leggermente superiore e con programmi semplificati rispetto a quelli corrispondenti per i militari di leva, in relazione al più modesto livello culturale e intellettivo dei volontari (massimo 18 settimane). Tuttavia, al solo scopo di facilitare il reinserimento nella vita civile, al termine dei corsi i VTO venivano nominati «specializzati», mentre i militari di leva, meglio qualificati, ricevevano il semplice attestato di «aiuto specializzato»!

Dato il bassissimo numero dei VTO, vennero ristrette a 10 le specializzazioni di impiego: *apparecchiatori di linea, assistenti* di bordo, elicotteristi-elettricisti magnetisti, idraulici (meccanici per motopompe), meccanici di automezzi, meccanici di mezzi corazzati, motoristi per gruppi elettrogeni, operatori di apripista ed escavatrici, radiomontatori, staffette sciatori.

Essendo ormai concordemente ammesso che la principale ragione del mancato reclutamento dei VTO e dei deludenti risultati degli arruolamenti triennali per anticipo della ferma di leva dipendeva dalla prolungata situazione di precariato e dagli incerti sbocchi di carriera, si decise di migliorare le prospettive occupazionali dei volontari di truppa, mediante lo strumento della riserva di posti nell'Amministrazione della Difesa e nelle assunzioni obbligatorie.

La legge 31 maggio 1975 n. 191 assicurava ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme che ne facessero domanda entro sei mesi dal congedo, le seguenti riserve di posti:

a) il 40% dei posti annulamente disponibili nelle categorie degli operai specializzati e qualificati (riservate ai volontari specializzati), e nella categoria degli operai comuni (per tutti i volontari) dei ruoli «lavorazioni» e «servizi generali» delle

maestranze del ministero della Difesa: tali posti erano inoltre conferiti senza concorso (art. 28);

b) i posti di impiego civile nell'Amministrazione della Difesa e in quelle dello Stato spettanti ai SU ai sensi degli artt. 57 e 59 L. 599/54, rimasti vacanti per mancanza di aspiranti (conferiti senza concorso agli ex-volontari in possesso del prescritto titolo di studio) (art. 29);

c) il 5% delle assunzioni obbligatorie di operai previste dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (eccettuate quelle nelle aziende private), con obbligo per le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti interessati di rimettere al ministero della Difesa un prospetto annuale nominativo delle assunzioni di volontari e delle percentuali applicate (art. 30).

Il servizio militare volontario era inoltre riconosciuto titolo preferenziale a parità di merito per le assunzioni obbligatorie mediante concorso (art. 31).

Ai volontari dell'Esercito in rafferma o in congedo da non oltre due anni era infine riservato il 50% dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi AS (art. 33), mentre i posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari non ricoperti da detti allievi, erano devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli U e SU di CPL richiamati, ai SU e ai militari di truppa in FV/R (art. 34).

L'art. 35 elevava pure i premi di congedamento per i volontari a 30 giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in FV/R, con un minimo di 200 mila lire, elevato a 300 mila per quelli congedati dopo 3 anni di servizio, e con anticipo a domanda di lire 100 mila all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma (art. 35).

L'art. 32 istituiva per l'Esercito, in aggiunta a quella biennale, anche una ferma triennale, aumentando le rafferme annuali da 3 a 4: in tal modo il periodo massimo di ferma volontaria o rafferma veniva elevato da 5 a 7 anni.

L'art. 36 estendeva poi anche all'Esercito e all'Aeronautica il criterio di determinazione quantitativa dei graduati e militari di truppa in FV/R adottato in Marina, e cioè il limite legale del 16% della forza bilanciata di truppa.

Le paghe giornaliere furono più che quadruplicate nel 1971 e poi raddoppiate due volte, nel 1978 e nel 1981 (leggi 29 ottobre 1971 n. 881, 30 novembre 1978 n. 755 e 5 agosto 1981 n. 440), secondo le misure indicate nella tabella O:

Tab. O - *Paghe giornaliere dei volontari di truppa (1956-81)*

Periodo di servizio	9/56	183/62	881/71	755/78	440/81
Sino al 3° mese	—	—	750	1.500	3.000
Sino al 12° mese	151	250	—	—	—
Dal 4° al 12° mese	—	—	1.100	2.800	5.600
2° anno	173	280	—	3.500	7.000
Dal 13° al 40° mese	—	—	1.700	—	—
3° anno	232	380	—	—	—
Dal 25° mese in poi	—	—	—	4.500	9.000
4° anno	275	450	—	—	—
5° anno	305	500	—	—	—
Dal 41° al 60° mese	—	—	2.000	—	—
6° anno	355	580	—	—	—
7° anno	375	620	—	—	—
Dal 61° all'84° mese	—	—	2.200	—	—
Dall'8° all'11° anno	430	—	—	—	—
Dall'8° anno in poi	—	660	2.400	—	—
Dal 12° anno in poi	465	—	—	—	—

L'unico studio statistico finora pubblicato sui volontari si riferisce a quelli della Marina nel periodo 1963-68[78]. Nel sessennio si erano avute ben 39.100 domande di arruolamento nel CEMM. Circa il 70% erano meridionali (un quinto campani, un altro quinto pugliesi, un decimo siciliani, poco meno sardi): un ottavo erano i settentrionali (con prevalenza dei lombardi sui veneto-friulani, e dei piemontesi sui liguri), un decimo i laziali. Le motivazioni principali per l'arruolamento erano: per apprendere un mestiere (36.8%) e per conseguire una sistemazione (34.6%); seguivano la passione per il mare (15%), l'entusiasmo per la vita militare (4.2), la tradizione, la volontà o la necessità della famiglia (1.8%). Le professioni paterne erano, in ordine decrescente di frequenza: lavoratore dipendente (43.8%), pensionato (17%), impiegato (14.8%), lavoratore au-

tonomo (11.2%), coadiuvante (10.4%), dirigente (1.9%), imprenditore, libero professionista e quadro supriore (0.9%). Appartenevano a famiglie numerose (con un numero di componenti quasi doppio rispetto alla rispettiva media regionale); il 76.3% aveva la licenza media, il 20.3% quella elementare e solo il 3.4% erano diplomati.

Dallo studio emergeva che il baricentro delle domande era localizzato a Sud-Est della Penisola, con influenza gravitazionale dei luoghi di addestramento o di lavoro (Taranto, La Maddalena, basi navali). Emergevano, inoltre: riduzione dell'attrazione verso la M.M. in regioni (Liguria) ad elevato «standard» medio; alta «mortalità» (abbandoni o dimissioni) durante il corso (20% circa); tendenza a velare l'infimo livello d'istruzione dei genitori; scarsissima incidenza delle motivazioni morali.

Lacunosi sono i dati finora disponibili sugli arruolamenti volontari, relativi agli anni 1973-1983.

Le seguenti tabelle P e Q[79] mostrano chiaramente il successo dei bandi di arruolamento nel Genio Ferrovieri (un rapporto di oltre 10 domande per ogni posto disponibile), a causa delle garanzie occupazionali a fine ferma.

Tab. P - *Arruolamenti volontari 1973-1983*

Anni	Esercito V.T.O.		Ferrov. domande (1)	Eserc. ferma 5ennale	Marina (CEMM)		
					Domande		Ammessi
	dom.	amm.			V/3	V/6	V/3
1973	1.627	1.029	?	509	?	?	?
1974	1.128	696	?	601	?	?	973
1975	377	230	?	515	3.360	1.090	1.054
1976	647	357	1.524	625	2.476	934	737
1977	922	529	1.863	765	3.360	1.707	998
1978	966	544	892	725	2.870	7.506	1.185
1979	760	417	1.252	838	3.317	2.237	1.222
1980	?	350	1.590	?	3.406	2.317	1.150
1981	?	368	?	?	?	?	755
1982	?	430	?	?	?	?	1.223
1983	?	963	?	?	?	?	1.237

(1) Per 135 posti all'anno.

Tab. Q - *Ripartizione regionale dei volontari 1973-1980*

Categorie	Domande			Ammessi		
	Nord	Centro	Sud	Nord	Centro	Sud
V.T.O.	15.7	19.7	64.6	16.8	21.3	61.9
Ferrovieri	22.4	34.0	43.6	26.0	32.6	41.4
CEMM V/3	?	?	?	8.0	19.0	73.0
CEMM V/6	?	?	?	14.0	10.0	76.0

Per quanto dimezzate o ridotte a un terzo rispetto agli anni Sessanta, permanevano sufficienti le domande di arruolamento nel CEMM. Del tutto disastroso, invece, l'esito dei bandi di arruolamento per i VTO dell'Esercito.

Segue: c) *la legge 958/86 e i militari in ferma di leva prolungata (VFLP)*

Di fronte al fallimento degli arruolamenti diretti di VTO, già alla fine degli anni Settanta venne suggerito di incentivare piuttosto il volontario trattenimento in servizio oltre la ferma di leva, rendendo però possibile anticipare l'opzione ai primi mesi di servizio, in modo da poter tempestivamente avviare i militari ai corsi di specializzazione.

Già la p.d.l. comunista (A.C. n. 1993, 12 gennaio 1978) prevedeva, oltre al ripristino dei corsi ASC soppressi nel 1973, l'istituzione di una «leva volontaria a scopo professionale», consistente nel prolungamento a domanda della ferma di leva per altri 12 mesi al termine del periodo obbligatorio, da incentivare mediante aumento del soldo (a 5 mila lire) e il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite durante il servizio come «titolo preferenziale per l'accesso nelle carriere delle amministrazioni pubbliche».

La p.d.l. Accame (A.C. n. 1231, 4 gennaio 1980), prevedeva, agli artt. 133-141, norme intese a facilitare il trattenimento o il richiamo in servizio, a domanda, dei militari di leva. Se ne

proponeva la promozione a caporalmaggiore al momento del 1° vincolo di rafferma, e lo scrutinio per la promozione a «sergente in rafferma» a partire dal 7° mese. Per i caporalmaggiori diplomati e laureati si prevedeva lo scrutinio per la promozione a «sergente di CPL» già al 7° mese della ferma di leva e, in caso di trattenimento in servizio, l'immediata partecipazione al concorso per il trasferimento in SPE, previa frequenza di un corso intensivo di qualificazione alla categoria o specialità.

La p.d.l. democristiana (A.C. n./1399, 13 febbraio 1980) prevedeva invece di incentivare il reclutamento dei VTO attraverso miglioramenti economici (aumento delle paghe nelle misure poi fissate dalla legge 1981 e dei premi di congedamento, concessione degli assegni familiari) e soprattutto attraverso l'ampliamento della riserva di posti nelle assunzioni obbligatorie (5% degli impiegati e 10% degli operai) e l'istituzione di una riserva del 30% dei posti per gli arruolamenti nei corpi militari di polizia (CC e GdF).

Abbiamo già esaminato nel capitolo XXII le modifiche apportate a queste proposte nel corso del lungo iter parlamentare che portò all'approvazione della legge 24 dicembre 1986 n. 958.

Quest'ultima sopprimeva l'arruolamento diretto dei VTO (art. 39), sostituendolo con la commutazione a domanda della ferma ordinaria di leva con una «ferma di leva prolungata», biennale o triennale (art. 5). I limiti massimi dei volontari in ferma di leva prolungata (VFLP) erano elevati dal 16 al 19 per cento della forza bilanciata, e, per la Marina, era prevista una ulteriore aliquota di 5 mila unità a compensazione della riduzione della ferma di leva da 18 a 12 mesi (art. 34).

Era data facoltà al ministro di indire bandi per la commutazione della ferma per i militari di non oltre 22 anni di età, e, qualora risultassero insufficienti, arruolamenti riservati a giovani (17-22 anni) che non avessero ancora assolto agli obblighi di leva, indicandovi gli incarichi di previsto impiego (art. 35). Gli ammessi a commutazione di ferma dovevano essere avviati ai corsi di qualificazione e specializzazione, con facoltà di ras-

segnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi 30 giorni del corso (art. 5, commi 2° e 4°).

I VFLP potevano essere promossi, previo giudizio di idoneità, ai gradi di caporale, caporalmaggiore e sergente di CPL rispettivamente dopo 3, 7 e 14 mesi dall'incorporazione (per l'avanzamento a c.m. era inoltre richiesta la permanenza minima di 2 mesi nel grado precedente). Entro il 18° mese sergenti e c.m. potevano inoltre richiedere la commutazione della ferma da biennale in triennale. Al 36° mese i sergenti di CPL potevano partecipare a domanda a un corso di qualificazione di sei mesi, con ammissione finale al concorso per SU in SPE di cui alla L. 212/83, e riserve di posti di volta in volta determinate. I non idonei all'avanzamento potevano chiedere di restare in servizio un altro anno oltre il compimento della ferma contratta, godendo in questo caso, al pari dei volontari A.S., dei benefici relativi alle assunzioni obbligatorie stabiliti dall'art. 21 L. 212/83 (art. 36).

Il trattamento economico riservato ai VFLP era molto più favorevole di quello previsto per i VTO.

La paga giornaliera era quadruplicata rispetto al 1981 e indicizzata, agganciandola alla retribuzione del sergente, inclusa la contingenza: nel primo anno, le misure erano del 50, 60 e 65%, rispettivamente, per soldati, caporali e caporalmaggiori: dal 13° mese saliva per tutti al 70% (tabella R):

Tab. R - *Entità delle paghe mensili lorde dei VFP (1987-90)*

Categoria	1987	1988	1990
Soldato 1° anno	607.860	675.000	737.000
Caporale 1° anno	729.850	810.000	885.000
C.M. 1° anno	790.230	885.000	958.000
Tutti 2°/3° anno	850.950	945.000	1.032.000
Sergente	1.215.714	1.455.750	1.509.000

Ai VFLP erano inoltre estese (art. 32) le indennità operative mensili in relazione alle situazioni d'impiego (tabella S):

Tab. S - *Indennità operative di base*

Tipo di indennità operativa	Al 31 dic. 1986		L. n. 231/90	
	Truppa	Sergenti	Truppa	Sergenti
Di base	60.000	120.000	72.000	144.000
Di campagna	72.000	138.000	84.000	165.000
Per unità alpine	84.000	150.000	96.000	180.000
Per paracadutisti	192.000	336.000	204.000	403.200

L'art. 40 moltiplicava infine il premio di congedamento (due mensilità per ciascun anno o frazione di oltre sei mesi), esteso anche ai sergenti di CPL trattenuti per il corso di qualificazione (tabella T):

Tab. T - *Premio di congedamento per VFLP (misure lorde 1990)*

Categorie	Ferma biennale	Ferma triennale
Graduati e truppa	4.128.000	6.192.000
Sergenti	6.976.000	10.464.000

Accanto al ben più favorevole trattamento economico, erano previsti sbocchi occupazionali molto più ampi di quelli offerti ai VTO.

Oltre alla prospettiva di passaggio in SP riservata ai sergenti di CPL provenienti dai VFLP, la legge garantiva a tutti i VFLP congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma e che ne facessero domanda entro 12 mesi dal collocamento in congedo, i seguenti incentivi occupazionali:

a) l'estensione delle riserve di posti già previste per i VTO dagli artt. 28 e 29 L. 191/75 nelle assunzioni di operai e impiegati civili della Difesa (art. 18);

b) in luogo della riserva del 5% dei posti di operaio nelle assunzioni obbligatorie ex-art. 30 L. 191/75, l'art. 19 della L. 958/86 sanciva l'obbligo di assunzione dei VFLP e dei VS nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonché dei comuni superiori a 150 mila abitanti, nei limiti del 5% degli impiegati e del 10% degli operai, mediante riserva di

posti nei relativi concorsi, ovvero previo accertamento dell'idoneità professionale nelle assunzioni senza concorso. Allo scopo di assicurare l'osservanza della disposizione, era fatto obbligo alle amministrazioni interessate di trasmettere alla D.G. DIFEASSIST del ministero della Difesa copia dei bandi di concorso e un prospetto annuale delle assunzioni di ex-VFLP e VS;

c) l'istituzione, a favore dei VFLP, di una riserva del 25% dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, quali militari di truppa nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia, Forestale dello Stato e Nazionale Vigili del Fuoco (art. 38);

d) l'istituzione, a favore dei VFLP della Marina, di una ulteriore riserva del 10% dei posti negli arruolamenti di militari del contingente di mare della GdF (art. 38, 2° comma);

e) il riconoscimento della ferma prolungata fra i titoli preferenziali, a parità di punteggio nella graduatoria di merito nei concorsi per l'ammissione alle Accademie militari (art. 38, 6° comma);

f) la maggiorazione del punteggio nelle graduatorie di merito per i concorsi a SU dei Carabinieri (1/20) e della Guardia di Finanza (0.5/20) (art. 37).

Le norme di attuazione, relativamente all'Esercito, vennero emanate con circolare SOTTUFFESERCITO n. R2/1697/30024 del 3 marzo 1987. In corrispondenza di ciascuno dei 9 scaglioni di leva era previsto un blocco di VFLP con mille posti.

Le domande di commutazione della ferma dovevano essere presentate presso i BAR entro 10 giorni dall'incorporazione, con possibilità di coprire gli eventuali posti residui con i militari che la presentassero successivamente, comunque non oltre sei mesi dall'incorporazione. Requisiti per l'ammissione erano, fra l'altro, essere celibi o vedovi o comunque senza prole, e possedere la licenza media inferiore. Per la promozione a sergente di CPL erano inoltre richiesti il brevetto di specializzazione e l'altezza minima di m. 1.60.

I VFLP dovevano essere assegnati alle sole specializzazioni

tecniche e logistiche per le quali era richiesta una specifica preparazione ed una più matura esperienza, e per le quali poteva essere stabilita l'equipollenza con le qualifiche professionali utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Si trattava in tutto, per l'Esercito, di 43 incarichi:

a) 10 delle trasmissioni (apparecchiatori, telescriventisti, centralinisti, radiomontatori, operatori ponti radio);

b) 7 dei mezzi corazzati (piloti, meccanici, capocarro);

c) 3 dell'artiglieria c/a (tecnici elettronici msl. e radar);

d) 4 della motorizzazione (conduttore, meccanico, lamierista-verniciatore, elettricista magnetista);

e) 5 del genio (sorvegliante di cantiere, operatore macchine di cantiere, trattorista, servizi antincendi, motorista dei gruppi elettrogeni);

f) 7 dei servizi amministrativi (contabile, disegnatore, operatori meccanografico, elaboratore, cinematografico, tipografo, fotografo);

g) 7 dei servizi logistici (cuoco, elettricista, falegname, fabbro, frigorista, conduttore impianti termici, idraulico).

Nel 1990 i VFLP erano impiegati anche in altre 10 specializzazioni, di cui 4 a carattere tecnico-operativo (alpiere, armaiolo, artificiere, radiofonista conduttore) e 6 a carattere amministrativo o logistico (aiutante di sanità, maniscalco, palafreniere, caporale vigilatore custode di Stabilimenti militari di pena, musicante e cameriere).

L'iter addestrativo comprendeva una formazione iniziale uguale a quella dei militari di leva (circa 4 mesi di I e II ciclo), un tirocinio presso i reparti d'impiego (circa 3 mesi) e un corso di perfezionamento (circa 5 settimane) svolto presso le scuole al termine del 9° mese di servizio.

Per l'anno 1987 erano previsti 8 blocchi (il 1° per i militari di leva del 2° e 3° co./1986, il 2° per quelli del 1° co./87, dal 3° all'8° per gli scaglioni dei co. 2° e 3°/87). Ma i risultati dovettero apparire immediatamente deludenti, se già fin dall'estate si fece ricorso alla facoltà, prevista dall'art. 35 L. 958/86, di indire arruolamenti integrativi fra i giovani non ancora alle

armi (2 blocchi di 700 posti ciascuno, con inizio corsi il 2 novembre e il 14 dicembre 1987).

Lo slogan (P.R. Manzoni Pubblicità) era: «*Ecco la leva per sollevare il tuo avvenire*». E aggiungeva: «a chi non piacerebbe svolgere un lavoro utile, ben retribuito e con ottime prospettive per il futuro? L'esercito Italiano ti offre una grande opportunità: prolungando di un anno la leva avrai subito un buon stipendio (da Lire 800.000 da soldato a Lire 1.200.000 da Sergente), una specializzazione tecnica e la possibilità di fare carriera. Se devi ancora assolvere il servizio militare, rivolgiti subito al Distretto Militare della tua città. Se invece sei già sotto le armi, mettiti subito a rapporto dal tuo Comandante».

Il risultato dei reclutamenti di VFLP fu indubbiamente migliore di quello delle precedenti categorie di volontari di truppa (VTO, V/3, VS), ma rimase comunque largamente insoddisfacente anche dal punto di vista quantitativo (tabella U)[80].

Tab. U - *VFLP autorizzati e in servizio nel 1988 e 1989*[80]

Forza Armata	Massimo autor.	In serv. 31.12.88	%	In serv. 31.8.90	%	Forza bil. 1991
Esercito	42.963	6.418	14.9	8.960	20.8	8.897
Marina	11.012	4.773	43.3	4.044	36.7	4.473
Aeronautica	7.231	2.025	28.0	1.951	27.0	2.070
Totale	61.206	13.226	21.6	14.955	24.4	15.440

Una delle ragioni principali del maggior successo della Marina e dell'Aeronautica era costituita dal fatto che in queste Forze Armate tutti i VFLP idonei conseguivano il grado di sergente di CPL, mentre nell'Esercito i posti disponibili corrispondevano appena al 10-15 per cento degli idonei.

Fra le cause della scarsa attrattiva della ferma prolungata, si indicava in primo luogo la mancata applicazione delle norme relative alle riserve di posti. Secondo i dati forniti alla Camera dal Sottosegretario De Carolis, solo un quinto circa dei 5.260 volontari congedati nel periodo 1983-88 erano stati assunti dalla Difesa, mentre gli altri risultavano per lo più ancora disoccupati nel 1990[81].

Tre erano le ragioni tecniche per le quali l'impegno assunto dallo Stato nell'assicurare un impiego civile agli ex-volontari era stato disatteso, dandogli quasi il sapore amaro di una beffa.

Anzitutto il blocco delle assunzioni operato dalle leggi finanziarie 1987, 1988 e 1989, che la D.G. DIFEOPERAI aveva invano richiesto (nel 1987 e 1988) di rimuovere per poter assumere circa 1.700 ex-volontari congedati negli anni precedenti e ridare speranza ai 1.048 che avevano presentato domanda nel 1989.

Altra ragione delle mancate assunzioni era costituita dal limite di 12 mesi per poter usufruire della riserva di posti, che aveva finito per vanificarla totalmente: infatti era quasi impossibile che l'ex-volontario, di norma collocato in fondo alla graduatoria nelle liste di collocamento a validità annuale (art. 16 L. 28 febbraio 1986 n. 56), potesse essere assunto o addirittura produrre domanda di assunzione entro l'unico anno in cui gli veniva garantito il beneficio.

La terza ragione era che le amministrazioni pubbliche (incluse quelle dello Stato), avevano generalmente disatteso le norme relative alle riserve di posti nelle assunzioni e nei concorsi, anche per la scarsa chiarezza delle procedure (le difficoltà tecniche riguardavano soprattutto i concorsi suddivisi in più sedi e quelli a cadenza infra-annuale).

Nell'anno 1989 risultavano assunti nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 19 L. 958/86, solamente *tre* ex-militari in ferma di leva prolungata. A tale data, 12 ministeri, 11 regioni e 32 province risultavano inadempienti all'obbligo di inviare alla D.G. DIFEASSIST il prospetto delle assunzioni di personale ex-militare imposto dal predetto art. 19.

Il documento di base dello SMD per la *Relazione sullo stato dei militari di leva e in ferma prolungata* (anno 1988) suggeriva tre serie di provvedimenti amministrativi e legislativi per l'incentivazione del reclutamento:

a) provvedimenti di carattere interministeriale: 1) sollecita approvazione del previsto decreto interministeriale difesa-P.I. sulla corrispondenza tra le specializzazioni e qualifiche militari e le qualifiche e i profili professionali civili; 2) emanazione di

un regolamento attuativo per assicurare l'effettivo rispetto delle norme relative alle riserve di posti, disattese anche «per una scarsa sensibilità da parte delle altre amministrazioni»;

b) provvedimenti interni: 1) elevazione delle aliquote di VFLP promovibili al grado di sergente di CPL (attualmente pari al 15% di quelli in servizio); 2) aumento del numero di specializzazioni aperte ai VFLP; 3) assegnazione ad enti di stanza nella regione di provenienza; 4) capillare attività informativa presso i minori reparti e gli organi di leva; 5) istituzione di un'Agenzia di collocamento presso lo SME; 6) realizzazione di manuali illustrativi e loro distribuzione esterna; 7) possibilità di interventi diretti alle famiglie dei giovani incorporabili;

c) provvedimenti legislativi: 1) incremento delle riserve di posti nel settore pubblico e privato; 2) attribuzione di punteggio incrementale ai VFLP nei concorsi pubblici e nelle graduatorie delle liste di collocamento.

La successiva edizione del documento (anno 1989-90) confermava che «le cause della scarsa adesione dei giovani a tale tipo di ferma sono da ricercare non tanto in un presunto inadeguato trattamento economico quanto nel fatto che le agevolazioni previste dalle norme in vigore per l'inserimento nel mondo del lavoro a fine ferma risultano all'atto pratico pressoché nulle». Il documento polemizzava anche contro la ricorrente affermazione che il trattamento economico dei VFLP fosse inferiore a quello dei carabinieri ausiliari. In realtà, tenendo conto della progressione e del premio di congedamento, la paga dei VFLP, a partire dal 13° mese di servizio, risultava superiore di 50 mila lire a quella dei carabinieri ausiliari (1.257.000 contro 1.207.561). Il miglioramento economico consisterebbe invece nell'attribuzione di un vero e proprio stipendio mensile con relative indennità accessorie, da rapportare a quello del sergente.

Il documento della Commissione interforze della categoria «C» (VFLP), Sottogruppo FF.AA., del COCER, illustrato nell'audizione presso la Commissione Difesa della Camera il 9 maggio 1989, chiedeva di rimuovere gli ostacoli all'assunzione degli ex-volontari, incrementare le riserve di posti, elevare le

aliquote dei sergenti di CPL dell'Esercito, migliorare la selezione psico-fisica e attitudinale e rendere più seria e adguata la formazione specialistica.

Tutto ciò spiega non solo l'insufficienza numerica, ma anche la cattiva qualità della media dei VFLP, almeno di quelli dell'esercito, come risulta dai dati esposti nel saggio del generale Canino *Esercito e Volontari*[82].

Era difatti impressionante che solo il 23% dei VFLP giungesse al termine della ferma biennale: addirittura più dei tre quarti venivano infatti prosciolti anticipatamente. Di questi ultimi, un decimo era prosciolto a domanda nei primi 30 giorni, altrettanti per gravi mancanze disciplinari, un ventesimo per gravi e comprovati motivi familiari e un altro ventesimo per permanente inidoneità fisio-psichica. Ma un quinto non riusciva neppure a superare il corso di specializzazione di base, e la metà era prosciolto per non idoneità al grado superiore.

La provenienza regionale dei VFLP dell'Esercito confermava poi la meridionalizzazione della carriera militare: il 78.4% proveniva infatti dal Sud e dalle Isole. Le regioni sovrarappresentate erano, al solito, Campania (24.4%), Puglia (19.3%), Sicilia (18.4%), Sardegna (10.2%), Basilicata (2.4%: poco meno della ben più popolosa Calabria, che dava il 2.9% dei VFLP). Dal Centro proveniva appena il 10.8%, quasi tutto addensato nel Lazio (7.3%) e negli Abruzzi (1.9%), mentre le altre quattro regioni contribuivano con percentuali comprese fra lo 0.3 e lo 0.5%. Identica la percentuale complessiva del Nord, con in testa Piemonte-Valle d'Aosta (3%), seguiti da Veneto (2,4%), Friuli (1.9%), Lombardia (1.7%), Liguria (1.2%), Trentino Alto Adige (0.6%).

Il generale Canino giudicava addirittura «risibile» (p. 16) il livello qualitativo dei VFLP dell'Esercito, indicando fra le cause dell'insuccesso l'«atavica repulsione», l'«immagine particolarmente compromessa» del volontario, gli «ostacoli interni» nel promuovere il reclutamento, il «basso profilo» degli incentivi economici, le «limitate prospettive» occupazionali e le «ancor più limitate possibilità di passaggio in SPE».

L'unica strada per reclutare i volontari era, secondo il capo

di SME, quella di una grande modifica legislativa che limitasse gli arruolamenti dei corpi armati dello Stato (ed eventualmente anche dei corpi di polizia municipale e di vigilanza privata) ai soli volontari prosciolti senza demerito dopo una ferma variabile tra i 5 e i 7 anni (p. 19). Ad essi occorreva garantire emolumenti non inferiori ai 26 milioni annui, con relativo aumento dei premi di congedamento e della posizione assicurativa INPS (p. 21).

Il documento del ministero della Difesa sul nuovo *Modello di Difesa* (ottobre 1991), prevede di triplicare il numero dei volontari in ferma di leva prolungata portandolo dagli attuali 15 mila a 49.500. All'Esercito ne toccherebbero 40 mila, di cui 26 mila per costituire le 5 Brigate di pronto impiego e 8 mila per costituire l'intelaiatura «professionale» delle 10 Brigate di secondo tempo, e il resto per i supporti logistici di 2° e 3° anello delle forze di pronto impiego e per gli incarichi o specializzazioni di elevato spessore tecnologico (unità HAWK, SKYGUARD, ALE, ecc.) o di comando (comandanti di Squadra). Per la Marina ne sono previsti 7 mila, e per l'Aeronautica 2.500.

Per incentivare il reclutamento, il documentao suggerisce (pp. 120 ss.): a) aumenti della retribuzione, essenzialmente collegati alla durata della ferma sottoscritta (almeno 3 anni rinnovabili), con trattamento economico base analogo a quello delle forze di polizia; b) premio di congedamento in relazione alla durata del servizio e alla retribuzione effettiva; c) possibilità di accedere ai corpi armati dello Stato (CC, GdF e PS) e ad altre organizzazioni (VV.UU., VV.FF., Polizia penitenziaria, CFS) soltanto da parte di giovani che abbiano prestato servizio militare nelle FF.AA. e inoltre favorendo per essi l'accesso privilegiato al comparto civile della Difesa, ed alle altre Amministrazioni dello Stato; d) immissione nelle categorie U e SU in SPE; e) possibilità di rafferme successive, con relativi premi di rafferma; f) agevolazioni per il reinserimento nel mondo del lavoro, previa frequenza di appositi corsi di specializzazione; g) pensione per chi lascia il servizio dopo un certo numero di anni; h) costituzione della posizione assicurativa INPS; i) creazione di una migliore immagine del volontario, pre-

vedendone l'impiego in tutti i ruoli proprii del «combattente» anziché, come ora, nelle sole mansioni logistiche.

Sezione IV
La questione del servizio militare femminile

Il problema storico-giuridico dell'esclusione delle donne dagli obblighi militari, e del loro accesso alle carriere militari nella legislazione italiana (1919-1982)

A differenza del dovere di difesa della Patria (sancito già nel 1925, con specifica inclusione di donne e minori), il servizio militare (obbligatorio e volontario) non ha mai avuto, nell'ordinamento giuridico italiano, altra funzione che di soddisfare alle necessità di reclutamento delle Forze Armate, sia pure con le garanzie di legge per i diritti dei singoli e con il rispetto del principio di uguaglianza fra tutti i cittadini (riconosciuto peraltro solo con la Costituzione della Repubblica).

Storicamente, almeno fino all'epoca attuale, il potenziale demografico degli idonei al servizio militare è stato in Italia largamente esuberante rispetto alle necessità di reclutamento, sia in pace che in guerra. Tale esuberanza non si è registrata soltanto relativamente al contingente di leva e (in misura ancor più rilevante) alla forza in congedo, ma anche (sia pure con margine assai più ristretto) relativamente alle aliquote professionali di U e SU di carriera. Si è invece registrata una insufficienza quali-quantitativa rispetto all'aliquota dei volontari di truppa a lunga ferma, che a partire dal 1870 ha costituito però una categoria del tutto marginale nelle Forze Armate italiane, in conseguenza della scelta di un reclutamento quasi esclusivamente obbligatorio.

L'esclusione delle donne dall'obbligo del servizio militare ha costituito uno dei molteplici criteri cui storicamente ha fatto ricorso il legislatore per selezionare dal potenziale demografico il contingente per le Forze Armate: al pari delle riforme, del

sorteggio, delle esenzioni e dispense, del servizio «ausiliario» al difuori delle Forze Armate e dello stesso servizio civile sostitutivo. Ciascuno di tali criteri è fondato su argomenti di carattere economico, sociale, psicologico, tecnico-militare, amministrativo, storicamente, culturalmente e ideologicamente determinati, e di conseguenza inevitabilmente discutibili e politicamente discrezionali.

L'adozione di speciali criteri di selezione per il reclutamento obbligatorio è esplicitamente legittimata nell'attuale ordinamento costituzionale dal famoso emendamento Gasparotto al testo originale dell'art. 52 Costituzione, dove si afferma che il servizio militare è obbligatorio «nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge». Naturalmente tali limiti e modi debbono essere conformi agli altri principi costituzionali.

L'unico di questi limiti di cui si sia specificamente discusso alla Costituente riguadra proprio l'esclusione delle donne dall'obbligo del servizio militare. Fu l'on. Cevolotto a osservare per primo, nella seduta tenuta dalla Commissione dei Settantacinque il 15 novembre 1946, che nella formulazione proposta dal relatore Merlin l'obbligo del servizio militare («per tutti») avrebbe riguardato anche le donne, e ne propose l'esplicita esclusione, sostenuto dal qualunquista Mastrojanni e da La Pira. Merlin replicò che quest'ultima avrebbe potuto essere sancita dalla legge ordinaria, e Moro si dichiarò favorevole alla formulazione estensiva, che gli sembrava più consona alla funzione esclusivamente difensiva delle Forze Armate. Anche Togliatti fu di questo parere, sia perché in caso di guerra le donne avrebbero potuto essere eventualmente impiegate in «quei servizi e quelle funzioni» che non fossero «proprie degli uomini», sia perché l'esclusione gli sembrava pleonastica, «perché si è sempre detto che il servizio militare è obbligatorio senza intendere che sia obbligatorio anche per le donne». In ogni caso l'inciso «per tutti» venne soppresso.

Prima della discussione in Assemblea, vennero presentati due emendamenti che escludevano esplicitamente le donne dall'obbligo militare, da Ezio Coppa (UDN) e Edoardo Di Giovanni (PSI): da notare che quest'ultimo aveva difeso il modello

di «nazione armata» caro alla tradizione della sinistra risorgimentale e veterosocialista. Nella seduta del 19 maggio 1947 questi emendamenti furono criticati dal generale Bencivenga, citando gli esempi delle «ausiliarie» americane e delle aliquote femminili dell'Home Defence britannica. Nella seduta del 22 maggio Coppa motivò la propria proposta con «considerazioni di ordine biologico o meglio fisiologico», sostenendo che la donna non dovesse «essere distolta dai compiti che madre natura ha affidato ad essa». Moro dichiarò che avrebbe votato a favore «per togliere ogni possibile equivoco circa l'estensione del servizio militare». L'on. Tonello dichiarò invece il proprio voto contrario «per non recare offesa al sesso femminile». Non essendo intervenuto l'on. Di Giovanni, fu messo in votazione e respinto il solo emendamento Coppa.

Il reclutamento del contingente di leva continuò a farsi fino al 1964 sulla base del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (RD 24 febbraio 1938 n. 329), il quale assoggettava alla leva «i cittadini maschi» (art. 1, lett. *a*), limite poi recepito dal corrispondente art. 1 del DPR 14 febbraio 1964 («leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»). Il qualificativo «maschi» è stato soppresso nella nuova formulazione dell'obbligo contenuta nell'art. 1, 3° comma, L. 958/1986, il quale dichiara soggetti alla leva «tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore». Peraltro nella prassi la coscrizione obbligatoria ha continuato a gravare esclusivamente i cittadini di sesso maschile.

Indubbiamente, l'esenzione delle donne sancita dalla legge ordinaria rientrava tra i «limiti» all'obbligo generale del servizio militare consentito dall'art. 52. Ma, altrettanto indubbiamente, al pari di molte altre norme relative alla tutela delle lavoratrici e delle madri, essa realizzava una discriminazione basata sul sesso, non facilmente conciliabile col principio di eguaglianza (anche tra i sessi) sancito dall'art. 3 primo comma («tutti i cittadini ...sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...»).

Peraltro, la questione poteva porsi soltanto in astratto, non potendosi tecnicamente configurare un giudizio nel corso del

quale potesse essere eventualmente sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma limitativa di un obbligo generale, come quella relativa alla soggezione alla leva.

Diverso era il problema dell'ammissione delle donne alla carriera militare e agli arruolamenti volontari.

Nella legislazione anteriore le donne erano escluse, ove non espressamente ammesse dalla legge, dagli impieghi pubblici attinenti, fra l'altro, «alla difesa militare dello Stato» (art. 7 legge 17 luglio 1919 n. 1176) e, di conseguenza, «dalle armi e Corpi militari del R. Esercito e della R. Marina» e dai corpi di polizia (art. 4, nn. 5, 7, 12 e 14, del relativo Regolamento, approvato con RD 4 gennaio 1920 n. 39).

La Costituzione invece, oltre al principio di eguaglianza tra i sessi, sancì esplicitamente, all'art. 51, primo comma, il diritto di accesso ai pubblici uffici dei cittadini «dell'uno e dell'altro sesso ...in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Occorsero quindici anni di dibattito e varie pronunce della Corte Costituzionale, tra cui la sentenza 18 maggio 1960 n. 33 che dichiarò incostituzionale l'art. 7 L. 1176/19, perché si giungesse ad un provvedimento di attuazione dell'art. 51. Così la legge 9 febbraio 1963 n. 66 abrogò la L. 1176/19 e il relativo regolamento, e ammise le donne «a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvo i requisiti stabiliti dalla legge».

Non venne accolto l'emendamento del Governo che vietava alle donne l'accesso «agli impieghi nelle Forze Armate e nelle carriere del personale civile della Difesa il cui impiego integr(asse) quello del personale dei reparti o mezzi operativi»: emendamento motivato dal ministro per la riforma della P.A., Medici, con l'argomento che «ragioni di carattere militare» consigliavano «di evitare, ad esempio, che le donne (andassero) al seguito delle truppe operanti» (28 novembre 1962, I Commissione Camera). Peraltro il 2° comma dell'art. 1 rinviò a «leggi particolari» la disciplina dell'arruolamento delle donne nelle Forze Armate e nei corpi speciali. Nella relazione alla

legge si affermava che la particolare regolamentazione relativa alle Forze Armate e ai corpi speciali era stabilita al fine di impedire «una indiscriminata richiesta di accesso a tutte le carriere per il blocco dei posti, per la scalata ai concorsi».

Peraltro fino al 1981 (quando le donne furono ammesse ai concorsi e agli arruolamenti ordinari per la Polizia di Stato) l'unica «legge particolare» rimase quella, anteriore alla L. 66/63, che istituiva il Corpo di polizia femminile (legge 7 dicembre 1959 n. 1083), con statuto civile, organici assai ridotti (553 unità) e compiti del tutto collaterali all'attività di polizia vera e propria (peraltro ampliati in via amministrativa nel corso degli anni Settanta). Come meglio diremo nel successivo paragrafo, solo nel 1974, a ben 11 anni di distanza dalla 66/63, venne presentata la prima p.d.l., di iniziativa parlamentare, per regolare l'accesso delle donne alle Forze Armate. Occorsero altri sette anni perché nel 1981 fosse presentato il primo d.d.l. governativo in materia: e ne passarono altri sei prima che, il 21 gennaio 1987, avesse concretamente inizio l'esame parlamentare (peraltro poco convinto) di un provvedimento sul servizio militare femminile, di cui ormai da vent'anni la stampa dava come imminente e inevitabile l'approvazione!

Anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7 L. 1176/19, le donne restavano comunque implicitamente escluse dall'accesso ad alcune categorie del personale militare, reclutate per legge fra i cittadini soggetti agli obblighi di leva, già arruolati o chiamati alle armi, come gli AUC e gli ACS, i volontari riassoldati, trattenuti o richiamati a domanda, in ferma di leva prolungata, per anticipo della ferma di leva, i carabinieri, agenti e vigili del fuoco ausiliari. Del resto (come rilevava Damiano Nocilla nel 1981) nella maggioranza di questi casi, non configurandosi un rapporto di pubblico impiego né di lavoro dipendente, non potevano comunque trovare applicazione l'art. 51 né la legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento di uomini e donne in materia di lavoro.

Il requisito della soggezione agli obblighi di leva non era invece implicito nei concorsi per l'ammissione alle Accademie Militari e alle Scuole SU o per Ufficiali a nomina diretta, né i

relativi bandi includevano espressamente tra i requisiti il sesso maschile. Si configurava pertanto, in teoria, la possibilità che le donne, una volta rimossa l'esplicita esclusione stabilita dall'art. 7 L. 1176/19, potessero accedere alle più importanti carriere militari in via amministrativa, attraverso la semplice domanda di partecipazione a un concorso che non prevedesse il requisito del sesso maschile o presupponesse implicitamente la soggezione agli obblighi di leva.

Tuttavia fino al 1981 nessuna eventuale aspirante alla carriera militare pensò di tentare questa strada, almeno con la determinazione sufficiente per impugnare il mancato accoglimento della domanda di ammissione a un concorso militare (pare che ve ne siano stati alcuni casi): e ciò nonostante che ogni tanto i giornali e le riviste femminili pubblicassero qualche lettera di ragazze che chiedevano informazioni su come poter «fare il soldato» o diventare «pilota da combattimento».

Il problema emerse però quando il TAR della Toscana, con sentenza n. 482 del 15 ottobre 1981, accolse il ricorso della giovane triestina Diadora Bussani contro l'esclusione dal concorso per l'Accademia Navale di Livorno. La sentenza del TAR venne peraltro annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 526 del 28 luglio 1982. Bussani ottenne in seguito la condanna dello Stato presso la Corte di giustizia della CEE, e la simbolica soddisfazione di un arruolamento onorario nella U.S.Navy conferitole il 2 novembre 1982 dal comandante della nave ausiliaria della 6ª Flotta *Mount Baker*[83].

Conformemente alla maggioranza della dottrina, il TAR aveva interpretato l'art. 51 come ulteriore e più puntuale specificazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, negando pertanto che esso rimettesse al legislatore ordinario il potere di circoscriverlo o derogarlo. Di conseguenza non poteva ammettersi l'interpretazione del 2° comma dell'art. 1 L. 66/63 come deroga (necessariamente incostituzionale) dal 1° comma. Esso andava invece interpretato come mera norma programmatica, senza valore preclusivo all'esercizio del diritto dei cittadini di sesso femminile di intraprendere la carriera mi-

litare, che poteva essere regolamentato dal legislatore, ma non già vanificato dalla sua inerzia.

Il Consiglio di Stato motivava, al contrario, proprio con la previsione di norme particolari per gli arruolamenti di personale femminile operata dal 2° comma dell'art. 1, L. 66/63, interpretato come derogatorio rispetto al disposto del 1° comma. La costituzionalità di tale interpretazione era sostenuta sull'assunto che l'art. 51, proprio in materia di ammissione ai pubblici uffici, aveva rimesso al legislatore ordinario la specificazione dei requisiti di operatività del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e invocato dalla ricorrente: e, fra tali requisiti attitudinali, poteva legittimamente includersi anche il sesso, come riconosciuto dalla sentenza n. 56/1958 della Corte Costituzionale.

Senza aggiungere forza a questi argomenti tecnici, di per sé sufficienti, la sentenza osservava poi che «per l'impiego nelle Forze Armate» potevano «direttamente assumere rilievo ...fattori fisici come la forza muscolare o la resistenza alla fatica e al dolore, ma anche e soprattutto, elementi caratteriali come la refrattarietà agli shock e la capacità di vincere la paura nonché perfino qualità che in condizioni normali sono negativamente considerate come l'istinto di sopraffazione e la propensione a offendere e uccidere altri esseri umani».

La sentenza, pur citandolo in nota, rinunciava peraltro ad avvalersi all'argomento a sostegno della tesi dello Stato suggerito da Damiano Nocilla: e cioè che l'esclusione delle donne dal servizio militare volontario avesse la medesima *ratio* e il medesimo fondamento costituzionale della loro esclusione da quello obbligatorio, in considerazione della loro funzione familiare e della tutela della maternità sancite dagli artt. 37 e 31 (e anch'essi considerati, come l'art. 51, derogatori al principio di eguaglianza).

L'argomento di Nocilla aveva scarsa rilevanza nel caso specifico, dato che la legge non limitava esplicitamente il reclutamento nelle Forze Armate ai cittadini soggetti agli obblighi di leva (anche se di fatto i concorrenti maschi dovevano esserlo necessariamente). Esso suonava però come ammonimento che

l'eventuale accesso delle donne alla carriera militare avrebbe dovuto comportare (*de jure condendo*) anche il generale assoggettamento del loro sesso alla leva obbligatoria. Ammonimento spesso fatto dagli avversari del servizio militare femminile, ma privo di valore deterrente: sia perché l'estensione dell'obbligo non sarebbe stata automatica, e avrebbe comunque gravato su singole persone diverse da quelle che intendessero avvalersi della estensione del diritto, sia perché, come si è detto, una estensione così ampia della base di reclutamento del contingente di leva sarebbe stata del tutto controproducente (senza contare che avrebbe ulteriormente accresciuto il tasso di femminilizzazione delle Forze Armate, cioè proprio quel che si intendeva evitare).

Emanuele Rossi criticava invece la sentenza del Consiglio di Stato. Quest'ultima non aveva infatti tenuto conto della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 33/1960 (proprio quella che aveva dichiarata illegittima l'esclusione delle donne dai pubblici impieghi, anche militari), con la quale si era riconosciuto che l'art. 51 «non è soltanto una specificazione ma anche una conferma» del principio di eguaglianza, e che il legislatore ordinario, pur potendo in casi determinati «assumere... l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'inidoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico», non poteva farlo arbitrariamente, bensì sulla base di una «attendibile correlazione specifica ostativa» tra il sesso e le mansioni proprie di un dato ufficio. Ne discendeva che il 2° comma art. 1 L. 66/63 non avrebbe potuto essere considerato derogatorio rispetto al 1°, a pena di incostituzionalità: alle «leggi particolari» ivi richiamate non poteva infatti attribuirsi la funzione di garantire un diritto già riconosciuto, bensì solo di «fissare le modalità di attuazione del diritto stesso nell'ambito delle Forze Armate».

Dopo qualche frecciata contro le «teorie lombrosiane» soggiacenti alla motivazione contestata, e le affermazioni circa la non idoneità della donna a «offendere e uccidere» non avallate

da «una qualche base di giustificazione scientifica», Rossi asseriva che il Consiglio di Stato si era «arrampicato sugli specchi» per motivare una sentenza in cui si avvertiva «la preoccupazione (a nostro parere legittima) ...di creare, attraverso una decisione opposta a quella adottata, una situazione quanto mai difficile da gestire e pericolosa nei suoi possibili sviluppi», aprendo «alle donne delle porte che però non erano preparate ad accoglierle».

Verso l'istituzione di un servizio militare femminile volontario:

a) *il Corpo Assistenza Femminile (1944-45) e il progetto SMD di Corpo Femminile Interforze (1966)*

Com'è noto, a parte il Servizio Ausiliario Femminile (SAF) delle FF.AA. della RSI e l'inserimento delle partigiane combattenti nel Corpo Volontari della Libertà, gli unici organismi femminili gerarchicamente organizzati preposti ad attività connesse con l'operatività delle Forze Armate italiane erano il Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI (creato nel 1907) e il Corpo Assistenza Femminile (CAF), istituito, in evidente «risposta» propagandistica al SAF, con DLgsLgt 25 giugno 1944 n. 151 e regolamentato con DLgsLgt 8 febbraio 1945. Entrambi i corpi avevano statuto civile, anche se dotati di uniforme e gerarchicamente organizzati.

Potevano far parte del CAF le cittadine italiane dai 21 ai 50 anni, anche coniugate purché senza figli di età inferiore ai 12 anni, in possesso di licenza liceale. Le «cafine», soggette alla disciplina militare, e moralmente assimilate al grado di sottotenente, avevano un'uniforme cachi con cappello rigido e visiera di cuoio marrone d'inverno e basco d'estate. Esse prestavano servizio volontario per 12 mesi, con una invero piuttosto elevata indennità di 2 mila lire se in servizio nella loro residenza abituale e di 3 mila se fuori sede. Avevano diritto all'alloggio, a un'uniforme e al vitto gratuito.

La gerarchia comprendeva una ispettrice (Franca D'Ami-

co), alcune vice-ispettrici, le capogruppo e le gregarie. Sulla carta furono circa 400, impiegate presso le «cantine mobili» (su camions), posti sosta e ristoro, spacci, foresterie, biblioteche e uffici informazioni presso le Case del Soldato. Solo a fine aprile 1945 un gruppo guidato dalla contessa Flavia della Gherardesca, con due cantine mobili (che le «cafine» chiamavano «carrozzini») venne assegnato ad una unità di retrovia (la 210ª Divisione Ausiliaria). Il *Libro del Soldato* ed. 1946 le menzionava ancora, raccomandando alle reclute di tenere nei loro confronti un comportamento rispettoso e corretto: ma in realtà, terminata la guerra, il reclutamento venne sospeso e il corpo di fatto disciolto[84].

La questione di un eventuale inserimento delle donne nelle Forze Armate si pose in concreto solo dopo la dichiarazione di incostituzionalità della norma del 1919 che fino al 1960 ne aveva disposto l'esclusione, e dopo che nel 1962 il Parlamento respinse l'emendamento governativo teso di fatto a perpetuarla.

Già nel 1963, in ottemperanza al disposto del 2° comma art. 1 L. 66/63 il ministro della Difesa pro-tempore, Andreotti, affidò il compito di definire le modalità di attuazione della legge ad un gruppo di lavoro interforze: quest'ultimo impiegò ben tre anni per proporre, nel 1966, una soluzione analoga a quella attuata nel 1959 nella polizia: e cioè l'istituzione di un corpo unico femminile a carattere interforze, alle dirette dipendenze del capo di SMD, con compiti limitati ai settori sanitario, logistico, tecnico amministrativo (centri meccanografici, magazzini e uffici) e delle comunicazioni[85].

Il Corpo, con propri ruoli organici U e SU corrispondenti a quelli dei servizi tecnico-logistici (sanità, sussistenza, tecnici, SU mansioni ufficio), ma distinti da quelli maschili, avrebbe dovuto essere reclutato con criteri identici a quelli delle corrispondenti categorie maschili, e cioè: a) le donne SU, mediante arruolamento volontario con ferme di 4, 6 e 10 anni e possibilità di successivo passaggio in ruolo tramite concorso interno a fine ferma (età compresa fra i 17 e i 21 anni, titolo di studio licenza media inferiore e previsto impiego in: centrali operati-

ve, TLC, laboratori tecnici, sanità, contabilità, vettovagliamento, magazzini, assistenza, mansioni d'ufficio);

b) le donne U, mediante concorso a nomina diretta al grado di sottotenente (diplomate) ovvero di tenente (laureate), rispettivamente nei Ruoli Speciali (servizi tecnici e logistici) e nei Ruoli Normali (medici, farmacisti, commissari, U di amministrazione e dei servizi tecnici).

Naturalmente la vera ragione dei ruoli distinti da quelli maschili era di impedire la «femminilizzazione» dei servizi tecnico-logistici senza ricorrere a «quote» difficilmente giustificabili in termini giuridici: però essi presentavano comunque per le future donne Ufficiali un vantaggio non indifferente, perché consentivano un più sicuro e soprattutto più rapido avanzamento a scelta. Peraltro questo vantaggio era compensato dal fatto che i ruoli femminili culminavano tutti nel grado di colonnello (uno o due gradi in meno dei corrispondenti ruoli maschili). Era comunque previsto in più un posto di maggior generale ispettore del Corpo Femminile, e in rapporto agli organici più limitati le opportunità di giungervi erano sostanzialmente analoghe a quelle che i colleghi maschi avevano di pervenire al grado vertice dei rispettivi ruoli.

La *Domenica del Corriere* del 6 giugno 1967, titolando impropriamente «anche le donne andranno soldato», pubblicava una tavola di Uggeri che mostrava una marziale ufficialessa (con il fregio e le «pipe» azzurre della Sussistenza) varcare con fiero cipiglio e borsetta a tracolla la porta di una caserma, salutata da un picchetto di bersaglieri sorridenti e con l'occhietto attento alle curve. Nell'interno (pp. 18-19) il capo di SMD, generale Aloia, spiegava ad Antonio Spinosa: «primo: non avremo donne guerriere, ma nemmeno ausiliarie confinate in pochi incarichi amministrativi, ospedalieri o assistenziali. Abbiamo pensato a una soluzione di sostanziale equilibrio fra le due tendenze opposte. Vogliamo sopperire alle deficienze di alcuni ruoli del personale delle forze armate e siamo convinti che ci siano incarichi e specializzazioni che possono essere affidati al personale femminile con maggior rendimento». Naturalmente c'era curiosità per l'uniforme (era prevista kaki, con accessori

marroni, gonna, basco, distintivi di grado, servizio e reparti identici a quelli dei corrispondenti ruoli maschili). «Soldatesse in minigonna? Si e no. Questo è un punto cruciale più di quanto non si creda. Sono in molti a studiarci su», assicurava Spinosa, aggiungendo però che i generali italiani non erano «come i colonnelli ateniesi che proibiscono la minigonna alle ragazze greche».

Segue: b) *le proposte di legge d'iniziativa parlamentare del 1974-77 e il dibattito sulla proposta Accame dell'estate 1976*

Ma, a forza di «studiarci su», la questione venne di fatto archiviata. Solo otto anni più tardi, al volgere della VI Legislatura, vennero presentate in materia le prime due p.d.l. di iniziativa parlamentare, rispettivamente dal sen. Spora (DC) (A.S. n. 1625, 17 aprile 1974) e dall'on. Messeni Nemagna (MSI-DN) (A.C. n. 3056, 27 giugno 1974), entrambe abbastanza sconclusionate e tecnicamente imprecise.

Il d.d.l. Spora prevedeva l'istituzione di un Corpo militare volontario femminile, alle dirette dipendenze disciplinari del Capo di SMD, con «il compito di collaborare con le Forze Armate in tutti quegli impieghi cui il ministro della difesa riterrà necessario adibirlo nell'ambito delle proprie competenze». Spora prevedeva anche volontarie di truppa, con ferme di anni 2, 3 e 4 per le varie categorie (truppa, SU, U) e possibilità di trattenimento in servizio (senza passaggio in ruolo) sino, rispettivamente, ai 40, 45 e 50 anni di età.

La p.d.l. Messeni Nemagna preferiva invece il termine «servizio», indicava analiticamente (ma con terminologia arbitraria) i settori d'impiego («servizi medici amministrativi o di commissariato, di archivio...geografici...trasporti logistici, rifornimenti, della motorizzazione, ABC»), escludeva l'impiego «in reparti o gruppi operativi da combattimento» e «su mezzi navali o aerei di linea» (*sic*). Infiorettavano la p.d.l. l'indicazione della «buona moralità» tra i requisiti delle volontarie, e dell'«autorizzazione incondizionata e non revocabile del mari-

to» quale condizione per la permanenza in servizio continuativo in caso di matrimonio.

Benché attorno al 1974-75 la stampa desse rilievo all'ampliamento dei settori di impiego delle soldatesse americane conseguente all'abolizione della leva e all'adozione dell'«all Volunteer force», con echi anche sulla *Rivista Militare*[85], le p.d.l. Spora e Messeni Nemagna passarono abbastanza inosservate.

Fu invece nell'estate 1976 che i media dettero un certo rilievo alla questione del servizio militare femminile, forse non tanto perché a riproporla fosse il neo-onorevole Falco Accame (a quell'epoca molto corteggiato dai media) quanto piuttosto per l'aspra e certo inattesa contestazione di cui fu oggetto in un dibattito da parte di varie esponenti dei movimenti femminili e femministi di sinistra, pronte a smascherare l'ennesimo trucco maschilista celato in qualunque proposta sui diritti delle donne che provenisse da un esponente dell'altro sesso.

Nell'agenzia ASCA del 18 settembre 1976 (n. 214, pp. 7-10) Cristina Rossi raccolse le testimonianze di tre donne militari americane di stanza in Italia (tutte entusiastiche per la possibilità di «girare il mondo» e «conoscere gente nuova» offerta dal servizio militare nelle forze armate di una superpotenza globale) e le reazioni di alcuni scrittori, attrici e giornalisti alle proposte di Accame.

Piuttosto provocatorie quelle di Goffredo Parise, contrario all'esclusione dagli incarichi operativi («se si va verso la parità, esistendo gli stessi diritti devono esistere anche gli stessi doveri») e Arrigo Petacco («ma queste signore la vogliono o non la vogliono la parità tra i sessi?»). Carlo Cassola giudicò la proposta un aspetto del tentativo trasformista di «democratizzare» un'istituzione che egli riteneva di per sé «antidemocratica». Il sociologo Corrado Antiochia ammonì a non «ridurre il problema dell'emancipazione femminile alla semplice parità tra i sessi», aggiungendo che «se le femministe abbandonassero l'antimilitarismo perderebbero uno degli aspetti più positivi del loro movimento». Flora Mastroianni osservò che se una donna poteva diventare ministro poteva fare anche il generale,

mentre Claudia Cardinale rispose più evasivamente che le Forze Armate non potevano essere ignorate dalle donne, anche se queste ultime erano più adatte a compiti di assistenza e soccorso che di combattimento. Giovanni Crovato (*Il Gazzettino*) e Michele Tito (*Il Corriere della Sera*) si dissero d'accordo, purché l'accesso delle donne avvenisse senza limitazioni: Arrigo Benedetti (*Paese Sera*) contrario, mentre Luigi Fossati (*Il Messaggero*) mise in dubbio l'«attualità» del problema, oltre che l'«attuabilità» della riforma.

Sconcertato dalla reazione delle interlocutrici che s'era prescelto, e assorbito dalla presidenza della Commissione Difesa trasformata in cittadella del riformismo militare, Accame soprassedé per il momento alla presentazione di un proprio d.d.l. Ne vennero presentati invece altri due, uno di deputati del PSDI (Preti, Amadei, Scovacricchi e Vizzini: A.C. n. 910, 9 dicembre 1976) e uno del gruppo missino, primo firmatario il generale Vito Miceli (A.C. n. 1559, 22 giugno 1977).

Entrambi i d.d.l. erano ispirati al modello del SAF: corpo unico interforze, reclutamento fra i 18 e i 30 (MSI-DN) o i 40 anni (PSDI), impiego nella regione di residenza in compiti ausiliari e assistenziali non armati (leggermente più ampi nel d.d.l. missino) previo un breve corso di specializzazione (di 4 settimane secondo il d.d.l. PSDI), esclusione dall'impiego in reparti di combattimento. Il d.d.l. socialdemocratico prevedeva una ferma di 12 mesi con possibilità di trattenimento in servizio a tempo determinato: quello missino una ferma biennale, con possibilità di rafferma triennale e successivo passaggio in SPE (limite di età 52 anni), nonché l'avanzamento a sergente tramite concorso riservato ai caporalmaggiori, e a sottotenente previo corso di 12 mesi aperto a laureate e diplomate (con avanzamento fino al grado di colonnello, più una ispettrice generale equiparata a generale di brigata).

Il *Libro bianco della Difesa*, ed. 1977, includeva l'istituzione di un servizio volontario femminile fra le «prospettive», assicurando con una certa sfumatura di ipocrisia che «una soluziona positiva del problema non (era) in contrasto con i principi della Costituzione» e poteva «effettivamente corri-

spondere ad alcune specifiche esigenze delle Forze Armate». Dopo aver ricordato «i criteri da seguire» (che erano quelli definiti dallo SMD nel 1966), la pubblicazione del Ministero della Difesa metteva comunque le mani avanti accennando ripetutamente agli «oneri finanziari derivanti, fra l'altro, dalla necessità di creazione o di adattamento di apposite sistemazioni infrastrutturali» (pp. 335-336).

Votava contro anche Rodolfo Guiscardo, uno degli esponenti (per quanto molto *sui generis*) del pensiero militare riformista: scriveva infatti nel suo *Programma per le Forze Armate* (Boccia, Salerno, 1977, pp. 89-90) che il servizio volontario avrebbe perpetuato «un rapporto di dipendenza della donna pur nel quadro tecnicistico di un suo contributo all'attività amministrativa e logistica delle Forze Armate», e che solo l'estensione dell'obbligo militare alle donne avrebbe consentito di superare il «pregiudizio razzista e tradizionalista vigente».

Andò a finire che per quell'anno, mentre le strade e i grandi magazzini delle città italiane cominciavano a popolarsi di ragazze in divisa e pistola al fianco (vigili urbani e guardie giurate), le uniche «soldatesse» italiane furono quelle, capitanate da Edwige Fenech e immancabilmente scambiate per prostitute da Alvaro Vitali e Renzo Montagnani, messe in scena da Nando Cicero (*La soldatessa alla visita militare*, 1977; *La soldatessa alle grandi manovre*, 1978; *La dottoressa del distretto militare*, 1980).

Segue: c) *la p.d.l Accame (1979), lo studio del CASD (1980) e il d.d.l. del Governo Spadolini (1981)*

In realtà il servizio militare femminile era caldeggiato, all'interno e fuori delle Forze Armate, soltanto dalla minoranza favorevole all'abolizione della leva e al reclutamento volontario. Secondo questa prospettiva (che peraltro in ambito militare rimase fortemente «understated» anche nelle rare occasioni in cui osò manifestarsi esplicitamente) il problema non era affatto quello di aprire alle donne i ruoli professionali veri e propri (Quadri U e SU), dove il numero (anche se non la qua-

lità) dei concorrenti di sesso maschile era già sufficiente ad assicurare il reclutamento, bensì di sostituire in qualche modo le migliaia di soldati di leva qualificati per titolo di studio e attitudini, impiegati nei più disparati compiti amministrativi, logistici, ausiliari e collaterali.

Chiariva infatti il tenente colonnello Filippo Salvati, sostenitore dell'«all volunteer force», che le volontarie avrebbero dovuto essere adibite esclusivamente a compiti territoriali nella città di residenza, e, per non lasciare adito a dubbi, le qualificava fuori dai denti come «impiegate in divisa» (*Rivista Militare*, n. 2, 1979, p. 62). Ci si chiede allora perché non si proponesse più semplicemente (come del resto la pubblicistica militare aveva spesso fatto) di aumentare gli organici del personale civile della Difesa, non più costoso delle volontarie. La ragione può essere supposta nella diffusa presunzione di un minor rendimento del personale impiegatizio delle categorie inferiori (oltre tutto anche a causa dell'alto tasso di femminilizzazione). Mettere in divisa una aliquota di dattilografe e impiegate significava dunque poterle sottoporre a un regime (orari di servizio, controlli, sanzioni disciplinari) molto meno lassista e accrescerne pertanto il rendimento.

Le p.d.l. Spora, Messeni Nemagna, Preti e Miceli sembrano in definitiva rispecchiare la medesima concezione. Al confronto, ben più equilibrato, avanzato e lungimirante appare lo studio effettuato dallo SMD nel 1966, che appunto non prevedeva volontarie di truppa ma solo U e SU da immettere nei Servizi logistici e tecnici, sia pure in ruoli separati (e dunque in aliquote limitate) e con un avanzamento non concorrenziale con quello dei colleghi di sesso maschile.

La p.d.l. Miceli fu l'unica delle quattro a sopravvivere. Il MSI-DN infatti la ripresentò senza varianti nelle due successive Legislature VIII e IX, sia alla Camera (A.C., n. 1559, 26 giugno 1979; n. 262, 3 agosto 1983) che al Senato (A.S., n. 782, Crollalanza, 5 marzo 1980; n. 163, Finestra, 22 settembre 1983).

Proprio al volgere della VII Legislatura, Accame, ormai non più presidente della Commissione Difesa e già in difficoltà

in un Partito che stava per ottenere il ministero della Difesa ed ebbe qualche perplessità a ricandidarlo, ruppe gli indugi e presentò la prima p.d.l. (n. 2728, 15 febbraio 1979) che prevedeva invece l'ammissione indiscriminata delle donne ai concorsi per il reclutamento di personale volontario nelle Forze Armate e dei Corpi di polizia (norma, quest'ultima, già inserita nel testo di riforma della polizia, allora in discussione). Memore delle polemiche del 1976, nella relazione qualificava «improponibile...la presenza della donna in un esercito di conquista e di invasione» (non potendo allora prevedere che ve ne sarebbero state invece parecchie a Grenada, Panama e nel Golfo).

Il criterio di fondo della p.d.l. Accame si può peraltro solo intuire, perché la formulazione dell'articolato era quanto mai oscura: «per ciascun bando di concorso — recitava sibillino l'art. 5 — i nominativi degli aspiranti all'ammissione alle scuole per ufficiali, sottufficiali e volontari devono essere iscritti in liste separate per sesso, dalle quali gli organi militari dovranno attingere alternativamente». A riprova di quanto fosse frettoloso e tecnicamente poco meditato il p.d.l. basti citare, fra le non poche «perle», l'estensione alle donne volontarie (art. 14) del riconoscimento di validità ai fini degli obblighi di leva (gravanti solo sui maschi!) del servizio di cooperazione tecnica coi paesi in via di sviluppo previsto dalla legge Pedini e successive modificazioni (con evidente scopo gratulatorio nei confronti delle cerbere del femminismo antimilitarista).

Accame ripresentò, senza modifiche, questo stesso testo nell'VIII Legislatura (A.C., n. 66, 20 giugno 1979). Più tardi, in una nuova p.d.l. (A.C., n. 2757, 29 luglio 1981), previde anche un servizio femminile volontario (armato o non armato a scelta delle interessate) nei contingenti di leva, analogo a quello esistente da tempo in alti paesi, come la Francia o la Svizzera.

Nel marzo 1980, in occasione delle celebrazioni della «giornata della donna», la stampa raccolse nuovamente le opinioni di alcune esponenti dei movimenti femminili e femministi sulla proposta Accame, ormai formalizzata. Antonietta Ravasio, vicepresidente nazionale del CIF (di matrice cattolica) espresse il

parere che si dovesse favorire semmai il servizio civile volontario, «inteso come sviluppo della coscienza di ognuna di doversi impegnare sui problemi sociali del paese». L'UDI apprezzò da un lato la svolta che l'inserimento della donna avrebbe segnato «in un ambiente affetto da bieco maschilismo», ma negò il proprio sostegno alla proposta, inconciliabile con la «posizione pacifista» dell'associazione. La radicale Emilia Martini ribadì di non condividere «affatto» la proposta, in nome di un antimilitarismo assoluto[86]. Emanuela Parma, di Rho, studentessa del 1° anno di lingue, scriveva invece all'*Avanti!* (16 maggio 1980) per dichiararsi a favore della proposta Accame e desiderosa di diventare Ufficiale pilota. Nel frattempo, *Grand Hotel* (23 marzo 1980) sostituiva le tradizionali svenevolezze amorose raffigurate nelle sue celebri copertine con una cattivissima fantaccina con mitra e bombe a mano, colta nell'atto di lanciare il grido di guerra gettandosi all'assalto del lettore, sotto il titolo «la prossima guerra la faranno le donne!» (nell'interno Roberto Saibene spiegava: «eva ha buttato la scopa e imbracciato il fucile»).

Enzo Tortora dedicò al tema una puntata della sua trasmissione *L'altra campana*, in onda il 17 maggio 1980, dando spazio ad Accame di presentare la sua proposta in contraddittorio con un altro illustre ammiraglio e parlamentare, l'on. Gino Birindelli. Il verdetto della giuria formata dai cittadini di Bassano del Grappa, fu contrario: quello invece dei telespettatori, rilevato col sistema della variazione di tensione determinata dall'accensione o spegnimento delle lampadine di casa, dette vincente Accame con 150 unità di voto contro 100 per Birindelli (l'autore di questo scritto non resistette alla tentazione di «votare» contro le donne soldato...).

Incoraggiato dal successo, Accame rincarò, proponendo in luglio l'immediata costituzione, in via transitoria, di un Corpo militare femminile reclutato, per concorso e tirocinii, tra le excombattenti della Resistenza di età non superiore ai 65 anni: un generale, 40 colonnelli e tenenti colonnelli, 100 maggiori, capitani e subalterni, 40 marescialli maggiori, 200 marescialli, 400 sergenti maggiori e sergenti[87].

Ma ancora un secco «no» gli venne ad agosto dal dibattito organizzato dall'UDI al festival provinciale di *Noi donne* nei prati di Castel S. Angelo a Roma[88].

In ogni caso la proposta Accame stava passando in seconda linea di fronte al maturare di una specifica iniziativa del Governo. Benché un formale d.d.l. venisse presentato solo più tardi, dal Governo Spadolini (ministro della Difesa il socialista Lelio Lagorio), i prodromi debbono farsi risalire all'autunno 1979, quando il ministro della Difesa pro tempore, il democristiano Attilio Ruffini, dispose l'inserimento del servizio militare femminile fra i temi di studio della XXXII sessione del Centro Alti Studi Difesa, allora presieduto dall'ammiraglio Vittorio Marulli. Lo studio, che si avvalse dell'audizione di esponenti dei movimenti femminili, di giuriste e parlamentari, tra cui l'ex-ministro del Lavoro ed ex-staffetta partigiana Tina Anselmi e la sen. Rosa Russo Jervolino, e della consulenza dell'apposito comitato NATO, venne redatto dal C.M. Carlo Alberto Vandini, dal generale B. Sergio Onnis, dal colonnello pilota Giordo e dal dir. sup. Giuseppe Motta[89].

Lo studio teneva in considerazione sia le esperienze degli Enti nazionali di prevista militarizzazione in caso di guerra (CRI, Ferrovie dello Stato) e dei corpi armati (polizia, vigili urbani) che già impiegavano personale femminile, sia quelle di Forze Armate straniere, dove le donne erano presenti in proporzioni variabili tra lo 0.6% della Grecia e il 10% degli USA, ed erano prevalentemente impiegate nei settori logistico, sanitario, amministrativo e della difesa terra-aria, nell'ambito di reparti e unità non combattenti.

Esso valutava anche che le donne potessero fornire prestazioni fisiche mediamente inferiori a quelle degli uomini e ricordava come la relazione del presidente al Consiglio dei ministri, riferita all'anno 1977, indicasse nel 16.7% le assenze del personale femminile contro il 7.23% di quello maschile.

I relatori sottolineavano come la soluzione di un Corpo speciale femminile (a carattere interforze o di Forza Armata) fosse stata ormai scartata o abbandonata da quasi tutti i paesi in cui esisteva il servizio militare femminile. Essi suggerivano pertan-

to di estendere al personale femminile tutte le norme vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento, integrate da una normativa specifica relativa alla tutela della funzione familiare e della maternità. Peraltro, in via provvisoria e sperimentale, suggerivano di aprire alle donne soltanto una parte dei ruoli ufficiali, in particolare quelli dei Corpi sanitari e di commissariato di Forza Armata; di amministrazione, tecnico e speciale unico dell'Esercito; delle Capitanerie di Porto (Marina); fisici e chimici, servizi e assistenti tecnici dell'Aeronautica; e di aprire invece tutti i ruoli Sottufficiali (unici per ciascuna Forza Armata), sia pure prevedendo l'esclusione delle donne da incarichi di combattimento in prima linea. In ogni caso giudicavano indispensabile un insieme di predisposizioni nel settore infrastrutturale (alloggi, infermerie ecc.) e regolamentare (sanzioni disciplinari, modalità per i concorsi delle Forze Armate alle autorità civili, servizi di guardia ecc.).

Lo studio venne pubblicamente illustrato nel maggio 1980 nella consueta chiusura di sessione del CASD, e sia il ministro che i capi di SMD, ammiraglio Torrisi, e di SME, generale Rambaldi, dichiararono in Parlamento e alla stampa che non vi erano «preclusioni di principio» all'ingresso delle donne nelle Forze Armate[90].

In evidente riferimento alla prossima iniziativa legislativa del Governo, la p.d.l. Tassone (DC) (A.C., n. 1399, 13 febbraio 1980) sulla riforma del servizio militare obbligatorio, impegnava il Governo a presentare un disegno di legge per l'istituzione del servizio militare femminile (art. 15). Nel convegno organizzato dalla DC a Pordenone il 9 marzo 1980 l'on. Giuseppe Perrone e l'ammiraglio Franco Micali Baratelli ipotizzarono autorevolmente che la legge in gestazione avrebbe portato all'inserimento nelle Forze Armate di 1.000-1.500 donne U e SU (cioè circa l'1-1.5% degli organici del personale di carriera)[91].

Il d.d.l. governativo, approvato il 31 luglio 1981 dal Consiglio dei Ministri (due giorni dopo che un'ordinanza del TAR di Firenze aveva riammesso al concorso per l'Accademia Na-

vale «Dody» Bussani), fu presentato al Senato il 21 settembre (A.S., n. 1565).

Il d.d.l., in 5 articoli, ammetteva i cittadini di sesso femminile ai concorsi per il reclutamento di U e SU in SPE e di militari di truppa in ferma volontaria, con pari stato giuridico, normativo, disciplinare e pari trattamento economico, salva l'estensione delle norme vigenti in materia di tutela della condizione femminile. Peraltro l'art. 2 vietava l'impiego di personale femminile in incarichi e unità di combattimento: di conseguenza l'art. 3, 2° comma, stabiliva, in deroga alle norme sull'avanzamento del personale della Marina, che per quello femminile si prescindeva dai periodi d'imbarco. Gli artt. 4 e 5 rinviavano a successivi decreti ministeriali, da emanarsi entro due anni, la determinazione delle uniformi nonché dei contingenti, ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza Armata in cui effettuare i reclutamenti.

È da notare che aver previsto, accanto a U e SU in SPE, la categoria «militari di truppa in ferma volontaria», non implicava che (discostandosi su quest'unico punto dalla proposta del CASD) si intendesse impiegare le donne quali volontari tecnici operatori (VTO) o specializzati (VS, V/3): si trattava solo di una disposizione tecnica, necessaria per consentire il reclutamento di donne allievi sottufficiali (i quali venivano anch'essi arruolati con la qualifica iniziale di «militari di truppa in ferma volontaria»).

L'iniziativa del Governo fu criticata dall'opposizione di sinistra e contestata dai movimenti femministi e pacifisti. Fin da giugno MIR e Movimento Nonviolento avevano addirittura promosso una raccolta di firme per una petizione popolare contro l'accesso delle donne alla carriera militare: proteste vennero anche dall'UDI e dalle donne radicali, e perfino dalla battagliera Viviana Belloni, leader della confederazione di sindacati autonomi CISAS (in realtà forte soprattutto tra le infermiere professionali). Pax Christi curò un polemico pamphlet dal titolo *Donne per la pace...o per il militare?* (Brescia, 1982).

Altre critiche, cui si associò Costanza Pera a nome delle

donne liberali, riguardarono l'esclusione dagli incarichi e dai reparti di combattimento, che avrebbe precluso l'accesso alle Accademie Militari[92]. Queste critiche si intrecciarono con le polemiche suscitate dal già ricordato caso Bussani, conclusosi solo nel luglio 1982[93].

Mentre in marzo il Centro Studi e Documentazioni Militari processava in un convegno (*Donne in armi*) patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Torino il d.d.l. Lagorio che escludeva le donne dalle armi combattenti («se vanno in polizia — diceva il manifesto — perché non anche in fanteria?»), il «granduca» replicava in aprile con un convegno nella sua roccaforte fiorentina affermando che la sua proposta era ben lungi dal considerare la donna un «angelo della caserma»[94].

Qualche perplessità non tanto sul d.d.l. governativo, quanto, più genericamente, sulla compatibilità tra i valori femminili e quelli militari fu invece espressa dal capo di SME, generale Umberto Cappuzzo, in una conferenza al Rotary Club Roma Tirreno (3 aprile 1982), poi ripetuta al rivale Lions Club Roma Capitolium (12 maggio 1982) e infine pubblicata con il magnieloquente titolo *Tra focolare e campo di Marte*[95].

Dopo il sospiro di sollievo per l'eroica sentenza del Consiglio di Stato sul caso Bussani (7 luglio 1982) che, come commentava Emanuele Rossi, «toglieva le castagne dal fuoco» al Governo, i riflettori abbandonarono la questione del servizio militare femminile, tutti ormai concentrati sui bersaglieri, i marò e i parà di ITALCON e sui casi del bambino Mustapha. L'ultimo segno di vita, fuori tempo massimo, venne dal dibattito «in famiglia» organizzato all'Istituto Accademico a Roma dalla rivista *Prospettive nel mondo*, cui presero parte, oltre al direttore Giampaolo Cresci, gli onn. Balbi e Ciccardini, donna Mila Brachetti Peretti (ispettrice delle Infermiere Volontarie), Anna Maria Cervone (DC), Beatrice Rangoni Machiavelli (PLI) e Silvana Caradonna (MSI-DN): conclusero che alle donne meglio confaceva un servizio militare volontario piuttosto che obbligatorio[96].

In realtà appariva sempre più difficile far passare un provvedimento che, pur disciplinandolo, limitasse l'accesso delle

donne ad alcune e non a tutte le carriere militari. C'era del resto il precedente della riforma della polizia recentemente approvata (legge 1° aprile 1981 n. 121), dove erano stati respinti gli emendamenti democristiani volti a introdurre una «quota» del 20%. Si disse allora che la quota, oltre che incostituzionale e comunque ingiusta, era anche pleonastica, perché le aspiranti poliziotte si sarebbero autoselezionate. Si vide poi, quando cominciarono ad effettuarsi (dal 1983) i primi arruolamenti sulla base della nuova legge, che le donne rappresentavano circa il 40% dei concorrenti, ma addirittura dal 55 al 70% dei vincitori, dato che per molteplici ragioni socioculturali un mestiere tradizionalmente disdegnato dagli uomini meglio qualificati, appariva appetibile a donne del medesimo livello. Il che determinò in meno di un decennio (nonostante i sotterfugi e gli espedienti di ogni genere tentati per ridurre il numero delle concorrenti, come ad esempio l'aumento della statura minima) un tasso di femminilizzazione del tutto anomalo rispetto a quelli registrati nelle polizie estere, dove esistono quote e limitazioni nell'impiego.

Se nei ruoli dirigenti e intermedi (commissari e ispettori) la cosa non presentava inconvenienti di rilievo, se non di carattere psicologico e socioculturale per la nuova immagine femminile che ne derivava, e offriva anzi il vantaggio di una migliore selezione, diverso era il caso della bassa forza, impiegata in compiti in cui la prestanza e resistenza fisica avevano rilievo, non foss'altro che per accrescere la deterrenza e rendere meno necessario il ricorso alle armi, e la promiscuità poteva riflettersi negativamente sul servizio. Nonostante il trionfalismo di prammatica, si ha qualche indizio che le cose stiano in realtà un po' diversamente. E in ogni caso è facile supporre che il minor rendimento medio del personale femminile sia una delle ragioni che spinge all'inflazione degli organici, con crescenti oneri finanziari: mentre ci si interroga su cosa potrà accadere quando, ritirato dai compiti operativi per ragioni di età il personale maschile arruolato prima della riforma, per formare pattuglie miste si potrà contare solo sulle sempre più modeste aliquote maschili provenienti dagli arruolamenti successivi.

Si può supporre con qualche fondamento che proprio la femminilizzazione incontrollata della polizia abbia consigliato prudenza sull'apertura delle carriere militari alle donne. Nessun rischio o inconveniente, se l'apertura fosse rimasta nei limiti del d.d.l. governativo. Ma anche nessuna garanzia contro massimalismi ideologici e fughe in avanti in sede parlamentare. I settori politici e i movimenti di pressione da cui potevano venire, e che, nemmeno volendolo, avrebbero potuto sottrarsi al dovere di richiederli per non venir meno alla propria logica interna, per il momento si tiravano d'impaccio anteponendo i principi dell'antimilitarismo e del pacifismo a quello della parità. Quelli moderati e di destra che avevano blandamente sponsorizzato il servizio militare femminile come *lip homage* al principio della parità, in realtà sembravano paghi di poter saltuariamente esibire le proprie p.d.l., nelle rare occasioni in cui sembrasse di qualche vantaggio. Quanto all'Amministrazione, a parte qualche Ufficiale o funzionario innamorato dell'idea, non sembrava davvero spasimare per vederla realizzata.

Restavano, è vero, le dirette interessate. Ma a parte qualche caso come quelli già ricordati di Emanuela Parma e Diadora Bussani, non v'erano segni che fra le ragazze italiane serpeggiassero solide vocazioni militari, semmai meglio indirizzabili verso la polizia, dove si avevano del resto molte più opportunità di impiegare le armi che nelle Forze Armate di un paese pacifico come l'Italia. Se gli arruolamenti militari fossero stati aperti alle donne, l'aliquota femminile dello sterminato esercito dei concorsisti sistematici avrebbe sicuramente sfruttato anche quella opportunità, come aveva fatto per quelli in polizia. Ma finché restavano chiusi, era poco probabile di vederle sfilare coi cartelli sotto le finestre di Palazzo Baracchini.

Segue: d) *la nuova iniziativa di Spadolini e il parere della Commissione nazionale sulla parità (1986)*

Cosa pensavano i militari alle armi del servizio militare femminile? Un'indagine del 1982 tra gli allievi dell'Accademia Aeronautica mostrava una maggioranza di favorevoli, che si an-

dava rafforzando col progredire negli studi. Erano infatti il 54.5% tra i concorrenti all'ammissione e il 53.3% tra gli allievi all'inizio del 2° anno, ma poi salivano al 67.7% tra gli aspiranti all'inizio del 3° anno e al 72.4% alla fine di quest'ultimo. Solo il 6.5% pensava che arruolarsi danneggiasse la reputazione di una ragazza: però la metà preferiva comunque che sua sorella o la sua ragazza non lo facessero, mentre il 70% pensava che le donne non avessero la stessa resistenza fisica e il 52% neanche la capacità di combattimento di un uomo. Comunque la maggioranza era disposta a riconoscere che una donna avrebbe saputo esercitare il comando (76%) e perfino fare il pilota da caccia (60.4%: ma forse questa era in prevalenza l'opinione degli allievi e aspiranti appartenenti agli altri Corpi dell'Aeronautica...)[97].

Gian Paolo Prandstraller riservava al tema le domande 72 e 73 del questionario sottoposto nel 1982-83 a un campione rappresentativo (e dalle opinioni generalmente piuttosto conformiste) di Ufficiali di carriera dell'Esercito. L'84.6% si diceva favorevole alle donne soldato (si tenga conto del d.d.l. governativo in materia), e solo il 14.8% osava dirsi contrario. Però solo il 28.2% si diceva favorevole all'impiego in qualunque incarico. Gli altri le avrebbero destinate a compiti amministrativi, ausiliari e «umanitari»: meno di un quinto indicava *anche* compiti tecnici[98].

Decaduto per la fine anticipata dell'VIII legislatura il d.d.l. Lagorio, per tre anni, dal 1983 al 1985, la questione del servizio militare femminile fu di nuovo dimenticata, se si eccettuano, nell'estate 1983, un'articolo sulla *Rivista Militare* e una inchiesta di *Panorama* sulle donne soldato all'estero, particolarmente negli Stati Uniti[99]. Quanto all'Italia, il massimo che si può citare è una rievocazione delle «portatrici Carniche», le robuste montanare della Carnia che nella prima guerra mondiale si arrampicarono fin dove i muli non riuscivano ad arrivare per portare i rifornimenti agli alpini in prima linea[100].

Il *Libro bianco della Difesa*, ed. 1985, dopo aver ricordato che l'incremento quantitativo e qualitativo della presenza femminile nelle forze armate occidentali era «strettamente dipen-

dente dalle difficoltà incontrate nel reclutamento del personale maschile volontario in possesso di sufficiente qualificazione tecnico-professionale», annunciava come prossima la ripresentazione del d.d.l. sul servizio femminile volontario decaduto per fine legislatura (I, pp. 105-106).

In effetti passò oltre un anno prima che il proposito fosse attuato: il d.d.l. Spadolini venne infatti presentato al Senato il 31 ottobre 1986 (A.S., n. 2016). Le disposizioni fondamentali erano identiche a quello del d.d.l. Lagorio, ma erano opportunamente espunte le norme pleonastiche sulle uniformi, e aggiunte quelle, essenziali per l'attuazione pratica del provvedimento, concernenti la copertura finanziaria e la delega al Governo ad emanare, entro due anni, con DPR e su proposta del ministro della Difesa, norme in materia di stato giuridico, disciplinare e di avanzamento necessarie per rendere compatibile la normativa in vigore con il rapporto d'impiego o di servizio del personale militare femminile.

Il d.d.l. Spadolini fu peraltro preceduto di un mese dalla p.d.l. degli onn. Savio, Scaiola, Alberini, Fioret e Zaniboni (A.C., n. 4022, 1° ottobre 1986), molto simile a quella Miceli. prevedeva infatti un unico Corpo interforze, reclutato con ferma biennale (con possibilità di rafferma triennale e passaggio in SPE, e limiti di età al 60° anno), e articolato nelle categorie U, e SU e volontarie di truppa, adibito a servizi non armati a carattere tecnico, logistico e amministrativo. Era inoltre prevista, in caso di conflitto, la facoltà del personale di prestare servizio, a domanda, in zone operative su mezzi aerei, navali e terrestri adibiti al soccorso e allo sgombero dei feriti e degli ammalati.

Successivamente ci si ricordò di acquisire il parere della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita dal Governo Craxi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dalla socialista Elena Marinucci[101].

Il parere, reso il 9 dicembre 1986, si articolava in vaste «considerazioni generali» e in specifiche osservazioni al d.d.l. Premettendo che alcuni membri del Comitato si opponevano

«al principio del servizio militare in quanto espressione di una cultura patriarcale», il parere sottolineava che non erano «le donne a chiedere l'ammissione al servizio militare, anzi una larga parte di loro e dei loro movimenti si (era) espressa in senso contrario». «Il neo-femminismo degli anni '70», spiegava la Commissione, non si batteva più tanto per «il raggiungimento dei livelli maschili», bensì piuttosto per «la riscoperta e l'affermazione di valori specifici femminili e la trasformazione dell'intera società anche con un nuovo rapporto fra i sessi». Il parere supponeva inoltre che l'ammissione delle donne alle carriere militari fosse diretta a risolvere la crisi delle vocazioni maschili e non a realizzare la parità: «è piuttosto un fatto storico e statisticamente accertato — affermva — che le donne accedono alle carriere tradizionalmente maschili solo quando si creano dei vuoti, mentre sono le prime a dover lasciare i posti di lavoro quando vi è necessità di ridurre gli organici».

Le osservazioni al d.d.l. (costellate di alcuni fraintendimenti derivanti dalla conoscenza delle norme relative al reclutamento, stato e avanzamento del personale militare di carriera) criticavano in sostanza, peraltro piuttosto blandamente, l'esclusione dai ruoli e dagli incarichi tecnico-operativi, e il troppo ampio ricorso alla normazione secondaria, soprattutto regolamentare. Osservavano che l'esclusione dalle armi combattenti avrebbe potuto determinare «delusioni, emarginazione e frustrazione» nelle donne che avessero abbracciato la carriera militare, nel presupposto che la spinta psicologica primaria fosse necessariamente «il forte richiamo per la vita d'azione, per le responsabilità e per il comando».

Il 21 gennaio 1987 ebbe inizio alla Commissione Difesa del Senato, in sede referente, l'esame congiunto dei due d.d.l. sul servizio militare femminile (quello del Governo e quello missino), con la relazione del sen. Maravalle. La breve discussione, in cui intervennero i sen. Giust. Eliseo Milani, Arrigo Boldrini, Aimone Finestra, Ivo Butini e l'ammiraglio Oriana, si soffermò prevalentemente sulla rilevanza pratica e l'attualità del problema, ricordando come le precedenti iniziative si fossero arenate per la difficoltà di raggiungere una intesa fra le forze

politiche e perché «né i movimenti femminili né le forze sociali si (erano) mai espressi in termini univoci» (Boldrini)[102].

Comunque, ancora una volta, la fine anticipata della IX Legislatura provvide a rimuovere la materia dai lavori parlamentari.

Anche il d.d.l. Spadolini ebbe, come quello precedente,il suo quarto d'ora di notorietà. Il «Satyricon» di *La Repubblica* del 29 ottobre 1986 gli dedicò quattro vignette, sotto il titolo «Lovable, il reggimento» (giocando sul nome di una marca di reggiseni): in una si vedeva un signore in pantofole che dalla poltrona diceva: «Giovanna, smettila di picchiare il bambino col calcio del moschetto!». Perfino *Telesette*, settimanale di spettacoli televisivi, gli dedicava una copertina e due pagine, con Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez in tuta mimetica e basco nero (entrambe, però, giudicavano poco femminile fare il soldato)[103].

I quotidiani riportarono nuovamente le consuete critiche dei movimenti femminili e femministi: a Gioia Longo, del Tribunale Otto Marzo, sembrava decisivo che la proposta non fosse stata sollecitata dai gruppi femminili «avendo ben poco a che vedere con la parità e l'eguaglianza» e nascesse invece dal «tentativo di risolvere alcuni problemi organizzativi e amministrativi all'interno dell'esercito», come se ciò non fosse eventualmente del tutto legittimo. Giorgia Buffo (leader delle ragazze comuniste) temeva invece, con maggior fondamento, che la legge fosse un passo ulteriore verso la professionalizzazione dell'esercito, allora ancora ufficialmente osteggiata dal PCI in nome della «pregiudiziale Togliatti» (che sarebbe stata rimossa dal sen. Pecchioli solo nel gennaio 1988). L'UDI ribadiva che nessuna associazione femminile aveva richiesto quella riforma, mentre occorreva semmai «superare gli eserciti anche maschili».

Ma stavolta al femminismo movimentista si contrapponeva quello curiale: Elena Marinucci assicurava che la legge avrebbe schiuso alle donne «spazi occupazionali elevatissimi», mentre Laura Remiddi (Gruppo Donne e Diritto) metteva all'ordine del giorno la necessità di eliminarne piuttosto ogni aspetto di-

scriminatorio, dal momento che «colei che sceglie la carriera militare non lo fa per fare la dattilografa, la segretaria, l'infermiera, ma più probabilmente perché vuole combattere, perché vuole stare in prima linea»[104].

Un sondaggio telefonico fra i cittadini, condotto l'11 dicembre 1986, dava un 63.2% di favorevoli al servizio militare femminile volontario, contro un 31.8% di contrari e un 5% di incerti. Un po' meno (il 58.5%) si dichiaravano disposti ad approvare l'eventuale scelta di una tale professione da parte della propria figlia[105].

Annabella pubblicava invece un sondaggio SWG su un campione esclusivamente femminile. Solo il 34.1% si dichiaravano personalmente disposte a fare il militare (ma la percentuale saliva al 43.4% tra le ragazze dai 18 ai 25 anni). Solo il 49.1% pensava però che la vita in comune nelle caserme avrebbe rappresentato un «elemento di disturbo della vita militare» (più un 13% di incerte), mentre il 37.9% la considerava uno «stimolo positivo nella comprensione tra i sessi». Comunque il 56.7% riteneva che l'ammissione delle donne alle carriere militari offrisse una «nuova opportunità di lavoro» (più un 15% di incerte). Il 38.8% riteneva che in combattimento le donne si sarebbero dimostrate «più aggressive» degli uomini, il 28.3% «meno», il 23.5% «uguale» (un 9.4% dichiarava, più saggiamente, di non averne la minima idea).

Le motivazioni di quelle contrarie erano, in ordine decrescente di frequenza: «sono contraria agli eserciti» (37.3%); «la vita militare è adatta agli uomini» (33.9%); «fare il militare è una perdita di tempo» (14.7%); «altre» (14.1%).

Quelle favorevoli mettevano al primo posto la motivazione «rivendicazionista» («per una esigenza di parità»: 38.2%). Seguivano, a notevole distanza: «per servire la patria» (16.9%); «perché è una possibilità interessante per una donna» (16.2%); «perché mi affascina la vita militare» (13.2%); «perché è un'occasione in più di lavoro» (10.3%); «per fare una vita più dinamica» (0.7%); «altre» (4.5%). Le preferenze fra le varie Forze Armate erano abbastanza equamente ripartite: 37% Esercito, 33.5% Marina, 29.5% Aeronautica[106].

Segue: e) *l'inserimento del servizio militare femminile nei progetti di riforma del servizio militare e di passaggio al volontariato e il convegno CESPEURO del 1989*

Nei due anni successivi la questione del servizio militare femminile non dette altro segno di vita che un servizio fotografico su *Magazine*[107], un accenno nel saggio di Silvano Signori *Come e dove riformare le Forze Armate* (Quaderni di Nuovo Riformismo, Edizioni Parlamento, Roma, 1987, pp. 85-89), e una domanda di arruolamento nell'Arma dei Carabinieri presentata dalla sedicenne livornese Ariella Roccasecca, abbonata a *Il Carabiniere*. Stavolta non vi furono ricorsi al TAR contro l'esclusione. L'unica eco della vicenda fu una tavola di Guido Buzzelli nel «Satyricon» di *La Repubblica* (22-23 novembre 1987), che raffigurava una «carabiniera» in alta uniforme (con un diavoletto ammanettato) intenta a mettersi il rossetto davanti allo specchio prima di uscire di pattuglia, nonché una «story» del porno fumetto *Alt. Storie di gente in divisa*[108]. In realtà la questione avrebbe meritato meno ironia, dopo l'ingresso delle donne in tutti i ruoli della polizia (perfino nei reparti mobili e una perfino nei NOCS), e del resto nel 1991 si seppe che l'Arma aveva da tempo effettuato studi sull'eventuale impiego di personale femminile (che si basavano, peraltro, sull'ipotesi, tutta da verificare, di una quota massima del 2 per cento).

Sotto il profilo politico la questione fu invece riaperta nel 1989, stavolta nel quadro del dibattito sulla riduzione della ferma di leva e sul sistema di reclutamento delle Forze Armate. Ovviamente le proposte di «all volunteer force» (incoraggiate prima dall'«effetto 1989» e poi dall'«effetto Golfo», e successivamente raffreddate e ridimensionate dall'«effetto Balcani»), implicavano il ricorso al potenziale femminile per raddoppiare la base di reclutamento dei volontari, esattamente com'era avvenuto nei paesi che avevano adottato il modello di reclutamento esclusivamente volontario (Gran Bretagna e poi anche Stati Uniti) e anche in qualcuno di quelli che avevano

adottato il sistema «misto» leva-volontariato (come la Francia, ma non la Germania).

Ebbe la sua parte anche la sfilata di immagini di soldatesse americane nella teleguerra del Golfo, per quanto proprio in quell'occasione il mito di una piena equiparazione risultasse alquanto ridimensionato. L'«operazione di polizia internazionale» da 100 mila morti, del resto approvata da esponenti dell'antimilitarismo e del femminismo radicale, ispirò a Francesco Alberoni un inno alla società occidentale, divenuta «veramente, intimamente pacifica...perché nascono meno bambini, perché la popolazione invecchia, perché la nostra cultura si femminilizza»: eppur costretta dalla violenza dei giovani maschi del Terzo mondo a «imparare ad armar(si), imparare a difender(si). Esattamente come è accaduto alle donne che hanno dovuto fronteggiare la violenza maschile. Fino a imparare i loro mestieri, a diventare poliziotti e soldati»[109].

Nel gennaio 1989 l'on. Silvia Costa (DC) presentò una p.d.l. che prevedeva, oltre all'accesso alle carriere militari, con esclusione degli impieghi operativi, anche la possibilità di prestare volontariamente il servizio civile. Il d.d.l. comunista, primo firmatario Pecchioli (A.S., n. 1642, 15 marzo 1989) sulla riduzione della ferma di leva da 12 a 6 mesi e l'istituzione del servizio nazionale civile, prevedeva, senza molto rispetto per le regole della sintassi, che a quest'ultimo potesse essere ammesso «un contingente di ragazze reperibili nelle classi di età soggette alla leva corrispondente a quello dei cittadini maschi, nell'anno corrente» (*sic*) (art. 9).

L'art. 5 del d.d.l. democristiano, primo firmatario, il sen. generale Luigi Poli (A.S., n. 1908, 12 ottobre 1989), prevedeva invece l'ammissione delle donne alla ferma volontaria e ai reclutamenti nelle categorie U e SU in SPE, senza limitazioni di sorta (anche se l'art. 10 rinviava a specifici decreti delegati la concreta normativa di attuazione).

Il testo unificato dei d.d.l. Pecchioli, Poli e Bozzello Verole, approvato dal senato il 24 luglio 1990, e trasmesso alla Camera (A.C., n. 5010) il 31 successivo, proprio alla vigilia della crisi del Golfo, autorizzava invece il ministro della Difesa, «in

via sperimentale e per la durata di anni cinque...ad emanare disposizioni per consentire, a domanda (*sic*), ai cittadini di sesso femminile di partecipare ai concorsi indetti per il reclutamento nei ruoli (*sic*) dei volontari a ferma prolungata, dei sottufficiali, e ufficiali in servizio permanente» (art. 7).

Infine, l'art. 2 della p.d.l. repubblicana sull'abolizione della leva in tempo di pace, il passaggio all'esercito di mestiere e l'istituzione del servizio civile nazionale, recitava: «al servizio militare volontario hanno ugualmente diritto di accedere le donne che possono essere arruolate per lo svolgimento di funzioni non combattenti». L'art. 3 le ammetteva poi anche al servizio nazionale civile, sempre su base volontaria.

Il 16 novembre 1989, su iniziativa delle donne socialiste e socialdemocratiche, il Centro Studi Politiche Europee (CESPEURO) e il Centro Studi «Carola Marongiu» organizzarono un dibattito sul servizio militare femminile, al quale intervennero Alma Agata Cappiello (Dipartimento Politiche Femminili del PSI), Laura Sturlese (responsabile dell'ufficio Difesa del PSI), Santa Maria Longo (PSDI), Maria Teresa Capecchio (PCI), Silvia Costa (DC), Nicoletta Casiraghi (PLI) e Anita Garibaldi. Longo sostenne che fare il soldato era utile come «addestramento per contrastare le violenze della vita»: Costa respinse «l'immagine di una cultura pacifista solo femminile e di una cultura maschile e perciò guerrafondaia»: Sturlese rivendicò l'accesso a tutti i ruoli delle Forze Armate: Capecchio si dichiarò per il servizio civile («le donne sono portatrici di pacifismo, rifiutano l'omologazione, l'eguaglianza sulla base di una preesistenza»).

Cappiello esibì i risultati di un sondaggio ABACUS su un campione di 7.375 donne fra i 18 e i 35 anni: l'89% era favorevole alle donne-soldato, l'87% all'apertura delle accademie militari: il 66% rifiutava il principio della discriminazione in base al sesso, e solo il 18% giudicava il servizio militare «contrario ai valori culturali del sesso femminile ispirati alla non violenza». In maggioranza contrarie all'estensione dell'obbligo di leva alle donne (82%) e all'introduzione di un servizio civile obbligatorio (85%), le intervistate indicavano come aree

di impiego «sanità» (94%), «ecologia» (92%), «calamità naturali» (91%), «aspetti logistici, amministrativi e tecnici» (75-82%), «decisioni di altissimo livello» (68%).[110].

Benché ormai da alcuni anni le autorità militari avessero indicato che, a partire dal 1995, in conseguenza del decremento demografico, il gettito utile di leva sarebbe sceso per la prima volta nella storia nazionale sotto il fabbisogno delle Forze Armate e avessero indicato le modifiche da apportare alla normativa in vigore per accrescere l'aliquota a lunga ferma e recuperare gli imprestiti di «ausiliari» di leva fatti ai corpi di polizia negli anni di esuberanza, la stampa non aveva degnato del minimo cenno questo problema leggermente più serio, ai fini della difesa nazionale, di quello relativo al servizio militare femminile. Nel gennaio e nel giugno 1989, prendendo spunto da dichiarazioni del capo di SME, generale Domenico Corcione, finalmente i giornalisti si decisero a informare i lettori di questo problema: però lo fecero sovrapponendovi la questione delle donne soldato, come se l'ammissione di volontarie in ruoli già pieni e talora esuberanti potesse risolvere, o anche solo ridurre in misura significativa i problemi (non solo demografici, ma anche e soprattutto tecnico-giuridici) relativi al reclutamento del contingente di leva[111].

Del pari venne dato grande e del tutto sproporzionato risalto all'iniziativa della deputata olandese Baarveld-Schlaman, vicepresidente della Commissione Difesa dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, che propose e fece approvare nel giugno 1991 un documento sulle donne-soldato, privo di qualsiasi valore cogente, in cui si sculacciava l'Italia, unico membro di questa organizzazione-zombie a non avere donne nelle proprie Forze Armate[112].

In ambito militare, la questione veniva trattata invece con la dovuta serietà. Il generale Goffredo Canino, non ancora divenuto capo di SME, dava per la prima volta voce, sulla *Rivista Militare* (n. 5, 1987) alle riserve e perplessità molto diffuse, per quanto inibite ad esprimersi, sulla possibilità e opportunità di una piena equiparazione tra donne e uomini all'interno delle Forze Armate. Peraltro la stessa rivista ospitava poi, nel n.

4/1990, un saggio dedicato ai gravi problemi giuridici e costituzionali sollevati dalla perdurante esclusione delle donne dalle carriere militari[113].

Anzi, la *Rivista Militare* fornì, nel 1989-91, un contributo non irrilevante alla corretta informazione sulla realtà e i più recenti sviluppi del servizio militare femminile negli Stati Uniti, in Francia, in Svizzera e in Spagna (dove era stato recentemente introdotto, fra le altre riforme militari decise dal Governo socialista)[114]. Semmai si può rimproverare al suo direttore, generale Pier Giorgio Franzosi, qualche eccessiva insistenza iconografica sulle donne-soldato...[115].

In occasione del convegno ISTRID del 12 luglio 1990 sul tema Forze Armate e Società, Claudio Bertinetto raccolse le opinioni di otto alti ufficiali, i senatori Poli e Cappuzzo (entrambi già capi di SME), i generali Franco Angioni (già comandante di ITALCON), Carlo Jean (consigliere militare del presidente della Repubblica), e Carlo Blandini (portavoce dell' Aeronautica) e l'ammiraglio Landolfi. Tutti si dichiararono favorevoli all'impiego delle donne, anche se, almeno in un primo momento, con esclusione dai compiti operativi, ai quali avrebbero potuto essere ammesse dopo attenta sperimentazione. Blandini riferiva che l'Aeronautica riteneva attribuibili al personale femminile fino al 30% dei posti organici, inclusi quelli di pilota di aerei da traporto e supporto[116].

Tuttavia le aspettative di rapida approvazione del servizio militare femminile ingenerate nella stampa dai progetti di esercito volontario o di modello misto non sembrano corrispondere ad un effettivo proposito dell'amministrazione. Il documento del ministero della Difesa sul nuovo *Modello di Difesa* dell'ottobre 1991 (p. 123) si limita a dichiarare: «circa il reclutamento femminile, l'evoluzione sociale del Paese ed esperienze di altre Nazioni consentono di poter affermare che l'inserimento graduale delle donne nell'ambito della struttura militare non dovrebbe comportare, sul piano tecnico, sostanziali difficoltà. Pertanto, le decisioni in merito hanno una valenza squisitamente politica. In ogni caso, appare preferibile che l'eventuale reclutamento delle donne avvenga su base volontaria

(servizi permanente e ferma prolungata) e tenendo conto, nella definizione dei ruoli e compiti che ad esse potranno essere assegnati, delle esigenze e delle specificità di impiego di ciascuna Forza Armata».

L'*opinionist* della *Rivista Militare*, che firma con lo pseudonimo un po' eccessivo di «Aristarco Scannabue», dedicò al sondaggio ABACUS uno dei suoi «osservatori» (n. 1/1990)[117]. Evidentemente all'autore (che lo stile farebbe supporre un galante gentiluomo meridionale di mezza età) questo calice è un po' amaro da trangugiare: «la donna — avverte — allorché penetrata nella cittadella del maschio, accentua la potente competitività geneticamente accumulata nel tempo nella sua tradizionale, anche se spesso solo apparente, posizione subordinata. E non occorre andar lontano. Basta visitare una Scuola di Polizia e informarsi degli esiti dei corsi misti per avere un quadro obiettivo degli effetti travolgenti di questo recupero storico. Poiché la femmina, quando è inserita pariteticamente in ambiente considerato elettivo dal maschio, almeno all'inizio è fortemente motivata nel competere». Non c'erano dunque appigli di sorta per opporsi al temuto arrivo delle donne. Aristarco capitolava, chiedendo solo un «ragionevole compromesso»: e un po' di tempo, soprattutto, per attrezzare le caserme e accoglierle degnamente: «Diamine! la galanteria è sempre stata parte significativa della nostra cultura mediterranea»...

[1] Filippo Stefani, *La storia della dottrina e degli ordinamenti dell'Esercito italiano*, USSME, Roma, 1987, III, 1, pp. 140-141, cfr. p. 201.

[2] Leopoldo Nuti, *L'Esercito italiano nel secondo dopo guerra 1945- 1950*, USSME, Roma, 1989, p. 65 (AUSSME, *Diario storico SMRE*, 25 agosto 1945).

[3] Gian Nicola Amoretti (cur.), *La relazione Cadorna sull'opera dello Stato Maggiore dell'Esercito (8 settembre 1943-31 gennaio 1947)*, Ipotesi, Salerno, p. 60.

[4] AUSSME, *Diario Storico SMRE*, riunione 8 novembre 1945 (Nuti, *op. cit.*, p. 65).

[5] *Relazione Cadorna*, cit., pp. 56-57.

[6] *Relazione Cadorna*, cit., p. 57.

[7] *Relazione Cadorna*, cit., pp. 60-61.

[8] Ferruccio Botti e Ilari, *Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949)*, USSME, Roma, 1985, pp. 639 ss.

[9] Stefani, *op. cit.*, III, 1, p. 566.

[10] Giannettini-Rauti, *Le mani rosse sulle Forze Armate* (1966), Savelli, Roma, 1975, p. 32.

[11] Stefani, *op. cit.*, III, 1, pp. 634-635.

[12] Stefani, *op. cit.*, III, 2, (1989), pp. 305-309.

[13] Stefani, *op. cit.*, III, 2, p. 305.

[14] Stefani, *op. cit.*, III, 1, pp. 1169-1173 e nt. 26, pp. 1189-91; 2, p. 1079.

[15] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 155-1161.

[16] Carlo Jean, *La chiamata alle armi e l'addestramento*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1979, pp. 88-90.

[17] Giuliano Ferrari, *Addestramento «per imitazione». Addestramento «per obiettivi»*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1981, pp. 33-40.

[18] Gualtiero Corsini, *La frequenza delle chiamate alle armi*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1980, pp. 13-20.

[19] Pietro Tagliarini, *A proposito di «La frequenza delle chiamate alle armi»*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1980, pp. 46-48.

[20] Luigi Messina, *Il plotone fucilieri monoscaglione*, in *Rivista Militare*, Quaderno n. 4, 1983, pp. 42-46. cfr. pure, sempre nella *Rivista Militare*: Vincenzo Tondi e Bruno Brunelli, *L'addestramento di specializzazione dei militari di truppa delle trasmissioni* (n. 6, 1970, pp. 1515 ss.); Bartolomeo Bozza, *Le moderne tecnologie applicate all'insegnamento* (n. 7-8, 1973, pp. 942 ss.); Pasquale Del Luongo, *Il cinepoligono Pro-Di-An* (n. 2, 1974, pp. 93 ss.); Pietro Grisaffi, *Piloti VTC: impostazione e organizzazione dei corsi si specializzazione* (n. 1, 1975, pp. 109 ss.); Ferruccio Botti, *Ristrutturazione: principali incidenze sulla problematica addestrativa delle unità di fanteria* (n. 1, 1976, pp. 84-85); Luigi Ferro, *I simulatori di tiro* (n. 5, 1976, pp. 25 ss.); Ermanno Brandes, *L'addestramento notturno* (n. 5, 1978, pp. 95 ss.); Andrea Lusa, *Gli audiovisivi nel processo di insegnamento e di apprendimento* (n. 4, 1980, pp. 97 ss.); Franco Blasi, *Il tiro individuale* (n. 6, 1982, pp. 73 ss.); Giovanni Botondi, *I poligoni di tiro chiusi. Un nuovo mezzo addestrativo per la formazione del combattente* (n. 1, 1984, pp. 112 ss.); Lucio Innecco, *Addestramento e «grinta»* (n. 6, 1984, pp. 49-53).

[21] Maurizio Manfredi, *Formazione e addestramento dei militari di truppa*, in *Economia, Istruzione e Formazione professionale*, trimestrale del CEEP, V, n. 18 («il ruolo formativo delle Forze Armate»), aprile-giugno 1982, pp. 61 ss., 69, 71, 72.

[22] Falco Accame, *Guida al servizio di leva*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1982, pp. 72-78.

[23] Centro Alti Studi Difesa, *Le Forze Armate: un'agenzia di formazione?*, Quaderni del CASD 81/82, Supplemento al n. 8 del bollettino *Ut unum sint*, XXXIII sessione, Roma, giugno 1982, All. E.

[24] Michele Marotta, *La «condizione militare» in Italia*, I («i militari di leva»), Rapporto di ricerca CeMiSS, n. 34, ed. Rivista Militare, Roma, 1991, 162-164. Le unità dell'Esercito interessate erano: 10° Btg. cr. *M.O. Bruno*, 5° btg. t. *Rolle*, 120° btg. f. arr. *Fornovo*, 3° Gr. Sq. *Savoia Cavalleria*, 4° btg. g. p. *Orta*, 1° Btg. Lag. *Serenissima*, 27° Gr. a. pe. smv. *Marche*, Btg. alp. *Susa*, 5° Btg. par. *El Alamein*, 78° btg. f. mot. *Lupi di Toscana*, 2° btg. g. mec. *Cengio*, 13° Gr. a. cam. *Magliana*, 67° btg. b. *Fagaré*, 9° btg. f. mec. *Bari*, 24° Gr. a. cam. *Peloritani*, RMNE, RMTE, RMCE, RMME, RMSA, RMSI.

[25] Manfredi, *op. cit.*, pp. 65-66, 73-75; Accame, *op. cit.*, pp. 78-83; CASD, *op. cit.*, All. B (pp. 3-4), C (p. 2), D (pp. 4-5), F (pp. 1-6).

[26] Marotta, *op. cit.*, pp. 162-164. Le unità della Marina interessate erano MARIDIPART La Spezia e Taranto, COMDINAV UNO e DUE.

[27] Manfredi, *op. cit.*, pp. 97-98, 76; Accame, *op. cit.*, pp. 84- 88; CASD, *op. cit.*, All. B (pp. 4-5), C (p. 2), D (p. 9), G.

[28] Marotta, *op. cit.*, pp. 162-164. Le unità dell'Aeronautica interessate erano 2° Stormo, 46ª Brigata Aerea, Comando 2ª R.A., 36° Stormo.

[29] Nuti, *op. cit.*, p. 155 (*Principali attività Uffici SME*, in AUSSME, L/10, racc. 147, cart. 1, *1946-1947*, cart. 2, 1948); Stefani, *op. cit.*, III, 1, pp. 572-573.

[29 bis] Sul tema non esiste al momento letteratura specifica. Su una unità similare, cfr. Roberto Spazzali, *Gorizia 1945-1948: la difesa dell'identità italiana con la «Divisione Volontari Gorizia»*, Editrice Lega Nazionale, Gorizia, 1991. Sull'operazione «Delfino» (1954), consistente nell'armamento delle formazioni clandestine 3° CVL, Divisione Gorizia e Brigata Italia in vista dell'occupazione di Trieste, cfr. il servizio pubblicato dall'agenzia *Punto Critico* il 18 dicembre 1991 e 28 gennaio 1992 (cfr. *La Repubblica*, 8 febbraio 1992). Sulle polemiche relative al caso «Gladio», cfr. Giovanni Maria Bellu e Giuseppe d'Avanzo, *I giorni di Gladio*, Sperling & Kupfer, Milano, 1991; Gerardo Serravalle, *Gladio*, Edizioni Associate, Roma, 1991.

[30] Stefani, *op. cit.*, III, 1, p. 611.

[31] Stefani, *op. cit.*, III, 1, p. 668, nt. 36.

[32] Stefani, *op. cit.*, III, 1, pp. 930-935.

[33] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 64-65 (nt. 45).

[34] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 65-66 (nt. 46).

[35] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 330-331.

[36] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 348-349 (nt. 100).

[37] Daniele Ravenna, *A casa in uniforme. Proposta per l'affidamento ai militari congedati del corredo personale*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1984, pp. 98-102.

[38] Cfr. *Rivista Italiana di Difesa*, n. 3, 1988.

[39] Ferruccio Botti, *La mobilitazione in Italia. Precedenti storici*, supplemento al n. 4, 1991, della *Rivista Militare*.

[40] Quinto Ravajoli, *Punti di vista sulla ricostruzione dell'Esercito*, Centro studi «L'idea repubblicana», Editrice italiana arti grafiche, Roma, 1947, pp. 103-106 e 139-141.

[41] Francesco Rossi, *La ricostruzione dell'Esercito*, ed. Faro, Roma, 1946, pp. 83-88 cfr. pp. 68-69.

[42] Cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, p. 556.

[43] Nuti, *op. cit.*, p. 212 (*Attività svolta dall'Esercito durante il periodo 1 giugno 1948-15 novembre 1949*), relazione per il sig. Ministro della Difesa, 23 novembre 1949, in AUSSME, L/13, *Fondo Marras*, racc. 52, b. 4.

[44] Giorgio Rochat ipotizza si trattasse di Giovanni Mottura, collaboratore di *Quaderni Rossi*, segnalato come simpatizzante di sinistra dalla Questura ma non dai carabinieri, il quale prestò poi servizio come addetto alle operazioni di controguerriglia nel Btg. alpini *Susa*. Mottura è docente di sociologia nell'università di Modena. Sulla discriminazione politica nell'ammissione ai corsi AUC cfr. pure Aldo D'Alessio, *Il servizio di leva e la riduzione della ferma*, in *Le istituzioni militari e l'ordinamento costituzionale*, atti del Convegno organizzato dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, Roma, 20-21 febbraio 1974, p. 61.

[45] Giovan Battista Gelli, Marcello Colaprisco e Ennio Savino, *Considerazioni e proposte sul reclutamento e sull'iter formativo degli ufficiali di complemento dell'Arma di artiglieria*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1970, pp. 525-530. Cfr. pure Eraldo Manfrini e altri, *Didattica dei corsi allievi ufficiali e sottufficiali di complemento nella scuola di artiglieria controaerei*, *ibidem*, n. 12, 1970. pp. 1867-1877.

[46] *Annuario ISTRID 1981-82*, p. 385.

[47] *Annuario ISTRID 1981-82*, pp. 521-523.

[48] Falco Accame, *Guida al servizio di leva*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1982, pp. 73-77.

[49] Vincenzo Parente, *Una proposta per i sottotenenti di complemento di domani*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1978, pp. 100-105.

[50] Neri Loi, *Come formiamo un Ufficiale di complemento?*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1979, pp. 73-79.

[51] Cesare B. Vettorato, *I corsi AUC. Considerazioni*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1980, pp. 92-94.

[52] Riccardo Abati, *La tecnica audiovisiva. Note per una applicazione ai corsi AUC*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1979, pp. 78-80.

[53] Giorgio Irtino, *L'Esercito Professionale*, in *Rivista Italiana di Difesa*, n. 3, 1988, pp. 94-97.

[53 bis] Testo in *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 4, 1991, p. 92.

[54] Cfr. AUSSME, *Diario storico dello SMG*, luglio 1945, all. 35 (Nuti, *op. cit.*, p. 281).

[55] Cfr. Botti e Ilari, *op. cit.*, pp. 557-559.

[56] Paolo Supino, *Problemi dell'Esercito. Capi, Quadri, Specializzati (L'azione di comando)*, ed. Gladio, Roma, giugno 1954, pp. 95-98.

[57] Guido Bellini, *I ruoli Sottufficiali dell'Esercito*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1979, pp. 64-71.

[58] Bellini, *op. cit.*; Id., *Il reclutamento dei Sottufficiali*, *ibidem*, n. 5, 1981, pp. 82-88.

[59] Mario Tinti, *Note sull'avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1976, pp. 41-46.

[60] Giampaolo Prandstraller, *La professione militare in Italia*, Angeli, Milano, 1985, pp. 191-193.

[61] Mario Tinti, *Reclutamento e formazione iniziale dei Sottufficiali*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1978, pp. 63-68; Id., *Formazione e perfezionamento dei sottufficiali*, in *Economia, istruzione e formazione professionale*, trimestrale CEEP, V, n. 18, aprile-giugno 1982 («Il ruolo formativo delle Forze Armate»), pp. 51-59; *La Scuola Allievi Sottufficiali dell'Esercito al passo coi tempi*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1981, pp. 103-106; *La Scuola Allievi Sottufficiali dell'Esercito. Cento anni di storia*, *ibidem*, n. 3, 1988, pp. 71-78.

[62] Domenico Corcione, Pasquale Fedele e Bruno Bruni, *Riflessi della evoluzione industriale sugli aspetti qualitativi e quantitativi del reclutamento dei sottufficiali specializzati*, in *Rivista Militare*, n. 10, 1969, pp. 1295-1303.

[63] *Annuario ISTRID 1981-82*, pp. 361-362.

[64] Commissione Difesa della Camera, *Indagine conoscitiva*, Roma, 1986, pp. 326-330.

[65] *Il sessantotto. La stagione dei movimenti (1960-1979)*, a cura della redazione di «Materiali per una nuova sinistra», edizioni Associate, Roma, 1988, pp. 174-175; Antonio Caronia, *La sindacalizzazione dei Sottufficiali dell'Aeronautica*, in Uliano Lucas, *L'istituzione armata*, Tommaso Musolini Editore, Torino, 1977, pp. 74-79; Movimento democratico di Solidarietà con le Forze Armate, *Dossier Forze Armate. Il libro dei sottufficiali democratici*, Napoleone, Roma, 1975; Cesare Medail, *Sotto le stellette. Il movimento dei miltiari democratici*, Einaudi, Torino, 1977; Franco Travaglini (cur.), *Per difendere chi? Parlano gli ufficiali FF.AA.*, con i contributi di Mario Barone e Falco Accame, prefazione di Giorgio Rochat, Mazzotta, Milano, 1976. Cfr. pure *Militari e classe* (rivista della Commissione Militare del PDUP), 1976, n. 3, pp. 4-7; 1977, n. 4, p. 13. Documenti sui tentativi di risposta al malessere dei militari provenienti da settori conservatori, sono *Le Forze Armate nella società democratica*. Atti del seminario di studi (Roma, 16 gennaio 1976) indetto dai gruppi parlamentari DC delle Commissioni Difesa e dal Movimento Giovanile DC (Edizioni Cinque Lune, Roma, 1976), e Giano Accame (cur.), *Per una svolta moderna nelle Forze Armate*, Quaderni di «Nuova Repubblica», supplemento al n. 1-2, gennaio-febbraio 1976.

[66] *Esercito. Consuntivo 1988-Programmazione 1989*, Rivista Militare, Roma, 1989, pp. 51-53.

[67] Goffredo Canino, discorso al CASD, 22 giugno 1990, in *Informazioni della Difesa*, n. 4, 1990, p. 5.

[68] Giancarlo Todaro, *Sottufficiali dell'Esercito*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1985, pp. 103-111.

[69] Carlo Alfonso Giannatiempo, *Sottufficiali. L'addestramento, la selezione e l'impiego*, in *Rivista Militare*, n. 2, 1988, pp. 88-91.

[70] *La Scuola di Perfezionamento Sottufficiali dell'A.M.*, in *Rivista Aeronautica*, n. 2, 1990, pp. 52-57.

[71] Camera dei Deputati, Commissione VII (Difesa), *Indagine conoscitiva sulla selezione, reclutamento, destinazione ed impiego dei militari di leva*, Atti Parlamentari, IX Legislatura, N. 2, Servizio Commissioni Parlamentari, 1987, p. 564.

[72] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, IX, n. 6, 1988, pp. 12-13.

[73] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, XI, n. 4, 1990, pp. 47-48; XII, n. 2, 1991, pp. 47-48.

[74] Cfr. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, III (1919- 1943), Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 252-254.

[75] *Relazione Cadorna*, cit., pp. 55-56.

[76] *Promemoria per il sig. Ministro della Difesa: situazione dell'Esercito* (il capo di SME, prot. n. 113/CSM, 20 gennaio 1948), in Nuti, *op. cit.*, p. 360 (cfr. pp. 157 e 160).

[77] Stefani, *op. cit.*, III, 2, pp. 59 nt. 13; pp. 344-345 nt. 85.

[78] Cfr. Michele Marotta e Sergio Labonia, *Servizio di leva e volontariato. Riflessioni sociologiche*, rapporto di ricerca CeMiSS n. 6ª, Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 33-51 (sulla base di una tesi di laurea di Moschini, a.a. 1968-69).

[79] Cfr. *Annuario ISTRID 1981-82*, pp. 363, 367, 386; *Libro bianco della Difesa*, ed. 1985, I, p. 103, tabella n. 7.

[80] SMD, *Relazione sullo stato del personale di leva ed in ferma di leva prolungata*, anno 1988 (maggio 1989), cicl., p. 17; anno 1989-1990 (dicembre 1990), p. 15. Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 2, 1990, p. 5.

[81] Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 4, 1990, p. 51.

[82] Goffredo Canino, *Esercito e volontari*, Supplemento al n. 1/91 della *Rivista Militare*, Roma, dicembre 1990, pp. 36 e 37. Cfr. *Informazioni Parlamentari Difesa*, n. 6, 1990, p. 3.

[83] Sentenze TAR Toscana n. 482/81 e Consiglio di Stato n. 526/1982, in *Foro it.*, 1982, III, 67 e 393, e nota di Emanuele Rossi, *ibidem*; Damiano Nocilla, *Servizio militare femminile e costituzione*, in *Diritto e società*, 1981, n. 1, pp. 161-181; M. Cerato, *Appunti sul rilievo per la donna del dovere di difesa della patria*, in *Rassegna della giustizia militare*, luglio-ottobre 1977 (testi riprodotti, assieme a quelli normativi e alle p.d.l. in materia, nella «Documentazione per le Commissioni parlamentari» n. 293, *Il servizio militare femminile*, marzo 1987, del Servizio studi della Camera, Dipartimento Affari Internazionali). cfr. pure Giuseppe Distefano, *L'accesso della donna alla carriera militare*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1990, pp. 44-54. Su un altro aspetto giuridico del servizio militare femminile, cfr. pure Maria Rita Saulle, *Il servizio militare femminile e le convenzioni internazionali*, conferenza al CASD il 22 gennaio 1981, in *Iustitia*, 1981, poi in *Rivista Militare*, n. 3, 1981, pp. 89-93 (anche in Doc. n. 293). Cfr. D. Nocilla, *Per le donne con la divisa il dilemma del volontariato*, in *Il Tempo*, 19 agosto 1981; M.R. Saulle, *Se la donna impugna il fucile*, *ibidem*, 17 settembre 1981; Id., *Militari in gonnella questione controversa* (in margine alla decisione del Consiglio di Stato), in *Il Tempo*, 13 dicembre 1982.

[84] Sul Corpo Assistenza Femminile (CAF) cfr. Andrea Viotti, *Uniformi e distintivi dell'Esercito italiano nella seconda guerra mondiale 1940-45*, USSME, Roma, 1988; Enrico Boscardi, *Le unità ausiliarie nella guerra di Liberazione*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1986, p. 88.

[85] Manlio Genchi, *Le donne con le stellette*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1975, pp. 90 ss.

[86] Riccardo Scampa, *Anche le donne sui carri armati? Ma le interessate dicono no*, in *Il Tempo*, 8 marzo 1980. Cfr. su questo tema la conversazione con l'on. Giancarla Codrignani, in *Informazioni Parlamentari Difesa*, II, n. 12, 16-30 gennaio 1981, pp. 26-27 (denuncia il ritorno alle ausiliarie di Salò).

[87] *Donne col grado di generale nelle Forze Armate italiane?*, in *Il Tempo*, 12 luglio 1980.

[88] Mirella Alloisio, *Il grigioverde non s'addice alle donne*, in *Roma Comune*, rivista mensile di informazione e dibattito, agosto- settembre 1980, pp. 46-47. Assieme a Giuliana Beltrami, Alloisio pubblicò nel 1981 *Volontarie della libertà* (Mazzotta, Milano), raccolta di testimonianze e rievocazioni dell'apporto delle donne alla Resistenza.

[89] cfr. «Il servizio militare femminile», in *Annuario ISTRID 1981- 82*, ISTRID, Roma, 1981, pp. 485-499; «Il servizio militare femminile in Italia», inserto speciale di *Quadrante* (rivista curata dal Servizio Pubblica Informazione del Ministero della Difesa), 1980; Berlenghi, *Prospettive del servizio militare femminile in Italia*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 1, 1981, pp. 38 ss.; Daniela Telmon, *Prospettive per il servizio militare femminile*, in *Economia, Istruzione e Formazione Professionale*, trimestrale del Centro Studi Politica Economica, La Nuova Italia Editrice, Firenze, V, n. 18, aprile- giugno 1982, pp. 111-121 (con elenco delle 72 specializzazioni previste per l'impiego di SU donne).

[90] *Nessuna preclusione per le donne soldato*, in *Il Tempo*, 31 maggio 1980.

[91] *Donne in uniforme fino a colonnello*, *Il Tempo*, 28 marzo 1980 (conferenza stampa in cui veniva annunciata la presentazione di una p.d.l. DC Caiati-Tassone).

[92] *anche per le donne il servizio militare. Sarà però volontario*, in *Il Tempo*, 1 agosto 1981; Loretta Tacconi, *Sulle donne-soldato pioggia di polemiche*, *ibidem*, 4 agosto 1981; Bello, *L'ingresso della donna nella vita militare segna una svolta innovatrice*, e Valdiserri, *Dibattito a più voci sul servizio militare femminile volontario*, in *Donna Oggi*, settembre-ottobre 1981; Paoletti-Buti, *Uomini, sbrigatevela da voi*, in *Il Tirreno*, 11 dicembre 1982.

[93] Augusto Vivaldi, *Una donna «rompe gli ormeggi» all'Accademia navale di Livorno. Aiutata da una sentenza del TAR di Firenze* («respinta due volte per la sua condizione di sesso, porterà lo spadino al pari degli allievi maschi se saprà superare il concorso di ammissione»), in *Il Tempo*, 30 luglio 1981; *L'Accademia Navale revoca l'esame per Diadora Bussani*, 10 settembre; *Nuovo ricorso al TAR dell'aspirante cadetta*, *ibidem*, 30 settembre; *L'aspirante cadetta ammessa al concorso*, *ibidem*, 16 ottobre; *Diadora Bussani forse nel 1982 all'Accademia navale*, 22 ottobre; *Al consiglio di Stato la donna aspirante all'Accademia navale*, 23 novembre; *Nuovo ricorso dell'Accademia Navale contro l'ingresso dell'allievo-donna*, 29 dicembre; *Una ragazza triestina all'Accademia navale...*, 16 gennaio 1982; *Il Consiglio di Stato sentenzia: niente donne nelle Forze Armate*, 8 luglio 1982; Carlo De Biase, *Soldatesse fuori legge?*, in *Il Borghese*, 26 luglio 1982; *La accademista mancata arruolata dalla Marina americana*, in *Il Tempo*, 2 novembre 1982. Falco Accame, *È una sentenza maschilista e puerile*, in *Il Tirreno*, 9 dicembre 1982.

[94] Sul convegno del CSDM, cfr. *Bollettino ISTRID*, n. 6; su quello di Firenze, cfr. *Lagorio: la donna nelle FF.AA. non è un «angelo della caserma»*, in *Il Tempo*, 18 aprile 1982.

[95] Umberto Cappuzzo, *Tra focolare e campo di Marte: la donna nella realtà militare dei tempi*, in *Rivista Militare*, n. 6, 1982, pp. (anche in Doc. comm. parl. n. 293, cit., pp. 216-221). Cfr. *Cappuzzo contrario all'imposizione dell'obbligo militare alle donne*, in *Il Tempo*, 4 aprile 1982. Il generale Filippo Stefani si augurava invece l'estensione del servizio militare obbligatorio alle donne (cfr. *Rivista Militare*, n. 6, 1982, pp. 17-18).

[96] Il titolo del dibattito era: «sono donna: voglio difendere il mio Paese. Come?

Volontariato, servizio civile, servizio militare?» (*Donne- soldato: più consensi al volontariato che alla leva*, in *Il Tempo*, 6 novembre 1982).

[97] Antonio Tricarico, *Le donne nelle Forze Armate: una indagine tra gli allievi dell'Accademia*, in *Rivista Aeronautica*, n. 5, 1982, pp. 22-27.

[98] Gian Paolo Prandstraller, *La professione militare in Italia*, Angeli, Milano, 1985, pp. 186-187.

[99] Fabio Mini, *Soldato «Joe» e soldato «Jane»*, in *Rivista Militare*, n. 3, 1983, pp. 37 ss.; A.M. Gramaglia, *Soldato rosa*, in *Panorama*, 25 luglio 1983, pp. 57 ss. Cfr. pure Fiorenza Taricone, *La donna soldato*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1985 (anche in Doc. comm. parl. n. 293, *cit.*, pp. 222-228). Della stessa Autrice, cfr. *Attività femminili nella prima guerra mondiale*, in *Storia Donna - La donna e la società ieri e oggi*, VI, r. 3, 1985, pp. 10-28; Id., *La partecipazione femminile a eventi militari o di tipo affine*, in *Patria indipendente*, 3 novembre 1985, pp. 48-50; *Nei momenti cruciali della storia la straordinaria capacità della donna, ibidem*, 22 febbraio 1987, pp. 17-20. Cfr. pure AA.VV., *Donna e guerra, mito e storia*, DARS Udine, s.d. (ma 1987), con testi di Mariolina Meiorin, Marina Cattaruzza, Roberta Corbellini, Joyce Lussu, Silvia Mascheroni, Donata Buccioli, Maria Luisa Ricciuti, Maria Ludovica Lenzi, Luisa Accati, Diana Colombo, Fiorenza Taricone e Darinka Mo.

[100] Costantino De Franceschi, *Le portatrici Carniche*, in *Rivista Militare*, Quaderno n. 5, 1983, pp. 62 ss.

[101] In Doc. comm. parl. n. 293, *cit.*, pp. 103-115.

[102] Cfr. Doc. comm. parl. n. 293, *cit.*, pp. 98-101.

[103] Mario Amorese, *La divisa...divide le donne*, in *Telesette*, VIII, n. 6, 12 novembre 1986, pp. 6-9.

[104] Massimo Dell'Omo, *Servizio militare anche per le donne. Sono esentate solo dal combattimento*, in *La Repubblica*, 25 ottobre 1986; Laura Laurenzi, *Arrivano le Rambo dimezzate, ibidem*, 27 ottobre 1986; Id., *La leva anche per le donne? Facciamo un referendum, ibidem*, 30 gennaio 1987.

[105] *Il Polso della Gente. Quattro anni di sondaggi (1986-89)*, Lavoro Italiano («temi d'oggi»), Franco Angeli, Milano. 1989, p. 60.

[106] Claudio Castellani, *E l'italiana indossò l'uniforme*, in *Annabella*, 29 novembre 1986, pp. 18-24.

[107] Vittorio Sciutti, *Armi & rossetto*, in *Magazine*, 23 novembre 1987.

[108] *La carabiniera*, in *Alt. Storie di gente in divisa*, Internazionale Ediperiodici, I, n. 1, febbraio 1988, pp. 139-186. La «story» è ambientata a Livorno e la protagonista si chiama «Aurelia Rocca»: è una ragazza respinta per il suo sesso dall'arruolamento nell'Arma, che decide comunque di indossare l'uniforme, e riesce sventare una rapina, applaudita dalla folla. «Condiscono» la vicenda talune disgustose vignette meritevoli di querela. Nel pornofumetto gemello, *Naja. Storie di gente in divisa*, I, n. 6, agosto 1988, pp. 67-128, un'altra «story», intitolata *Donne sotto precetto*, è dedicata alla sergentessa Loredana (accolta dai ragazzi della squadra con l'epiteto in rima «mezza vacca e mezza p...), la quale prima si fa perdonare di essersi arruolata spiegando di averlo fatto solo per trovare un posto fisso, e di aver dovuto prostituirsi all'onorevole che l'aveva raccomandata «quando il governo ha passato la legge», poi mantiene buoni i sottoposti passando a notte di branda in branda.

[109] Francesco Alberoni, *Tutto merito delle donne se siamo diventati pacifici*, in *Il Corriere della Sera*, 1° ottobre 1990.

[110] Paola Cacianti, *Pari opportunità nell'esercito*, in *Avanti!*, 8 novembre 1989; *Donna-soldato è bello*, in *Il Tempo*, 7 novembre 1989; *Servizio militare al femminile: non è un'utopia*, in *Umanità*, 17 novembre 1989; Alma Agata Cappiello, *«Donna è bello» anche nelle Forze Armate. Una significativa indagine del PSI*, in *Avanti!*, 9 dicembre 1989.

[111] *Un esercito di volontarie? Allarme alla Difesa: gli Uomini non bastano*, in *La*

Repubblica, 20 gennaio 1989; Giovanni Maria Bellu, «*Le soldate salveranno l'esercito*». *Diminuiscono le nascite, non bastano le reclute*, *ibidem*, 10 giugno 1989; *Le donne dicono no al generale: «Non saremo soldati di riserva»*, *ibidem*, 11 giugno 1989; Rodolfo Tabacchi, *L'esercito rosa*, lettera a *La Repubblica*, 9-10 luglio 1989.

[112] Carlo Chianura *'Italia, è ora di aprire le caserme alle donne'* («Contro questa 'apartheid' monito dall'Ueo. Siamo gli unici in Europa»), in *La Repubblica*, 5 giugno 1991. Alessandra Longo, *Per le donne-soldato un sì dall'Europa 'Adesso tocca all'Italia'*, («Parigi, l'assemblea della Ueo vota all'unanimita un appello»), in *La Repubblica*, 7 giugno 1991; Pantaleone Sergi, *E ora anche l'Italia avrà la sua Melissa con tanto di stellette». Rognoni promette: «L'esercito aprirà la porta alle donne»*, in *La Repubblica*, 8 giugno 1991; Maria Stella Conte, *Aspiranti soldatesse: «Difendere la patria è un nostro diritto»* (riporta i dati del sondaggio ABACUS e dichiarazioni di Ombretta Fumagalli Carulli, DC, e Livia Turco, PDS), *ibidem*.

[113] Goffredo Canino, *Il servizio militare femminile nell'ottica del militare*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1987, pp. 98-102; Giuseppe Di Stefano, *Accesso della donna alla carriera militare*, *ibidem*, n. 4, 1990, pp. 44-54.

[114] Cfr. gli articoli comparsi sulla *Rivista Militare*, n. 2, 1989 (Maria Mendez de Valdivia, *Nuovi professionisti per la sicurezza nell'Alleanza Atlantica*, pp. 62-69; Paolo Volpolini, *U.S.Army. Donne e missili*, pp. 70-73; Manuel Hernandez Navarro, *La donna americana nelle Forze Armate*, pp. 74-77; Maria José Ramirez Lafita e Bianca Garcia-Mom Marañes, *L'opinione pubblica spagnola di fronte all'arruolamento delle donne nelle Forze Armate*, pp. 80-99); n. 3, 1989 (*Il servizio militare femminile* in *Svizzera*, pp. 97-101; *Le uniformi per il servizio militare femminile negli USA*, pp. 102-105); n. 3, 1990 (*Il servizio militare femminile in Francia*, pp. 101-107); n. 2, 1991 (*Uniformi femminili degli Stati del Patto di Varsavia*, pp. 119-123). cfr. pure Daniela Alvigini, *Donne e stellette*, in *Rivista Aeronautica*, n. 3, 1990, pp. 18-25; n. 4, 1990, pp. 12-19.

[115] Giampiero Linardi, *Il servizio militare femminile visto dagli artisti*, in *Rivista Militare*: servizi su Francesca Gagliardo di Carpinello (n. 2, 1989, pp. 146-148); Paola Vivaldi (n. 3, 1989, pp. 106- 109); Piero Sbarro (n. 4, 1989, pp. 128-131); Gabriella D'Aiuto (n. 6, 1989, pp. 140-144); Alberto Parducci (n. 3, 1990, pp. 137-140); Franca Pia (n. 4, 1990, pp. 130-134); Amleto Fiore (n. 1, 1991, pp. 139-142); Luisa Rosata (n. 2, 1991, pp. 115-119); Eugenio Pardini (n. 4, 1991, pp. 137- 140).

[116] Claudio Bertinetto, *Il rapporto tra le Forze Armate e la società civile: il punto di vista dei militari*, relazione al Convegno ISTRID del 12 luglio 1990, cicl., pp. 15-17.

[117] «Aristarco Scannabue», *La vie (militaire) en rose*, in *Rivista Militare*, n. 1, 1990, pp. 60-61.

XXVI

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE E IL SERVIZIO CIVILE «SOSTITUTIVO». IL SERVIZIO CIVILE «NAZIONALE»

Sezione I
Il fenomeno dell'obiezione di coscienza e la questione del riconoscimento giuridico dalla Costituente alla legge del 1972

I precedenti storici del riconoscimento dell'obiezione di coscienza in Europa fino agli anni Cinquanta

Si citano spesso, come «precedenti» del riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, le disposizioni, come quelle americane e inglesi del 1757, che esentavano dall'obbligo di milizia, dietro pagamento di una tassa, gli appartenenti a determinate sette religiose (Quaccheri, Mennoniti, Shakers e altre) che vietavano la partecipazione alla guerra[1]. Analoghe furono l'esenzione, dietro pagamento di una tassa sostitutiva, dei Mennoniti in Olanda, in Prussia (dal 1688) e in Russia (in questi ultimi due casi sostituita dall'obbligo di servizio militare non armato, rispettivamente nel 1868 e nel 1875), e quella degli Anabattisti francesi accordata il 19 agosto 1793 dal Comitato di salute pubblica[2].

Peraltro queste disposizioni precedono l'introduzione dell'obbligo universale e personale del servizio militare, e non hanno una natura giuridica diversa dalle analoghe esenzioni collettive di particolari categorie sociali, corporazioni, province e comunità. La facolta di convertire l'obbligo personale del servizio militare in una prestazione pecuniaria era del resto ri-

conosciuta in via generale attraverso gli antichi istituti della «surrogazione» e della «sostituzione». Negli Stati sabaudi, l'esenzione dei valdesi dal reclutamento nella milizia ordinaria (1690-1815) si fondava sul riconoscimento di una completa autonomia ed era compensata dall'obbligo di provvedere con una propria organizzazione militare alla difesa delle vallate di residenza.

Come si è già detto nel I volume[3], il Parlamento subalpino discusse nel maggio 1853 il fondamento della dispensa dal servizio militare degli ecclesiastici con cura d'anime prevista dal disegno di legge sul reclutamento dell'Esercito. In quell'occasione Gustavo Benso, fratello di Cavout, propose l'estensione della dispensa in nome del rispetto della libertà di coscienza, citando la legislazione americana sull'esenzione dei Quaccheri, ma il relatore La Marmora escluse di motivare la dispensa degli ecclesiastici sulla base della vocazione religiosa, anziché sull'interesse dello Stato al funzionamento delle parrocchie, proprio per non aprire la strada al riconoscimento della «voce di coscienza» come esimente dal servizio militare.

Primi limitati riconoscimenti del rifiuto del servizio militare armato per questioni religiose o anche semplicemente di coscienza vi furono in alcune legislazioni già anteriormente alla prima guerra mondiale: così nel 1900 in Norvegia e nel 1902 in Svezia (in via amministrativa), nel 1903 in Australia e nel 1912 in Nuova Zelanda. Seguirono, nel corso della guerra, la Gran Bretagna (Military Service Act del 27 gennaio 1916), poi stati neutrali come la Danimarca (legge 13 dicembre 1917 n. 625) e l'Olanda (decreto del Comando Supremo 9 novembre 1917), mentre in Canada (Schedule to the Military Service Act, Statutes of Canada, 1917, Chapter 19) e negli Stati Uniti (Selective Service Act, 18 maggio 1917) il riconoscimento fu inizialmente limitato ai soli appartenenti a sette legalmente riconosciute e solo più tardi esteso in via amministrativa anche all'obiezione per motivi «etici, umani, filosofici». Il riconoscimento venne proposto, ma non approvato, in Belgio, mentre in Francia e Germania si verificarono alcuni casi di obiezione di coscienza.

Tra le due guerre l'OdC venne riconosciuta per legge in

Russia (decreto del Soviet dei Commissari del popolo 4 gennaio 1919 e successive disposizioni abrogate nel 1939), Svezia (1920), Norvegia, Finlandia e Olanda (1922). La petizione popolare promossa dalla Società tedesca per la pace nel 1927-28 non ebbe seguito, data la soppressione della coscrizione obbligatoria, mentre in Francia la Lega dei renitenti (poi Lega degli obiettori) fu sciolta dal Governo nel 1934[4].

Nel secondo dopoguerra il primo riconoscimento dell'OdC «per motivi morali e religiosi» (con esclusione di quella «selettiva») fu quello sancito dagli artt. 4, 12 e 17a del *Grundgesetz* (23 maggio 1949) della Repubblica Federale Tedesca. Peraltro, quando, nel quadro del riarmo tedesco, venne deciso il ripristino della coscrizione obbligatoria, l'art. 12 del *Grundgesetz* venne modificato (con legge 19 marzo 1956) prevedendo non solo l'obbligo del servizio militare, ma anche quello del servizio civile per gli OdC. Una misura analoga era stata precedentemente adottata in Austria con la legge 7 settembre 1955 n. 181 (che prevedeva per gli OdC un servizio militare non armato)[5].

Tuttavia la Convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, escludeva espressamente (art. 4, n. 3, lett. *b*) «tout service de caractère militaire» dal novero dei lavori «forzati o obbligatori» proibiti dal n. 2 dell'art. 4, e ammetteva, con riferimento all'OdC («dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime») «un autre service à la place du service militaire obbligatoire».

La questione del riconoscimento dell'OdC in Italia negli anni Cinquanta: i primi 80 casi di obiezione di coscienza (1947-1962), il dibattito alla Costituente sull'emendamento Caporali-Rossi (1947), le proposte di legge Calosso-Giordani (1949) e Basso-Targetti (1957), l'intervento della «Civiltà Cattolica» (1950), la posizione di don Mazzolari (1955) e il magistero di Pio XII (1956)

Il primo caso di OdC di coscienza si verificò in Italia durante la prima guerra mondiale (Luigi Noè, evangelico e «tol-

stoiano», di s. Colombano sul Lambro, condannato a un anno di reclusione). Un secondo si verificò negli anni Trenta (Claudio Baglietto, renitente per motivi di coscienza) e un terzo nel 1942 (Emilio Canali)[6]. Ma di un riconoscimento giuridico si cominciò a parlare solo dopo la Liberazione. Già il 18 gennaio 1946 un rapporto del III CoMiliTer di Milano al Ministero della Guerra segnalava la circolazione, tra i militari del presidio, di propaganda a favore del riconoscimento dell'OdC[7].

Il 22 maggio 1947 la Costituente respinse l'emendamento presentato dai socialdemocratici Giovanni Ernesto Caporali e Paolo Rossi tendente al riconoscimento dell'OdC («sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino per ragioni filosofiche, religiose e di coscienza»). Il relatore Merlin motivò il voto contrario sostenendo che in Italia non esistevano, a differenza dei paesi anglosassoni, «sette di obiettori di coscienza» (dimenticando peraltro i Testimoni di Geova), e che la legislazione teneva già conto, per i sacerdoti, dello «scrupolo di coscienza»[8].

I primi due casi di OdC furono, nel dopoguerra, quelli del pentecostale Rodrigo Castiello (prosciolto per amnistia nel 1947 dal Tribunale militare territoriale di Torino) e del testimone di Geova Enrico Ceroni (1948). Ma fu quello di Pietro Pinna, condannato il 30 agosto 1949 dal TMT di Torino a 10 mesi di reclusione con la condizionale, il primo non motivato dall'appartenenza ad una setta, ad avere risonanza etico-politica. Avendo reiterato il rifiuto, Pinna venne condannato una seconda volta a 8 mesi (TMT Napoli, 5 ottobre 1949), e venne poi riformato per «neurosi cardiaca». Nel 1950 vennero anche condannati il valdese Elevoine Santi e i testimoni di Geova Mario Barbani e Edmonte Luciani.

In tutto, tra il 1947 e il 1962, vennero sottoposte a procedimento penale per reati militari determinati da OdC circa 80 persone, di cui 72, appartenenti a culti acattolici (uno della Chiesa avventista del settimo giorno, tre evangelici, tre pentecostali e 66 testimoni di Geova), addussero motivazioni religiose. Tre addussero motivi ispirati a teorie anarchiche; quattro — di educazione cattolica — motivi morali a sfondo

umanitario e pacifista. Per effetto della recidiva, ricorrente per i Testimoni di Geova e piuttosto rara per gli altri, vennero instaurati nei confronti dei predetti circa 150 procedimenti penali militari, quasi tutti per disobbedienza (per lo più rifiuto di indossare l'uniforme militare, stellette e mostrine: talora di ricevere in consegna armi e di addestrarsi al loro uso, ovvero di prestare il giuramento di fedeltà: in un caso di sfilare in parata), alcuni per diserzione e una quindicina per mancanza alla chiamata. Una decina furono le sentenze di proscioglimento, anche in istruttoria, e di assoluzione, in maggior parte per difetto di imputabilità: ma in alcuni casi gli imputati prosciolti vennero giudicati effetti da «delirio religioso» e associati al manicomio criminale di Aversa anziché al carcere militare di Gaeta. Le pene inflitte agli altri variarono dal minimo edittale ad una misura, in media, di poco superiore ad un anno di reclusione militare, anche nei casi di recidiva più volte reiterata[9]. Da notare che il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 6 novembre 1959, negò agli OdC la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Tuttavia lo stesso organo, con ordinanza 6 luglio 1956, riconobbe che anche per gli OdC la Costituzione aveva «lasciato alla competenza della legislazione ordinaria l'eventuale disciplina di particolari limiti o modi di prestazione del servizio militare»[10].

Subito dopo la condanna di Pinna, gli onn. Umberto Calosso (PSLI) e Igino Giordani (DC)[11] presentarono una proposta di legge per il riconoscimento giuridico dell'OdC «per motivi morali o religiosi» (A.C., n. 801, 23 novembre 1949). La p.d.l. (decaduta per fine legislatura) prevedeva l'assegnazione degli OdC (riconosciuti tali dal Tribunale militare) a «servizi non armati, dove non si potesse uccidere e dove si potessero togliere altri uomini da impieghi di particolare gravezza o pericolo», da svolgere senza soldo, nonché la reclusione da uno a cinque anni per quanti ottenessero o concedessero tale riconoscimento con «mezzi fraudolenti».

Sia la Chiesa che la DC non potevano restare indifferenti al coinvolgimento di un parlamentare democristiano in una proposta di riconoscimento dell'OdC «per motivi religiosi»: tanto

più che, pur essendo allora largamente minoritaria anche all'interno dello stesso pacifismo cattolico, quella di Giordani non era l'unica voce autorevole della cultura cattolica favorevole all'OdC: ad esempio Aldo Capitini e Arturo Carlo Jemolo parteciparono, il 28 e 29 ottobre 1950, ad un convegno a Roma sul riconoscimento dell'OdC nel quadro della libertà religiosa[12]. Soprattutto contro Jemolo scese in campo un altro insigne giurista cattolico, il filosofo del diritto Giuseppe Capograssi, il quale, in una nota alla sentenza di condanna di Pinna, qualificò l'OdC come «disobbedienza arbitraria», negando che la coscienza potesse confondersi con «uno stato emozionale di preferenza o di ripugnanza» verso atti di violenza[13]. Ma ancor più significativo fu, sempre nel 1950, l'intervento dell'autorevole rivista dei gesuiti, *La Civiltà Cattolica*, con tre articoli di padre Antonio Messineo in cui si negava che l'OdC potesse farsi rientrare nell'ambito della libertà religiosa, e la si condannava, assieme al «neoirenismo» di una parte del pensiero cattolico, come espressione di soggettivismo etico e religioso[14]. Ma benché tipico della cultura protestante, il soggettivismo etico-religioso non era certo estraneo alla tradizione cattolica, in particolar modo italiana.

Fu in questa chiave che il tema venne affrontato da don Primo Mazzolari (1890-1959) in *Tu non uccidere*. Il saggio, iniziato nel 1952 (poco dopo la rimozione dalla direzione di *Adesso* e il divieto di predicare fuori diocesi), comparve anonimo nel 1955 (La Locusta, Vicenza), e firmato dieci anni più tardi. Senza porsi il problema del suo riconoscimento giuridico, il saggio legittimava l'OdC come «una libera azione, un volontariato spirituale, quasi un terz'ordine che affermi nell'ora più buia del mondo l'impegno evangelico della Pace, come san Francesco e i suoi compagni hanno accettato l'impegno evangelico della povertà, senza pretesa d'imporlo a chi non ne senta la vocazione d'urgenza»[15].

Ma questa posizione poneva un problema intraecclesiale prima ancora che etico-politico. La dottrina cattolica preconciliare sulla libertà religiosa negava infatti al singolo fedele l'esercizio dell'obiezione di coscienza contro il servizio militare e

la partecipazione alla guerra, riservando al magistero ecclesiastico la valutazione di eventuali circostanze ostative. Questa posizione ancora ribadita dallo stesso Pio XII nel radiomessaggio natalizio indirizzato al mondo il 23 dicembre 1956: «se dunque una rappresentanza popolare e un governo eletti con libero suffragio, in estremo bisogno, coi legittimi mezzi di politica estera ed interna, stabiliscono provvedimenti di difesa ed eseguiscono le disposizioni a loro giudizio necessarie, essi si comportano egualmente in maniera non immorale, di guisa che un cittadino cattolico non può appellarsi alla propria coscienza per rifiutar di prestare i servizi e adempiere i doveri fissati per legge»[16].

Il radiomessaggio pontificio aveva riguardo soprattutto alle questioni sollevate dalla guerra d'Algeria e ai problemi che esse ponevano ai cattolici e all'episcopato francesi: ma, sia pure indirettamente, isolava sul versante cattolico le nuove iniziative per il riconoscimento giuridico dell'OdC riprese anche in Italia nel 1956-57. Un convegno organizzato dalla Lega dei diritti dell'Uomo (Roma, 3 luglio 1956), con relazioni di Jemolo e Capitini, dette mandato ad una commissione di giuristi di raccogliere gli elementi necessari per predisporre una nuova proposta di legge. Il tema fu anche dibattuto nell'incontro indetto dal Centro internazionale di Studi religiosi di Agape (Praly, 22 luglio-1 agosto 1957). Seguì, ad iniziativa di alcuni parlamentari socialisti, una p.d.l. (A.C., n. 3080, 20 luglio 1957, onn. Basso, Targetti e altri), anche questa peraltro decaduta per fine legislatura. Prevedeva il riconoscimento dell'obiezione «per ragioni di coscienza», previo accertamento della «sincerità» da parte di commissioni decentrate, composte dal comandante del distretto, da un magistrato, da un funzionario di prefettura, da un avvocato e da un medico. La p.d.l. prevedeva per gli OdC un servizio «di lavoro, di assistenza o di soccorso in favore della popolazione», da prestarsi per un periodo di durata superiore di un terzo alla ferma di leva (cioè per 24 mesi), secondo disposizioni da emanarsi dal ministero dell'interno[17].

La svolta degli anni Sessanta:

a) *il riconoscimento dell'OdC in Francia (1963) e in Belgio (1964), la Costituzione pastorale «Gaudium et Spes» (1965), il documento della Commissione pontificia «Justitia et Pax» (1969), le risoluzioni di organizzazioni internazionali ed ecumeniche (1966-1971)*

La ripresa del dibattito in Italia fu infleunzata anche dagli sviluppi che il riconoscimento dell'OdC stava avendo in altri paesi europei. Subito dopo la regolamentazione del servizio civile sostitutivo in Austria e Germania, anche in Belgio, e poi in Francia, riprese vigore, nel 1955-57, la campagna per il riconoscimento dell'OdC. Nel secondo caso essa si innestò nel contesto delle aspre polemiche sulla guerra in Algeria e sull'impiego del «contingent». In entrambi i casi furono molto forti le resistenze al riconoscimento, determinando lo slittamento dell'approvazione, nonostante che, in Francia, lo stesso generale De Gaulle si fosse impegnato a risolvere la questione una volta completato il ritiro dall'Algeria. Il riconoscimento avvenne, non senza difficoltà e ostruzionismi, e con una disciplina particolarmente restrittiva, prima in Francia (legge 21 dicembre 1963 n. 1255) e poi in Belgio (legge 19 giugno 1964). Nel frattempo in Olanda la durata del servizio civile sostitutivo venne tuttavia aumentata da 20 a 26 mesi (legge 27 settembre 1962 n. 370). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa respinse inoltre i documenti approvati il 26 gennaio 1967 dall'Assemblea Consultiva (Risoluzione 337, Raccomandazione 478 e Direttiva 252) con i quali si impegnavano i Governi dei paesi membri al riconoscimento dell'OdC[18].

Ancor più importante del riconoscimento in Francia e in Belgio fu, per il dibattito in Italia, la svolta imposta dal Concilio Vaticano II alla posizione della Chiesa cattolica. Nel quadro della nuova definizione della libertà religiosa e del primato della coscienza data dalla *Dignitatis humanae*, la Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965) affermò esplicitamente: «sembra conforme ad equità che le leggi provvedano

umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità umana» (2a parte, V cpt., §. 79)[19].

E, nell'enciclica *Populorum progressio* (26 marzo 1967), Paolo VI affermava: «ci rallegriamo nell'apprendere che in talune nazioni il servizio militare può essere scambiato con un servizio civile, un servizio puro e semplice, e benediciamo tali iniziative e le buone volontà che vi rispondono».

Queste prese di posizione non erano di per sé incompatibili col magistero pacelliano: esse infatti non implicavano il riconoscimento di un'OdC «cattolica». Ma particolare influenza sull'ulteriore evoluzione della pastorale cattolica in materia di OdC, ebbe l'opposizione dei cattolici americani alla guerra del Vietnam, e in particolare la posizione assunta dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti in merito al riconoscimento dell'OdC «selettiva» (rifiuto di servire in una determinata guerra, giudicata «ingiusta»), sollecitato dalla lettera pastorale del novembre 1968. Quattro anni dopo la *Gaudium et spes*, nell'ottobre 1969, un documento del Segretariato della Commissione pontificia *Justitia et Pax* rovesciava la pastorale pacelliana riconoscendo che «il cattolico può essere un obiettore di coscienza a causa della sua formazione e della sua fede religiosa», e impegnava le diocesi a dare «consigli e informazioni» sul servizio militare, e «le organizzazioni cattoliche che possono essere qualificate come istituzioni di servizio alternativo» a proporsi per un «utile» impiego degli OdC[20].

Meno rilevanti, ma ugualmente significative, furono anche altre iniziative di organizzazioni internazionali ed ecumeniche. Nel 1968, a Uppsala, l'Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese dichiarò che «l'azione delle Chiese deve tendere soprattutto ad esercitare pressioni sugli Stati per modificare le leggi in materia» di OdC al servizio militare. Un vero e proprio diritto all'OdC (anche selettiva e da parte di militari già alle armi) venne riconosciuto dalle prime tre Conferenze mondiali sulla religione e la pace (Kyoto, 1970; Lovanio, 1974; Princeton, 1979), e dal Congresso mondiale della gioventù (1970).

Nel 1970 l'Ufficio internazionale per la pace, e nel 1971 la Commissione dei Diritti dell'Uomo (Risoluzione 11B) invitarono il Segretariato Generale dell'ONU a promuovere uno studio sul problema dell'OdC (comunicato alla Commissione nel 1976)[21].

b) *gli sviluppi in Italia nel periodo dell'«apertura a sinistra» e del Concilio ecumenico: la nuova p.d.l. Basso (1962), il «fanfanlapirismo» e le prime obiezioni di cattolici (Gozzini, 1962; Fabbrini, 1965), i processi a La Pira, padre Balducci (1963) e don Milani (1965)*

Come si è visto, fino a tutti gli anni Cinquanta la tesi del riconoscimento giuridico dell'OdC rimase largamente minoritaria. Anche fra le stesse comunità evangeliche, salvo quelle cui apparteneva la quasi totalità degli obiettori (Testimoni di Geova, Avventisti e Pentecostali), le adesioni furono caute e graduali. Solo nel 1958, ad esempio, l'autorevole Sinodo Valdese deliberò «di appoggiare ogni iniziativa che, per il rispetto dovuto ai diritti insopprimibili della persona umana, tenda a dare uno stato giuridico agli OdC». A parte l'attenzione riservata al problema dalla stampa evangelica e da una parte molto limitata di quella cattolica (ad esempio il Gruppo editoriale «La Locusta» di Vicenza, la rivista milanese *Adesso*, quella veneta *Questitalia*, il Centro della non-violenza di Perugia, diretto da Aldo Capitini), l'iniziativa di maggior risonanza assunta alla fine del decennio fu il «processo all'obiettore», con immancabile condanna, che (quasi parodiando il dramma di Diego Fabbri, *Processo a Gesù*, 1955) il Movimento evangelico per la pace organizzò dal 31 dicembre 1959 al 3 gennaio 1960 presso il Centro Agape[22].

Un nuovo impulso alla questione del riconoscimento venne nel 1962. Preceduta da un'inchiesta dell'Associazione Italiana per la Libertà della Cultura (AILC) fra giuristi e filosofi di diversa area politica (Barile, Jemolo, Mortati, Piccardi, Segre, Vassalli, Calogero, Giordani, Nuvolone)[23] e dai saggi di Giorgio Peyrot (*Il problema degli obiettori di coscienza*, AILC) e

Capitini (*La nonviolenza oggi*, ed. Comunità, Milano), venne presentata, ad iniziativa dello stesso gruppo di parlamentari socialisti che aveva sottoscritto quella decaduta nella precedente legislatura, una nuova p.d.l. in materia (A.C. n. 3863, 14 giugno 1962). Differiva da quella del 1957 solo per la diversa composizione della Commissione di accertamento (un docente universitario e un «pacifista» designato dall'obiettore vi sostituivano, rispettivamente, il funzionario di prefettura e il medico). La Commissione Difesa espresse tuttavia, in sede referente, parere negativo, riscontrandovi «alcune manchevolezze e incongruenze», e anche questa p.d.l. decadde per fine legislatura[24].

Ma la vera svolta, sul piano etico-politico, fu impressa dall'iniziativa di Giorgio La Pira di porre la questione all'interno al tempo stesso del modo cattolico e della DC, e dal successivo avallo datole indirettamente da Fanfani, impegnato nell'«apertura a sinistra».

È facile riscontrare la sapiente regia di Andreotti, ministro della Difesa dal 1959 al 1966, nelle numerose iniziative volte a controbilanciare i fermenti pacifisti e antimilitaristi del mondo cattolico. Con legge 1° giugno 1962 n. 512 venne riorganizzato il Servizio Assistenza Spirituale nelle Forze Armate (SASFA), affidato esclusivamente a ministri del culto cattolico in conformità dei Patti lateranensi. Si dette impulso alla partecipazione italiana ai Pellegrinaggi Militari Internazionali a Lourdes, inaugurati nel 1959, e feste come la «Pasqua del soldato» e la «Cresima della recluta» si aggiunsero a quelle dei vecchi e nuovi Santi Patroni delle Armi e dei Corpi. Nel 1964 Andreotti tenne addirittura una relazione di fronte a 40 mila militari convenuti al convegno eucaristico di Siracusa. Lo stesso papa della *Pacem in terris* (come pure i suoi successori) venne trasformato in «testimonial» delle istituzioni militari: furono diffuse le foto giovanili del suo servizio quale sergente di sanità nella grande guerra, gli si chiese di calzare il cappello alpino durante le adunate dell'Associazione Nazionale Alpini, pochi mesi prima della morte si ricostituì (con preesistenti unità «d'arresto») il suo vecchio reggimento delle «cravatte azzurre» (73° fanteria

Lombardia), la cui Bandiera fu poi presente, per suo espresso desiderio, ai funerali di papa Roncalli.

Questa linea difendeva la legittimità del servizio militare sullo stesso terreno del pacifismo cattolico degli anni Cinquanta, bene espresso da don Mazzolari: quest'ultimo aveva infatti connotazioni fortemente clericali e comunitarie, e non riusciva a saldarsi con le istanze «laiche» fondate sul primato della coscienza individuale.

La Pira, invece, fece compiere al pacifismo cattolico proprio questo passo decisivo. Egli era culturalmente lontano dal pacifismo clericale caro a don Mazzolari: aveva, ad esempio, esplicitamente condiviso, in uno scritto del 1955 (in *Philosophia*, Firenze, p. 81) la critica al «neoirenismo» cattolico fatta da padre Messineo. Il suo pacifismo, «profetico» e non «utopico», aveva un contenuto ecumenico, filoamericano e sovranazionale.

Ed è anche significativo che l'occasione del suo intervento per una soluzione politica della questione dell'OdC avesse come sfondo il contemporaneo dibattito francese: era stato La Pira a definire Fanfani «il de Gaulle italiano», ed era proprio il generale-Presidente a mostrarsi ancora una volta più lungimirante del suo stesso Governo imponendogli il riconoscimento dell'OdC. Fu infatti proprio il divieto posto dalla censura italiana alla proiezione del film di Claude Autant-Lara *Tu ne tuera pas*, (che, esaltando il valore etico dell'obiezione compiuta dal protagonista, avrebbe, secondo la censura, «istigato a disobbedire alle leggi dello stato»), ad offrire l'occasione di un gesto al tempo stesso altamente «profetico» e sapientemente «politico». La Pira organizzò, nella sua qualità di sindaco di Firenze, una visione privata del film, invitandovi personalità del mondo politico e culturale. Fu denunziato al tribunale di Firenze per violazione della censura, e solo nel gennaio 1964 venne prosciolto in istruttoria «perché il fatto non costituisce reato».

Ma i termini teologici e politico-ideologici del problema vennero in chiaro con l'obiezione esercitata nel novembre 1962 da un allievo di La Pira, Giuseppe Gozzini, il primo obiettore

cattolico ad addurre esplicitamente motivazioni di carattere religioso: ma anche, già giovanissimo, una figura rappresentativa: era infatti figlio di quel Mario che nel gennaio 1951 aveva aderito al movimento delle «Avanguardie cristiane» fondato da don Mazzololari, e che proveniva, come padre Ernesto Balducci e Giovanni Spadolini, dal gruppo de «L'Ultima» di Giovanni Papini. Un'ascendenza culturale significativa, in cui era rintracciabile una vena di individualismo e di polemica antiborghese e nazionalista, che favoriva lo sbocco verso le posizioni «fanfanlapiriane». Benché Gozzini negasse che la sua obiezione nascesse da «puro profetismo, pacifismo astratto, aristocratico individualismo», il cattolico Wladimiro Dorigo, che pure si schierava al suo fianco, vi riscontrava «la tentazione dell'integrismo evangelico di sinistra»[25].

La condanna di Gozzini (11 gennaio 1963) a otto mesi di reclusione (estinta due settimane dopo per amnistia), dette origine ad un altro «caso» clamoroso, per l'intervista di commento rilasciata da padre Balducci a *Il Giornale del Mattino*, in cui si sosteneva non solo il diritto, ma addirittura «il dovere» dei cattolici di «disertare» in caso di guerra, giudicata intrinsecamente «ingiusta» in quanto necessariamente «totale» e «nucleare». Una prima denuncia della procura di Firenze per i reati previsti dagli artt. 266 e 327 c.p. («istigazione di militari a disobbedire alle leggi» e «eccitamento al disprezzo e vilipendio delle leggi»), venne archiviata in istruttoria su parere conforme del p.m.; ma il procuratore generale Perfetti non vistò il decreto e promosse un giudizio direttissimo per apologia di reato (artt. 303 e 414). Assolti per mancanza di dolo dal tribunale di Firenze il 7 marzo 1963, Balducci e l'intervistatore vennero però condannati in appello il 15 ottobre a otto mesi di reclusione, confermati in Cassazione il 1 giugno 1964 con il beneficio della sospensione condizionale della pena ma senza il riconoscimento dell'attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale[26].

Nel 1965 il cattolicesimo fiorentino produsse altri due «casi» clamorosi: il processo a don Lorenzo Milani e l'obiezione di

Fabrizio Fabbrini, un altro allievo di La Pira, destinato a succedergli più tardi nella cattedra di diritto romano.

Già durante la ferma di leva, l'aviere Fabbrini aveva indirizzato a Paolo VI una lettera aperta (rimasta senza risposta), per chiedere al papa di chiarire il senso di alcune sue recenti affermazioni sulla legittimità del servizio militare. Il giorno prima del collocamento in congedo illimitato, Fabbrini compì simbolicamente il gesto dell'obiezione riconsegnando l'uniforme. Come scrisse più tardi, egli non intendeva contestare la legittimità del servizio militare e il carattere strettamente difensivo delle Forze Armate italiane, bensì affermare il primato della coscienza sulla lettera della legge, e compiere un gesto di valore etico-politico affrontando socraticamente il carcere: egli considerava infatti l'OdC «l'arma non più di una rivoluzione contro un determinato regime, ma di una rivoluzione permanente della coscienza contro le strutture per migliorarle indefinitivamente». Essa rappresentava dunque l'adempimento di una norma personale, che si poneva consapevolmente in contrasto con la norma espressa non solo nell'ordinamento giuridico, ma anche nella stessa coscienza ecclesiale, qualunque fosse l'autorità (gerarchica o comunitaria) che l'aveva stabilita, a prescindere dal suo contenuto (obbedienza o disubbidienza alle leggi dello Stato). L'obiezione di Fabbrini era dunque un preciso atto di testimonianza politica e di affermazione profetica del nuovo ordinamento di pace e giustizia auspicato da La Pira[27].

Del tutto opposta la giustificazione dell'OdC al servizio militare espressa qualche mese prima da don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana reso famoso dalla sua *Lettera a una professoressa*, il quale contestò su *Rinascita* del 6 marzo 1965 la sprezzante condanna etico-religiosa dell'OdC che un gruppo di cappellani militari in congedo della Toscana, riuniti a Firenze nell'anniversario dei Patti Lateranensi, aveva creduto necessario esprimere pubblicamente[28].

La novità fondamentale dell'intervento di don Milani era costituita da un preciso giudizio storico sull'ingiustizia delle guerre condotte dall'Esercito italiano, «strumento dei padro-

ni». «Giusta» era stata, secondo don Milani, soltanto la guerra partigiana, ma proprio perché combattuta dal popolo «contro» l'Esercito, e in quanto atto di ribellione contro l'autorità costituita. «L'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola della tentazioni», fu l'affermazione fatta da don Milani nella sua famosa «autodifesa» al successivo processo per vilipendio delle Forze Armate e apologia di reato, conclusosi il 15 febbraio 1966 con la sua assoluzione per l'inidoneità del fatto a determinare turbamento dell'ordine pubblico[29].

In realtà don Milani collocava il tema dell'OdC nel quadro teorico del «diritto di resistenza» contro gli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali: un tema caro al giusnaturalismo di matrice cattolica, al punto che Dossetti aveva proposto che la Costituzione riconoscesse non solo il diritto, ma anche il dovere civico di resistenza individuale e collettiva (vi si era opposto Togliatti, affermando di annettere poca importanza alla giustificazione costituzionale di quella che, ove praticata, sarebbe stata, al di là delle parole, necessariamente una rivoluzione).

È significativo che don Milani venisse assolto e padre Balducci condannato, e che Fabbrini fosse tra gli obiettori più a lungo trattenuti in prigione. In realtà la posizione di don Milani era, sotto il profilo politico, ben più eversiva di quella di padre Balducci e di Fabbrini: essa infatti spostava la questione dell'OdC sia dall'ambito della libertà religiosa (in cui lo aveva mantenuto padre Balducci) sia da quello della libertà di coscienza (in cui lo aveva, primo tra i cattolici, collocato Fabbrini), per rimetterlo nell'alveo tradizionale del diritto-dovere di resistenza, facendone addirittura uno strumento di ribellione collettiva contro i poteri dello Stato e di lotta rivoluzionaria, distinto, ma non incompatibile e addirittura complementare con la lotta armata apertamente teorizzata in America Latina da padre Camilo Torres e dalla «teologia della rivoluzione». Eppure la posizione di don Milani era, sul piano teologico, meno eversiva di quella di Fabbrini.

La condanna del gesto compiuto da Fabbrini espressa dall'arcivescovo di Firenze, cardinale Ermenegildo Florit, in una

lettera al clero della diocesi, si fondava sul divieto preconciliare di opporre la coscienza etico-politica personale a quella ecclesiale. Florit condannava anche la contrapposizione di una coscienza ecclesiale comunitaria di base a quella interpretata dal magistero episcopale e pontificio, deplorando che l'argomento fosse stato trattato da alcuni preti della diocesi «in forma di demagogia e classismo»: ma questa seconda presa di posizione riguardava più la disciplina ecclesiastica che la questione teologica ed etico- politica[30]. Quest'ultima fu invece affrontata da numerosi polemisti della destra cattolica (Gomez de Ayala, Gregorio, Veca, Messineo), in numerosi saggi comparsi o ripubblicati soprattutto nel 1966[31].

Divergenti nei giudizi politici sulla legittimità del servizio militare in Italia, nel riferimento del potere di orientare ed esprimere la coscienza ecclesiale collettiva (magistero episcopale-pontificio o coscienza comunitaria), nel fondamento giuridico dell'OdC (libertà religiosa o diritto di resistenza), i cappellani militari toscani, l'arcivescovo di Firenze, e il parroco di Barbiana restavano tutti al di qua del Concilio, che di lì a poco, con la *Dignitatis humanae* e la *Gaudium et Spes* del 7 dicembre 1965, avrebbe compiuto un passo significativo verso il riconoscimento della piena libertà di coscienza anche nell'ambito ecclesiale.

c) *la p.d.l. Pistelli (1964), il parere della Commissione Affari Costituzionali (1965), la «legge Pedini» sul servizio civile internazionale (1966)*

Questi episodi posero le condizioni per la prima proposta di legge democristiana in tema di OdC. A presentarla fu, significativamente, il fanfaniano Nicola Pistelli (A.C. n. 1156, 18 marzo 1964: lo stesso giorno venne ripresentata, col n. 1162, anche la p.d.l. Basso decaduta nella precedente legislatura: ne seguì, il 14 aprile, un'altra dell'on. Paolicchi). Sotto un certo aspetto la p.d.l. Pistelli era anche più «avanzata», perché respingeva il principio dell'accertamento della sincerità delle motivazioni, che le altre due p.d.l. attribuivano, rispettivamente,

ad apposite commissioni ministeriali decentrate e alle Corti d'appello. Tuttavia, a differenza delle p.d.l. Basso e Paolicchi, la p.d.l. Pistelli prevedeva per il servizio civile sostitutivo una durata doppia rispetto alla ferma di leva, e specificava che doveva essere prestato nel Corpo forestale dello Stato, nei reparti di pronto intervento del ministero degli Interni ovvero negli ospedali ed enti di carattere sanitario. Altre differenze rilevanti rispetto alle altre due, erano l'esclusione dell'obiezione dopo l'arruolamento e l'effetto meramente «sospensivo» dell'obbligo militare che le veniva riconosciuto esclusivamente per il tempo di pace. In tempo di guerra la p.d.l. prevedeva che gli OdC venissero inquadrati nelle Forze Armate e «adibiti ai servizi militari non armati di particolare pericolosità»[32].

La DC respinse la proposta. Andreotti, a nome del Governo, motivò la sua opposizione con il rischio che, nella particolare situazione italiana, il PCI potesse utilizzare l'OdC per sabotare un'eventuale mobilitazione generale. Tuttavia, nel dicembre 1965, la Commissione Affari Costituzionali dette parere favorevole al testo unificato delle tre p.d.l. sull'OdC elaborato da un comitato ristretto della Commissione Difesa. La Commissione AA. CC. riconobbe che «l'istituto dell'odc non è in contrasto con l'art. 52 della costituzione che stabilisce l'obbligatorietà del servizio militare nei modi stabiliti dalla legge, in quanto questa può stabilire casi di esonero o servizi sostitutivi; quindi la legge ordinaria può riconoscere al cittadino il diritto di optare per servizi che, pur non essendo strettamente militari, rientrano in un *concetto più vasto di difesa della patria* e che siano compatibili con la sua convinzione della illiceità dell'uso delle armi»[33].

Si aggiunse poi alla p.d.l. unificata, un'altra presentata il 6 marzo 1966 dal socialdemocratico Pellicani, che nella relazione sottolineava la necessità di «sottrarre la questione allo sfruttamento propagandistico dei comunisti»[34]. In realtà, come meglio diremo più avanti, il problema dell'OdC era per il PCI non meno imbarazzante che per la DC: infatti esso rendeva esplicita, anche nel campo della politica militare, la contraddizione insita tra la cultura politica del partito (segnata non solo dal-

l'ortodossia marxista-leninista ma anche dalla propria tradizione nazionalpopolare) e la sua linea strategica (caratterizzata sia dalla rivendicazione di una rappresentanza egemonica, se non esclusiva, dell'intero arco dell'opposizione di sinistra, sia dalla ricerca di una convergenza con la sinistra cattolica, e più tardi con la stessa sinistra democristiana). L'intransigente difesa della coscrizione obbligatoria come garanzia del carattere nazionale e democratico dell'esercito, strideva infatti con l'antimilitarismo e il pacifismo, sia utopico che rivoluzionario, delle altre componenti ideologiche presenti attorno al PCI, e ormai, in misura crescente, anche all'interno di esso.

Anche nel caso dell'OdC, DC e PCI registravano un crescente interesse comune a disinnescare una questione gravida per entrambi di contraddizioni. Fu tuttavia la DC a scegliere, con la «legge Pedini» sul servizio civile nei paesi in via di sviluppo, la formula in quel momento più adatta a far slittare di una legislatura il riconoscimento giuridico dell'OdC. In definitiva la questione, politicamente irrilevante finché il fenomeno era sostanzialmente circoscritto ad alcune comunità evangeliche e la sua difesa era affidata prevalentemente alla cultura laico-socialista, era stata posta sul tappeto con il coinvolgimento della sinistra cattolica. Se la pastorale sull'OdC aveva dovuto tenerne conto, e adeguare il linguaggio, se non i contenuti, appariva ancora possibile acquietare la parte più moderata (e maggioritaria) della sinistra cattolica, offrendo pragmaticamente all'aliquota di potenziali obiettori cattolici (entro il limite massimo di 100 unità all'anno) in possesso di particolari requisiti (laurea o diploma di abilitazione tecnica o magistrale) la possibilità di ottenere prima il rinvio, e poi l'esonero dal servizio militare in tempo di pace svolgendo due anni continuativi di «servizio di assistenza tecnica in Paesi (extraeuropei) in via di sviluppo secondo accordi stipulati dal Governo italiano»[35].

La legge proposta da Mario Pedini e rapidamente approvata (L. 8 novembre 1966 n. 1033, e successivo regolamento emanato con DPR 8 novembre 1967 n. 1323, modificata con legge 19 febbraio 1970 n. 75) non mirava a costituire un «peace corps» governativo, sul tipo di quelli americani sorti nel quadro

della strategia globale dell'era kennediana. Più semplicemente e pragmaticamente, essa accordava un primo riconoscimento, e un primo concreto sostegno, alle sempre più numerose organizzazioni di volontariato, alcune laiche ed evangeliche, ma in larga maggioranza cattoliche, operanti nella cooperazione internazionale, incentivando il volontariato giovanile con la possibilità di ottenere l'esonero dal servizio militare. Nel 1971 una pubblicazione del Segretariato Nazionale della Gioventù ne elencava 46, tra cui il Centro Laici Italiani per le Missioni (1954), il Servizio Civile Italiano (aderente al S.C. Internazionale, fondato nel 1920), «Cooperazione Internazionale» (1963), il Segretariato Italiano del Movimento Cristiano per la Pace (1963), «Mani Tese» (sorto a Milano nel 1964 sotto gli auspici del Pontificio Istituto Missioni Estere). Si erano inoltre costituiti quattro organismi di coordinamento tra le associazioni: il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario (CCOSV) di Roma, la Federazione delle Organizzazioni Cristiane di servizio internazionale volontario (FOCSIV) di Milano, il Segretariato campi di lavoro «Per la Rivoluzione Pacifica» di Bologna e il Movimento «Giovani ai Giovani» di Roma[36].

L'esonero per i cooperanti all'estero costituiva in linea di principio una semplice estensione di quello già previsto per i missionari e i religiosi, e non poteva né intendeva risolvere il problema etico-politico del riconoscimento dell'OdC. Tuttavia esso prefigurava il tipo di soluzione che sarebbe poi stato concretamente adottato dopo il 1972, e cioè la creazione, attraverso il servizio civile sostitutivo, di una aliquota di mano d'opera a basso costo da assegnare ad Enti e organizzazioni non governative (e in primo luogo a quelle del volontariato cattolico). Una «soluzione» che, sotto pretesto di attenuare, se non risolvere il problema dell'OdC, di fatto concedeva un considerevole beneficio (il rinvio e poi l'esonero) ad una categoria di persone del tutto diversa da quella costituita dagli obiettori, e cioè i cooperanti all'estero, e indirettamente lo concedeva alle organizzazioni cui essi facevano capo.

Del resto, come meglio si vedrà più avanti, il sistema di fat-

to instaurato dopo il 1972 era basato sullo stesso principio: sotto specie di riconoscere l'obiezione di coscienza si realizzavano in realtà tre altri scopi: a) si concedeva un beneficio ai giovani appartenenti a determinati ambienti sociali e a determinate aree politico-confessionali, accrescendo le opportunità di intermediazione clientelare del sottobosco politico- amministrativo e dei faccendieri; b) si realizzava una forma ulteriore di finanziamento indiretto degli Enti convenzionati per l'impiego dei presunti «obiettori»; c) si attenuava l'esuberanza del gettito utile di leva determinata dalla riduzione del fabbisogno, dall'accavallamento di più classi in conseguenza dell'anticipo dell'età di chiamata e dal «baby boom» dei primi anni Sessanta.

È facile dimostrare che il servizio di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo (come in seguito lo stesso servizio civile sostitutivo) non ebbe né poteva ovviamente avere che una scarsissima incidenza sul fenomeno dell'OdC quale manifestato dai processi penali militari.

In astratto il contingente annuo massimo di 100 esoneri era non solo sufficiente, ma anche esuberante: infatti, pur triplicandosi nel corso degli anni Sessanta, il numero degli obiettori (considerando tali solo quelli processati e non coloro che, pur con qualche scrupolo, preferivano comunque prestare il servizio militare per evitare conseguenze penali, e che non è del resto possibile quantificare) rimase molto limitato: si possono stimare circa 240 casi per gli anni 1963-1968, sottraendo gli 80 casi del periodo 1947-62 dal totale di 319 casi che, secondo i dati del ministero della Difesa, si erano verificati dal 1948 sino al marzo 1969, di cui 124 condannati negli ultimi tre anni[37].

I cooperanti esonerati furono invece circa il doppio degli obiettori condannati: in quattro anni (1968-71) ottennero la convalida del contratto di servizio civile volontario 364 giovani (250 laureati e 114 diplomati): al 31 dicembre 1971 ne erano in servizio 176 (129 in Africa, 43 in Sud America e 4 in Asia), mentre 75 avevano ultimato il servizio, 58 erano in attesa di assumerlo e 55 vi avevano rinunciato per motivi diversi (45 non partiti, 6 rimpatriati, 1 sospeso e 3 riformati). Di essi, solo 133 erano stati impiegati in programmi governativi: 227 in pro-

grammi di organismi privati, e 4 in programmi internazionali. Il settore d'impiego preferenziale era quello dell'insegnamento (137, pari al 37,6%): seguivano edilizia e lavori pubblici (12%), agricoltura e animazione rurale, nell'industria (10.4%), urbanistica e pianificazione territoriale (9.9%), sanità (7.1%) e, con percentuali inferiori, i settori amministrativi e dei servizi[38].

Ma, esattamente come sarebbe poi accaduto per i presunti obiettori in servizio civile sostitutivo, non tutti i cooperanti esonerati erano necessariamente obiettori *in pectore*; e ancor meno dovevano essere quelli che, senza la legge Pedini, sarebbero andati a ingrossare il battaglione dei condannati. D'altra parte solo una modesta aliquota di costoro, anche se l'avesse voluto, avrebbe potuto avvalersi dell'opportunità offerta dalla legge Pedini. È vero che, a differenza dei Testimoni di Geova, dei Pentecostali e degli Avventisti, gli obiettori cattolici, valdesi o «ideologici» erano in maggioranza laureati o diplomati: ma solo determinati tipi di laurea o di diploma consentivano l'inserimento nei programmi di cooperazione, per i quali occorrevano poi altri requisiti come la conoscenza di lingue estere e specifiche idoneità fisiche e psicoattitudinali, per non parlare poi di un altro tipo di «conoscenze» giuste attraverso le quali poter essere presi in considerazione dalle organizzazioni di cooperazione.

Inoltre la stragrande maggioranza degli obiettori continuava ad essere costituita dagli appartenenti a comunità evangeliche che rifiutavano anche il servizio civile, oppure (specie dopo il 1968) da anarchici e «rivoluzionari» che, come don Milani, consideravano l'OdC come uno strumento di lotta contro lo Stato dei padroni, e non erano dunque disposti a compiere un servizio civile alternativo.

Soprattutto nel caso degli evangelici, che, reiterando il rifiuto di servizio militare una volta scontata la condanna, rischiavano di restare in carcere teoricamente fino al termine degli obblighi militari, e cioè fino al 45° anno di età, non c'era altro modo che arrivare in qualche modo ad un provvedimento di dispensa per motivi di famiglia o di riforma per inidoneità

fisica o psico-attitudinale. La letteratura antimilitarista stigmatizzò il tentativo di motivare la riforma con il fatto stesso dell'obiezione, considerato sintomo di «inidoneità psico-attitudinale». È del resto significativo che al I Congresso internazionale di psichiatria sociale (Londra, agosto 1964), la comunicazione presentata da due ufficiali medici dell'Esercito italiano per illustrare lo «stato difettuale schizofrenico» riguardasse proprio il caso clinico di un obiettore di coscienza[39].

L'OdC dall'azione antimilitarista al riconoscimento giuridico:

a) i *d.d.l. Anderlini (1968), Marcora, Fracanzani, Servadei (1969), Martini (1970), la Lega per il riconoscimento dell'OdC (1969), i «Proletari in divisa» (1970) e la frattura nel movimento antimilitarista*

La politicizzazione dell'OdC, emersa già a metà degli anni Sessanta, venne accentuata dal Sessantotto e dalla «stagione dei movimenti»[40].

La prima p.d.l. della V Legislatura (1968-72) venne presentata il 14 ottobre 1968 dal sen. Anderlini, della Sinistra Indipendente (A.S. n. 250)[41].

Ma la svolta avvenne nell'estate-autunno del 1969, quando la sinistra democristiana scese nuovamente in campo con specifiche p.d.l., promosse dal sen. Giovanni Marcora (A.S. n. 769, 4 luglio 1969). Seguirono poi altre due p.d.l., una dell'on. Servadei, socialista (A.C. n. 1960, 29 ottobre 1969) e una democristiana (A.C. n. 2236, 22 gennaio 1970, primo firmatario l'on. Maria Eletta Martini)[42].

Le differenze riguardavano i seguenti punti:

a) riconoscimento giuridico del «diritto all'esonero» dal servizio militare al cittadino «che si oppone alla guerra e all'uso delle armi anche a scopo esclusivamente difensivo» (formula restrittiva assente nella p.d.l. Servadei) «in base ai propri convincimenti» (Fracanzani) o «per ragioni di coscienza» (Anderlini, Martini), ovvero «per imprescindibili motivi di co-

scienza» (Marcora) oppure, semplicemente, «per obiezione di coscienza» (Servadei), esplicitamente previsto come tale dalle p.d.l. Anderlini e Fracanzani, ma non dalle p.d.l. Marcora («possono chiedere... di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge»), Martini («può chiedere di essere esonerato dalla prestazione del servizio militare») e Servadei («può chiedere l'esonero dal servizio militare»);

b) indicazione dei criteri per la valutazione dei motivi di coscienza addotti, prevista solo dalla p.d.l. Marcora («debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione»);

d) termine per la presentazione della «domanda» (Marcora, Servadei) o «istanza» di «riconoscimento» del diritto (Anderlini) o della qualità di obiettore (Servadei), «esonero» (Fracanzani, Martini) o «ammissione» (Marcora), previsto solo dalle p.d.l. Anderlini («non oltre il giorno della prima visita»), Marcora («entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva») e Martini («non oltre il giorno dell'arruolamento»);

e) requisito della domanda o istanza: «indicazione dei motivi» (Anderlini); «deve indicare chiaramente i motivi di ordine religioso o filosofico che giustifichino l'obiezione» (Marcora); «sarà invocata la motivazione di cui all'art. 1» (Fracanzani); «deve indicare, sia pure succintamente, le ragioni di coscienza per le quali è proposta» (Martini); nessun requisito (Servadei);

f) effetto sospensivo degli obblighi militari, previsto solo dalle p.d.l. Anderlini («anche per il tempo di guerra»), Fracanzani, Martini («solo per il tempo di pace»);

g) estensione del diritto anche ai militari in congedo (previsto dalle sole p.d.l. Fracanzani, Servadei, Martini), da esercitarsi mediante semplice «comunicazione» della propria qualità di obiettore di coscienza (Martini), ovvero della propria disponibilità per i servizi civili sulla base delle motivazioni di cui all'art. 1 (Fracanzani): ai militari che si trovassero già in congedo al momento dell'entrata in vigore della legge, la p.d.l. Marcora accordava transitoriamente la facoltà di presentare, entro un

anno, la dichiarazione di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili ragioni di coscienza;

h) estensione del diritto anche ai militari in servizio effettivo (Servadei);

i) autorità competente per la decisione: ministro della Difesa con proprio decreto, sentito il parere di apposita Commissione centrale (Marcora), ovvero Commissione distrettuale (Anderlini), regionale (Fracanzani), di Corte d'Appello (Servadei), centrale (Martini); prevedendosi facoltà di ricorso presso un Ufficio del servizio civile sostitutivo da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio (Anderlini) ovvero di riesame da parte di una Commissione centrale presieduta da un magistrato (Fracanzani, Servadei) o da un generale (Martini);

l) esplicita previsione della facoltà di ricorso amministrativo avverso la decisione definitiva del ministro (Marcora) o della Commissione centrale (Fracanzani); esplicita esclusione (Martini);

m) composizione della Commissione: la p.d.l. Marcora prevedeva che la Commissione centrale consultiva del ministero della Difesa, da rinnovarsi ogni triennio con possibilità di riconferma, fosse presieduta da un magistrato e composta da un generale vicepresidente, un professore universitario di discipline morali designato dal ministro della P.I., un sostituto avvocato dello Stato e un «cittadino di larga notorietà, esperto in psicologia», designati dal Presidente del Consiglio; anche le p.d.l. Anderlini e Servadei integravano le Commissioni distrettuali o di Corte d'Appello rispettivamente con uno e con tre professori universitari di diritto costituzionale, psicologia o scienze morali, più un militare (il comandante del distretto, con funzioni di presidente, secondo la p.d.l. Anderlini), e un magistrato (al quale la p.d.l. Servadei riservava la presidenza): analoga la composizione della Commissione centrale (nominata dal ministro di Grazia e Giustizia) prevista dalla p.d.l. Servadei. Diversamente, le p.d.l. Fracanzani e Martini componevano le Commissioni (regionali e centrale) con ufficiali e funzionari rappresentanti dei dicasteri interessati all'impiego

degli obiettori (Difesa, Sanità, Agricoltura e Foreste, Lavori Pubblici, Interni, Esteri), affidandone la presidenza rispettivamente a un magistrato ovvero a un generale;

n) attribuzioni della Commissione unica o di prima istanza: parere obbligatorio e vincolante per la decisione del ministro (Marcora); esame delle istanze (Anderlini, Martini); controllo, «ai soli effetti formali», che l'istanza contenesse gli «elementi richiesti» (Fracanzani); accertamento della «sincerità dell'obiezione» (Servadei); assegnazione dell'obiettore ad uno dei servizi civili previsti dalla legge (Fracanzani, Martini);

o) procedura: tutte le p.d.l. prevedevano la convocazione del richiedente davanti alle Commissioni, alcune per «interrogarlo» (Marcora, Servadei) o «ascoltarlo» (Anderlini) al fine della decisione, altre solo per decidere l'assegnazione del richiedente ad uno dei servizi civili (Fracanzani, Martini). La p.d.l. Servadei consentiva al richiedente di produrre «testimoni» e «farsi assistere da un esperto di sua fiducia»; la p.d.l. Marcora equiparava la mancata comparizione senza giustificato motivo a rinuncia alla domanda: essa attribuiva altresì alla Commissione il compito di «procedere a tutti gli accertamenti necessari in ordine alla sincerità dell'obiezione»;

p) termine ordinatorio per la decisione della Commissione a decorrere dalla presentazione dell'istanza: 30 giorni (Anderlini); tre mesi (Fracanzani, Servadei); sei mesi (Martini); nessun termine (Marcora);

q) sanzioni in caso di persistenza del rifiuto di prestare il servizio militare da parte del cittadino non riconosciuto obiettore: reclusione sino a sei mesi (Anderlini) ovvero da uno a tre anni (Servadei), peraltro con commutazione dell'obbligo del servizio militare in obbligo del servizio civile;

r) obblighi del cittadino in caso di accoglimento della domanda: servizio civile «sostitutivo» (Anderlini, Servadei) o «alternativo» (Fracanzani, Martini), di durata: doppia rispetto alla ferma di leva più breve (Anderlini; Martini); 9 mesi in più (Fracanzani); identica (Servadei); «servizio militare non armato della durata di 25 mesi»; la p.d.l. Anderlini prevedeva che il

servizio civile dovesse essere svolto di regola in zone diverse dalla circoscrizione del Distretto di provenienza;

s) settori di espletamento del servizio civile sostitutivo: 1) servizi non armati del Corpo forestale dello Stato (Anderlini, Fracanzani, Martini); 2) reparti di pronto intervento del Ministero dei LL.PP. in caso di calamità naturali o per bisogni di ordinaria amministrazione nelle zone depresse del Paese (Anderlini, Fracanzani, Martini); 3) presso ospedali o enti pubblici di carattere sanitario (Anderlini, Fracanzani, Martini); 4) presso il Corpo nazionale vigili del fuoco (Anderlini, Fracanzani); 5) servizi periferici della D.G. Antichità e Belle Arti del Ministero della P.I. (Anderlini); 6) servizi non armati relativi alla custodia carceraria (Anderlini); 7) presso apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo da affidare al Ministero degli esteri (Fracanzani, Martini); la p.d.l. Servadei affidava l'organizzazione del servizio civile al ministero del Lavoro, senza indicare settori di impiego;

t) settori di espletamento del servizio militare non armato: mediante «distacco» degli ammessi «presso enti, organizzazioni o corpi, operanti anche all'estero, di assistenza, di istruzione o di sicurezza civile» (Marcora);

u) equiparazione degli obiettori ai militari di leva alle armi ai fini delle norme civili e penali e del trattamento economico (tutte le p.d.l.); esplicita estensione delle norme relative al ritardo per ragioni di studio (Anderlini);

v) divieto di intraprendere attività industriali o commerciali, assumere impieghi pubblici o privati o iniziare attività professionali durante il servizio civile, sanzionato dalla reclusione da sei mesi a 4 anni (Fracanzani, Martini);

z) divieto di detenzione, porto, commercio e fabbricazione di armi, se non da caccia, e di svolgere funzione pubblica che comporti, anche temporaneamente, la detenzione o il porto di un'arma (Fracanzani, Martini, Servadei), sotto pena della reclusione da sei mesi a 4 anni per i trasgressori (Marcora);

x) sanzioni per il rifiuto del servizio civile: reclusione da uno a tre anni per una sola volta (Servadei);

y) regime per il tempo di guerra: facoltà di impiegare gli

obiettori nelle Forze Armate in servizi non armati di particolare pericolosità (Anderlini, Marcora, Martini); assegnazione alle dipendenze del ministero degli interni per compiti particolarmente pericolosi diretti alla protezione od all'assistenza delle popolazioni civili (Fracanzani, Servadei).

Come si vede, la sinistra democristiana aveva prodotto a due mesi di distanza due p.d.l. ispirate a criteri quasi opposti: mentre quella del Senato (Marcora) era molto restrittiva, quella della Camera (Fracanzani) «scavalcava» a sinistra la stessa p.d.l. Anderlini, che venne significativamente ritirata dal proponente. La p.d.l. Servadei ne riprendeva i criteri di fondo, accentuandone gli aspetti libertari e prevedendo, unica fra tutte, un servizio civile di durata pari, e non superiore, alla ferma di leva. La p.d.l. Martini derivava palesemente dalla Fracanzani, della quale intendeva smussare alcuni aspetti e concetti considerati inaccettabili dal Governo, a cominciare dal riconoscimento di un «diritto» all'esonero dal servizio militare per ragioni di coscienza. È da rilevare che, mentre la Marcora prevedeva per gli obiettori un «servizio militare non armato» (sia pure svolto fuori delle Forze Armate) e quelle della sinistra indipendente e dell'on. Servadei qualificavano «sostitutivo» il servizio civile, le altre due p.d.l. della sinistra DC lo qualificavano «alternativo», ponendolo così (terminologicamente, anche se non giuridicamente) su un piano di pari dignità con il servizio militare. Elemento comune a tutte e tre le p.d.l. democristiane era infine la previsione di un impiego degli obiettori anche nel servizio civile di cooperazione all'estero già previsto dalla legge Pedini.

Sostegno alla p.d.l. Marcora venne anche dal Partito liberale: il 16 ottobre 1969 la Direzione e i direttivi dei gruppi parlamentari del PLI espressero parere favorevole al riconoscimento legislativo dell'OdC, salvi restando l'accertamento della validità dei motivi da parte dell'autorità competente e il pieno sottostare dell'obiettore ai doveri posti dalla difesa della patria[43].

Sempre nel 1969, dal collegamento fra una serie di gruppi pacifisti e antimilitaristi costituitisi nel 1967-69 a Roma, Tori-

no, Bologna e Napoli, ma soprattutto di quelli attivi a Perugia, Sulmona e nel Veneto (Padova, Verona, Conegliano, Venezia, Mestre)[44], venne costituita a Roma la Lega per il Riconoscimento dell'Obiezione di Coscienza (LOC).

Vi aderirono le ACLI, la Federazione delle Chiese evangeliche italiane, parlamentari (oltre Anderlini, Marcora e Fracanzani anche il comunista Boldrini, il democristiano Donat-Cattin e i socialisti Basso, Fenoaltea, Gullo, Jannuzzi)[45]: ma l'adesione più rilevante in termini organizzativi fu quella del Partito Radicale, il quale, come stiamo per dire, strappò rapidamente la leadership del movimento ai gruppi del pacifismo e antimilitarismo «storico», di impronta antistatualista (nelle versioni cattolica, anarchica, socialista-utopica e neomarxista).

Malgrado l'adesione di Marcora, la LOC nacque anche in esplicita polemica con la p.d.l. democristiana del Senato, considerata una sorta di «legge- truffa»: ma a conti fatti il contributo specifico dato dalla LOC al riconoscimento giuridico dell'OdC si limitò in sostanza alla mera mobilitazione propagandistica (aggravata da un sotterraneo contrasto tra i gruppi «cattocomunisti» e la crescente leadership radicale). Di fatto fu ancora una volta la sinistra democristiana (con le p.d.l. Fracanzani e Martini) a svolgere il ruolo di rappresentanza politica in Parlamento.

La dichiarazione programmatica approvata dalla LOC nell'assemblea nazionale del 31 gennaio-1° febbraio 1970, rappresentava in sostanza una sconfessione non solo della p.d.l. Marcora, ma anche della p.d.l. Anderlini (che per questa ragione venne significativamente ritirata dal proponente), e un pieno avallo della p.d.l. Fracanzani. Quest'ultima trovava infatti piena corrispondenza con i «principi basilari» della futura legge sull'OdC indicati nella dichiarazione programmatica della LOC: «*a*) la effettiva regolamentazione di tutti i casi di obiezione di coscienza senza accertamenti sulla natura della medesima; *b*) la creazione di uno o più servizi civili all'interno o all'estero non armati, *alternativi* al servizio militare; *c*) l'automaticità della sospensione della chiamata alle armi dell'obiettore, dal momento della presentazione della domanda;

d) la partecipazione prevalente di civili nella commissione che ha l'unico compito di destinare l'obiettore ad un servizio alternativo di pubblica utilità; *e*) il valore selettivo ma non punitivo del servizio civile alternativo». Dal canto suo, oltre all'azione propagandistica e informativa, la LOC si impegnava ad assicurare «assistenza morale, materiale e giuridica per gli obiettori di coscienza»[46].

La dichiarazione programmatica, che di fatto sponsorizzava la p.d.l. Fracanzani, pur sempre democristiana, non soddisfaceva la componente massimalista del composito movimento antimilitarista. Il progetto di legge di iniziativa popolare preparato nel 1970 dal Movimento Nonviolento di Mestre, poi rielaborato dai Gruppi del Veneto aderenti alla LOC e naufragato per il mancato raggiungimento delle 50 mila firme necessarie per la presentazione in Parlamento, dava prova di notevole immaginazione nell'intento di riscavalcare «a sinistra» la p.d.l. Fracanzani. In sostanza conferiva al cittadino, all'atto della chiamata alle armi, il diritto di optare in via amministrativa, «indipendentemente dalle motivazioni che configurano il caso di obiezione di coscienza», per un «servizio civile alternativo» (SCA) di pari durata, in Italia o all'estero, da istituirsi presso il ministero del Lavoro (USCA). La p.d.l. vietava di impiegare i cittadini in SCA in sostituzione di lavoratori in sciopero o di nuove forze lavorative, o in attività connesse con la produzione bellica: il controllo sulla rispondenza dell'assegnazione ai principi indicati nella p.d.l. era affidato allo stesso obiettore, cui si consentiva di impugnare il provvedimento di assegnazione ad una «giuria popolare formata da un funzionario dell'USCA, un sindacalista, un sociologo e almeno dieci tra lavoratori e studenti del paese di appartenenza dell'obiettore». La p.d.l. vietava inoltre di impiegare gli obiettori, anche in caso di guerra, in zona d'operazioni o in attività comunque legate agli eventi bellici, salvo che in opere di soccorso delle popolazioni civili[47].

Ma anche questa componente massimalista venne a sua volta scavalcata da quella «rivoluzionaria» di matrice marxista. Dopo la protesta delle reclute al CAR di Casale Monferrato

(primavera 1970), *Lotta continua*, ancora settimanale, decise di dedicare un supplemento (*Proletari in divisa*) alla «lotta» nelle caserme. La pubblicazione (una sorta di riedizione della vecchia *Tribuna dei soldati rossi*)[48] si avvaleva di una fitta rete di corrispondenti di caserma, tratti dai giovani del movimento studentesco chiamati alle armi. Coordinati dalla direzione del movimento politico, sostenuti all'esterno dagli aderenti a LC, applicando le tecniche di infiltrazione e agitazione già sperimentate dai socialisti prima della grande Guerra e dai comunisti negli anni Venti e Trenta[49], i corrispondenti di «Proletari in divisa» furono i punti di riferimento di cellule clandestine di militari di leva (PID), che già alla fine del 1971 erano attive in una quarantina di caserme, con punti di forza nel Friuli e a Roma.

Contemporaneamente l'iniziativa di LC venne imitata da *Il Manifesto* e da Avanguardia Operaia (AO), i quali crearono altre due organizzazioni specifiche. I Collettivi Militari Comunisti Manifesto (CMCM), nati nel 1972, e attivi in particolare a Roma, si trasformarono più tardi in «Commissione Forze Armate del PDUP per il Comunismo»: coordinata da Sandro Medici, pubblicò poi nel 1975-77, come supplemento a *Il Manifesto*, quattro numeri di un proprio «bollettino» (*Militari e classe*). Poco più che una sigla furono invece i Collettivi Politici Antimilitaristi (CPA), autori di numerosi saggi di analisi sulla struttura dell'esercito e sull'intervento nelle caserme comparsi sulla rivista teorica di AO *Politica Comunista*. Anche l'area dell'Autonomia organizzò una Commissione nazionale Militari autonomi organizzati (CNMAO).

Tali organismi, unitamente ad altri minori creati da altre organizzazioni di estrema sinistra (prevalentemente «marxisteleniniste»), dettero vita a un Coordinamento nazionale del movimento, egemonizzato dai PID, mentre nelle caserme si costituivano collettivi misti che talvolta assumevano una delle tre sigle nazionali, ma più spesso unitarie. Il bollettino dei PID continuò ad essere il principale organo di coordinamento e informazione fino all'autoscioglimento di LC (novembre 1976). Isolati anche nelle caserme dagli attivisti della FGCI in servizio

di leva (in particolare dopo la svolta nella politica militare del PCI decisa nel luglio 1973), i PID (come le corrispondenti organizzazioni della sinistra extraparlamentare francese) restarono attivi finché nelle caserme continuarono ad affluire (scaglionati in diversi anni, a causa del «ritardo per motivi di studio») i giovani provenienti dal Movimento studentesco: l'afflusso massiccio avvenne pertanto nel 1974-75, quando dai «movimenti» del Sessantotto si stavano ormai distaccando le cosiddette «schegge impazzite» del terrorismo e dell'«autonomia» e le componenti meno estremiste erano in via di riassorbimento. Fece clamore, il 25 aprile 1975, che qualche dozzina di militari in uniforme del presidio di Milano sfilassero nei cortei degli «extraparlamentari» col volto coperto da fazzoletti rossi per difendersi dall'identificazione fotografica e salutando a pugno chiuso. Il 22 novembre 1975 un folto gruppo di «delegati» dei PID (che *Proletari in divisa* faceva ascendere a 220, in rappresentanza di 131 caserme), si riunirono in un cinema di Roma (sotto l'invisibile sorveglianza degli organi di sicurezza) per indire una «prima giornata nazionale di lotta» contro la «bozza Forlani» (cioè lo schema del nuovo regolamento di disciplina militare, contestato nel merito e nella forma di normazione dalle sinistre). Opportunamente prevenuta da adeguate misure delle autorità militari (alle quali non mancò talora la collaborazione informativa di attivisti del PCI in servizio di leva), la «giornata di lotta» prevista per il 4 dicembre si risolse in sporadiche manifestazioni («sciopero del rancio», «volantinaggio», «canto di lotta»), minimizzate e riprovate dalla stampa[50].

Tuttavia, nella fase di gestazione (1970-72), la decisione dell'ultrasinistra marxista di condurre la lotta di classe nelle caserme nell'illusione di provocare la paralisi e il collasso delle Forze Armate, produsse una frattura con il resto del movimento antimilitarista, che privilegiava la strategia del rifiuto e della contrapposizione frontale con l'istituzione militare e dell'obiezione di coscienza «di massa» allo scopo di sabotare il sistema di reclutamento delle Forze Armate. Come scrive Alessandro Coletti, «polemizzando con l'antimilitarismo degli obiettori,

perché esposto alle degenerazioni individualistiche, *Proletari in divisa* propone la costituzione di un fronte di lotta contro l'attuale struttura borghese dell'esercito, vivendo quindi tra le reclute e sensibilizzandole, penetrando in sostanza nell'istituzione e agendo sulle sue contraddizioni». Principale argomento della critica mossa dai PID alla LOC era che l'OdC di massa avrebbe favorito la «razionalizzazione» del sistema neocapitalistico, favorevole all'esercito professionale di soli volontari[51].

b) *verso il riconoscimento dell'OdC: il servizio civile di ricostruzione per i giovani di leva dei comuni terremotati (1970-71), le modifiche e integrazioni alla legge Pedini miranti a promuovere il volontariato cattolico (1970), l'incontro di studio promosso dal Segretariato Nazionale della Gioventù (1971), l'iter parlamentare del d.d.l. Marcora, l'azione di testimonianza e propaganda per il riconoscimento dell'OdC e la «concorrenza» tra i gruppi di base aderenti alla LOC e il Partito radicale (1971-72)*

L'esame delle p.d.l. sull'OdC venne rinviato per tutto il 1970: tuttavia quell'anno vennero approvati altri provvedimenti che anticipavano in qualche modo il nuovo orientamento favorevole al riconoscimento giurifico.

Nel marzo 1970 un gruppo di giovani dei comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del gennaio 1968 promosse una dichiarazione collettiva di obiezione di coscienza, denunciando le carenze e i ritardi nella ricostruzione: tra il 23 e il 27 ottobre 1970 vennero presentate ben quattro p.d.l. che istituivano in via permanente (p.d.l. Cipellini) o eccezionalmente per i giovani della Valle del Belice delle classi di prossima chiamata alle armi (p.d.l. Fracanzani, Ballardini, Valori), un servizio civile «alternativo». La legge 30 novembre 1970 n. 953 accordò loro la dispensa dal servizio militare, a condizione di adempiere un servizio civile «di ricostruzione e sviluppo» di durata pari alla ferma di leva. Lo stesso beneficio, sotto la medesima condizione, venne previsto un anno dopo per i giovani terremotati di

Tuscania e Arlena di Castro (legge 20 dicembre 1971 n. 1155)[52].

La legge 19 febbraio 1970 n. 75 (Pedini-Pieraccini) recava modifiche e integrazioni alla legge Pedini. Oltre a includere una licenza di 45 giorni nel biennio di servizio continuativo in paesi in via di sviluppo, a garantire ai cooperanti un adeguato trattamento economico, previdenziale e assistenziale, ed estenderne il numero abolendo il «tetto» di 100 dispense annue, la principale innovazione della legge consisteva nell'estensione del beneficio anche ai cooperanti inseriti in programmi non governativi («previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro dell'assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri»).

La sostanziale delega del servizio civile di cooperazione alle organizzazioni del volontariato, prevalentemente cattoliche, accentuata dalla legge Pedini-Pieraccini, prefigurava la soluzione che sarebbe poi stata praticata dai Governi a guida democristiana anche nel caso del servizio civile sostitutivo, di fatto svolto presso enti e organizzazioni non governative, sia pure sotto il controllo (sempre più contestato) del ministero della Difesa.

Dal 1° al 3 gennaio 1971, ad un anno di distanza dalla dichiarazione programmatica della LOC, il Gruppo di Azione Pacifista di Sulmona, animato da Mario Pizzola, organizzò un convegno antimilitarista, nel tentativo di tenere unite le diverse componenti del movimento scavalcando a sinistra la LOC e trasformando la lotta per il riconoscimento dell'OdC in uno strumento di lotta politica contro gli apparati militari in sé stessi, complementare all'infiltrazione e agitazione praticata dai PID. Ma, come osserva Coletti, il convegno servì solo a registrare e ufficializzare i due contrastanti «indirizzi» del movimento: «l'uno proteso al disarmo unilaterale e alla conversione delle strutture militari in strutture civili, l'altro al più stretto collegamento tra antimilitarismo e lotta di classe»[53].

Nel febbraio 1971 ebbe inizio presso la IV Commissione Di-

fesa del Senato l'esame in sede referente di un nuovo testo, derivato dalla p.d.l. Marcora e dagli emendamenti del Governo e degli altri gruppi parlamentari, elaborato da un comitato ristretto. In marzo la LOC indisse a Roma una manifestazione di tre giorni, cui aderirono, con un documento unitario, anche le organizzazioni giovanili del PSI, PCI, PRI, DC e ACLI, durante la quale gli extraparlamentari riuscirono a provocare una «carica» della polizia[54]. Il clima «unitario» determinatosi fra le federazioni giovanili dei partiti dell'«arco costituzionale» consentì anche una «tavola rotonda» promossa da Walter Veltroni (della FGCI) e ospitata in giugno da *Rinascita*[55].

È peraltro da osservare che la posizione ufficiale del PCI si differenziava da quella della FGCI e dai comportamenti della base. Mentre i settori di destra e moderati continuavano a scorgere nel riconoscimento dell'obiezione di coscienza una manovra indiretta del PCI per scardinare, con la copertura degli «utili idioti» della sinistra democratica e cattolica, l'apparato di difesa e di sicurezza dello Stato, il PCI, ancora ufficialmente ancorato all'analisi marxista della lotta di classe, temeva piuttosto che una eccessiva liberalizzazione della facoltà di sostituire il servizio militare col servizio civile facesse il gioco della destra tecnocratica e ultra-atlantista, favorevole al piccolo esercito professionale, meglio impiegabile di quello di leva in funzione anticomunista. Che non vi fosse traccia di «doppiezza» o di tatticismo in questa posizione, era obiettivamente rilevabile dalle difficoltà ulteriori che essa creava al PCI nel trattenere la diaspora dell'ultrasinistra e impedire che dai movimenti extraparlamentari nascesse un nuovo partito alla sua sinistra: anche su questo punto, infatti, esisteva un ricco terreno di polemica anticomunista non solo da parte dell'antimilitarismo «nonviolento» di matrice cattolica e radicale, ma anche da parte dei PID[56].

Il documento più illuminante dell'imbarazzo comunista è la dichiarazione di voto pronunciata in senato da Ugo Pecchioli. Rivendicava al PCI una «posizione autonoma, diversa sia da quella dei senatori democristiani sia da quella, nettamente differente... assunta (da) alcuni deputati democristiani alla Ca-

mera, sia anche, in certi punti, da quella dei compagni socialisti e repubblicani». Sconfessava gli extraparlamentari, accusati di difendere «assai male la causa legittima del riconoscimento dell'obiezione di coscienza» invocando dai comunisti «un'accettazione delle loro tesi addirittura in nome del marxismo e del leninismo»: e ribadiva «che a nessun nostro critico sarà mai dato di ritrovare nelle elaborazioni teoriche e nelle azioni dei più illustri esponenti del socialismo scientifico e delle più prestigiose personalità del movimento rivoluzionario e comunista qualcosa che possa offrire anche solo un appiglio non per sostenere i diritti di chi ha ripugnanza in ogni momento e circostanza per l'uso delle armi, perché questi diritti siamo disposti a riconoscere, bensì per pretendere di assimilare al marxismo e al leninismo le ideologie e i princìpi che determinano questa ripugnanza»[57].

Accenti fortemente critici nei confronti del testo in discussione al Senato, e appoggio alle p.d.l. democristiane della Camera, risuonarono anche nell'incontro di studio promosso dal Segretariato nazionale della gioventù, presieduto da Giambattista Crispolti, sul tema «Contenuti, problemi e prospettive per un servizio civile alternativo all'interno oltre che all'estero», che si svolse a Roma, nella sede della SIOI a Palazzetto Venezia, l'1 e 2 luglio 1971. Alla «tavola rotonda» presero parte esponenti della sinistra DC (Fracanzani e Pedini) e cattolica (Achille Ardigò e il direttore di *Sette Giorni*, Ruggero Orfei), il giornalista della RAI Fausto Spegni, e, in rappresentanza dell'area laica e «istituzionale», il repubblicano Paolo Ungari e il magistrato militare Vittorio Veutro. Quest'ultimo propose un servizio civile obbligatorio complementare a quello militare, nel quadro della normativa del 1940 sulla «difesa civile», attirandosi critiche particolarmente violente, in particolare da parte di Spegni. Ungari invitò alla moderazione: «proviamo a chiederci — disse — che cosa accadrebbe il giorno in cui la scelta per il servizio civile o per il servizio militare dovesse trasformarsi in una sorta di referendum pro o contro l'esistente indirizzo di politica estera e di sicurezza del paese», mettendo in guardia contro il «rischio che il servizio delle armi rappresenti

esso stesso un'opzione politica: cioè la scelta di una frazione politicamente identificata della gioventù»[58].

Il 27 luglio 1971, coi voti contrari di PCI, PSIUP, Indipendenti di Sinistra e, per ragioni di principio, del MSI-DN, il testo unificato veniva approvato in Commissione in sede deliberante e trasmesso il 2 agosto successivo alla Camera.

In settembre la LOC e il Partito radicale organizzarono manifestazioni e mostre antimilitariste a Bologna, Torino e Roma[59]. Il 21 ottobre le Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera espressero parere favorevole al d.d.l. già approvato dal Senato: tuttavia l'esame di merito in Commissione Difesa, iniziato nelle sedute del 18 e 25 novembre e 2 dicembre, venne aggiornato in conseguenza della sospensione dei lavori parlamentari determinato prima dall'elezione del presidente della Repubblica e poi dallo scioglimento anticipato della V Legislatura.

Già nel febbraio 1971 il leader del GAP di Sulmona, Mario Pizzola, aveva indirizzato una aggressiva «lettera aperta» alle autorità militari e di Governo manifestando la propria decisione di rifiutarsi di prestare il servizio militare, e candidandosi implicitamente come punto di riferimento esemplare degli obiettori «antimilitaristi», nel ruolo che era stato già di Pietro Pinna per i «nonviolenti» e Guido Gozzini per gli obiettori dichiaratamente cattolici[60]. Tuttavia nel febbraio 1972 il Partito radicale sottrasse ai Gruppi di base la leadership politico-propagandistica della LOC grazie ad una «dichiarazione collettiva» di obiezione di coscienza promossa dal suo giovane esponente Roberto Cicciomessere e sottoscritta da altri undici giovani come lui chiamati alle armi col I ctg/1972: in concomitanza con le altre due chiamate alle armi (che allora erano quadrimestrali), seguirono in giugno e settembre altre due «dichiarazioni collettive», per un totale di altri diciannove obiettori. Dei 31 sottoscrittori della dichiarazione, otto erano veneti (in prevalenza padovani), otto lombardi, quattro piemontesi, un bolognese: il Centro-Sud era rappresentato da tre romani, un laziale, due napoletani, un lucano, un sardo e un siciliano[61].

La prima dichiarazione collettiva fu presentata da Ciccio-

messere il 19 febbraio 1972 con una conferenza stampa, seguita il giorno dopo da una manifestazione a Piazza Navona, luogo «storico» delle iniziative radicali. Un'altra grande manifestazione ebbe luogo a Torino il 23 maggio, in concomitanza con il processo e la condanna di Cicciomessere[62]. Il trimestrale *La Prova Radicale* pubblicò poi, nei numeri 2 e 4 del 1972, i due «Diari dal carcere militare» di Pizzola e Cicciomessere, ampiamente ripresi nell'antologia curata da Giorgio Rochat *L'antimilitarismo oggi* (Claudiana, Torino, 1973) e nel saggio «militante» di Alessandro Coletti (*L'obiezione di coscienza*, Feltrinelli, Milano, 1973).

A parte lo slittamento «tecnico» della riforma alla successiva legislatura, il consenso del Governo (ribadito alla ripresa dei lavori parlamentari dal sottosegretario alla Difesa Montini) e l'interesse oggettivo di tutte le forze politiche a chiudere la questione prima possibile con un compromesso accettabile da parte di tutti, ne rendevano sostanzialmente certa l'approvazione. L'intento politico delle iniziative radicali del 1972 sembra essere stato dunque soprattutto propagandistico, per mettere il proprio marchio su una riforma che in realtà portava quello della sinistra democristiana e del volontariato cattolico, come sarebbe poi apparso sempre più chiaro nella successiva concreta applicazione. Ma non va trascurato il fatto che in questo modo il Partito radicale non solo sovrapponeva la propria voce a quella dei gruppi di base catto-comunisti della LOC, ma ne spostava l'obiettivo strategico, sostituendo la contestazione di quella che la base chiamava la «legge-truffa», con la difesa della soluzione di compromesso dal rischio che fosse rimessa ancora una volta in discussione. Così nell'autunno 1972, sotto l'abile regia di Pannella, i radicali «drammatizzarono» l'iter della definitiva approvazione parlamentare, quasi che ci fosse bisogno di incalzare un Parlamento ben disposto ad attuare lo slogan «Natale a casa per gli obiettori» (alludendo a quelli detenuti): tra le iniziative radicali, una «dichiarazione collettiva di obiezione di coscienza in pubblica assemblea» (17 ottobre), 39 giorni di sciopero della fame di «Marco» Pannella (che venne ricevuto dai presidenti delle Camere, Fanfani e Pertini),

l'invio al Parlamento di undicimila lettere e cartoline, un «Appello per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» sottoscritto da Louis Aragon, Francis Jacob, Jean Rostand, Pietro Nenni, Eugenio Montale, Ignazio Silone e altri settanta tra parroci, vescovi, preti operai, studiosi, teologi, articoli di Jacques Nobécourt su *Le Monde* e Peter Nichols sul *Times*[63].

Il d.d.l. Marcora venne ripresentato nella VI l'11 agosto 1972 (A.S. n. 326): esaminato con procedura abbreviata dal 25 ottobre, venne approvato dal Senato il 30 novembre con emendamenti, assorbendo il d.d.l. n. 430 (Cipellini). Trasmesso alla Camera il 4 dicembre, venne approvato in Commissione il 14 successivo, assorbendo le p.d.l. n. 127, 488, 616 e 1119 della Camera.

L'approvazione della legge infranse la precaria unità del movimento antimilitarista. Da un lato ne distaccò non solo le componenti moderate (riassorbite facilmente dal volontariato cattolico legato alla sinistra DC), ma anche quelle estremiste (attratte dal crescente attivismo dei PID). Dall'altro lato mise in difficoltà la stessa componente «nonviolenta» e «libertaria», che aveva finito per favorire la soluzione di compromesso testé raggiunta, ma non intendeva rinunciare ai «dividendi» politici che fino a quel momento aveva ricavato dalla lotta per il riconoscimento dell'OdC.

La vecchia LOC del 1969-72 subì una vera diaspora, mentre nel gennaio 1973 ne nacque una nuova, con la stessa sigla e un lieve mutamento del nome («Lega Obiettori di Coscienza»). La composizione degli organi direttivi, tutti collegiali, mostra come essa fosse in sostanza una filiazione del Partito radicale: la Presidenza annoverava, oltre a quattro «padri nobili» (il sen. Antonicelli, l'on. Servadei, il presidente delle Chiese Evangeliche Mario Sbaffi e padre Balducci), ben sei radicali (Marco Pannella, Mauro Mellini, Beppe Marasso, Giuseppe Ramadori, Sandro Canestrini e Gustavo Comba). Dodici erano i componenti della segreteria, ma oltre a Cicciomessere l'unico nome di spicco era quello di Pietro Pinna (come tramite ideale tra la «nonviolenza» predicata da Capitini e quella predicata dalla nuova LOC): tra gli altri c'era anche Rosa Filippini, in seguito

esponente di spicco del movimento ambientalista. Tra i 56 membri del Consiglio nazionale figuravano Mario Pizzola e Fausto Spegni.

La stessa «dichiarazione programmatica» approvata il 21 gennaio 1973 riconosceva che la nuova LOC non rappresentava più tutti gli obiettori: essa la definiva infatti «organismo politico degli obiettori di coscienza *antimilitaristi nonviolenti* e di quanti altri hanno operato e operano in modo *inequivoco* per l'affermazione del diritto dovere all'obiezione di coscienza». Escludeva quindi, in linea di principio, gli obiettori cattolici sul tipo di Fabbrini (in quanto non «antimilitaristi» e non «inequivoci»). In scoperta polemica con i PID, il documento dichiarava l'obiezione di coscienza «la forma di lotta più adeguata» del «generale movimento di opposizione al militarismo», e la «maggiore espressione» del «metodo nonviolento», a sua volta «considerato il più omogeneo... all'obiettivo della progressiva eliminazione delle strutture militari». Unica concessione alla residua componente dei gruppi pacifisti di base rappresentata da Pizzola, era quella di dichiarare «obiettivo fondamentale di ogni lotta seriamente rivoluzionaria... l'eliminazione dell'esercito».

Imbarazzato era poi il giudizio sulla «legge Marcora»: la dichiarazione rivendicava «il successo conseguito nell'aver costretto (*sic*) il Parlamento ad approvar(la)», aggiungendo però di considerarlo solo «il primo passo per la concreta affermazione (del) diritto» all'OdC. Pur riservando duri epiteti («inadeguata, repressiva, discriminatrice, punitiva») alla «legge Marcora», nondimeno il documento la considerava «una prima conquista che va utilizzata, violata, superata perché la lotta riprenda più dura, più vasta, meno costosa, e numericamente più consistente».

Di conseguenza, la nuova LOC si proponeva di pubblicizzare la possibilità e le modalità di sostituzione del servizio militare con uno civile, riaffermare «il carattere pienamente politico e sociale» dell'obiezione, sostenere anche legalmente gli obiettori, «internazionalizzare» la lotta collegando il movimento italiano con altri esteri, operare per un servizio civile

«sostanzialmente gestito dagli obiettori» in collegamento «con i sindacati, associazioni, comunità», «evidenziare le contraddizioni della legge, superarne i limiti e promuovere altra sostenuta dal più ampio schieramento politico possibile»[64].

Sezione II
La regolamentazione giuridica dell'obiezione di coscienza e del servizio civile: la legge n. 772/72, le modifiche del 1974, il regolamento del 1977, l'affidamento in prova del condannato militare (1983), le sentenze della Corte Costituzionale (1985, 1986, 1989) e del Consiglio di Stato (1985)

Il contenuto della «legge Marcora» (15 dicembre 1972, n. 772)

La legge 15 dicembre 1972 n. 772, «norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza», manteneva le caratteristiche fondamentali della p.d.l. Marcora.

Senza riconoscere un «diritto» all'esonero dal servizio militare, prevedeva che gli obiettori potessero «essere ammessi a soddisfare» il relativo obbligo prestando «servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva».

Il riconoscimento dei motivi di coscienza era molto restrittivo, perché escludeva non solo l'«obiezione selettiva» o successiva alla chiamata alle armi, ma anche qualunque motivazione politica o ideologica di generica avversione alla guerra e all'esercito. L'ammissione era infatti limitata ai soli «obbligati alla leva» che dichiarassero l'avversione all'«uso personale delle armi», «in ogni circostanza» e solamente «per imprescindibili motivi di coscienza... attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto» (art. 1, 1° e 2° comma).

Coerentemente con questa definizione restrittiva dell'obiezione, la legge considerava ostative all'ammissione, la titolarità di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli artt. 28 e 30 del T.U. delle leggi di P.S. (cioè le armi da guerra

e le «armi comuni proprie», con esclusione di quelle da caccia), nonché la condanna per detenzione o porto abusivo di armi (art. 1, 3° comma). Per la stessa ragione, l'art. 9 vietava permanentemente agli ammessi la detenzione, l'uso, la fabbricazione e il commercio (anche a mezzo di rappresentante) delle armi e munizioni predette, comminando ai trasgressori l'arresto da un mese a tre anni e la multa da lire 40 mila a lire 170 mila, nonché la decadenza dal beneficio. Ne consegue automaticamente l'esclusione perpetua dagli impieghi e uffici pubblici comportanti la detenzione o il porto di armi (e dunque dai corpi di polizia e vigilanza pubblici e privati).

Il termine per la presentazione della «domanda motivata» di ammissione, era entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva: tuttavia, per favorire gli universitari, la legge consentiva agli abili e arruolati ammessi al ritardo o rinvio del servizio militare, la proroga del termine fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi (art. 2).

La decisione sulla domanda era rimessa al ministro della Difesa, con proprio decreto, «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente». La legge prevedeva un termine «ordinatorio» per la decisione («entro sei mesi dalla presentazione della domanda»), con effetti sospensivi riguardo alla presentazione alle armi (art. 3).

La Commissione, presieduta da un magistrato di cassazione, era composta da un generale, un professore universitario di discipline morali, un sostituto avvocato generale dello Stato e un esperto in psicologia (designati dalle rispettive amministrazioni o dalla Presidenza del Consiglio), e si avvaleva di un proprio ufficio di segreteria retto da un funzionario civile della Difesa. Il ministro della Difesa aveva facoltà di nominare una o più commissioni, in carica per un triennio, con possibilità di riconfermare i componenti non più di una volta (art. 4).

Come si è detto, alcune p.d.l. prevedevano che la Commissione basasse la valutazione della domanda essenzialmente sull'«interrogatorio» o «ascolto» del richiedente, e la p.d.l. Marcora vi aggiungeva anche «gli accertamenti necessari». Invece

l'art. 4, 3° comma, della legge n. 772 non fissava precisi vincoli procedurali, limitandosi a disporre che la commissione «raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente» (e cioè la loro compatibilità con i criteri fissati dall'art. 1).

La legge lasciava all'interessato l'«opzione» (art. 5, 3° comma) tra il «servizio civile sostitutivo» (SCS) e il «servizio militare non armato» (SMNA), il che ovviamente rendeva del tutto teorica e «di principio» la menzione di quest'ultimo.

Quanto all'espletamento del SCS, la legge configurava un regime transitorio: «il ministro per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco» (art. 5, 3° comma: il 2° comma autorizzava il Governo ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della legge).

L'art. 6 comminava la decadenza dal beneficio dell'ammissione al SCS (con provvedimento da adottarsi dal ministro sentito il parere della commissione), in caso di omessa presentazione (entro 15 giorni da quello stabilito), gravi mancanze disciplinari o condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo di assegnazione.

L'art. 7 prevedeva la reclusione fino a un anno per gli obiettori in SCS che contravvenissero al divieto di assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attività professionali, salva l'applicazione delle disposizioni relative alla conservazione del posto di lavoro valevoli per i cittadini chiamati in servizio militare.

I giovani ammessi al SCS o al SMNA erano equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini in servizio militare (art. 11), salvo la maggior durata del servizio rispetto alla ferma di leva.

In tempo di guerra essi potevano venir assegnati «a servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose» (art. 10).

L'art. 8 regolava le sanzioni a carico degli obiettori «totali»: comminava infatti la reclusione da 2 a 4 anni (sempre che il fatto non costituisse più grave reato) sia agli ammessi al SMNA o al SCS che rifiutassero di assumerlo, sia a quanti, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della 772, rifiutassero (in tempo di pace) di assumere il servizio militare di leva adducendo i motivi di cui all'art. 1. All'imputato e al condannato era tuttavia concesso di chiedere, nel primo caso, una nuova assegnazione al SMNA o SCS, ovvero, nel secondo caso, l'arruolamento nelle FF.AA.: l'eventuale accoglimento della domanda (deciso dal ministro sentito il parere della commissione) sospendeva il processo o l'esecuzione della pena, mentre il completamento del servizio estingueva il reato. In ogni caso, l'espiazione della pena esonerava dalla prestazione del servizio militare di leva: in tal modo si impediva che gli obiettori totali potessero subire più processi e condanne, come era avvenuto fino alla 772.

Agli obiettori imputati o condannati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, era concesso di presentare, entro trenta giorni, domanda di ammissione al SCS: il termine per la decisione del ministro era ridotto a trenta giorni e aveva carattere «comminatorio» (l'inosservanza comportava accoglimento della domanda). L'accoglimento determinava la cessazione degli effetti penali delle condanne, anche se divenute irrevocabili, e il tempo trascorso in stato di detenzione era computato in diminuzione della durata prescritta per il SMNA o il SCS (art. 12)[65].

I provvedimenti del 1974-1986: la modifica della decorrenza del termine per la domanda (L. n. 695/74), la normativa di esecuzione (1974), le norme di attuazione (DPR 1139/77), la «circolare dei 26 mesi» (1979- 84), le due circolari del 1986 sull'assegnazione e impiego degli obiettori

La 772 nacque per risolvere pragmaticamente il problema dell'obiezione di coscienza senza minare il principio del servi-

zio militare obbligatorio. L'accertamento della sincerità dell'obiezione, l'obbligo del servizio civile «sostitutivo», e soprattutto la sua maggior durata, erano esclusivamente argini contro i prevedibili abusi individuali e collettivi della facoltà di autoesonero dal servizio militare.

È del resto molto difficile poter dimostrare una intrinseca necessità del servizio civile obbligatorio, «sostitutivo» o «nazionale», per lo meno in tempo di pace e in società avanzate come quella italiana, nelle quali non avrebbe senso ripristinare prestazioni personali obbligatorie diverse dal servizio militare (l'unico tipo di servizio, del resto, esplicitamente previsto dalla Costituzione). L'unico modo in cui lo Stato avrebbe potuto impiegare utilmente gli obiettori in SCS era quello di destinarli a compiti extra-militari non armati già assicurati da militari in ferma ordinaria di leva, come «vigili del fuoco ausiliari» o «accompagnatori di grandi invalidi». Proposte in tal senso vennero periodicamente avanzate, e si ebbero anche esperimenti di concreta assegnazione degli obiettori al Corpo nazionale VV.FF.

Ma, per molteplici ragioni (ideologiche, politiche, clientelari e pratiche), questa strada venne abbandonata prima di essere seriamente percorsa. Così la soluzione di distaccare gli obiettori in SCS presso enti locali e privati — che la legge 772 configurava formalmente come «transitoria» (in attesa dell'istituendo servizio civile «nazionale»), divenne a tutti gli effetti definitiva, determinando la creazione di una potente «lobby» di enti utilizzatori (riuniti a partire dal 1982 in un «Coordinamento enti del servizio civile», CESC), guidata dalle organizzazioni del volontariato sociale. Queste ultime, molto influenti in Parlamento per via del loro collegamento con il mondo cattolico, nel corso degli anni Ottanta finirono per assumere la rappresentanza politica (e anche parasindacale) degli obiettori, emarginando in misura crescente la LOC, sempre più paralizzata dal proprio massimalismo, da fanatismo ideologico e dai contrasti interni tra la vocazione «movimentista» dei gruppi di base e quella «dirigista» della componente radicale[66].

Grazie al loro maggiore pragmatismo, le organizzazioni del

volontariato sociale, meglio disposte e più aduse a utilizzare il credito da esse goduto nello Stato dei partiti, finirono per influenzare in modo sempre più determinante prassi amministrativa, interpretazione giurisprudenziale e criteri di riforma delle norme relative all'obiezione, e soprattutto al SCS: in modo da privilegiare in misura crescente gli interessi privati su quelli pubblici, fino a stravolgere il senso originario della 772. Di fatto il SCS si è non solo configurato sempre più come «alternativo» anziché «sostitutivo» di quello militare, ma addirittura come una «variabile indipendente» dalle esigenze di quest'ultimo, e perfino dallo stesso presupposto sul quale si basava, e cioè una obiezione di coscienza non fittizia.

Ma questa involuzione si è verificata a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta. La normativa degli anni Settanta sull'OdC e il SCS riguardava invece essenzialmente la concreta applicazione della legge e misure tese ad attenuare ulteriormente la situazione degli obiettori «totali», imputati o condannati per rifiuto del servizio militare o del SCS.

La prima, e finora unica, modifica legislativa della 772 fu disposta, ad appena due anni di distanza, con la legge 24 dicembre 1974 n. 695, relativa agli artt. 2 e 8. Rinviando ad un successivo paragrafo l'esame delle modifiche apportate all'art. 8 (relativo alla repressione penale dell'«obiezione totale»), ci limiteremo ad esaminare qui le modifiche relative all'art. 2. Attenuando la disparità di trattamento tra gli obbligati alla leva con e senza titolo al ritardo o rinvio del servizio militare, e razionalizzando la procedura, la data di decorrenza del termine ordinario per la domanda di ammissione al SMNA o al SCS venne fissata al giorno dell'arruolamento, e non più alla data del manifesto di chiamata alla leva. In tal modo si otteneva anche il vantaggio di evitare l'esame delle domande prodotte da obiettori che avrebbero potuto poi essere riformati o dichiarati rivedibili alla visita di leva.

Peraltro la norma impediva la previsione di parametri fisio- e psico- attitudinali per l'idoneità al servizio civile sostitutivo e rendeva meno facile le quantificazioni relative alla formazione dei contingenti: in teoria, infatti, la domanda di ammissione

avrebbe potuto essere presentata da tutti gli arruolati di una certa provincia geografica, ovvero da tutti quelli in possesso di determinate caratteristiche fisio-psico-attitudinali in base alle quali sono attribuiti certi incarichi[67].

La prima «normativa di esecuzione» della 772 venne emanata con le circolari Levadife 29 dicembre 1972 n. 100086/L e 12 febbraio 1973 n. 00423/UDG, successivamente abrogate e sostituite dalla circ. 5 novembre 1974 n. 500081/30. Presso Levadife veniva costituito apposito «Ufficio Volontari Civili ed Obiettori di Coscienza» (UVCOC), e venivano dettate norme relative all'«istruttoria delle domande di riconoscimento dell'OdC», alle «direttive di massima per la prestazione del servizio militare non armato» e alla posizione degli obiettori in «servizio sostitutivo civile», dalla precettazione e distacco presso Ente civile, sino al collocamento in congedo. Le norme relative all'istruttoria prevedevano che la Commissione potesse convocare gli interessati «per fornire chiarimenti», qualora «dall'esame degli atti emerg(essero) dubbi sulla fondatezza dei motivi addotti per l'obiezione di coscienza», e specificavano che il parere della Commissione era «obbligatorio ma non vincolante». Gli elenchi nominativi degli obiettori di coscienza ammessi al SMNA e al SCS dovevano essere trasmessi alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza ai fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di concessione di licenze di porto o detenzione di armi. L'opzione per il SMNA comportava l'impiego «in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comportano l'addestramento all'uso ed all'impiego diretto o personale delle armi, sia in funzione di offesa, sia in funzione di difesa, nella Forza Armata di appartenenza per fatto di leva».

Quanto al distacco presso gli enti previsti dall'art. 5 (u.c.) della legge 772, esso doveva avvenire «previa apposita convenzione, ove occorra, stipulata da Levadife»: la chiamata doveva avvenire nella forma della «precettazione». Altre disposizioni riguardavano la corresponsione del trattamento economico, per il tramite del rappresentante legale dell'Ente di assegnazione, le licenze spettanti (analoghe a quelle dei militari di leva),

l'assistenza sanitaria, le competenze di Levadife in materia di controlli e provvedimenti disciplinari. All'Ente di assegnazione era fatto obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale indicandovi incarichi espletati, licenze e permessi fruiti, eventuali provvedimenti disciplinari, malattie e ricoveri ospedalieri, comportamento mantenuto nell'espletamento del servizio. L'orario di lavoro, corrispondente a quello previsto normalmente per il personale dell'Ente adibito alle stesse mansioni, doveva comunque assicurare un periodo di ore libere dal servizio non inferiore a quello previsto per la libera uscita dei militari di leva[68].

Con diversa formulazione, la sostanza di queste norme venne poi trasfusa nelle «norme di attuazione» della 772 approvate con DPR 28 novembre 1977 n. 1139. Queste ultime (artt. 13 e 14) disciplinavano il distacco degli ammessi al SCS, da effettuarsi con decreto del ministro, previa convenzione con gli enti interessati: le convenzioni potevano essere stipulate soltanto con «enti morali che abbiano idonee possibilità di impiego e di sistemazione dei giovani», operanti nel campo dell'«assistenza» e dell'«istruzione» (art. 11). Esse dovevano regolare l'attività e gli obblighi degli obiettori, e disciplinare il loro impiego in rapporto alle finalità dell'ente; l'orario di lavoro; il divieto di utilizzare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di eventuali assunzioni obbligatorie di impiegati ed operai; il divieto di corrispondere emolumenti che potessero determinare disparità rispetto alla situazione del militare in servizio di leva ordinario; i controlli discrezionali dell'amministrazione militare circa il corretto impiego degli obiettori; le comunicazioni da inviare alla D.G. Levadife dei fatti che comportassero variazioni matricolari (presentazione all'ente, licenze, mancanze disciplinari, termine del servizio, ecc.); la facoltà di rivolgere, tramite l'ente, domande, istanze e reclami alla D.G. Levadife.

Con D.M. 7 novembre 1980 vennero anche modificate le attribuzioni e l'ordinamento della D.G. Levadife (determinate con D.M. 30 settembre 1966), istituendo l'8a divisione («servizi alternativi del servizio militare di leva»), con compiti «inerenti alla trattazione delle materie relative all'obiezione di coscienza».

Come si può constatare, la terminologia delle norme regolamentari era leggermente difforme da quella della 772, laddove la circolare del 1974 parlava di «domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza» (anziché «di ammissione al SMNA o al SCS»), e il DM del 1980 riuniva SMNA e SCS nella comune categoria di «servizi alternativi».

Ma un ulteriore e ben più sostanziale elemento di contraddizione e svuotamento della legge venne introdotto dalla cosiddetta «circolare dei 26 mesi» (circ. LEV/UDG/50001, del 19 settembre 1979)[69].

La circolare disponeva l'adozione di provvedimenti di dispensa dalla ferma di leva (ex art. 100 DPR 237/64) nei confronti degli obiettori ammessi al SCS i quali, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, si trovassero ad aver compiuto, nella posizione di attesa di impiego, un periodo corrispondente alla ferma di leva prevista per la Forza Armata di appartenenza, maggiorata di otto mesi, più altri sei mesi (art. 3 l. 772): e cioè complessivamente 26 mesi, se appartenenti alla leva di terra, e 32 se appartenenti alla leva di mare. La stessa circolare prevedeva il collocamento in congedo anticipato a domanda per gli obiettori in servizio che avessero compiuto o venissero a compiere il predetto periodo di 26 o 32 mesi.

La circolare venne emanata a seguito delle proteste e delle pressioni della LOC, che sollecitava l'amministrazione a rispettare la disposizione dell'art. 3 della legge, secondo la quale gli obiettori avrebbero dovuto assumere servizio entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Tuttavia le resistenze della LOC e delle organizzazioni del volontariato ad un massiccio impiego degli obiettori nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco riducevano la possibilità di impiego degli obiettori ai soli posti disponibili presso gli Enti convenzionati con il ministero della Difesa, che a quell'epoca erano del tutto insufficienti, tenuto conto della lunga durata del SCS. Peraltro la «circolare dei 26 mesi» forniva un ulteriore argomento per sostenere l'assenza di discrezionalità del ministero della Difesa nel provvedimento di ammissione al SCS, finendo per rappresentare «un formale riconoscimento, da parte dell'amministrazione, della preesisten-

za del diritto del cittadino aspirante obiettore al riconoscimento della propria obiezione di coscienza»[70], in ciò contraddicendo una delle scelte fondamentali operate dal legislatore.

La circolare offerse comunque motivo di polemica sia agli avversari che ai sostenitori dell'obiezione di coscienza. La LOC la criticò, giudicandola un tentativo di screditare il valore morale dell'obiezione e di sabotare il servizio civile sostitutivo: e si attuarono forme di protesta simboliche quali l'«autodistacco» degli obiettori in attesa di impiego[71].

Andato a vuoto, come meglio diremo più avanti, il tentativo di riforma della 772 compiuto nel 1981 dal Governo Spadolini, il vertiginoso aumento delle domande di riconoscimento dell'OdC (diecimila nel 1984) determinato dalla «circolare dei 26 mesi», ne rese alla fine inevitabile l'abrogazione, disposta con circ. LEV/001327/UDG del 18 aprile 1984[72].

Come scrive Emidio Silenzi, «il giorno successivo all'entrata in vigore della citata circolare ha avuto effettivamente inizio l'attuazione della legge 772/72 nonché del DPR 1139/77; inutile dire che contemporaneamente alla diminuzione del numero delle domande, circa 4300 nel 1986, aumentava in maniera più che proporzionale tanto il contenzioso amministrativo con gli obiettori di coscienza quanto l'interesse da parte della stampa... si moltiplicavano, altresì, le interrogazioni parlamentari»[73].

A misura che il servizio civile sostitutivo veniva regolarizzato e disciplinato (già con circ. LEV/800001/46/85 del 19 luglio 1985), crescevano le proteste degli enti convenzionati, ostili ai criteri di «distacco» adottati dal ministero (i quali impedivano od ostacolavano le mediazioni di tipo clientelare), e riottosi alla capillare attività ispettiva svolta da parte dei distretti militari competenti per territorio, la quale permise di accertare gravissime irregolarità e violazioni delle norme stabilite dallo schema di convenzione[74].

Il braccio di ferro tra l'amministrazione della Difesa e le potenti lobbies del volontariato cattolico raggiunse l'acme nel 1986, e si risolse, come era prevedibile, a tutto vantaggio delle seconde.

Al fine di dare attuazione all'art. 13 del DPR 1139/77 e soprattutto all'art. 9 dello schema di convenzione[75], con circolare LEV/1/UDG del 5 giugno 1986[76] vennero emanate «disposizioni concernenti la gestione degli obiettori di coscienza», relative all'amministrazione, ai permessi e licenze, ai distacchi temporanei, alle malattie e ricoveri, all'idoneità psico-fisica, alla ricusazione di distacco, all'inidoneità alle mansioni, alle azioni ispettive. In particolare la circolare faceva obbligo agli Enti convenzionati di allegare alla domanda di rimborso anche le quietanze rilasciate dall'obiettore per paga giornaliera, controvalore vestiario e controvalore per le rimanenti prestazioni; nonché, a decorrere dal 1° luglio 1987, di dotarsi di «idonee strutture logistiche per consentire a tutti gli obiettori previsti nella Convenzione con (la) Direzione Generale (Levadife) di usufruire del vitto e dell'alloggio», a pena di risoluzione della convenzione.

Le reazioni degli enti convenzionati, che accusavano la circolare di andare *ultra* e talvolta *contro legem* ricusando ogni subordinazione gerarchica a Levadife, indussero il ministro a sollecitare proposte di modifica da parte di un gruppo di lavoro della Commissione Difesa, che vennero fornite con la risoluzione 26 novembre, fortemente critica dell'operato ministeriale. Altre indicazioni vennero al ministro nell'incontro del 9 dicembre con i rappresentanti dei principali enti convenzionati, a seguito del quale venne sottoposta alla Caritas italiana e all'ARCI (soltanto) la bozza di una nuova circolare, approvata il 20 dicembre 1986 (LEVA-9/UDG)[77].

Quest'ultima costituiva una resa incondizionata alle richieste più estremiste provenienti dalle lobbies del volontariato: stabiliva infatti, al punto 3 («assegnazione e impiego») che il distacco fosse effettuato «nel rispetto delle richieste dei giovani, sempre che vi sia disponibilità di posti presso gli enti che effettuano il tipo di servizio nell'area vocazionale indicata», e consentiva agli Enti di produrre richieste non solo numeriche, ma «anche nominative», entro i limiti quantitativi stabiliti dalle convenzioni. Abrogando la precedente circolare, rinunciava poi ad ogni richiesta e controllo sull'effettiva idoneità degli en-

ti convenzionati ad assicurare i servizi logistici indispensabili per un proficuo impiego. Benché in «premessa» la circolare dichiarasse che tali disposizioni dovevano valere esclusivamente per «una fase transitoria», essa è ancora (1991) in pieno vigore[78].

I provvedimenti in favore degli obiettori condannati per rifiuto del servizio: le modifiche dell'art. 8 (L. n. 695/74), i provvedimenti di indulto e di grazia (1978-1986), l'estensione dell'istituto dell'«affidamento in prova» anche ai condannati militari (L. n. 167/83) e l'applicazione della liberazione condizionale ex art. 71 CPMP

Come si è detto, la legge 772 attenuava, ma non sopprimeva, la repressione penale dell'obiezione di coscienza, riconoscendo anzi, per la prima volta, come autonoma fattispecie criminosa il rifiuto del servizio civile sostitutivo ovvero (nel caso degli obiettori non ammessi) del servizio militare di leva determinato da obiezioni di coscienza.

Nel presupposto che il reato potesse consumarsi solo dopo l'arruolamento (riconosciuto come data di decorrenza del termine per la presentazione della domanda), e in base all'equiparazione degli obiettori ai militari di leva stabilita dall'art. 11 della 772 anche agli effetti penali, la cognizione era necessariamente rimessa alla giurisdizione penale militare. L'art. 8 comminava la pena della «reclusione» ordinaria, anziché quella della «reclusione militare»: tuttavia, essendo quattro anni il massimo edittale, e non potendo dunque la condanna comportare la «degradazione» (prevista dall'art. 28 CPMP per le condanne non inferiori a cinque anni), la pena della «reclusione» ordinaria doveva intendersi sostituita da quella della «reclusione militare» per eguale durata, ai sensi dell'art. 27 CPMP.

Altra anomalia era di attribuire alla sentenza definitiva di condanna un «effetto qualificatorio», e cioè il riconoscimento della qualità di obiettore di coscienza, in tutto analogo a quello derivante dalla decisione amministrativa di ammissione al SCS o al SMNA.

Dalla previsione della reclusione ordinaria anziché militare, e dall'effetto qualificatorio della sentenza definitiva di condanna per i reati di cui all'art. 8 della 772, già nel 1987 il generale della Giustizia Militare Giuseppe Scandurra argomentava non doversi riconoscere all'obiettore di coscienza riconosciuto tale la qualità di militare[79].

Gli obiettori «totali», in particolare Testimoni di Geova, costituivano, come si è detto, la grande maggioranza degli obiettori nel periodo anteriore alla 772. Quest'ultima incise dunque relativamente poco sul contenzioso penale, se non nel senso che eliminò la reiterazione dei reati militari determinati da obiezione di coscienza, e ridusse a proporzioni più eque la sanzione penale del rifiuto del servizio. La 772, e soprattutto la sua mancata o viziata applicazione, incentivò, radicandola nel costume sociale, l'obiezione «relativa», sempre più avvertita del resto come una mera scelta preferenziale per un servizio civile alternativo a quello militare, ma non risolse affatto la questione eticamente più rilevante, e cioè quella posta dall'obiezione «totale». La marginalità sociale e politica degli ambienti che la esprimevano (sette evangeliche e, in qualche caso molto limitato, frange anarchiche e antistatualiste) favorì dunque una soluzione di compromesso, in cui a determinati gruppi di pressione veniva elargito il monopolio di un meccanismo di elusione dell'obbligo militare in cambio di un formale riconoscimento della supremazia dello Stato.

L'elevato numero dei processi e delle condanne a carico di obiettori «marginali» pose peraltro un imbarazzante problema di equità, tanto più stridente per il contrasto con il sostanziale autoesonero dal servizio militare cui di fatto l'obiezione di coscienza relativa si era ridotta nel periodo antecedente all'abrogazione della citata «circolare dei 26 mesi» (avvenuta nell'aprile 1984).

Già la modifica dell'art. 8 disposta con la citata legge n. 695/74, tendeva a favorire ulteriormente la «resipiscenza» degli obiettori totali o tardivi, per trasformarli quanto meno in obiettori relativi. Secondo il vecchio testo della 772, gli obiettori imputati o condannati per rifiuto del servizio militare (non

avendo usufruito, nei termini prescritti, della facoltà di chiedere l'ammissione al SCS o non essendovi stati ammessi) potevano ottenere la sospensione del processo o dell'esecuzione della pena soltanto presentando domanda di arruolamento nelle Forze Armate: la modifica del 1974 concedeva loro anche di chiedere, in alternativa, l'ammissione al SCS. Inoltre, sia a costoro, sia agli obiettori «totali» (imputati o condannati per rifiuto del SCS) veniva esteso in via permanente il beneficio che la 772 aveva limitato agli obiettori detenuti alla data di entrata in vigore della legge, e cioè che il tempo trascorso in stato di detenzione fosse computato in deduzione della durata prescritta per il servizio militare o per il SCS.

A favore dei condannati vennero successivamente adottati tre provvedimenti di indulto (disposti con i DPR 4 agosto 1978 n. 413, 18 dicembre 1981 n. 774 e 16 dicembre 1986 n. 865), nei quali si equiparava espressamente la pena condonata a quella espiata, agli effetti dell'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva.

La legge 29 aprile 1983 n. 167 (poi modificata con DL 27 ottobre 1986 n. 700) estese ai condannati militari l'istituto dell'«affidamento in prova» del condannato comune, introdotto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario. Gli artt. 3, 5 e 10 prevedevano che i condannati per reati determinati da obiezione di coscienza ammessi a domanda al beneficio dell'affidamento in prova dovessero essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal ministro della Difesa, per prestarvi servizio per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Per i medesimi, il periodo di «osservazione della personalità» era limitato ad un solo mese (contro i tre stabiliti per gli altri casi). Per i reati previsti dall'art. 8 della 772 era infine stabilita la procedura per direttissima. L'estensione di tale istituto ai condannati per reati determinati da obiezione di coscienza poteva apparire impropria, dato che, ai sensi dell'art. 2 L. 167/83, il beneficio poteva essere concesso solo se il Tribunale militare di sorveglianza ritenesse che «le sole prescrizioni... siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che

egli commetta altri reati», mentre il «ravvedimento» del condannato era implicitamente escluso dal mancato esercizio della facoltà di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena presentando domanda di arruolamento nelle Forze Armate o di ammissione al servizio civile sostitutivo, già prevista dallo stesso art. 8 della 772 (come modificato dalla L. 695/74). Il sostituto procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione Gennaro delli Paoli sostenne però, nel 1988, che, pur dovendosi escludere «un completo ravvedimento da parte del condannato», la semplice produzione della domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'«affidamento in prova» dimostrerebbe di per sé stessa (nel caso degli obiettori) il raggiungimento di «una nuova sensibilità politica» e la volontà di «rientrare nel sistema, evidenziando un tentativo di comprensione verso il significato di quei doveri di solidarietà politica e sociale, che, al momento della condanna, aveva incondizionatamente rifiutati»[80].

Uno dei primi atti compiuti dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga fu, nel 1985, la concessione della grazia a 48 obiettori totali o comunque condannati a norma dell'art. 8 della 772, detenuti in espiazione di pena, e l'invio di una lettera al Governo per sollecitare il rispetto della legge nel trattamento degli obiettori di coscienza e segnalare l'opportunità di una più ampia applicazione, nei loro confronti, del beneficio dell'affidamento in prova[81].

Un altro istituto al quale si fece ricorso nei confronti degli obiettori detenuti, era quello della liberazione condizionale del condannato militare, previsto dall'art. 71 CPMP. La giurisprudenza maggioritaria ha mostrato «una particolare sensibilità verso le istanze degli obiettori totali, richiedendo il mero controllo della condotta del soggetto che deve rimanere costantemente buona durante il periodo di detenzione, ma senza fare dell'ammissione alla liberazione condizionale una sorta di automatismo concedibile sulla base di un comportamento carcerario semplicemente immune da rilievi». Va detto però che una parte della giurisprudenza ha talora sostenuto che il requisito della buona condotta non può supplire, nel caso degli

obiettori, all'altro requisito del «sicuro ravvedimento», recato dal nuovo testo dell'art. 176 c.p., per non determinare «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al condannato comune, per il quale l'aver tenuto una buona condotta carceraria può legittimare soltanto la concessione di permessi-premio»[82].

Il meccanismo di queste norme — scriveva Scandurra nel 1987 — aveva in sostanza trasformato gli stabilimenti carcerari militari nella «tappa fissa» di tutti i giovani ventenni Testimoni di Geova. Costoro, condannati in genere a dodici mesi di reclusione (periodo corrispondente a quello della forma di leva e inferiore di otto mesi a quello del SCS), vi restavano peraltro solo per il tempo limitato alla definizione della loro posizione: in pratica finivano tutti scarcerati, o perché graziati, o perché ottenevano il beneficio della liberazione condizionale (con libertà vigilata) oppure quello dell'affidamento in prova presso un ufficio o ente pubblico non militare. E in quest'ultimo caso essi erano liberi di assumere impieghi o svolgere attività professionali, vietati per legge agli obiettori in SCS (salvo esplicito e motivato divieto compreso nelle prescrizioni di condotta, disposte dal Tribunale Militare di sorveglianza). Una condizione, dunque, quasi «di maggior favore», rispetto sia ai militari in servizio di leva sia agli altri obiettori in SCS[83].

La giurisprudenza amministrativa e costituzionale sulla 772:

a) *la sentenza del Consiglio di Stato in tema di reiezione delle domande per motivazione insufficiente (24 maggio 1985, n. 16)*

L'istruttoria delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza è stata oggetto di sette specifiche circolari ministeriali emanate fra il 29 dicembre 1972 e il 17 maggio 1983[84].

Modesto è stato il numero delle reiezioni: tuttavia «assai raramente, di fronte ad una domanda non sufficientemente motivata, si è fatto ricorso alla possibilità di audizione personale

dell'interessato», anche in dipendenza della «mancata presentazione» di questo ove la Commissione ne avesse discrezionalmente ordinata la comparizione personale[85].

La reiezione è stata disposta per:

a) insufficienza della motivazione;

b) intrinseca contraddittorietà della motivazione (formula scarsamente ricorrente nelle reiezioni, tendenzialmente richiamata ogni qual volta vi fosse, nelle affermazioni dell'interessato, una giustificazione, anche in ipotesi, dell'altrui violenza armata);

c) motivazione contraddittoria con comportamenti precedenti o attuali dell'interessato (ad esempio la posizione di vigile urbano, la precedente domanda di arruolamento volontario nei carabinieri, polizia, guardia di finanza, o di ammissione al concorso per allievo ufficiale di complemento);

d) motivi ostativi previsti dall'art. 1, 3° comma, legge 772 (titolarità di licenze o di autorizzazioni relative alle armi).

Nei primi tredici anni di applicazione della legge la prassi seguita dalla Commissione era di indagare il grado di profondità e sincerità dei motivi addotti, richiedendo che l'interessato spiegasse la natura dei propri convincimenti.

A seguito di numerosi ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di reiezione disposti sulla base delle formule a) e b), il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con sentenza 24 maggio 1985, n. 16, ha affermato che l'intervento della Commissione non deve consistere in un accertamento in positivo del grado di profondità e sincerità dei motivi addotti, bensì limitarsi all'accertamento della loro non-manifesta infondatezza, da presumersi ogniqualvolta dagli elementi raccolti non emerga la prova della loro inconsistenza, o non si possa dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità della domanda. Pertanto dovrà ritenersi illegittimo il provvedimento di reiezione basato sulla mancata allegazione, da parte del richiedente, di elementi probatori relativi alla propria obiezione. In tal modo il Consiglio di Stato ha affermato un principio di inversione dell'onere della prova dal richiedente alla commissione[86].

Segue: b) *la sentenza della Corte Costituzionale sull'infondatezza della questione di legittimità relativa all'intera legge e sul riconoscimento del SCS come adempimento del dovere inderogabile di difesa della Patria anziché dell'obbligo (derogabile) del servizio militare (24 maggio 1985, n. 164)*

Nel gennaio 1983 il TAR del Piemonte pronunciò undici ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di costituzionalità dell'intera legge e dell'art. 3, commi 1° (nella parte in cui prevede l'istituzione di una Commissione consultiva) e 2° (nella parte in cui prevede un termine per la decisione a carattere meramente ordinatorio, anziché perentorio).

La denuncia del giudice a quo assumeva che l'intera 772 fosse in contrasto con gli artt. 2 (principio di solidarietà), 3, 1° comma (principio di eguaglianza) e 52 (dovere di difesa della Patria e obbligo del servizio militare), perché gli obiettori, non svolgendo il servizio militare armato (e neppure, col regime della «circolare dei 26 mesi», il servizio civile sostitutivo), si sottraevano di fatto al dovere di difesa della Patria gravante sulla generalità dei cittadini.

La questione relativa all'art. 3, 2° comma, assumeva che la natura ordinatoria del termine per la decisione amministrativa sulla domanda prodotta dall'interessato, faceva venir meno a quest'ultimo l'imprescindibile garanzia di non restare per un periodo interminabile alla mercé di circostanze esterne in attesa di una decisione del ministro in ordine all'accoglimento o meno della sua domanda, determinandosi così un conflitto sia con l'esigenza di buon andamento e imparzialità degli uffici (art. 97), sia con il principio di eguaglianza, data la differenza riscontrabile con gli altri obbligati alla leva (art. 3).

Naturalmente la circolare dei 26 mesi aveva inteso proprio porre rimedio a questa conseguenza: ma essa aveva di fatto aggravato l'ombra di incostituzionalità dell'intera legge. Ben si comprende, quindi, che la Corte Costituzionale le riconoscesse una diretta incidenza sul giudizio, sospendendolo per ben due volte e richiedendo al ministro della Difesa, con le ordinanze

nn. 268 e 269, il testo della circolare, i dati relativi alla sua applicazione e le eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali riguardanti la materia[87].

Solo tredici mesi dopo la sua abrogazione (disposta nell'aprile 1984) la Corte, con sentenza 24 maggio 1985, n. 164, dichiarò l'infondatezza delle due questioni di legittimità sollevate dal giudice a quo.

La sentenza riconosceva che la prima questione, quella relativa all'intera legge, si basava sull'erroneo presupposto che l'obbligo di prestare servizio militare armato fosse un dovere inderogabile per tutti i cittadini. All'opposto, doveva ritenersi dovere inderogabile soltanto quello di «difesa della Patria», e non l'obbligo del servizio militare armato, che la stessa Costituzione prevedeva dovesse prestarsi «nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge», e che, pur collegandosi al dovere di difesa, non lo esauriva, costituendone solo uno dei modi di possibile adempimento. La sentenza riteneva dunque che la legge 772 (la cui eliminazione dall'ordinamento avrebbe semmai costituito «un arretramento di posizioni» rispetto alla tendenza affermatasi nel 1983 al Parlamento Europeo di un pieno riconoscimento del «diritto» all'obiezione di coscienza), non costituisse deroga al dovere di difesa della Patria, «suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale»[88]. In questo modo, la Corte Costituzionale non si limitava solo a «salvare» la 772, ma compiva un importante passo concettuale verso il riconoscimento del carattere indipendente, e dunque «alternativo», del servizio civile sostitutivo, ponendolo concettualmente su un piano di parità con il servizio militare. Dava inoltre un'interpretazione fortemente estensiva del concetto di «difesa della Patria», svincolandolo dal riferimento pregnante alle norme sulla «disciplina dei cittadini in tempo di guerra» e sul «servizio obbligatorio del lavoro», che costituivano il contenuto principale delle norme sulla «difesa civile», e facendovi rientrare il complesso delle attività di assistenza e impegno sociale svolte dagli obiettori in SCS.

Quanto al termine per la discussione, la sentenza negava che

il carattere non perentorio implicasse la mancanza di effetti derivanti dalla sua inosservanza. Esso avrebbe avuto, al contrario, due effetti: da un lato quello di impedire la messa in mora dell'amministrazione per la formazione del silenzio-rifiuto prima della scadenza di esso: dall'altro quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente poteva attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere, entro una scadenza predeterminabile, l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentire dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'amministrazione di decidere sull'istanza, e per vedere successivamente assumere nel giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive. La sentenza non negava, peraltro, che sussistesse pur sempre una preventiva indeterminabilità del momento iniziale del servizio sostitutivo civile, in contrasto con la predeterminabilità dell'inizio del servizio militare obbligatorio: tuttavia tale differenza non appariva irragionevole, tenuto conto della non omogeneità delle situazioni a confronto, data l'automaticità dell'avvio al servizio armato, in contrapposizione alla necessità di una domanda motivata da parte dell'interessato per l'ammissione al SCS[89].

Restava peraltro impregiudicata la questione di legittimità relativa alla Commissione consultiva, e dunque, implicitamente, alla discrezionalità dell'ammissione al SCS. La sentenza dichiarava infatti a tal proposito il «non luogo a procedere», essendo stata sollecitata in tal senso la Corte Costituzionale dalla difesa della parte privata, non essendo stata sollevata eccezione in punto dal giudice a quo e non sussistendo i presupposti di incidentalità per una questione d'ufficio (data la totale irrilevanza di tale normativa con riferimento alle questioni sollevate dal giudice a quo).

Segue: c) *la sentenza C. Cost. 24 maggio 1986 n. 113: illegittimità dell'assoggettamento degli obiettori in SCS alla giurisdizione dei Tribunali Militari (ex art. 11 L. 772) e principi interpretativi: perdita dello status militare in seguito all'ammissione al SCS; riconoscimento del SCS come «limite» anziché come «modo» del servizio militare obbligatorio*

Fino al 1986 tutti gli obiettori, non solo ovviamente quelli «totali», ma anche quelli ammessi al servizio civile sostitutivo, erano assoggettati alla giurisdizione penale militare, sia in virtù dell'esplicita «equiparazione» (anche ai fini penali) con i militari di leva sancita dall'art. 11 della 772, sia in quanto necessariamente «arruolati» nelle Forze Armate (l'art. 2, come modificato dalla L. 695/74, stabiliva infatti che il termine per la presentazione della domanda decorresse dalla data dell'arruolamento).

Ne discendeva, fra l'altro, che i comportamenti di «autoriduzione» del servizio militare, e di «autotrasferimento» dall'ente di assegnazione ad altro di proprio gradimento, messi in atto da alcune decine di obiettori soprattutto con l'intento di provocare modifiche della normativa al riguardo della durata del servizio e dei criteri di assegnazione, integravano il reato di diserzione, punito in tempo di pace con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La questione di costituzionalità della norma che assoggettava alla giurisdizione penale militare gli obiettori di coscienza riconosciuti tali dal provvedimento di ammissione al servizio civile venne sollevata da numerosi giudici a quo, i quali assumevano la contraddittorietà tra lo status militare e l'intrinseca natura del servizio civile.

Con sentenza 24 maggio 1986 n. 113 la Corte dichiarò incostituzionale l'art. 11, «nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari», per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione (il quale stabilisce che i tribunali militari «in

tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate»).

Il presupposto di tale decisione era che gli obiettori ammessi al SCS non potessero considerarsi più «appartenenti alle Forze Armate», in quanto, per effetto del provvedimento di ammissione, avrebbero perso lo status militare acquistato con l'arruolamento. L'ammissione al SCS doveva quindi considerarsi una nuova ipotesi di «cessazione di appartenenza alle Forze Armate», affiancandosi alle altre previste dall'art. 8 CPMP; tuttavia essa doveva intendersi sottoposta a condizione risolutiva, essendo suscettibile di revoca nei casi previsti dall'art. 6 (mancata presentazione all'ente di assegnazione; grave mancanza disciplinare) e dall'art. 9 u.c. (trasgressione al divieto di detenere, usare, fabbricare e commerciare armi o munizioni) della legge 772.

A sua volta, la tesi che l'ammissione al SCS avesse per effetto la perdita dello status militare poggiava sul presupposto che il servizio civile sostitutivo rientrasse, per sua intrinseca natura, non già tra i «modi» di prestazione del servizio militare obbligatorio (come lo aveva certamente inteso il legislatore ordinario), bensì tra i «limiti» di esso. Questa seconda tesi appare uno sviluppo del principio interpretativo già ricavabile dalla precedente pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale il SCS era stato direttamente ricondotto al dovere di difesa della Patria e non piu all'obbligo del servizio militare. Essa costituiva dunque un ulteriore passo verso il riconoscimento del carattere «alternativo» e non «sostitutivo» del servizio civile rispetto al servizio militare e poneva in questione la sopravvivenza dell'ultimo residuo argine al dilagare dell'obiezione di comodo, e cioè la maggior durata del SCS rispetto al servizio militare[90].

Segue: d) *la sentenza C. Cost. 19 luglio 1989 n. 409: incostituzionalità della maggiore pena edittale prevista per il rifiuto del servizio (militare e civile) rispetto a quella prevista per la mancanza alla chiamata alle armi*

Con sentenza 19 luglio 1989 n. 409 la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 8, 2° comma, della 772, nella parte in cui determinava la pena edittale da due a quattro anni anziché da sei mesi a due anni (misura prevista per il reato di mancanza alla chiamata ex art. 151 CPMP), per violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3, 1° comma, Cost.).

La Corte ritenne infatti che i due reati, per quanto soggettivamente diversificati, ledessero con modalità oggettive analoghe lo stesso interesse, vale a dire quello di una regolare incorporazione militare, e dunque sproporzionata la sanzione maggiore prevista per gli obiettori totali o non riconosciuti tali. Adottando dunque il discusso procedimento delle sentenze «ablative additive», la Corte intervenne sulla previsione della sanzione penale, parificandola a quella stabilita per il reato di mancanza alla chiamata.

Non tenne conto, peraltro, della disparità di trattamento che veniva in tal modo a determinarsi a svantaggio del condannato per mancanza alla chiamata, il quale, scontata la pena, restava obbligato a compiere il servizio militare, e il condannato per obiezione di coscienza, il quale, scontata la pena (per lo più in stato di libertà condizionale o di affidamento in prova) restava prosciolto da ogni ulteriore obbligo di servizio militare o civile, con gli ulteriori benefici dell'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale[91].

Di fronte a questa sentenza si determinarono tre tipi di reazioni. Alcuni tribunali militari (es. quello di Roma), aderendo formalmente al dettato della Corte, mutò la prassi, e, mentre in precedenza condannava al minimo, successivamente prese ad applicare il massimo della pena, non consentendo più le attenuanti generiche, giungendo così di fatto agli stessi risultati di prima. Altri (T.M. La Spezia) dichiararono non punibili gli imputati del reato, applicando il disposto della Corte solo nella

parte «ablativa», ma non in quella «additiva», considerata costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con la norma sulla libertà di interpretazione dei giudici, e impropria quanto a riferimento normativo. Il T.M. di Torino sollevava invece questione di legittimità dell'art. 8 come modificato dalla sentenza n. 409, per contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3, 1° comma), legalità e tassatività dei reati e delle pene (art. 14 pre-leggi e 25, 2° comma, Costituzione) e con le norme sulla finalità rieducativa della pena (art. 27, 2° comma, Costituzione) nonché con quelle sulla costituzione e il funzionamento della Corte Costituzionale, che escludono dal controllo di legittimità su una legge o un atto «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» (art. 28, L. cost. 11 marzo 1953 n. 87).

Di fronte all'ordinanza 23 gennaio 1990 n. 27 con cui la Corte costituzionale, difendendo la legittimità della propria sentenza, dichiarava inammissibile la questione, il T.M. di Torino adeguò il proprio comportamento a quello del T.M. di La Spezia, assolvendo, con sentenza 23 febbraio 1990, un imputato dal reato di rifiuto del servizio militare di leva per motivi di coscienza, con la motivazione che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, applicando la disposizione «ablativa» ma non quella «additiva»[92].

Segue: e) *la sentenza C. Cost. 31 luglio 1989 n. 470: incostituzionalità della maggior durata del servizio civile sostitutivo rispetto alla ferma di leva*

La pronuncia della Corte Costituzionale sulla costituzionalità dell'art. 5, 1° comma, L. 772, nella parte in cui prevede che il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile debbano essere prestati per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva venne provocata dai numerosi casi di «autoriduzione» del servizio a dodici mesi verificatisi tra l'aliquota più «ideologica» e militante degli obiettori di coscienza. Denunciati all'autorità giudiziaria ordinaria (competente a seguito della sentenza n. 113/86 della stessa Corte co-

stituzionale) per il delitto di cui all'art. 8 L. 772 per essersi rifiutati di prestare il SCS oltre il periodo corrispondente alla ferma di leva, dei ventiquattro «autoriduttori» due furono condannati in primo grado a 16 mesi di reclusione e diciotto dichiarati decaduti dal beneficio ai sensi dell'art. 6, lett. *b*) («per gravi mancanze disciplinari»). Negli altro quattro casi il giudice a quo sollevò la questione di legittimità per violazione del principio di eguaglianza: l'ordinanza del Tribunale di Camerino (24 novembre 1988 n. 24) denunciava anche un contrasto con il primo comma dell'art. 24 Cost., in quanto la norma, «limitando l'adesione alle forme di servizio militare senza uso delle armi, strumento di manifestazione di convincimenti pacifisti, non violenti, religiosi, filosofici o morali... viene a incidere negativamente sullo stesso diritto di manifestazione del pensiero».

Le argomentazioni addotte nelle ordinanze si fondavano per lo più sul presupposto che il SCS fosse da considerarsi un «modo» di soddisfacimento dell'obbligo di servizio militare, e che dunque nella sua maggior durata dovesse riscontrarsi una incostituzionale disparità di trattamento. Come si è detto, questo era sicuramente il criterio seguito dalla 772, ma con sentenza n. 113/86 la stessa Corte costituzionale aveva inquadrato il SCS tra i «limiti» dell'obbligo di servizio militare, e non già tra i «modi» di adempimento di esso, e aveva altresì esplicitamente riconosciuto l'intrinseca differenza tra i due tipi di servizio, pur entrambi diretti ad adempiere il dovere di difesa della Patria. L'ordinanza del Tribunale di Cagliari (20 gennaio 1988 n. 190) cercava di aggirare la difficoltà sostenendo che, pur trattandosi di «fattispecie alternative profondamente diverse», la legge riconosceva comunque la «conversione» dell'obbligo di servizio militare in obbligo di servizio civile; e che la maggior durata di quest'ultimo non potesse giustificarsi con la sua «asserita minore gravosità... trattandosi di affermazione indimostrata e contraddetta dalla realtà».

Naturalmente l'Avvocatura dello Stato fece leva proprio sulla sentenza n. 113/86 che aveva riconosciuto la diversità delle due situazioni, giustificando la maggior durata come diretta

«a pareggiare le due diverse situazioni ed a consentire una reale alternatività tra i due servizi»: osservando come il venir meno di un tale elemento equilibratore avrebbe potuto «incoraggiore la simulazione delle obiezioni di coscienza, con pregiudizio della difesa del Paese, bene costituzionalmente garantito al pari del principio di eguaglianza».

La sentenza 31 luglio 1989 n. 470 (relatore, come nei casi precedenti, Giovanni Conso) cercò di conciliare la coerenza con i principi fissati nella precedente pronuncia del 1986, con il pregiudiziale *favor* verso le istanze degli obiettori che contraddistingueva la linea scelta dalla Corte. Essa affermò che soltanto il servizio militare non armato poteva ricomprendersi fra i «modi» di adempimento dell'obbligo del servizio militare: e che, differenziandosi da quello ordinario soltanto per «la sola sottrazione all'uso delle armi», doveva ritenersi contrario ai principi di eguaglianza e di libertà di manifestazione del pensiero sottoporlo ad una diversa durata.

Relativamente al servizio civile sostitutivo, invece, la sentenza ribadì che esso doveva ricomprendersi piuttosto nei «limiti» legali all'obbligo del servizio militare, e che data la sua diversa natura, non poteva escludersi in linea di principio una sua diversa durata, tesa non già a «sanzionare» l'obiezione (il che, costituendo «freno alla libera manifestazione del pensiero», avrebbe violato l'art. 21, 1° comma, della Costituzione), bensì a rendere «effettivamente equivalenti» le due prestazioni.

La Corte disponeva di notevoli elementi per valutare l'oggettiva maggior gravosità del servizio militare «armato», che poteva giustificarne una durata inferiore a quello civile: se non altro la sottoposizione dei militari di leva alla giurisdizione penale militare e alla disciplina militare, con le conseguenti limitazioni della libertà personale, nonché la possibilità di richiamo alle armi, anche in tempo di pace, fino al collocamento in congedo assoluto. La sentenza rifiutò invece di entrare nel merito, dichiarando che, in mancanza di un «servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato» (per la quale mise anzi in mora, un po' farisaicamente, il legislatore, come se lo stato di anarchia non fosse stato voluto proprio dal-

le lobbies del volontariato), non era possibile compiere «una comparazione univoca e precisa» tra le due «situazioni»: troppo diverse erano infatti le condizioni in cui veniva prestato il servizio sostitutivo civile, «quanto a disciplina, orari e sedi», data la «pluralità disarticolata» degli enti presso i quali gli obiettori erano distaccati. Osservazione vera, dalla quale traspare l'ammissione di una piena consapevolezza del malgoverno imperante nella gestione del servizio civile: ma che tanto meno avrebbe dovuto esimere la Corte dalla comparazione tra la normativa generale sul servizio militare e quella sul servizio civile, perché è solo nel confronto tra queste, e non tra le singole situazioni e condizioni d'impiego storicamente determinate, che verteva la questione.

Sostituendosi — in questo come ormai in molti altri casi — alla discrezionalità politica del legislatore, la Corte non rinunciava peraltro a risolvere il problema nel senso auspicato dalle organizzazioni degli obiettori. Richiamandosi all'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Rimini, la sentenza affermava che «in nessun caso — cioè anche a ritenere non effettiva l'equivalenza di condizioni operative e di vita di chi presta servizio militare armato — la durata superiore di *ben* otto mesi... potrebbe essere considerata differenziazione ragionevole». Affermazione del tutto apodittica, e tendenzialmente contraddittoria con la riconosciuta esigenza di valutare la legittimità di una eventuale diversa durata dei due servizi sulla base di una «comparazione univoca e precisa».

Ma la sentenza andava anche oltre, dimostrandosi molto informata, pur senza mai citarli, dei numerosi progetti e disegni di legge di riforma del servizio civile in discussione al Parlamento, che riducevano la maggior durata da otto a soli tre mesi, giustificandola con non meglio precisate (e ipocritamente pretestuose) «esigenze di formazione» (come se la ferma di leva non includesse anch'essa un periodo di «formazione», oltre ad un periodo di «impiego operativo»).

«L'unica giustificazione — concedeva infatti la sentenza — per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale, della durata del servizio, potrebbe rinvenirsi soltan-

to nell'eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa». Quest'ultimo inciso, gratuitamente *flatteur* nei confronti degli obiettori, e totalmente disinformato e sprezzante riguardo ai criteri di selezione e impiego dei militari «di truppa» di leva, la dice del resto lunga sui pregiudizi ideologici che sottendono la giurisprudenza costituzionale in tema di obiezione di coscienza e servizio civile sostitutivo. Ma il principio che la sentenza fissava in questo punto, recependo peraltro l'orientamento emergente in Parlamento, escludeva l'unica vera giustificazione della maggior durata (e, a ben guardare, dello stesso di per sé inutile servizio civile sostitutivo), e cioè quella di riequilibrare quella maggior gravosità del servizio militare che la Corte, pur senza negarla, aveva di fatto elegantemente evitato di prendere in considerazione. Questa giustificazione, l'unica, ci sia consentito di dirlo, veramente seria e persuasiva, veniva sostituita da un'altra, palesemente pretestuosa e inconsistente, la cui vera funzione non sembra essere quella di permettere futuri ripristini legali di una maggior durata di fatto abolita dalla sentenza della Corte, quanto di superare l'intrinseca contraddittorietà tra l'argomento usato nella sentenza 113/86 e la scelta compiuta (con il medesimo intento politico di compiacere gli obiettori) con la sentenza 470/89.

Con la sentenza della Corte Costituzionale, commentò Gianni Baget-Bozzo ne *La Repubblica* del 18 agosto 1989, «muore in Italia l'obiezione di coscienza. La sentenza non è splendida, ma almeno dice pane al pane e vino al vino, e toglie all'autoesenzione dal servizio militare lo splendore della libertà di coscienza».

Gli effetti della sentenza furono ovvi e immediati: da un lato, dopo il collocamento in congedo degli obiettori che avevano già completato dodici mesi di servizio, disposto dal ministero della Difesa il 10 agosto 1989, il numero di quelli in servizio precipitò da 8.800 (contro una richiesta complessiva

ormai lievitata a 20 mila posti) a soli 5.500[93]: dall'altro il numero delle domande aumentò, entro la fine dell'anno, del 141 per cento (raggiungendo così complessivamente nel 1989 la cifra di 13.749 contro le 5.697 dell'anno precedente)[94].

Segue: f) *la sentenza C. Cost. n. 41/1990: illegittimità della chiamata alle armi disposta oltre l'anno dalla cessazione del titolo al ritardo*

Con sentenza n. 41 del 1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 21 della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata di chi ha fruito del ritardo della prestazione del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo. La sentenza riconosce che il servizio militare costituisce una prestazione personale, e che la riserva di legge in materia, anche se non fosse stata espressamente disposta dall'art. 52, avrebbe potuto dedursi già dall'art. 23, che la dispone in via generale per l'imposizione delle prestazioni personali e patrimoniali. Ne deriva il riconoscimento di un vero e proprio diritto del cittadino a conoscere con certezza il periodo di vita in cui dovrà assolvere all'obbligo del servizio militare.

Nella risposta data il 4 giugno 1990 ad una interrogazione parlamentare, il ministro della Difesa Martinazzoli dichiarò che il principio sancito dalla sentenza n. 41 sarebbe stato esteso anche agli obiettori di coscienza, ai quali sarebbe stata concessa la dispensa d'autorità dall'obbligo di prestare il servizio militare o quello civile sostitutivo, qualora non avessero ottenuto risposta alla domanda di ammissione entro i diciotto mesi (i sei del termine legale, più i dodici di cui alla sentenza n. 41), ovvero, avendo ottenuto l'ammissione al SCS, non fossero stati assegnati all'ente convenzionato entro il termine dei dodici mesi successivi.

In questo modo veniva di fatto ripristinato il tanto vituperato regime stabilito dalla «circolare dei 26 mesi» (1979-1984), con un ulteriore effetto di incentivazione delle domande di ammissione al SCS, circostanza messa in rilievo anche dagli stessi

sostenitori dell'obiezione, allarmati dal totale sgretolamento dell'istituto del servizio civile sostitutivo conseguente alla pur sollecitata e magnificata giurisprudenza costituzionale[95].

Sezione III
Organizzazione del servizio civile, statistiche e progetti di riforma

Organizzazione del servizio civile e statistiche:

a) *il periodo precedente alla «circolare dei 26 mesi» (1973-1979)*

Fra il 1946 e il 1972 si erano registrati in tutto 738 casi di obiezione di coscienza. Fino al 1963 restarono meno di dieci all'anno (85 in tutto, con una media annua di 5.3): quell'anno salirono a 14: toccarono i 27 nel 1965, i 44 nel biennio seguente, salendo a 62 nel 1969, a 112 nel 1970, 114 nel 1971 e 165 nel 1972 (cfr. *Rivista Militare*, n. 5, 1981, p. 90).

Nel primo quadriennio di applicazione della legge vennero presentate circa 1.700 domande: 200 nel 1973, 300 nel 1974, 400 nel 1975 e 800 nel 1976. Ne vennero accolte, nello stesso periodo, 1.171 (pari al 61.6 per cento) e respinte 55 (di cui 44 nel solo primo anno). Appena 500 obiettori (pari al 26.3 per cento delle domande e al 42 per cento di quelle accolte) prestarono una qualche forma di servizio civile, spesso riconosciuto solo posteriormente dal ministero.

I primi anni furono caratterizzati dal massimalismo e dall'estremismo politico e ideologico della LOC dominata dai radicali e dei «collettivi» e «coordinamenti» regionali degli obiettori, cui il «patronato» accordato dalle Confederazioni sindacali consentì di vanificare i tentativi inizialmente compiuti dal Ministero della Difesa per un corretto impiego degli obiettori.

Alla fine del 1973 il ministero notificò al centinaio di obiettori ammessi al servizio civile la cartolina-precetto che li distac-

cava presso la Scuola Antincendi di Passo Corese (Roma), per prestare servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vi furono numerosi casi di mancata presentazione, e manifestazioni di indisciplina collettiva degli obiettori una volta giunti al corpo. Seguì una «mobilitazione» degli obiettori, sostenuti dal Partito Radicale, culminata nel I Congresso Nazionale della LOC (Napoli, gennaio 1974), nel quale venne deciso il rifiuto del servizio nei Vigili del Fuoco, con la motivazione che tale servizio era già svolto dagli «ausiliari» di leva. Venne invece controproposto al ministero della Difesa un progetto per l'avvio di tre corsi di formazione della durata di un mese, al termine del quale gli obiettori avrebbero scelto autonomamente l'ente di destinazione, secondo un programma di smistamento elaborato dalla LOC, che venne sottoscritto e approvato dal ministero.

Il primo corso, autogestito, venne svolto, a partire dal 21 aprile 1974, presso la Comunità di Capodarco, con la partecipazione di 30 obiettori: per due terzi il corso era dedicato allo studio dell'antimilitarismo e della storia dell'obiezione di coscienza. Altri corsi, relativi all'assistenza agli infermi di mente, agli anziani e agli interventi nei quartieri furono svolti a Trieste e Parma, Ivrea e Casale e Brescia e Verona. Il «documento programmatico» stilato dagli obiettori del corso di Capodarco definiva il servizio civile «non solo alternativo al servizio militare, ma al sistema»: vi si affermava: «non sta a noi impegnati nel servizio civile risolvere i problemi dell'assistenza. Sarà invece nostro compito denunciarli e smascherarli partendo da situazioni concrete». Lo stesso opuscolo che rievocava nel 1977 queste prime vicende, segnalava peraltro il completo «fallimento» del tentativo di inserire gli obiettori nella comunità di Capodarco, e rilevava come sette su trenta scegliessero di prestare servizio civile nel «patronato sindacale».

Mentre nascevano i primi bollettini di collegamento degli obiettori in servizio civile (il primo fu, nel 1974, quello del «collettivo di Vicenza», seguito l'anno dopo da analoghe iniziative in Piemonte e Campania), si svolsero vari «consigli nazionali» della LOC e si decise l'organizzazione dei primi «col-

lettivi regionali», il più attivo dei quali fu, sulla base del collettivo di Vicenza, quello veneto.

Nel II Congresso Nazionale della LOC (gennaio 1975) emersero «i primi attriti e scontri politici tra le due linee, cioè tra i radicali e il loro antimilitarismo puro e gli obiettori in servizio che tentavano di integrare le lotte antimilitariste con l'impegno nel sociale». Il Congresso si concluse con una mozione unitaria, e con una Segreteria saldamente in mano ai radicali e «ai vecchi obiettori non in servizio», contestati da quelli della «seconda generazione». Nel frattempo il rapporto con gli enti ospitanti i corsi di formazione autogestiti arrivava ai ferri corti, tanto che quelli di Casale e Mogliano Veneto segnalarono al ministero della Difesa una trentina di casi di assenza ingiustificata e di gravi mancanze disciplinari (manifestazione politica) sollecitando adeguati provvedimenti sanzionatori.

Il consiglio nazionale del giugno 1975 a Firenze registrò una prima spaccatura tra i radicali, i quali proponevano la «sospensione a tempo indeterminato» del servizio civile, e i coordinamenti regionali degli obiettori, i quali decisero di avviare con il ministero della Difesa un rapporto di tipo sindacale, rivendicando l'equiparazione della durata del servizio con la ferma di leva, la non discriminazione degli enti da ammettere alla convenzione e l'abolizione della Commissione. Il 24 luglio e il 22 settembre si svolsero incontri con rappresentanti di Levadife: oltre agli ufficiali più anziani, molto rigidi, e a quelli più giovani, aperti e comprensivi, i delegati degli obiettori ricordavano il «direttore supremo (*sic*) molto intelligente, colto, dialettico, che evitava di assumere responsabilità precise e rimandava tutto al ministro in persona e cercava di rinviare le trattative o era pronto a promettere verbalmente e poi a ritrattare».

Contemporaneamente, il 24 e 25 maggio 1975, promosso dalla LOC e organizzato dal Coordinamento triveneto, si tenne a Verona un convegno sul tema «Gli obiettori di coscienza a fianco degli emarginati, contro lo sfruttamento, la violenza delle istituzioni e la morte sul lavoro», con quattro brevi relazioni di Matteo Soccio, David Baldini, Camillo Benevento

(della Triplice) e Franco Basaglia (direttore dell'ospedale psichiatrico di Trieste) e testimonianze di alcuni collettivi di obiettori in servizio civile, i cui atti furono poi pubblicati da Savelli nel 1976[96]. Dissertando di «pratica antiistituzionale», Basaglia faceva agli obiettori questo singolare elogio: «l'obiettore non è un tecnico, non è nulla, è una persona che viene ingaggiata dalle istituzioni e la cui presenza crea costantemente contraddizioni e complica la vita dell'organizzazione. I volontari e gli obiettori per noi complicano costantemente il mondo della nostra organizzazione perché lo mettono costantemente in discussione» (p. 28). Data la differenza dei punti di vista sulla convenienza delle «complicazioni», non stupisce che l'elenco degli enti con obiettori in servizio o che ne avevano richiesti, pubblicato in appendice agli atti del convegno (pp. 121-124), ne contasse (al luglio 1975) ancora piuttosto pochi...

L'elenco ne indicava 110, ripartiti in dodici settori: sette di «assistenza» (a carattere generale o non specificata; psichiatrica; handicappati e invalidi; agli anziani; a disadattati e drogati; all'infanzia e tempo libero giovani; sanitaria e ospedaliera), e gli altri relativi ai settori «istruzione», «lavoro di quartiere», «sensibilizzazione e animazione», «protezione natura e lavori agricoli», «non classificati». Ventisei erano rappresentati da enti locali: tre giunte regionali (Campania, Toscana, Veneto), cinque province (Pavia, Parma, Modena, Bologna, Ancona), due assessorati provinciali (Agricoltura e Turismo di Bologna), quattordici comuni del Piemonte (Castelmagno, Chiaverano), Lombardia (Morbegno, Palazzolo sull'Oglio), Veneto (Padova, Mira, S. Angelo di Piove, S. Donà di Piave), Friuli (Gorizia), Emilia-Romagna (Bologna, Faenza, Ravenna), Toscana (Sesto Fiorentino), Marche (Civitanova M.), Campania (Giugliano) e due comunità locali (Comunità dei Monti Pisani e Consiglio della Valsesia). Vi figuravano pure i due Parchi Nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo, tre ospedali psichiatrici (Trieste, Bologna, Imola), altri cinque ospedali, alcune organizzazioni nazionali di assistenza e volontariato (AIAS, MIR, YMCA, Ass. Naz. Famiglie Fanciulli Subnormali, Unione Italiana Ciechi, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare,

Centro Italiano di Solidarietà), il WWF, l'Unione Italiana Chiese cristiane avventiste del Settimo Giorno, il Movimento Cristiano per la Pace, e una sessantina di enti e istituzioni a carattere assistenziale, tra cui due patronati sindacali (INAS-SISL di Torino e ITAL-UIL di Vicenza), una parrocchia (Brian di Caorle), un oratorio, case di riposo e ospizi, centri sanitari e sociali, le comunità di Capodarco, Gesù Risorto, S. Girolamo, «Villa Santa Caterina», il Gruppo Abele di Torino, cooperative e consorzi.

Nell'autunno 1975 il ministero della Difesa congelò le autorizzazioni relative ai corsi di formazione autogestiti dai coordinamenti regionali, mentre morti e dimissioni dei componenti rallentarono il lavoro della Commissione. Il consiglio nazionale LOC del 18 ottobre 1975 (Bologna) segnò il prevalere dei coordinamenti obiettori sulla componente radicale, e la segreteria nazionale della LOC, che aveva sede in una stanza degli uffici del Partito radicale in Largo Torre Argentina, venne di fatto esautorata dagli obiettori del coordinamento triveneto. In quella circostanza venne deciso uno sciopero di due giorni degli obiettori in servizio, per ottenere che il compenso giornaliero venisse elevato da lire 2.023 a lire 4.023 nel mese destinato al corso di formazione. Un semi-insuccesso fu invece la manifestazione dei 300 obiettori in servizio indetta a Roma l'8 e 9 novembre.

Al III Congresso Nazionale della LOC (Milano, gennaio 1976) i coordinamenti prevalsero sulla linea proposta dai radicali con 119 voti contro 80, nonostante un torrenziale intervento di Marco Pannella. Venne varata una segreteria «mista», e indetti cinque giorni di sciopero per ottenere la messa all'ordine del giorno di un disegno di legge socialista (Artali) che prevedeva la smilitarizzazione e la regionalizzazione del servizio civile: l'iniziativa valse ovviamente una pioggia di denunce e comunicazioni giudiziarie ai componenti della segreteria LOC e a 40 obiettori «scioperanti» da parte del T.M. di Torino. Si decise anche il passaggio all'«autodistacco» e all'organizzazione di corsi non riconosciuti dal ministero e approvati solo dopo lunga trattativa. Ma i tempi dell'estremismo erano ormai con-

tati: i patronati sindacali, «dopo lunghe esitazioni», si dichiararono contrari a sostenere le rivendicazioni della LOC nei confronti del ministero della Difesa, e il congresso straordinario del maggio 1976 (Firenze) non potè che sancire le perduranti divergenze interne, proprio nell'anno in cui si verificava il primo raddoppio delle domande (da 400 a 800)[97].

Segue: b) *il servizio dalla «circolare dei 26 mesi» (1979- 84) alla svolta del 1986*

Il numero degli obiettori andò costantemente aumentando, passando dai mille del 1977 ai novemila del 1984: l'incremento delle domande si spiega con il concorso di diversi fattori: da un lato il declino dell'estremismo dei coordinamenti regionali organizzati nella LOC; dall'altro lo sviluppo delle convenzioni con gli enti pubblici e privati, che diffondeva più capillarmente le informazioni sulla possibilità di sostituire il servizio militare con il servizio civile, attirandovi i gruppi sociali gravitanti attorno alle attività di volontariato e di amministrazione locale, incentivati anche dal clientelismo politico e sindacale.

Ma il fattore più determinante dell'aumento fu la bassa aliquota di obiettori effettivamente impiegati. Non a caso il secondo raddoppio (da duemila a quattromila domande) si ebbe nel 1980, dopo la «circolare dei 26 mesi» che, come abbiamo visto, dispensava definitivamente gli obiettori non impiegati nel termine di ventisei mesi (o trentadue, per gli arruolati nella leva di mare) dalla domanda, e calcolava nel periodo di servizio anche i mesi trascorsi in attesa d'impiego dopo la scadenza del termine legale per la decisione del ministro. Seguì poi immediatamente il terzo raddoppio nel 1981 (da quattro a settemila), e le domande superarono le novemila nel 1984.

Complessivamente vennero presentate, nel periodo 1977-1984, circa 39 mila domande. Negli stessi anni ne furono accolte 31.253, e respinte 2.450 (pari, rispettivamente, all'80 e al 6.3 per cento, restando non ancora definite, nel 1984, il 16.6 per cento delle domande prodotte nel periodo).

L'aumento delle domande finì evidentemente per paraliz-

zare l'attività della Commissione, svuotando ogni pratica possibilità di accertamento della sincerità delle motivazioni già prima che la sentenza del Consiglio di Stato 24 maggio 1985 n. 16 riducesse l'apprezzamento discrezionale dei motivi «addotti» (o per dir meglio «allegati») dall'interessato. fino al 1979 il numero delle pronunce annuali della Commissione oscillò fra il 73 e l'89 per cento delle domande presentate nell'anno: nel 1980 scese al 60 e nel 1981 al 37 per cento, per risalire al 59 l'anno seguente. Nel 1983 dovettero essere definite addirittura oltre dodicimila domande, il triplo rispetto alle pronunce del 1982, che a loro volta costituivano già il doppio di quelle del 1981. Benché il tasso delle domande respinte sfiorasse ora l'8 per cento (contro il 3.3 del 1977), si comprende come queste cifre impedissero un corretto funzionamento del «filtro» voluto dal legislatore come garanzia contro la simulazione dell'obiezione di coscienza.

Fra il 1979 e il 1984, periodo nel quale restò in vigore la circolare dei 26 mesi, vennero adottati 5.025 provvedimenti di dispensa d'autorità o di collocamento in congedo anticipato a domanda ai sensi della circ. n. 500081/3 del 19 settembre 1979, pari al 13.7 per cento delle 36.500 domande accolte o pendenti. La maggior parte dei provvedimenti venne emanata nel 1983 (1.722) e 1984 (1.833). Si tenga conto, però, che la circolare continuò ad essere applicata, anche dopo la sua abrogazione, nei confronti degli obiettori che avessero presentato domanda anteriormente al 18 aprile 1984.

Nel periodo 1977-84 trovarono effettivamente impiego in SCS 21.354 obiettori, pari al 68.3 per cento dei 31.253 ammessi al beneficio. Tenuto conto di quelli impiegati successivamente, si può dire che fra il 25 e il 30 per cento degli obiettori che avevano presentato domanda anteriormente al 18 aprile 1984 abbia beneficiato della circolare dei 26 mesi.

Le difficoltà di avvio del servizio civile sostitutivo sono registrate nelle cifre dei provvedimenti di distacco emanati in ciascun anno: 512 nel 1977, 683 nel 1978, 950 nel 1979... ancora nel 1982 superavano appena i duemila. Vennero però triplicati

nel 1983, e salirono a oltre ottomila nel 1984. In quell'anno essi superarono il numero delle domande accolte (7.847).

Il numero delle convenzioni, poco più di un centinaio nel giugno 1975, salì a 850 entro il 1983, a mille entro il 1984 e a 1.200 entro il 1985. Nel 1987 gli enti convenzionati erano saliti a 1.538 (con 16.594 posti convenzionati), mentre altri 229 avevano chiesto la convenzione.

Una *Guida all'obiezione di coscienza*, del 1985, elencava 1.532 enti già convenzionati o in attesa di convenzione[98].

Il 26.5 per cento era costituito da Enti Locali (3 Regioni, 20 Province, 359 Comuni, 23 Comunità Montane e 4 Consorzi). Altre 119 riguardavano enti pubblici a carattere sanitario (USL, CRI, Associazioni di Pubblica Assistenza), e 132 Associazioni ambientaliste (in particolare Italia Nostra, WWF, LIPU, Lega Anticaccia, Cronos e gruppi locali). Fra le associazioni private, il gruppo più numeroso di convenzioni riguardava la Caritas e l'ARCI, rispettivamente con 126 e 80: seguivano il CENASCA-CISL con 43, l'ENAIP con 38, l'ANFFAS con 22, l'ANSPI con 15, l'AIAS con 13, la CEIS con 10. Con un numero inferiore di convenzioni seguivano altre associazioni a carattere nazionale (AFSAI, AGESCI, AIED, AITAED, ANPA, AVIS, ENPA, ITAL-UIL, UILDM, GAVCI, GIOC, INU, INAS, MCP, MIR, MLAL, YMCA, Centro Sportivo Italiano, Unione Italiana Ciechi, Mani Tese, Opere Don Calabria, Soci Costruttori-IBO, Papa Giovanni XXIII, Focolari, FUCI, Azione Cattolica). Una ventina riguardava enti e chiese evangelici (Unione Italiana Chiese Avventiste, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Opera Sociale Avventista, Centro Evangelico Battista, Centro Evangelico Tavola Valdese).

A titolo di curiosità, ricordiamo che la convenzione n. 1 era stata stipulata con il Centro Comunitario «Gesù Risorto — Comunità San Girolamo» di Gubbio, mentre tra gli Enti convenzionati figuravano anche la Casa Militare «Umberto I» di Turate (Como), la Fratellanza Militare di Firenze e l'Associazione Nazionale Partigiani di Ancona. Fra gli enti a carattere culturale avevano ottenuto la convenzione le università di Ro-

ma («La Sapienza») e Milano («Statale»), il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa e l'Istituto di Storia dell'Arte di quella di Firenze, nonché il Centro studi Europa Orientale di Forlì.

Quanto alla distribuzione regionale, il 52.3 per cento (802) riguardava le regioni settentrionali (il gruppo più numeroso, 345, pari al 22.5 per cento, la Lombardia); un altro 25.8 per cento era costituito dalle convenzioni con enti della Toscana e dell'Emilia-Romagna, mentre Marche, Umbria e Lazio contribuivano insieme per un 10.8 per cento. L'Italia Meridionale rappresentava appena il 7.7 per cento, e quella Insulare il 3.9.

La distribuzione regionale delle convenzioni rifletteva quella delle organizzazioni del volontariato. Una ricerca promossa dalla Commissione nazionale per i problemi del volontariato, istituita dal Ministero del lavoro, catalogava nel 1985 ben 7.024 gruppi locali di volontariato, il 52.4 per cento dei quali in Italia settentrionale; il 60 per cento di essi aveva rapporti con enti pubblici: poco più di metà operava in comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Quanto alla forma costitutiva, il 40.8 per cento era rappresentato da associazioni legalmente riconosciute, il 33.9 da associazioni di fatto, il 18.5 da gruppi informali e il 3.4 per cento da cooperative. Il 44.6 per cento era di ispirazione religiosa, il 5.5 «socialista-solidarista», il resto «laico-umanitaria-aconfessionale»[99].

Ma la prevalenza del Centro-Nord dipendeva anche dalla massiccia presenza, tra gli enti convenzionati per l'impiego di obiettori, degli Enti Locali e degli Enti pubblici a carattere sanitario (UIL, CRI, Assistenza Pubblica). Delle 525 convenzioni di questo tipo, solo 24 riguardavano l'Italia centro-meridionale e insulare. Rispetto al totale delle convenzioni su scala regionale, esse rappresentavano il 49 per cento in Lombardia (169 su 345), il 47 in Piemonte (79 su 168), il 45.4 in Emilia-Romagna (114 su 251), il 37.2 in Toscana (54 su 145), fissando la media nazionale al 35.6 per cento: al di sotto restavano il Triveneto (67 su 243), le Marche (20 su 57), la Liguria (11 su 46) nonché tutte le altre regioni (complessivamente 24 su 297).

La 4a Commissione del III convegno nazionale di studi sul

volontariato («Volontariato e rapporti con gli Enti Locali»), tenuto a Lucca il 4-6 maggio 1984, sotto il patronato dell'ANCI, presieduta da Rodolfo Venditti, e incaricata di una relazione sul tema «obiezione di coscienza, esperienze di un anno di volontariato sociale», dopo aver espresso «un certo disagio» per l'assenza di rappresentanti di enti locali (ad eccezione del comune di Trento) e per la prevalenza di membri provenienti dal nord e dal centro, stigmatizzò l'«impreparazione degli enti locali a gestire il servizio di obiettori e di volontari», sottolineando come tutti i partecipanti ai lavori avessero detto «si lavora meglio con l'ente privato», e alcuni «si lavora bene *solo* con l'ente privato». Le ragioni venivano indicate nella «disinformazione» e «diffidenza» degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, nella frequente rotazione degli assessori, nella tendenza a usare l'obiettore «come manovalanza a basso costo», a «speculare» su di esso «con riguardo alle spese di vitto, vestiario e alloggio», e nella improvvisazione: «talvolta stipulano la convenzione solo per essere 'alla moda' e non sfigurare verso altri enti, ma poi delegano addirittura a enti privati la gestione del servizio civile». Il documento asseriva che molti comuni di zone terremotate si erano rivelati incapaci di utilizzare le possibilità di servizio civile loro offerte dalle leggi. Le proposte consistevano nel favorire in ogni modo il distacco degli obiettori presso enti privati, sia attraverso l'«autodeterminazione», sia attraverso corsi di formazione al fine di orientare gli obiettori alla scelta del settore di impiego, sia rendendo cogente l'indicazione dei «requisiti» per l'iscrizione ad un auspicato «albo degli enti convenzionati»[100].

Gli «abusi» non solo nell'impiego degli obiettori, ma anche dello stesso riconoscimento dell'obiezione al fine di sottrarsi al più gravoso servizio militare erano ammessi anche dai più seri e conseguenti sostenitori del servizio civile. Rodolfo Venditti affermava nel 1986: «gli abusi ci possono essere e ci sono. Proprio recentemente una ragazza tutt'altro che militarista mi faceva osservare, con una certa sorpresa e un certo disappunto, che obiettori da lei conosciuti facevano due o tre ore al giorno di servizio civile; e li definiva spregiativamente 'imboscati'.

L'atteggiamento denunciato da quella ragazza è, secondo me un abuso. Cose di quel genere squalificano l'obiezione di coscienza e avviliscono chiunque creda in essa e nel servizio civile». La ragione era, secondo Venditti, che «tra i molti enti convenzionati col Ministero della difesa ci sono anche enti poco seri, che nel convenzionarsi perseguono un loro tornaconto e che si prestano a far da copertura a giovani non convinti che 'si imboscano' col pretesto del servizio civile». Venditti denunciava poi, moralisticamente, la tesi antimilitarista, espressa con lo slogan «meglio imboscati che militari», dato che «quel che conta è sottrarre giovani al servizio militare». A Venditti premevano anche «il senso dell'obiezione, la sua carica ideale, la sua immagine di fronte all'opinione pubblica. Ci sono esigenze etiche che superano il tatticismo politico»[101].

La Caritas calcolava che su 4.912 obiettori impiegati nel 1976-83, il gruppo più numeroso (2.112, pari al 42.5 per cento) fosse stato impiegato nel settore «assistenza nel mondo giovanile». Seguivano quelli impiegati nell'assistenza agli handicappati (1.031, pari al 21.7%), alle persone in difficoltà (683: 13.1%), alle persone anziane «sul territorio» (540: 11%) e «nelle istituzioni» (442: 8.6%)[102].

Secondo i dati forniti da Levadife nel settembre 1989, il 54.4 per cento dei circa 1600 enti convenzionati operava nel settore dell'assistenza; il 31% in quello «socio-culturale», il 12% nel settore «incremento e difesa del patrimonio forestale» (WWF, Italia Nostra, LIPU, Cronos ecc.) e il 3 per cento in quello della protezione civile (pubblico soccorso). Circa il 75-80 per cento degli obiettori, data la sostanziale corrispondenza fra la distribuzione regionale degli enti e delle domande di ammissione al SCS, svolgeva la propria attività nella provincia di residenza.

Lo studio più completo e recente sugli aspetti sociali e statistici dell'OdC e del SCS è il rapporto di ricerca n. 37 del CeMiSS, *L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia* (ed. Rivista Militare, Roma, nov. 1991), di Paolo Bellucci (con un contributo di Claudio M. Radaelli). Lo studio analizza i regimi dell'OdC nelle legislazioni europee, le motivazioni e le opinioni

dei giovani sull'OdC, l'evoluzione normativa e regolamentare in Italia, l'organizzazione del SCS, la tipologia sociale degli obiettori, le determinanti politiche e istituzionali dell'OdC e le prospettive di riforma.

Le seguenti tabelle mostrano l'andamento delle domande (1973-1989) e la distribuzione regionale:

Tab. 1 - *Andamento delle domande di ammissione al SCS (1973-1989)*

Anno	presentate	accolte	respinte	dispensati*	impiegati
1973	200	99	44	—	
1974	300	216	3	—	**
1975	400	232	4	—	
1976	800	624	4	—	
1977	1.000	764	26	—	512
1978	1.500	1.029	74	—	683
1979	2.000	1.690	84	111	950
1980	4.000	2.312	93	199	1.250
1981	7.000	2.399	160	355	1.875
1982	6.917	3.853	232	805	2.023
1983	7.557	11.359	978	1.722	6.011
1984	9.093	7.847	803	1.833	8.050
1985	7.430	9.033	520	?	6.306
1986	4.282	6.135	548	?	8.413
1987	4.986	4.709	84	—	8.170
1988	5.697	5.979	114	—	5.188
1989	13.746	6.019	?	—	5.948
1990	16.767	13.992	?	—	10.343
1991	18.254	?	?	—	?

* Ai sensi della circ. 19 settembre 1979 abrogata il 18.4.84.
** Negli anni 1973-76 i corsi «autogestiti» comportarono l'impiego di circa 500 obiettori.

L'ampia incidenza della simulazione di obiezione è deducibile dall'andamento delle domande: sestuplicate in un triennio dopo la circolare dei ventisei mesi, superando le novemila nel 1984, si sono altrettanto rapidamente dimezzate dopo l'abrogazione della circolare: leggermente risalite nel 1988 nell'aspettativa di una riduzione del servizio civile da 20 a 15 mesi (secondo gli orientamenti prevalenti in Parlamento), si sono quasi

triplicate (più 141%) nel 1989, in particolare negli ultimi mesi, successivi alla sentenza n. 470 della Corte costituzionale, in applicazione della quale la durata del servizio civile è stata di fatto equiparata a quella della ferma di leva.

Bellucci, pur sottolineando l'influsso delle "dinamiche valoriali" e del modello «postmaterialista» affermatosi tra i giovani, assevera con una dotta analisi statistica l'osservazione grossolana che «un regime liberale dell'obiezione ne accresce il ricorso» (p. 112).

Tab. 2 - *Distribuzione regionale degli Enti convenzionati (1985) e degli obiettori in servizio al 6 ottobre 1986* *

Regioni	Enti convenzionati			Sedi di impiego		Provenienza	Obiettori
	Totale	EE.LL.	USL	numero	%	numero	%
Piemonte	168	63	16	290	9.5	913	10.9
Liguria	46	10	1	80	2.6	278	3.1
Lombardia	345	125	44	624	20.5	2.197	26.2
Trentino	65	8	1	111	3.7	242	2.9
Friuli	48	14	6	90	2.9	135	1.6
Veneto	130	38	—	319	10.5	905	10.8
Emilia-R.	251	81	33	447	14.7	1.588	18.9
Toscana	145	31	23	309	10.2	720	8.6
Marche	57	17	3	144	4.7	278	3.3
Umbria	28	4	2	49	1.6	91	1.1
Lazio	81	4	1	168	5.5	359	4.3
Abruzzo	22	2	—	34	1.1	62	0.7
Molise	3	—	—	9	0.3	9	0.1
Puglia	42	5	—	107	3.5	185	2.2
Basilicata	10	2	—	6	0.2	2	0.02
Calabria	16	1	—	35	1.1	71	0.8
Sicilia	57	—	1	131	4.3	284	3.4
Sardegna	13	1	—	44	1.4	42	0.5
Totale	1.532	406	119	2.997	100.0	8.361	100.0

* Fonte: Indagine conoscitiva della Commissione Difesa della Camera, 1986, pp. 274-275.

Dai dati relativi alla distribuzione regionale, emerge la stretta correlazione esistente fra la «domanda» di impiego e l'«of-

ferta» degli obiettori. Il servizio civile vene scelto in alternativa a quello militare non tanto in base ad una scelta di coscienza assoluta, bensì in relazione alla concreta aspettativa di essere impiegato in un determinato ente con il quale si è o si può essere facilmente messi in contatto tramite la rete delle relazioni sociali. Del resto i criteri di assegnazione decisi nel dicembre 1986 hanno facilitato l'intensificazione di questo rapporto, autorizzando le richieste nominative e includendo anche le indicazioni degli obiettori.

Il fenomeno dell'obiezione assume anche una diversa incidenza sociale, desumibile dal titolo di studio: solo il 3% degli obiettori ha la terza media; il 27% è costituito da diplomati, il 62% da studenti universitari e l'8% da laureati (*Il Corriere della sera*, 5 febbraio 1992, p. 5).

Ancor più eloquenti sono i dati relativi alla distribuzione degli obiettori fra gli Enti convenzionati, esposti nella tabella 3 a pag. seguente[103].

Come si vede la Caritas, che da sola fornisce circa la metà dei posti convenzionati, può coprirne appena un quinto: i comuni, che ne forniscono quasi un altro 30 per cento, ne coprono soltanto un terzo. Invece la miriade di enti minori, che evidentemente godono di maggiore audience sia presso la classe politica che presso il «mercato» degli obiettori, coprono quasi sempre più della metà delle proprie esigenze, nonostante che gli obiettori in servizio consentano di coprire solo il 47 per cento dei posti convenzionati. Le quote più alte sono state assicurate alla GIOC (91 per cento), all'ARCI (66%), agli ambientalisti del WWF, Italia Nostra e LIPU (più del 50 per cento), alle amministrazioni provinciali (59%). Ben piazzati sono il patronato della CISL (CENASCA: 51%), i Salesiani (55%) e il Movimento Popolare, emanazione politico-sociale di Comunione e Liberazione (49%). Appare dunque chiaro che gli obiettori, grazie al meccanismo delle «aree vocazionali», delle «autodeterminazioni» tollerate e delle richieste nominative concesse agli enti a partire dal dicembre 1986, riescono a sottrarsi agli impegni più gravosi per il tipo di servizio (Caritas, CRI, ANFFAS) ovvero per la sede decentrata (Comuni), e ad «imbo-

Tab. 3 - *Distribuzione dei posti e degli obiettori tra gli enti convenzionati (aggiornati al 31 dicembre 1988)*

Enti	Capacità d'impiego	%	Obiettori in servizio	%	Disponibilità residua	%	Impiego Obiett.
Comuni	5.500	29.5	1.838	33.4	3.662	66.6	22.0
Caritas	9.124	48.9	1.916	21.0	7.208	79.0	21.0
ARCI	657	3.5	435	66.2	222	33.8	5.0
NBL	1.132	6.1	338	29.8	794	70.2	4.0
CRI	748	4.0	261	34.9	487	65.1	3.0
WWF	364	1.9	204	56.0	166	45.6	2.0
Mov. Popol.	262	1.4	129	49.2	73	27.8	2.0
Isp. Sales.	389	2.1	213	54.7	176	45.2	2.0
CENASCA	420	2.2	215	51.2	205	48.8	2.0
ENAIP	253	1.3	117	46.2	136	53.7	2.0
Case Riposo	209	1.1	103	49.3	106	50.7	2.0
Italia N.	219	1.8	126	57.5	93	42.4	2.0
ANFFAS	204	1.1	82	40.2	122	59.8	1.0
Amm. Prov.	171	0.9	102	59.6	67	39.2	1.0
Un. It. Ciechi	184	1.0	98	53.2	86	46.7	1.0
Coop. med.	88	0.5	47	53.4	41	46.6	1.0
Com. mont.	105	0.6	47	44.7	58	55.2	1.0
LIPU	146	0.8	60	41.1	86	58.9	1.0
GIOC	59	0.3	54	91.5	5	8.5	1.0
Ist. Farm.	60	0.3	28	46.7	32	53.3	0.5
ITAL-UIL	41	0.2	14	34.1	27	65.8	0.5
Altri	3.755	20.1	2.081	55.4	1.674	44.6	24.0
Totale	18.651	100.0	8.558	47.5	10.093	54.1	100.0

scarsi» negli enti privati ovvero nelle amministrazioni (come quelle provinciali) che consentono maggiormente il «mercimonio» denunciato — ma soltanto moralisticamente, a parole, facendo finta di ignorarne ragioni, meccanismi e responsabilità — da parte degli stessi esponenti del movimento di sostegno all'obiezione di coscienza.

La situazione appariva peraltro sensibilmente modificata nel 1991: al primo posto restava la Caritas, con 4.977 posti, seguita dai Comuni, con 4.023, dal ministero per i beni culturali con 2.354, dalle USL con 1.441, dalla CRI con 1.170 e dal-

l'ARCI con 1.039. Fra le altre associazioni ed enti convenzionati seguivano il CENASCA-CISL (426), le Ispettorie salesiane (420), il WWF (407), l'Unione Italiana Ciechi (341), le ACLI (255) e le Misericordie d'Italia "Fratres" (220) (*Il Corriere della sera*, 5 febbraio 1992, p. 4).

La riforma della legge 772/72:

a) *le p.d.l. Artali (1975) e Tassone (1980), il d.d.l. del governo (1981) e la p.d.l. Belluscio (1983)*

Un primo progetto di legge di riforma della 772, che recepiva le linee indicate dalla LOC proponendo la smilitarizzazione, la regionalizzazione e la riduzione del SCS, venne presentato nel 1975 alla Camera da un gruppo di deputati socialisti (primo firmatario Artali). Il progetto riduceva la maggior durata del servizio civile rispetto alla ferma di leva da otto a tre mesi, rendeva perentorio il termine di sei mesi per la decisione ministeriale (stabilendo che l'inosservanza comportasse accoglimento: silenzio-assenso) e ne stabiliva uno di trenta giorni per il distacco dell'obiettore: inoltre limitava l'equiparazione con i militari di leva ai soli effetti civili, amministrativi ed economici, escludendo quelli penali e dunque la giurisdizione dei tribunali militari.

Prevedeva inoltre l'istituzione di corsi di formazione regionali a carattere obbligatorio, della durata di un mese, nonché Commissioni regionali per il SCS composte di sette membri (tre nominati dal consiglio regionale, tre dagli obiettori e uno dalle confederazioni sindacali). A queste ultime spettava decidere: a) sui progetti di SCS presentati da enti pubblici e privati; b) sui progetti di lavoro e destinazione presentati dagli obiettori: c) sulle domande di assegnazione a corsi di regione diversa da quella di residenza; d) sui trasferimenti da un ente a un altro; e) sulle controversie tra obiettori ed enti di impiego. In quest'ultimo caso alla Commissione regionale era riservato il provvedimento di decadenza dal beneficio per condotta «incompatibile con le finalità del servizio civile»[104].

L'art. 14 della p.d.l. Tassone (DC) sulla riforma del servizio militare (A.C. n. 1399, 13 febbraio 1980), impegnava il Governo a presentare entro sei mesi un disegno di legge di riforma della 772, con modifiche della procedura di riconoscimento, eventuale riduzione della maggior durata ad un terzo della ferma di leva (cioè a 16 mesi per gli arruolati nella leva di terra e a 24 per quelli della leva di mare), obbligo di prestare il SCS fuori del luogo di residenza, definizione di uno stato giuridico civile con sottrazione alla giurisdizione militare, destinazione esclusiva presso enti pubblici da determinarsi dal ministro della Difesa di concerto con quello dell'Interno. La delega disponeva il richiamo, in quanto compatibili, delle disposizioni raccomandate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa con la risoluzione 26 gennaio 1967 n. 337 relativa al minimo di trattamento da attribuire agli obiettori.

Questi criteri vennero recepiti dal d.d.l. del Governo Spadolini, proposto dal ministro della Difesa Lelio Lagorio e approvato in Consiglio dei ministri il 7 agosto 1981, e successivamente presentato al Senato (A.S. n. 1566, 21 settembre 1981). Il d.d.l. Lagorio prevedeva infatti la riduzione del SCS a 16 (o 24) mesi, l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria anziché a quella militare, stato giuridico civile ed equiparazione con i militari di leva solo ai fini amministrativi ed economici, l'obbligo dell'amministrazione di procedere al distacco entro due mesi dal riconoscimento, e l'assegnazione prioritaria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, trasferendo in ogni caso l'amministrazione del servizio al ministero dell'Interno[105].

Il d.d.l. riconosceva anche la cosiddetta «obiezione assoluta», intesa come contrarietà al servizio militare e non al solo impiego delle armi: ma tra i motivi ostativi alla concessione del beneficio veniva espressamente incluso l'aver fatto domanda di arruolamento o di ammissione a concorso per i reclutamenti militari e in polizia. Il termine per la decisione era reso perentorio col criterio del silenzio-rifiuto. La Commissione unica era sostituita da commissioni decentrate presso i Comandi di Regione Militare. La p.d.l. Bellusdio (A.C. n. 4013, 17 marzo 1983) si discostava dal d.d.l. Lagorio solo perché qualificava il

servizio civile come «alternativo» e prevedeva anche una commissione nazionale con funzioni di coordinamento tra quelle regionali.

Segue: b) *la risoluzione 7 febbraio 1983 del Parlamento Europeo*

Nel frattempo anche le istituzioni parlamentari europee si occupavano del riconoscimento di un vero e proprio «diritto» all'obiezione di coscienza nei confronti sia del servizio militare che della guerra. Con raccomandazione 7 ottobre 1977 n. 816 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ne chiese l'inserimento nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Dopo la prima elezione a suffragio diretto del Parlamento Europeo, la Commissione «Diritti dell'Uomo» del gruppo parlamentare socialista elaborò due successive proposte di risoluzione, presentate rispettivamente dagli onn. Van Minnen (doc. 1-803/79) e Sieglerschmidt (doc. 1-244/80), mentre petizioni analoghe venivano presentate dall'International War Resisters (pet. 14/80), da Amnesty International (pet. 19/80 e 48/80) e da un gruppo di cittadini britannici (pet. 26/80).

L'esame del progetto di risoluzione venne deferito per il merito alla Commissione giuridica (presieduta da Mauro Ferri e poi da Simone Veil, relatore Maria Antonietta Macciocchi, radicale poi passata al gruppo socialista), e per il parere a quella politica (presidente Mariano Rumor, relatore Van den Heuvel). La relazione Macciocchi ricavava dall'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo («diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»), addirittura un «dovere» di obiezione di coscienza, come concreta attuazione del «ripudio della guerra in tutte le sue forme» sancito dallo Statuto del Tribunale di Norimberga. L'esame delle due Commissioni si concluse con esito difforme: quella politica dette parere negativo, con 22 voti contro 9 e un astenuto, giudicando «inopportuna» una risoluzione del genere «in considerazione delle differenze di fondo esistenti in materia tra i Dieci» (25 giugno 1982): mentre quella giuridica lo approvò con 14 voti

contro sette (13 luglio 1982). Discusso nella seduta del 13-14 gennaio 1983, e respinti i numerosi emendamenti, il progetto venne approvato dal Parlamento Europeo il 7 febbraio 1983 con 112 voti favorevoli, 15 contrari e 35 astensioni.

La risoluzione riconosceva «il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato, nonché quello di ritirarsi da detto servizio per motivi di coscienza», ritenendolo implicito nella «salvaguardia della libertà di coscienza».

Negava la possibilità di «sondare la coscienza di un individuo» e di conseguenza raccomandava che il beneficio del regime previsto per gli obiettori di coscienza fosse concesso sulla semplice base di «una dichiarazione individuale motivata», almeno «nella stragrande maggioranza dei casi». Il servizio civile sostitutivo non poteva avere carattere di «sanzione», doveva essere «organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività, anzittutto in campo sociale e in quello dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo», ed avere la medesima durata del servizio militare ordinario, «ivi compresi gli esercizi militari successivi al periodo di formazione militare di base».

Invitava infine i Governi e i Parlamenti degli Stati membri della Comunità a «esaminare le loro rispettive legislazioni in materia» allo scopo di «ravvicinarle», e sosteneva «gli sforzi volti a sancire un diritto dell'uomo all'obiezione di coscienza nel quadro della Convenzione sui diritti dell'uomo»[106].

Segue: c) *le p.d.l. della IX Legislatura: Brocca, Rodotà, Gozzini, Ronchi*

Nell'VIII Legislatura (1979-83) erano state presentate quattro proposte di legge alla Camera (Brocca, Cicciomessere, Belluscio, Rodotà) e quattro disegni di legge al Senato (Lagorio, Codazzi, Stanzani-Ghedini e Gozzini).

Nella IX ne vennero ripresentate solo tre: Brocca (DC) (A.C. n. 222, 20 luglio 1983), Rodotà, Codrignani, Masina (A.C. n. 976, 5 dicembre 1983) e Gozzini (A.S. n. 545, 23 febbraio 1984).

Tutte e tre tenevano conto della risoluzione del Parlamento Europeo: sopprimevano il parere della Commissione, e le ultime due riconoscevano espressamente un diritto soggettivo al rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza. La p.d.l. Rodotà stabiliva anche che il riconoscimento dovesse essere concesso «tenuto conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità», in modo da escludere come motivo ostativo l'eventuale presentazione di domande di arruolamento o ammissione a concorsi per il reclutamento nelle FF.AA. o in polizia. Il termine semestrale per la decisione era reso perentorio con l'effetto del silenzio-assenso. Naturalmente agli obiettori era attribuito uno stato giuridico civile, salva l'equiparazione con i militari di leva ai soli fini amministrativi ed economici.

Solo il d.d.l. Gozzini prevedeva il trasferimento del servizio civile al ministero dell'Interno. Gli obiettori dovevano essere impiegati «in servizi di manifesta utilità» (Gozzini), ovvero «per attività di assistenza sociale e sanitaria, istruzione, protezione civile, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico, tutela e incremento del patrimonio forestale» (Brocca, Rodotà): comunque non in sostituzione di personale in organico, ovvero da assumere per obblighi di legge o assente per sciopero (Rodotà, Gozzini). Due di esse riconoscevano anche l'«autodeterminazione» dell'obiettore nella scelta dell'ente e dell'impiego in cui prestare servizio (Brocca, Gozzini).

La p.d.l. Brocca prevedeva una Commissione nazionale e Commissioni regionali per il servizio civile: la prima competente ad emanare norme generali per l'istituzione, organizzazione e gestione, assegnare gli obiettori alle regioni e decidere su istanze e ricorsi degli obiettori e degli enti. Le Commissioni regionali dovevano invece rilevare i bisogni sociali della regione sulla base di rapporti delle USL, dei distretti scolastici e dei Comuni, assegnare gli obiettori ai singoli servizi e promuovere la sperimentazione di nuove forme di servizio civile. La p.d.l. Rodotà prevedeva invece solo commissioni regionali composte da rappresentanti della regione, dei sindacati e degli obiettori.

Altre p.d.l. vennero presentate nel 1985, dopo le sentenze contemporanee del Consiglio di Stato e della Corte costituzio-

nale: Fincato Grigoletti (PSI), Ferrari Marte (PSI) e Ronchi (DP). Quest'ultima (A.C. n. 3181) prevedeva l'opzione tra servizio militare, servizio civile e servizio di difesa popolare nonviolenta, di identica durata, un Comitato nazionale per il coordinamento del servizio civile e un Istituto di ricerca per la difesa popolare nonviolenta. Il 26 marzo 1986, su proposta del relatore Caccia (DC), la Commissione Difesa della Camera decise la formazione di un Comitato ristretto per la rielaborazione di un testo unificato delle cinque proposte.

Il 25 ottobre 1986, durante un convegno della DC milanese, l'on. Paolo Caccia illustrava i punti qualificanti dell'accordo raggiunto «dai cattolici e da alcune frange socialiste e laiche» sul testo unificato: trasferimento degli obiettori presso la Presidenza del Consiglio «od organo equipollente (*sic*) per toglierli dal Ministero della Difesa»; riduzione del servizio civile a dodici mesi, più tre di «formazione», da utilizzare ai fini della «scelta vocazionale»; accentuata regionalizzazione; diritto di «opzione» (da esercitare nella domanda di riconoscimento) tra l'impiego in un ente privato o pubblico (USL, Comuni, ecc.), oppure nel Servizio civile nazionale organizzato dallo Stato.

Caccia lamentava che questa linea non fosse stata «capita fino in fondo da alcune frange laiche di tipo repubblicano»: ma polemizzava soprattutto con la p.d.l. presentata in settembre dall'on. Enea Cerquetti (PCI) la quale prevedeva che gli obiettori fossero impiegati esclusivamente nel Servizio civile nazionale, «organizzato nel territorio nazionale, con una struttura, regolamenti e discipline che affrontino solo i problemi stabiliti dalla Protezione civile». Preoccupato di difendere l'impiego degli obiettori negli enti privati (perfino, evidentemente, nell'ARCI, che più oltre Caccia accusava di «abuso di obiettore»), il relatore della p.d.l. unificata stigmatizzava la p.d.l. Cerquetti, «per cui, usando un termine mio, vi saranno i battaglioni del Servizio nazionale civile, mentre non esisterà l'opzione di scelta tra un ente convenzionato e un ente non convenzionato»[107].

Il Governo preferì non presentare un proprio d.d.l., benché già nel 1985 il ministero della Difesa avesse predisposto due

bozze, una da avviare al concerto interministeriale con procedura normale, e l'altra da utilizzare quale testo da cui trarre proposte alternative del Governo ovvero emendamenti. Tuttavia la fine anticipata della IX Legislatura fece slittare la definizione e l'approvazione del testo unificato.

Segue: d) *la p.d.l. Caccia (1987) sul definitivo trasferimento del servizio civile nazionale agli enti esterni alla pubblica amministrazione*

Durante la X Legislatura vennero presentate alla Camera otto p.d.l. di riforma della 772: Amodeo (n. 166), Caccia (n. 436, 2 luglio 1987), Fincato e Cristoni (n. 567), Ferrari Marte (n. 966), Rodotà (n. 1203), Capecchi (n. 1878), Ronchi e Tamino (n. 1946) e Salvoldi (n. 2655).

La p.d.l. Caccia, sottoscritta anche da altri cinquanta deputati democristiani, assorbiva la p.d.l. Brocca. L'unica vera modifica consisteva nella riduzione del servizio civile da 20 a 15 mesi (di cui tre da utilizzare per esigenze di «formazione»): per il resto rappresentava una istituzionalizzazione della situazione di fatto determinata dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nonché dalla resa incondizionata del ministero della Difesa alle pressioni politiche degli enti di volontariato.

L'obiezione di coscienza restava limitata alla sola contrarietà all'uso personale di armi in qualsiasi circostanza, anziché al servizio militare in quanto tale: anche se l'espressione ricorreva per la prima volta in un testo legislativo, la p.d.l. non riconosceva esplicitamente un vero e proprio diritto soggettivo. In omaggio alla sentenza n. 164/85 della Corte costituzionale, il beneficio veniva ora denominato «ammissione ad adempiere all'obbligo costituzionale di difesa della Patria nei modi previsti dalla presente legge», anziché ad adempiere all'obbligo del servizio militare. Anticipando le conseguenze implicite nella futura sentenza n. 409/89 della stessa Corte, la p.d.l. cancellava il reato di rifiuto del servizio civile (pur prevedendosi in tal caso la sanzione amministrativa della decadenza), e riduceva la pena edittale per il reato di rifiuto dal servizio militare per

motivi di coscienza (reclusione da uno a due anni anziché da due a quattro).

Veniva abolita la Commissione, ma veniva comunque trasferita al ministro della Difesa la «verifica della rispondenza della domanda ai presupposti e ai requisiti» di legge. Era reso perentorio con l'effetto del silenzio-assenso il termine per la decisione ministeriale, e veniva introdotto un altro termine perentorio per l'«assegnazione» dell'obiettore ammesso. Si prevedeva che nel bando di chiamata alla leva fosse fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'OdC.

La condizione giuridica degli obiettori restava quella prevista dall'art. 11 della 772, come modificato dalla sentenza n. 113/86 (incostituzionalità dell'assoggettamento alla giurisdizione penale militare): l'unica modifica, avente il solo scopo di eliminare uno dei più stridenti contrasti rispetto alla condizione giuridica dei militari di leva, consisteva nell'assoggettamento degli obiettori all'obbligo di richiamo per addestramento o in caso di pubblica calamità, fino al limite legale del 45° anno di età. Previsione ovviamente del tutto teorica.

La decadenza veniva comminata in caso di gravi mancanze ed irregolarità riscontrate nell'ente di impiego, o di contravvenzione al divieto di assumere impieghi, iniziare attività professionali o iscriversi a corsi incompatibili con lo svolgimento del servizio. La decadenza era altresì comminata quando si verificassero successivamente circostanze considerate ostative alla concessione del beneficio: cioè condanna penale per delitti di violenza contro persone o cose, o detenzione, uso, fabbricazione o commercio di armi.

Ma la parte più qualificante della p.d.l. riguardava l'istituzionalizzazione del sistema degli enti convenzionati. Il Servizio Civile Nazionale (SCN) era previsto infatti solo di nome: la competenza veniva trasferita dal ministero della Difesa ad uno speciale Dipartimento della Presidenza del Consiglio, con le seguenti attribuzioni: a) organizzare, assegnare e gestire l'«utilizzo» degli obiettori; b) stipulare le convenzioni con enti od organizzazioni pubbliche o private «*con esclusione di quelle*

appartenenti alla pubblica amministrazione»; c) curare la formazione e l'addestramento attraverso appositi corsi di formazione; d) verificare il rispetto delle convenzioni avvalendosi degli organi periferici dello Stato; e) predisporre piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità; f) tenere il «registro» degli obiettori riconosciuti e l'«albo» degli enti convenzionati.

La p.d.l. istituzionalizzava poi il ruolo già negli anni precedenti svolto dal Coordinamento nazionale enti per il servizio civile (CNESC) nei confronti del ministero della Difesa, prevedendo l'istituzione di una «Consulta» contraddistinta dalla medesima sigla, composta da rappresentanti degli enti e degli obiettori, «quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto».

I settori di attività degli Enti pubblici e privati convenzionati dovevano riguardare «assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e sanitario, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale».

Requisiti per ottenere la convenzione erano: l'assenza di scopi di lucro; la corrispondenza tra i fini istituzionali dell'ente e le attività del SCN; la capacità organizzativa in rapporto al servizio civile.

Si noti che era esclusa la capacità organizzativa in rapporto all'impiego degli obiettori, e cioè di assicurare loro vitto e alloggio, come il ministero della Difesa aveva invano tentato di richiedere con la circolare 5 giugno 1986 sollevando immediatamente la levata di scudi degli Enti convenzionati, che a furor di popolo ne avevano imposta l'abrogazione, esigendo per soprammercato il bottino di Brenno, e cioè «aree vocazionali» e «richieste nominative». Così la p.d.l. Caccia istituzionalizzava il sistema in vigore, che era quello di assegnare gli obiettori ad enti situati nel luogo di residenza, in modo da farli restare a convivere con la famiglia, e di corrispondere loro, per il tramite dell'ente, il controvalore viveri e vestiario di lire 170 mila mensili (nel 1987) in aggiunta al «soldo» di 120 mila lire. Così l'o-

biettore, in cambio di un servizio a orario d'ufficio (e di fatto quasi sempre a part-time) veniva a disporre di una «paghetta» di quasi 300 mila lire, il 60 per cento in più dell'argent de poche lasciato al soldato di leva, costretto a convivere in caserma e abbastanza spesso fuori del comune di residenza. Del resto l'obiettore aveva anche il tempo di frequentare i corsi che non fossero incompatibili con il servizio civile: trovandosi così esattamente nella posizione ideale sognata dalla maggioranza degli studenti universitari, categoria che forniva la stragrande maggioranza (il 62%) degli obiettori, ed era invece molto sottorappresentata tra i militari di leva alle armi.

Dal canto suo, l'ente poteva disporre a costo zero di personale avventizio assunto aggirando le norme sull'avviamento e collocamento, eventualmente da utilizzare senz'altro controllo che il foro della propria coscienza e il consenso interessato dell'obiettore. Un sistema in cui tutti potevano trovare la propria convenienza, a cominciare dal sottobosco parapolitico, parasindacale e paraparrocchiale che poteva così esaltare le proprie capacità di intermediazione sociale. Del resto, non a caso, in quei radiosi anni Ottanta, allo slogan cattolico «meno Stato più società» faceva pluralistico pendant quello laico «meno Stato più mercato».

Illustrando la propria p.d.l. ad un convegno di giuristi, l'on. Caccia esprimeva peraltro qualche apprensione e messa in guardia contro il trasferimento del servizio civile dal controllo del ministero della Difesa a quello della Presidenza del Consiglio, al quale evidentemente egli sarebbe stato personalmente contrario: «là non ho trovato il Dott. Faina (direttore generale di Levadife, n.d.r.) che pur essendo immerso in scontri o lotte con molti di voi, alla fine, avendo sempre il buon senso del padre di famiglia (che è la ragione prima del diritto) può trovare una risposta... Ho voluto farvelo presente per farvi capire, non perché abbiate buone compagnie che protestano, ma per dire che bisognerà stare molto attenti quando si cambieranno gli enti o dove si collocheranno, per non creare un domani dei vuoti burocratici ed amministrativi tali da far rimpiangere ciò che era stato fatto in precedenza. Ho voluto

dirvelo adesso perché è molto meglio dirlo prima di rovesciare il vino che è negli otri, di quando ormai è stato fatto il danno e non si può più rimediare»[108].

Segue: e) *il testo unificato sulla base della p.d.l. Caccia, l'audizione del ministro della Difesa, la richiesta di passaggio in aula, il contrasto tra i partiti (1988-1991)*

La p.d.l. Caccia venne esposta in Commissione Difesa il 26 novembre 1987, e si decise di farne la base di un nuovo testo unificato, nonché di chiedere al presidente della Camera l'esame in sede legislativa o, in subordine, in sede redigente (in modo da lasciare all'Aula soltanto il voto finale, ma non l'approvazione dei singoli articoli).

La stesura del testo unificato si rivelò più laboriosa del previsto, per i contrasti politici insorti su numerosi punti di principio e di merito, che attraversavano talora gli stessi partiti, in primo luogo e in modo più vistoso la stessa DC, al cui interno si fronteggiavano i portavoce degli ambienti cattolici e i difensori degli interessi generali.

Le principali differenze tra la p.d.l. Caccia e il testo unificato riguardavano:

a) il riconoscimento di un diritto soggettivo al rifiuto del servizio militare in «obbedienza alla coscienza nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla violenza delle armi»;

b) l'aggiunta tra i motivi ostativi dell'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso (tesa a «nobilitare» ulteriormente gli obiettori rispetto ai «najoni»);

c) l'accentuazione del principio di «autodeterminazione» in ordine all'«area vocazionale», già riconosciuto dalla p.d.l. Caccia, da esercitarsi mediante «indicazione delle proprie scelte» all'atto di presentare la domanda e comunque prima della notifica del suo accoglimento;

d) l'attribuzione della «verifica delle domande» ad un Con-

siglio nazionale per l'obiezione di coscienza presieduto da un magistrato e composto da rappresentanti del ministero della Difesa, del Dipartimento del SCN, dell'avvocatura dello Stato e della Consulta nazionale per il servizio civile;

e) la limitazione della verifica al mero accertamento delle cause ostative tassativamente indicate (con esclusione quindi dell'incompatibilità tra domanda di arruolamento o ammissione a concorso per il reclutamento nelle FF.AA. e in polizia e domanda di ammissione al servizio civile);

f) previsione di un regolamento generale di disciplina per gli obiettori e di altro per la gestione amministrativa del servizio civile da predisporsi da parte del Dipartimento;

g) assegnazione obbligatoria dell'obiettore, fatte salve le esigenze di servizio, nell'area vocazionale e nel settore d'impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti;

h) previsione, per poter ottenere una convenzione, di un quarto requisito («aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni»);

i) previsione del reato di rifiuto del servizio civile, punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi, in aggiunta al reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza;

l) previsione di sanzioni amministrative (risoluzione e sospensione della convenzione) a carico degli enti convenzionati che contravvengano a norme di legge o alle disposizioni della convenzione.

La Commissione Difesa della Camera approvò il testo unificato il 20 aprile 1989. In quell'occasione il sottosegretario alla Difesa Gaetano Gorgoni (PRI) rilevò come il Governo non avesse voluto ostacolare il lavoro della Commissione astenendosi dal presentare un proprio testo, ma solo emendamenti, e ribadì tuttavia le principali «contrarietà», con particolare riferimento alla previsione di un diritto soggettivo all'obiezione, alla durata del servizio civile e alla funzionalità delle strutture, comunicando che il Governo si riservava di decidere circa la richiesta di trasferimento della p.d.l. in sede legislativa.

L'improvviso aumento delle domande di ammissione al ser-

vizio civile conseguente alla sentenza 31 luglio 1989 n. 470 della Corte costituzionale, indusse il Governo a mutare il proprio atteggiamento, stimandosi preferibile far passare comunque una legge che almeno ripristinava un qualche sbarramento, sia pure attenuato (solo tre mesi in più), piuttosto che permanere nello stato transitorio determinato dall'immediata applicazione della sentenza.

Il 21 dicembre 1989 la Commissione Difesa della Camera ascoltò l'audizione del ministro della Difesa pro tempore, on. Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

Martinazzoli riconobbe la propria perplessità sul mantenimento di una «ipotesi astratta» come il servizio militare non armato, riassunse le vicende relative all'applicazione della sentenza n. 409/89, ribadì non esservi preclusioni da parte del Governo al riconoscimento di una reale alternatività tra servizio civile e servizio militare purché i pesi relativi fossero «congruamente bilanciati», e annunciò l'intenzione del Governo di corrispondere ai militari di leva una speciale indennità integrativa «idonea a bilanciare la particolare situazione giuridica del militare sottoposto ad un regime disciplinare e penale del tutto peculiare», nonché di sopprimere la corresponsione agli obiettori del controvalore viveri e casermaggio. Espose quindi i punti che il Governo riteneva indispensabile modificare o integrare: previsione dell'obbligo di partecipare ai corsi di formazione; inclusione tra i requisiti degli Enti da ammettere a convenzione anche dell'idoneità organizzativa a svolgere i predetti corsi; disciplina generale dei diritti e doveri degli obiettori con la previsione di sanzioni disciplinari specifiche quali la diffida, la sospensione cautelare e la decadenza; soppressione del Consiglio nazionale per l'obiezione di coscienza, dato il carattere non discrezionale della verifica ad esso attribuita, limitata all'accertamento di eventuali cause ostative tra quelle tassativamente indicate dalla legge.

Sciolta in senso positivo la riserva del Governo sulla richiesta di trasferimento della p.d.l. in sede legislativa, ne sembrava ormai certa l'approvazione in Commissione, quando un gruppo di 93 deputati di vari partiti (PSI, PRI, MSI, PSDI, PLI e

DC) chiese il passaggio in aula, esprimendo così lo stato di profonda insoddisfazione per un provvedimento che molti giudicavano eccessivamente demagogico e tale da mettere in questione la stessa sopravvivenza del servizio militare obbligatorio. Tra i promotori dell'iniziativa, il presidente della Commissione sulla Condizione Giovanile Nicola Savino (PSI), fortemente critico nei confronti della cultura «radical chic» espressa dal PCI-PDS e dell'atteggiamento degli enti di ispirazione cattolica. L'on. Ombretta Fumagalli-Carulli (DC) motivò la propria adesione all'iniziativa affermando esserci bisogno di un rafforzamento dello Stato, meno obiettori e più soldati[109].

L'esame del provvedimento riprese nella primavera 1991, dopo il trauma della guerra del Golfo, e dopo le improvvide iniziative di gruppuscoli dell'estremismo pacifista che avevano invitato i soldati di leva a «disertare» agitando il debole spettro di un loro invio in zona d'operazioni. L'8 maggio 1991 la Camera respinse con 339 voti contro 27 e un astenuto gli ordini del giorno del MSI, del PRI e del gruppo radicale per il non passaggio all'esame dell'articolato. Nella seduta del 16 maggio emerse il disaccordo sull'art. 1, e stavolta a missini, repubblicani e radicali si aggiunsero anche i socialisti. Venne tuttavia respinto un emendamento presentato dall'on. Gorgoni, teso a dare all'articolo una formulazione meno offensiva per il servizio militare[110].

Contemporaneamente si rifece viva la LOC, tenendo il 30 maggio un'Assemblea nazionale al centro civico di Corticella, sul tema «La guerra? avrei un'obiezione»: ma senza più la virulenza di un tempo[111].

In giugno vi furono proteste per un protocollo d'intesa tra i ministeri della Difesa e dei Beni Culturali per l'impiego di 2.385 obiettori in SCS presso «tutte le grandi e piccole istituzioni d'arte e di storia», in rinforzo al personale in organico e ai 1.939 custodi avventizi assunti con contratto trimestrale. L'intesa veniva contestata sia perché contraddiceva all'orientamento di escludere che il servizio civile potesse essere svolto presso la pubblica amministrazione, sia perché sembrava in

contrasto con il divieto di impiegare gli obiettori in sostituzione di carenze organiche o di eventuali assunzioni obbligatorie[112].

Segue: f) *l'approvazione, con modifiche, della p.d.l. unificata da parte della Camera nel luglio 1991 e l'emergere di dissensi e perplessità nella cultura laica*

Nel luglio 1991, respinti gli emendamenti presentati dal PDS e dai Verdi volti a ridurre la durata del servizio civile da 15 a 12 mesi, la Camera ha approvato, con 333 voti contro 10 (MSI-DN), il d.d.l. unificato sull'OdC e il servizio civile.

Gli emendamenti accolti riguardavano:

a) eliminazione della «verifica delle domande» e del relativo «Consiglio nazionale per l'OdC» (già previsti nella precedente formulazione dell'art. 5);

b) attribuzione di un carattere comminatorio al termine di 6 mesi per l'esame delle domande con gli effetti del silenzio-assenso (art. 5, 2° comma);

c) previsione del ricorso alla giustizia ordinaria (pretura) in caso di reiezione delle domande per i motivi ostativi previsti dalla legge, con il procedimento previsto per le controversie in materia di lavoro, e con effetti sospensivi della chiamata alle armi fino a pronuncia definitiva (art. 5, 3° comma);

d) aggiunta, tra i compiti del Dipartimento del SCN della Presidenza del Consiglio, la predisposizione, assieme a quello della Protezione Civile, di «forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta» (art. 8, 2° comma, lett. *e*));

e) previsione di un termine ordinatorio di tre mesi dall'accoglimento della domanda per l'assegnazione degli obiettori (art. 9, 2° comma);

f) obbligo di impiegare gli obiettori entro l'«area vocazionale» ed il «settore d'impiego» indicato, nonché «nell'ambito della regione di residenza» (art. 9, 3° comma);

g) una diversa composizione della Consulta nazionale per il SC (1 rappresentante del Dipartimento della PC, 1 del Corpo Nazionale dei VV.FF., 4 degli enti convenzionati operanti a

livello nazionale, 2 delegati delle organizzazioni di rappresentanza dei medesimi e 2 di quelle degli obiettori) (art. 10, 3° comma);

h) possibilità di svolgere il SC, su richiesta dell'obiettore e in condizioni di reciprocità, in altro paese della CE, secondo le norme di questo, salvo che per la durata (art. 9, 5° comma);

i) soggezione degli obiettori, sino al 45° anno di età, al richiamo in SC in caso di pubblica calamità, e loro assegnazione al Dipartimento della PC o alla CRI in caso di guerra o mobilitazione (art. 13);

l) riduzione da 12 a 6 mesi della pena minima edittale prevista per il reato di rifiuto del servizio civile (art. 14, 1° comma);

m) previsione di sanzioni amministrative (diffida, multa in detrazione della paga, sospensione di permessi e licenze, trasferimento ad incarico affine, sospensione dal SC fino al un massimo di tre mesi con successivo recupero) (art. 18, 1° comma).

Tuttavia, nonostante l'approvazione della Camera, permanevano sul provvedimento forti dissensi e perplessità, non solo da parte del Governo e degli Stati Maggiori, ma anche nell'ambito degli stessi partiti che ufficialmente l'avevano votata. L'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, nella prospettiva di una sempre più probabile chiusura anticipata della Legislatura, non sembrava necessariamente implicare una vera volontà politica generale di giungere all'effettivo varo della riforma. Erano in molti a ritenere che il provvedimento approvato dalla Camera fosse destinato a restare agli atti del Senato, subendo la stessa sorte del d.d.l. sulla riduzione della ferma a 10 mesi approvato dal Senato nell'estate precedente e di fatto archiviato dalla Camera.

Del resto, malgrado la forza e la capacità di pressione di cui disponevano le organizzazioni di volontariato interessate alla riforma, e l'enfasi ideologica che pervadeva gli ambienti intellettuali e politici, erano ormai lontani i tempi delle grandi battaglie per l'obiezione di coscienza, a causa del crescente discredito gettatovi da un ventennio di abusi e di uso ipocrita e

surrettizio del servizio civile come modo per sottrarsi al servizio militare.

Il fronte dei sostenitori accumulava sponsorizzazioni dai fori europei (rapporto de Kwaadsteniet al Consiglio d'Europa, 1987; rapporto Hitzigrath al Parlamento Europeo, 9 marzo 1989)[113]; *La Stampa* del 9 agosto 1989 commentava le sentenze n. 409 e 470 della Corte costituzionale con un'intera pagina di Claudio Altarocca dal commovente titolo «Obiettore, non più martire»: il settimanale dei «cattocomunisti» *Avvenimenti* (9 agosto 1989) includeva tra le «cronache di quotidiani soprusi» l'esclusione di un obiettore di coscienza dal concorso per «agente ecologico» della Provincia di Genova, dato il divieto di dotarlo del prescritto porto d'armi («vogliono farmi diventare un eco-killer»).

Ma il dissenso, la perplessità, talora lo sdegno per il completo stravolgimento dell'istituto cominciavano ad affiorare: non più soltanto nella stampa «di destra» o laico-risorgimentale (*L'Opinione, Il Tempo, Il Giornale Nuovo, La Voce Repubblicana*), ma anche sull'*Avanti!* (G.Z., «legittimità e limiti dell'obiezione di coscienza», 20 ottobre 1989), su *Il Sole 24 Ore* («riparte la 'carica' degli obiettori», 4 settembre 1989). Sulla *Repubblica* Baget-Bozzo sfondava un «tabù» della cultura di sinistra istituendo un parallelo tra gli obiettori contro il servizio militare, e i tanto vituperati medici obiettori contro l'aborto («La guerra degli obiettori», 8 febbraio 1989), e più tardi commentava nei termini sopra riportati la sentenza n. 470/89 («La Consulta e l'obiettore», 18 agosto 1989).

Angelo Panebianco tracciava su *Il Mulino* del febbraio 1991 una sintetica storia politica della normativa sull'obiezione di coscienza al servizio militare: «Introdotta nel nostro ordinamento negli anni Settanta per l'azione del movimento dei diritti civili, essa viene ora stravolta nel suo significato. Se nella versione originaria la legge tutela un'autentica e convinta ripulsa delle armi (lo fa imponendo una «penale» all'obiettore, obbligando ad un servizio civile di lunghezza doppia rispetto a quello militare) gli aggiustamenti degli anni Ottanta cambiano radicalmente il quadro: l'equiparazione fra la lunghezza del

servizio civile e quello militare, toglie, di fatto, ogni valore all'obiezione. Mentre nel periodo precedente solo persone autenticamente convinte della scelta (per lo più con motivazioni religiose: è, ad esempio, il caso dei Testimoni di Geova) optano per il servizio civile accettando di pagarne il prezzo, nella fase successiva è ormai, in molti casi, soltanto la convenienza a dettare la scelta: l'obiezione perde valore perché non comporta più costi (e anzi comporta spesso vantaggi aggiuntivi: vedi il caso degli obiettori impiegati presso strutture associative, sindacali e d'altro tipo, che svolgono attività variamente spendibili, al termine dei servizi, sul mercato del lavoro). La diffusione del linguaggio dei diritti fra individui e gruppi culturalmente estranei all'universo liberaldemocratico (è il caso di molti ex militanti del Sessantotto poi passati a svolgere ruoli rilevanti nella comunicazione, nei partiti e nei sindacati) porta con sé lo snaturamento dell'idea di cittadinanza che, originariamente, stava dietro quel linguaggio. Il linguaggio dei diritti diventa così la coperta politica di vecchi e nuovi corporativismi, di quel rivendicazionismo senza contropartire che ad alcuni appare incarnare l'idea di cittadinanza ma che ne rappresenta invece la negazione»[114].

Segue: g) *gli studi e le proposte relativi all'istituzione di un servizio civile nazionale a carattere obbligatorio volto a drenare l'esuberanza del gettito di leva rispetto al fabbisogno determinata dalla riduzione del contingente decisa nel 1989-91*

Come si è detto nel I tomo di quest'opera, la riduzione del contingente di leva delle Forze Armate da 278.645 a soli 220.860 uomini (inclusi gli U di complemento in servizio di prima nomina), con una riduzione di circa 60 mila unità in un triennio (1989-91), ha posto problemi delicati, determinando una temporanea considerevole eccedenza del gettito utile di leva rispetto al fabbisogno, destinata a protrarsi fino alla fine del decennio, per poi mutarsi bruscamente in una deficienza.

Ancor più accentuato sarebbe il fenomeno qualora il contingente di leva venisse ulteriormente ridotto a soli 123.500 uo-

mini, come previsto dal documento sul *Modello di Difesa* comunicato alle Camere il 26 novembre 1991 dal ministro della Difesa Virginio Rognoni (alla cifra andrebbe comunque aggiunta l'aliquota annuale destinata a mantenere a regime il previsto contingente di 49.500 volontari in ferma prolungata triennale, pari ad almeno altri 10-15 mila uomini), nonché una sia pure ridotta aliquota di Ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.

L'eccedenza è stata fronteggiata con un allargamento dei motivi di esenzione, e con l'aumento dei contingenti di «ausiliari» che prestano servizio nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia Penitenziaria e di Stato, e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Per il 1992 il contingente della Polizia di Stato è stato raddoppiato (da 4 a 8 mila uomini), portando il totale degli ausiliari a 32 mila. Essi potrebbero aumentare di altre 10-15 mila unità qualora, come è nelle intenzioni del Governo, venisse approvata l'istituzione del servizio ausiliario nei corpi di polizia municipale. Inoltre l'aumento delle domande di ammissione al servizio civile sostitutivo ha avuto, nell'immediato, l'effetto positivo di «drenare» una parte consistente dell'esuberanza.

Ma anche portando gli ausiliari a 46 mila unità, e calcolando un fabbisogno annuale complessivo di 20 mila arruolamenti volontari per le FF.AA. e le forze di polizia, la riduzione del contingente di leva a meno di 130 mila unità determinerebbe esuberanze dell'ordine di circa 50 mila uomini nel 1994, in aggiunta ai previsti 25 mila obiettori di coscienza. Solo nel 2003 l'esuberanza si ridurrebbe a 12 mila unità (cfr. *supra*, tomo I, p. 387, tabella).

In questo contesto lo Stato Maggiore dell'Esercito ha messo allo studio l'istituzione di un servizio civile nazionale a carattere obbligatorio, svincolato dall'esercizio dell'obiezione di coscienza, cui destinare d'autorità i giovani eccedenti al fabbisogno delle Forze Armate una volta dedotti gli arruolamenti volontari e speciali (ausiliari e allievi ufficiali di complemento). Al servizio potrebbero essere ammessi, su base volontaria, anche i cittadini di sesso femminile, come del resto previsto da

numerose proposte di legge sulla riforma del servizio militare e del servizio civile.

Le perplessità circa il fondamento costituzionale di un obbligo di questo tipo (dato che la Costituzione, pur ammettendo genericamente la possibilità di imporre per legge «prestazioni personali», limita l'espresso obbligo soltanto al «servizio militare») potrebbero superarsi dopo l'interpretazione estensiva data dalla sentenza n. 164/85 della Corte costituzionale al concetto di «difesa della Patria», da intendersi non più in riferimento pregnante alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra e al servizio obbligatorio del lavoro (attivabile solo sul presupposto dello stato di guerra), bensì ad una gamma aperta e non tassativa di servizi e prestazioni di varia natura.

Restano tuttavia notevoli perplessità su una riforma che appare avere l'unica utilità di giustificare il mantenimento della coscrizione obbligatoria e della ferma di dodici mesi. Una prima difficoltà è costituita dai criteri di selezione: l'ammissione a concorso in base ad un contingente predeterminato e variabile «scremerebbe» ulteriormente il contingente destinato alle Forze Armate, e sarebbe in contraddizione con il riconoscimento di un diritto al rifiuto del servizio militare. D'altra parte la pura e semplice opzione tra i due tipi di servizio farebbe «saltare» ogni pianificazione relativa ai due contingenti, e innescherebbe quanto meno una «rincorsa» a rendere più appetibile l'uno o l'altro tipo di servizio. I costi di impianto e di esercizio di un servizio di cui davvero non s'era avvertita alcuna esigenza oggettiva vanificherebbero i già modesti risparmi conseguenti alla riduzione del contingente di leva: e non si vede allora perché si dovesse dimezzare il numero delle Brigate operative: e irrilevante ai fini generali sarebbe il fatto che l'onere del servizio civile graverebbe sul bilancio di dicasteri diversi da quello della Difesa. Infine, data la tendenza affermatasi nel Parlamento della X Legislatura a destatualizzare il servizio civile degli obiettori, non esiste alcuna garanzia che la sua estensione anche ad aliquote di cittadini che sarebbero stati disposti a prestare il servizio militare, qualora chiamati alle armi, potesse essere compensata da un riassorbimento del servizio stes-

so nell'ambito della pubblica amministrazione. È poi da osservare che l'esuberanza andrebbe diminuendo e si azzererebbe proprio negli anni in cui presumibilmente potrebbe prendere concretamente avvio una riforma di questo tipo: e cioè quando non solo non ce ne sarebbe più alcun bisogno, ma anche quando, una volta istituzionalizzatene le esigenze, queste ultime aggraverebbero ulteriormente le difficoltà di reclutamento delle Forze Armate. Del resto è molto probabile che il naturale aumento della simulazione di obiezione di coscienza favorita dal sistema attuale produca da sé, senza bisogno di provvedimenti particolari, la saturazione dell'esuberanza, e si porti in breve volgere di anni molto oltre questo limite[115].

[1] Paolo Ricca, *Le chiese evangeliche e la pace*, Edizioni Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole (FI), 1989.

[2] Giorgio Giannini, *L'obiezione di coscienza*, Ed. Dehoniane, Napoli, 1987, pp. 133 (Anabattisti francesi), 226 (Mennoniti olandesi), 259-61 (Mennoniti tedeschi), 324-25 (Mennoniti, Ducobori, Tolstoiani in Russia).

[3] Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, Ed. Rivista Militare, I, Roma, 1989, pp. 350-351.

[4] Giannini, *op. cit.*, pp. 115 ss.

[5] Giannini, *op. cit.*, pp. 94-95 (Austria) e 262-63 (Repubblica federale tedesca).

[6] Giannini, *op. cit.*, p. 182, nt. 46.

[7] NAW 10000/136/480.

[8] Cfr. Atti Assemblea Costituente 4104-4105, 4178.

[9] Cfr. Ottavio Orecchio, *s.v. Obiezione di coscienza*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, 710 (in base ai dati raccolti da Vaselli Piga in *Concretezza*, fasc. 3, 4, 5, 1962). Cfr. pure il prospetto relativo a 94 sentenze emanate dai TMT e dal TSM nei confronti di 49 OdC negli anni 1949-61, in Giorgio Peyrot, *Il problema degli obiettori di coscienza*, Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, Roma, 1962, pp. 58-62. Ennio Alfarano, da Roma, venne condannato 5 volte, per complessivi 44 mesi e 15 giorni di reclusione; altri due subirono 4 condanne (Antonio Altomonte, da Rogolado (RC), a 16 e Giuseppe Gazzotti, da Faenza, a 55 mesi di reclusione complessivi); altri otto vennero condannati tre volte (Antonio di Nardo, da S. Valentino (PE), a 58 mesi, gli altri a pene variabili fra i 32 e i 17 mesi complessivi); undici subirono due condanne.

[10] Cfr. Peyrot, *op. cit.*, p. 24.

[11] Cfr. Igino Giordani, *L'inutilità della guerra*, Alzani, Pinerolo, s.d.

[12] Peyrot, *op. cit.*, p. 28 nt. 1.

[13] Antonio Messineo, *L'obiezione di coscienza*, in *La civiltà cattolica*, 1950, I, pp. 361 ss.; cfr. Id., *Libertà religiosa e libertà di coscienza, ibidem*, 1950, II, pp. 237 ss.; Id., *Soggettivismo e libertà religiosa, ibidem*, 1950, III, pp. 3 ss.

[15] Nazareno Fabbretti, *Don Mazzolari Don Milani. I «disobbedienti»*, Bompiani, Milano, 1972, p. 100. Di Mazzolari cfr. pure *La chiesa, il fascismo, la guerra*, Vallecchi, Firenze, 1966.

[16] Cfr. Orecchio, *op. cit.*, p. 712; René Coste, *Le problème du droit de guerre dans*

la pensée de Pie XII, aubier, 1962, pp. 373-377: «une telle prise de position implique certainement trois normes essentielles: condamnation de l'objection de conscience absolue, en tant que règle sociale: refus de reconnaître la légitimité de l'objection de conscience limitée, en tant que règle sociale, là où les conditions enumerées se trouvent réalisées; possibilité de la reconnaître, là où elles ne le sont pas».

[17] Cfr. Peyrot, *op. cit.*, p. 28, nt. 1: testi delle due p.d.l. Giordani-Calosso e Basso-Targetti alle pp. 49-53.

[18] Giannini, *op. cit.*, pp. 37-40 (Consiglio d'Europa), 106 ss. (Belgio), 139 ss. (Francia). Sulla risoluzione 26 gennaio 1967 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, cfr. pure Giorgio Rochat (cur.), *L'antimilitarismo oggi*, Claudiana, Torino, 1973, pp. 171-172, e Emidio Silenzi, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nel diritto internazionale*, ed. Rivista Militare, 1990, pp. 17-22.

[19] Angelo Cavagna e Giuseppe Mattai (cur.), *Il disarmo e la pace*. Documenti del magistero, riflessioni teologiche, problemi attuali, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1982, pp. 56-68; Jacques Deretz e Adrien Nocent, *Dizionario dei testi conciliari*, 2a ed., Editrice Queriniana, Brescia, 1966; Joseph Joblin, *L'Eglise et la guerre*, Desclée de Brouwer, Paris, 1988.

[20] Testo in Rochat, *op. cit.*, pp. 185-188. Cfr. pure *Pace e Disarmo*, Documenti del Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Chiesa Cattolica Romana, edizioni Piemme, Casale Monferrato, 1984.

[21] Giannini, *op. cit.*, pp. 58-63.

[22] Peyrot, *op. cit.*, pp. 29 nt. 1 e 41 nt. 1.

[23] AILC (cur.), *Per una legge sull'obiezione di coscienza*, Roma, 1962.

[24] Testo in Alessandro Coletti, *L'obiezione di coscienza*, Feltrinelli, Milano, 1973, pp. 132-133.

[25] Wladimiro Dorigo, *L'obiezione di coscienza, contenuti e prospettive di ieri e di oggi*, in *Questitalia*, n. 58, gennaio 1963; Giuseppe Gozzini, *Appunti sulla naja*, La Locusta, Vicenza, 1965; Id., *Messaggio dal carcere*, in *Servitium*, 1970, n. 16, pp. 754-756 (e in Rochat, *op. cit.*, pp. 121-123).

[26] Coletti, *op. cit.*, pp. 46-47; *Giur. it.*, 1963, II, 242; 1964, II, 90 (A.C. Jemolo, *Il diritto positivo e i diritti della coscienza*, 92 ss.); *Giust. pen.*, 1964, II, 737.

[27] Fabrizio Fabbrini, *Lettera al papa* (scritta durante la ferma di leva, prima dell'obiezione, a proposito di un discorso di Paolo VI sulla legittimità del servizio militare: testo in Rochat, *op. cit.*, pp. 127- 129); Id., *Tu non ucciderai*, Firenze, Cultura, 1966; Coletti, *op. cit.*, pp. 53-54 e 69.

[28] I testi della mozione approvata dai cappellani militari in congedo della Toscana e della lettera di risposta di don Milani ripresa da *Rinascita*, 6 marzo 1965 sono in Rochat, *op. cit.*, pp. 123-127. Sui cappellani militari nella seconda guerra mondiale, cfr. Mimmo Franzinelli, *Il riarmo dello spirito*, Pagus edizioni, Padova, 1991.

[29] *Giur. it.*, 1966, II, 316. *L'obbedienza non è più una virtù*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, s.d.; *Giur. it.*, 1966, II, 316; Lorenzo Milani, *L'obiezione di coscienza*, La Locusta, Vicenza, 1965; Id., *Il dovere di non ubbidire*, Cultura, Firenze, 1966; Coletti, *op. cit.*, pp. 54-56; Nazareno Fabbretti, *Don Mazzolari, Don Milani. I «disobbedienti»*, Bompiani, Milano, 1972; Giovanni Catti, *Don Milani e la pace*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1988.

[30] Sulla condanna di Fabbrini da parte del cardinale Florit (e anche di Paolo VI), cfr. Jean Pierre Cattelain, *Obiezione di coscienza all'Esercito e allo Stato* (1973), Celuc libri, Milano, 1976, p. 17. Su Florit e don Milani, cfr. Coletti, *op. cit.*, p. 55.

[31] G. Gismondi, *L'odc, problema morale e questione sociale, in Palestra del Clero*, 1963, IV, p. 594; G.B. Guzzetti, *Un cattolico e l'obiezione di coscienza*, in *L'Italia*, 5 febbraio 1963; A. Gomez de Ayala, *L'odc al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Milano, 1966; O. Gregorio, *L'obiezione di coscienza*, Torino, 1966; B. Veca, *Tra guerra e pace*, Quaderni di Ricerche, Roma, 1966; A. Messineo, *L'obiezione di*

coscienza al servizio militare, in *La Civiltà cattolica*, 1966, I, pp. 263 ss.. Sugli aspetti filosofico-giuridici, cfr. A. Baratta, *Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza*, Giuffré, Milano, 1963; A. Campbell, *La morale della disubbidienza alla legge*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1967, n. 4, pp. 657 ss.

[32] Testi in Coletti, *op. cit.*, pp. 129-132 (Pistelli) e 133-135 (Paolicchi).

[33] Coletti, *op. cit.*, p. 49 nt. 9.

[34] Coletti, *op. cit.*, pp. 61-62.

[35] Rochat, *op. cit.*, pp. 175 ss.

[36] Segretariato nazionale della gioventù, *Servizio civile in Italia e all'estero*, raccolta di documentazione, pubblicazione n. 11, Roma, settembre 1972, pp. 232-252.

[37] Cfr. Coletti, *op. cit.*, pp. 62-63 (dichiarazioni del sottosegretario Ferrari). Rochat, *op. cit.*, p. 101 contesta le cifre: «Le stime del ministero della difesa (319 obiettori dal 1948 al 1969), non sono attendibili perché non sempre gli atti dei processi consentono di identificare gli obiettori, condannati appunto per reati comuni dopo procedimenti spesso brevissimi. Secondo una stima dell'avv. Bruno Segre, difensore di innumerevoli obiettori, i testimoni di Geova condannati sarebbero tra 600 e 1000, con almeno due condanne a testa».

[38] Rochat, *op. cit.*, p. 173; Segretariato nazionale della gioventù, *op. cit.*, pp. 34-37.

[39] A. Cirrincione e A. Semerari, *Analisi fenomenologica su un caso di obiezione di coscienza*, Centro studi e ricerche della sanità militare, *cit.* in Coletti, *op. cit.*, p. 53.

[40] *Il sessantotto. La stagione dei movimenti (1969-1979)*, 1 (Premessa, Dizionario, Glossario), a cura della redazione di «Materiali per una nuova sinistra» (Aldo Giannuli), Edizioni Associate, Roma, 1988, p. 208 (scheda sulla LOC).

[41] Testo in Segretariato nazionale della gioventù, *op. cit.*, pp. 92-96; Coletti, *op. cit.*, pp. 136-138.

[42] Testi in Segretariato nazionale della gioventù, *op. cit.*, pp. 96-126; Coletti, *op. cit.*, pp. 138-149.

[43] Coletti, *op. cit.*, p. 61, nt. 5.

[44] Coletti, *op. cit.*, pp. 66-68, 71.

[45] Rochat, *op. cit.*, p. 178.

[46] Testo in Rochat, *op. cit.*, pp. 178-179.

[47] Testo in Segretariato nazionale della gioventù, *op. cit.*, pp. 126-130; Coletti, *op. cit.*, pp. 159-160, cfr. p. 73 (dal *Bollettino speciale dei gruppi del Veneto*, dicembre 1970).

[48] Marco Sassano, *Tribuna dei soldati rossi. I militari e «l'ordine nuovo»*, Marsilio, Padova, 1974.

[49] Giorgio Boatti, *Aspetti dell'azione antimilitarista del PCd'I all'interno delle forze armate fasciste (1926-36)*, in *Rivista di storia contemporanea*, 1979, pp. 367-396; Giovanni Caldirola, *La politica militare del Partito Comunista d'Italia dalla fondazione al settimo Congresso dell'Internazionale comunista*, tesi di laurea, anno accademico 1991-92, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Politiche.

[50] *Il Sessantotto, cit.*, pp. 159-160, 270; Militari autonomi organizzati (cur.), *L'esercito è un cadavere armato. Controinchiesta sull'esercito*, Collettivo editoriale Librirossi, Milano, 1978, pp. 171- 179.

[51] Coletti, *op. cit.*, pp. 79-82. Sulla posizione dei PID, cfr. pure Rochat, *op. cit.*, pp. 219-255 (scelta di testi); *L'esercito è un cadavere armato, cit.*, pp. 7-39, 58-68, 94-101 (in polemica sia con il PCI che con «il vecchio Pid... e l'attuale fantasma del Movimento democratico dei soldati», si sostiene che «la fase 'democratica' del movimento è finita, ha mostrato il suo *cul de sac* socialdemocratico», si constata l'«assurdità di partire dalla condizione del militare di leva trattandola come una categoria sociale» e si propone un programma di «insubordinazione organizzata nelle caserme e rifiuto della leva come movimento di massa, d'attacco ai corpi armati dello stato»);

Angelo D'Orsi, *La macchina militare. Le forze armate in Italia*, Feltrinelli, Milano, 1971, pp. 217-240.

[52] Testi delle p.d.l. in Segretariato nazionale della gioventù, *cit.*, pp. 40-61.

[53] Coletti, *op. cit.*, pp. 77-78.

[54] Coletti, *op. cit.*, p. 85.

[55] Cfr. *Rinascita*, 4 giugno 1971; Coletti, *op. cit.*, p. 90; D'Orsi, *op. cit.*, p. 218; cfr. Ilari, *Storia del servizio militare in Italia*, CeMISS, Rivista Militare, V volume, tomo I, Roma, 1992, p. 254.

[56] Coletti, *op. cit.*, pp. 111-112; D'Orsi, *op. cit.*, pp. 218-222; *L'esercito è un cadavere armato, cit.*, pp. 94-101.

[57] Discorso pronunciato in Senato nella seduta del 30 novembre 1972, in occasione dell'approvazione della legge sul riconoscimento dell'OdC, in *La politica militare dei comunisti*, Editori Riuniti, Roma, 1976, pp. 141-148. Cfr. pure Ugo Pecchioli, *Obiettori e militari*, in *L'Italia*, 12 dicembre 1972: «È in questo quadro che l'odc doveva avere una regolamentazione legislativa diversa da quella burocratica e persecutoria che la maggioranza governativa ha deciso in parlamento, ma comunque non tale da consentire deroghe incontrollate al principio dell'obbligatorietà, come sarebbe avvenuto con l'accoglimento della proposta dei compagni socialisti e di alcuni gruppi religiosi o politici extraparlamentari di rendere automatico il rapporto tra la dichiarazione di obiezione e l'accettazione dell'esonero» (Coletti, *op. cit.*, p. 111, nt. 22).

[58] Gli atti dell'incontro di studio sono pubblicati come quaderno n. 10 (Roma, 1972), del Segretariato nazionale della gioventù, col titolo *Servizio civile: alternativa al servizio militare?*. Tra i 71 partecipanti, il vicepresidente della Camera (on. Lucio Luzzatto), il segretario nazionale della Gioventù Liberale (Beppe Facchetti), il delegato nazionale gioventù del Movimento Giovanile DC (Pino Pizza), il presidente della Fondazione RUI (Lorenzo Revojera), il responsabile del Centro studi «Capitini» di Perugia (Pietro Pinna), ed esponenti di varie associazioni e gruppi: Centro Studi e Iniziative Valle del Belice, Fronte Italiano di Liberazione Femminile, Gruppo «Mani Tese», COSV, Comitato Antileva, Movimento Federalista Europeo, Lega Missionaria Studenti, Centro Internazionale Crocevia, Servizio Volontario Internazionale, Gioventù Esperantista, Associazione Guide Italiane, Unione Dirigenti d'Azienda, AAI, CIIGE, ENAOLI, UDDA, MCP, MUIR, ENDAS, ICU, ASCI, Segretariato Nazionale UCDG-YWCA, Gruppo Non Violento di Bologna. I partecipanti si suddivisero poi in cinque «gruppi di lavoro», relativi ai seguenti temi: «principi ispiratori, motivazioni e scopi per un servizio civile alternativo», «principali settori di intervento», «principali metodi di attività», «problemi di orientamento e formazione» e «problemi di organizzazione».

[59] Coletti, *op. cit.*, pp. 88-89.

[60] Testo della lettera di Pizzola in Coletti, *op. cit.*, pp. 150- 158.

[61] Testo della dichiarazione collettiva e nomi dei sottoscrittori in Coletti, *op. cit.*, pp. 161-168, cfr. p. 94.

[62] Coletti, *op. cit.*, pp. 94-95 e 102-103.

[63] Coletti, *op. cit.*, pp. 109-112.

[64] Coletti, *op. cit.*, pp. 184-186). Il Partito radicale curò anche un *Vademecum dell'obiettore*, contenente una «traccia per una domanda motivata politicamente per il servizio civile sostitutivo». Vi figuravano frasi come le seguenti: «la violenza delle istituzioni mi appare più grave di quella delle persone, che pure condanno, quella degli eserciti, di tutte la più inaccettabile, perché estrema e irreparabile nella sua destinazione, antidemocratica e incivile più di ogni altra per la sua struttura. Dichiaro inoltre che la mia concezione generale della vita, se ne ho guadagnata una, che i miei profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali, ove io ne abbia e quali che essi siano, non riguardano né Ministri, né commissioni, né istituzioni di sorta. Sono io l'unico responsabile e giudice della possibilità e dell'opportunità di esprimerli... Lo Stato, per la sua stessa ideologia e per la sua stessa Costituzione, può solamente vagliare e giudicare i

miei comportamenti eventualmente delittuosi; mai i miei pensieri, la mia coscienza, contro la mia volontà. Ed è semmai a chi è disposto ad imparare ad uccidere ed a essere ucciso, a chi pretende di insegnarlo ed imporglielo, che dovrebbe esser chiesto quali mai siano i loro 'profondi' convincimenti morali, religiosi, filosofici» (Coletti, *ibidem*, pp. 173-180).

[65] Sugli *aspetti giuridici* dell'obiezione di coscienza, cfr. E. Bettinelli, «Profili di diritto costituzionale nella disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza», in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1972, 2923 ss.; F. Palazzo, «Obiezione di coscienza», in *Enciclopedia del diritto*, Giuffré, Milano, XXIX, 1979, 539 ss.; L. Spada, «Spunti critici in materia di obiezione di coscienza al servizio militare: il problema della incostituzionalità della l. 772, in *Il diritto ecclesiastico*, 1979, II, 530 ss.; F. Marzano, *Libertà costituzionali, obiezioni di coscienza e convertibilità dell'obbligo di leva*, Multistampa, Roma, 1980; R. Venditti, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Giuffré, Milano, 1981; F. Onida, «Contributo ad un inquadramento giuridico del fenomeno delle obiezioni di coscienza alla luce della giurisprudenza statunitense», in *Il diritto ecclesiastico*, 1982, n. 1, 226 ss.; V. Garino, «Obiezione di coscienza», in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice V, UTET, Torino, 1984, 339 ss.; A. Zanchetta, «Scelte e orientamenti giurisprudenziali in tema di obiezione di coscienza e disobbedienza civile», in *Questione giustizia*, 1987, 282 ss.; L. Vannicelli, *Obiezione di coscienza al servizio militare. Normativa: fondamenti e carenze. Analisi. Prospettive*, Euroma, Roma, 1988; P. Mormile, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa*, Jovene, Napoli, 1988; A. Vitale, «Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. In margine a una recente pubblicazione», in *Quaderno di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3, 1988, 319 ss.; T. Martines, «Obiezione di coscienza e difesa della Patria», in *Studi in onore di L. Spinelli*, IV, Modena, 1989, 1430 ss.; *Obiezione di coscienza al servizio militare, profili giuridici e prospettive legislative*, Cedam, Padova, 1989 (scritti di R. Venditti, «Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obiettore di coscienza», pp. 9 ss.; S. Prisco, «Obiezione di coscienza al servizio militare e obiezioni di coscienza nell'ordinamento italiano», pp. 143 ss.; A. Anzani, «La natura giuridica dell'obiezione e i poteri della Commissione ministeriale»); Emidio Silenzi, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nel diritto internazionale* (ma anche e principalmente in quello italiano), Rivista Militare, Roma, 1990.

[66] Cfr. Rodolfo Venditti, *Le ragioni dell'obiezione di coscienza*, intervista di Pietro Polito, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1986, pp. 112-113: «Per quel che so, la LOC è stata un organismo di fondamentale importanza, dapprima nella lunga e pacifica battaglia per ottenere il riconoscimento legale dell'obiezione e poi nel fronteggiare la gestione ministeriale e nel rivendicare agli obiettori il diritto ad una leale applicazione della legge e a maggiori spazi di impegno. Al proprio interno, nel corso dei decenni, la LOC ha avuto delle grosse tensioni, delle crisi e anche delle spaccature, specialmente dovute alle tendenze della componente radicale. Poi si è avviata verso una gestione di tipo collegiale. Con la LOC ho avuto contatti in questi ultimi anni, in telazione a convegni, corsi di formazione, incontri vari. La mia impressione è che la LOC abbia passato in questi anni un periodo di notevole crisi ed instabilità organizzativa. Forse, per il fatto che, essendo composta e diretta da obiettori, alla sua direzione c'è una rotazione molto rapida, data la relativa brevità del servizio civile. Io stesso, talvolta, ho fatto esperienza di una discreta disorganizzazione... Secondo me, la LOC dovrebbe avere più caratteristiche di movimento perché il discorso impropriamente detto sindacale andrebbe fatto a livello degli enti di gestione del servizio civile. In questo senso è positiva la costituzione del CESC (Coordinamento enti di servizio civile)... in modo da presentarsi di fronte al Ministero come un interlocutore che esprime e rappresenta la volontà di un vasto numero di soggetti. In questo senso vedo una azione «sindacale» nei confronti del Ministero. La LOC la vedo come un movimento che diffonde l'obiezione di coscienza, offre agli obiettori punti di riferimento, di appoggio, di organizzazione. Potrebbe funzionare anche come ente di servizio civile: ma non vedo la LOC come un ente che ha il monopolio degli obiettori». Sul CESC, Venditti cita *CESC*

Notizie, supplemento a «Partecipazione» (periodico della comunità di Capodarco), 1982, n. 2.

[67] Cfr. Emidio Silenzi, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nel diritto internazionale*, ed. Rivista Militare, Roma, 1990, pp. 81-87.

[68] Testo in Salvatore Ferraretti, *Il servizio militare di leva*, Laurus Robuffo, Firenze, 1980, pp. 206-215; F. Coconari, A. Gandini, C. Zaghi, *Guida all'obiezione di coscienza*, ed. Lavoro, Roma, 1985, pp. 102 ss.

[69] Testo in Silenzi, *op. cit.*, pp. 97-100; R. Venditti, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Giuffré, Milano, 1981, pp. 168 ss.; Paolo Mormile, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa*, Jovene, Napoli, 1988, pp. 197-98.

[70] Mormile, *op. cit.*, pp. 51, 80-108; Emanuele Rossi, *Circolari ministeriali e sindacato della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1985, pp. 117 ss.

[71] Venditti, *Le ragioni dell'obiezione di coscienza, cit.*, p. 98: «Di fronte alla circolare dei 26 mesi, parecchi giovani l'hanno contestata in un modo originale e costruttivo: si sono autodistaccati, cioè hanno cominciato il proprio servizio civile a proprio rischio, senza alcun riconoscimento da parte del Ministero. Poi, quando il ministero li ha ammessi al servizio civile, quelli di essi che avevano già fatto i loro mesi di servizio civile hanno chiesto di essere posti in congedo in forza della circolare dei 26 mesi».

[72] Testo in Silenzi, *op. cit.*, p. 101.

[73] Silenzi, *op. cit.*, p. 72.

[74] Silenzi, *op. cit.*, p. 73.

[75] Testo in Silenzi, *op. cit.*, pp. 113-116, e in Mormile, *op. cit.*, pp. 212-216.

[76] Testo in Silenzi, *op. cit.*, pp. 103-108, e in Mormile, *op. cit.*, pp. 202-208: commento *ibidem*, pp. 145-154.

[77] Cfr. Andrea Pugiotto, *La gestione del servizio civile attraverso le circolari del ministero della difesa*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Atti del Convegno promosso dalla Caritas Italiana, Roma, Palazzo della Provincia, 16 gennaio 1988, Cedam, Padova, 1989, pp. 113-140 (in particolare pp. 122-123. Pugiotto considera «una vittoria di Pirro» la circolare del 20 dicembre 1986, dal momento che essa, a suo avviso, ha solo «apparentemente» posto fine a quelle che egli definisce le «precettazioni forzate» degli obiettori, perché il ministero della Difesa ha interpretato in senso «restrittivo» il concetto di «area vocazionale», cioè come *non* comprensivo dell'ente e della sede preferiti, ma soltanto di un determinato ambito di servizio. Pugiotto rileva poi come ulteriori restrizioni derivino dalle direttive procedurali da seguire per ottenere la riassegnazione degli obiettori precettati d'ufficio nel mancato rispetto dell'area vocazionale, disposte con circ. LEV/A-11/UDG del 29 gennaio 1987, «direttive urgenti in materia di obiezione di coscienza». Pugiotto ricorda almeno 22 circolari emanate fra il 5 novembre 1974 e il 29 gennaio 1987, più il prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza emanato da Levadife in data 1 agosto 1987 ad uso dei Distretti Militari e degli Enti convenzionati (pubblicato in Caritas Italiana, *Il servizio civile degli obiettori di coscienza nella Caritas*, Roma, 1987, pp. 129 ss.).

[78] Testo in Silenzi, *op. cit.*, pp. 109-112, e in Mormile, *op. cit.*, pp. 208-212.

[79] Giuseppe Scandurra, *Status militare, disciplina e diritto penale militare di pace*, in *Rivista Militare*, n. 5, 1987, pp. 116-125 (in particolare p. 118).

[80] Gennaro delli Paoli, *In tema di affidamento in prova del militare condannato per reati determinati da obiezione di coscienza*, in *Informazioni della Difesa*, n. 2, 1988, pp. 39-40; Mormile, *op. cit.*, pp. 164-171; Mauro Mellini, *Norme penali in tema di obiezione di coscienza al servizio militare*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza*, Padova, *cit.*, pp. 88-96 (in particolare p. 95, a proposito delle domande di affidamento in prova prodotte dai Testimoni di Geova, sistematicamente respinte dal Tribunale Militare di Sorveglianza sull'assunto che «il detenuto non si è liberato, né ha cercato di

liberarsi, da ogni traccia di autogiustificazione della sua condotta... senza alcuna possibilità di riacquisizione del senso di responsabilità verso sé stesso e verso la società del comune cittadino, consapevole dei propri doveri, massimamente quello rispetto alla legge dello Stato con priorità su quella di qualsiasi divinità», *sic*).

[81] Venditti, *Le ragioni, cit.*, p. 103.

[82] Mormile, *op. cit.*, pp. 161-164 e 171-184.

[83] Scandurra, *op. cit.*, p. 124.

[84] Pugiotto, *op. cit.*, p. 118, nt. 9: circolari 29 dicembre 1972 (n. 100085/L); 12 febbraio 1973 (n. 00423/UDG); 30 aprile 1980 (n. 500081/45); 24 marzo 1981 (n. 800001/SCA); 23 settembre 1982 (n. 800001/29); 17 maggio 1983 (n. 800013).

[85] Mormile, *op. cit.*, pp. 55-56.

[86] Mormile, *op. cit.*, pp. 56-61; G. D'Elia, *L'obiezione di coscienza e i poteri della commissione di cui alla l. 772/1972: un problema irrisolto*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 1985, p. 618; R. Venditti, *Valutazione dei motivi dell'obiettore e reiezione della domanda di ammissione al servizio civile*, in *Giurisprudenza italiana*, 1985, III, pp. 391 ss.; Id., *L'obiezione di coscienza al servizio militare nella giurisprudenza amministrativa e civile, ibidem*, 1985, IV, pp. 73 ss.; G.P. Miotto, *Domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e poteri della commissione prevista dall'art. 3 della l. 772 del 1972*, in *Foro amministrativo*, 1987, X, pp. 2741 ss.; A. Anzani, *La natura giuridica dell'obiezione e i poteri della commissione ministeriale*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza*, Padova, *cit.*, pp. 43-68.

[87] Mormile, *op. cit.*, p. 85.

[88] Mormile, *op. cit.*, pp. 37-42; R. Venditti, *Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 164 del 1985 relativa alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1985, p. 1214 (con il testo della sentenza); A. Pugiotto, *L'obiezione di coscienza tra immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza, ibidem*, pp. 2013 ss.; E. Esposito, *Il dovere di difesa nella giurisprudenza costituzionale*, in E. Cuccodoro (cur.), *Le regole del gioco nella Costituzione*, Noccioli, Firenze, 1987, pp. 237-238; R. Venditti, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obiettore di coscienza*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza*, Padova, *cit.*, pp. 9-28.

[89] Mormile, *op. cit.*, pp. 61-80.

[90] Mormile, *op. cit.*, pp. 108-120; R. Messina, *Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile: una nuova voce nell'elenco degli estranei alle Forze Armate*, in *Foro italiano*, 1986, I, pp. 1489 ss.; A. Pugiotto, *L'obiezione di coscienza nuovamente davanti alla Corte Costituzionale: ancora una sentenza lungimirante*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1986, I, pp. 1822 ss.; R. Belli, *Sulla smilitarizzazione degli obiettori di coscienza (a proposito della sentenza n. 113/1986)*, in *Archivio penale*, 1987, pp. 301 ss.; R. Venditti, *Primi rilievi sulla sentenza costituzionale n. 113 del 1986*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1986, pp. 652 ss.; M. Chiavario, *Obiettori di coscienza e giurisdizione penale dopo la sent. 113/1986*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza*, Padova, *cit.*, pp. 29-42.

[91] M. D'Amico, *Una decisione sull'obiezione di coscienza fra tecniche processuali e scelte di merito*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1989, I, pp. 2173 ss.

[92] Andrea Scuto, *Obiezione di coscienza al servizio militare e libertà religiosa*, tesi di laurea, Università Cattolica del S. Cuore, Facoltà di Scienze Politiche, relatore Antonino Consoli, A.A. 1990-91, pp. 207-208. Cfr. audizione del ministro Martinazzoli alla Commissione Difesa della Camera, 21 dicembre 1989. *Atti Camera*, pp. 4-5.

[93] Silenzi, *op. cit.*, pp. 78-79.

[94] Francesco Grignetti, *Triplicata la corsa al servizio civile*, in *La Stampa*, 11 novembre 1989; *Obiezione di coscienza: in un anno triplicate le domande*, in *La Repubblica*, 10 aprile 1990; L. Alberoni, *Gli obiettori diventano un esercito*, in *Il Corriere della Sera*, 30 maggio 1990.

[95] Andrea Pugiotto, «L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello stato democratico», intervento nel corso del convegno tenutosi presso l'Università degli Studi di Modena il 1° dicembre 1990, *cit.* in Scuto, *op. cit.*, p. 227.

[96] LOC, *Il servizio civile in Italia. Prime esperienze* (atti del convegno di Verona, 24-25 maggio 1975), Savelli, Roma, 1976.

[97] LOC, Collettivo obiettori di Vicenza, *Cittadini di carriera. Il servizio civile in Italia. Scelte politiche e risultati dopo le prime esperienze*, Editrice Lanterna, Genova, 1977. Per il periodo successivo, cfr. LOC Torino (cur.), *Cenni e spunti sulla storia della LOC*, 1980, e *Speciale LOC*, in *Il Manifesto* 8 novembre 1983. Cfr. Le riviste della LOC nazionale (*Lotta antimilitarista*) e torinese (*Nuova difesa*).

[98] Flavio Cocanari, Andrea Gandini, Carlo Zaghi, *Guida all'obiezione di coscienza*, Edizioni Lavoro, Roma, 1985, pp. 119-196.

[99] Venditti, *Le ragioni dell'OdC, cit.*, p. 122 (F. Belletti, *Il volontariato in Italia*, in *Aggiornamenti sociali*, novembre 1985, pp. 707 ss.). Sul volontariato, cfr. Gian Paolo Manganozzi, *Legislazione sul volontariato. Codice delle leggi statali e regionali aggiornato* al 31 dicembre 1984, collana «Volontari: Perché?», diretta da Luciano Tavazza, presidente del Movimento di volontariato italiano, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1985; Annibale Bertola e Armando Oberti, *Il servizio civile internazionale*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1981; G. Milanesi (cur.), *Il volontariato internazionale verso una nuova identità*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1989; IREF, *Rapporto sull'associazionismo sociale*, Tecnosud Editrice, Napoli, 1990; AA.VV., *Guida al volontariato italiano: DIT, Dizionario tematico delle leggi; testimonianze; volontari oggi*, SEI, Torino, 1990 (3 volumi); L. Rinandi (cur.), *A dieci anni dal primo convegno nazionale sul volontariato*, «Quaderno del Centro Nazionale Volontariato», Lucca, 1990.

[100] Cfr. Luciano Tavazza (cur.), *Volontariato ed Enti Locali*, atti del III convegno nazionale di studi sul volontariato, Lucca, 4-6 maggio 1984, Palazzo dello Sport, Edizioni Dehoniane, Bologna, pp. 442-447.

[101] Venditti, *Le ragioni dell'OdC, cit.*, pp. 111-112. Cfr. Paolo Caccia, in DC, Comitato Provinciale di Milano, *Servizio di leva e obiezione di coscienza*, atti del Convegno tenuto alla Sala del Grechetto il 25 ottobre 1986, Quaderni blu n. 5, p. 19: «abbiamo riscontrato che alcuni enti hanno utilizzato per fini loro le risorse che venivano date, non dando una risposta precisa ai giovani che avevano fatto questa scelta. Per dirvi quanto sia esploso il fenomeno, la CGIL, un mese fa, ha denunciato l'ARCI per 'abuso di obiettore', ed è in atto un'ispezione nei centri dell'ARCI per questo motivo».

[102] Cit. in Aldo D'Alessio, *Morire di leva*, Editori Riuniti, Roma, 1987, p. 151. Cfr. *A che punto siamo col servizio civile*, Claudiana, Torino, 1981; Città di Torino, *Servizio civile perché* (a cura della LOC, del MIR, della GIOC e del Gruppo Abele), Torino, s.d.; Gruppo studenti Pasta (cur.), *Il servizio civile e l'obiezione di coscienza*, s.l., maggio 1982; ARCI, *Il servizio civile oggi*, Torino, 1982; *Obiezione di coscienza e servizio civile*, Quaderno Caritas, Torino, 1983; LOC, *Autodifesa e servizio civile*, Dossier, 1983; Comune di Trento, *Atti del convegno sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile*, Trento, 25 febbraio 1984; rivista «Servizio Civile», bollettino di collegamento tra gli obiettori della Caritas Italiana (bimestrale); *CESC Notizie*, supplemento a «Partecipazione» (periodico della Comunità di Capodarco), 1982, n. 2.

[103] Stefano Mirabelli, *Arriva l'esercito dei signornò*, in *L'Opinione*, 12 settembre 1989, pp. 12-13.

[104] Testo in LOC, *Il servizio civile in Italia, cit.*, pp. 112- 115.

[105] Cfr. Giovanni Spadolini, *Forze armate e democrazia. Documenti e atti di una linea di Governo*, 10 giugno 1981-30 novembre 1982, Edizioni della Voce, Roma, 1983, pp. 131-132.

[106] Giorgio Giannini, *L'obiezione di coscienza*, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1987, pp. 43-45; Silenzi, *op. cit.*, pp. 22-28; Mormile, *op. cit.*, pp. 37-38.

[107] Caccia, intervento al convegno DC del 25 ottobre 1986, *Atti, cit.*, p. 18.

[108] Paolo Caccia, *Legge 772, Comitato ristretto e prospettive di riforma*, in AA.V-V., *Obiezione di coscienza*, Padova, *cit.*, p. 186 (convegno di Roma, Palazzo della Provincia, 16 gennaio 1988).

[109] Vito D'Angelo, *Il Senato dà il via alla leva ridotta. Si incaglia la legge sull'obiezione* («Novantatré parlamentari contro l'approvazione del testo sul servizio civile. Sorpresa del ministro Martinazzoli per l'improvviso stop del provvedimento in Commissione Difesa»), in *Il Corriere della Sera*, 27 luglio 1990.

[110] *Obiezione, governo incoerente. A colloquio con Gorgoni: un no incomprensibile al PRI*, in *La Voce Repubblicana*, 20 maggio 1991; *Riforma dell'obiezione di coscienza, punto e a capo*, in *Il Tempo*, 18 maggio 1991.

[111] Luca Boccaletti, *«Per una pace senza guerra». Assemblea nazionale degli obiettori, in La Repubblica*, 1 giugno 1991.

[112] Maria Novella De Luca, *Obiettori di coscienza in museo*, accordo tra Difesa e Beni Culturali: mobilitati più di 2000 giovani, in *La Repubblica*, 28 giugno 1991.

[113] Silenzi, *op. cit.*, pp. 28-41.

[114] Angelo Panebianco, *Representation Without Texation: l'idea di cittadinanza in Italia*, in *Il Mulino*, XL, n. 333, gennaio-febbraio 1991, p. 60.

[115] Cfr. Alfonso Vesci, *Il servizio civile nazionale, un modello possibile*, in *Rivista Militare*, n. 4, 1991, pp. 83-90; Franco Prosperi, *Il servizio civile può essere coordinato dallo Stato Maggiore*, in *Avanti!*, 31 luglio 1990; Licio Palazzini e Giampiero Rasimelli (ARCI), *Solidarietà disarmata*, in *Il Manifesto*, 17 aprile 1991.

AGGIORNAMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 1992

1. Nell'imminenza dello scioglimento anticipato, il Parlamento ha approvato ben 93 provvedimenti legislativi, alcuni dei quali sono stati rinviati alle Camere dal Presidente della Repubblica con rilievi attinenti alla costituzionalità e alla copertura finanziaria[1].

Fra questi, il d.d.l. sull'obiezione di coscienza e il servizio civile, approvato in via definitiva dal Senato il 16 gennaio 1992 con il voto contrario del MSI-DN e del PRI, e rinviato alle Camere il 1° febbraio[2].

I rilievi del presidente Cossiga riguardavano:
a) il riconoscimento di un diritto soggettivo a rifiutare l'arruolamento nelle Forze Armate per ragioni di coscienza, contrastante con l'obbligatorietà del servizio militare sancita dalla Costituzione;
b) l'abolizione della «verifica delle domande», ritenuta invece indispensabile» per accertare in modo rigoroso «che la scelta dell'obiezione nasca dalle intime convizioni del giovane e non costituisca, invece, solo un pretesto per sottrarsi a un obbligo sanzionato a livello costituzionale»;
c) la riduzione della pena minima edittale per il reato di rifiuto del servizio civile, ma non per quello di rifiuto del servizio militare, nonostante l'analogia oggettiva riconosciuta dalla sentenza n. 409/89 della Corte Costituzionale;
d) la soppressione della possibilità di assegnare gli obiettori a un «servizio militare non armato», considerata inopportuna;
e) la mancata copertura finanziaria, implicita nell'impossibili-

tà di prevedere le dimenzioni quantitative delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

2. Il rinvio dei provvedimenti (e in particolare di quello sull'OdC) ad un Parlamento impossibilitato a concluderne il riesame prima del suo scioglimento, ha posto un delicato ed inedito problema di interpretazione costituzionale.

Si contrapponevano due tesi. La prima, avanzata dal Quirinale e sostenuta dai Partiti laico-socialisti, e dal MSI-DN, era che il riesame del provvedimento rinviato fosse escluso dalla proroga dei poteri delle Camere disciolte prevista dall'art. 61 della Costituzione, e che pertanto esso spettasse al nuovo Parlamento scaturito dalle elezioni del 5 e 6 aprile. La tesi opposta, confortata dal parere di alcuni costituzionalisti (tra cui il sen. Leopoldo Elia (DC), presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e Giuseppe Guarino), consultati in merito dai presidenti delle Camere e dal Governo, era invece sostenuta dagli altri Partiti[3].

3. Anticipato da dichiarazioni rese a nome del Governo dal ministro della Difesa Rognoni[4], il 4 febbraio, il presidente del Consiglio Andreotti prospettava una soluzione di compromesso, consistente nell'emanazione da parte del Governo di un decreto-legge con il testo del provvedimento approvato dalle Camere, peraltro emendato sulla base dei rilievi del Quirinale. In tal modo le Camere disciolte sarebbero state sicuramente legittimate a riunirsi per la conversione in legge del decreto, da farsi entro 60 giorni a pena di decadenza. Lo stesso giorno, avallando questa procedura, la conferenza dei capigruppo della Camera rinunciava a inserire il riesame del provvedimento rinviato nel calendario dei lavori parlamentari[5].

La soluzione, criticata all'inizio soprattutto dall'opposizione di sinistra (PDS, Verdi, Rifondazione) e dalla LOC, per tema di un «arretramento» rispetto al testo approvato, suscitava tuttavia riserve anche da parte di PSI, PRI e PLI, favorevoli al riesame da parte del nuovo Parlamento, e contrari alla decretazione non riscontrando in materia i presupposti della «necessità» e dell'«urgenza»[6].

Invece, in un'intervista a *Il Sabato*, e più tardi in una nota concordata con il Governo (11 febbraio), il presidente Cossiga si dichiarava favorevole a tale soluzione, pur riservandosi di non firmare il decreto nel caso in cui non tenesse sufficientemente conto dei suoi rilievi. Contemporaneamente Cossiga faceva conoscere la propria determinazione di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale nel caso in cui fosse stata presentata una formale richiesta di convocazione delle Camere per il riesame del provvedimento rinviato[7].

Tuttavia il 14 febbraio, con una lettera in 11 punti ad Andreotti, Cossiga modificava la propria posizione, dichiarandosi disposto ad emanare il decreto anche nel caso in cui lo avesse ritenuto illegittimo nella sostanza, riservandosi tuttavia di rinviare nuovamente alle Camere l'eventuale legge di conversione del decreto[8].

4. Peraltro, fra i partiti della maggioranza, solo la DC sosteneva l'opportunità del decreto. Il segretario del PSI, che aveva rese note le proprie perplessità fin dalla sera dell'11 febbraio, annunciava il 14 di prendere in considerazione, se non il ritiro dalla delegazione socialista dal Governo (che avrebbe aperto un'anomala «crisi nella crisi») per lo meno una sorta di «congelamento» dei ministri socialisti nel caso in cui il Consiglio dei ministri avesse approvato a maggioranza la bozza di decreto predisposta dal ministro della Difesa[9].

Confortato dal parere del costituzionalista Antonio Guarino (reso il 14 febbraio) circa la proroga dei poteri del Parlamento[10], Andreotti ipotizzava allora di sottoporre formalmente la questione al successivo Consiglio dei ministri al solo scopo di formalizzare l'opposizione del PSI, e di demandare alla conferenza dei capigruppo della Camera la decisione relativa al riesame della legge rinviata. Il 16 febbraio, presenziando ad Assisi alla 2a Conferenza Nazionale sul volontariato, Andreotti ricordava il vasto consenso politico emerso dal voto parlamentare sull'OdC[11].

Il 17 la Segreteria DC, tenendo conto dell'esigenza (sottolineata in particolare da Forlani e da Gava) di non inasprire i

rapporti con il PSI, prendeva atto che il ricorso al decreto era ormai politicamente precluso dal «veto» socialista, e decideva di percorrere la strada del riesame parlamentare.

Il 18 e 19 febbraio la conferenza dei capigruppo della Camera decideva, col voto contrario di PSI, PRI, PLI e MSI-DN e con un'anomala maggioranza DC-opposizione di sinistra, di attribuire il provvedimento rinviato alla Commissione Difesa in sede referente, e di inserire la verifica dei poteri e il riesame nell'ordine del giorno delle sedute del 26 e 27 febbraio[12].

Il presidente della Repubblica, pur rilasciando da Lisbona severi giudizi sui poteri delle Camere prorogate e sulla illegittimità di provvedimenti privi della copertura finanziaria, e pur ventilando eventuali dimissioni, soprassedeva al manifestato proposito di sollevare conflitto di attribuzioni[13].

5. Il 24 febbraio, dichiarati decaduti i 56 emendamenti presentati dal PRI, la Commissione Difesa della Camera approvava in sede referente — con gli 11 voti della DC e del PDS e 3 astenuti (1 DC, 1 PLI e 1 MSI-DN), assenti i parlamentari del PSI, PRI, PSDI, Radicali e Rifondazione comunista — il nuovo testo del provvedimento.

• Delle 15 modifiche, solo una (relativa alla copertura finanziaria) corrispondeva ai rilievi del presidente della Repubblica. Il riconoscimento del diritto soggettivo all'obiezione di coscienza era mantenuto, tuttavia erano accolti gli emendamenti del Governo volti a raccordare le norme sul SC con il nuovo modello di difesa, ad inserire il Dipartimento per il SC nel preesistente Dipartimento per gli Affari Sociali, ad estendere la possibilità d'impiego degli obiettori a tutta l'amministrazione civile dello Stato, e a portare da 6 a 8 mesi il termine comminatorio per la decisione ministeriale sulle domande di riconoscimento[14].

Il 26 febbraio, concludendo gli interventi sulla verifica dei poteri, il presidente dalla Camera Iotti sosteneva la pienezza dei poteri prorogati del Parlamento. Venivano poi respinte la pregiudiziale di incostituzionalità (343 no e 25 si) e la richiesta

di non passaggio all'esame degli articoli (337 contro 15), assenti peraltro 98 socialisti su 100.

Il «contingentamento degli interventi» limitava gli effetti dell'ostruzionismo del MSI-DN (con la presentazione di 500 emendamenti), tuttavia il voto slittava al 3 marzo[15].

6. Il rinvio alle Camere della legge sull'OdC e il SC ha assunto un rilievo politico che va oltre i contenuti del provvedimento e gli aspetti giuridico-costituzionali, e la stessa marginalità del problema, che secondo Cossiga andrebbe collocato al trentesimo posto nella scala di priorità avvertite dall'opinione pubblica[16].

Fra gli episodi salienti del relativo dibattito politico ricordiamo i seguenti:

— la polemica del vicesegretario socialista Giuliano Amato contro «il sistema economico che ruota intorno agli obiettori di coscienza... e ripartisce quattrini, prevalentemente alla Caritas... un altro business dei poveracci», e la replica su *L'Avvenire* di mons. Giuseppe Pasini[17];

— le dichiarazioni dell'Arcivescovo di Milano, cardinale Carlo Maria Martini, che definiva gli obiettori «i giovani migliori»[18] e la replica dell'Ordinario Militare d'Italia, mons. Giovanni Marra in difesa del valore etico del servizio militare[19];

— la polemica contro un Parlamento sollecito ad approvare la legge sull'OdC (e il finanziamento degli enti di volontariato, prevalentemente cattolici) alla vigilia di uno dei più difficili appuntamenti elettorali della DC e del PDS, ma scarsamente sensibile alla doverosa conversione in legge del decreto sulla perequazione dei livelli retributivi delle forze dell'ordine in applicazione di una sentenza della Corte Costituzionale[20];

— le dichiarazioni del capo di S.M. della Difesa, generale Corcione, circa il rischio che la legge sull'OdC possa compromettere la difesa nazionale[21], autorizzate, ma non condivise, dal ministro della Difesa Rognoni[22], preoccupato piuttosto che un'enfasi eccessiva possa avere effetti controproducenti propagandando l'obiezione[23];

— la polemica personale nei confronti dei segretari dei partiti

contrari al provvedimento, tutti tranne due (Fini e Cariglia) «militesenti», come pure dello stesso presidente della Repubblica, esonerato dal servizio militare per ragioni di famiglia ma successivamente nominato Ufficiale di complemento della Marina per meriti speciali e appassionato di «militaria»[24];
— gli accenni ad un dissenso sulla legge all'interno della stessa DC, soprattutto da parte dei parlamentari provenienti dalle Forze Armate[25] e l'esplicito sostegno della legge espresso dal sen. Umberto Cappuzzo, già capo di S.M. dell'Esercito[26].

[1] Dino Valiano, *Al Tesoro piace la scure quirinalizia* («quali sono i provvedimenti che furono approvati in extremis con ritmo da catena di montaggio giapponese»), in *Il Corriere della Sera*, 21 febbraio 1992.

[2] Orazio La Rocca, *Picconata all'obiezione di coscienza*, in *La Republica*, 2 febbraio 1992.

[3] La Rocca, *Obiezione, legge in bilico*, in *La Repubblica*, 4 febbraio 1992; «*Siamo diventati merce elettorale*» («Gli obiettori di coscienza accusano»), *ibidem*, 8 febbraio 1992.

[4] *La Repubblica*, 4 febbraio 1992.

[5] La Rocca, *L'obiezione appesa a un decreto* («Andreotti si impegna ma Psi, Psdi e Pli vogliono rinviare tutto»), *La Repubblica*, 6 febbraio 1992.

[6] La Rocca, «*Andreotti provoca...*» («Psi, Psdi e Pli sparano sul decreto. Amato boccia l'ipotesi del provvedimento»), *La Repubblica*, 7 febbraio 1992.

[7] Cfr. *La Repubblica*, 7 e 12 febbraio 1992.

[8] Giovanni Maria Bellu, «*La legge sull'obiezione non tocca a queste Camere*» («Però Cossiga spiega perché accetta il decreto»), *LaRepubblica*, 15 febbraio.

[9] Cfr. *La Repubblica*, 7, 12 (Giorgio Battistini, *Altolà di Craxi al decreto*), 15 febbraio (Sandra Bonsanti, *I ministri del PSI pronti a «congelarsi»*).

[10] R.R., *Articolo 61, guerra di esperti* («il giurista Guarino dà ragione, con riserva, alla tesi della DC e del Pds»), *Il Corriere della Sera*, 25 febbraio.

[11] Bonsanti, *La sfida dell'ultima legge* («Andreotti insiste sull'obiezione: il decreto al prossimo Consiglio»), *La Repubblica*, 16 febbraio; Gian Antonio Stella, *Obiezione, quasi scontro isituzionale* («Se Palazzo Chigi facesse votare il decreto da queste Camere il Quirinale ricorrerebbe alla Consulta»; Michele Manno, «Andreotti: come si fa a rinviare una legge passata con 333 voti a favore e solo 10 contrari?), *Il Corriere della Sera*, 17 febbraio.

[12] Bonsanti, ne la *La Repubblica*, 19 («Vince Andreotti: per l'obiezione riapre la Camera. DC e PDS d'accordo contro Craxi e Cossiga») e 20 febbraio («Arriva la minaccia dell'ostruzionismo. Psi, Pri e Msi contro l'obiezione»); cfr. Loredana Bartoletti, *Spadolini: il Senato è vivo*, *ibidem*, 29 febbraio.

[13] *La Repubblica*, 21 febbraio («'Parlamento di zombi'. Cossiga insulta le Camere e minaccia di aprire la crisi. Andreotti: 'La Costituzione mi dà ragione'»); *Il Corriere della Sera*, 21 febbraio («Cossiga: l'asse Dc-Pds froda gli elettori», «Provvedimenti senza copertura sono borseggio»; «Giulio resiste; le Camere ancora del tutto legittime»); *La Repubblica*, 23-24 febbraio («Cossiga resta solo. Spadolini e Iotti: 'Noi difendiamo il Parlamento'. Il Presidente tuona ma rinuncia al ricorso contro l'obiezio-

ne. Andreotti irride, anche Craxi prende le distanze»); 26 febbraio («Cossiga contro i vescovi. E per fermare l'obiezione minaccia le dimissioni. Il Presidente scatena l'ultima offensiva, accusa la CEI, si appella al governo. Ultimatum di Craxi, trattative nella notte»). Cfr. Barbara Palombelli, «*Avevo già pronte le dimissioni*» (« Cossiga con la valigia nel suo 'martedì nero'»), *ibidem*, 29 febbraio.

[14] 25 febbraio: *Il Corriere della Sera* («Obiezione, lievi modifiche prima dell'aula»); *Il Tempo* («un solo ritocco sostanziale: il servizio civile si potrà fare in tutti i ministeri); *La Repubblica* («L'obiezione riapre la Camera»).

[15] *La Repubblica*, 27 febbraio («Maratona sull'obiezione. Dopo l'accordo Dc-Pci corsa contro il tempo a Montecitorio. Iotti: 'Questo non è un Parlamento morto'»); Stefano Marroni, *Obiezione, finale in salita* («il voto sugli articoli slitta a martedì, ora si teme la grande fuga da Roma. I tentativi di fare ostruzionismo vanificati dal 'contingentamento dei tempi'»), *ibidem*, 28 febbraio.

[16] Cfr. il discorso di Craxi a Modena il 27 febbraio («Cossiga aveva ragione: non raggiungerebbe il 30° posto tra le cose importanti del paese»).

[17] *La Repubblica*, 5 (La Rocca, *Amato contro la Caritas: «È il business dei poveracci»*) e 6 febbraio («La Caritas attacca Amato: 'Fa interessi di parte'»).

[18] Giovanni Valentini, *«Obiettori di coscienza? Sono i giovani migliori». Il cardinale Martini si schiera*, intervista a *La Repubblica*, 15 febbraio.

[19] *Monsignor Marra ai giovani cattolici: «La leva non è una scelta di serie B»* («L'ordinario militare 'corregge' il cardinal Martini»), *Il Tempo*, 25 febbraio (riprende una intervista all'«ADN Kronos»). Cfr. pure Gianni Baget-Bozzo, *Obiezione pacifista*, in *La Repubblica*, 18 febbraio.

[20] Cfr. Mino Fuccillo, *Disordine pubblico*, in *La Repubblica*, 19 febbraio: «si è voluta costruire una bugiarda equazione, un'indebita transazione; la legge sugli obiettori su un piatto, i decreti per le forze dell'ordine sull'altro».

[21] Vincenzo Nigro, *«È una legge devastante: svuota le Forze Armate». Il generale Corcione scende in campo*, intervista a *La Repubblica*, 26 febbraio. Cfr., *ibidem*, 6 febbraio («'Questa legge smantella l'Esercito'. Le critiche dei militari al modo in cui verrebbe regolata l'obiezione di coscienza»); Dino Vaiano, *Obiezione di coscienza, legge zoppa* («Forte aumento dei costi statali, troppi varchi per evitare la naja. Il malumore dei militari»), *Il Corriere della Sera*, 5 febbraio.

[22] Nigro, *Rognoni: «La leva non corre rischi»* («Intervento del ministro della Difesa dopo l'intervista del generale Corcione»); *«Non ho proibito quell'intervista»* («Ecco la risposta del ministro della Difesa a Corcione»); *«Quel generale non piegherà il Parlamento»* («Paolo Caccia, relatore DC della legge sull'obiezione di coscienza, replica alle accuse di Corcione»), *La Repubblica*, 27 febbraio.

[23] Cfr. la lettera del ministro Rognoni al direttore de *Il Giornale nuovo* Indro Montanelli (14 febbraio); Bianca Stancanelli, *Leva di pace* («intervista con Virginio Rognoni»), in *Panorama*, 16 febbraio, pp. 62-63 («Lombardo di Busto Arsizio, Caccia ride: 'Al mio amico Virginio Rognoni, ministro della Difesa e capolista a Milano, ho detto: sta' attento, sull'obiezione di coscienza con la chiesa ambrosiana ti giochi l'elezione'»).

[24] Giovanni Maria Bellu, *Quel capitano abile e esentato. Così Cossiga ebbe i gradi*, in *La Repubblica*, 19 febbraio; Stancanelli, *op. cit.*, p. 63: «Zamberletti non ha fatto il servizio militare. Come Cossiga, il socialista Bettino Craxi, il repubblicano Giorgio La Malfa, il liberale Renato Altissimo. Curioso: con l'eccezione del missino Fini, fante d'assalto, e del socialdemocratico Antonio Cariglia, aviatore e partigiano, i leader antiobiezione sono tutti militesenti».

[25] Cfr. Stancanelli, *op. cit.*, p. 62: «'La legge sull'obiezione di coscienza? Ancora prima che il Parlamento l'approvasse si sapeva che il Quirinale l'avrebbe rimandata indietro. Chi lo diceva? Al Senato, per esempio, i generali eletti nella DC, Umberto Cappuzzo e Luigi Poli'. Democristiano della sinistra, Clemente Mastella è il sottosegretario alla Difesa che ha tenuto a battesimo la legge sull'obiezione». Cfr. Orazio La

Rocca, in *La Repubblica*, 7 febbraio: «Nella maggioranza a presidio della legge c'è rimasta la sola DC, che comunque fa fatica a mascherare le sue crepe interne. L'ex capo di Stato Maggiore e senatore DC Umberto Cappuzzo, ad esempio, sposa in pieno le tesi di Cossiga. 'L'intervento del capo dello Stato — commenta con una evidente vena polemica verso il suo partito — risponde alle perplessità che erano state già evidenziate in Senato e che non sono state tenute presenti'».

[26] Pialisa Bianco, *Perché io, ex generale, difendo questa legge* («Umberto Cappuzzo, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito e oggi senatore della DC, è a favore della nuova normativa sull'obiezione... e l'ha definita 'un passo che onora l'Italia'»), in *Europeo*, n. 10, 6 marzo 1992, pp.19-20. Nello stesso numero il settimanale pubblica l'opposto parere di Paolo Ungari («così si scambiano gli scansafatiche per obiettori», p. *18*) e una testimonianza diretta di servizio civile in Croce Rossa (Fiamma Arditi, «*Volevo rendermi utile e sono finito a passar carte*», «Qui nessuno sa come utilizzarci e alla fine anziché aiutare gli altri ci ritroviamo a far fotocopie in archivio», pp. 20-21). Un sondaggio commissionato da *Europeo* alla SWG di Trieste su un campione di 800 cittadini di cui 250 giovani, mostra che la maggioranza è convinta che un aumento dell'obiezione non metta a repentaglio la difesa dell'Italia (58,1% contro il 26.6%); che essa non sia una comoda scusa per evitare il servizio militare (48.8% contro il 39.8%); che esso sia inutile (31.3%) o poco utile (39.7%) per i giovani; che sarebbe più opportuno impiegare i giovani di leva nell'amministrazione civile dello Stato che nell'Esercito (80.5%).

INDICE DEL QUINTO VOLUME - TOMO II

PARTE VIII - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE

XXIII. Leva, selezione, reclutamento: legislazione e statistiche

Sezione I: Obblighi militari, posizione di lavoro, servizio ausiliario 9

Sommario: Leva, selezione e reclutamento: legislazione e statistiche dal 1945 al 1990, p. 9 - Gli obblighi militari di leva e di servizio: soppressione degli obblighi di istruzione pre-e post militare e di frequenza dei corsi AUC; soggezione e questioni di cittadinanza (doppi cittadini ed ex-cittadini, apolidi residenti, rifugiati, cittadini vaticani); esclusioni per interdizione perpetua dai pubblici uffici; termine degli obblighi di servizio; età di chiamata alla leva e alle armi; definizione e durata della ferma di leva, anticipo e ritardo nel congedamento, p. 14 - Servizio militare (ferma di leva e richiamo) in pendenza di rapporto di lavoro (conservazione del posto, computo nell'anzianità e benefici per le assunzioni e i pubblici concorsi); riconoscimento del servizio di leva ai fini previdenziali; differimento del servizio al termine del contratto o corso di formazione; qualificazione professionale durante il servizio militare e agevolazione dell'inserimento nelle attività produttive; soccorsi alle famiglie bisognose, p. 24 - Soggezione alla leva di mare. Cancellazione e restituzione alla leva di terra. Traferimenti dai ruoli di una F.A. a quelli di altra F.A. o Corpo armato. Arruolamenti eccezionali all'estero nella Marina Militare. Formazione dei contingenti aeronautici di leva. Servizio di leva a domanda nell'Aeronautica Militare. Obbligo di volo per i militari dell'Aeronautica, p. 30 - Equiparazione del servizio

prestato presso i Corpi armati dello Stato al servizio militare e validità come servizio militare di leva di quello prestato dagli ispettori della carriera direttiva del servizio antincendio e delle guardie Forestali, p. 35 - Assolvimento degli obblighi di leva quale «ausiliario» nell'Arma dei Carabinieri, p. 36 - Assolvimento degli obblighi di leva quale ausiliario dei Vigili del Fuoco (1950), degli Agenti di Custodia (1975) e della Polizia di Stato (1980) e proposte relative all'istituzione di vigili urbani ausiliari, p. 39

Sezione II: Leva, selezione, reclutamento: organi, procedure, ricorsi amministrativi, sanzioni penali e amministrative 44

Sommario: L'organizzazione della leva e selezione, reclutamento e mobilitazione (LRM): a) la Direzione Generale della leva e del reclutamento obbligatorio e le competenze in materia di selezione attitudinale, reclutamento e mobilitazione delle altre Direzioni Generali del Ministero della Difesa, p. 44 - b) gli organi della leva e selezione attitudinale: Comuni, Uffici, Consigli e Commissioni Mobili di Leva e di Leva di mare, Commissione consultiva d'appello. I Commissari di Leva, p. 47 - c) gli organi e le operazioni di reclutamento e mobilitazione: Direzioni Regionali LRM, Distretti Militari, Capitanerie di Porto, formazione del contingente di leva, chiamate alle armi, incorporazione, gestione della forza in congedo, predisposizioni di mobilitazione, p. 56 - I reati commessi per sottrarsi agli obblighi militari: omissione, renitenza, mancanza alla chiamata, corruzione, p. 62

Sezione III: La selezione somatico-funzionale e psico-attitudinale 68

Sommario: La selezione somatico-funzionale: disciplina delle riforme, ridotta attitudine militare (RAM), profilo sanitario C.L.Au.V. (cat. C4), contenuto degli accertamenti sanitari, p. 68 - Tassi e cause di riforma, p. 73 - la selezione psico-attitudinale, p. 77

Sezione IV: La selezione sociale: a) rinvii, esoneri e dispense legali 79

Sommario: Esoneri o dispense legali per particolari categorie: terremotati, figli unici o primogeniti di vedove di guerra, profughi per rimpatrio forzato dall'estero, giovani vittime di sequestri di persona, p. 79 - Esenzione, ritardo e dispense a ecclesiastici e missionari, p. 81 - La dispensa le-

gale per gli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana, p. 82 - Le agevolazioni e i benefici per gli iscritti e i militari residenti all'estero: a) arruolamento senza visita; cancellazione in via amministrativa della nota di renitenza; rimpatrio per compiere la ferma di leva; dispensa legale temporanea e definitiva; facoltà di temporaneo rimpatrio, p. 83 - b) restrizioni al libero espatrio dei giovani con obblighi di leva o di servizio militare, p. 85 - Rinvio e dispensa legale per i volontari in servizio civile di cooperazione tecnica nei paesi in via di sviluppo, p. 88

Sezione V: b) le dispense discrezionali (a domanda, d'autorità «d'ufficio» e «ad istanza»), l'eventuale congedo anticipato a domanda, il ritardo e il rinvio del servizio militare 90

Sommario: Le dispense discrezionali: a) 'eventuale congedo anticipato (1936-1964) e l'eventuale dispensa «a domanda» per particolari situazioni di famiglia, p. 90 - b) le dispense «d'autorità» per bassa statura, ridotta attitudine militare (RAM) ed eccedenza al fabbisogno. I criteri fisio-psico-attitudinali e familiari per l'individuazione degli eccedenti e le dispense «ad istanza» (categoria intermedia tra quelle «a domanda» e quelle «d'ufficio»), p. 97 - Il congedo anticipato a domanda o d'autorità, l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa congedo (LISAAC) e le riduzioni di servizio per ufficiali, aspiranti ed ex-allievi delle Accademie militari, p. 102 - Il ritardo della prestazione del servizio militare per motivi di studio, p. 104 - Rinvio e differimento del servizio militare per gli addetti al governo di aziende, i militari con fratello alle armi o nella medesima leva, investiti di funzioni pubbliche elettive o titolari di contratto di formazione professionale, p. 111

Sezione VI: L'esito della selezione: arruolati, dispensati, rinviati e incorporati 112

Sommario: L'esito della leva: il tasso di arruolamento dal 1946 al 1983, p. 112 - Dati sull'incidenza statistica dei vari titoli a dispensa, p. 118 - La selezione degli incorporabili e la crescente incidenza dei ritardi per motivi di studio, p. 120 - Dati sulla leva di mare e l'incorporazione nel CEMM, p. 124 - La ripartizione degli incorporati tra le FF.AA. e il servizio ausiliario nei Carabinieri, nei VV.FF. e nei Corpi di polizia, p. 125 - Il decremento delle nascite verificatosi a partire dagli anni Settanta e la sua incidenza sul gettito di leva nel ventennio 1990-2010, p. 130
Note, p. 132

Specchi e Tabelle nel testo: Specchio dei tassi di renitenza (1947-85), p. 67 - Specchio dei tassi di riforma (1947-85), p. 73 - Tab. A: Esito della leva (1947-64), p. 113 - Tab. B: Esito della leva (1965-85), p. 113 - Tab. C: Tasso di selezione (1947-69 e 1976-83), p. 114 - Tab. D: Dispensati classi 1946-49, p. 118 - Tab. E: Dispensati classi 1959-61, p. 118 - Tab. F: Titoli E.C.A. o E.D.D. (cl. 1942-1961), p. 119 - Tab. G: Esito della chiamata alle armi cl. 1946-49, p. 121 - Tab. H: Esito della chiamata alle armi cl. 1958-65, p. 122 - Tab. I: Esito della chiamata alle armi cl. 1966-69, p. 122 - Tab. L: Tasso di incorporazione chiamate 1977-88, p. 123 - Tab. M: Esito della leva di mare cl. 1962-65, p. 124 - Tab. N: Esito della chiamata alle armi M.M. (1962-65), p. 125 - Tab. O: Ripartizione del ctg tra le FF.AA. (1963-84), p. 125 - Tab. P: Volontari già alle armi cl. 1942-46, p. 129 - Tab. Q: Prevedibile esito di chiamata 1990-2003, p. 132

XXIV La condizione dei militari di leva 137

Sezione I: Legislazione e statistiche 137

Sommario: L'evoluzione della condizione giuridica dei militari (cenni), p. 137 - Assegnazione, trasferimento, impiego, avanzamento dei militari di leva: divieto di discriminazione e accesso a informazioni riservate, migliore utilizzo di diplomati e laureati, p. 142 - Il servizio militare regionale. Le minoranze etniche e il servizio militare, p. 151 - Le paghe e il costo unitario dei militari di leva. Assegni familiari, indennità di rischio. Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, p. 162 - Licenze, permessi, libera uscita. Orari e turni di servizio. Uso dell'abito civile, p. 167 - Il «benessere del soldato alle armi». Attività sportiva. Materiale informativo. Rapporti con enti locali. Formazione civica. Impiego volontario del tempo libero in opere di pubblica utilità, p. 171 - Formazione e qualificazione professionale durante il servizio militare. Le scuole reggimentali e i corsi CRACIS, p. 177 - Infrastrutture, accasermamento, urbanistica militare, p. 184 - Relazione sullo stato del personale di leva (o «sul morale»), statistiche relative alle sanzioni disciplinari e alle sentenze di condanna emesse dai Tribunali Militari, p. 189 - La mortalità nelle Forze Armate: antinfortunistica, prevenzione dei suicidi, p. 198 - Morbilità, malattie infettive, medicina del lavoro, tutela della salute e eprevenzione delle tossicodipendenze, p. 203

Sezione II: Analisi, interpretazioni, immagini 211

Sommario: La saggistica sul servizio militare obbligatorio: Guido Gozzini (1965), Robi Ronza (1969), C. Tron (1969), Angelo D'Orsi (1971), Emilio Sanna (1973), Rodolfo Guiscardo (1974: 1977), *Dentro i muri della Patria* (1977), Luciano Bacchini (1986), *L'ultima corvée* (1989), p. 211 - Immagini del servizio militare obbligatorio: letteratura, fotografia, cinema, televisione, fumetti, p. 237 - Il rapporto di ricerca CEMISS sulla condizione dei militari di leva (1991), p. 246
Note, p. 257
Tabelle nel testo: Tab. A: Settori d'impiego dei militari di leva (1989), p. 150 - Tab. B: Incarichi assegnati a mil. di truppa (1951-82), p. 150 - Tab. C: Durata del servizio al netto di conv., ecc., p. 151 - Tab. D: Distribuz. regionale dell'Esercito (1979-86), p. 157 - Tab. E: Servizio nella regione di residenza (1986), p. 158 - Tab. F: Territorializzazione dell'Esercito (1986), p. 159 - Tab. G: Paghe giornaliere dei militari di truppa (1962-87), p. 163 - Tab. H: Raffronto paga giorn. mil. truppa NATO (1989), p. 164 - Tab. I: Costo unitario annuo del person. truppa 1986, p. 165 - Tab. L: Livello di istruz. degli incorporati 1951-82, p. 183 - Tab. M: Sanzioni disciplinari (mil. truppa) 1979-88, p. 194 - Tab. N: Percentuale di puniz. disciplinari, p. 195 - Tab. O: Sentenze di condanna a carico di mil. truppa, p. 196 - Tab. P: Decessi nelle Forze Armate (1976-1985), p. 198 - Tab. Q: Decessi nelle FF.AA. (in servizio e fuori), p. 201 - Tab. R: Militari dell'Esercito feriti (1973-78), p. 202 - Tab. S: Tossicodipendenze nelle FF.AA. (1977-88), p. 209

XXV Il mestiere del soldato 265

Sezione I: Frequenza della chiamata alle armi, addestramento, mobilitazione, ufficiali di complemento 265

Sommario: La nuova organizzazione dell'addestramento individuale adottata nel 1945: i Centri di Addestramento Reclute (CAR) e le scuole di specializzazione, p. 265 - I cicli addestrativi, i corsi di specializzazione, la Direttiva Cucino (chiamata mensile, addestramento «per imitazione»), il ritorno ai plotoni monocontingente, p. 270 - L'addestramento dei marinai e degli avieri di leva, p. 277 - La mobilitazione: criteri, attribuzioni (Distretti, Depositi, Scuole, BAR), esperimenti di approntamento di Grandi Unità e unità territoriali, richiami alle armi, p. 281 - Formazione e impiego degli U e dei SU di complemento dell'Esercito: il sistema del 1948-51 e le riforme del 1963, p. 293 - Le valu-

tazioni del generale Liuzzi, di Robi Ronza e della pubblicistica militare sulla selezione e formazione di AUC e ASC, p. 298 - La formazione e il riassorbimento del precariato militare: gli ufficiali di CPL trattenuti, i concorsi riservati per il passaggio in SPE (1951-61) e l'istituzione del Ruolo Unico Speciale (1963), p. 302 - Le modifiche del 1975 (soppressione dei corsi ACS e del tirocinio da sergente per gli AUC) e il dibattito sulla formazione degli Ufficiali di CPL dell'Esercito, p. 305 - Gli Ufficiali e i Sottufficiali di complemento della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza, p. 313

Sezione II: I Sottufficiali di carriera 316

Sommario: Reclutamento, formazione, organici, stato e trattamento economico dei SU in carriera continuativa, in ferma volontaria e in rafferma: a) il periodo 1945-1954, p. 316 - b) la normativa sui SU delle FF.AA. dal 1954 al 1971: stato giuridico, limiti di età, RSMU, trattamento economico e passaggio a impieghi civili, p. 322 - c) i ruoli organici e l'avanzamento dei SU dell'Esercito (1951-1975), p. 325 - d) il reclutamento e la formazione dei SU dell'Esercito dal 1952 al 1982: la Scuola Allievi Sottufficiali e le fonti di reclutamento «sussidiarie», p. 331 - e) i Sottufficiali della Marina dal 1954 al 1983, p. 339 - f) i SU dell'Aeronautica dal 1954 al 1983. Il Coordinamento dei Sottufficiali Democratici (1975-79), p. 344 - g) la legge interforze sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei Sottufficiali (1983), p. 348 - h) reclutamento, formazione e organici dei SU dal 1983 al 1991, p. 354 - i) le proposte di riforma avanzate dal COCER, p. 359

Sezione III: I volontari di truppa a lunga ferma 364

Sommario: I volontari di truppa a lunga ferma: a) gli «specializzati» dell'Esercito («VS») e dell'Aeronautica e i «V/5» della Marina (1945-1964), p. 364 - b) le leggi n. 447/1964 e 191/1975: dai volontari specialisti (VS) ai volontari tecnici operatori (VTO) dell'Esercito. I V/6 e i V/3 della Marina, gli specialisti dell'Aeronautica, p. 372 - c) la legge 958/1986 e i militari in ferma di leva prolungata (VFLP), p. 378

Sezione IV: La questione del servizio militare femminile 389

Sommario: Il problema storico-giuridico dell'esclusione delle donne dagli obblighi militari e del loro accesso alle carriere militari nella legislazione italiana (1919-82), p. 389 -

Verso l'istituzione di un servizio militare femminile volontario: a) il Corpo Assistenza Femminile (1944-45) e il progetto SMD di Corpo femminile interforze (1966), p. 397 - b) le proposte di legge d'iniziativa parlamentare del 1974-77 e il dibattito sulla proposta Accame dell'estate 1976, p. 400 - c) la p.d.l. Accame (1979), lo studio del CASD (1980) e il d.d.l. del Governo Spadolini (1981), p. 403 - d) la nuova iniziativa di Spadolini e il parere della Commissione nazionale sulla parità (1986), p. 412 - e) l'inserimento del servizio militare femminile nei progetti di riforma del servizio militare e di passaggio al volontariato (1989-91) e il convegno CESPEURO del 1989, p. 418
Note, p. 423
Tabelle nel testo: Tab. A: Incarichi con attinenza a impieghi civili, p. 277 - Tab. B: Aliquote massime di SU e Tr richiamabili, p. 286 - Tab. C: Domande di ammissione ai corsi AUC nelle tre FF.AA. (1966-75), p. 298 - Tab. D: Domande di ammissione ai corsi AUC Esercito (1970-79), p. 306 - Tab. E: Domande di ammissione ai corsi AUC Esercito (1982-88), p. 306 - Tab. F: Domande di ammissione ai corsi AUC Carabinieri (1970-79), p. 307 - Tab. G: Organici SU dell'Esercito (esclusi CC) (1960-75), p. 330 - Tab. H: Andamento dei concorsi per AS delle FF.AA. (1966-83), p. 348 - Tab. I: Nuovi Organici dei SU delle FF.AA. (1983), p. 350 - Tab. L: Forme di avanzamento e periodi minimi (1983), p. 352 - Tab. M: Reclutamento dei SU in FV dell'Esercito (82-88), p. 354 - Tab. N: Situazione dei SU delle FF.AA. (1986-91), p. 358 - Tab. O: Paghe giorn. volontari di truppa (1956-81), p. 376 - Tab. P: Arruolamenti volontari 1973-1983, p. 377 - Tab. Q: Ripartizione regionale dei vol. 1973-1980, p. 378 - Tab. R: Entità delle paghe mensili lorde dei VFLP (1987-90), p. 380 - Tab. S: Indennità operative di base (1986-90), p. 381 - Tab. T: Premio di congedamento per VFLP (1990), p. 381 - Tab. U: VFLP autorizzati e in servizio (1988-89), p. 384

XXVI L'obiezione di coscienza al servizio militare e il servizio civile «sostitutivo». Il servizio civile «nazionale» 431

Sezione I: Il fenomeno dell'obiezione di coscienza e la questione del riconoscimento giuridico dalla Costituente alla legge del 1972 431

Sommario: I precedenti storici del riconoscimento dell'ODC in Europa fino agli anni Cinquanta, p. 431 - La questio-

ne del riconoscimento dell'OdC in Italia negli anni Cinquanta: i primi 80 casi di obiezione di coscienza (1947-62), il dibattito alla Costituente sull'emendamento Caporali-Rossi (1947), le proposte di legge Calosso-Giordani (1949) e Basso-Targetti (1957), l'intervento della «Civiltà Cattolica» (1950), la posizione di don Mazzolari (1955) e il magistero di Pio XII (1956), p. 433 - La svolta degli anni Sessanta: a) il riconoscimento dell'OdC in Francia (1963) e in Belgio (1964), la Costituzione pastorale «Gaudium et spes» (1965), il documento della Commissione Pontificia «Justitia et Pax» (1969), le risoluzioni di organizzazioni internazionali ed ecumeniche (1966-71), p. 438 - b) gli sviluppi in Italia nel periodo dell'«apertura a sinistra» e del Concilio ecumenico: la nuova p.d.l. Basso (1962), il «fanfanlapirismo» e le prime obiezioni di cattolici (Gozzini, 1962; Fabbrini, 1965), i processi a La Pira, padre Balducci (1963) e don Milani (1965), p. 440 - c) la p.d.l. Pistelli (1964), il parere della Commissione Affari Costituzionali (1965), la «legge Pedini» sul servizio civile internazionale (1966), p. 446 - L'OdC dall'azione antimilitarista al riconoscimento giuridico: a) i d.d.l. Anderlini (1968), Marcora, Fracanzani, Servadei (1969), Martini (1970), la Lega per il riconoscimento dell'OdC (1969), i «Proletari in divisa» (1970) e la frattura nel movimento antimilitarista, p. 452 - b) verso il riconoscimento dell'OdC: il servizio civile di ricostruzione per i giovani di leva dei comuni terremotati (1970-71), le modifiche e integrazioni alla legge Pedini miranti a promuovere il volontariato cattolico (1970), l'incontro di studio promosso dal Segretariato Nazionale della Gioventù(1971), l'iter parlamentare del d.d.l. Marcora, l'azione di testimonianza e propaganda per il riconoscimento dell'OdC e la «concorrenza» tra i gruppi di base aderenti alla LOC e il Partito radicale (1971-72), p. 462

Sezione II: La regolamentazione giuridica dell'obiezione di coscienza e del servizio civile: la legge n. 772/72, le modifiche del 1974, il regolamento del 1977, l'affidamento in prova del condannato militare (1983), e le sentenze della Corte Costituzionale (1985, 1986, 1989) e del Consiglio di Stato (1985) 470

Sommario: Il contenuto della «legge Marcora» (15 dicembre 1972, n. 772), p. 470 - I provvedimenti del 1974-86: la modifica della decorrenza del termine per la domanda (L. n. 695/74), la normativa di esecuzione (1974), le norme di attuazione (DPR 1139/77), la «circolare dei 26 mesi» (1979-

1984), le due circolari del 1986 sull'assegnazione e impiego degli obiettori, p. 473 - I provvedimenti in favore degli obiettori condannati per rifiuto del servizio: le modifiche dell'art. 8 (L. n. 695/74), i provvedimenti di indulto e di grazia (1978-86), l'estensione dell'istituto dell'«affidamento in prova» anche ai condannati militari (L. n. 167/83) e l'applicazione della liberazione condizionale ex art. 71 CPMP, p. 481 - La giurisprudenza amministrativa e costituzionale sulla 772: a) la sentenza del Consiglio di Stato in tema di reiezione delle domande per motivazione insufficiente (24 maggio 1985 n. 16), p. 485 - b) la sentenza della Corte Costituzionale sull'infondatezza della questione di legittimità relativa all'intera legge e sul riconoscimento del SCS come adempimento del dovere inderogabile di difesa della Patria anziché dell'obbligo (derogabile) del servizio militare (24 maggio 1985 n. 164), p. 487 - c) la sentenza C. Cost. 24 maggio 1986 n. 113: illegittimità dell'assoggettamento degli obiettori in SCS alla giurisdizione dei Tribunali Militari (ex art. 11 L. 772) e principi interpretativi: perdita dello status militare in seguito all'ammissione al SCS; riconoscimento del SCS come «limite» anziché come «modo» del servizio militare obbligatorio, p. 490 - d) la sentenza C. Cost. 19 luglio 1989 n. 409: incostituzionalità della maggiore pena edittale prevista per il rifiuto del servizio (militare e civile), rispetto a quella prevista per la mancanza alla chiamata alle armi, p. 492 - e) la sentenza C. Cost. 31 luglio 1989 n. 470: incostituzionalità della maggior durata del servizio civile sostitutivo rispetto alla ferma di leva, p. 493 - f) la sentenza C. Cost. n. 41/1990: illegittimità della chiamata alle armi disposta oltre l'anno dalla cessazione del titolo al ritardo, p. 498

Sezione III: Organizzazione del servizio civile, statistiche e progetti di riforma 499

Sommario: Organizzazione del servizio civile e statistiche: a) il periodo precedente alla «circolare dei 26 mesi» (1973-79), p. 499 - b) il servizio civile dalla «circolare dei 26 mesi» (1979-84) alla svolta del 1986, p. 504 - La riforma della legge 772/72: a) le p.d.l. Artali (1975) e Tassone (1980), il d.d.l. del Governo (1981) e la p.d.l. Belluscio (1983), p. 514 - b) la risoluzione 7 febbraio 1983 del Parlamento Europeo, p. 516 - c) le p.d.l. della IX Legislatura: Brocca, Rodotà, Gozzini, Ronchi, p. 517 - d) la p.d.l. Caccia (1987) sul definitivo trasferimento del servizio civile nazionale ad enti esterni alla pubblica amministrazione, p. 520 - e) il testo unificato sulla base della p.d.l. Caccia, l'audizione del ministro della Difesa, la richiesta di passaggio in aula, il contrasto tra i partiti (1988-1991), p. 524 - f) l'approvazione,

con modifiche, della p.d.l. unificata da parte della Camera nel luglio 1991 e l'emergere di dissensi e perplessità nella cultura laica, p. 528 - g) gli studi e le proposte relativi all'istituzione di un servizio civile nazionale a carattere obbligatorio volto a drenare l'esuberanza del gettito di leva rispetto al fabbisogno determinata dalla riduzione del contingente decisa nel 1989-91, p. 531
Note, p. 534
Aggiornamento gennaio-febbraio 1992, p. 543
Tabelle nel testo: 1, Andamento delle domande di ammissione al SCS (1973-89), p. 510 - 2, Distribuzione regionale degli Enti convenzionati (1985) e degli obiettori in servizio al 6 ottobre 1986, p. 511 - 3, Distribuzione dei posti e degli obiettori tra gli enti convenzionati (aggiornati al 31 dicembre 1988), p. 513

Collana del
«Centro Militare di Studi Strategici»

1.	**«Il reclutamento in Italia»**	di Autori vari
2.	**«Storia del servizio militare in Italia dal 1506 al 1870, Vol. I**	di Virgilio Ilari
3.	**dal 1871 al 1918, Vol. II**	
4.	**dal 1919 al 1943, Vol. III**	
5.	**dal 1943 al 1945, Vol. IV**	
5 Bis.	**dal 1946 al 1990** - Tomo Primo	
5 Ter.	**dal 1945 al 1991** - Tomo Secondo	
6.	**«Soppressione della leva e costituzione di Forze Armate volontarie»**	di Paolo Bellucci - Areno Gori
6a.	**«Riflessioni sociologiche sul servizio di leva e volontariato»**	di M. Marotta - S. Labonia
7.	**«L'importanza militare dello spazio»**	di Carlo Bongiorno - Stefano Abbà Giuseppe Maoli - Abelardo Mei Michele Nones - Stefano Orlando Franco Pacione - Filippo Stefani
8.	**«Le idee di "difesa alternativa" ed il ruolo dell'Italia»**	di Francesco Calogero Marco De Andreis - Gianluca Devoto Paolo Farinella
9.	**«La "policy science" nel controllo degli armamenti»**	di Pierangelo Isernia - Paolo Bellucci Luciano Bozzo - Marco Carnovale Maurizio Coccia - Pierluigi Crescenzi Carlo Pelanda
10.	**«Il futuro della dissuasione nucleare in Europa»**	di Stefano Silvestri
11.	**«I movimenti pacifisti ed antinucleari in Italia. 1980-1988»**	di Francesco Battistelli Pierangelo Isernia - Pierluigi Crescenzi Antonietta Graziani Angelo Montebovi - Giulia Ombuen Serafina Scaparra - Carlo Presciuttini

12.	**«L'organizzazione della Ricerca e Sviluppo nell'ambito della Difesa»**	di Paolo Bisogno - Carlo Pelanda Michele Nones - Sergio Rossi Vincenzo Oderda
13.	**«Sistema di Pianificazione Generale e Finanziaria ed ottimazione delle risorse nell'ambito Difesa»**	di Giuseppe Mayer - Carlo Bellinzona Nicola Galippi - Paolo Mearini Pietro Menna
14.	**«L'industria italiana degli armamenti»**	di Fabio Gobbo - Patrizio Bianchi Nicola Bellini - Gabriella Utili
15.	**«La strategia sovietica nel Mediterraneo»**	di Luigi Caligaris - Kenneth S. Brower Giuseppe Cornacchia - Chris Donnelly James Sherr - Andrea Tani Pietro Pozzi
16.	**«Profili di carriera e remunerazioni nell'ambito dell'amministrazione dello Stato»**	di Domenico Tria - Tonino Longhi Arturo Cerilli - Andrea Gagnoni Pietro Menna
17.	**«Conversione dell'industria degli armamenti»**	di Sergio Rossi - Secondo Rolfo Nicola Bellini
18.	**«Il trasferimento di tecnologie strategicamente critiche»**	di Sergio Rossi - Fulceri Bruni Roccia Alessandro Politi - Sergio Gallucci
19.	**«Nuove possibili concezioni del modello difensivo»**	di Stefano Silvestri - Virgilio Ilari Davide Gallino - Alessandro Politi Maurizio Cremasco
20.	**«Walfare simulation nel teatro mediterraneo»**	di Maurizio Coccia
21.	**«La formazione degli Ufficiali dei Corpi Tecnici»**	di Antonio Paoletti - Arnaldo D'Amico Aldo Tucciarone
22.	**«ISLAM: Problemi e prospettive politiche per l'occidente»**	di Roberto Aliboni - Fausto Bacchetti Laura Guazzone Valeria Fiorani Piacentini Bianca Maria Scarcia Amoretti
23.	**«Effetti sull'economia italiana della spesa della Difesa»**	di Antonio Pedone - Maurizio Grassini
24.	**«Atto Unico Europeo e industria italiana per la Difesa»**	di F. Onida - M. Nones - G. Graziola G.L. Grimaldi - W. Hager - A. Forti G. Viesti

25. **«Disarmo, sviluppo e debito»**	di C. Pelanda
26. **«Jugoslavia: realtà e prospettive»**	di C. Pelanda - G. Meyr - R. Lizzi A. Truzzi - D. Ungaro - T. Moro
27. **«Integrazione militare europea»**	di S. Silvestri
28. **«La rappresentanza militare in Italia»**	di G. Caforio - M. Nuciari
29. **«Studi strategici e militari nelle università italiane»**	di P. Ungari - M. Mones - R. Lughari V. Ilari
30. **«Il Pensiero Militare nel Mondo Musulmano»**	di V. Fiorani Piacentini
31. **«Costituzione della difesa e stati di crisi»**	a cura di Giuseppe de Vergottini
32. **«Sviluppo, Armamenti, Conflittualità»**	di L. Bonanate, F. Armao, M. Cesa, W. Coralluzzo
33. **«Il Pensiero Militare nel Mondo Musulmano», Vol. II**	di G. Ligios - R. Redaelli
34. **«La "condizione militare" in Italia Vol. I - I militari di leva**	a cura di Michele Marotta
35. **«Valutazione comparata dei piani di riordinamento delle FF.AA. dei Paesi dell'Alleanza Atlantica**	a cura di Davide Gallino
36. **«La formazione del dirigente militare»**	di F. Fontana - F. Stefani - G. Caccamo - G. Gasperini
37. **«L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia»**	di Paolo Bellacci
38. **«La "condizione militare" in Italia Volume II Fenomenologia e Problemi di Devianza**	di Gemma Marotta

TIPOGRAFIA PAOLO GIANNINI

Il Centro Militare di Studi Strategici (CeMiSS), costituito con Decreto del Ministro della Difesa, è un organismo che promuove e realizza ricerche su tematiche di natura politico-strategico-militare, avvalendosi anche di esperti e di centri di ricerca esterni con i quali vengono conclusi convenzioni e contratti di ricerca; sviluppa, inoltre, la collaborazione tra le Forze Armate, le Università e i Centri di ricerca italiani e stranieri nonchè con altre Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di studio nel settore della sicurezza e della difesa; promuove la specializzazione di giovani ricercatori italiani; seleziona gli studi di maggiore interesse, fornendoli alla Rivista Militare che ne cura la pubblicazione. Un Comitato Scientifico, presieduto dal Ministro della Difesa, indirizza le attività del Centro; un Consiglio Direttivo ne definisce i programmi annuali. Direttore è un Generale (o Ammiraglio) di Divisione, assistito da un Comitato Esecutivo.

Quanto contenuto negli studi pubblicati, peraltro, riflette esclusivamente il pensiero del gruppo di lavoro e non già quello del Ministero della Difesa.

L. 25.000